
XVII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**

N. 21

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87)

(composta dai deputati: *Bindi*, Presidente; *Attaguile*, Segretario, *Bossa*, *Bruno Bossio*, *Carbone*, *Carfagna*, *Costantino*, *Dadone*, *Di Lello*, Segretario, *D'Uva*, *Fava*, Vicepresidente, *Garavini*, *Magorno*, *Manfredi*, *Mattiello*, *Naccarato*, *Nuti*, *Piccolo*, *Piepoli*, *Prestigiacomio*, *Sammarco*, *Sarti*, *Scopelliti*, *Tagliatela* e *Vecchio*; e dai senatori: *Albano*, *Buemi*, *Bulgarelli*, *Capacchione*, *Consiglio*, *De Cristofaro*, *Di Maggio*, *Esposito*, *Falanga*, *Fazzone*, *Gaetti*, Vicepresidente, *Giarrusso*, *Giovanardi*, *Lumia*, *Mineo*, *Mirabelli*, *Molinari*, *Moscardelli*, *Pagano*, *Perrone*, *Ricchiuti*, *Tomaselli*, *Torrisi*, *Vaccari* e *Zizza*).

**PER LA MEMORIA DI ROSARIO LIVATINO
PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI**

(Relatrice: **on. Rosy Bindi**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 21 settembre 2016

*Comunicata alle Presidenze il 21 settembre 2016
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87*

TOMO I



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

LA PRESIDENTE



Signora Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87, la "Relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti", approvata il 21 settembre 2016 dalla Commissione da me presieduta, in occasione del 26° anniversario dell'assassinio.

Con i migliori saluti.


Rosy Bindi

On. Laura BOLDRINI
Presidente della
Camera dei deputati
S E D E



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE


LA PRESIDENTE



Signor Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87, la "Relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti", approvata il 21 settembre 2016 dalla Commissione da me presieduta, in occasione del 26° anniversario dell'assassinio.

Con i migliori saluti.


Rosy Bindi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
S E D E

PAGINA BIANCA

AVVERTENZA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con la legge 19 luglio 2013, n. 87, ha inteso dedicare la seduta del 21 settembre 2016 alla memoria di Rosario Livatino, magistrato antimafia e vittima della mafia, in occasione del ventiseiesimo anniversario della sua morte.

In tale seduta, la Commissione ha approvato all'unanimità la proposta formulata dalla Presidente, on. Rosy Bindi, di procedere alla pubblicazione degli atti giudiziari relativi all'omicidio mafioso del giudice Livatino, avvenuto il 21 settembre 1990 lungo la strada statale 640 in contrada San Benedetto, mentre il magistrato si recava al Tribunale di Agrigento.

Con tale iniziativa la Commissione intende rendere omaggio alla memoria della figura del magistrato vittima della mafia, definito da papa Giovanni Paolo II « martire della giustizia e indirettamente della fede », sintesi esemplare di impegno umano e cristiano, di cui è altresì in corso il processo di beatificazione.

Con la presente relazione vengono pubblicate le sentenze relative ai tre processi sull'assassinio del giudice (Livatino I, Livatino *bis* e Livatino *ter*) nei tre gradi di giudizio, pronunciate dalla Corte di Assise di Caltanissetta, dalla Corte di assise di Appello di Caltanissetta e dalla Corte Suprema di Cassazione (Doc. 802.1), riguardanti in particolare gli esecutori materiali (Livatino I e Livatino *bis*), i concorrenti morali e i mandanti dell'omicidio (Livatino *ter*).

Tale documentazione giudiziaria è preceduta dal resoconto stenografico dell'audizione, svolta a Palazzo San Macuto nella medesima seduta del 21 settembre 2016, del testimone oculare dell'omicidio del giudice Livatino, Piero Ivano Nava, il quale ha reso possibile, con le sue dichiarazioni, l'immediata individuazione e la successiva condanna degli assassini. L'audizione del testimone di giustizia Nava, tuttora sotto protezione e mai sentito prima nella sede parlamentare, ha voluto rappresentare un riconoscimento al suo coraggio e al suo spirito di giustizia che lo hanno portato alla scelta della testimonianza, in un'epoca, peraltro, in cui non era ancora stata approvata dal Parlamento né la normativa per la protezione dei collaboratori di giustizia, entrata in vigore nel 1991, né tanto meno quella per i testimoni di giustizia, entrata in vigore nel 2001.

Agli atti raccolti nella presente relazione si aggiungono tutti gli altri atti acquisiti nel corso del tempo presso l'archivio della Commissione parlamentare antimafia ed ivi catalogati ed informatizzati, tra i quali, ad esempio, i principali provvedimenti giudiziari adottati da Livatino quando svolgeva le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento dal 14 gennaio 1988 al 19 agosto 1989, tutti gli atti depositati al dibattimento nel processo di primo grado contro gli esecutori materiali dell'omicidio, l'agenda personale del giudice, altri atti di indagine, documenti parlamentari e atti di convegni.

Nell'impossibilità di procedere ad una loro pubblicazione per la rilevante mole, la Commissione ha inteso sin d'ora renderli disponibili per la libera consultazione ai sensi dell'art. 3 della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti.

INDICE**Tomo I**

Avvertenza	<i>Pag.</i>	V
Resoconto stenografico n. 171 del 21 settembre 2016 – Audizione di Piero Ivano Nava, testimone di giustizia	»	1
Processo Livatino I:		
1. Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 7/1992 Reg. Sent. pronunciata il 18 novembre 1992, nel procedimento penale contro AMICO Paolo e PACE Domenico	»	17
2. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 7/1994 Reg. Sent. pronunciata il 13 aprile 1994, nel procedimento penale contro AMICO Paolo e PACE Domenico	»	131
3. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Penale n. 118/1995 Reg. Sent. pronunciata il 27 gennaio 1995, sul ricorso proposto da AMICO Paolo e PACE Domenico	»	539
Processo Livatino bis:		
4. Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 3/1995 Reg. Sent. pronunciata il 13 luglio 1995, nel procedimento penale contro AVARELLO Giovanni, PUZZANGARO Gaetano, AMICO Paolo e PACE Domenico	»	607
5. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 1/1997 Reg. Sent. pronunciata il 5 gennaio 1997, nel procedimento penale contro AVARELLO Giovanni, PUZZANGARO Gaetano, AMICO Paolo e PACE Domenico	»	781
6. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale n. 1568/1997 Reg. Sent. pronunciata il 10 novembre 1997, sul ricorso proposto da AVARELLO Giovanni e PUZZANGARO Gaetano	»	1047

Tomo II**Processo Livatino *ter*:**

7. Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998, nel procedimento penale contro BENVENUTO Giuseppe Croce, CALAFATO Giovanni, CALAFATO Salvatore, GALLEA Antonio, MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore *Pag.* 1063
8. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 9/1999 Reg. Sent. pronunciata il 24 settembre 1999, nel procedimento penale contro BENVENUTO Giuseppe Croce e CALAFATO Giovanni » 1343
9. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 10/1999 Reg. Sent. pronunciata il 25 settembre 1999, nel procedimento penale contro CALAFATO Salvatore, GALLEA Antonio, MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore » 1389
10. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione — Sezione I Penale n. 1102/2001 Reg. Sent. pronunciata il 16 ottobre 2001, sul ricorso proposto da CALAFATO Salvatore e GALLEA Antonio » 1761
11. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione — Sezione I Penale n. 267/2002 Reg. Sent. pronunciata il 19 marzo 2002, sul ricorso proposto da MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore » 1775

AUDIZIONE PIERO IVANO NAVA
testimone di giustizia

PAGINA BIANCA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI,
ANCHE STRANIERE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

171.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE ROSY BINDI

INDICE

	PAG.
Audizione di Piero Ivano Nava, testimone di giustizia.	
Bindi Rosy, <i>presidente</i>	3, 6, 7, 8, 10, 11
D’Uva Francesco (M5S)	9, 10
Mattiello Davide (PD)	8, 9
Nava Piero Ivano, <i>testimone di giustizia</i>	4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Esame della proposta di relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti.	
Bindi Rosy, <i>presidente</i>	11, 12
Molinari Francesco (Misto)	12

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta inizia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione di Piero Ivano Nava, testimone di giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del signor Piero Ivano Nava, testimone di giustizia, in occasione dell'anniversario, che ricorre oggi, dell'assassinio mafioso del giudice Rosario Livatino, avvenuto il 21 settembre 1990.

L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione ha svolto sin dal suo insediamento sui testimoni di giustizia e che ha portato all'approvazione unanime, nella seduta del 21 ottobre 2014, di una relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, fatta propria anche dalle Assemblee di entrambe le Camere. Dalla relazione è poi scaturita una proposta di legge *ad hoc*, A.C. 3500 Bindi ed altri, sui testimoni di giustizia, anch'essa approvata all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione, che attualmente è in discussione in Commissione giustizia alla Camera dei deputati.

Il 21 settembre 1990 Piero Nava, all'epoca quarantenne, stava percorrendo per ragioni di lavoro la statale che da Caltanissetta conduce ad Agrigento, quando si trovò ad assistere come testimone oculare all'omicidio del giudice Livatino da parte della mafia detta « stidda ». Denunciò immediatamente il fatto e successivamente riuscì a riconoscere i responsabili, che sono

stati tutti condannati con sentenze passate in giudicato.

La figura di Piero Nava è una figura emblematica, un testimone di giustizia per così dire « puro » che, dopo aver assistito occasionalmente all'uccisione di una persona – non sapeva infatti che si trattasse di un magistrato – ha sentito immediatamente il dovere di denunciare il fatto alle autorità per disinteressato spirito di giustizia e di solidarietà sociale. Peraltro ciò avvenne in un'epoca in cui non era ancora entrata in vigore la legge per la protezione dei collaboratori di giustizia del 1991, men che meno quella per i testimoni di giustizia del 2001.

Sappiamo che quella scelta ha determinato per lei, signor Nava, un radicale cambiamento di vita, con gravissime rinunce a livello personale, e che vive tuttora, dopo ben ventisei anni, sotto protezione e con differenti generalità.

L'audizione odierna vuole rendere omaggio per la prima volta in Parlamento a quella sua scelta etica, insieme alla memoria del giudice Livatino, e per questo le chiediamo soprattutto di parlarci della sua decisione, di quel suo slancio civico e di come ha vissuto questi anni da testimone di giustizia, perché vorremmo che le sue parole rimanessero agli atti di questa Commissione e fossero conosciute dal Paese.

La avverto che qualora lo ritenesse opportuno potremo passare in seduta segreta, ma ci teniamo molto che almeno una parte dell'audizione possa essere pubblica: consideriamo ciò che ci dirà sulla sua decisione e sulla sua esperienza come testimone di giustizia anche il modo migliore per ricordare la figura del giudice Livatino.

Anche per questo al termine della sua audizione la Commissione approverà una relazione per la pubblicazione delle sen-

tenze relative all'assassinio del giudice Livatino e degli altri documenti progressivamente acquisiti dalla Commissione sulla figura del giudice sia come magistrato antimafia, sia come vittima di mafia.

Nel ringraziarla sentitamente per aver accettato il nostro invito, le cedo volentieri la parola.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Buonasera. In fondo la mia storia è abbastanza semplice, perché io sono passato dalla strada di scorrimento veloce, stavo andando piano perché avevo una gomma forata, avevo i *tubeless* sulla mia macchina, me l'avevano rigonfiata, ero stanco, non avevo avuto voglia di fermarmi da un gommista lungo la strada tra Enna e Villaggio Mosè, ho fatto una curva e un rettilineo e ho visto quello che voi sapete.

Non c'è da meravigliarsi se la mia memoria è fotografica e se ho riconosciuto tutti i particolari, perché io facevo il direttore commerciale e per fare il direttore commerciale, come mi avevano insegnato i miei imprenditori, a partire da Marcegaglia a scendere, bisogna capire immediatamente come è il cliente e « stamparsi » nella memoria tutto quello che fa: i movimenti delle mani, come tocca gli occhiali, tutto.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Riconobbi la moto, riconobbi la macchina, poi nelle indagini il giorno stesso trovarono tutto bruciato nelle campagne di Favara e avevo ragione. Alla fine della testimonianza ho detto semplicemente: « Avete il numero di telefono, il documento, sapete dove sono, prendo le chiavi della mia macchina, quando avete bisogno di me mi cercate, perché io ho da fare, devo andare a lavorare, ho un impegno per pranzo a Sciacca e devo andarci ». Chiaramente mi hanno detto: « Dove credi di andare? », ho risposto: « A lavorare », « Non ti puoi più muovere » mi disse un funzionario di polizia, un ispettore.

Da quel momento è cambiata la mia vita, da quel momento non sono stato più io, è stato difficile, si fa fatica a capire cosa ti succede. A un direttore commerciale suona il telefono tutto il giorno — agenti, rappresentanti, clienti — anche per le cose più stupide — manca una maniglia, non è arrivata o è arrivata rovinata — invece, il telefono viene bloccato, non ricevi neanche una telefonata. Io avevo un agente che mi chiamava tutte le mattine alle 6.20 per darmi il *report*, da Catania, ma il telefono non suona più. Non puoi più telefonare, non puoi più fare niente e non ti rendi neanche conto. Io dissi tre o quattro volte: « Voglio andare a lavorare, voglio andare a lavorare con la scorta », ma mi hanno detto di no, oggi dico giustamente, come fai a lavorare con la scorta? Non hai più la tua vita, l'hai persa.

Perché ho fatto questa scelta? È semplice: io ho avuto una famiglia che mi ha insegnato che devi avere senso di responsabilità, che quando tocca a te tocca a te, che non puoi alzarti la mattina, andarti a fare la barba e dirti le bugie.

Mio nonno è stato capitano del « Savoia cavalleria » ed è morto nel 1916 — io non l'ho neanche conosciuto perché sono del 1949 — mio padre era nato nel 1908, era di un ceppo nobile, mi hanno insegnato certe cose e io non ho fatto altro che metterle in pratica.

Chiaramente non sapevo che era un giudice, ma non era questo l'importante: c'erano delle pistole, c'era qualcosa che non andava, poteva essere chiunque, in quel momento toccava a me, io non avrei più potuto né leggere un giornale, né guardarmi nello specchio se non mi fossi comportato così.

Vi chiedete se lo rifarei? Certo, perché devo avere rispetto di me stesso, il primo ad avere rispetto di me stesso devo essere io, non gli altri. È chiaro che è stato difficile, è stato molto difficile perché, come ha detto la presidente, non c'era il servizio di protezione. Io mi sono trovato con il questore Rotella al servizio di protezione, dove c'erano solo una scrivania e una seggiola. Bravissima persona, un padre, il questore Rotella, però mi disse: « Piero, cosa fac-

ciamo? Come la mettiamo?» e risposi: «Non lo so, se sei messo così e la tua organizzazione è questa, cosa vogliamo fare?».

Questa è stata anche la difficoltà, a parte che per me il cambio di generalità è stato traumatico, perché io ero famoso nel mio lavoro, mi pagavano un sacco di soldi per farlo, anche perché avevo vissuto al Sud, avevo diretto uno stabilimento al Sud ed ero stato il primo direttore del Nord ad andare al Sud a dirigere uno stabilimento nella storia dell'industria italiana. È così, non puoi fare niente, non sei più niente, fai difficoltà, non sei più nessuno, cambi le generalità e non sei nessuno. Con il mio nuovo nome chi ero?

A un certo punto non ce la facevo più e ho voluto tornare a lavorare, ho dovuto ricostruirmi la mia vita e sono partito come un ragazzo di diciotto anni con la borsetta, andavo alle riunioni delle ditte e sentivo dire delle stupidaggini in riunione, ogni tanto alzavo la mano e dicevo: «Non si fa mica così nel mercato, bisogna adoperare una strategia», ma mi guardavano e dicevano: «Ma tu che sei nuovo come fai a saperlo?». Avevo solo vent'anni di carriera alle spalle.

Piano piano negli ultimi anni sono riuscito, perché è il mio mondo, è la mia vita, a ricostruirmi un po', non sono arrivato ai livelli di un tempo — perché probabilmente, se avessi continuato, sarei diventato amministratore delegato di qualche società o consigliere di amministrazione — ma sono arrivato quasi al mio livello di prima, con molta fatica, perché una cosa è farlo quando hai quarant'anni, altra cosa quando ne hai cinquantacinque, la forza dei quaranta non è la forza dei cinquantacinque, è inutile negarlo.

Cosa si deve fare? Prima di tutto una persona ha bisogno di essere reinserita immediatamente e in questo c'è una difficoltà, perché in un lavoro come il mio era difficile e io sapevo fare solo quello, l'ho fatto per tanti anni, ho venduto funi, serrature, nastro d'acciaio, nastro laminato, porte, porte blindate, finestre, è il mio mondo. Trovare un'occupazione per fare direzione commerciale in un'altra ditta è

difficile. Però non sono tutti come me e la cosa importante è che uno venga reinserito immediatamente nel contesto lavorativo, che non debba sentirsi uno «scomodo», perché io mi sono sentito uno scomodo per tanto tempo, mi sono sentito rispondere: «Ma io non guadagno i soldi che guadagni tu» e ho semplicemente risposto: «Hai scelto di fare il questore? Hai fatto bene, io ho scelto di fare il direttore commerciale e ho fatto bene. Dovevi farlo tu il direttore commerciale, che risposta mi dai?», perché mica era colpa mia se guadagnavo dei soldi.

L'altra cosa importante è che ci vuole uno psicologo per la famiglia, perché io ho avuto la fortuna che la mia famiglia ha compreso il gesto. La mia compagna vide in televisione il telegiornale delle 13, era a tavola con i miei figli e, per caso, con il mio socio di Napoli, diedero la notizia: «Omicidio del giudice Livatino, c'è un testimone» e lei, che sapeva che percorrevo quella strada, disse: «Questo è lui, solo lui può essere andato». Il mio socio telefonò in questura ad Agrigento e stupidamente mi passarono la telefonata, ma lasciamo perdere perché c'è anche chi professionalmente ha dei difetti, ma è comprensibile perché, come in un'azienda, ci sono i vari livelli, non è importante. Serve uno psicologo per la famiglia. Io ho fatto un errore: quando sono tornato con un'altra macchina sotto casa alle 5.30 del mattino, ormai albeggiava, io vidi lo sguardo che la mia compagna mi fece dalla finestra del bagno, che è entrato in me. Lì ho fatto un'idiozia — per questo dico che ci vuole uno psicologo — perché sono entrato in casa e ho detto: «Adesso vado a dormire, sono stanco», mi ha chiesto: «Ma cos'è successo?» e ho risposto: «Non è un problema tuo, è una cosa che ho fatto io», invece no, perché tu fai un gesto di grande responsabilità e coinvolgi gli altri, non c'è niente da fare, tu hai fatto il gesto, dovrai fare degli atti e portarlo avanti, tocca a te, ma tutto il contorno è della famiglia.

Lì io ho sbagliato, non è questo che ha lesa i rapporti, ma chiaramente poi il rapporto si è rotto, pur rimanendo una stima grandissima da ambo le parti, perché io la

mia ex compagna la devo ringraziare, mi è stata molto vicina e non mi ha mai fatto osservazioni. Abbiamo un rapporto bellissimo anche se a un certo punto diventi fratello e sorella perché le priorità sono altre, quindi perdi certe cose, ti siedi a tavola e ti chiedi sempre: « Cosa facciamo? Cosa andiamo a dire? Siamo convocati, come la mettiamo? Ci vogliono dare nuove generalità, cosa decidiamo? » e a un certo punto non è più un rapporto.

Siamo stati insieme per quattordici anni, ma al dodicesimo anno un giorno me l'ha ricordato: « Io sono rimasta male — te lo dico dodici anni dopo — quando tu sei entrato in casa e mi hai risposto così. Io ci sono rimasta male, non hai capito che eravamo tutti coinvolti ».

Non sapeva neanche la polizia che ero rientrato, perché furbamente non avvertirono nessuno nella tratta, poi mi arrivò il finimondo in casa, potete immaginarvi. Avevo una casa a quattro piani ed erano persino sul tetto con i mitragliatori, però li capisco, ognuno fa il suo lavoro e ha la sua responsabilità.

Ci vuole uno psicologo e ci vuole il reinserimento nel lavoro subito, perché uno non deve sentirsi defraudato di qualcosa — questa secondo me è la parte più difficile — e deve mantenere il suo livello, anche con i suoi vizi, come fumare, deve poterlo fare perché ti manca qualcosa. Per anni ci è mancato qualcosa.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Dipende dall'educazione, è molto importante cosa succede nelle famiglie, l'educazione in casa e la scuola. Mi pare che non ci sia più la lezione di educazione civica, no?

PRESIDENTE. Teoricamente sarebbe stata reintrodotta.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Molto teoricamente. Dipende da quello, è appena successo sulla metro a

Roma, l'ho letto sul giornale, hanno picchiato uno perché ha detto che non si può fumare, si è alzato qualcuno a dire qualcosa? Questo è il mondo brutto nel quale viviamo, ma perché? Perché non c'è un'educazione, perché uno non si sa prendere le responsabilità oppure ha paura di prendersi delle responsabilità perché non si sente tutelato.

Anch'io non mi sono sentito tutelato, però avevo la forza in me. Quante volte hanno cercato di impormi qualcosa, ma ho detto: « No, sono sulla sponda buona, decido io se lo voglio fare o no, non decidi tu per me, io sono dalla parte giusta, faccio parte dei buoni, tira la riga ». Non tutti però hanno questa forza, probabilmente altri testimoni non l'hanno avuta, forse non avevano una famiglia come l'avevo io, non avevano la cultura che avevo io, non avevano la storia che avevo io, ma il problema è tutto lì: va inserito immediatamente, non si deve sentire uno scomodo, e io mi sono sentito scomodo tante volte. Me l'avevano detto, non faccio nomi ma me lo dissero una settimana dopo: « sarai scomodissimo per tutti! » e mi sono sentito uno scomodo, perché non sapevano cosa fare, basta dire che i poliziotti scommettevano sull'elicottero perché non nessuno credeva che c'era un testimone. Detto questo ho detto tutto. Il testimone c'era.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Non massacrare una persona che ha fatto questo, non lo massacrare, perché ha già subito uno *shock* e ci vuole veramente una grande forza interiore per resistere. E poi dategli veramente una mano, fategli sentire che gli siete vicini, quando gli mandate qualcosa che deve studiare, su cui deve rispondere o viene convocato, scrivete normalmente, non con quel gergo difficile. L'ultima è stata anche per me un'interpretazione difficile, in un primo momento mi sono arrabbiato, poi a casa ho riletto e ho detto: « No, forse voleva dire questo, proviamo a capire ». Tutto deve essere più normale, più logico, più semplice, più

umano, forse ho trovato il termine giusto, « umano ». Se avete domande, vi rispondo senza alcun problema.

PRESIDENTE. Davvero grazie, penso che non potevamo scegliere modo migliore per ricordare oggi la figura del giudice Livatino. Proprio per questo volevo chiederle, visto che lei giustamente ha detto « Ho testimoniato perché ho visto uccidere una persona, non sapevo chi fosse » e questo rende ancora più forte la sua scelta, però avrà avuto modo poi di sapere chi era la vittima e magari di avere dei rapporti con la famiglia...

PIERO IVANO NAVA, testimone di giustizia. La famiglia una volta mi ha cercato.

PRESIDENTE. Vorremmo sapere che idea si sia fatto lei di Livatino.

PIERO IVANO NAVA, testimone di giustizia. Io ho letto qualcosa di Livatino, poi, sono molto credente anche io. Ho letto che vogliono farlo beato, che era molto credente. Da quanto ho letto di lui era una persona semplice, uno che faceva il suo dovere, punto e basta, era un uomo talmente semplice, mi è dispiaciuto.

È chiaro che l'ho saputo subito, quando sono passato dal Villaggio Mosè in questura avevano lì la camicia e mi hanno detto: « Hanno ammazzato un giudice » spiegandomi chi era. Io non lo conoscevo perché non ero dell'ambiente, poi mi hanno spiegato cosa stava andando a fare.

Penso che fosse una persona a posto, che faceva il suo dovere senza chiedere o pretendere niente. Da quello che ho letto — non so dove sia la verità perché non l'ho mai chiesto — credo che fosse anche un po' invisibile ai suoi colleghi. Conoscevo per lavoro l'ambiente agrigentino, che è un ambiente molto particolare in Sicilia, forse più particolare di altre province, un po' ostico. Da quanto ho letto penso fosse una bravissima persona.

PRESIDENTE. Si è incontrato con la famiglia ?

PIERO IVANO NAVA, testimone di giustizia. La famiglia ha chiesto di incontrarmi, mi hanno mandato i ringraziamenti, oltretutto aveva un papà e una mamma molto anziani, che avevano aiutato questo ragazzo a diventare magistrato.

Mi hanno mandato i ringraziamenti tramite la polizia perché la mia protezione non ha voluto che mi recassi da loro, anche giustamente. Ho parlato una volta due minuti al telefono con il papà, che piangeva, poverino, quindi ci siamo detti tre o quattro parole che onestamente non ricordo, ma mi ha detto « Grazie » tante volte. Non c'è da dire grazie, era un crimine, è molto semplice.

Era un giudice, ma se fosse stato un pastore sarebbe stato uguale: era un crimine, una cosa che non funzionava, che non doveva essere fatta, non andava bene, mi ha urtato, mi ha proprio urtato. Io ho avuto proprio un urto. Stranamente poi ho avuto la sensazione che stesse capitando qualcosa lungo la strada, mi sorpassarono con la moto con la targa coperta, c'era qualcosa che non andava, poi faccio la curva e...

Poi provo a telefonare (come sempre l'Italia è un pochino in ritardo sulla tecnologia) perché avevo già il cellulare in macchina che mi era stato dato appena uscito, però in Sicilia non funzionava, quindi non ho potuto chiamare, altrimenti avrei telefonato immediatamente. D'altronde andavo piano, è stata una serie di cose, non potevo non vedere, e per me stesso non potevo non andarlo a dire, non c'è niente da fare. Non è che uno fa una scelta, non hai scelta, ti tocca, hai visto un crimine e vai a dirlo, punto e basta. Poi quello che succede si vedrà.

Io non mi rendevo neanche conto, non sapevo neanche che mi avrebbero aiutato, ho preso le mie chiavi e ho detto: « Signori, avete tutto, mi potete trovare quando volete, me ne devo andare », quindi io non immaginavo poi l'inferno. Purtroppo è stato un inferno, perché allora non c'erano regole, è stato un inferno perché era difficile, è stato un inferno perché ero un personaggio scomodo.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Quello che dovete fare è cercare di ricostruire il senso civico. Questo manca, due giorni fa si è verificato questo episodio a Roma e nessuno ha parlato, perché la gente non si sente tutelata, è questa la campagna che va fatta, anche se è difficile. Capisco che è di una difficoltà estrema, però, se posso dirlo, su questo c'è stato un po' di abbandono, quindi io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che me l'ha fatto sentire, altri sicuramente ce l'hanno come la mia o migliore della mia, però non credo che oggi sia tanto così. Le persone hanno questa impressione e non si sentono cittadini, non sentono di far parte dello Stato, è una sensazione strana, l'ho avuta anch'io tante volte, è una brutta sensazione perché lo Stato sono anche io, partecipo per una piccolissima parte, ma lo Stato sono anche io. Ma stranamente senti che non ne fai parte, è una sensazione a pelle che non riesci a definire e a chiudere in un quadro, però la senti, da cosa deriva non lo so, però c'è. Questo è il consiglio che vi posso dare: lavoro e uno psicologo subito. So che non è semplice affiancarsi e andare a sentire i pareri dei vari enti, non lasciare all'inventiva, perché i funzionari sono bravissimi ragazzi, però magari sono ignoranti in materia e quindi inventano e possono far bene o sbagliare, mentre se vado dal direttore dell'INPS e gli chiedo come sistemare la pensione a una persona — senza consulenti, in Italia ne abbiamo troppi — lui me lo spiega e il funzionario lo applica, non che magari inventa e poi sbaglia. Manca un po' di semplicità, di...

PRESIDENTE. Di cose normali.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Sì, di cose normali, manca un po' di normalità.

PRESIDENTE. L'onorevole Mattiello è il coordinatore del comitato sui testimoni di giustizia e anche il relatore per la nuova

legge sui testimoni e voleva rivolgerle una domanda. Dopo di lui l'onorevole D'Uva, che è anche lui un attivo componente di quel comitato e si è adoperato molto perché anche il disegno di legge fosse presentato con voto unanime.

DAVIDE MATTIELLO. Grazie, presidente, mi associo al ringraziamento e sono personalmente contento di poterla conoscere in questo contesto. Come la presidente evidenziava, con il collega D'Uva abbiamo ascoltato molte storie di testimoni di giustizia. Ogni storia ha il suo valore, ogni percorso va rispettato, ma casi come il suo ancora oggi ce ne sono proprio pochi nel nostro Paese...

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Ed è lì il male.

DAVIDE MATTIELLO. Quindi tanto più hanno valore le considerazioni culturali che stava facendo. Il lavoro che noi abbiamo fatto fin qui, che la presidente Bindi ha richiamato e che adesso stiamo facendo in Commissione giustizia lavorando su questa proposta di riforma sembra cogliere molti degli aspetti che lei ha esplicitato a partire dalla sua esperienza. Mi sono appuntato il riferimento allo psicologo, il riferimento all'inserimento lavorativo, il bisogno che non ci sia più confusione tra testimone e collaboratore. Il senso di questa proposta di legge è proprio questo, avere finalmente nel nostro ordinamento una legge dedicata ai testimoni, in modo da compiere un passo ulteriore per non confondere. Mi sono segnato anche l'importanza dell'incidente probatorio, le difficoltà del cambio di generalità. Le chiedo quindi se, oltre a questi punti sui quali stiamo lavorando, ve ne siano altri. Un'ultima considerazione: da tutta la sua storia mi pare ancor più confermato il bisogno di fondo che il testimone sia sovraesposto il meno possibile nel processo come fonte di prova. Noi dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare la vita di chi, in ragione della denuncia fatta, si espone a un rischio tale che la sua vita deve essere modificata ra-

dicalmente. Ma il problema è l'esposizione a tale rischio.

Lei lo ha fatto nel 1990 e già aveva un cellulare in macchina — anche se non funzionava in Sicilia — oggi siamo nel 2016, l'incidente probatorio è il minimo sindacale per non sovraesporre un testimone oculare facendolo diventare testimone di giustizia a norma di legge, cioè una persona così esposta al rischio della vita da rendere inadeguate le ordinarie misure di protezione. È necessario — ne ero già convinto e la sua storia me l'ha confermato perché, per quanto poi si lavori con psicologi, inserimento lavorativo, cambi di generalità, la vita è stravolta, indietro non si torna — che con investigatori e magistrati si operi al meglio per evitare che la testimonianza al processo sia così decisiva. Oggi, infatti, la tecnologia consente altre strategie investigative, che pure partano dal valore della testimonianza oculare. Concludo, rivolgendomi alla presidente. Considero molto importante che, per quanto possibile, quanto sta avvenendo qui oggi sia trasmesso alla Commissione giustizia della Camera, credo che sia un contributo molto importante e che nell'attuale fase di raccolta dei materiali giovi a tutti poter leggere direttamente la testimonianza del signor Nava. Rinnovo infine, sempre rivolgendomi alla presidente Bindi, l'auspicio che in Commissione possa essere audito quanto prima il Viceministro Bubbico, per fare il punto su alcune novità di legge già operanti, su cui è bene avere un bilancio, in particolare sull'inserimento lavorativo dei testimoni di giustizia a oltre due anni dall'approvazione di quelle norme.

FRANCESCO D'UVA. Mi sono iscritto dopo il collega Mattiello perché mi sembrava il minimo permettere al coordinatore del comitato di parlare per primo. Abbiamo fatto questo lavoro e devo dire, signor Nava, che la stimo in maniera particolare, perché abbiamo avuto tante audizioni di testimoni di giustizia, non molti testimoni oculari, spesso imprenditori che denunciavano, con tutte altre questioni, e lei è sicuramente un esempio per tutti. Speriamo di poter fare in modo che una storia del genere che risale al 1990 possa

non essere dimenticata dalle nuove generazioni. Le volevo chiedere se ha avuto modo di leggere la proposta di legge, per avere una sua opinione al riguardo.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Se mi date una copia, vi posso mandare le mie osservazioni.

FRANCESCO D'UVA. C'è anche la relazione, che sicuramente non è scritta in quel gergo a cui faceva riferimento. Sarebbe interessante avere la sua opinione al riguardo. Sul cambio di generalità mi chiedevo come sia avvenuto. Ha avuto una nuova carta di identità?

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Sì, ho avuto tutto.

FRANCESCO D'UVA. Un'ultima domanda: come sono stati i suoi rapporti con la commissione centrale del Ministero dell'interno? Abbiamo avuto varie testimonianze e vorremmo raccogliere anche la sua.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. A proposito dell'incidente probatorio, lei ha mai fatto un incidente probatorio?

DAVIDE MATTIELLO. No.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Vuole sapere come è stato il mio? Al carcere di Sollicciano, in una stanzetta, io seduto qua, il GIP davanti, l'avvocato difensore vicino e i due assassini dietro di me, che mi potevano toccare così, senza neanche stendere il braccio. Il funzionario di polizia, il dottor Cecere, che era il responsabile dello SCO di Firenze, ha chiesto di poter entrare e non poteva entrare. Per carità, gli è stato pure offerto il caffè, però questo è l'incidente probatorio, per una persona normale avere i due assassini dietro che, se fanno così, lo toccano...Questo è da evitare, non si fa un incidente probatorio così a uno che viene da un altro mondo, dalla strada, una persona normale. Capisco la prassi, capisco che il funzionario di

polizia non possa stare dentro, ma sono cose che si cambiano: il funzionario di polizia è garanzia di sicurezza, se questi mi davano una botta, una botta più o una botta meno, comunque l'ergastolo sapevano di prenderlo. Erano qui tutti e due. È uno stato *shock*.

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Quando ci siamo incontrati prima dell'audizione ho detto al signor Nava che è stato un testimone prezioso non solo per il coraggio ma, come ci ha raccontato, perché ha visto tante cose, se le è ricordate e non ne ha sbagliata una, dimostrandosi quindi all'altezza della professionalità di Livatino. Le vostre due figure sono state veramente scritte nello stesso libro, visto che lei è credente mi pare che possiamo dirlo...

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Certo, anzi ci tengo.

PRESIDENTE. Siete stati scritti nello stesso libro della vita, vi ha unito la sua morte ma siete stati scritti nello stesso libro della vita. Mi auguro che gli attuali incidenti probatori non si svolgano come lei ci ha raccontato. Credo che lei abbia fatto da pioniere come testimone. Non che dopo la legislazione del 1991 e del 2001 i problemi siano stati risolti, no e noi ci stiamo impegnando per migliorare il sistema. Le consegno la relazione e la proposta di legge sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia. Ci promette che avremo un'interlocuzione?

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Certo, vi mando una relazione. Preparatevi, che magari su qualcosa non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Magari.

FRANCESCO D'UVA. C'è tempo per emendare.

PRESIDENTE. Siamo in tempo per emendare, il percorso inizia ora e la ringraziamo davvero di cuore, penso che sia stata una delle audizioni più importanti e più interessanti che abbiamo fatto in questa Commissione, anche più utili, oltre che più toccanti e più motivanti. Grazie per essere stato qui con noi, grazie per tutta la sua vita, per quello che ha fatto e anche per avercelo comunicato come una cosa normale, perché non poteva che essere così. Noi siamo convinti che per combattere la mafia non ci sia bisogno di persone straordinarie, ma ci sia bisogno di cittadini normali, quindi grazie davvero. Vorrei farle un'altra domanda: lei ha mai avuto un riconoscimento?

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Io ho ricevuto la medaglia d'oro al valor civile da parte di un comune, sono sul gonfalone — che logicamente non ho mai ricevuto perché non sanno dove sono — la cittadinanza onoraria del comune di Canicattì con relativa medaglia d'oro, poi il comune di Palma di Montechiaro, da cui arrivavano, ha intestato il comune a me e alla mia ex compagna, così non si dimentica nessuno, infatti, il comune è intestato a Piero e Franca Nava. Questi sono i riconoscimenti che ho avuto, dallo Stato non ne ho avuti.

PRESIDENTE. Un'ultima cosa che volevo chiederle anche prima: il suo rapporto con Falcone come è stato?

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. All'inizio è stato di contrapposizione.

PRESIDENTE. Eravate entrambi persone di carattere.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Io non sapevo chi fosse, mi hanno detto dopo che era Falcone, ma vengo comunque da un mondo dove Falcone o Margegaglia sono comunque come me, con due gambe, due occhi, un naso. È chiaro che lui si era meravigliato, non faceva parte dei magistrati d'inchiesta perché veniva da Palermo, la stanza era piccola, io ero seduto

qua, il funzionario di polizia importante qui, il magistrato qua. La dovizia di particolari l'aveva meravigliato, quindi abbiamo avuto uno scontro sulla moto, perché io ho dichiarato che c'era una Uno verde e che la moto era un Tenerè, lui mi guarda e mi fa: « Come fai a dire che è un Teneré ? », e io gli rispondo: « Scusi, io non so chi è lei, ma io ho due motociclette, oltre a cinque automobili, un California Guzzi che si guida in una certa posizione e un Convert 1000 Guzzi che si guida in un'altra. Il Teneré si guida così: non c'è niente da fare, sul Teneré devi stare così. Era un Teneré ». In quel momento entra il colonnello dei Carabinieri dicendo che avevano trovato macchina e moto bruciate e le armi, e dice che la moto era un Teneré! Allora Falcone mi ha detto: « Mi scusi » e ho risposto: « Niente, sono qua e vi dico quello che ho visto, quello che non ho visto vi dico che non l'ho visto ». È chiaro che erano meravigliati perché uno che si ricordava i colori dalla camicia, che mancavano le cinghiette degli stivali, che era mancino, le Timberland, il maglione rovinato da una parte, il casco, le posizioni eccetera. Me ne hanno messi tre per tre volte a Sollicciano con il casco, alti uguali e vestiti uguali e ho sempre detto: « È quello lì », la terza volta mi hanno chiesto come facessi, ma tutti abbiamo una postura e anche quello aveva una certa postura. Mica è colpa mia se ho questa capacità e tutto quello che hanno riscontrato era vero, che ci devo fare? Per questo ho preso le mie chiavi e ho detto « Sapete tutto e me ne devo andare », perché per me era una cosa normale e la reputo ancora tale. L'ha detto lei, per sconfiggerli, se si va nella normalità, sono subito perdenti, perché loro si fanno le elucubrazioni mentali e tu vai avanti con la normalità, quindi sono perdenti, è semplice.

PRESIDENTE. Come sapete, questa audizione non è stata trasmessa sugli impianti audiovisivi a circuito chiuso per ovvie ragioni di sicurezza, ma daremo la notizia di aver audito il signor Nava non appena avrà lasciato Palazzo San Macuto.

Davvero grazie, ci ricorderemo di lei e anche lei non si dimentichi della Commissione.

PIERO IVANO NAVA, *testimone di giustizia*. Vi ricordo, vi ho guardato.

PRESIDENTE. Immagino non le sia sfuggito niente. La ringraziamo nuovamente. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.25.

Esame della proposta di relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti.

PRESIDENTE. Nella seduta odierna, la Commissione è chiamata ad esaminare una proposta di « relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti ». Si tratta della pubblicazione delle sentenze dei processi relativi all'omicidio del giudice Livatino e alla raccolta degli atti e dei documenti relativi alla sua figura di magistrato antimafia e vittima di mafia. Ricordo peraltro che è in corso anche la causa di beatificazione. Questi atti saranno raccolti presso l'archivio della Commissione, e poi versati all'archivio storico della Camera, a disposizione di tutti coloro che vorranno consultarli.

Credo sia un modo normale per la nostra Commissione di ricordare Livatino, perché mettiamo a disposizione le cose più preziose che abbiamo, ossia tutta la nostra documentazione. Non ci ha lasciato molte relazioni, però dalle poche cose a disposizione traspare una personalità molto ricca, oltre che un magistrato molto competente e integerrimo, come ebbe a dire Papa Giovanni Paolo II ricordandolo, un giovane con una grandissima maturità e un grandissimo equilibrio, caratteristiche che si addicono a un magistrato. In questo modo la Commissione rende ragione a una persona che, facendo semplicemente il magistrato, ha combattuto la mafia e per questo è stato ucciso. Ha chiesto la parola il senatore Molinari.

FRANCESCO MOLINARI. Non sono credente, ma trovo eccezionale che queste due persone siano state unite in questo modo, quindi proporrei di allegare anche l'audizione di oggi alla documentazione che pubblichiamo.

PRESIDENTE. Credo che nelle sentenze sia già contenuta anche la testimonianza del signor Nava. Il resoconto stenografico dell'audizione di oggi sarà pubblicato nei nostri atti, però, se non vi sono obiezioni, potremmo inserirlo nella parte introduttiva della relazione.

(Così rimane stabilito).

Pongo ora in votazione la proposta di « relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti ».

(È approvata all'unanimità).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

*Licenziato per la stampa
il 23 novembre 2016*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PROCESSO LIVATINO I

PAGINA BIANCA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1.	RENATO DI NATALE	Presidente
2.	MARIA CARMELA GIANNAZZO	Giudice
3.	FRANCESCA BARBERI	Giudice popolare
4.	FILIPPO ALOTTA	» »
5.	ROSARIA CHIARAMONTE	» »
6.	MARIA RANDAZZO	» »
7.	SALVATORE BRUNO	» »
8.	SALVATORE SPERANZA	» »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

c o n t r o

- 1) AMICO PAOLO, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta. Arrestato il 6.10.1990. DETENUTO PRESENTE.
- 2) PACE DOMENICO, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta. Arrestato il 6.10.1990. DETENUTO PRESENTE.

N. 7/92 Reg. Sent.

N. 8/91 Reg. Gen

SENTENZA

pronunciata il

18.11.1992

e depositata il

15.02.1993

Diventa irrevocabile il

Redatte schede il

Redatta parcella il

Campione penale

N.

Trasmessi estratti eseguiti
agli uffici

il

Il Cancelliere

I M P U T A T I

- A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 10-110-575-576 n. 4-577 n. 3 C.P., per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, con premeditazione, cagionato la morte del Dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante la esplosione di più colpi dalle armi da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di far parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso;
- B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° c.-110 C.P.-10 L. 14.10.1974 n. 497, per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 Parabellum con matricola punzonata ed altra cal. 9;
- C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.-10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12, con matricola abrasa;
- D) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.-23 c. 3° L. 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, detenuto l'arma di cui al capo C) da ritenersi arma clandestina in quanto con matricola abrasa.
- E) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° c.-61 n. 2-110 C.P.-12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra di loro ed altre persone allo stato ignote
- te

- al fine di commettere il reato di cui al capo A),
illegalmente portato in luogo pubblico le armi da
guerra di cui al capo B);
- F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110 C.P.-
12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concor-
so fra loro e con altre persone allo stato ignote,
illegalmente portato in luogo pubblico il fucile
di cui al capo C);
- G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110 C.P.-
23 4° c. L. 18.4.1975 n. 110 per avere, in concor-
so fra loro e altre persone allo stato ignote, al
fine di commettere il reato di cui al capo A), por-
tato in luogo pubblico l'arma clandestina di cui
al capo B);
- H) del delitto p. e p. dagli artt. 81-110-648 C.P.
per avere, in concorso fra loro e altre persone
allo stato ignote, al fine di procurarsi un profit-
to, ricevuto la pistola ed il fucile di cui ai ca-
pi B) e C) di provenienza delittuosa in quanto con
matricola rispettivamente punzonata ed abrasa, ed
inoltre il fucile di provenienza furtiva in quanto
sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2.12.89;
- I) del delitto p. e p. dagli artt. 81-110-648 C.P.,
per avere in concorso fra loro e altre persone allo

stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto l'autovettura FIAT UNO targata AG 266800 e la moto HONDA 600 targata AG 41952, di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaiano Salvatore il 13.5.1990 in Villaseta (Agrigento) e la seconda sottratta a Calamita Antonio in Licata il 9.6.1990;

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2-110-424 cpv.

C.P. per avere, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta, alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

M) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis C.P. per avere fatto parte, unitamente ad altre persone allo stato ignote, di una associazione di tipo mafioso, essendosi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri; con l'aggravante di avere avuto la disponibilità di armi per il compimento delle finalità dell'associazione.

Fatti commessi in Agrigento e altrove sino al 21.9.1990.

- 1 -

In fatto e diritto

Con decreto del giudice per l'udienza preliminare di Caltanissetta, emesso in data 22.6.91, veniva disposta la vocatio in iudicium, innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta, di Amico Paolo e Pace Domenico per rispondere, in concorso tra di loro, del delitto di omicidio pluriaggravato in danno del giudice Rosario Livatino nonchè di una serie di delitti ad esso omicidio connessi (vedasi all. 1 al decreto che dispone il giudizio).

All'udienza del 14 novembre 91, compiuto l'accertamento in ordine alla regolare costituzione delle parti, venivano proposte e discusse le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento.

Il P.M. depositava memoria scritta con la quale richiedeva l'inserimento nel predetto fascicolo di una serie di atti, (specificatamente indicati in apposito indice), nonchè l'estromissione dal medesimo della documentazione concernente un incarico peritale non attinente ai fatti oggetto del procedimento.

Allegava il rappresentante della pubblica accusa alla sua memoria la documentazione formante oggetto della sua richiesta.



- 2 -

Il difensore di Pace Domenico chiedeva, a sua volta, la integrazione del fascicolo del dibattimento, asserendo ricorrerne le condizioni indicate negli artt. 401 co.5, 496 e ss. e 500 c.p.p., con l'inserimento in esso dei verbali di dichiarazioni rese dal teste Nava Piero Ivano:

- 1) alla Squadra Mobile della Questura di Agrigento alle ore 9,40 del 21.9.90;
- 2) al Sost. Proc. Sferlazza alle ore 11,45 del 21.9.90;
- 3) ai Sost. Procuratore Mignemi e Sferlazza alle ore 22,35 del 21.9.90;
- 4) al Capo della Polizia di Colonia alle ore 1,25 del 6.10.90.

Chiedeva, altresì, sempre ai sensi dell'art. 500 c.p.p., l'acquisizione degli album fotografici mostrati al teste nel corso delle primissime investigazioni ed, inoltre, l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla richiesta di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 28.9.90 e in particolare:

- 1) richiesta di assistenza giudiziaria trasmessa alle ore 14,45 del 27.9.90 al Proc. Rep. di Colonia;
- 2) telefax dell'Interpol Roma indirizzato al BKA di Wiesbaden del 28.9.90;



- 3 -

3) telefax del BKA di Dusseldorf n. 01320101341 avente ad oggetto; "Richiesta delle autorità di polizia italiana di accertamento di soggiorno con riferimento a colloquio telefonico del 21.9.90, intervenuto tra le autorità di polizia italiana e quella tedesca".

La Corte, con propria ordinanza, disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti richiesti dal P.M., con la sola eccezione della Commissione Rogatoria Internazionale del 3.10.90.

Disponeva espungersi dal medesimo fascicolo gli atti relativi al conferimento di incarico di consulenza, ex art. 359 c.p.p., al dr. Eugenio Amato.

Rigettava in toto la richiesta di acquisizione atti al fascicolo per il dibattimento formulata dal difensore.

Dichiarato aperto il dibattimento, così il P.M. esponeva i fatti oggetto dell'imputazione:

"Il 21.9.1990 intorno alle ore 8,45 a pochi chilometri da Agrigento sulla SS. 640 il dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, rimaneva vittima di un agguato mafioso mentre a bordo della propria autovettura Ford Fiesta color amaranto targata AG 174248, si



- 4 -

stava recando al palazzo di Giustizia proveniente da Canicattì ove risiedeva insieme ai genitori.

Pochi minuti dopo perveniva al "113" della Questura di Agrigento una telefonata da parte di tale Nava Piero il quale riferiva di avere notato, ferma sul lato destro della carreggiata, una Ford Fiesta che presentava il lunotto posteriore infranto -Riferiva altresì di avere visto nei pressi di detta autovettura una moto di grossa cilindrata ed una Fiat Uno nonché due giovani uno dei quali, con una pistola in pugno, scavalcava il guard-rail e scendeva lungo la scarpata adiacente il lato destro della strada, mentre l'altro, che indossava un casco, se ne stava all'impiedi in atteggiamento di attesa.

La polizia intervenuta sul posto, accertava l'effettiva presenza dell'autovettura segnalata che si presentava attinta da colpi di arma da fuoco al lunotto posteriore ed alla fiancata sx nonché con il motore acceso e la leva del cambio in posizione di "folle".

Il corpo ormai privo di vita del magistrato veniva invece rinvenuto in fondo alla scarpata ove la vittima aveva invano cercato scampo inseguito da almeno un killer- certamente da quello notato dal teste nello

M

- 5 -

atto di scavalcare il guard-rail il quale lo aveva raggiunto e colpito in varie parti del corpo con un'arma da fuoco corta.

Sulla scorta delle preziose informazioni testimoniali fornite dal teste oculare si accertava che l'autovettura del magistrato era stata seguita da una motocicletta con due persone a bordo, notata alcuni chilometri prima del luogo dell'agguato dal Nava, il quale riferiva di essere stato sorpassato dopo lo svincolo di Canicattì Sud proprio da una grossa moto da Cross che procedeva a forte velocità il cui passeggero indossava un casco ed un maglione rosso. Detto giovane infatti veniva poi notato dal teste accanto alla motocicletta nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate.

Secondo la ricostruzione che appare più attendibile può fondatamente presumersi che il dr. Rosario Livatino sia stato dapprima costretto a fermarsi mediante l'esplosione di un colpo di fucile e di pistola che attingevano la fiancata sinistra e il lunotto posteriore dell'autovettura che frattanto veniva affiancata e superata dalla Fiat Uno e dalla moto tanto che il magistrato, probabilmente ancora non colpito, tentava di fuggire attuan-

M

- 6 -

do una manovra a marcia indietro ma urtava contro il guard-rail fermandosi. Era pertanto costretto a tentare una disperata quanto vana fuga a piedi nella sottostante scarpata.

Eseguito l'omicidio i killers abbandonavano a pochi chilometri di distanza i mezzi che venivano trovati completamente bruciati in c/da Gasena territorio di Favara.

L'autovettura e la moto risultavano rubati rispettivamente a Villaseta (AG) il 13.5.1990 ed a Licata in data 3.7.1989.

All'interno della carcassa della Fiat Uno i carabinieri rinvenivano una pistola cal. 9 ed un fucile cal. 12, mentre sul luogo del delitto venivano repertati bossoli cal. 9 parabellum 9X21, una borra di cartuccia cal. 12 nonchè un caricatore cal. 9 con inserite alcune cartucce. Dall'esame autoptico emergeva che il dr. Livatino era stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco corta cal. 9, esplosi da due diverse pistole, che lo avevano attinto in varie parti del corpo: due in particolare (zona nasolabiale e parietale) risultavano esplosi da distanza ravvicinata mentre la vittima si trovava distesa per terra ormai priva di vita.

M

- 7 -

Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste nel corso delle individuazioni fotografiche effettuate la sera del 21.9.1990 le indagini venivano indirizzate nei confronti di tale Amico Paolo ed altri pregiudicati di Palma di Montechiaro, legati al primo da sicuri rapporti di amicizia, da qualche tempo sospettati di essere killers affiliati ad una organizzazione di stampo mafioso operante in quel comune, ove peraltro si erano registrati numerosi omicidi riconducibili alla spietata lotta fra schieramenti contrapposti.

Traendo spunto dal tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate nonché da notizie acquisite nel corso di perquisizioni domiciliari effettuate nei confronti dell'Amico nonché di tale Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, molto vicini al primo, si accertava che gli stessi da alcuni mesi si trovavano in Germania.

In particolare, secondo quanto riferito dai familiari, l'Amico e il Pace sarebbero stati reperibili presso ristoranti siti rispettivamente nelle città di Dormagen e Berlino.

Il sequestro di corrispondenza disposto da questo ufficio presso l'ufficio postale di Palma di Montechiaro



- 8 -

consentiva di accertare che l'Amico era invece reperibile a Leverkusen presso tale Manganello Filippo, originario di Palma di Montechiaro, convivente con la cittadina tedesca Tegtmejer al cui indirizzo era stata effettuata la spedizione di una raccomandata.

Venivano pertanto predisposti servizi di osservazione e pedinamento da parte di agenti del B K A i quali intorno alle ore 17,00 del 5.10.1990 individuavano l'Amico mentre usciva dalla abitazione della sopracitata cittadina tedesca e lo fermavano per accertamenti. A tal fine veniva condotto al Commissariato di Colonia ove intorno alle ore 24,00 giungeva il teste Nava Piero, accompagnato da funzionari del Nucleo Centrale Anticrimine.

Frattanto la Polizia tedesca individuava nella città di Leverkusen anche il Pace Domenico il quale, presso il Commissariato di Colonia, veniva riconosciuto senza ombra di dubbio dal teste Nava con le modalità dallo stesso precisate in sede di incidente probatorio.

L'univocità indiziante dell'esito della ricognizione, ulteriormente suffragata dalle stridenti contraddizioni rilevabili fra le dichiarazioni rese dai due indiziati



- 9 -

e dalla clamorosa smentita dell'alibi prospettato dallo Amico ad opera di testi in grado di riferire circa i suoi spostamenti, inducevano questo ufficio a richiedere al Procuratore della Repubblica di Colonia l'arresto provvisorio dei due ai fini estradizionali, avviando immediatamente la relativa procedura in forza di ordinanza di custodia cautelare frattanto emessa dal G.I.P. per i reati specificati in rubrica.

Il 10 ottobre 1990 questo requirente unitamente al G.I.P. partecipava presso il palazzo di giustizia di Colonia agli interrogatori degli arrestati che venivano assunti con le rituali forme della commissione rogatoria internazionale.

Con le stesse modalità in data 11.10.1990 si procedeva ad assumere da parte di questo P.M. sommarie informazioni testimoniali dalla cittadina tedesca Cristiana Annas, mentre presso il Commissariato di Polizia di Colonia venivano assunte informazioni da altre persone, in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei movimenti degli indagati nei giorni precedenti e successivi al 21.9.1990, fra le quali i già citati Manganello Filippo e Marion Tegtmajer.



- 10 -

Il 18.12.1990 gli arrestati venivano estradati in Italia ed il 21 successivo venivano interrogati presso la Casa di reclusione di Paliano ma si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il 5.3.1991 presso la Casa Circondariale di Solliciano (Firenze) si procedeva, con le forme dell'incidente probatorio, all'assunzione della testimonianza di Nava Piero ed all'espletamento di formale ricognizione di persona nei confronti degli indagati, nel corso della quale il teste riconosceva con elevatissimo grado di certezza il Pace come il killer visto con la pistola in pugno nelle citate circostanze di tempo e di luogo, ravvisando altresì nell'Amico una significativa somiglianza, quanto alla struttura fisica complessiva, con la persona che indossava il casco notata accanto alla motocicletta nelle stesse circostanze.

Nel corso delle indagini preliminari venivano escussi i genitori ed alcuni colleghi del dr. Livatino nonchè acquisite informazioni documentali in ordine all'attività svolta dalla vittima ed alla personalità degli imputati.

Veniva altresì espletato un accertamento tecnico ^{non} ripetito-



- 11 -

bile di natura balistica sulle armi sequestrate.

In esito all'attività di indagine espletata questo ufficio in data 20.5.1991 richiedeva il rinvio a giudizio degli imputati che veniva disposto dal G.U.P. con decreto in data 22.6.1991".

Conclusa la esposizione introduttiva il P.M. richiedeva l'ammissione delle prove già indicate nella propria lista, l'esame degli imputati, previa acquisizione del loro consenso, la trascrizione di n. 4 telefonate oggetto, nel corso delle indagini preliminari, di intercettazione.

Il difensore di parte civile richiedeva anch'egli l'esame degli imputati.

I difensori di quest'ultimi insistevano sulla richiesta di prove indicate nelle liste depositate; l'avv.to Russello chiedeva, ^{altri} ai sensi dell'art. 493-3 co c.p.p., l'esame del giornalista Lorenzo Rosso.

Sollelevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 500 3° e 4° co. c.p.p., in relazione agli artt. 3-24-25-101 2° co. della Costituzione, di conseguenza sollecitando la sospensione del procedimento.

Chiedeva ancora la trascrizione di tutte le conversazioni



- 12 -

oggetto di intercettazione telefonica.

La Corte, sentite le parti, con ordinanza, resa all'udienza del 17.12.1991, dichiarava non rilevante e, comunque, manifestatamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 500 co. 3° e 4° c.p.p.; ammetteva tutte le prove testimoniali richieste dal P.M., dal difensore di parte civile e dal difensore di Amico Paolo. Ammetteva, altresì, le prove testimoniali richieste dal difensore di Pace Domenico con eccezione delle testimonianze dei giornalisti Castaldo Franco, Ruotolo Sandro, Rosso Lorenzo e del cap. Pandolfi Paolo; ammetteva la richiesta di esame del teste De Lio Biagio, limitatamente a talune circostanze di prova.

Disponeva la trascrizione di tutte le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, così accogliendo la richiesta in merito formulata dal difensore di Pace Domenico, all'uopo nominando i periti cui affidava il relativo incarico.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, allorchè il processo volgeva al suo epilogo, Pace Domenico presentava alla Cancelleria della Corte di Assise precedente, richiesta di rimessione, ai sensi degli artt. 45 e ss.



- 13 -

c.p.p..

Assumeva tra l'altro, il richiedente che "il processo iniziava e proseguiva in un clima pesante di prevenzione e di totale mancanza di serenità", che "il dibattimento nel corso delle varie udienze e con progressiva intensità registrava un GRAVISSIMO TURBAMENTO DELL'ORDINE PROCESSUALE", che il pubblico ministero di udienza rivolgeva al difensore reiterate accuse di malafede e che i "gravi interventi aggressivi del P.M. nei confronti della difesa, non impediti dal Presidente della Corte, erano chiaramente finalizzati a far apparire il difensore come scorretta e non credibile parte processuale"; che le "situazioni ambientali e il grave turbamento dell'ordine processuale" avevano "di certo influito negativamente nella libertà e coerenza di determinazione" del Collegio.

Come è dato rilevare dal contenuto della richiesta, i timori paventati dal Pace pienamente condivideva il suo difensore avv.to Russello.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale la Corte indicava specificatamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione.



- 14 -

Sospendeva, quindi, il processo in attesa del deliberato della Corte Suprema circa la richiesta di remissione avanzata da Pace Domenico.

All'udienza del 16.6.1992 veniva comunicato alle parti che la Corte di Cassazione, in data 5.6.1992, aveva rigettato l'istanza di remissione di Pace Domenico, quest'ultimo condannando alle spese del relativo procedimento.

Nella medesima udienza il P.M. richiedeva, a sensi dell'art.493 3° co. c.p.p., essendogli, nel corso della sospensione del dibattimento, originata dalla richiesta di remissione avanzata da Pace Domenico, pervenuti una serie di atti dalla Procura Distrettuale di Palermo, l'esame diretto, o per il tramite di rogatoria internazionale, del teste Heiko Kschinna, su circostanze pertinenti ai fatti oggetto del procedimento.

Il difensore di Pace Domenico richiedeva, a sua volta, l'ammissione, quale prova a discarico, del teste Schembri Gioacchino, da sentire su talune delle circostanze dell'articolato di prova dedotto dal P.M., per l'esame dello Kschinna.

La Corte ammetteva l'esame, in qualità di teste di Heiko



- 15 -

Kschinna e, dopo aver accertato che Schembri Gioacchino risultava essere coindagato in procedimento connesso a quello in corso, l'esame del medesimo nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p..

Espletati gli esami richiesti dal P.M. e l'esame dei testi Ierfione e Marchica, ancora indicati dal rappresentante della pubblica accusa, dichiarata la utilizzabilità degli atti relativi alla Commissione rogatoria internazionale espletata in Germania e della informativa del 22.6.1992, trasmessa dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo e relativa alla posizione di Schembri Gioacchino, il P.M., il difensore di parte civile ed i difensori degli imputati così formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni:

il P.M. chiedeva condannarsi gli imputati alla pena dell'ergastolo, di otto milioni di multa e di cinque anni di reclusione, nonchè applicarsi le pene accessorie e la misura di sicurezza della colonia agricola per anni due;

il difensore di parte civile chiedeva affermarsi la responsabilità degli imputati in ordine al reato di omicidio loro contestato e la condanna alle pene richieste



- 16 -

dal P.M., nonchè la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione di spese, onorari e compensi del giudizio;

i difensori degli imputati chiedevano in favore dei loro assistiti l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il nuovo codice, seguendo i canoni del processo accusatorio puro, ha esaltato il ruolo del dibattimento, esso individuando come luogo nel quale procedere alla formazione della prova sotto la diretta vigilanza del giudice ed attraverso il contraddittorio delle parti.

Solo le attività espletate nel corso dell'istruttoria dibattimentale e gli atti inclusi nel fascicolo del dibattimento, dei quali è stata dichiarata la utilizzabilità, rappresentano il materiale probatorio al quale il giudice può attingere nel tentativo di ricostruire a posteriori un fatto-reato e, quindi, di avvicinare quanto più sia possibile la verità processuale alla verità storica.

Come è dato leggere nella relazione al codice, il legislatore ha lasciato poi libero il giudice di formare il suo convincimento imponendogli, però, di utilizzare

H

- 17 -

solo le fonti di prova consentite e gli elementi di prova selezionati dalle regole di ammissione ed assunzione specificate dalla legge.

Ha ricordato il principio del libero convincimento del giudice con l'obbligo di spiegare le scelte nella motivazione della sentenza che deve, tra l'altro, contenere "l'individuazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene attendibile le prove contrarie" (art. 456, lett. e) c.p.p.).

Le superiori regole fissate per il giudice sono, ovviamente, vincolanti anche per le parti del processo che devono obbligatoriamente servirsi per la prospettazione delle proprie tesi degli atti dichiarati utilizzabili per la decisione e inseriti dal giudice nel fascicolo per il dibattimento, a nessuno essendo consentito utilizzare atti diversi da quelli chiamati a far parte, attraverso il regolamentato criterio selettivo di ammissione, del predetto fascicolo.

Ciò premesso, avendo il Collegio annesso elevato valore probatorio, nel formulare il giudizio di colpevolezza



- 18 -

nei confronti degli odierni imputati, alle dichiarazioni rese dal teste Nava Pietro Ivano e agli atti ricognitivi dal medesimo eseguiti, necessario appare portare l'attenzione sugli stessi, al fine di verificarne, a seguito di scrupolosa analisi, l'attendibilità.

Nel rispetto delle regole volute dal codice di rito il Collegio concentrerà la propria attenzione sul contenuto dell'esame e degli atti di ricognizione eseguiti dal Nava nel corso dell'incidente probatorio, sul contenuto dell'esame effettuato nel corso dell'istruttoria dibattimentale nonchè sulle dichiarazioni rese dal medesimo teste all'Isp. De Lio, alle ore 9,40 del 21.9.1990, e al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, alle ore 11,45 dello stesso giorno, nelle parti utilizzate per le contestazioni.

Il vaglio dell'affidabilità di quanto da un teste affermato non può, però, prescindere da un esame di quello che in atti è dato rinvenire circa la sua "vita passata". Già l'abrogato codice Rocco (art. 464 c.p.p.) consentiva, al fine di valutare l'attendibilità di un teste, di utilizzare, tramite lettura, i certificati del casellario giudiziale e le sentenze irrevocabili

h

- 19 -

che lo concernevano. Tale previsione è stata ripresa e ribadita dal nuovo codice (art. 236 2° co. c.p.p.) che ha riconosciuto la possibilità di acquisire al processo i certificati del casellario giudiziale e le sentenze irrevocabili emesse da giudici italiani o stranieri (queste ultime riconosciute)" al fine di valutare la credibilità di un testimone".

All'attenzione del Collegio è emerso, nel caso in esame, il buon livello culturale del Nava e che il medesimo svolge regolare attività lavorativa in qualità di direttore commerciale per il Sud Italia di una ditta di porte blindate. Che lo stesso è disinteressato alle vicende giudiziarie che vedono coinvolti gli odierni imputati non risultando nutrire forme di astio nei loro confronti, che non è, comunque, legato a gruppi criminali, che non ha intrattenuto rapporti, seppur di semplice conoscenza, con l'ucciso od i suoi familiari.

Il Nava si è, peraltro, impegnato a dire la verità prestando il giuramento laico e ciò, salvo dimostrazione contraria, è elemento idoneo per accrescere la sua fides testimoniale.

Nulla di serio, di contro, ha provato la difesa degli



- 20 -

imputati, assai attenta a ricercare fatti o circostanze asseritamente idonei ad incriminare l'attendibilità del teste.

Fatta questa debita premessa va ricordato che il criterio guida per verificare l'attendibilità di un teste è quello di accertare se le sue dichiarazioni abbiano riscontri di tipo "interno" ed "esterno".

Riscontri del primo tipo vanno individuati in quelle dichiarazioni che, rese da persone indifferenti alle vicende processuali, manifestino caratteri di precisione, univocità, costanza nel tempo e che siano immuni da inverosimiglianze e contraddizioni che possano far pensare ad una ricostruzione fantastica dei fatti o suggerita da altri.

Riscontri del secondo tipo si rinvencono in quei dati obiettivi idonei a suffragare il dictum testimoniale.

Il giudice, in virtù del principio del libero convincimento, potrà fondare una affermazione di colpevolezza anche e soltanto in presenza di semplici riscontri interni ad una dichiarazione testimoniale, anche addirittura promanante da una parte offesa.

Assai più facile sarà, però, per il giudice pervenire



- 21 -

ad un verdetto di colpevolezza ove una dichiarazione accusatoria trovi entrambi i tipi di riscontro prima indicati.

Orbene, dopo aver analiticamente esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Nava (e si ribadisce, per evitare confusioni, di quelle dichiarazioni delle quali è stata affermata l'utilizzabilità) il Collegio verificherà se esse siano caratterizzate da quei connotati in precedenza citati idonei a renderle come sicuramente attendibili.

Racconta il Nava, alle ore 13,10 del giorno 5 marzo 91, nel verbale di testimonianza resa in sede di incidente probatorio, che la mattina del giorno 21 settembre 90 prima di partire da Enna, intorno alle ore 7,00, dopo aver rifornito di carburante la propria autovettura Lancia Thema, si accorse, all'atto della misurazione della pressione delle gomme, che una di esse aveva un chiodo conficcato nel copertone. Trattandosi di gomme prive di camera d'aria, aventi tempi di sgonfiamento lunghi, decise ugualmente di intraprendere la marcia alla volta del Villaggio Mosè di Agrigento, dove aveva ^{un} appuntamento di lavoro alle ore 9,30.



- 22 -

Viaggiò per raggiungere il luogo dell'appuntamento, a causa del difetto alla gomma, a velocità "abbastanza moderata".

Intorno alle ore 8,30, superata la città di Canicattì, in un tratto di strada contrassegnato da una serie di curve, veniva superato da una motocicletta che andava ad elevata velocità. Aveva modo di notare che la moto era fornita di paramanopole di color bianco e che la targa era collegata al parafrangente posteriore con dello scocht; non poteva precisare se lo scocht avesse la esclusiva funzione di tenere la targa e non quella di coprirlo. Sulla moto prendevano posto due persone, quella seduta dietro indossava un maglione rosso ed un casco da motociclista.

All'incirca 10 minuti dopo esser stato sorpassato dalla moto scorgeva, sul suo stesso senso di marcia, sul lato destro della strada, una Ford Fiesta, color rosso con il vetro posteriore infranto.

Dinanzi la parte anteriore della Ford Fiesta vi era ferma la persona da egli dapprima vista sul sedile posteriore della moto, detta persona aveva il casco bianco in testa ed era accanto alla motocicletta che si trovava

M

- 23 -

ferma.

Pensò che si fosse verificato un incidente e, mentre affiancava la Ford Fiesta, scorgeva oltre la persona con il casco, una seconda persona in atto di scavalcare il guard-rail con una pistola impugnata nella mano sinistra.

Questa persona calzava stivali da motociclista con le fibbiette, pantaloni color beige infilati negli stivali e camicia madras a quadri di color marrone e verde.

Notava che la pistola dell'uomo impugnata aveva la canna piuttosto lunga e più larga del normale. Pensava non dovesse, probabilmente, trattarsi di pistola a tamburo.

Aveva, altresì, l'impressione che, all'atto in cui vedeva la persona scavalcare il guard-rail, nella sottostante scarpata vi fosse qualcuno che scappava e che questa persona, avente corporatura media, indossasse un indumento di colore azzurro.

Osservata la scena come sopra descritta, percorreva, sempre a velocità moderata, una trentina di metri, avendo modo di scorgere una Fiat Uno colore beige, con i fari anteriori infranti, ferma sul lato destro della carreggiata senza alcuna persona all'interno.

Aveva, a questo punto, tentato di avvertire la polizia



- 24 -

con il radiotelefono montato sull'autovettura ma non era riuscito a stabilire il collegamento radio. Giunto al Villaggio Mosè di Agrigento, presso l'ufficio del cliente con il quale aveva appuntamento, aveva telefonato alla Polizia notiziandola di quanto era caduto sotto la sua percezione.

Sempre nel medesimo incidente probatorio il Nava, a seguito di domanda diretta a conoscere le fattezze della persona che egli aveva visto con la pistola in mano, all'atto in cui scavalcava il guard-rail, domanda questa posta, secondo le norme di rito prima di procedere all'esperimento ricognitivo, così la descriveva: altezza 1,75, 1,80; capelli pettinati all'indietro di colore castano scuro o comunque sullo scuro; basette tagliate alte, "come usano i giovani oggi all'altezza della parte superiore del padiglione auricolare e cioè praticamente senza basette", priva di barba e baffi.

Subito dopo, nel corso dell'esame cui veniva sottoposto, aggiungeva che tale persona non era vecchia e, comunque, sotto i trent'anni.

Dell'altra persona il Nava non forniva le caratteristiche del viso e dei capelli, avendola vista con il casco

- 25 -

in testa.

In dibattimento precisava di aver avuto l'impressione che questa persona era più alta dell'altra. Da ciò si ricava di conseguenza che, se la prima persona dal Nava indicata aveva un'altezza di mt. 1,75-1,80, la seconda ^{era} alta intorno al metro e ottanta e, comunque, più alta della prima.

Invero, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, avendo la Corte, su richiesta del difensore di Pace Domenico, ammesso la testimonianza di Nava Pietro Ivano, ha quest'ultimo sostanzialmente ribadito, meglio precisandole, le sequenze degli avvenimenti di cui fu testimone, respingendo con fermezza ogni tentativo, posto in essere anche con il ricorso a non ortodossi mezzi processuali (al riguardo vedasi la contestazione provocata dal difensore di Pace Domenico nel corso dell'istruzione dibattimentale del 7.4.92-f.5, in correlazione con la sua richiesta di cui a -f.3, punto 3 udienza 14.11.92), volto a incrinare la credibilità di quanto da egli affermato.

Sempre nel corso del dibattimento ha il Nava, infatti, confermato le caratteristiche somatiche dell'uomo che



- 26 -

impugnava la pistola, spiegando, a seguito di contestazione, che laddove egli aveva parlato di capelli neri non aveva inteso, di certo, fare riferimento a capelli di color nero corvino ma a capelli di colore castano scuro, e precisando che detta persona era di carnagione chiara ed aveva la conformazione della fronte ed i contorni del viso marcati.

Ha spiegato le ragioni per cui, in un primo momento, aveva dichiarato d'aver chiamato la Polizia, subito dopo aver assistito a quanto accaduto sulla SS.640, da una cabina pubblica e non dall'ufficio del suo cliente.

Se, dunque, attendibili appaiono le dichiarazioni rese dal Nava sotto il profilo della loro credibilità intrinseca, essendo le medesime precise e circostanziate financo nei più minuti particolari, reiterate, costanti nel tempo e logiche, occorre verificare se le stesse abbiano riscontri esterni.

Ma prima ancora di procedere a detto accertamento va segnalato un dato di straordinaria rilevanza. Il Nava rese le sue dichiarazioni alle ore 9,40 del giorno 21 settembre, fornendo indicazioni sulla dinamica dell'evento e particolari circa i mezzi adoperati per consumare il

- 27 -

delitto quando ancora non era nemmeno avvenuto il rinvenimento dei veicoli, fatto questo accaduto alle successive ore 10,30 (cfr. f.77 atti fasc. dibatt.).

Passando, quindi, all'esame dei riscontri alle dichiarazioni del Nava è possibile rilevare:

effettivamente venne rinvenuta sulla S.S. 640, dopo Canicattì con direzione per Agrigento, una Ford Fiesta di color rosso scuro, ferma sul lato destro della carreggiata con il vetro posteriore infranto; (cfr soprall.-rilievi fotografici ed altre attività investigative);

effettivamente uno dei componenti il gruppo degli attentatori aveva un casco bianco (cfr. dep. Marchica ud. 5. 11.92);

effettivamente vennero adoperati per la consumazione dell'attentato una moto di grossa cilindrata ed una Fiat Uno (cfr. verbale soprall. e rinv. con/da Gasena di moto e fiat uno e di armi e munizioni);

effettivamente tra le armi adoperate dai killers vi erano pistole non a tamburo (cfr. fascicolo rilievi tecnici e consulenza balistica);

effettivamente il giudice Livatino indossava una camicia celestina (cfr. proc. verb. di descrizione cadavere del



- 28 -

21.9.90);

effettivamente uno dei due imputati è persona sotto i 30 anni, alta circa 1,75-1,80,, ha i capelli castano scuro che porta pettinati all'indietro, ha carnagione chiara, non ha barba e baffi (i primi sono dati obiettivi gli altri possono essere riscontrati nelle foto in atti); in merito alle caratteristiche dei capelli non può non osservare la Corte che, nella dichiarazione resa dal teste Nava alle ore 11,45 del giorno 21.9 è dato leggere, tra l'altro, che l'uomo che impugnava la pistola aveva i capelli crespi.

Tale dichiarazione, come prima detto, nel rispetto del sistema voluto dal codice, è processualmente utilizzabile solo per la parte adoperata per le contestazioni.

Di talchè non essendo stato il dato "capelli crespi" oggetto di contestazione ad opera del difensore non è esso utilizzabile (al riguardo si rileva, infatti, che il difensore di Pace Domenico ha semplicemente chiesto al Nava di conoscere se sapeva il significato del termine "capelli crespi" cfr. f. 8 ud. 7.4.92).

Orbene, pur ribadendo la non utilizzabilità del dato ai fini processuali, ritiene il Collegio che quale che



- 29 -

siano le attuali caratteristiche dei capelli del Pace (è notoria la possibilità di mutare le caratteristiche o il colore dei capelli recandosi da un comune parrucchiere) non fantasiosa appare la indicazione "capelli crespi" fornita dal Nava, laddove, nel corso della telefonata delle ore 8,23 del 19.10.90 intercomsa tra Carmelina Di Maira e Gina, oggetto di intercettazione, (utenza 960733-bob. D - G. 351-453 perizia Dell'Acqua) le due amiche, chiaramente riferendosi al pecoraio (Pace), dicono che quest'ultimo ha i capelli ricci (ff. 37 e 38); effettivamente uno degli imputati è più alto dell'altro; effettivamente il Nava telefonò alla Polizia di Agrigento, agli agenti riferendo quanto dal medesimo visto e fornendo le sue precise generalità (cfr. dichiar. Cucchiara, ud. 1.4.92 f.10)

Dal verbale di sopralluogo effettuato in c/da Gasena emerge che la moto venne rinvenuta priva di targa, fatto questo che dimostra come l'uso dello scotch era finalizzato, oltre che a coprire parte della targa (che doveva essere "pulita") a fissarla alla moto per il tempo necessario al compimento dell'attentato.

Ciò posto, occorre affrontare il problema attinente alle



- 30 -

ricognizioni personali eseguite dal Nava in sede di incidente probatorio, primieramente esaminando quanto avvenuto nella fase delle iniziali investigazioni.

Dal contesto dell'istruttoria dibattimentale emerge che il giorno 21.9.90 il Nava rese tre dichiarazioni: la prima all'Esp. De Lio alle ore 9,40 presso gli uffici dell'Ital-Porte siti nel Villaggio Mosè di Agrigento, la seconda alle ore 11,45 al sost. Proc. Mignemi, presso la Squadra Mobile di Agrigento (ciò si ricava non direttamente dal verbale, che è privo dell'indicazione del luogo ove venne redatto, ma da quanto riferito dal cap. Cucchiara in dibattimento), la terza ai sostituti Mignemi e Sferlazza alle ore 22,35 o 22,55 della sera presso la Squadra Mobile di Agrigento.

Le prime due dichiarazioni la Corte ha dichiarato utilizzabili nelle parti adoperate per le contestazioni, la terza dichiarazione, non essendo stata adoperata per le contestazioni, non è in alcun modo utilizzabile (in caso contrario si incorrerebbe nella violazione dell'art. 606 c.p.p.).

Nel corso di questa deposizione, secondo quanto dal Nava riferito, venne al medesimo, prima mostrato un album con



- 31 -

foto segnaletiche approntato dalla Questura e, successivamente, un altro album contenente sia foto segnaletiche che foto di vita di relazione approntato dai CC. Tra l'esibizione dei due album vennero al Nava mostrate, in due volte, sei persone a gruppi di tre.

Nell'album approntato dalla Squadra Mobile ha la Corte accertato esservi sia la foto segnaletica di Amico che quella di Pace, in quello approntato dai CC. *solamente* la foto di Amico (segnaletica e non).

Il Nava non riconobbe, osservando il primo album, il Pace seppur indicando in alcune foto, due o tre, una qualche somiglianza con la persona che impugnava la pistola, espresse un giudizio di "certa somiglianza" tra l'uomo che aveva visto impugnare la pistola e l'Amico, ciò osservando una foto di relazione contenuta nell'album approntato dai CC. (cfr. all.2 verb. ricogn. persona).

Tale erronea indicazione, sulla quale si avrà modo di tornare, provocò come conseguenza investigativa la immediata ricerca dell'Amico.

Quest'ultimo venne individuato come dimorante a Leverkusen, venne condotto presso il carcere della Questura di Colonia ma non venne riconosciuto dal Nava come l'uomo

M

- 32 -

che avrebbe visto impugnare l'arma il giorno 21.9.90.

A Colonia, presso gli uffici della Polizia criminale, venne pure accompagnato Pace Domenico, risultando questi abitare con l'Amico.

Venne al Nava mostrato il Pace che riconobbe come l'uomo che aveva visto impugnare la pistola all'atto di scavalcare il guar-rail.

Un primo dato balza subito all'evidenza e contraddice in pieno quanto dalla difesa di Pace Domenico sostenuto nel corso della discussione finale, ancora una volta connotando di spontaneità e sincerità la condotta del Nava.

Allorchè il medesimo venne accompagnato in Germania, al fine di verificare attraverso l'immagine diretta, se nell'Amico si identificasse il soggetto da egli visto con l'arma in pugno, ove a prevalere fosse stata la ragion di Stato o se avessero avuto gioco quei condizionamenti che, a dire della difesa, avrebbe subito il Nava nella trasferta in terra tedesca, avrebbe quest'ultimo dovuto, con buona pace per la verità, indicare l'Amico come il soggetto da egli visto a viso scoperto.

Ciò -invece- non avvenne, il Nava ritenne di "cogliere

- 33 -

solo strutturalmente e nella complessione fisica" una certa corrispondenza tra l'Amico e l'uomo che indossava il casco ma non lo riconobbe come l'individuo che ebbe a scorgere a viso scoperto.

La vicenda avrebbe, a quel punto, vissuto il suo epilogo se gli investigatori non avessero deciso, nonostante il contrario avviso del cap. Pandolfi, di mostrare, per mero scrupolo indagatorio, al Nava anche l'altra persona che era stata fermata nell'appartamento di Leverkusen e che era risultato abitare con l'Amico.

L'informale ricognizione diede l'esito positivo che conosciamo. Significativa è al riguardo la frase nell'occasione dal Nava profferita "se non è un sosia è lui" (cfr. verb. inc. prob.).

Ne appaiono contraddire la credibilità del Nava le circostanze del non aver riconosciuto il Pace nelle fotosegnaletiche contenute nell'album approntato dalla Polizia e nel aver, invece, ravvisato una certa somiglianza tra una foto che ritraeva l'Amico (in compagnia di altre persone) e l'uomo che impugnava la pistola.

Al riguardo va, anzitutto, osservato che il Nava ha, nel corso della istruttoria dibattimentale, affermato che



- 34 -

al momento in cui gli vennero mostrati gli album contenenti le foto era egli stanchissimo essendo rimasto rinchiuso per una intera giornata in uffici dove aleggiava grande tensione, avendo durante il corso della giornata di già reso due dichiarazioni e non avendo consumato altro che un succo di frutta.

In proposito non può non rilevare il Collegio che, di certo, le condizioni di un soggetto che, alzatosi di buon ora e messosi con tranquillità in viaggio per accudire ai propri impegni di lavoro diventi improvvisamente teste oculare di un gravissimo fatto di sangue, venga coinvolto per l'intero arco della giornata nella drammatica atmosfera in cui assieme si condensano rabbia, disperazione, confusione, e venga, poi, a tarda ora serale, chiamato ad osservare immagini fotografiche e tentare il riconoscimento del volto di una persona, prima vista nel suo aspetto dinamico, non debbano essere delle migliori.

Ma ancor più difficile ed arduo diviene il compito laddove, poi, le immagini sulle quali riversare l'attenzione siano rappresentate da foto-segnaletiche, foto queste spesso raffiguranti sembianze che presentano



- 35 -

analogie a causa della ricorrente inespressività dei visi che vengono sottoposti a riprese fotografiche da utilizzare per fini di documentazione (al riguardo non va, peraltro, trascurato che le foto del Pace risalivano all'anno 1988 e che dovevano essergli state scattate all'atto del suo arresto).

Quanto poi al riconoscimento fotografico dell'Amico, avvenuto nello stesso contesto ambientale di cui si è prima parlato, va osservato che il Nava ha, al riguardo, sempre parlato di una certa somiglianza senza mai fornire in merito giudizi di certezza.

Successivamente a quanto sopra rilevato l'attenzione del Collegio va spostata sulle ricognizioni di persona cui il Nava ebbe a partecipare in sede di incidente probatorio, per verificare se esse ricognizioni risultino affette, per come sostenuto dai difensori degli imputati, da nullità e siano, di conseguenza, non utilizzabili. La Corte dissente, in ciò confortata dall'autorevole ausilio della giurisprudenza di legittimità, da quanto affermato dalle difese degli imputati.

Premesso, infatti, che le ricognizioni personali avvengono nel pieno rispetto della disciplina prevista dal



- 36 -

codice di rito, si osserva come, per costante giurisprudenza, la ricognizione personale eseguita davanti al magistrato con l'osservanza delle modalità previste dalla norma che le regola non è preclusa nè sminuita, nel suo valore probatorio, da precedenti riconoscimenti fotografici e non, eseguiti innanzi gli organi di polizia, giacchè il codice di procedura (sia l'abrogato che quello vigente) prevede, appunto, che alla ricognizione fotografica possa essere chiamato anche chi ha avuto in precedenza occasione di vedere la persona da riconoscere. Spetterà poi al giudice valutare il grado di attendibilità di tale riconoscimento (cfr. Sez. I -3 ottobre 72 n. 825; Sez. II, 18 aprile 83 ric. Castiglia; Sez. III 9 luglio 1987 n. 1292 ed altre).

Ritiene la Corte al riguardo che nessun dato autorizzi a sminuire il valore probatorio, seppur con le specificazioni che saranno fatte, delle ricognizioni personali eseguite dal teste Nava.

Allorchè quest'ultimo venne, infatti, trasferito in Germania riconobbe, senza esitazione alcuna, nel Pace l'uomo che vide impugnare la pistola e accingersi a scavalcare il guard-rail.



- 37 -

Tale dato, ~~— — — —~~ autorizza, anche in considerazione della contiguità temporale con il verificarsi dell'avvenimento, ad attribuire maggiore attendibilità al teste, e la conferma di tale attendibilità viene avvalorata dal successivo formale riconoscimento, eseguito in presenza dell'autorità giudiziaria a distanza di circa cinque mesi da quanto era avvenuto l'informale riconoscimento. Nè a sminuirlo v'è il fatto di non aver in precedenza, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui prima si è detto, identificato nelle foto segnaletiche mostrategli il Pace.

Ribadito -infatti- il concetto della assai poca espressività riscontrabile in tali immagini fotografiche è notorio come sia cosa differente riconoscere in fotografia una persona che si è vista di presenza o riconoscerla trovandosi al cospetto della medesima.

Le percezioni sensorie e mnemoniche dell'individuo subiscono diverse stimolazioni a seconda della rappresentazione che hanno e della loro vitalità.

Saranno, di norma, più attive ove siano chiamate a recuperare nella memoria immagini identiche a quelle oggetto di percezione visiva diretta.

- 38 -

Potranno subire condizionamenti ove le immagini offerte all'attenzione siano qualitativamente diverse o allorchè le stesse condizioni psico-fisiche del soggetto chiamato ad effettuare il lavoro ricognitivo ^{signo} compromesse o inquinate da fatica o altri fattori esterni.

Non stupisce, allora, che il Nava non abbia riconosciuto il Pace nelle foto segnaletiche mostrategli nella tarda serata del giorno 21 settembre e che tale riconoscimento abbia effettuato la notte tra il 5 e 6 ottobre presso gli uffici della Polizia Criminale di Colonia e, successivamente, con il pieno rispetto delle regole del codice di rito, in sede di incidente probatorio.

Tale ricognizione reputa il Collegio prova e come tale riceverà la dovuta utilizzazione, anche sul rilievo che i dati somatici indicati dal Nava (altezza, colore della carnagione e dei capelli portati all'indietro, assenza di barba e baffi, tratti marcati del viso) si rinven-
gono tutti nel Pace.

Valore probatorio differente ~~va~~, invece, attribuito alla ricognizione personale eseguita nei confronti dello Amico.

Premesso, infatti, che l'altra persona vista dal Nava

H

- 39 -

sul luogo dei fatti indossava un casco e che, quindi, quest'ultimo non poteva coglierne le caratteristiche del viso, va rilevato come, sia presso il Carcere di Colonia, che in sede di incidente probatorio, per la complessione fisica, il Nava indicò nell'Amico l'uomo che si trovava fermo dinanzi alla Ford Fiesta.

In particolare è sintomatico che in sede di incidente probatorio, mostrati al teste tre soggetti aventi caratteristiche fisiche similari e il capo coperto da un casco ebbe egli ad indicare proprio nell'Amico quello che di più fisicamente si assomigliava all'individuo ^{che vide} immobile dinanzi la Ford Fiesta.

Tale dato, come è intuitivo, non può costituire prova, ma sarà valutato dalla Corte assieme agli altri elementi che in maniera cospicua il processo offre.

In proposito si rileva che l'unica caratteristica fisica fornita dal Nava, riguardante l'altezza dell'Amico, indicata come maggiore rispetto a quella del Pace, trova preciso riscontro nella realtà obiettiva ed è in qualsiasi momento accertabile.

Ha sostenuto la difesa di Pace Domenico, nel tentativo

- 40 -

di evidenziare la inattendibilità del Nava, che, data l'esiguità del tempo occorrente a quest'ultimo per eseguire le operazioni di avvicinamento, affiancamento e sorpasso della Ford Fiesta e di coloro che si trovavano dinanzi all'autovettura non avrebbe avuto il medesimo la possibilità di scorgere i vari particolari di cui ha parlato.

La Corte rileva al riguardo che, da un'attenta analisi dei riscontri rinvenuti in ordine a quanto dal Nava riferito, si ricava come nessuna ragione sussista per dubitare del fatto che esso Nava possa aver attenzionato le caratteristiche somatiche e del viso del Pace.

Peraltro, prescindendo dal tempo impiegato dall'auto del Nava per eseguire le operazioni sopra indicate, argomento questo del quale appresso si parlerà, è notorio come possa variare da soggetto a soggetto la capacità di percezione dei particolari di una scena cui ciascuno venga ad assistere.

Orbene, sempre ricordando che il Nava rende la sua primissima dichiarazione alle ore 9,40 del giorno 21, quando ancora non sono stati nemmeno rinvenuti i mezzi adoperati per la consumazione del delitto e gli investi-



- 41 -

gatori sono in una situazione di totale impasse, possono elencarsi una serie di particolari riferiti dal Nava, e che egli ebbe, quindi, a percepire, che hanno trovato, poi, puntuale riscontro.

La Ford Fiesta rossa con il vetro posteriore infranto, la moto di grossa cilindrata, la Fiat Uno, l'arma automatica rinvenuta nell'auto, la camicia di color azzurro indossata dal soggetto che fuggiva per la scarpata di cui il Nava ha parlato sono dati che hanno obiettivo riscontro.

Il casco bianco indossato da uno dei motociclisti di cui il Nava ha parlato è stato visto anche dal teste Marchica. La pistola impugnata dall'individuo che scavalcava il guard-rail è sembrata al Nava non essere del tipo "a tamburo-", invero tra le armi adoperate dagli assassini, tenuto conto dei sequestri di armi e munizioni operati, non vi erano revolver.

La circostanza relativa alla targa della moto, trattenu-
ta da scocht, appare anch'essa oggetto di positivo riscon-
tro, ove si pensi che non venne ritrovata alcuna targa
del motoveicolo (segno questo che testimonia la doppia
funzione assegnata allo scocht), mentre venne rinvenuta

M

- 42 -

la targa della Fiat Uno.

Il Pace, per come dal Nava riferito, è alto circa 1,80, ha i capelli di colore castano scuro pettinati all'indietro, non porta barba e baffi, ha carnagione chiara e tratti del viso marcati.

Se, dunque, la innumerevole serie di particolari riferiti dal Nava trova precisi riscontri, si può affermare che, al di là della quantificazione del tempo che quest'ultimo ebbe ad impiegare nel transitare sui luoghi del delitto, esso tempo fu sicuramente sufficiente anche per consentirgli di cogliere i tratti del viso dell'uomo che si accingeva a scavalcare il guar-rail e poi permettergli di identificarlo presso la polizia criminale di Colonia e successivamente riconoscerlo in sede di incidente probatorio.

Al riguardo va rilevato che il difensore di Pace Domenico, sia nella nota illustrativa allegata alla richiesta di espletamento di perizia che nel contesto della sua arringa difensiva, ha sostenuto che il Nava viaggiava, al momento dell'avvistamento della Ford Fiesta, alla velocità di circa 70-80 km/h e che la velocità dell'auto si sarebbe poi ridotta in seguito all'asserito rallenta-

- 43 -

mento, questi dati essendo ricavabili dalla deposizione resa dal teste all'isp. De Lio alle ore 9,40 del 21.9. 1990.

Il riferimento preso a parametro dal difensore nelle sue argomentazioni è errato perchè il dato ricavato da tale testimonianza non è processualmente utilizzabile.

Della su-richiamata dichiarazione, può, infatti, farsi uso processuale limitatamente alla parte adoperata per le contestazioni.

Nella specie, della sola parte attinente al colore dei capelli del giovane che impugnava l'arma ed alle caratteristiche del suo viso, punti questi oggetto di contestazioni dibattimentale (cfr. ff.7-8 ud. 7.4.92).

Gli unici dati allora che la Corte può utilizzare sono quelli rintracciabili nell'incidente probatorio, nel corso del quale il Nava ha testualmente dichiarato:

"andavo a velocità abbastanza moderata" e quelli esistenti nel verbale d'udienza del 7 aprile, nel quale il Nava, ancora testualmente, afferma: "andavo piano perchè aveva scoperto un chiodo nel tubless anteriore sinistro" (f.14) e "lentamente sono passato con la mia macchina, guardando però ancora nello specchietto retro-



- 44 -

visore" (f.12).

Solo partendo da questi dati, generici e non quantificanti la velocità della Lancia Thema, si può tentare di individuare il tempo impiegato dal Nava per percorrere il tragitto, tempo questo che gli consentì di scorgere la presenza dei veicoli fermi e le agghiaccianti sequenze di quanto stava accadendo.

Su detto contesto il Nava appuntò la propria attenzione sia perchè è naturale ed istintivo, allorchè ci si trovi a viaggiare sulla strada, osservare fatti o episodi che rivelano accadimenti non usuali (incidenti od altro) sia perchè nella scena che si profilò ai suoi occhi era interessata proprio quella moto che poco prima lo aveva sorpassato a forte velocità in lui suscitando forte disappunto.

Tenuto conto allora che, alla stregua di quanto dal Nava dichiarato, egli iniziò a scorgere la scena del delitto allorchè si trovava, approssimativamente a 8 metri dalla Ford Fiesta e che la Fiat Uno si trovava parcheggiata a circa 30 metri dal luogo in cui era ferma la Ford, si ricava, sempre in via approssimativa, che il Nava potè scorgere con più attenzione la dinamica degli



- 45 -

avvenimenti mentre percorreva uno spazio approssimativo di 40 metri.

Ribadito che, in formale ossequio alle regole del codice, il dato che noi conosciamo non è numerico ma concettuale ("andavo a velocità moderata" - "andavo piano" - "lentamente sono passato....."), ipotizzando come verisimile che l'auto del Nava procedesse a velocità costante di 70 km/h, secondo i dati matematici di cui all'all.1, la stessa dovette impiegare, per percorrere lo spazio sopra indicato (40 mt.), 2,05 sec.; e così, a velocità di 60 km/h, 2,4 sec.; a velocità di 50km/h 2,88 sec.; a velocità di 40 km/h, 3,6 sec.; a velocità di 30km/h, 4,8 sec.; a velocità di 20 km/h, 7,2 sec.; a velocità di 10 km/h, 14,4 sec.

Se poi l'auto viaggiava a velocità iniziale di 70, 60, 50, 40 km/h e percorse il tragitto con decelerazione costante, lo spazio poteva essere coperto in un tempo oscillante (a seconda della velocità iniziale e quella di decelerazione) tra i 2,21 sec. ed i 4,8 sec. (v.all. n. 2).

I tempi sopra-indicati, che sempre in via di ipotesi possono essere assunti come probabili e verisimili nella



- 46 -

loro individuazione media, documentano che, così come il Nava potè scorgere ed attenzionare tutti quei particolari oggetto di riscontro, potè, altresì, scorgere ed attenzionare le fattezze del viso dell'uomo che impugnava la pistola.

In relazione, poi, alle reali possibilità e capacità dello specifico individuo di interiorizzare e conservare nel cervello un'immagine vista, ed essere successivamente in grado di riconoscerla, ritiene la Corte che nessun esperto di scienze medico-legali possa in merito fornire risposte esaurienti e, anche per questa ragione, sono state rigettate le richieste al riguardo formulate dal difensore di Pace Domenico.

Il quadro probatorio d'accusa ^{non si esaurisce} con le testimonianze del Nava e con le attività ricognitive dal medesimo eseguite, numerosi altri elementi offrendo il processo a carico degli imputati.

Un elemento di prova è rappresentato dal contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, di nazionalità tedesca, Heiko Kschinna.

All'udienza del 16.6.92, ripreso il processo dopo la sua



- 47 -

sospensione, resasi necessaria in conseguenza dell'istanza di rimessione avanzata da Pace Domenico, il P.M., essendo, nel corso, appunto, della pausa processuale, pervenuti al suo ufficio verbali di dichiarazioni rese ad altra autorità giudiziaria dal collaboratore di giustizia Heiko Kschinna, in merito ai fatti oggetto di accertamento giudiziario da parte della Corte precedente, richiedeva, a sensi dell'art. 493 3° co. c.p.p., l'esame diretto o a mezzo rogatoria internazionale del predetto collaboratore.

Ammessa la prova, essa apparendo rilevante ai fini della decisione, la Corte procedeva all'assunzione dell'esame dello Kschinna a mezzo rogatoria internazionale, all'espletamento della quale prendeva parte nella sua composizione togata.

Lo Kschinna, nel corso dell'udienza celebratasi presso il Tribunale di prima istanza di Stoccarda, dichiarava d'aver incontrato tale Fabio, da egli identificato in fotografia in Puzangaro Gaetano, per complessive tre volte, ^{la prima volta,} in data 30 ottobre 90, quando già faceva buio, la seconda e terza volta il successivo giorno 31. Il primo incontro di tale giornata era avvenuto mentre era ancora

- 48 -

giorno, il secondo la sera tardi.

L'incontro, al quale era presente Schembri Gioacchino, si era svolto a Mannheim nel ristorante denominato "Goldner Kegel" di Butticè Giovanni.

In occasione del primo incontro Fabio veniva semplicemente presentato come amico di Gioacchino, mentre, in occasione del secondo incontro, quest'ultimo, nel corso di una lunga discussione, faceva presente, in ciò coadiuvato dal Fabio, che l'amico aveva necessità di nascondersi. Spiegava che da qualche parte vicino Colonia erano stati tratti in arresto due italiani che nella loro terra avrebbero ucciso un giudice a colpi d'arma da fuoco. Diceva che gli autori dell'omicidio erano tre, due soli erano stati arrestati mentre il terzo era riuscito a fuggire.

Avendo esso Kschinna manifestato di non aver conoscenza della vicenda, provvedeva il Gioacchino a mostrargli un quotidiano che conteneva un articolo riportante, appunto, i fatti narratigli con i nomi puntati degli arrestati. Anche dopo la lettura la notizia risultava, però, per lo Kschinna poco interessante. Il Gioacchino spiegava allora che il Fabio era il terzo autore dell'omicidio

- 49 -

rimasto latitante e che era stato proprio lui ad uccidere il giudice.

Fabio confermava la circostanza, meglio chiarendola anche attraverso la gesticolazione, e diceva "ho ammazzato questo cornuto. ~~.....~~ Dicendo ciò, egli dapprima indicava con la mano destra sè stesso, poi imitava con la mano ^{la}posizione di tiro, indicando il pavimento". Erano seduti su un divano e lo Kschinna era seduto ancora più in basso (cfr. f.11 ud. 24.9.92).

Fabio confermava ancora che era ricercato e non poteva, quindi, farsi vedere in pubblico.

Precisava lo Kschinna che era stato informato semplicemente circa il ruolo avuto dal Fabio nell'omicidio ma non di quello esplicito dalle altre persone.

Aggiungeva, su domanda del difensore di Pace Domenico, che allorchè aveva iniziato la sua collaborazione con gli investigatori tedeschi aveva preso degli appunti su dei fogli in ordine alle notizie da fornire loro.

Sotto l'appunto "Mannheim" aveva annotato i nomi di Gioacchino e Fabio, seguiti dalle parole cocaina, armi, omicidio.

Esaminando con gli investigatori, nel corso delle sue

H

- 50 -

deposizioni, gli appunti, gli avevano costoro chiesto notizie in merito a Gioacchino e a Fabio ed egli aveva riferito quanto da lui conosciuto sul conto delle due persone.

Quanto dallo Kschinna riferito appare, all'esame del Collegio, assolutamente attendibile alla luce dei criteri ermeneutici suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità per verificare la genuinità di una dichiarazione. Rileva la Corte, innanzitutto, che lo Kschinna è soggetto di nazionalità non italiana, indifferente ai problemi connessi alla criminalità della nostra terra, non ha precedenti penali per falsa testimonianza (cfr. f. 15 ud. 24.9.92) ha regolarmente prestato giuramento nel rendere l'esame.

Le sue dichiarazioni sono state precise, circostanziate, conformi alle deposizioni in precedenza rese e perfettamente coerenti e logiche ed hanno, inoltre, trovato riscontri esterni -individuabili in dati obiettivi, in dati ricavabili dal contenuto di intercettazioni telefoniche, in dati promananti dal contenuto delle dichiarazioni rese da altro soggetto processuale (Schembri Gioacchino)-



- 51 -

Premesso che, alquanto incoerente appare la condotta processuale e pre-processuale di quest'ultimo soggetto, che nella qualità di collaboratore di giustizia aveva l'obbligo di fornire esaurienti risposte su quanto da egli conosciuto in ordine alla vicenda che ci occupa, va tuttavia rilevato che, pur con gli innumerevoli rifiuti a rispondere e non ricordo, con le risposte poi date a seguito di diversa proposizione della domanda o a seguito di contestazione, ha finito il medesimo con l'ammettere:

- 1) d'aver avuto "degli incontri" con lo Kschinna verso la fine dell'ottobre del 90 in Mannheim (ff. 3 e 5 ud. 23.10.92); che gli incontri avvennero in una stanza posta al piano superiore di una pizzeria denominata "Goldener Kegel" del Butticè Giovanni e che nella stanza era presente Puzzangaro Gaetano (ff. 11-12-14);
- 2) che in sua presenza venne spiegato allo Kschinna che il Puzzangaro era latitante e che aveva necessità di nascondersi (f.6).

Attraverso le intercettazioni di telefonate eseguite sull'utenza in uso a Di Maira Carmelina (n. tel. 960733) fidanzata di Amico Paolo, si ricava che il Puzzangaro,



- 52 -

a seguito dell'arresto dell'Amico e del Pace, si nascondeva in una stanza sita presso un locale pubblico gestito da italiani e in particolare si ricava, dalla telefonata, che alla luce del contesto delle altre successive chiamate telefoniche, anch'esse oggetto di intercettazione, può temporalmente collocarsi nel dicembre 90, che si nascondeva da circa due mesi (cfr. perizia Sammarco tel. G. 377/459 -f. 20).

Dall'esame autoptico eseguito sul cadavere del magistrato si ricava che due dei colpi che lo attinsero vennero esplosi "dall'alto in basso a vittima per terra perchè ferita mortalmente";

Lo Schembri, seppur dando una diversa collocazione temporale alla confidenza rispetto a quella fornita dallo Kschinna, ha riferito che Puzangaro ebbe a dirgli d'esser l'autore dell'omicidio del giudice al quale aveva sparato in bocca (f. 8 ud. 23.4).

Sempre lo Schembri, seppur nel contesto della contraddittorietà e confusione delle risposte fornite, ha ammesso che un giornale si trovava nella stanza dove era alloggiato il Puzangaro (f.6), poi dichiarando,, su specifica contestazione, che, allorchè ebbe a telefonare al Gri-

- 53 -

safi per richiedere un nascondiglio per il Puzangaro, al fine di fargli comprendere di chi si trattava, ebbe a richiamare alla sua memoria un articolo di giornale che qualche giorno prima aveva parlato dell'argomento (ff.18 e 19); ha, infine, ammesso, su specifica domanda, di non ricordare quale fosse il giornale che ebbe a mostrare allo Kschinna e se detto giornale era a colori o in bianco e nero (f.7), con questa ultima risposta dimostrando, come dallo Kschinna dichiarato, d'aver a quest'ultimo mostrato un giornale che trattava l'argomento relativo all'uccisione del magistrato.

Dalla acquisizione, eseguita dall'A.G. tedesca, su richiesta della Corte, di fotocopie di articoli di quotidiani di quella nazione, riportanti notizie in ordine all'arresto del Pace e dell'Amico si ricava che, effettivamente, diversi giornali pubblicarono la notizia dell'arresto in Germania dei predetti Pace e Amico.

In particolare, un articolo (cfr. f.3 allegati verb. ud. 24.9.92 Trib. Stoccarda) contiene, all'inizio, l'indicazione della città "Koeln", la notizia dell'arresto avvenuto in località vicina a tale città (Dormagen-LeverKusen), l'indicazione, puntata, dei cognomi delle due persone



- 54 -

arrestate (tale articolo non ha escluso lo Kschinna essere quello che gli potrebbe essere stato mostrato).

Dal foglio di appunti acquisito in fotocopia, sempre nel corso della medesima udienza, contenente le annotazioni prese dal teste Kschinna per coadiuvare la propria memoria nel riferire fatti e circostanze ad investigatori ed inquirenti, si ricava che, effettivamente, accanto alla indicazione della città di "Mannheim" vi è il nome "Gioacchino", seguito dalle parole "armi-cocaina-oro 27 Kg-omicida-siciliano".

La parziale diversa indicazione fatta dallo Kschinna, che ha dichiarato d'aver annotato, dopo la città di Mannheim, "i nomi Gioacchino e Fabio", cui seguivano le parole "cocaina, armi, omicidio" (cfr. f.12 ud. 24.9), non solo non esclude il valore probatorio del riscontro ma, anzi, ancor più lo avvalora. La circostanza evidenzia, da un canto, la spontaneità e la non preordinazione di quanto dal teste riferito e, d'altro canto, consente di poter con assoluta verisimiglianza affermare che lo Kschinna abbia, nel ricordo, citato il Fabio, con ciò intendendo fare riferimento alla indicazione annotata nell'appunto con la parola "siciliano", parola questa fa-



- 55 -

cente subito seguito alla parola "omicida".

Altri particolari minori, ma non per questo di trascurabile rilevanza, quali la presenza di divani nella stanza occupata dal Puzangaro e l'uso di stupefacenti da parte di quest'ultimo, unitamente allo Schembri ed allo Kschinna, riferiti dal predetto collaboratore di giustizia e oggetto di conferma da parte dello Schembri (cfr. ff.14 e 12) completano la serie di riscontri al contenuto della deposizione resa presso il Tribunale di Stoccarda.

Nè vale, a smentire il valore probatorio dell'esame reso dal teste Kschinna, il contesto di talune risposte, alcune apparentemente in dissonanza, altre in reale dissonanza, (ma la Corte avrà cura di esaminarle specificamente) fornite dallo Schembri nel corso della sua audizione a distanza, audizione resa possibile dalle nuove norme create a tutela delle persone che collaborano con la giustizia, per la prima volta oggetto di applicazione nel corso dell'odierno processo.

Qui ribadite le perplessità sollevate dalla condotta processuale dello Schembri va rilevato, in primo luogo, che non va esclusa la possibilità che l'atteggiamento



- 56 -

del medesimo sia da ricollegarsi a minacce, in via diretta o trasversale, ad egli indirizzate. In proposito non può non rilevare il Collegio che, su precisa domanda, volta a conoscere le ragioni per cui lo Schembri si rifiutava di rispondere a domande riguardanti soggetti diversi dal Puzangaro, egli dichiarava che tale sua condotta era originata anche da ragioni di sicurezza (ff. 20-21 verb. ud.);

che di minacce di morte indirizzate ad un congiunto dello Schembri, residente a Mannheim, ha riferito il Ten. dei CC. Ierfone (cfr. verb. ud. 5.11.92);

che in data 15.1.93, proprio in Mannheim, veniva ucciso in un agguato Giuseppe Crapanzano, di Palma di Montechiaro, cognato dello Schembri (cfr. pag. 8 quotidiano "La Repubblica" del 16.1.93).

Nè, invero, dimentica il Collegio che lo Schembri, a differenza dello Kschinna, ha deposto in qualità di imputato di reato connesso e che, pertanto, il valore della sua deposizione e, quindi, di ogni singola parte di essa, va valutata ai sensi del 3° co. dell'art. 192 c.p.p., e cioè unitamente agli altri elementi di prova.

Orbene, nell'accingersi a valutare il contenuto di quanto



- 57 -

dallo Schembri affermato, in parte le sue dichiarazioni hanno già formato oggetto di attenzione della Corte allorchè si è discusso dei riscontri alle dichiarazioni dello Kschinna, non si può non porre attenzione sull'informazione spontaneamente fornita dallo Schembri alla ripresa pomeridiana dell'udienza nel corso della quale è avvenuto il suo esame.

Ha, infatti, il medesimo testualmente precisato che:

"il Puzangaro nei primi tempi si faceva chiamare Diego e, successivamente, Fabio"; poi aggiungendo che, nell'ottobre 90, il Puzangaro si faceva chiamare Diego e, nel maggio 91, Fabio (cfr. f.13 verb. ud.).

Invero sul punto v'è stata, su richiesta del difensore di parte civile, formale contestazione, risultando, dalle dichiarazioni rese dallo Schembri, in data 24.9.92 al P.M., aver egli presentato il Puzangaro allo Kschinna con il nome di Fabio.

Tale contrasto autorizza la Corte a ritenere sul punto non credibile lo Schembri o, a tutto voler concedere, che lo stesso sia incorso in errore.

Tale opinione del Collegio trova riscontro sia nel fatto che essendo stato lo Kschinna, per come dal medesimo



- 58 -

dichiarato (cfr. f.4 ud. 24.9), tratto in arresto due giorni dopo la data del 31 ottobre, non avrebbe potuto conoscere la nuova identità assunta dal Puzangaro nel maggio 91, essendo appunto, a quella data egli detenuto, sia nel fatto che, sotto un profilo squisitamente logico, non si rinviene una sola ragione per ipotizzare, con criterio di verisimiglianza, che lo Kschinna, la cui attendibilità è stata ampiamente e minuziosamente documentata, abbia mentito sul nome di copertura con il quale il latitante gli veniva presentato.

Ma prima ancora di procedere ad una completa analisi del contenuto delle dichiarazioni rese dallo Schembri, ritiene la Corte opportuno delineare il quadro dei rapporti esistenti tra i due odierni imputati e Puzangaro Gaetano, ciò apparendo utile ai fini di una migliore attuazione del compito prefissato.

Sono i tre giovani tutti nativi di Palma di Montechiaro, si conoscono e si frequentano nel loro paese di origine (cfr. verb. ud. n.12 M.llo Salvato e Cap. Restelli), partono, l'Amico ed il Puzangaro, per la Germania nel novembre del 1989, rientrano in Italia dopo il capodanno, fanno ritorno in Germania nel febbraio 90 assieme al

h

- 59 -

Pace (cfr. verb. ud. 25.3.92 esame Manganello).

Fonti di prova di indiscutibile attendibilità, sia per il numero che per la perfetta concordanza del loro dire, attestano la sussistenza di stabile e stretta amicizia tra i sopra-indicati giovani che, all'epoca dei fatti vivevano ed alloggiavano in un medesimo appartamento (cfr. verb. ud. 25.3.92 testi Manganello-Anas-Tegtmeyer).

Tutta una serie di intercettazioni telefoniche, eseguite sull'utenza in uso a Di Maria Carmelina (fidanzata di Amico Paolo), confermano il dato relativo alla convivenza tra quest'ultimo e il Puzangaro ed il Pace nonché lo stretto vincolo di amicizia tra di essi esistente.

Al riguardo si segnalano la telefonata del dicembre 90 (cfr. bob. 1 ut. 960733 perizia Sammarco) intercorsa tra Carmelina (Di Maria) e Tano (Puzangaro), la telefonata delle ore 22,28 del 15.1.91 (bob. n.3) e delle ore 22,19 del 29.1.91 (bob. n. 3 utenza in uso famiglia Impiduglia).

In particolare, nel contesto di quest'ultima telefonata il Tano comunica alla sua interlocutrice (Carmelina) che il Pace véveva assieme a lui ed all'Amico ma che di tale circostanza non era a conoscenza alcuno, mentre nel



- 60 -

contesto della già-citata telefonata del dicembre il Tano, con ciò ancor più evidenziando il saldo vincolo di amicizia che lo lega all'Amico ed al Pace, afferma testualmente: "farò il possibile per gettarli fuori ..."

"non ho pace fino a quando sono di nuovo con me" (cfr. f.26 bob. 2 G. 377/459 perizia Sammarco). Sempre nel corso della medesima telefonata, oltre che in altre, ma sulle medesime si avrà modo di tornare, il Tano farà, poi, riferimento con grande interesse alle circostanze che riguardano il riconoscimento eseguito dal teste Nava. Ciò posto, opportuno appare riprendere in esame la deposizione resa dallo Schembri e verificare se altri passi della medesima, utili per la ricostruzione della vicenda in oggetto, oltre che trovarsi in sintonia con quanto dal teste Kschinna affermato, trovino riscontri di diverso tipo.

Lo Schembri ha riferito d'aver conosciuto il Puzangaro in data 5 ottobre 90, allorchè quest'ultimo venne presso di lui accompagnato avendo necessità di nascondersi. Ebbene, la data sopra citata è quella in cui Amico e Pace vengono rintracciati dagli investigatori, è, quindi, assolutamente verisimile che la sera del giorno 5 il

M

- 61

Puzzangaro, che viveva con Amico e Pace, appresa la notizia del fermo degli amici si sia allontanato da Leverkusen per cercare un luogo dove nascondersi.

Ulteriore conferma è dato ricavare dalla già richiamata telefonata del dicembre 90, nel corso della quale Tano informa Carmelina di esser nascosto da un paio di mesi e che, a suo tempo, aveva consigliato l'Amico (che egli considerava come un fratello) ed il Pace di allontanarsi (cfr. ff. 20 e 21 bob. 2 G. 377/459) .

Lo Schembri ha riferito che il Puzzangaro nel corso delle confidenze fattegli gli aveva precisato che, dopo che il giudice aveva accostato l'autovettura e si era fermato, era il medesimo sceso per la campagna, lo aveva raggiunto e gli aveva sparato in bocca con una pistola cal. 9 (F.8 verb. ud.).

La ricostruzione della dinamica dell'avvenimento, il rinvenimento di pistola, cartucce e bossoli cal. 9, le risultanze dell'esame autoptico costituiscono preciso riscontro a quanto dallo Schembri riferito.

Lo Schembri ha dichiarato che il Puzzangaro ebbe a mostrargli un biglietto sul quale era manoscritto un nome, "Nava Pietro Ivano" ed una località, "S.Giovanni Sesto



- 62 -

MI" o Sesto S.Giovanni- MI", spiegandogli che quello era il nome della persona che aveva casualmente assistito all'uccisione del magistrato. Aveva, nell'occasione aggiunto che occorreva procedere alla eliminazione di tale teste oculare dei fatti, questi costituendo un grave pericolo per egli medesimo e per gli altri autori materiali del delitto (ff.9 e 23 verb. ud.).

Orbene, Nava Pietro Ivano è proprio il teste che casualmente ebbe a transitare sulla S.S. 640 allorchè veniva consumato l'omicidio e che, nella notte tra il 5 e 6 ottobre, ebbe a procedere all'identificazione nelle forme che conosciamo del Pace e dell'Amico.

Nel corso delle telefonate con la Di Manna, oggetto di intercettazione, il Puzangaro manifesta grande interesse al fatto che il Nava abbia riconosciuto Pace ed Amico ed in *special modo* che abbia riconosciuto quest'ultimo dal fisico (cfr. tel. del dicembre 90 e successive).

In particolare comunica alla sua interlocutrice, nel corso della summenzionata telefonata, che egli farà il possibile per fare uscire gli amici e che non avrà pace fin quando nonsaranno di nuovo assieme a lui.

La determinazione evidenziata dal Puzangaro, documentata

h

- 63 -

dai nastri di registrazione, offre precisa e indiscutibile conferma al dato riferito dallo Schembri circa la volontà del predetto Puzzangaro di procedere alla eliminazione del teste Nava, esso rappresentando un pericolo per sè e per gli altri autori materiali del delitto. Nel concludere l'analisi del contenuto della deposizione dello Schembri, non può non rilevarsi come nulla il medesimo abbia riferito circa la partecipazione alla uccisione del magistrato da parte degli odierni imputati, assumendo che nulla gli avrebbe in proposito detto il Puzzangaro.

Rileva il Collegio che, in realtà, ogni qualvolta nel corso dell'esame dibattimentale veniva posta domanda in merito ci si scontrava con un sistematico rifiuto a rispondere dello Schembri.

Nessuna ipotesi, che abbia almeno il pregio di una certa verisimiglianza, si è in grado di fare, se non quella che abbia lo Schembri, inteso indirizzare gravi accuse nei confronti del Puzzangaro, ~~che~~ accuse che la Corte non ha ragione di valutare, di contro proteggendo gli odierni imputati. Incredibile appare, infatti, che, pur ricevendo le confidenze del Puzzangaro, nulla

M

- 64 -

quest'ultimo gli abbia potuto riferire di concreto circa la reale partecipazione ai fatti di altri soggetti. E, d'altronde, appare significativo che proprio il Puzangaro, pur prospettando allo Schembri la sua partecipazione all'omicidio del giudice, non abbia escluso (ove il dato fosse stato reale) la corresponsabilità degli odierni imputati, magari spiegando che le due persone tratte in arresto, i cui nomi erano riportati sul giornale, nulla avevano a che vedere con l'omicidio medesimo.

Se, dunque, attraverso la serie di prove e indizi sopra evidenziati può ragionevolmente e con sicurezza affermarsi che sia il Pace che Amico abbiano concorso nella realizzazione dell'omicidio del giudice Livatino, un verdetto di colpevolezza nei loro confronti non può essere espresso se non dopo aver escluso la possibilità che, nonostante l'esito positivo delle ricognizioni effettuate dal Nava e le indicazioni fornite dal teste Kschinna e dallo Schembri, sia il Pace che l'Amico si trovasero, in realtà, quel giorno 21 settembre 90 in Germania. Tale verifica può essere condotta attraverso l'esame dei soggetti ritenuti abituali frequentatori dei due imputati



- 65 -

nonchè attraverso l'esame delle loro tesi difensive prospettate durante le indagini preliminari, non avendo i medesimi consentito di sottoporsi ad esame nel corso della istruzione dibattimentale.

Ebbene, coloro che, secondo i due imputati, erano i loro abituali frequentatori (Manganello ^{Anas} Tegt~~m~~ayer) hanno concordemente affermato, nel corso della rogatoria internazionale, cui ha partecipato la componente togata della Corte, celebratasi presso la Pretura di Colonia, che, approssimativamente a partire dal giorno 10-13 settembre e fino al successivo giorno 27, non ebbero a vedere nè il Pace, nè l'Amico, nè il Puzangaro, e che, proprio il giorno 27, ebbero a presentarsi presso la abitazione del Manganello, l'Amico ed il Puzangaro. L'Anas, in particolare, ha riferito che i tre giovani, prima di assentarsi, avevano dichiarato di doversi recare a Monaco, che avendo ella chiesto un numero telefonico all'Amico (con il quale intercorreva una affettuosa amicizia) aveva questi risposto di non essere rintracciabile; che l'Amico non l'aveva informata delle ragioni del viaggio nè, al ritorno, di cosa avesse fatto in quella città.



- 66 -

Il Manganello ha, a sua volta, dichiarato che tutti e tre gli amici che "erano sempre insieme come fratelli siamesi" avevano detto, prima della partenza, che andavano a Monaco per acquistare delle macchine e che, al ritorno, raccontavano d'aver proceduto all'acquisto di autovetture che avevano spedito in Italia.

Di tale ultima circostanza non si ha traccia alcuna nè nel contenuto degli interrogatori resi dal Pace e dallo Amico, nè in altri atti, di cui sarebbe stata consentita la produzione nel corso della indagine preliminare, nè, prova su di essa, è stata richiesta alla Corte dalle difese nelle rituali forme previste dal codice di procedura penale.

Il Pace, infatti, ha affermato che la ragione del viaggio andava individuata nella ricerca, da parte dell'Amico, di un'autovettura da acquistare, mentre il secondo ha escluso di essersi recato a Monaco con il Pace.

Quest'ultimo, in particolare, innanzi al Pretore di Becker e al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, nel dichiarare di vivere a Leverkusen, dove alloggiava assieme ad Amico alla pensione "ai Trulli", ha affermato di essere stato dal giorno 15 al giorno 30 settembre a

H

- 67 -

Monaco unitamente all'Amico e che questi aveva fatto rientro a Leverkusen per recarsi dalla sua ragazza due giorni prima del suo ritorno.

Ha precisato che, nel corso del soggiorno a Monaco essi ebbero ad alloggiare presso l'abitazione di un amico a nome Giuseppe, di professione cameriere, la cui abitazione era posta sopra un ristorante spiegando che, pur entrando ed uscendo per 15 giorni dall'appartamento, non era in grado di riferire il nome o la denominazione dell'esercizio posto al di sotto dell'appartamento medesimo. Non è stato possibile sottoporre a controllo il contenuto delle dichiarazioni rese dal Pace, relativamente al viaggio a Monaco, al fine di valutarne l'attendibilità, non avendo il medesimo offerto agli investigatori o ai giudici il benchè minimo elemento idoneo a provocare la ricerca del riscontro.

Di certo appare ben strano che abbia preso alloggio nell'appartamento di un amico del quale, però, non è in grado di riferire il cognome e che non conosca il nome del ristorante, la via o il quartiere dove esso è ubicato.

Come altrettanto strano appare che, pur essendo la ragione

h

- 68 -

del viaggio a Monaco l'acquisto di un'autovettura, nulla in merito a trattative od altro abbia il Pace riferito.

Al riguardo rilevasi che ragioni diverse vennero indicate al Manganello per spiegare le ragioni del viaggio, al ritorno del quale venne al medesimo comunicato l'avvenuto acquisto di autovetture e l'avvenuta loro spedizione in Italia.

Laddove, invece, si sia resa possibile una operazione di controllo delle dichiarazioni rese dal Pace ci si è subito accorti della loro mendacità.

Non vera è l'affermazione secondo cui egli viveva nella pensione "ai Trulli" solamente con l'Amico. Dal contenuto della conversazione delle ore 22,19 del 29.1.91, oggetto di intercettazione, tra Tano e Carmelina si evince, infatti, che Amico - Pace e esso Tano (Puzzangaro) vivevano insieme.

Non vera è l'affermazione secondo cui l'Amico sarebbe rientrato a Leverkusen il 28 settembre, cioè due giorni prima del suo rientro, attesochè i testi Manganello, Tegtmeyer e Anas hanno concordamente riferito della presenza a Leverkusen dell'Amico il giorno 27.

M

- 69 -

Contraddittoria con quanto da egli prima indicato, in ordine alla data di rientro a Leverkusen (giorno 30), è la successiva affermazione d'esser rientrato nella sopra detta città in data 5 ottobre (cfr. ff.7-8 interr.). In stridente contrasto con l'affermazione del Pace v'è, poi, il contenuto dell'interrogatorio dell'Amico che ha categoricamente smentito d'essersi recato a Monaco con il Pace (cfr. f. 5 interr.).

Nè al riguardo valore probatorio può attribuirsi alla spontanea dichiarazione resa dall'Amico in esito all'istruttoria dibattimentale, essa evidenziando il chiaro intento di armonizzare l'alibi (dell'Amico) a quello del coimputato, dopo che detto alibi aveva subito clamorosa e pluri ma smentita.

Va in merito sottolineato che sostanziale differenza pone il codice di rito fra la dichiarazione spontanea e l'esame cui l'imputato consente di sottoporsi nel corso del dibattimento.

La prima è quella che, a norma dell'art. 494 c.p.p., l'imputato può rendere, su espresso avvertimento del presidente, dopo l'esposizione introduttiva e in ogni stato del dibattimento fino al momento della sua chiusura.

M

- 70 -

Essa si configura semplicemente come tipico strumento di difesa, capace di rafforzare le richieste probatorie difensive o rendere modificabili le prove dedotte dalla accusa e non ha, quindi, valore di prova.

Il secondo (l'esame dell'imputato) è, invece, espressamente previsto come mezzo di prova (art. 208 e ss. c.p.p.) ed è istituito tipico ed esclusivo del dibattimento.

Il rifiuto, dunque, a sottoporsi all'esame comporta come conseguenza la non utilizzabilità ai fini probatori di alcuna dichiarazione spontanea resa al dibattimento e la possibile lettura, su richiesta di parte, delle dichiarazioni eventualmente rese dall'imputato al P.M. o al G.I.P. o nel corso dell'udienza preliminare (art. 513 co. 1° c.p.p.).

E, proprio la lettura della dichiarazione resa dallo Amico in data 10.10.90, a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria del Pretore di Becker, evidenzia il totale fallimento dell'alibi dal medesimo proposto.

Ha l'Amico dichiarato che:

- a) il giorno 21 settembre egli si trovava in Germania assieme a Christiane Anas e che altri testimoni, in particolare Filippo Manganello, potevano confermare



- 71 -

- che, dal marzo all'ottobre 90 (ed anche il giorno 21 settembre), egli si trovava in quella nazione;
- b) aveva lavorato come cameriere e barista al ristorante Portofino;
- c) aveva abitato, fin dal mese di marzo, con il Puzangaro, avendo con il Pace contatti sporadici;
- d) il Pace ^{non} era in possesso della chiave della stanza da egli e dal Puzangaro presa in affitto;
- e) alla fine del mese di settembre vi era stata una riunione a casa di Manganello per festeggiare il compleanno del Puzangaro e che, intale occasione, era presente anche il Pace.

Orbene, affetto da totale mendacità risulta il contenuto dell'interrogatorio reso dall'Amico.

Christiane Anas ha smentito d'essere stata il giorno 21 settembre con l'Amico, affermando con assoluta certezza di non averlo visto dal giorno 10 al giorno 23 settembre (ff. 3 e 4 verb. ud. Pretura Colonia).

Filippo Manganello ha anch'egli smentito d'aver visto il giorno 21 settembre l'Amico, precisando d'averlo incontrato intorno al 10-15 settembre e, successivamente, il giorno 27 settembre (f. 18-19 verb. ud.).



- 72 -

Nessun altro teste ha l'Amico indicato al fine di corroborare il suo assunto ma, in proposito rileva la Corte, come anche la Tegtmeier abbia escluso d'aver visto od essersi intrattenuta con l'Amico a partire dalla metà di settembre e fino al giorno 27 dello stesso mese.

Il Manganello ha negato che l'Amico avesse prestato la propria attività lavorativa presso il ristorante Portofino, anzi precisando che in detto locale sia l'Amico che i suoi amici consumavano dei pasti che pagavano regolarmente.

Ha ancora aggiunto, ^{sono state concordate sia da Anas che} e sul punto ~~la~~ Tegtmeier, di non essersi mai accorto che l'Amico il Pace ed il Puzangaro svolgessero attività lavorativa (cfr. f.20 verb. ud.).

Il Manganello ha spiegato, e analogamente ha riferito la Anas, che i tre suoi amici vivevano assieme in una camera sovrastante il ristorante "i Trulli" di Leverkusen.

La circostanza emerge anche dalla conversazione telefonica delle ore 22,19 del 29.1.91 (ut. 960733 in uso fam. Impiduglia bob. n.3) intercorsa tra Tano e Carmelina, nell'ambito della quale il primo informa la sua inter-

H

- 73 -

locutrice che anche il Pace viveva con il medesimo Tano e l'Amico, ma che tale fatto non era noto ad alcuno, nonchè dall'arresto del predetto Pace all'interno della camera sita al di sopra del citato ristorante.

Sia il Manganello che l'Anas e la Tegtmeyer hanno negato che il Pace fosse presente il giorno 27 settembre alla riunione tenutasi, non in onore del Puzangaro, per come dall'Amico riferito, ma bensì per festeggiare il compleanno del Manganello.

Come, con giurisprudenza costante, sostenuto dalla Suprema Corte, nel processo penale è onere della accusa provare la colpevolezza dell'imputato non potendo al medesimo farsi carico nè della mancanza nè dell'eventuale fallimento dell'alibi.

E' però vero che un alibi totalmente o parzialmente falso e mendace può contribuire alla formazione di un giudizio di colpevolezza, unitamente ad altri indizi singolarmente insufficienti o, in aggiunta ad altri elementi di prova a carico.

Nel processo in esame, l'indizio, nascente dal totale fallimento dell'alibi proposto dall'Amico, va coordinato con gli altri elementi di prova a suo carico sopra



- 74 -

delineati, mentre la assoluta inverisimiglianza e parziale mendacità dell'alibi proposto dal Pace va ad integrare la prova diretta e gli altri elementi d'accusa nei suoi confronti ^{raccolti}.

Nè, a fronte del cospicuo e consistente materiale d'accusa presente in atti, favorevole rilievo difensivo possono assumere le telefonate che l'Amico avrebbe, in data 20 settembre, indirizzato alla Anas ed al proprio genitore o le inutili, per gli aspetti che riguardano il presente processo, notizie che hanno riferito i testi di difesa Spatola e Filippello.

Va primieramente rilevato come nei confronti della Anas sia stato sicuramente posto in essere, ad opera di soggetto vicino all'Amico, un larvato tentativo diretto ad indurla ad uniformare le sue dichiarazioni all'alibi da questi proposto nel suo interrogatorio.

Ricordato che, alla iniziale domanda rivolta a conoscere i movimenti del giorno 21.9.90, l'Amico rispondeva d'essere stato quel giorno con la Anas, sintomatica appare la vicenda delle due telefonate ^{previsti} all'abitazione della predetta, in un contesto temporale successivo all'arresto dell'Amico medesimo.

M

- 75 -


L'interlocutore, che si qualificava come cognato o zio di Paolo Amico (che si arguisce doveva parlare in lingua tedesca non risultando che l'Anas o i suoi familiari fossero conoscitori della nostra lingua), manifestava l'intenzione di parlare con l'Anas a proposito, appunto, del predetto Amico.

La ragazza, assente nel corso della prima chiamata, invitava la madre, nel corso della seconda telefonata, a dire ancora che ella era assente da casa e a comunicare all'interlocutore che, per sapere notizie, doveva rivolgersi alla Polizia.

Dell'accaduto le due donne informavano subito dopo per telefono la polizia investigativa.

La condotta dell'Anas e della di lei madre, che avvertono la immediata necessità di far ricorso alle forze di polizia, è significativa e rende verisimile l'ipotesi sopra-formulata circa la ragione per cui l'interlocutore (si rammenta che risulta dal contesto delle intercettazioni telefoniche che l'Amico aveva uno zio che viveva in Germania -tel. ore 8,09 del 26.10.90 ut. 963337) aveva cercato di contattare la ragazza.

Ciò posto, si rileva che, in realtà, nel corso dell'udienza



- 76 -

celebratasi presso la Pretura di Colonia la Anas, pur ammettendo d'aver, nel periodo delle sue ferie (10-23 settembre), ricevuto una chiamata telefonica molto breve da parte dell'Amico non è stata in grado nè di riferire la data in cui avvenne la chiamata nè di chiarire se l'Amico le aveva detto che le telefonava da Monaco, solo precisando essersi trattato di telefonata interurbana (cfr. ff.5-6-7).

Coadiuvata nel ricordo da quanto da ella in precedenza affermato, finiva con l'ammettere che la telefonata era avvenuta la sera del giorno 20 e, su contestazione in proposito elevata dall'avv.Reims, che l'Amico le aveva detto di telefonare da Monaco (cfr. f. 9).

Orbene, preso atto che nulla, in ordine al contenuto della brevissima telefonata, è stata in grado la Anas di riferire e che secondo quanto dalla medesima affermato le conversazioni telefoniche che scambiava con l'Amico avevano il solo scopo di fissare gli appuntamenti, non adoperando per altre ragioni quasi mai il telefono, stante che erano troppo grandi le barriere linguistiche (cfr. f.6), ipotizza la Corte che la vera ragione della chiamata telefonica, la cui località di provenienza

A

- 77 -

non è individuata, fosse quella di predisporre un alibi cui far ricorso per dimostrare, ove necessario, ad investigatori o giudici che egli il giorno 20 settembre si trovava a Monaco.

Alibi che Pace, Amico e Puzangaro iniziarono a preconstituire, informando il Manganello e l'Anas dell'intenzione di partire, appunto, per Monaco, al quale il Pace si conformò integralmente nel corso del suo interrogatorio, cui avrebbe dovuto far ricorso, nell'ipotesi di sua incriminazione, il Puzangaro (cfr. Schembri f.22 ud. 23.10.92), — — — che l'Amico tradì, troppo debole apparendogli e fidando forse nella complicità della sua ragazza (non si trascurino le telefonate all'indirizzo dell'Anas successive all'arresto dell'Amico) e del Manganello, ad esso, però, facendo poi comodamente ritorno in esito all'istruttoria dibattimentale, a seguito delle sfavorevoli dichiarazioni rese sia dall'Anas che dal Manganello.

Alibi la cui insussistenza è documentale sol che si legga quanto, a specifica domanda della solita Carmelina, risponde Tano, (cfr. f.24 bob. 1 ut. 960733- G.377/459-
"E qua eravamo Carmè.... qua eravamoIn giro però ..



- 78 -

siccome eravamo quasi sempre soli non c'è nessuno che può dire che era con noi.....").

E a proposito di precostituzione di alibi seri interrogativi non possono non sollevarsi in ordine alla telefonata che Amico Salvatore (padre di Paolo) ha dichiarato di aver ricevuto dal figlio intorno alle ore 14,30 15,00 sempre del giorno 20 settembre.

Non vi è, al riguardo, prova alcuna che Amico Paolo telefonasse realmente dalla Germania.

La prova, circa la collocazione temporale della telefonata, non ha origini di sicura affidabilità, promanando da soggetto a lui legato da strettissimi vincoli di sangue.

Di certo appare assai strana, e merita attenta riflessione, la circostanza che, benchè Amico Salvatore si sia recato presso l'agenzia assicurativa nel pomeriggio del giorno 20, immediatamente ritirando il contrassegno assicurativo (che era scaduto il giorno 15.9) e la carta verde, detta documentazione sia stata poi spedita in Germania il successivo giorno due ottobre (cfr. ff.25 e ss. fasc. dibatt.), a distanza cioè di ben dodici giorni dalla richiesta medesima.



- 79 -

In merito, infine, alle dichiarazioni che avrebbe reso in relazione all'omicidio del giudice Livatino il collaboratore della giustizia Spatola Rosario, si osserva che quest'ultimo ha escluso d'aver avuto conoscenza alcuna dei responsabili dell'omicidio in questione, esso delitto, peraltro, essendosi verificato in tempo successivo al momento del suo distacco dal contesto criminale, avvenuto nel settembre 89, momento quest'ultimo che, come è ovvio, segnò per egli un termine alla possibilità di apprendimento di notizie concernenti fatti di mafia.

Ha chiarito, invece, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che la notizia che avrebbe il Castaldo pubblicato (non essere gli odierni imputati i responsabili dell'omicidio Livatino) era soltanto un'opinione del medesimo, opinione che, nel corso della cena, il giornalista aveva avuto modo di esternare e che egli aveva, pur manifestando perplessità, avallato, non per convincimento ma per mero compiacimento, essendo, peraltro, proprio il Castaldo ad offrire la cena.

Detta opinione, tra l'altro, il giornalista esprimeva senza ancorarla a fatti specifici.

Anche Filippello Giacomina ha categoricamente escluso di



- 80 -

aver avuto conoscenze relative ai fatti dell'odierno processo.

Ha precisato d'aver iniziato a collaborare con la giustizia dalla fine di maggio 1990 e d'essersi allontanata dal suo paese d'origine a partire dal giorno 23 giugno dello stesso anno, spiegando che, allorchè uno dei due commensali aveva detto d'aver scritto degli articoli relativamente all'omicidio del giudice Livatino essa si era limitata a domandare, ricordando che una volta, avendo il proprio coniuge chiesto un'autovettura per commettere un omicidio nelle zone di Ravanusa o Canicattì, gli era stata offerta un'autovettura Alfetta di colore "granato", se, appunto nell'omicidio del giudice non vi fosse coinvolta un'autovettura di quella marca e colore. Ha spiegato, così come ha fatto anche Spatola, che, ove fosse stata in possesso di notizie utili alle indagini relative all'omicidio, ne avrebbe messo a conoscenza il giudice, testualmente aggiungendo che "il Castaldo quella sera ne disse tante", ma non di ricordare se aveva espresso delle opinioni circa gli odierni imputati. Alla luce di quanto direttamente e con chiarezza affermato dai testi Spatola e Filippello riteneva la Corte



- 81 -

superfluo l'esame dei giornalisti Castaldo e Ruotolo.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Pace Domenico, le indagini, successivamente all'omicidio del giudice Livatino, non imboccarono una pista unica ma, almeno sino al momento della indicazione fotografica eseguita dal Nava, di cui si è in precedenza parlato, si indirizzarono nei confronti della criminalità dell'intera provincia agrigentina.

Al riguardo va ricordato quanto in proposito affermato dal cap. dei CC. Paolo Pandolfi e dal Dr. Giuseppe Cucchiara, com.te la Squadra Mobile di Agrigento.

Il cap. Pandolfi ha, infatti, dichiarato che, subito dopo l'omicidio, le indagini vennero svolte a vasto raggio, senza escludere alcuna possibilità, eseguendo perquisizioni domiciliari ed intercettazioni telefoniche su tutto il territorio della provincia e, in particolare a Sciacca, Porto Empedocle e Canicattì e che, solo dopo la ricognizione fotografica effettuata nei locali della Questura di Agrigento dal Nava, si attenzionò la ipotesi di lavoro riguardante Amico Paolo (cfr. verb. ud. 31.3.92).

M

- 82 -

Da parte sua il Dr. Cucchiara ha riferito dell'esecuzione, in data 21.9.90, di n. 10 perquisizioni domiciliari effettuate, per metà a Canicatti e per metà a Palma di Montechiaro, e di altre perquisizioni direttamente esitate all'Autorità giudiziaria di Agrigento.

Ha spiegato che, anche tramite le specialità di polizia preposte ai controlli di frontiera, prima ancora che venisse focalizzata l'attenzione sugli odierni imputati, vennero eseguite indagini al fine di riscontrare eventuali nominativi di interesse generico e che, successivamente all'inizio degli accertamenti nei confronti dell'Amico e del Pace, venne ristretto l'ambito della ricerca, che divenne nominativa, e che si concretizzò nella acquisizione delle liste di imbarco dei passeggeri in volo per la Germania, sia per quanto attiene la compagnia di bandiera sia per quella tedesca che ha dei voli diretti da Catania. L'accertamento, che venne eseguito da qualche giorno prima a qualche giorno dopo il 21 settembre diede, però, esito negativo (cfr. verb. ud. 2 aprile 92).

Al riguardo ha spiegato il teste che questo tipo di indagine si rivela di norma perfettamente inutile per

M

- 83 -

quanto attiene al transito veicolare e ferroviario del quale non resta alcuna traccia.

In proposito rileva la Corte che, in merito ai controlli effettuati sulle liste di imbarco dei voli aventi come destinazione la Germania, anche la circostanza secondo cui ^{non} vennero trovati sulle liste i nominativi degli odier-
ni imputati, è indicativa soltanto dal fatto che i medesimi non fecero uso di aerei che dall'Italia li portassero in volo in Germania.

Poterono, però, a prescindere della possibilità di raggiungere la Germania in auto o in treno, senza del viaggio lasciare traccia alcuna, i medesimi raggiungere la località dove dimoravano utilizzando un volo diretto in una nazione diversa (es. Francia-Olanda-Belgio) poi raggiungendo, sempre in aereo, o in treno o in auto, la località di partenza.

Se, peraltro, poniamo mente al fatto che l'omicidio venne consumato il giorno 21 settembre e che gli imputati ricomparvero a Leverkusen il 27 dello stesso mese, possiamo da ciò ricavare che gli stessi ebbero un larghissimo lasso di tempo per far rientro nella località dalla quale erano partiti.

Località questa dalla quale si erano allontanati intorno

M

- 84 -

alla metà del mese di settembre, per come riferito dai testi Manganello - Anas - Tegtmeyer.

Acclarato, alla luce dell'attività ricognitiva eseguita dal Nava e dagli altri elementi probatori sopra-citati, che il Pace e l'Amico ebbero a trovarsi il giorno 21 settembre lungo la strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Agrigento, può ragionevolmente ritenersi che gli stessi arrivarono in Sicilia diversi giorni prima dell'omicidio per cooperare nella organizzazione dell'agguato.

A tal proposito si osserva che, se le basi logistiche, i mezzi (auto e moto furono rispettivamente sottratte il 15.5.90 ed 9.6.90) e le armi dovettero certamente essere predisposti da elementi criminali in loco residenti, le ultime fasi organizzative dell'agguato dovettero essere concordate e preparate da coloro che materialmente dovevano portarlo ad esecuzione.

E, al riguardo della presenza di Amico in Sicilia, seppur ^{certa} per le motivazioni ampiamente in precedenza riportate, non può il Collegio non prendere in esame il contenuto di una conversazione oggetto di intercettazione tra la loquace Carmelina (Di Ma^{ria}) e tale Francesca e quanto dalle medesime riferito, in merito a tale conversazione,

M

- 85 -

in dibattimento.

Nel corso della conversazione, avvenuta alle ore 18,39 del 16.10.90 (in concomitanza dunque con l'arresto degli odierni imputati), tale Francesca (identificata per Francesca Scarano) comunica alla sua interlocutrice di aver appreso che Amico Paolo, nei giorni in cui avvenne l'omicidio del giudice, era stato visto in provincia di Agrigento, e, in particolare, a S. Leone, Favara e altrove (perizia dell'Acqua - vol. 2 ff. 16-17-18).

Orbene, Di Maiva Carmelina non ha negato la circostanza spiegando, però, difformemente da quanto in maniera non equivoca risulta dal contenuto della intercettazione (dal perito trascritta sia in siciliano che in lingua italiana), che la sua amica le aveva parlato di persona somigliante ad Amico, subito aggiungendo con prontezza esservi a Palma una persona che gli somigliava (cfr. verb. ud. 11.3.92).

La Scarano, a sua volta, ha reso sul punto versioni diverse.

Ha prima detto di non ricordare d'aver appreso della presenza in Sicilia di uno degli odierni imputati nel periodo settembre- ottobre 90 (cfr. verb. ud. 16.4.92 f.8).



- 86 -

Ha, poi, aggiunto d'aver detto qualcosa del genere per scherzo o per far arrabbiare l'amica (ff. 8-9), infine chiarendo (si fa per dire), dopo aver ascoltato il contenuto della intercettazione, di non ricordare di aver avuto una conversazione di quel tenore con la Di Maira e di non essere in grado di spiegare i riferimenti in essa contenuti. Significativo appare, allora, il contenuto della telefonata, anche alla luce delle interpretazioni e delle giustificazioni in essa fornite sia dalla Di Maira che dalla Scarano.

E' stato obiettato, dai difensori, come illogico sarebbe stato affidare a soggetti del luogo, quindi, conosciuti e tenuti d'occhio dagli investigatori la realizzazione dell'agguato.

Osserva in proposito il Collegio che l'argomentazione apparirebbe del tutto logica, ove fosse rimasto accertato esser stato l'omicidio consumato da elementi pregiudicati locali, residenti e dimoranti nel paese di Palma di Montechiaro, in considerazione dei controlli cui le forze dell'ordine sogliono, appunto, sottoporre i soggetti gravitanti nell'ambito del contesto malavitoso presente ed operante sul territorio la cui competenza

h

- 87 -

è loro devoluta.

Invero, abbastanza semplice sarebbe stato per gli investigatori individuare, anche a-posteriori, i movimenti effettuati da soggetti pregiudicati o sospettati di far parte di gruppi criminali, sottoporli alle prove del guanto di paraffina o espletare nei loro confronti tutti quegli accertamenti idonei a verificarne una correlazione con il delitto.

L'argomentazione presta il fianco a critiche consistenti laddove si consideri che i due odierni imputati soggiornavano da diversi mesi in Germania e, per tale ragione, apparivano come le persone più adatte per consumare un omicidio in Sicilia.

Il loro allontanamento dalla Germania, se congruamente giustificato nel contesto relazionale, non avrebbe destato alcun sospetto; compiuto il delitto, poi, avrebbero fatto rientro nel paese di provenienza e nessun investigatore, se non motivato da specifiche ragioni, avrebbe posto attenzione o verificato i ^{loro} movimenti.

L'organizzazione, così facendo, non avrebbe corso rischi, però, utilizzando per le operazioni elementi locali di provata affidabilità e profondi conoscitori del territorio sul quale operare.

- 88 -

Il disegno, così abilmente preparato, avrebbe consentito ancora una volta di addebitare ad ignoti la consumazione di un delitto in danno di un fedele servitore dello Stato se il caso, quel giorno 21 settembre, non fosse providenzialmente intervenuto facendo sì che proprio Nava Pietro Ivano transitasse sui luoghi dell'omicidio nel corso della consumazione dello stesso.

Fu infatti la sua non comune e meritevole del più alto apprezzamento attività di collaborazione che consentì di dare inizio alla attività investigativa nei confronti degli odierni imputati -poi permettendo il loro rinvio a giudizio.

Al fine di delineare la figura degli odierni imputati vanno compulsate le fonti testimoniali, la cui audizione è stata richiesta dalle parti, che, sul conto dei medesimi, sono state in grado di riferire qualcosa, in particolare quei soggetti che ebbero con loro intensi rapporti di frequentazione in Germania, gli investigatori che in Sicilia li tennero sotto controllo annotandone le vicissitudini giudiziarie nonchè le persone che ai medesimi sollevano riferirsi nel corso delle conversazioni



- 89 -

oggetto di intercettazioni.

Ebbene, in maniera del tutto concorde i testi Manganello, Anas e Tegtmeyer hanno affermato che Amico e Pace, durante il periodo di loro soggiorno in Germania (febbraio-ottobre 90) non avevano lavorato.

Nonostante ciò pagavano un affitto mensile per la camera in cui abitavano di circa 450.000 lire, vestivano bene, mangiavano al ristorante, conducevano un buon tenore di vita (cfr. Manganello).

La Anas ha riferito che l'Amico, che aveva disponibilità finanziaria, le diceva di trovarsi in Germania in ferie, ^{e che} pur dandole ad intendere che si occupava della compravendita di auto, era ella sul punto scettica.

La Tegtmeyer, dal canto suo, cercando di comprendere come il Pace e l'Amico si mantenessero, aveva pensato che forse il primo aveva venduto un gregge e che i due amici vivessero con il ricavato di detta vendita.

Nessuna attività, dunque, gli stessi espletavano permettendosi, però, di tenere un tenore di vita che lo stesso Manganello, che gestiva un ristorante, non poteva permettersi (cfr. f.19 verb. ud.).

L'Amico, tra l'altro, poteva consentirsi di programmare



- 90 -

l'acquisto assieme al Puzangaro, di una gelateria (cfr. interc. ore 17,20 del 15.1.91 bob. 3 -ut. fam. Impiduglia f. 19).

Quale la provenienza dei mezzi atti a giustificare questa situazione di benessere economico, stante che è rimasto accertato che gli imputati non lavoravano e che, almeno per ciò che riguarda la famiglia Amico, non provvedeva la stessa a mantenere il giovane? (cfr. f.4 verb. ud. 15.3.92).

Le informazioni fornite dagli investigatori consentono di dare risposta all'interrogativo e di meglio comprendere il genere di vita condotto dagli imputati e le loro frequentazioni abituali.

Pace Domenico era stato, una prima volta, arrestato, in data 10.11.85 dai CC. di Naro, per i reati di lesione personale aggravata e favoreggiamento personale, era stato denunciato, in data 22.2.88 dai CC. di Palma di Montechiaro, per truffa aggravata ed, il successivo 23.6.88, era stato tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Modica, unitamente ad un suo omonimo e a tale Lupo Gioacchino, perchè ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, spendita di moneta falsa,



- 91 -

tentata truffa e truffa continuata.

In data 26.11.88 era, poi, stato denunciato dai CC. di Palma per il delitto di rapina a mano armata.

Successivamente, in data 27.9.89, il Pace, assieme allo Amico, era stato tratto in arresto per il delitto di favoreggiamento personale.

In sede di perquisizione domiciliare, eseguita nella abitazione dell'Amico, all'interno della sua camera da letto, erano state rinvenute, nascoste dentro una bottiglia di whisky, banconote per un valore di f. 8.100.000; i successivi accertamenti consentivano di appurare essere il denaro parte del bottino di una rapina a mano armata perpetrata in data 18.8.89 ai danni della Banca Popolare Siciliana di Naro. Per tale ragione, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P., l'Amico era stato, in data 3.10.89, tratto in arresto.

Anche Pace Domenico era stato, ancora una volta tratto in arresto stante che, a seguito di perquisizione domiciliare, nel cassetto del comodino della sua camera da letto, era stato rinvenuto un revolver cal. 38 special completo di munizionamento. Per tali fatti il Pace veniva condannato alla pena di anno 1 e mesi 8 di re-



- 92 -

clusione e f. 600.000 di multa, ma la pena inflitta gli veniva sospesa (cfr. vrb. ud. 17.3.92 cap. Restelli). Pace e Amico, proposti per l'applicazione di misura di prevenzione in data 23.12.89 e 4.6.90 venivano, per come affermato dal P.M. nel corso della sua requisitoria, sottoposti, in data 10.3.92, alla misura dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di propria residenza.

E a proposito delle ragioni che avevano provocato lo arresto degli odierni imputati in data 27.9.89, osserva la Corte che, secondo quanto riferito dal cap. Restelli, la sera precedente all'arresto, ~~gli imputati~~ che si trovavano in compagnia di tale Savaia Carlo, nelle vicinanze del "bar Montecarlo" di Camastra, venivano fatti segno a colpi di arma da fuoco esplosi dall'interno di un'autovettura.

Il successivo sopralluogo e le perizie balistiche provano che a sparare erano state due armi, un'arma automatica ed una pistola cal. 9 parabellum.

Sospettando che qualcuno dei giovani che si trovava nei pressi del bar aveva risposto al fuoco, sia il Pace che l'Amico venivano sottoposti al test del guanto di



- 93 -

paraffina, test che dava esito positivo per la mano destra dell'Amico.

La mattina del 27 settembre Ribisi Rosario si faceva ricoverare presso l'Ospedale civile di Caltanissetta, pur distando Palma di Montechiaro circa 20 Km da Licata ed Agrigento, località entrambe munite di adeguato presidio sanitario, denunciando d'essere rimasto vittima di un agguato tesogli dinanzi la porta del suo garage. L'immediata ispezione dei luoghi ed il tipo di ferita che presentava il Ribisi (che successivamente venne ucciso, assieme ad altro fratello, all'interno del nosocomio nisseno) indusse gli investigatori a ritenere inverosimile il suo racconto e ad ipotizzare, data la contiguità temporale tra il ferimento e l'attentato in danno del gruppo Pace-Amico, un coinvolgimento del medesimo nel predetto fatto.

L'ipotesi di lavoro formulata dagli investigatori, che muoveva anche dall'apprendimento di notizie fornite da fonte confidenziale, portava a ritenere che la famiglia Ribisi, sospettando quali autori del duplice omicidio Ribisi Gioacchino e Castronovo Girolamo (avvenuto il 5. 8.89) Amico Paolo e Zarbo Rosario, avesse provveduto,

M

- 94 -

prima a sequestrare quest'ultimo (scomparso il 24.9.89 e mai più ritrovato) e, dopo averlo costretto a rivelare il nome di colui, che in qualità di complice aveva commesso il duplice omicidio, ad attentare, appunto, in data 26.9.89 alla sua vita.

Orbene, i fatti sopra-evidenziati (denunce-arresti-condanne-irrogazione di misure di prevenzione-attentati subiti-ipotesi investigative), in uno alle frequentazioni (più volte rilevate dalle forze dell'ordine) con tale Calafato Salvatore, Benvenuto Giuseppe, Zarbo Rosario, Savaia Carlo (cfr. ud. 17.3.92 Restelli), oltre che apparire sintomatici della spiccata proclività a delinquere degli odierni imputati testimoniano il loro inserimento in un particolare circuito criminale non solo dedito alla consumazione di delitti comuni.

Inserimento che appare confermato dagli atti acquisiti dalla Corte, all'udienza del 23.4.92, atti questi che testimoniano, anche alla luce di quanto ancora appresso sarà detto in merito alla verisimile causale che provocò l'uccisione del giudice Livatino, come sia il Pace che l'Amico fossero organicamente collegati all'organizzazione di tipo mafioso denominata "cudi chiatti o ciatti",



- 95 -

organizzazione antagonista a quella cui erano partecipi esponenti della famiglia Ribisi.

Considerata la qualità rivestita dalla vittima e le modalità tutte del fatto delittuoso appare evidente la matrice mafiosa del medesimo.

La decisione di uccidere un magistrato o un esponente delle forze dell'ordine, come è ormai notorio, non può essere presa da singoli malavitosi, magari infastiditi dall'esercizio di una incisiva attività giudiziaria o investigativa del medesimo ma deve necessariamente passare attraverso il vaglio delle famiglie mafiose operanti sul territorio della provincia o anche della regione. Per costume mafioso, poi, l'esecuzione di delitti eccellenti non viene affidata a killers prezzolati, bensì ai più affidabili e accreditati soggetti facenti parte dell'organizzazione criminosa.

Nella fattispecie che ci riguarda lo studio delle abitudini della vittima, l'accurata predisposizione dei mezzi di locomozione (che vennero sottratti mesi prima della consumazione dell'agguato) e delle armi evidenziano la partecipazione operativa alla fase preparatoria



- 96 -

del delitto di più soggetti e più soggetti, secondo la ricostruzione della dinamica del delitto, resa possibile dall'esame dei dati provenienti dalla generica e dalla specifica, concorsero alla realizzazione del medesimo.

Quale fu il suo movente?

Va anzitutto ^{permeno} che il movente che indusse il Pace e Amico a consumare il delitto è certamente estraneo ai loro personali interessi, non risultando nessun diretto rapporto tra i medesimi e l'esercizio dell'attività giudiziaria o extra-giudiziaria da parte del magistrato. Ma, e la Corte ritiene di poter condividere in pieno la tesi formulata dal difensore di parte civile, nei processi che abbiamo ad oggetto omicidi eccellenti il movente si estrae dal concreto esercizio della professione o dal singolo fatto specifico posto in essere dal soggetto e assume la forma di delitto preventivo, consumato per evitare che quel soggetto (che viene colpito) o altri soggetti, che come lui operano nello stesso contesto, continuino con incisività nella loro azione contro la criminalità (c.d. effetto terroristico del delitto). Incisiva ma anche sospettata di imparzialità, nel senso



97 -

e per le ragioni che di seguito andranno spiegate, era stata l'attività espletata dal giudice Livatino.

Emerge, da quanto affermato dal teste D'Angelo (che all'epoca dei fatti svolgeva le funzioni di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Agrigento), che, a seguito del passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti del giudice Livatino, gli imputati e forse taluni difensori nutrivano il timore che il medesimo non fosse riuscito immediatamente ad acquisire le doti di terzietà e serenità proprie del giudice.

Due episodi concreti apparivano rivelatori del timore paventato ^{da imputati e da} vesponenti del foro agrigentino.

Ha riferito il teste D'Angelo che, nonostante le precise tradizioni che, pur nel rispetto della dialettica processuale connotavano il rapporto magistratura-avvocatura nel Tribunale di Agrigento, si era verificata la ricusazione di un collegio, fatto questo che nei quindici anni di sua esperienza giudiziaria in detto Tribunale non aveva precedenti.

In particolare, (cfr. anche dep. teste Agnello -ud. 25. 2.92), un imputato di tentato omicidio, che doveva venir giudicato dal collegio penale composto anche dal

- 98 -

giudice Livatino, aveva proposto la riconsiderazione del collegio essendosi gli stessi magistrati che lo componevano occupati di una richiesta di riesame di provvedimento cautelare emessa nei suoi confronti, richiesta che era stata rigettata ed il cui estensore era stato proprio il giudice Livatino.

Un secondo episodio, sempre riferito dal teste D'Angelo, collegato anche, seppur in maniera indiretta, alla esiguità degli organici del Tribunale di Agrigento, aveva ancora una volta investito il Dr. Livatino.

A proposito della misura di prevenzione contro un esponente della famiglia Ferro di Canicattì, il collegio difensivo, composto da avvocati del foro di Agrigento e di Palermo, si era posto il problema relativo ad una eventuale riconsiderazione del Dr. Livatino che, in un processo per associazione a delinquere di stampo mafioso (c.d. maxi-processo di Agrigento), che vedeva coimputato il Ferro, aveva svolto atti di istruzione.

Era poi prevalsa, tra i difensori, l'idea di non formalizzare la riconsiderazione confidando sul buon esito della medesima misura.

Il P.M. aveva, in effetti, concluso per il rigetto della



- 99 -

misura patrimoniale ma il Tribunale, andando di contrario avviso, aveva confiscato^{uuu} seppur minima parte del patrimonio del Ferro.

Tale circostanza aveva provocato malumori e indotto ad ipotizzare interventi miranti a risolvere il problema degli assetti degli organici del Tribunale, ma che sottintendevano anche porre in discussione l'opportunità di uno spostamento del giudice Livatino dal settore penale a quello civile (cfr. ff.11 e ss. verb. 25.2.92). Se, dunque, taluni degli operatori del sistema giudiziario avevano concretamente manifestato delle perplessità in merito al completo raggiungimento da parte del Dr. Livatino della posizione di terzietà propria del giudice, è immaginabile quale lievitazione dette perplessità potessero avere assunto in quei soggetti interessati ai provvedimenti giudiziari che il Collegio penale, (del quale faceva parte il predetto magistrato e che si occupava anche del riesame dei provvedimenti coercitivi della libertà personale e delle misure di prevenzione) avrebbe esitato.

In tal senso, e solo in tal senso, va letta la causale dell'omicidio del giudice Livatino, nessun'altra, di

M

- 100 -

qualsivoglia genere, peraltro, ricavandone dall'attento esame degli atti processuali e dalla personalità del magistrato.

Le sue eccelse capacità professionali, prodotto e sintesi, oltre che di attenti studi, di estremo rigore morale ed intellettuale e di impegno totalizzante verso il lavoro, unitamente alla sua profonda conoscenza della criminalità operante nel territorio agrigentino (frutto questa dei molti anni trascorsi presso la Procura della Repubblica della città dei templi) rappresentavano una spina nel fianco delle organizzazioni mafiose, che vedevano viappiù messi in pericolo i loro interessi giudiziari dalla nuova funzione assunta dal magistrato. Venne, dunque, decisa la sua eliminazione affidandone l'incarico ad un gruppo di killers che, seppur giovani, avevano di già evidenziato con la loro condotta di disdegnare l'osservanza delle comuni regole del vivere civile ad essa preferendo l'illegalità, l'uso delle armi, il crimine, la violenza.

Di feroce violenza e gratuità crudeltà è connotato lo omicidio del giudice Livatino, di un giudice semplice e coraggioso che teneva in grandissimo conto il valore



- 101 -

della altrui vita umana viaggiando senza scorta e affermando esser preferibile la uccisione di un solo uomo a quella di due o tre carabinieri.

Anche nel momento finale della sua breve esistenza Rosario Livatino non tradì il suo stile di vita e, seppur ferito e braccato da uomini armati, loro si rivolse, con la consapevolezza propria di chi sa d'aver sempre fatto il proprio dovere nel completo rispetto delle leggi, con quella frase: "cosa vi ho fatto picciotti?", cui fecero eco, assieme ad un'infamia verbale, i colpi di arma da fuoco a lui indirizzati mentre giaceva a terra ferito mortalmente.

Pienamente legittimo appare, alla luce di tutto quanto sopra, affermare la responsabilità degli imputati in ordine a tutti i delitti oggetto di contestazione.

In ordine al delitto di cui al capo A) della rubrica nessun dubbio può permanere, attese le modalità dello agguato perpetrato, sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione ^{nonché} di quella di cui all'art. 61 n.10 c.p., in considerazione della qualità della vittima dell'omicidio rivestita.



- 102 -

Insussistente appare, di contro, l'aggravante di cui al n.4 dell'art. 576 c.p. , egualmente contestata al capo A) della rubrica, non rilevandosi esser stato il delitto di omicidio consumato dall'associato a delinquere al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione.

In ordine alle imputazioni di cui ai capi B) ed E) , dovendo le pistole adoperate per la consumazione del delitto essere ricomprese, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, tra le armi comuni, vanno dette imputazioni modificate in quelle di detenzione e porto illegale di armi comuni.

Le operazioni di punzonatura e abrasione delle matricole delle armi integrano pienamente i delitti di cui ai capi D) e G) della rubrica.

Dette ipotesi di reato, concorrono con il delitto di ricettazione contestato al capo H), stante che, le figure criminose previste dagli artt. 23 L. n.110/75 e 648 c.p. costituiscono ipotesi autonome di reato che, appunto, vanno dichiarate concorrenti, laddove un soggetto agente, a qualsivoglia titolo, abbia il possesso o comunque detenga, sia pure temporaneamente, un'arma conside-

M

- 103 -

rata clandestina dalla legge.

Nessuna perplessità può aversi ^{circa} la sussistenza dei delitti di cui ai capi C) ed F), relativi al porto ed alla detenzione del fucile, anch'esso adoperato per la realizzazione dell'evento delittuoso, e di quelli di cui ai capi I) ed L), relativi all'uso, nella consumazione di esso, di autovettura e moto, risultati essere compendio di furto, nonchè di quello di cui al capo L), relativo al danneggiamento dei predetti mezzi, danneggiamento chiaramente finalizzato a garantire l'impunità dai delitti commessi.

Nessuna perplessità, infine, v'è, in ordine alla sussistenza del delitto di cui al capo M), certa apparendo, per le ragioni nel contesto della sentenza spiegate, la appartenenza di Amico Paolo e Pace Domenico ad un sodalizio le cui connotazioni sono indiscutibilmente riconducibili all'ipotesi incriminatrice dell'art. 416 bis. c.p..

Mentre tutti i delitti ricompresi tra i capi A) ed L) della rubrica, apparendo eseguiti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, da essa rimane



- 104 -

esclusa il delitto di cui al capo M) della rubrica.

Non è, infatti, configurabile l'esistenza del vincolo della continuazione fra il delitto di associazione di stampo mafioso ed i delitti programmati, che siano poi effettivamente commessi, in quanto, mentre ciò che contraddistingue l'associazione è l'accordo per la realizzazione di un programma delittuoso generale e continuativo, accordo che trascende i singoli reati e che riceve di per sè sanzione, esso costituendo un pericolo per l'ordine pubblico, per aversi reato continuato occorre che tutte le differenti azioni od omissioni siano ricomprese, almeno nei loro elementi essenziali, nell'originario programma delittuoso, non sufficiente apparendo un programma generico di attività criminale.

Nella fattispecie che ci riguarda manca la prova che, all'originario accordo, finalizzato alla realizzazione di un generale programma criminale, fosse associato un accordo per la consumazione dei delitti oggetto del presente processo.

Sanzione adeguata ai reati commessi dagli imputati, che sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione, appare quella dell'ergastolo e di f. 10.000.000 di

H

- 105 -

multa (p.b. art. 648 c.p. -capo H- f. 6.000.000 +

f. 4.000.000 art. 81 c.p.).

Sanzione adeguata ^{al reato attribuito} al capo M) appare quella di anni sei di reclusione.

Essendo stati gli imputati dichiarati colpevoli di un reato che importa l'ergastolo e di più reati (con esso posti in continuazione) che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, alla pena di cui sopra va aggiunto l'isolamento diurno per un anno.

Gli imputati vanno, altresì, condannati al pagamento in solido tra di loro, delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Amico Paolo e Pace Domenico vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale nonchè decaduti dalla potestà di genitori.

Va disposta la pubblicazione della sentenza, mediante affissione, nel comune ove essa è stata pronunciata, in quello dove il delitto fu commesso e in quello ove i condannati avevano l'ultima residenza, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per

M

- 106 -

una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo.

Alla condanna per le violazioni dell'art. 23 L.n.110/75

consegue la revoca delle autorizzazioni di Polizia in

materia di armi eventualmente concesse agli imputati.

Alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

consegue l'applicazione della misura di sicurezza della

assegnazione ad una colonia agricola che si stima equo

irrogare per la durata di anni due.

Va ordinata la confisca delle armi, delle parti di armi,

delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili, dello stem-

ma identificativo Autobianchi Y 10, del bottone, dei pez-

zi di vetro e dei frammenti di vernice in sequestro e

la restituzione, agli aventi diritto, della Fiat Uno

targata AG 266800 e della moto Honda tel. n.HM PD04/

5005832.

Amico Paolo e Pace Domenico vanno, infine condannati,

in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liqui-

darsi nella separata sede civile, in favore delle parti

civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia,

nonchè alla rifusione alle medesime parti civili delle

spese competenze ed onorari del giudizio che si liquida-

no in complessive $\text{L.}25.355.000$ (f.4.115.000 per spese

- 107 -

vive; f. 14.000.000 onorari per parte c. n.37 udienze
-37 X 400.000; f. 4.000.000 per onorari discussione
orale; f. 1.000.000 per onorari udienza preliminare;
f. 1.000.000 per onorari ricerca e form. prova -f.50.000
X 20; f. 320.000 per n. 8 sessioni -40.000 X 8; f.120.000
per corrispondenza -12.000 X 10).

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535, 536, 538, 539, 541 c.p.p.

dichiara

Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli di tutti i reati
loro ascritti in rubrica, esclusa, in relazione al delitto
di cui al capo A), la circostanza aggravante di cui
all'art. 576 n.4 c.p. e modificate le imputazioni di
cui ai capi B) ed E) rispettivamente nel delitto p.e p.
dagli artt. 110 c.p., 10 e 14 legge 14.10.1974 n.497 e
nel delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 c.p., 12 e
14 legge 14.10.1974 n.497, ed unificati i reati di cui
ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L) sotto
il vincolo della continuazione.

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico alla pena dell'ergastolo e
di f. 10.000.000 di multa nonchè alla pena di anni sei

M

- 108 -

di reclusione per il delitto di cui al capo M), e cumulate le pene ai sensi degli artt. 71 e 72 c.p., condanna ciascuno dei predetti alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anno uno e della multa di f. 10.000.000 (diecimilioni);

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

dichiara

Amico Paolo e Pace Domenico interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dalla potestà di genitori;

dispone

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma di Montechiaro, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo;

ordina

la revoca delle autorizzazioni di Polizia in materia di

- 109 -

armi eventualmente concesse agli imputati;

dispone

la applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due;

ordina

la confisca delle armi, parti di armi, cartucce, bossoli, proiettili, stemma identificativo Autobianchi Y 10, bottone, pezzi di vetro, frammenti di vernice in sequestro;

dispone

la restituzione agli aventi diritto della Fiat Uno targata AG 266800 e della Moto Honda telaio n. HM. PD04/5005832 in giudiziale sequestro;

condanna

Amico Paolo e Pace Domenico al risarcimento in solido tra loro, dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, nonchè alla rifusione alle medesime parti delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive f. 25.000.000 (venticinquemilioni);

Visto l'art. 544 3° co. c.p.p.;

h



- 110 -

indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.


Caltanissetta, 18 novembre 1992

IL PRESIDENTE estensore

IL PRIMO DIRIGENTE
DELLA CANCELLERIA
(dott. Armando Vitale)



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA oggi 15 FEB 1993
IL PRIMO DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

SENTENZA N. 7/94

EMESSA NEL PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

AMICO PAOLO

E

PACE DOMENICO

(omicidio dott. R. Livatino)

FATTA SCHEDA

N. 5/93 Reg. Gen.

Addf... 1H/2/95 ed attribuzione
elettorale per entrambi -

N. 7/94 del Reg.
inserz. sentenze

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno
tredici del mese di aprile in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai signori:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. DOTT. SEBASTIANO PATANE' | PRESIDENTE REL. EST. |
| 2. DOTT. GIOVANNI FOTI | CONSIGLIERE |
| 3. SIG. DOMENICO REITANO | GIUDICE POPOLARE |
| 4. SIG. GREGORIO MESSINA | " " |
| 5. SIG. SALVATORE BONANNO | " " |
| 6. SIG.RA MARIA POMPEA MILAZZO | " " |
| 7. SIG.RA MARIA INTERLICCHIA | " " |
| 8. SIG.RA GRAZIA LUNETTA | " " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella processo penale

CONTRO



1) AMICO PAOLO, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967, in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Caltanissetta

Arrestato il 6.10.1990.

DETENUTO -PRESENTE

2) PACE DOMENICO, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966, in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Caltanissetta

Arrestato il 6.10.1990.

DETENUTO - PRESENTE

APPELLANTI avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18/11/1992, con la quale Amico Paolo e Pace Domenico

I M P U T A T I

A) artt. 61 n.10-110-575-576 n.4-577 n.3 C.P., per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, con premeditazione, cagionato la morte del Dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi dalle armi da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di far parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso;

B) artt. 81 primo c. 110 C.P. 10 L. 14-10-74 n.497; per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato



ignote, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 Parabellum con matricola punzonata ed altra cal.9;

C) artt. 110 C.P. - 10 e 14 L. 14-10-1974 n.497; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12, con matricola abrasa;

D) artt. 110 C.P.- 23 c. terzo L. 18-4-1975 n.110; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, detenuto l'arma di cui al capo C) da ritenersi arma clandestina in quanto con matricola abrasa.

E) artt. 81 primo c. - 61 n.2- 110 C.P.- 12 L. 14-10-1974 n.497; per avere, in concorso fra di loro ed altre persone allo stato ignote al fine di commettere il reato di cui al capo A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B);

F) artt. 61 n.2- 110 C.P. - 12 e 14 L. 14-10-1974 n. 497; per avere, in concorso fra loro e con altre persone allo stato ignote, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C);

G) artt. 61 n.2-110 C.P.- 23 quarto comma L. 18-4-1975 n.110; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico l'arma clandestina di cui al capo B);



H) artt. 81-110-648 C.P.; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto la pistola ed il fucile di cui ai capi B) e C) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata ed abrasa, ed inoltre il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2/12/89;

I) artt. 81-110-648 C.P.; per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto l'autovettura FIAT UNO targata AG 266800 e la moto HONDA 600 targata AG 41952, di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaiano Salvatore il 13/5/1990 in Villaseta (Agrigento) e la seconda sottratta a Calamita Antonio in Licata il 9/6/1990;

L) artt. 61 n.2-110-424 cpv C.P.; per avere, al fine di ottenere l'impunita' dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta, alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

M) art. 416 bis C.P.. per avere fatto parte, unitamente ad altre persone allo stato ignote, di una associazione di tipo mafioso, essendosi avvalsi



della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri; con l'aggravante di avere avuto la disponibilità di armi per il compimento delle finalità dell'associazione.

Fatti commessi in Agrigento e altrove sino al 21/9/1990.

Venivano dichiarati colpevoli di tutti i reati loro ascritti in rubrica, esclusa, in relazione al delitto di cui al capo A), la circostanza aggravante di cui all'art. 576 n.4 c.p. e modificate le imputazioni di cui ai capi B) ed E) rispettivamente nel delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 10 e 14 legge 14-10-1974 n.497 e nel delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 c.p., 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497, unificati i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), ed L) sotto il vincolo della continuazione; venivano condannati alla pena dell'ergastolo e di L. 10.000.000 di multa nonché alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui al capo M), e cumulate le pene ai sensi degli artt.71 e 72 c.p., condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anno uno e della multa di L. 10.000.000; venivano condannati entrambi gli imputati, al pagamento, in solido, delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al



proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; venivano dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestà di genitori; veniva disposta la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma di Montechiaro, nonché la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo; veniva ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi eventualmente concesse agli imputati; veniva disposta l'applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due; veniva ordinata la confisca delle armi, parti di armi, cartucce, bossoli, proiettili, stemma identificativo Autobianchi Y 10, bottone, pezzi di vetro, frammenti di vernice in sequestro; veniva disposta la restituzione agli aventi diritto della Fiat/Uno targata AG 266800 e della Moto Honda telaio n. HM. PD04/5005832 in giudiziale sequestro; venivano condannati Amico Paolo e Pace Domenico al risarcimento in solido tra loro, dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, nonché alla rifusione alle medesime parti delle spese, competenze ed onorari del giudizio liquidate in complessive L. 25.000.000 (venticinquemilioni).



P.M. nel processo: dott.ssa Marianna Li Calzi, dott.ssa Caterina Chinnici, dott.ssa Paola Ortolan, dott. Luca Guido Tescaroli, dott. Francesco Paolo Giordano.

Conclusioni del P.M. rappresentato dal Proc. Agg. della Repubblica presso il Tribunale dott. Francesco Paolo Giordano.

Conclusioni del difensore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia avv. Vittorio Mammana.

Conclusioni del difensore dell'imputato Amico Paolo avv. Filippo Siciliano e dell'imputato Pace Domenico avv. Salvatore Russello.

Assistenza: assistente giud. sig.na Maria Cristina Leto.

P R E M E S S A

Il processo dopo la fase delle indagini preliminari (dal 21/9/1990, giorno dell'omicidio, al 22/6/1991, data del decreto di rinvio a giudizio) ha avuto un lungo svolgimento del giudizio ordinario di primo grado protrattosi fino al maggio 1993 con dibattimento articolato in n.43 udienze per ben oltre un anno (prima udienza del 14/11/1991 e sentenza del 18/11/1992).

Dopo la successiva fase davanti al Giudice di



primo grado inerente anche alla proposizione delle impugnazioni dei soli due imputati (sentenza depositata il 15/2/1993; atto di appello di Paolo Amico depositato il 22/3/1993 e di Pace il 5/4/1993) è pervenuto a questa Corte il 25/5/1993.

In appello il giudizio, iniziato con l'udienza del 9/12/1993, per le rinnovazioni dell'istruzione dibattimentale con ispezione dei luoghi, con due perizie e relativo tempo per la nomina dei periti e conferimento degli incarichi e termini per l'elaborazione dell'elaborato (accresciuti per le difficoltà di reperimento di corpi di reato di cui si dirà), e l'audizione di più persone fra le quali alcune in Roma Rebibbia e altre in sede e per l'acquisizione di diversi documenti (l'esigenza di alcune prove e' emersa durante lo svolgimento del giudizio) si e' protratto fino al 13/4/1994, giorno della pronuncia della sentenza di appello.

La integrazione istruttoria compiuta in appello, contenutisticamente consistente e determinateⁿ per la decisione di conferma della sentenza di primo grado, ha aumentato ovviamente e conseguentemente gli atti processuali.

Il loro contenuto è stato oggetto, ad opera delle parti, di esame critico e trattazione soprattutto analitici, pure nei loro risvolti, anche attraverso una valutazione comparativa cronologica degli sviluppi delle



indagini, col variare spesso apparente dei risultati desumibili da ogni singolo atto.

Ciò impone di riferire in questa sentenza in modo analitico, anche se talora ripetitivo, ma spesso in forma diversa quel che e' stato prospettato dalle parti, specie dalla difesa degli imputati.

A tale scopo la sentenza si articola nelle seguenti parti:

- parte I - "La relazione del processo", in cui sono riferiti tutte le attività svolte e gli atti acquisiti fino al giudizio di primo grado;

- parte II - "Le richieste preliminari in appello e l'ordinanza del 17/12/1993 della Corte", che comprende quasi testualmente l'ordinanza stessa nella quale sono anche le soluzioni di alcune questioni e la valutazione di alcuni fatti e di alcuni comportamenti necessarie per le statuizioni propulsive del dibattimento di appello.

Tutte le statuizioni e le considerazioni contenute nell'ordinanza sono state rivalutate e confermate dalla Corte in sede di decisione finale e costituiscono elementi della motivazione di questa sentenza. Per tal motivo l'ordinanza viene riportata integralmente;

- parte III - "I risultati dell'istruzione dibattimentale d'appello compiuta secondo l'ordinanza del 17/12/1993", sono riferiti col contenuto degli atti acquisiti;



- parte IV - "l'istruzione dibattimentale eseguita in seguito a nuove richieste ed esigenze";
- parte V - " I motivi della decisione".

Alla fine della sentenza vi é un indice sommario della intera motivazione.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Alberici", written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the main text and is underlined with a single horizontal stroke.

PARTE PRIMA = LA RELAZIONE DEL PROCESSO**1- LA RELAZIONE INTRODUTTIVA IN APPELLO**

Alla prima udienza del processo in questo grado di appello é stata svolta la relazione che, in modo similare, segue.

2- IL GIUDICE DOTT. LIVATINO E LE SUE ABITUDINI PER RAGGIUNGERE L'UFFICIO

Il magistrato dott. Rosario Livatino aveva espletato in Agrigento le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e si era da poco trasferito in quel Tribunale, ove esercitava le funzioni di giudice. In tali qualità aveva trattato e trattava processi e procedimenti (ordinari, per misure di prevenzione, ecc.) relativi a fatti gravi, pure di delinquenza associata ed anche di tipo mafioso ed a persone in essi coinvolte o comunque ritenute socialmente pericolose.

Egli aveva abitato ed abitava stabilmente in Canicattf con i suoi genitori (era celibe) conducendo vita ritirata. Si recava agli uffici giudiziari di Agrigento quasi quotidianamente secondo le esigenze di ufficio, con la sua auto, percorrendo la statale 640 (derivata da strada costruita come a scorrimento veloce, ma poi declassata non avendo i requisiti di questo tipo), che congiunge Porto Empedocle all'autostrada




Palermo-Catania, passando più o meno vicino ai centri che serve, fra i quali sono, oltre i due capoluoghi Agrigento e Caltanissetta ed altri comuni, anche, per quanto qui interessa, Canicattf (AG) che vi è collegato con due svincoli (nord verso Caltanissetta e sud verso Agrigento), e Favara (AG), che è fra Canicattf ed Agrigento.

La distanza fra Canicattf ed Agrigento è inferiore ai Km.30.

3- L'AGGRESSIONE E LA NOTIZIA DATA DA NAVA AL 113

Il 21 settembre 1990, alle ore 8,45 circa, il dott. Livatino, mentre, come di consueto, da Canicattf si recava ad Agrigento con la sua FORD FIESTA (non di ultimo tipo, come emerge dalle fotografie), di colore amaranto, targata AG 174248, subì un'aggressione mortale al km 12,700.

Al "113" della Questura di Agrigento pervenne poco dopo una telefonata di Piero Ivano Nava che comunicò di avere notato sulla SS 640 (che egli per ragioni di lavoro aveva percorso nello stesso senso) una Fiesta ferma sul lato destro, col lunotto posteriore infranto e vicino ad essa due giovani uomini: uno con la pistola in pugno stava scavalcando il guard-rail verso la scarpata di destra della strada, l'altro, che indossava un casco, era in piedi in atteggiamento di attesa.



4- IL PRIMO INTERVENTO DELLA P.G. SUL POSTO

La Polizia, accorsa sul posto, trovò la Fiesta col motore acceso ed il cambio in "folle" con segni di colpi d'arma da fuoco al lunotto posteriore ed alla fiancata sinistra.

In fondo alla suddetta scarpata di destra (per chi va verso Agrigento), nel greto asciutto del torrente S. Benedetto (v. foto) vi era già morto il dott. Livatino, ch'era stato colpito in più parti con proiettili d'arma da fuoco.

Si ipotizzò subito che il Livatino fosse stato aggredito a colpi d'arma da fuoco durante il viaggio, avesse tentato una fuga prima retrocedendo o invertendo il senso di marcia e dopo scappando per la scarpata, ov'era stato raggiunto ed ucciso, (v. tuttavia nella parte quinta).

5- RISULTATI DELL'AUTOPSIA E DELLA PERIZIA TANATOLOGICA

Dalla visita esterna del cadavere (v.verbale in vol. atti per il dibattimento f.15 e seg.), dall'autopsia (v. verbale, ivi, f. 17 seg.) e dalla relazione di perizia autoptica (ivi f.227 seg; in particolare f.241 seg.) risultò che egli era stato raggiunto da 5 colpi d'arma



da fuoco corta, cal. 9, sparati da due armi diverse.

Era stato attinto:

- 1) alla regione infrascapolare sinistra; il proiettile con tramite anatomico a direzione da sinistra a destra e lievemente da dietro in avanti e dal basso in alto, era fuoriuscito dalla base latero-cervicale destra;
- 2) alla faccia posteriore del terzo inferiore del braccio destro da due proiettili; uno era fuoriuscito subito dopo brevissimo tramite sottocutaneo;
- 3) alla stessa zona del già detto secondo proiettile, con tramite anatomico a direzione da destra a sinistra e lievemente dall'alto in basso; dalla regione ascellare era penetrato nella parete toracica e dopo avere attraversato i tre lobi del polmone di destra, si era arrestato nella cavità polmonare;
- 4) alla regione naso labiale destra da proiettile con tramite anatomico a direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso; era fuoriuscito dall'angolo mandibolare destro, aveva avulso alcuni denti dell'arcata superiore destra, aveva fratturato la emimandibola destra, era penetrato nella spalla e si era arrestato nella cavità glenoidea;
- 5) alla regione parietale sinistra, da proiettile, con tramite anatomico a direzione da sinistra a destra e lievemente dall'avanti all'indietro; esso dopo avere attraversato la massa encefalica, era uscito dalla



regione occipitale destra.

Fu riscontrata anche una lesione lineare alla regione occipitale, disposta trasversalmente, prodotta da un colpo a striscio con ferita quasi a solco.

Il perito rilevò che la sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili e la direzione dei tramiti anatomici da essi prodotti portavano a stabilire che i colpi furono esplosi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale). Il quarto ed il quinto colpo erano stati esplosi quando già il dott. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei suddetti cinque colpi portarono il perito ad accertare che esso era stato esploso a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre cm 30/40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che raggiunse il dott. Livatino verosimilmente mentre stava scavalcando il guard-rail della strada assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti; il secondo ed il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga per la scarpata; dovette poi passare un certo tempo impiegato dal dott. Livatino per raggiungere il punto ove

cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante direttamente dal guard-rail circa m. 81,50, come si vedrà subito; ma v. anche parte quinta).

I due proiettili repertati nel cadavere apparivano sparati da due armi diverse cal. 9 parabellum.

La morte fu causata da collasso cardio-circolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spappolamento encefalico.

Furono riscontrate anche escoriazioni nella faccia postero-laterale dell'avambraccio sinistro e sulla faccia antero-mediale dello stesso avambraccio, alla regione mentoniera, allo zigomo destro, al ginocchio ed al collo del piede destro ed ecchimosi palpebrale bilaterale (v. anche le fotografie).

6- GLI ABITI CHE INDOSSAVA

Come emerge anche dalla documentazione fotografica allegata agli accertamenti tanatologici ora riferiti (vol cit. foto una e due a f.93 che lo mostrano ancora a terra nel luogo in cui fu ucciso) il dott. Livatino non indossava la giacca (che si vede appesa nell'apposito gancio posto nella zona posteriore della sua auto v. nel n. seguente); era in camiciola a mezze maniche di colore azzurrino con disegno a quadri di media grandezza e cravatta rosso scuro a disegni.



7- GLI ACCERTAMENTI DELLA P.G. IN C.DA S. BENEDETTO
(LUOGO DELL'OMICIDIO) ED IN C.DA GASENA, BEVAIO-PETRUSA
(LUOGO DI RITROVAMENTO DI VEICOLI E DI ARMI BRUCIATI)

7-1-1= IN C.DA S.BENEDETTO

Dal sopralluogo eseguito dalla P.G. (anche dalla Polizia scientifica) su richiesta e in presenza del P.M. in contrada S. Benedetto di Favara (in più atti erroneamente indicata come di Agrigento) alle 9,30 dello stesso 21/9/1990 (vol. atti prodotti dal P.M. all'udienza n.1 del 14/11/1991 recante il n. di affollazione n.238 e segg. - si avverte che la numerazione non è quella propria di questo volume che manca del tutto, ma verosimilmente quella originaria del fascicolo del P.M., che quindi è mancante degli atti rimasti in quel fascicolo) risulta quanto segue.

Al Km. 12+700 della SS 640 (il chilometraggio è nel senso dalla provincia di Agrigento a quella di Caltanissetta, all'autostrada PA-CT) ferma alla sua destra, nel senso di marcia verso Agrigento, vi era la Ford Fiesta a due sportelli, di colore amaranto, targata AG 174248, del dott. Livatino con il motore acceso, il cambio in folle e la leva del freno a mano abbassata.



Essa era con la parte posteriore destra addossata al guard-rail e la parte anteriore a circa cm. 50 dallo stesso (v. ivi, foto 9 e 10 a foglio 253, 18 a foglio 259). Il vetro dello sportello destro era rotto ed i relativi frammenti erano sparsi al suolo (ivi foto n.12 a foglio 254); il vetro del lunotto posteriore era rotto (ivi foto n.18 a foglio 259). Il faro anteriore sinistro e l'indicatore di direzione anteriore sinistro erano rotti (ivi, foto n.10 a foglio 253, n.11 a foglio 254) con lamiera della parte soprastante il faro ed il paraurti ammaccati e rientrati; piccoli resti del vetro del faro erano ancora sulla resega posta sotto il faro stesso (v. foto) e ciò prova che il vetro fu rotto durante l'aggressione. Il vetro dello sportello sinistro era parzialmente abbassato (ivi, foto n.14 a foglio 255). Dietro il vetro laterale posteriore sinistro è visibile la giacca del dott. Livatino appesa all'apposito gancio (ivi foto n.4 a foglio 255), dello stesso tessuto dei calzoni da lui indossati (v. fotografie citate).

La guarnizione metallica del vetro dello sportello sinistro presentava, nel montante posteriore, un'interruzione prodotta verosimilmente da proiettile d'arma da fuoco (ivi, foto n.14 a foglio 255 e foto n.15 a foglio 256).

Nella parte superiore dello stesso sportello sinistro in corrispondenza della cornice fissa della carrozzeria vi era un foro a margini introflessi di



cm. 3,5 di diametro. Sulla base dello stesso foro vi erano due concavità contigue del diametro di cm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di fucile (v. ivi, foto n. 14 a f. 255 e foto n. 16 a f. 257). In corrispondenza di essi, all'interno, nella tappezzeria del tetto vi erano due fori a margini estroflessi (fori di uscita) disposti longitudinalmente al suddetto foro di cm. 3,5, posti uno subito dopo il foro stesso e l'altro nella parte terminale destra dello stesso tetto. Nella tappezzeria del tetto nella traiettoria del foro di cm. 3,5 vi erano frammenti di sughero e tre frammenti di piombo deformato verosimilmente di pallettoni di cartucce per fucile.

Il vetro del parabrezza presentava un foro d'uscita da proiettile d'arma da fuoco proveniente verosimilmente dal lato sinistro dell'auto, posto a cm. 4 dal montante destro e a cm. 24 dalla sua base.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore verosimilmente per colpi d'arma da fuoco (ivi foto n. 17 a foglio 258).

Sul sedile anteriore sinistro vi era un frammento di sughero, proveniente presumibilmente da cartuccia di fucile.

Nel cruscotto lato destro vi era un foro di cm. 1 a margini introflessi (ivi, foto n. 19 a foglio 259), che



aveva corrispondenza in un foro nella lamiera posteriore del vano motore, (ivi, foto n.20 a f. 260), ov'era ritenuto un frammento di proiettile deformato.

Nel pavimento sottostante il sedile anteriore destro vi erano un frammento di camicia di proiettile e frammenti di sughero.

Sul manto stradale furono rinvenuti variamente sparsi:

- un bossolo cal. 9 luger marca FG- a m.2 dal guard-rail;
- un bottone grigio con diametro mm. 15, vicino al detto bossolo;
- un bossolo cal.9 parabellum marca GFL dell'anno 1983 a metri 1,20 dal guard-rail;
- una cartuccia cal.9 x 21 marca GFL appena percossa e vicini frammenti del vetro dello sportello anteriore destro a cm.46 dal guard-rail
- un bossolo cal. 9x21 marca GFL a m.2,40 dal guard-rail;
- un bossolo cal.9 luger marca FG a m.1,80 dal guard-rail;
- un frammento di incamiciatura di proiettile a m. 1,40 dal guard-rail ed a m.1 da esso, trasversalmente alla strada, terriccio verosimilmente caduto da parafango di auto (ma la Ford non presentava tracce di terriccio).

Nella campagna sottostante allo stesso guard-rail



verso valle (lato ov'era stato rinvenuto il cadavere del dott.Livatino; é interessato sempre e soltanto questo lato della strada e zone adiacenti):

- un caricatore bifilare con scritta F.B. cal 9 para, made in Italy, con all'interno 4 cartucce cal 9 parabellum marca G.F.L. rispettivamente degli anni 82-84-84-88, a m. 6,80 dal guard-rail (ivi, foto n.21 a f.261);
- un occhiale del dott. Livatino a m.7,50 dal guard-rail (ivi, foto n.22 a f. 261);
- una scarpa sinistra, nera, estiva, traforata tipo mocassino del dott.Livatino a m.16 dal guard-rail;
- una cartuccia cal 9x21 marca G.F.L. a m.35 dal guard-rail;
- altra cartuccia dello stesso tipo a m.40 dal guard-rail.

Il cadavere del dott. Livatino era in zona asciutta del greto del torrente, a circa m.81,50 dal guard-rail, supino, con il capo verso Agrigento ed i piedi verso Caltanissetta (ivi, foto n.25 e 26 a f. 263, n. 28 a f.264, n.29 a f. 265, n.34 e 35 a f.268, n.36 e 37 a f. non numerato fra i f. 268 e 269 e n.38 a f.269).

A circa m.2 dalla testa, longitudinalmente al cadavere, vi erano a terra distanziate due macchie rossastre verosimilmente di sangue; altra macchia analoga era sul suolo, in zona soprastante, a m.3 a



destra del cadavere.

Vicino alle due macchie suddette vi erano n.4 bossoli cal 9 x 21 marca G.F.L. (ivi, foto n.29 a f.265 e n.32 e 33 a f.267).

Dall'auto Ford Fiesta del dott. Livatino sono state prelevate dalla superficie esterna del cofano anteriore a destra ed a sinistra frammenti di impronte.

Al suo interno, oltre alla giacca del dott.Livatino, di cui si è detto, vi era una borsa di pelle posta sul pavimento dietro il sedile di guida. .

7 -1-2= IN C.DA GASENA

Alle 9,30 circa dello stesso 21/9/1990 la Stazione CC. di Favara fu avvertita telefonicamente da tale Rosario Milioti che in contrada Gasena di Agrigento, in una stradella di campagna sita nelle adiacenze di un fondo di sua proprietà vi era un automobile in fiamme (v.vol. atti prodotti dal P.M. all'udienza n.1 del 14/11/91 foglio 1 segg.).

I CC., recatisi sul posto, trovarono, ad alcune ~~decine~~ di metri dall'abbeveratoio denominato "PETRUSA", in uno spazio in terra battuta incassato nella collina, una Fiat Uno di colore bianco e una motocicletta Honda, affiancate fra loro e completamente bruciate: l'una e l'altra con le rispettive parti posteriori verso la stradella e le parti anteriori verso

Plu

la scarpata rocciosa della collina che delimita l'area del bevaio (v.ivi foto 3,4,5 a f. 87-88-89; per una visione panoramica dall'alto v.ivi, foto Polizia Scientifica n.39 a f.270 e foto da n.40 a n.43 a f. 271 e 273; per i veicoli foto da n.42 a n.50 a f. da 273 a 276).

La Fiat/Uno turbo diesel aveva le targhe (AG 266800) anteriore a terra e posteriore non più del tutto fissata e pendente (v.ivi, foto 6-7-8 f.90-91-92). Era in qualche parte deformata per l'incendio e presentava alcune ammaccature in particolare nella parte posteriore destra, verso l'angolo, nonché, secondo il verbale di sopralluogo dei CC., "lieve rientranza della carrozzeria si nota lungo tutto lo sportello anteriore "destro", che dalle fotografie (v. la n.48 della Polizia Scientifica) appare prodotto da striscio.

Fra i filamenti metallici e le molle del sedile anteriore destro vi era una culatta-otturatore, completa di canna, di una pistola semiautomatica cal.9 parabellum e sotto lo stesso sedile, tra il materiale carbonizzato, altre parti della stessa arma (v.ivi, foto 9 e 12 fogli 93 e 96).

Sul sedile anteriore sinistro vi era un caricatore da 15 cartucce per pistola cal. 9 parabellum (v.ivi, foto 10 a foglio 54).

Sul sedile posteriore vi era un fucile a canne

P. Bianchi

sovrapposte Breda senza il calcio di legno da ritenersi distrutto dalle fiamme (o già in parte segato) (v.ivi fot.13 e 14 f.97 e 98).

Sul basamento dell'abitacolo fra il materiale carbonizzato vi erano alcuni bossoli cal.9, senza fondello, aventi caratteristiche di cartucce scoppiate per il calore dell'incendio. Ivi erano anche n.4 ogive cal.9.

Sul terreno ad un paio di metri dalla ruota anteriore destra della Fiat Uno vi era un bossolo cal.9 con fondello.

La moto Honda del tipo XL 600, senza targa, era a destra della Fiat Uno, a circa cm.80, riversa sul lato destro (v.ivi foto 3, 4, 5 e 6 a f.87,88,89,90).

Era completamente distrutta dalle fiamme col gruppo forcella-manubrio completamente staccato dal telaio, i cerchioni delle ruote in lega deformati e rotti per il calore; recava numero di matricola PD 04-5005832.

7-2- IL SOPRALUOGO DELLA POLIZIA SCIENTIFICA

Il sopraluogo analitico eseguito dalla P.G. (Polizia scientifica) dava analoghi risultati ed arricchiva di foto la documentazione.



7-3- IL MATERIALE BALISTICO SEQUESTRATO NEI DUE POSTI

Dal verbale di rinvenimento e sequestro redatto dalla P.G. (vol. atti prodotti dal P.M. all'udienza n.1 del 14-11-92, parte indicata come vol.2, carpetta D, a f.6) risulta che fu sequestrato il seguente materiale balistico:

- il suddetto fucile a canne sovrapposte Breda cal.12 con matricola abrasa, bruciato ed affumicato, completamente mancante del calcio di legno perché bruciato, con due cartucce marca Fiocchi inserite nella camera di scoppio, esplose;
- una culatta-otturatore completa di canna, asta/guida e molla di recupero di pistola cal. 9 parabellum modello 92/SB, Beretta, anno di fabbricazione 1988, con matricola obliterata, mancante del castello, verosimilmente fusi nell'incendio; il tutto bruciato e affumicato;
- un serbatoio bifilare da 15 colpi per pistola cal.9 parabellum, bruciato ed affumicato, con i ganci delle munizioni deformati e fra essi piombo fuso da far ritenere verosimile lo scoppio di cartucce all'interno per il calore dell'incendio;
- un cane di pistola cal. 9 parabellum;
- un grilletto per pistola cal.9 parabellum con metallo fuso attaccato ad esso;



- un'asta guida molla completa di molla di scatto del cane per pistola cal.9 parabellum;
- un chiavistello di ritegno della culatta otturatore per pistola cal.9 parabellum;
- una leva di collegamento per pistola cal.9 parabellum;
- un'ogiva di forma tronco-conica cal.9;
- n.3 ogive di forma conica cal.9;
- n.4 bossoli senza fondello per pistola cal.9 parabellum "luger.FG", bruciacchiati;
- n.2 bossoli senza fondello per pistola cal.9 parabellum "GFL.84" bruciacchiati;
- n.3 bossoli senza fondello per pistola cal.9 parabellum "luger F.G." bruciati ed in parte dilaniati;
- n.3 bossoli senza fondello cal 9x21 "G.F.L."

8- LE PERIZIE BALISTICHE PER INDIVIDUARE LE DUE ARMI SEQUESTRATE (FUCILE E PISTOLA)

Sono state eseguite perizie balistiche sulle due armi rinvenute in c/da Gasena di Agrigento ai fini di accertare il loro numero di matricola.

La matricola originaria del fucile era 777.446 (v.vol.atti prodotti dal P.M. all'udienza n.1 del 14/11/1990 - gruppo indicato come vol. IV f. da 191 a 219).

Per la pistola, invece, non è stato possibile



esaltare il numero di matricola (ivi, f. da 172 a 189).

9- LA PROVENIENZA DA FURTI DELLA FIAT/UNO, DELLA MOTO HONDA E DEL FUCILE (INCERTA PER LA PISTOLA)

La FIAT-Uno risultò intestata a Salvatore Vaiana, res. in Agrigento, ed a lui rubata secondo la sua denuncia del 13/5/1990 alla Stazione CC di Villaseta (AG).

La motocicletta Honda XL 600 risultò, all'ufficio motorizzazione civile di Agrigento, targata AG 41952 ed intestata ad Antonino Calamita residente in Licata ed a lui rubata il 9-6-1990 secondo la sua denuncia del 30/7/1990 al Commissariato P.S. di Licata.

Il fucile a canne sovrapposte Breda risultò rubato ad Antonio Bruccoleri in Favara il 2-12-1989. Incerta rimase la provenienza della pistola non essendo stato accertato con la perizia il suo numero di matricola.

10- IL TESTE PIETRO NAVA E LE SUE INDICAZIONI.

Il suddetto Piero Ivano Nava narrò (ci si serve qui di risultanze processuali varie, avvertendo che sulle dichiarazioni e riconoscimenti del Nava, almeno in



alcuni punti, vi è contrasto fra le parti, tanto che la sentenza di primo grado vi dedica più pagine; v. anche le parti che seguono) che egli, con attività di direttore commerciale per il sud-Italia di un'impresa fabbricante porte blindate, la mattina del 21-9-90, alle ore 7 circa, in Enna, aveva rifornito di carburante la sua Lancia Thema tipo familiare (S.W.), dovendosi recare al villaggio Mosè di Agrigento (posto vicino al centro urbano verso sud-est) dove aveva un appuntamento per il suo lavoro alle 9,30; controllando la pressione delle gomme, aveva notato un chiodo conficcato in un copertone, ma, trattandosi di pneumatici senza camera d'aria interna e quindi con sgonfiamento a tempo lungo, aveva preferito intraprendere il viaggio, pur mantenendo per prudenza bassa velocità.

Alle 8,30 circa, quando aveva oltrepassato lo svincolo di Canicattf sud, in un tratto ove la strada è caratterizzata da curve, era stato superato in modo audace che aveva richiamato la sua attenzione da una motocicletta che procedeva ad alta velocità: essa aveva paramanopole bianche e la targa collegata al parafango con nastro adesivo (o per tenerla o per coprirla come avveniva in parte); su essa erano due persone, di cui quella seduta dietro indossava un maglione rosso ed un casco bianco.


Dopo una diecina di minuti aveva notato, sulla sua



destra, ferma, una Ford Fiesta di colore rosso, col lunotto posteriore rotto. Dinanzi alla parte anteriore della Fiesta era fermo in piedi un uomo, che, avvicinandoglisi, aveva identificato per il giovane col casco bianco e maglione rosso, che poco prima aveva visto come secondo passeggero sulla motocicletta che l'aveva sorpassato; era vicino alla motocicletta, che era ferma, in atteggiamento di attesa. Mentre superava la Fiesta, aveva visto un secondo uomo giovane con stivali da motociclista con fibiette, calzoni beige, in basso posti dentro gli stivali, camicia " Madras" [tessuto leggero di cotone a righe o quadri di colore vivace] a quadri marrone-verde. Egli stava scavalcando il guard-rail sulla destra ed impugnava con la mano sinistra una pistola con canna piú lunga e larga del normale, tanto da far escludere che si trattasse di arma a tamburo. Aveva avuto la sensazione che nella sottostante scarpata vi fosse una persona di media corporatura con un indumento azzurro, che fuggiva.

Una trentina di metri oltre vi era ferma sulla sua destra una Fiat/Uno beige, con i fari anteriori rotti; non vi erano persone a bordo.

Aveva tentato di avvertire la polizia col radiotelefono della sua Thema, ma non era riuscito a stabilire il collegamento, per cui aveva telefonato appena giunto al villaggio Mosé.



11- L'INIZIALE RICOSTRUZIONE DEL FATTO

Dall'esposizione introduttiva dei fatti da parte del P.M. nel primo grado del giudizio, trascritta nella sentenza della Corte di assise, risulta che la vicenda fu ricostruita come segue e questa ricostruzione è stata recepita dalla sentenza di primo ed è accettata in linea di massima dalle parti.

Il dott. Livatino, mentre con la sua auto andava verso Agrigento, era stato costretto a fermarsi con colpi di fucile e di pistola che attinsero il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Fiesta ed era stato sorpassato dalla Fiat /Uno e dalla motocicletta; probabilmente ancora illeso, aveva tentato una manovra di retromarcia o di inversione del senso di marcia, fermandosi con urto del posteriore destro dell'auto sul guard-rail; aveva tentato allora la fuga scendendo verso la scarpata di destra, ma era stato raggiunto, era stato colpito con più colpi provenienti da due pistole cal.9 ed ucciso sul posto (erano stati sparati anche due colpi "di grazia" mentre era morente).




12- L'INDIRIZZO DELLE INDAGINI VERSO PERSONE DI PALMA DI MONTECHIARO, VERSO AMICO E PACE E VERSO ALTRE PERSONE DI ALTRE ZONE

Ancora dalla stessa esposizione introduttiva del P.M. si apprende che, "sulla scorta delle prime "indicazioni fornite dal teste [il suddetto Nava] nel "corso delle individuazioni fotografiche effettuate la "sera del 21-9-90, le indagini venivano indirizzate nei "confronti di tale Amico Paolo ed altri pregiudicati di "Palma di Montechiaro (AG), legati al primo da sicuri "rapporti di amicizia, da qualche tempo sospettati di "essere Killers affiliati ad un'organizzazione di stampo "mafioso operante in quel comune, ove peraltro si erano "registrati numerosi omicidi riconducibili alla spietata "lotta fra schieramenti contrapposti".

Cosf, da intercettazioni telefoniche e da elementi acquisiti nelle perquisizioni nella case del suddetto Amico, di Domenico Pace e di Gaetano Puzangaro (questi molto vicini all'Amico) la P.G. aveva appreso che essi da alcuni mesi erano in Germania ed Amico era reperibile presso un ristorante di Dormagen e Pace in altro di Berlino.

Accertamenti presso le poste di Palma di Montechiaro avevano consentito di accertare che l'Amico era reperibile a Laverkusen presso Filippo Manganello,



anch'egli di Palma di Montechiaro, convivente con la cittadina tedesca Marion Tegtmeyer, a casa della quale era stata indirizzata una raccomandata.

In seguito a servizi, anche di pedinamento, gli agenti tedeschi della BKA notarono, alle ore 17 circa del 5-10-1990, l'Amico che usciva dall'abitazione della Tegtmeyer, lo fermarono e lo condussero per accertamenti al Commissariato di Colonia, ove alle 24 giunse il Nava accompagnato da funzionari del Nucleo centrale anticrimine.

Intanto - come si ricava sempre dall'esposizione del P.M. - la Polizia tedesca aveva rintracciato Domenico Pace, "il quale, presso il Commissariato di Colonia veniva riconosciuto senza ombra di dubbio dal "teste Nava con le modalità dallo stesso precisate in "sede di incidente probatorio".

13- RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA NISSENO
AL PROCURATORE DI COLONIA DI ARRESTO DI AMICO E PACE -
LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE - I REATI IMPUTATI

Questi dati, le contraddizioni fra le dichiarazioni di Amico e quelle di Pace, nonché la smentita dell'alibi dell'Amico (essersi trovato a Monaco) indussero il P.M. -com'egli ha riferito nella richiamata esposizione- a chiedere al Procuratore della



Repubblica in Colonia l'arresto provvisorio di Amico e Pace ai fini dell'estradizione e la pratica relativa venne subito avviata in base al provvedimento di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta per i seguenti reati attribuiti all'Amico, al Pace e ad altri rimasti ignoti, che sono quelli costituenti l'imputazione sulla quale ha giudicato la Corte di assise nissena:

- a) omicidio del giudice dott. Livatino aggravato dalla qualità dell'ucciso, da premeditazione e da "far parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso" (art.61, n.10-110-575-576, n.4-577 n.3 cod.pen.);
- b) detenzione illegale di pistola Berretta cal.9 parabellum con matricola punzonata e di altra cal. 9 (art.81, c.1-110 cod. pen. 10 legge 14-10-1974, n.497);
- c) detenzione illegale di "fucile sovrapposto" marca Breda cal.12 con matricola abrasa (art.110 cod.pen- 10 e 14 legge 14-10-1974, n.497);
- d) detenzione illegale del fucile indicato in c) arma clandestina (art.110 cod.pen. 23, c.3; legge 18-4-1975, n. 110)
- e) porto illegale delle armi da guerra indicate in b (art. 81, c.1- 61, n.2- 110 cod.pen. 12 legge 14-10-74, n. 497);
- f) porto illegale del fucile indicato in c) (art.61 n.2- 110 cod.pen 12 e 14 legge 14-10-1974, n. 497);



g) porto illegale, al fine di commettere il reato di cui al capo a, della pistola cal 9 indicata in b, arma clandestina (art. 61 n.2- 110 cod. pen. - 23, c.4 legge 18-4-1975, n.110)

h) ricettazione della pistola e del fucile armi clandestine ed il fucile inoltre rubato ad Antonio Bruccoleri il 2-12-1989 in Favara (art. 81-110-648 cod. pen.);

i) ricettazione della FIAT -Uno, AG 266800, sottratta a Salvatore Vaiano il 13-5-1990 in Villaseta di Agrigento e della Honda 600, AG 41952, sottratta ad Antonio Calamita il 9-6-1990 in Licata (art.81-110-648 cod.pen),

l) danneggiamento seguito da incendio dell'automobile e della motocicletta, della pistola e del fucile clandestini suddetti "al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti" (art. 61, n.2-110-424, cpv., cod. pen.);

m) associazione di tipo mafioso con l'aggravante della "disponibilità di armi per il compimento della finalità "dell'associazione" (art.416 bis cod. pen.).

Fatti commessi in Agrigento ed altrove sino al 21-9-90.



14- INTERROGATORIO DI AMICO E PACE IN COLONIA CON INTERVENTO DEL G.I.P. E DEL P.M. NISSENI - ESTRADIZIONE - INTERROGATORIO IN ITALIA - INCIDENTE PROBATORIO PER AUDIZIONE DEL TESTE NAVA E LE SUE RICOGNIZIONI DI PERSONA


Il 10-10-1990 il P.M. ed il GIP intervennero all'interrogatorio di Amico e di Pace nel palazzo di giustizia di Colonia - sempre secondo la esposizione del P.M. in udienza -; l'11-10-1990 egli sentì sempre in Colonia alcuni testimoni.

Il 18-12-1990 Amico e Pace furono estradati ed il 21-12, in sede di interrogatorio nel carcere di Paliano, esercitarono la facoltà di non rispondere.

Il 5-3-1991 con incidente probatorio fu assunto come testimone il suddetto Nava e fu espletata la formale ricognizione di persona nei confronti di Amico e Pace, il quale ultimo fu riconosciuto come la persona vista con la pistola in pugno avviarsi verso la scarpata nel luogo dell'omicidio la mattina del 21-9-1990. -

15- RICHIESTA E DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO

Su richiesta del P.M. del 20-5-1991, il GIP nell'udienza preliminare del 22-6-1991 dispose il rinvio



a giudizio di Amico e Pace per rispondere dei reati sopra indicati al n.13.

16- IL GIUDIZIO E LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Nella fase di giudizio (dibattimento iniziato con l'udienza del 14-11-1991) dopo l'istruzione dibattimentale e l'espletamento di un procedimento incidentale per "legittima suspicione" proposto da Domenico Pace ex art. 45 seg cod. proc. pen. (che importò la breve sospensione del processo e si concluse con provvedimento di reiezione della Corte di Cassazione del 5-6-1992), la Corte di assise con la sentenza del 18-11-1992 (dep. il 15-2-1993) dichiarò gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti con le seguenti modifiche:

- escluse dall'omicidio l'aggravante di cui all'art.576, n.4 cod.pen. non risultando "il delitto di omicidio consumato dall'associato a delinquere al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura e alla carcerazione";
- configurò i reati di detenzione e porto illegali di arma da guerra, cioè le due pistole, come di arma comune secondo la nuova giurisprudenza;
- unificò tutti i reati per continuazione, eccetto il reato di associazione di tipo mafioso.



Condannò Amico e Pace alla pena dell'ergastolo e lire diecimilioni di multa per i reati unificati per continuazione ed ad anni sei di reclusione per il reato ex art. 416 bis cod.pen., cumulando le pene nell'ergastolo con isolamento diurno per un anno; li condannò alle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale, decadenza dalla potestà dei genitori, pubblicazione della sentenza con affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma Montechiaro e per estratto per una volta sul Giornale di Sicilia, revoca di autorizzazioni di polizia in materia di armi eventualmente concesse); dispose la misura di sicurezza personale della colonia agricola per anni due, nonché quella patrimoniale della confisca di armi ed altri oggetti sequestrati ad eccezione della FIAT/Uno e dell'Honda delle quali ordinò la restituzione ai proprietari; condannò i due alle spese processuali e di mantenimento in carcere nonché al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio civile, e al rimborso delle spese in favore dei genitori del Livatino, Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo, costituitisi parte civili.

17- GLI APPELLI DEGLI IMPUTATI E I MOTIVI

Contro questa sentenza hanno proposto appello:



a) l'Amico chiedendo:

- 1) l'assoluzione per non avere commesso il fatto;
- 2) l'attenuante della minima partecipazione ai fatti;
- 3) le attenuanti generiche

b) il Pace chiedendo:

- 1) la riapertura dell'istruzione dibattimentale per :
 - acquisire al fascicolo del dibattimento gli atti assunti nelle rogatorie internazionali del 27-9-1990 e del 3-10-1990 (per le contraddizioni con atti assunti);
 - acquisire tutte le dichiarazioni rese dal teste Nava alle Autorità di polizia italiane e tedesche ed ai P.M. della Procura nissena (per le contraddizioni con altre dichiarazioni acquisite); per lui si assume in sostanza che abbia riconosciuto per l'uomo con l'arma in pugno che scavalcava il guard-rail, prima, lo stesso giorno del fatto, in Agrigento, in fotografia, l'Amico e non il Pace e, poi, in Germania, di persona, non più l'Amico, ma il Pace e che entrambi gli imputati gli erano stati mostrati prima singolarmente inquinando la prova;
 - ammettere i testimoni Lorenzo Rosso, Franco Castaldo e Sandro Ruotolo giornalisti (per riferire sulle dichiarazioni a loro fatte da Rosario Spatola e Giacomina Filippello sull'omicidio Livatino e sulla posizione indicata in primo grado);
 - disporre l'esperimento giudiziale e la perizia tecnica chiesti all'udienza n.19 del 14/4/1992 ed a quella n.22 del 21/4/1992 di primo grado;



- risentire il collaboratore della giustizia Schembri per completare le sue deposizioni per indicare gli autori dell'omicidio Livatino, che non aveva indicato ed acquisire copie senza "omissis" delle dichiarazioni rese il 7-8-1992 agli ufficiali di P.G. delegati dalla Procura di Palermo, il 10-9-1992 alla sostituta della Procura di Palermo, dott. Principato, ed ancora il 24-4-1992 alla stessa, già prodotti in copie dal P.M.; acquisire le copie di tutte le dichiarazioni rese dallo Schembri a polizia ed a magistrati;

2) assolvere il Pace dai reati ascrittigli per non averli commessi;

3) assolverlo da quello ex art.416 bis cod. pen. perché il fatto non sussiste;

4) ridurre la pena inflitta per il reato ex art. 416 bis.

18- DICHIARAZIONI ED ATTI RILEVANTI ACQUISITI IN PRIMO GRADO E RIFERITI NELLA RELAZIONE

Per una più completa informazione la relazione è stata arricchita con l'indicazione di dichiarazioni ed atti aventi comunque rilevanza ai fini del giudizio d'appello, ed in particolare riferendo più largamente di quelli il cui contenuto è stato oggetto di esame critico delle parti.



19- LE DICHIARAZIONI DEI PRESIDENTI DI SEZIONE DEL
TRIBUNALE DI AGRIGENTO, AGNELLO E D'ANGELO

I Presidenti di sezione del Tribunale di Agrigento, Maria Agnello e Luigi D'Angelo, hanno riferito alla Corte di Assise quanto segue.

a) La prima (v. vol. verbali di udienza: ud n.6 del 25/2/1992, f. 102), presidente di sezione penale dal febbraio 1989, ha indicato le ragioni del trasferimento del Livatino dalla Procura al Tribunale agrigentino con passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti (avvenuto nel luglio 1989), nell'accentuazione del ruolo di parte che il nuovo codice di procedura penale ha dato al P.M..

Il passaggio dalle funzioni requirenti era avvenuto senza alcuna difficoltà per il Livatino; "l'approccio è stato ottimo grazie all'elevato grado di professionalità del dr. Livatino, al suo grande attaccamento al lavoro, al suo grande rigore morale".

Il passaggio di funzioni (le requirenti esercitate già per quasi un decennio) nella stessa sede aveva dato luogo ad incompatibilità che avevano imposto la sostituzione del Livatino con altri giudici distratti dal civile, ove già erano carenti anche per trasferimento di alcuni magistrati (es. Bellino, Fratantonio) in altra sede.




Era anche avvenuto che tale Rosario Cannarozzo, che doveva essere giudicato per tentato omicidio dal Tribunale, presieduto dalla stessa Agnello e composto da Livatino e Turco, aveva proposto ricorso per riconsiliazione dell'intero Collegio, perché gli stessi giudici avevano trattato la sua richiesta di riesame di provvedimento di custodia cautelare respingendola ed estensore era stato il Livatino.

Il 21/10/1990 il Tribunale doveva trattare, fra l'altro, due misure di prevenzione relative a Giuseppe Calafato e Francesco Allegro da Palma di Montechiaro.

Il Livatino, che doveva andare in ferie, era stato trattenuto per consentire lo svolgimento di lavoro fra cui la trattazione delle misure suddette [il difensore di Pace, avv. Russello, esercente in Agrigento, dirà poi nella discussione orale d'appello che alcuni procedimenti venivano per quella udienza da altra precedente in continuazione].

b) Il secondo (ivi, f.107), presidente di sezione dal febbraio 1990 e destinato alla Corte d'assise e già giudice civile nello stesso Tribunale agrigentino, ha spiegato allo stesso modo il passaggio del Livatino dalla Procura al Tribunale. Ha indicato la ricorrenza delle incompatibilità alle quali vi era difficoltà di ovviare, anche perché mancavano 5 su 11 giudici in organico, situazione oggettiva che aveva determinato



un'agitazione fra gli Avvocati che stava sfociando in un'astensione dal lavoro, di cui gli aveva parlato il presidente Bisulca (già affetto dal male incurabile del quale tempo dopo sarebbe morto), ipotizzando anche il passaggio del Livatino al civile, che "non ebbe seguito "per non creare un precedente di interferenza sul "principio del giudice naturale".

Era anche avvenuta (per la prima volta, al suo ricordo, dopo tanti anni) la suddetta ricusazione dell'intero Collegio penale, di cui faceva parte anche il Livatino, da parte del Cannarozzo.

Altra volta, in occasione di un procedimento per misure di prevenzione c/ Ferro da Canicattf, il collegio di difesa, composto da avvocati di Agrigento e di Palermo, si era posto il problema se ricusare il dott. Livatino, perché come P.M. aveva compiuto atti di istruzione nel cosiddetto maxi-processo di Agrigento contro il detto Ferro ed altri imputati di associazione di stampo mafioso, ma non avevano formulato la richiesta ritenendo di disporre di prove della legittima provenienza del patrimonio. Il P.M. aveva concluso per il rigetto della richiesta della misura patrimoniale, ma il Tribunale "aveva imprevedibilmente" confiscato una "minima parte di tali beni", per cui si era riacceso un contrasto di opinioni all'interno del collegio di difesa. Gliene aveva riferito l'avv. Empedocle Mirabile, che era allora componente del Consiglio dell'Ordine (o



uno del suo studio) e aveva ottimi rapporti con lui anche per la sua qualità di presidente della sottosezione dell'Associazione magistrati, alla quale allora si chiedeva un intervento per la deficienza degli organici del Tribunale.

20- ID.: DEI GENITORI DEL DOTT. LIVATINO

I genitori del Livatino, Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo (ivi, ud. n.7 del 26/2/1992, f. 117 e f.118), hanno dichiarato che il figlio svolgeva vita molto serena, divisa fra l'ufficio, la casa e la chiesa. A casa lavorava tanto; negli ultimi giorni più intensamente perché doveva andare in ferie.


La sua condotta anche in famiglia non aveva mai dato luogo a rilievi.

Era molto riservato, specie relativamente al suo lavoro, del quale non parlava mai.

Non aveva subito minacce; non ne aveva mai parlato e la sua serenità le faceva escludere.

Non aveva mai chiesto scorte perché diceva ch'era meglio che avessero ucciso un uomo solo anziché due o tre carabinieri.

Il padre ricordava che uno fra gli ultimi processi che aveva trattato era quello contro Ferro e Guarneri.



21- LE DICHIARAZIONI E RICOGNIZIONI DI PERSONA DI
NAVA IN PRIMO GRADO

21-1- RILEVANZA

Maggiore rilevanza hanno le deposizioni e le ricognizioni di persona di Fiero Ivano Nava, in primo grado.

21-2-1- ID.: NELL'INCIDENTE PROBATORIO : LA RICHIESTA DEL P.M. ED IL PROVVEDIMENTO DEL G.I.P.

Fra essi, secondo gli atti disponibili in primo grado e secondo un ordine cronologico, vanno esaminate anzitutto le due ricognizioni di persona da parte del Nava nei confronti di Pace e di Amico.

Con richiesta del 28-1-1991 (vedi atti inseriti nel fascicolo dibattimentale su richiesta del P.M. all'udienza del 14-11-1991) il P.M. chiese al G.I.P. incidente probatorio per "ricognizione di persone nei confronti delle persone sottoposte ad indagini, Amico "Paolo e Pace Domenico, rispettivamente difesi..... "in relazione all'omicidio del giudice Rosario Livatino; "che occorre altresì procedere all'assunzione della "testimonianza del teste oculare che ha assistito ad "alcune fasi dell'esecuzione".

Essa era giustificata con "indifferibili ragioni di



"urgenza connesse con l'esigenza che l'atto di acquisizione probatoria venga compiuto a distanza di tempo quanto piú ravvicinata rispetto al fatto-reato per assicurare una piú attendibile ricognizione, la cui efficacia dimostrativa potrebbe essere frustata dal decorso del tempo", nonché col timore che "il teste oculare sia esposto al pericolo di gravi intimidazioni e violenze per indurlo a deporre il falso" ed infine per la previsione di non sollecita e prossima definizione delle indagini.

La difesa del Face si oppose con deduzioni dell'8-2-1991 e del 18-2-1991, adducendo l'insussistenza delle condizioni prescritte nell'art. 392, c.1, a) b) e g), cod. proc. pen. (ivi, f. 16 seg.).

Il G.I.P., però, con ordinanza del 31-1-1991 aveva già accolto la richiesta del P.M..

21-2-2- ID.: ID: LA RICOGNIZIONE NEI CONFRONTI DI PACE

Il 5-3-1991 in Solliciano (Firenze) si eseguì la ricognizione di persona da parte del G.I.P. con l'intervento del P.M. e dei difensori dei due imputati.

Il Nava, nella fase preliminare della ricognizione, dichiarò quanto segue: "ricordando e riportandomi alle dichiarazioni già rese sia alla polizia italiana che a quella tedesca":

- era in grado di ricordare la persona che aveva visto

impugnare una pistola con la mano sinistra, ma non sparare. Era "più o meno alta intorno 1,75/1,80"; aveva i capelli pettinati all'indietro, con basette tagliate alte secondo la moda, cioè senza basette; il colore dei capelli era "castano scuro o comunque sullo scuro, "indossava camicia tipo Madras a quadri piuttosto "larghi";

- aveva compiuto un riconoscimento di persona (non sono indicati né il nome, né altri elementi di identificazione) in questo stesso processo, in Agrigento "penso negli uffici della polizia ed alla presenza dei "magistrati di Caltanissetta, il qui presente dr. "Sferlazza ed il dott. Mignemi" -Allora gli furono mostrate due volte tre persone, in tutto sei, ma non ne riconobbe alcuna;


- un'ora prima circa di procedere a quest'ultima operazione, negli uffici della polizia di Agrigento, gli erano state mostrate fra 8 ed 11 fotografie "per lo più di tipo segnaletico", incollate su foglio di carta con la sola indicazione di un numero; "in quella occasione "io, pur non riconoscendo nelle stesse foto la persona "da me vista sul luogo del delitto, indicai in alcune "foto, se mal non ricordo in due o tre, le persone "effigiate nelle stesse foto e che a mio giudizio "potevano avere una qualche somiglianza con la persona "da me vista impugnare la pistola". Successivamente,



dopo che aveva proceduto alle ricognizioni di persona negative suddette, gli fu mostrato negli stessi uffici ed alla presenza dei due magistrati un cartoncino doppio foglio con sopra incollate una dozzina di fotografie ed altra fotografia sciolta (portate dai CC.) anche rappresentanti episodi di vita privata. Nella fotografia che riproduceva tre persone all'interno di un bar, la cui vista "mi ha dato un'emozione", aveva ravvisato la somiglianza al 70% di uno dei tre con la persona vista sul luogo del delitto;

- aveva partecipato ad altra ricognizione di persona in Germania, Colonia, in un ufficio di polizia con l'uso di uno specchio monodirezionale: la vide sola e senza altri vicino, in diverse posizioni ed anche mentre camminava. "Ho ritenuto di cogliere strutturalmente e nella "complezione fisica una certa corrispondenza tra tale "persona e quella che la mattina del delitto vidi ferma "in piedi e con casco di motociclista in testa"; ciò perché "ho constatato analogie e somiglianze anche nel "modo di stare in piedi". La relativa verbalizzazione avvenne un'ora dopo per la necessità dell'interprete;

- mezz'ora dopo quest'attività fu invitato ad osservare altra persona, arrestata da poco; egli rimase nella stanza al buio perché non fosse visto e, aperta appena la porta, attraverso lo spiraglio, vide nel corridoio molto illuminato una persona che si intratteneva con una donna (che poi seppe essere l'interprete).



"Nell'osservare quella persona io ebbi immediatamente ed
"istintivamente una fortissima emozione al punto che mi
"venne naturale chiudere lo spiraglio della porta. In
"quel momento io esclamai la frase 'se mi vede sono
"guai' o qualcosa di simile"- Riaperto lo spiraglio,
"rivide la persona e disse (anche se la verbalizzazione
"avvenne dopo) "che la persona da me osservata nel
"corridoio era quella che il giorno del delitto fu da me
"vista impugnare con la mano sinistra la pistola; in
"proposito ricordo la frase da me detta 'se non ha un
"sosia, è lui'".

Dopo questi preliminari si procedette alla
ricognizione, a mezzo dello specchio unidirezionale, di
Domenico Pace, che si pose a sinistra di altre due
persone rispetto al Nava, e questi dichiarò "sono certo,
"se vuole un numero posso dire al 98%, che la persona
"posta nel primo posto e cioè il primo da sinistra per
"me che guardo, è la persona da me vista nel luogo del
"delitto impugnare la pistola".

Questo verbale venne riaperto alle 12,30, dopo
l'espletamento della seconda ricognizione nei confronti
di Amico, perché il P.M. ne chiese la ripetizione dopo
prestazione di giuramento da parte del Nava, richiesta
che il G.I.P. respinse (su questo punto v. anche in
parte seconda).



21-2-3- ID.: ID.: ID: NEI CONFRONTI DI AMICO

Successivamente si procedette a ricognizione nei confronti dell'Amico (respinta la richiesta della difesa di non procedervi in seguito al risultato della prima ricognizione) (ivi).

Il Nava si riportò alle dichiarazioni preliminari rese nella precedente ricognizione.

L'Amico si pose a destra dei tre, rispetto al Nava: tutti avevano casco di motociclista in testa e si posero di spalle rispetto al Nava.

Questi dichiarò "ritengo che la persona da me vista "nel luogo del delitto sia quella che oggi ha assunto la "posizione di primo alla destra di me che osservo. "Poiché sto indicando una somiglianza relativa alla "struttura fisica complessiva non sono in grado di "precisare il grado di certezza di tale riconoscimento". L'indicato era Amico.

21-3- DEPOSIZIONE DI NAVA COME TESTIMONE.

Dopo le ricognizioni nei confronti di Pace ed Amico, il Nava fu esaminato in incidente probatorio e dichiarò (vedi atti per il dibattimento f.155) quanto segue.

Il 21-9-1990 alle 8,30 circa, mentre con la sua Lancia Thema SW (acquistata il 5-1-1990) percorreva la statale



che da Caltanissetta conduce ad Agrigento, ad andatura abbastanza moderata perché un chiodo si era conficcato in una gomma (come aveva constatato ad Enna intorno alle 7,05 quando ^{aveva} ~~face~~ rifornimento prima di partire), dopo Canicattf, in un tratto caratterizzato da curve, (non sapeva dare migliori indicazioni del posto) era stato sorpassato da una motocicletta che procedeva ad elevata velocità e che aveva sfiorato la sua auto; così aveva potuto notare che la motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa era collegata grossolanamente con nastro adesivo al parafango (non sapeva dire se per tenerla o coprirla); sulla moto erano due persone: quella seduta sul sedile posteriore indossava maglione rosso e casco da motociclista bianco.

Percorsi alcuni chilometri (non precisabili), dopo circa 10 minuti, aveva visto nel suo stesso senso di marcia, ferma sulla destra, una Ford Fiesta rossa col vetro posteriore infranto. Davanti alla Ford era fermo ed immobile accanto alla motocicletta, la stessa persona col casco bianco che aveva visto prima sulla moto. Aveva avuto l'impressione che fosse avvenuto un incidente stradale, ma, giunto ad affiancare la Ford, aveva visto una seconda persona mentre stava scavalcando il guard-rail, con una pistola nella mano sinistra.

Era un uomo non vecchio, di età "sicuramente sotto i trenta anni". Calzava stivali da motociclista con



fibiette; vestiva pantaloni beige infilati negli stivali, tipo alla zuava, e una camicia "Madras" a quadri colore marrone e verde.

"Ho riconosciuto tale persona proprio "nell'esperimento di ricognizione effettuato questa "mattina e so, quindi, che risponde al nome di Pace "Domenico, avendolo appreso in questa sede. Si tratta "della stessa persona che, come ho dichiarato alla S.V. "nel verbale di ricognizione di persona redatto qualche "ora fa, avevo già riconosciuto in un esperimento "ricognitivo fatto nella città di Colonia e con le "modalità già da me riferite nei particolari nel "menzionato verbale davanti alla S.V".

A domanda precisò che l'uomo scavalcava il guard-rail "saltando in senso perpendicolare all'asse stradale, a 90 gradi".

Una trentina di metri dopo vi era ferma sulla destra una FIAT-Uno beige che aveva i fari anteriori rotti, come constatò a mezzo dello specchietto retrovisore (a domanda ha chiarito che guardando nello specchio retrovisore - che nella Thema sono ampi - è possibile che abbia visto anche l'uomo con l'arma in pugno - come era stato verbalizzato a Colonia - ma la sua attenzione in quel momento era attratta dai fari della FIAT-Uno rotti). Non vide alcuno su questa auto.

Nell'atto di guardare la persona che stava scavalcando il guard-rail "ho avuto l'impressione che



"nella sottostante scarpata vi fosse qualcuno che scappava e che indossasse qualche indumento di colore "azzurro"; non poteva dare indicazioni su questa persona perché si è trattato di una visione limitata a qualche attimo .

La pistola impugnata dal giovane aveva canna lunga e grossa, come due dita della mano; escludeva che fosse una rivoltella.

Aveva riscontrato "somiglianza, quanto alla "struttura fisica, tra la persona da me vista sul luogo "del delitto all'impiedi e col casco di motociclista ed "una delle tre persone mostratemi nella mattinata "odierna in occasione della seconda ricognizione".

Aveva tentato di avvertire la Polizia col telefono posto sull'auto, ma non era riuscito; aveva poi telefonato al 113 dall'ufficio del suo cliente posto al villaggio Mosé di Agrigento. Se - come gli è stato contestato- alla Polizia di Colonia si era scritto che aveva telefonato da una cabina pubblica, era stato frainteso.

21-4- DEPOSIZIONE IN DIBATTIMENTO

Nell'esame dibattimentale Nava ha reso analoghe dichiarazioni.



21-5- ALCUNE CONTESTAZIONI IN DIBATTIMENTO ED ALTRE SUE DICHIARAZIONI ACQUISITE IL 21/9/90 DALL' ISPETTORE P.S. DI LIO E DAI P.M. NISSENI

In seguito a contestazioni, durante l'esame dibattimentale sono state acquisite le deposizioni rese da Nava alle ore 9,40 del 21-9-1990 in Agrigento all'ispettore P.S. Biagio Di Lio (vol I verb. udienza; ud. n. 20 del 15-4-1992 f.510) e alle 23/23,30 dello stesso 21-9-1990 in Agrigento ai due P.M. nisseni (ivi f. 520).

Diverse richieste di contestazioni e precisazioni avanzate nella stessa udienza dalla difesa, inerenti soprattutto ad atti ed attività compiute il 21-9-1990, sono state respinte e sono oggetto di lagnanze nell'appello.

Fra l'altro si è contestato dalla difesa di Pace al Nava di avere indicato un numero di targa della sua Thema che, invece, era di una SEAT di certo Uliva, ma si è chiarito che il Nava era incorso in errore materiale invertendo di posto un 6 ed un 7 costituenti le cifre della targa.

Si è contestato che egli assumeva di avere avuto mostrati due gruppi di fotografie ai fini della individuazione di persone da lui viste a tarda sera del 21-9-1990 mentre dal verbale ciò risultava essere avvenuto alle 10,35; ma si è chiarito che si era



indicata cosí nel verbale l'ora delle 22,35, seguendo un uso non raro (collegato alle indicazioni degli orologi tradizionali) di denominare le ore pomeridiane come le antimeridiane.

22- DEPOSIZIONE DEL CAP. CC. PAOLO PANDOLFI

Il cap. CC. Paolo Pandolfi, comandante del reparto operativo del Gruppo di Agrigento, ha dichiarato quanto segue (vol.I, verbali di udienza n.15 f. 368 seg).

Appresa la notizia dell'uccisione del Livatino, si era recato subito con personale del suo reparto nel luogo dell'omicidio per i primi accertamenti e, dopo circa due ore, nel luogo ove erano state trovate l'auto e la moto bruciate.

Nel pomeriggio e la sera dello stesso 21-9-1990 erano state eseguite diverse perquisizioni fra cui anche nelle abitazioni di Amico e Pace.

Saputo che un teste aveva assistito all'omicidio, era stato approntato un fascicolo con alcune fotografie per farle esaminare allo stesso, che intanto aveva reso dichiarazioni nell'ufficio della Squadra mobile agrigentina.

La ricognizione fotografica era stata eseguita nella tarda sera dello stesso 21-9-1990 in presenza del sost.procuratore di Caltanissetta dott. Sferlazza.



Nei giorni seguenti continuarono le indagini con altre perquisizioni, intercettazioni telefoniche, ecc..

Il 23 si era recato in Germania a Wiesbaden ove era stato chiesto alla BKA il rintraccio dell'Amico e del Pace.

Era stato rintracciato per primo Amico e nel carcere della Questura di Colonia era stata eseguita la ricognizione da parte del Nava, nel frattempo accompagnato in Germania dalla Polizia italiana, nei confronti dell'Amico. La stessa sera era stato rintracciato il Pace.

Entrambi erano stati interrogati negli uffici della Criminalpol di Colonia da un funzionario in presenza di un magistrato tedesco.

La ricognizione nei confronti di Amico (alla quale egli era stato presente) era stata effettuata dal Nava, che stava in una stanza, attraverso uno specchio che gli consentiva di vedere l'Amico che passeggiava in un corridoio e con esso era un agente in divisa.

"Il teste Nava disse che l'aspetto fisico, il modo di muoversi erano quelli del giovane visto sul luogo dell'omicidio, ma che non poteva dichiarare con certezza trattarsi dello stesso poiché non l'aveva visto in viso e che comunque si trattava del giovane che lui aveva visto col casco in testa".

Il Nava aveva effettuato anche la ricognizione nei



confronti di Pace in presenza di funzionario della polizia italiana e di quella tedesca (anch'egli era presente). Stando in una stanza al buio e vedendo attraverso lo spiraglio della porta il Pace ch'era nel corridoio, era rimasto evidentemente turbato alla vista di questo, tanto da doversi appoggiare alla porta, ed aveva detto "é lui quell'altro" o frase del genere; aveva confermato il riconoscimento anche dopo nuova osservazione del Pace.

Nel controesame il cap. Pandolfi ha chiarito che le prime indagini erano state rivolte verso gli ambienti di Palma di Montechiaro per i precedenti fatti avvenuti in quella zona, ma non erano stati limitati solo ad essa, tanto che si era operato (perquisizioni ed altro), fra le altre, nelle zone di Sciacca, Porto Empedocle e Canicattf.

Al Nava erano state mostrate a tarda sera del 21-9-1990 album di fotografie segnaletiche e normali, fra le quali c'erano quelle di Amico e di Pace.

Nella continuazione della deposizione all'udienza successiva n. 16 del 1-4-1992 (ivi f. 379) ha precisato che le ricognizioni in Germania erano state dirette dall'Autorità tedesca.

Ha aggiunto che a casa del Pace erano stati sequestrati tre maglioni rossi, che, a quanto aveva saputo, erano stati mostrati al Nava, il quale aveva detto che per il colore erano più o meno simili a quello



indossato dall'uomo visto sulla motocicletta.

23- DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GAETANO MARCHICA

Il teste Gaetano Marchica (verbale ud. n. 38 del 5-11-1992, vol. II f. 326), pastore, la mattina del 21-9-1990 conduceva il gregge in c/da S. Benedetto, nelle vicinanze della detta SS 640; aveva percepito verso le ore 9 tre colpi di pistola; si era diretto verso la zona degli spari preoccupato per i suoi animali, accertando che essi non avevano subito danni; aveva percepito altri due colpi; si era avvicinato ancora al luogo degli spari ed aveva visto una FIAT-Uno bianca (non vide quante persone vi fossero a bordo) ed una moto tipo Enduro con una sola persona con casco bianco, vestita di scuro, allontanarsi a forte velocità verso Agrigento.

Dal posto ove si trovava non era visibile il punto in cui fu ucciso il giudice Livatino.

Era giunto in questo posto dopo oltre un quarto d'ora da quando aveva udito gli spari e già vi erano gli organi di Polizia.



24- DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE HEIKO KSCHINNA E DICHIARAZIONE DI GIACCHINO SCHEMBRI, IMPUTATO IN ALTRO PROCESSO

24-1- LORO CONNESSIONE E RILEVANZA

Le dichiarazioni di Heiko Kschinna e di Giacchino Schembri sono connesse ed interessano altro diverso argomento trattato nella sentenza appellata ed oggetto di contrasti fra le parti.

24-2-1- DEPOSIZIONE DI HEIKO KSCHINNA - MODALITA' DI ACQUISIZIONE

Heiko Kschinna è un collaborante della Polizia tedesca dal settembre 1991.

La richiesta di consentire la presentazione per deporre davanti alla Corte di Assise di primo grado nissena non è stata accolta dal Governo tedesco per motivi di sicurezza dello stesso teste. Alla richiesta di rogatoria internazionale è stato risposto con l'invio della dichiarazione resa il 7-5-1992 da Heiko Kschinna alla Procura della Repubblica di Stoccarda in presenza della sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dott. Principato, relativamente a

processo per associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.), comprendente pure notizie relative a questo processo. E' stata inviata anche la dichiarazione resa dallo stesso Heiko Kschinna alla Polizia tedesca (ivi, f.100 seg.), che è servita per alcune contestazioni e per ricordo di particolari che il dichiarante diceva di avere dimenticato. - Questi verbali con fotografie ed altro fanno parte del verbale dell'udienza n. 26 del 16-6-1992 della Corte di Assise (vol II verbali di udienza f. 47 e seg. e f. 100 e seg.).

24-2-2- ID. - IL CONTENUTO

Egli ha dichiarato che, uscito dal carcere nell'aprile 1990, era andato a lavorare nella pizzeria di Cataldo Grifasi e del fratello di lui, attorno ai quali agiva un gruppo di persone; aveva compiti di autista per il trasporto e la consegna di droga ed armi. Nella prima o seconda settimana di maggio 1990, fra l'una e le due di notte, erano venuti tali Iokino di Mannheim [cioè Gioacchino Schembri] ed Enzo di Ludwigshafen, che ricevettero cocaina.

Successivamente fino all'inizio di agosto 1990, i rapporti si intensificarono per traffico di armi e BTM ed una volta di circa Kg. 27 di oggetti d'oro.

Quando andavano a Mannheim, si recavano prevalentemente a Mannheim-Kaefertal da certo Giovanni

[cioè Giovanni Butticé].

Nel giugno 1990 avevano consegnato a Schembri, nella pizzeria di Mannheim cocaina ed in un piccolo locale attiguo Schembri mostrò ed offrì (forse in compenso grazioso della cocaina, ma sono aspetti marginali per questo processo) armi che a loro non interessavano (avevano interesse a pistole mitragliatrici che Schembri si impegnò di procurare senza riuscirvi).

Il 30-10-1990 era andato a Mannheim-Kaefertal presso la pizzeria di Giovanni [Butticé]. Saputo che vi era Iokino [Schembri] al primo piano, vi era salito da solo e lo aveva trovato con altro italiano, Fabio, (nome per loro convenzionale di Gaetano Puzangaro), che egli non aveva mai visto.

Presero cocaina. Schembri aveva detto che non aveva armi e doveva andare a prenderne a Koeln-Porz presso suoi amici e lì avrebbe dovuto parlare anche per Fabio (non sapeva di che cosa).

Si erano rivisti il giorno dopo, come aveva indicato Schembri, ed in tale occasione era stato presentato meglio da quest'ultimo al Fabio, col quale si era intrattenuto a parlare. Schembri gli aveva chiesto se sapesse che in una città tedesca (della quale non ricordava il nome) avessero arrestato persone che in Italia avevano ucciso altre persone.

Fabio [Puzangaro] gli aveva spiegato la ragione

per cui era presso Schembri: aveva ucciso in Italia un giudice ed un procuratore della Repubblica (così aveva capito).

Schembri aveva mostrato un giornale popolare tedesco che riferiva i fatti. Aveva chiarito che altri due responsabili erano in carcere. Fabio, a sua volta, parlando, si riferiva allo stesso fatto come da lui commesso ed usava la prima persona singolare, non la prima plurale.

Nel verbale della dichiarazione resa il 22-4-1992 a Stoccarda l'episodio è così testualmente riferito. Il 31-10-1990, "nel secondo incontro era così che "Giacchino mi chiese se avessi sentito che lassù, dalle "parti di Colonia, la Polizia aveva arrestato due "italiani, i quali in Italia avrebbero ucciso un "giudice. Lui disse che originariamente gli assassini "erano in tre, ma che erano stati tratti in arresto solo "due, perché il terzo era fuggito. In seguito io gli "dissi di non sapere nulla in merito. Quindi, Giacchino "mi diede un giornale tedesco. Non era pertanto un solo "articolo, ma un giornale intero, nel quale c'era un "articolo che riportava questa faccenda. Io lessi "l'articolo, ma non mi era utile, poiché sino a quel "momento non avevo sentito nulla in merito. Finito "l'articolo Giacchino indicava Fabio e diceva che "questi era il terzo assassino ancora in libertà e che



"era stato lui quello che aveva ucciso il giudice. Fabio
"mi diede conferma di questo, affermando che non poteva
"mostrarsi in pubblico perché ricercato e doveva essere
"molto prudente".

Si era chiarito, cosí, che questa era la ragione
per cui Fabio [Puzzangaro] doveva nascondersi e dormiva
nella stessa stanza con Schembri, ospitato da questo.

I due erano armati e non potevano cedere le armi,
appunto per la detta loro situazione.

24-2-3- ID: ID: I GIORNALI

La Polizia criminale del Commissariato di Koln ha
fatto pervenire n.14 stralci di giornali tedeschi dei
primi di ottobre 1990 in cui si dá notizia degli arresti
dei "mafia-Killer" del giudice Livatino (del quale in
uno vi é pure la fotografia con l'indicazione anche
degli anni, 38, e con altra fotografia del luogo
dell'omicidio) con citazione dei nomi e degli anni,
Paolo Amico, 25, e Domenico Pace, 21, con piú o meno
ampi particolari (v. vol. verbali di udienza; ud. n.31
del 29/9/1992, f. da 250 a 257).

24-3-1- DICHIARAZIONE DI GIOACCHINO SCHEMBRI-LE
VICENDE E L'ASSUNZIONE TELEMATICA IN PRIMO GRADO

Gioacchino Schembri ha reso la dichiarazione



quale imputato (art.416 bis c.p.) in processo connesso pendente davanti agli uffici giudiziari di Palermo; é collaborante della Polizia e di Magistrati italiani, anche se in una nota della Polizia si accennava al fatto che non collaborava piú.- E' stato ammesso dalla Corte di assise su richiesta dell'imputato Face, come controprova al teste Heiko Kschinna.

La Corte di assise ebbe inizialmente difficoltà ad averne la presenza per ragioni di sicurezza.

Il giorno in cui doveva essere sentito dalla Corte di assise (v. verbale udienza n. 34 del 22-10-1992, vol. cit. f. 283) si rese irreperibile; giustificò questo comportamento (v. verbale udienza n.35 del 23-10-1992, in cui rese la dichiarazione vol. cit. f. 289) assumendo di avere avuto un momento di sconforto per essersi "sentito abbandonato dalla legge da un punto di vista "economico; poi mi sono accorto di essermi sbagliato e "mi sono messo a disposizione della legge".

Il processo contiene anche atti che accennano ad intimidazioni che egli ed i suoi avrebbero subito; egli ha anche riferito di aggressioni e tentativo di sequestro del figlio denunciati alla Polizia tedesca (v. anche in seguito sua dichiarazione in appello in parte III n.3,2); di esse al tempo in cui rese la dichiarazione di I grado non vi erano notizie precise; soltanto in un punto egli rifiutò di rispondere adducendo non meglio precisati motivi di sicurezza.

Il tenente CC Felice Ierpone, (ud. n. 38 del 5-11-1992, vol. cit. f. 329) riferì in primo grado che lo Schembri, preoccupato, ed il suo difensore, avv. Giovanni Salvaggio di Agrigento, lo avevano informato rispettivamente il 28 ed il 27-10-1992 che un fratello dallo Schembri a Mannheim "era stato avvicinato da un "palmese [cittadino di Palma di Montechiaro] che gli "diceva che ove il fratello avesse continuato a fornire "dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, sarebbero "derivati danni per la sua famiglia".


Rosario Schembri, sentito in Germania, non aveva confermato l'episodio, dicendo di non essere stato avvicinato da alcuno e di non avere ricevuto minacce.

Nessun accertamento era stato compiuto presso i genitori, unici parenti rimasti a Palma di Montechiaro, "perché non hanno accettato il ruolo assunto dal figlio "e non hanno inteso accedere ad alcun programma di "protezione".

24-3-2- ID.- IL CONTENUTO CON LE RETICENZE

Schembri in primo grado dichiarò quanto segue, avvalendosi molto spesso della facoltà di non rispondere.

Alla fine di ottobre 1990 in una località (che si rifiutò di indicare meglio) di Mannheim aveva avuto un



incontro durato 15-20 minuti con Heiko Kschinna, presente Gaetano Puzangaro, che si era presentato al tedesco come latitante.

Rifiutato di riferire sul contenuto della conversazione, disse che un giornale era sul tavolo. Puzangaro gli aveva detto di essere latitante perché "si sentiva di essere imputato dell'uccisione del "giudice Livatino"; gli aveva manifestato l'intenzione di nascondersi e gli aveva chiesto di trovargli un nascondiglio, tanto che si era attivato per trovarglielo (ha rifiutato di dire se avesse contattato persone a tale scopo); Puzangaro gli aveva detto che dopo una settimana sarebbe venuto suo fratello a rilevarlo.

Gli aveva parlato anche in altre occasioni dell'omicidio Livatino dicendo di "essere stato proprio lui l'autore" e specificando: "è stato proprio lui a sparare al giudice Livatino quando dopo avere accostato l'autovettura si è fermato ed è sceso per la campagna; lui lo raggiunse ed il giudice disse 'cosa vi ho fatto, picciotti?'. - Puzangaro gli ha sparato dicendo: "'Tieni, pezzo di merda!'. Puzangaro era armato di mitra e di una pistola cal.9.... Prima usò il mitra, quando poi si accorse che lo stesso non sparava a raffica, rimase deluso e quando lo raggiunse gli sparò "in bocca con la pistola".

Rifiutò di rispondere alle richieste di indicare i correi del Puzangaro e, almeno, quanti essi fossero.



Sull'intenzione del Puzangaro di uccidere il teste Nava, Schembri disse che "altre persone che si trovavano con il Puzangaro [che non ha voluto indicare neanche nel numero] dicevano che la colpa era del medesimo che non aveva ucciso il Nava, essendoselo il Puzangaro trovato davanti al momento del delitto".

Puzangaro gli aveva manifestato l'intenzione di rintracciare il Nava (gli aveva mostrato anche un biglietto in cui era scritto l'indirizzo "Nava Piero Ivano - S. Giovanni Sesto o Sesto S. Giovanni") "per ucciderlo e farlo possibilmente scomparire". Rifiutò di rispondere per chiarire se oltre Puzangaro altri avessero questa intenzione o l'avessero manifestato anche per quanto gli avrebbe potuto riferire lo stesso Puzangaro [su questi atteggiamenti si veda più dettagliatamente nella parte quinta].

Questi gli aveva detto anche che si era ferito, non in occasione dell'omicidio Livatino, ma in altro momento, mentre si accingeva a compiere un altro omicidio: a causa della strada sconnessa (non gli aveva indicato la località), che percorreva in auto, era partito un colpo dal fucile, non usato per l'omicidio Livatino, ed era stato attinto all'alluce destro. Gli aveva mostrato più volte la cicatrice.

Schembri rifiutò di rispondere sul modo come Puzangaro era giunto in Germania, sulla intenzione di



lui di crearsi un alibi e sui motivi per i quali Puzangaro aveva ucciso Livatino.

Foi, a contestazione di altra sua dichiarazione, ammise che Puzangaro gli aveva riferito di avere predisposto un alibi per il 21-9-1990 (giorno dell'omicidio Livatino): i componenti di una famiglia (ha rifiutato di indicarne il cognome e se fosse italiana o tedesca) avrebbero testimoniato di averlo avuto ospite quel giorno per il festeggiamento del compleanno di uno di essi [è l'alibi che avrebbero dovuto fornire Manganello ed altri: v. in seguito in questa parte prima, n. da 27 a 30 e nella parte quinta].

Non conosceva Amico e Pace; di essi aveva letto solo sui giornali; non li aveva mai visti in viso tranne sui giornali e da ultimo in carcere (rifiutò di precisare quando era avvenuto per la prima volta).

Disse che Puzangaro gli aveva fatto i nomi - non sapeva se tutti - dei correi dell'omicidio Livatino, ma rifiutò ancora di indicarli, assumendo di tacere per motivi di sicurezza. Non gli aveva fatto i nomi di Amico e Pace: qualcuno dei correi guidava l'auto; non ricordava se gli avesse detto ch'era stata usata anche una moto; non gli aveva parlato dell'uso di un casco.

Ribadì che Puzangaro "disse che era stato lui "l'autore del fatto, ma non specificò come si trovò o "vide il Nava".

Nel corso della dichiarazione parlò delle



conoscenze e degli incontri con Heiko Kschinna, i fratelli Grifasi, Butticé, come li ha riferiti Heiko Kschinna, ed indirettamente del giornale ch'era sul tavolo.

A contestazione della parte civile precisò che Giuseppe Croce Benvenuto, quando nell'aprile-marzo 1991 era arrivato in Germania ed aveva sentito lui e Puzangaro parlare dell'omicidio Livatino e si era reso conto che Puzangaro aveva narrato molti particolari, "reagì molto male adirandosi con il Puzangaro".

25- LE DICHIARAZIONI DI AMICO E PACE IN PRIMO GRADO

25-1- IN GENERALE

Sia Amico che Pace resero inizialmente in Germania, al tempo del loro arresto, brevi dichiarazioni nel quadro del procedimento di estradizione. Poi, durante il processo e per la maggiore parte della sua durata non resero dichiarazione alcuna.

All'udienza preliminare davanti al G.I.P. Amico non comparve e Pace non fece dichiarazioni.

In dibattimento quando l'istruzione dibattimentale stava per chiudersi (udienza n. 24 del 23-4-1992 v. vol I verbali dibattimento f. 596 e seg.) furono acquisite le dichiarazioni da loro rese al Pretore di Koeln,



presente il P.M. italiano, il 10-10-1990.

Successivamente, essendosi compiuti altri atti istruttori aggiuntivi, prima dell'inizio della discussione, resero brevi dichiarazioni, modificative delle precedenti, anche alla luce dei risultati dell'istruzione compiuta, come si vedrà.

25-2- ID.: DI AMICO IN GERMANIA

Il 6-10-1990 Paolo Amico rese dichiarazioni al Procuratore della Repubblica (vol. atti prodotti dal P.M. all'udienza del 14-11-1991, vol. indicato come II foglio numerato con 69, con 128 e 46 e f. indicato con 132 e con 47; manca regolare numerazione dei fogli del volume) ed al Pretore di Colonia (ivi, foglio indicato con 129 e con 49). Al primo disse "già ieri o questa notte ho detto tutto"; al secondo che non aveva nulla da dichiarare se non "aggiungere che sono innocente".

25-3- ID.: DI PACE IN GERMANIA

Il 6-10-1990 Domenico Pace dichiarò al Procuratore della Repubblica di Colonia (vol. atti prodotti dal P.M. all'udienza del 14-11-1991, f. 129/49) di non avere nulla da dire prima di avere la possibilità di parlare col suo legale. Mostrò meraviglia per essere accusato di fatti del genere; confermò le dichiarazioni rese alla



Polizia; chiese di essere posto a confronto col testimone che l'aveva riconosciuto. Alla contestazione che Amico aveva negato di essere stato con lui a Monaco, espresse la sua meraviglia, sostenendo che era stato a Monaco con Amico e che questi aveva mentito.


25-4-ID: DI AMICO AL PRETORE DI KOELN, ACQUISITE IN SEGUITO AD ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE

Nell'interrogatorio reso al Pretore di Koeln, Amico (vol. I, verb. udienza cit. f. 596 seg.) si protestò innocente, precisando di essere rimasto in Germania dal marzo 1990 al giorno dell'interrogatorio e, in particolare, il 21-9-1990 (giorno dell'omicidio) era stato, come aveva già detto alla Polizia, senza muoversi dalla sua dimora, in Germania assieme a Christiane Anas ed indicò a testimone Filippo Manganello.

Alla contestazione che la donna non aveva confermato l'alibi da lui prospettato, addusse che probabilmente era spaventata e voleva restare fuori dalla vicenda.

Qualificatosi all'inizio come aiuto falegname, disse di avere lavorato in Germania dal marzo alla fine di luglio 1990, come cameriere e barista al ristorante Portofino in Darmagen, gestito dal Manganello, guadagnando 1800 DM netti al mese.

Dichiarò che alla fine di luglio Manganello aveva



chiuso il locale; egli aveva preso qualche giorno di ferie; da settembre "aspettavo di potere iniziare un altro lavoro". Fece intendere di non avere preso contatto con alcuno a tale scopo, specificando che "dopo "che avevo lavorato per cinque mesi, potevo permettermi "il lusso di non lavorare per alcuni mesi".

Aveva abitato con Gaetano Puzangaro dal marzo fino al giorno dell'interrogatorio e con lui aveva lavorato.

Con Pace aveva avuto contatti sporadici quando veniva a trovarlo, restando in casa sua per due/tre giorni, anche di notte.

L'ultima volta era venuto all'inizio di settembre e questa era l'ultima che l'aveva visto.

La pensione "Ai Trulli", in cui viveva, era di proprietà di tale Antonio, che vedeva di tanto in tanto, perché egli aveva la chiave, e l'entrata della pensione era nella parte opposta dell'edificio rispetto al "locale". Vi abitava dalla fine di agosto primi di settembre. Sia egli che Puzangaro avevano la chiave, il Pace, no. A contestazione disse che Pace poteva avere avuto la chiave dal proprietario dopo il suo arresto.

Con Christiane Anas si vedevano "quasi ogni giorno", talvolta ella andava a trovarlo; le telefonava a casa.

L'Anas aveva goduto le ferie dal 10-9-1990 e durante questo periodo "ogni tanto ci siamo visti". Alla



fine di settembre c'era stata una festicciola a casa del Manganello per il compleanno di Puzangaro. Era presente il Pace.

A contestazione di aver prima dichiarato che non vedeva il Pace dai primi di settembre, ha detto che in effetti Puzangaro festeggiava l'8/9 [Puzangaro è nato l'8-9-1968 e non il 27-9]; ricordava l'altra festa, ma non sapeva se era stata alla fine di settembre.

Non era stato a Monaco col Pace.

Con questo, in Italia, aveva i rapporti che si possono avere fra paesani.

Aveva appreso dell'omicidio del Livatino dai giornali italiani, da lui spesso comprati.

25-5-1- ID: SUCCESSIVE DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMICO IN PRIMO GRADO

All'udienza n. 39 del 10-11-1992 (vol.II, verbali di udienza: f.340) l'Amico confermò la precedente dichiarazione, modificandola nel senso che egli dal 16 al 26 settembre 1990 si era trovato a Monaco e non a Leverkusen. Aveva dichiarato diversamente su suggerimento del padre (datogli con una telefonata, prima del suo arresto) in quanto si dovevano smentire le affermazioni dei giornalisti. Aveva chiesto a Chistine Anas di sostenere il suo assunto, ricevendone consenso.

Il 20-9-1990, alle 14, circa aveva telefonato da



Monaco al padre per incaricarlo di ritirare dall'agenzia il talloncino dell'assicurazione dell'auto ed il padre gli aveva promesso che avrebbe provveduto nel pomeriggio. Alle 21 circa aveva telefonato all'Anas, dicendole che si sarebbe fermato a Monaco ancora cinque o sei giorni ed al ritorno si sarebbero rivisti. Continuò a dirsi innocente.

25-5-2- DEPOSIZIONI DI CONTROLLO DI SALVATORE AMICO E GIUSEPPE RACALBUTO

La Corte di assise controllò sentendo il padre dell'Amico, Salvatore, (vol. verbali ud. f. 507; ud. n.20 del 15-4-1992), che confermò di avere ricevuto la telefonata e l'incarico per l'assicurazione. Nel pomeriggio, verso le ore 17, si era recato presso l'agenzia di Giuseppe Racalbuto, ov'erano anche due impiegate, pagando e ritirando i documenti anche per la carta verde. Il Racalbuto (vol. cit. ud. n.21 del 18-4-92 f.524) confermò la circostanza. Furono prodotti anche i documenti a conferma.



25-6- DICHIARAZIONE DI FACE AL PRETORE DI KOELN,
ACQUISITA IN SEGUITO ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON
RISPONDERE

Domenico Face (vol I cit. f.605), interrogato dal
Pretore di Koeln, rispose di non ricordare cosa avesse
fatto il 21-9-1990: "ero in giro per la Germania.....
"Ero a Monaco per cercarvi assieme al mio amico Amico
"un'autovettura" per quest'ultimo. Ha aggiunto che non
ricordava il giorno: "si deve essere trattato della fine
di settembre". Era stato a Monaco quindici giorni.

Era stato sempre in compagnia di Amico ed avevano
dormito a casa di un amico di quest'ultimo, tale
Giuseppe, del quale sconosceva il cognome (casa posta
sopra il ristorante ove lavorava). Amico era partito due
giorni prima per passare gli ultimi due giorni con la
sua amica; egli era rimasto ancora "a girare ed a
guardare".

Era esatto che quando era stato interrogato dalla
Polizia il 5-10-1990 era rientrato da qualche ora da
Monaco.

Abitava al centro di Leverkusen, presso la pensione
"Ai Trulli" con Amico; dormiva lì ogni notte. Con loro
non abitavano altre persone.

Aveva la chiave della pensione che avevano ricevuto,
lui ed Amico, quando avevano affittato la camera ed era



"impossibile" che Amico dicesse cosa diversa, come gli contestavano. La chiave gliel'avevano tolta al momento dell'arresto. Pagavano 6000 DM al mese senza vitto.

Dal marzo al luglio aveva lavorato a Francoforte come lavapiatti presso Francesco Lo Greco guadagnando 1800 DM netti al mese e nei mesi successivi era vissuto con i risparmi accumulati durante il lavoro (circa 7000 DM, alla fine), considerando anche che non pagava vitto.

Conosceva Filippo Manganello e Gaetano Puzangaro; questi aveva dormito più volte da lui: l'ultima volta prima che partisse per Monaco.

Amico possedeva un'auto Honda che usava regolarmente, tranne che nel periodo in cui erano stati a Monaco. Vi erano andati col treno perché l'auto era inaffidabile per il motore vecchio. Sconosceva la posizione assicurativa dell'auto.

25-7- ID.: SUCCESSIVE DICHIARAZIONI SPONTANEE DI PACE IN PRIMO GRADO

All'udienza n.39 del 10-11-1992 (vol. II verbali di udienza f. 341) confermò la precedente dichiarazione, dicendosi estraneo all'omicidio: in quel giorno era con Amico a Monaco.



26- DEPOSIZIONI DEI TESTIMONI DI ALIBI

I testi di alibi Christiane Anas, Filippo Manganello e Marion Tegtmeyer, convivente col Manganello, hanno reso le deposizioni che seguono.

26-1- ID.: CHRISTIANE ANAS

Christiane Anas - (sentita il 25-3-1992 presso la Pretura di Colonia - vol.I verbali udienza f. 201 seg.) disse di avere conosciuto Paolo Amico nel maggio 1990 a Dormagen nel bistrot "Baron" di Gabriele Baron ove lavorava. Si incontravano due volte la settimana, non di più. Non vivevano insieme, ma ognuno per suo conto: lei presso i suoi genitori a Koeln-Worringen, lui a Leverkusen nelle vicinanze di Leverkusen-Wiesdorf, cioè a distanza di circa Km. 25, da coprire in circa 25 minuti con l'auto. Si telefonavano solo per darsi appuntamento; telefonate per altre comunicazioni erano rare anche per la diversità di lingua, che le rendeva difficoltose: lei non parlava l'italiano ed Amico parlava male il tedesco.

Dal 10 al 23-9-1990 era stata in ferie e non aveva incontrato l'Amico. Se ne era stata a casa, come le risultava anche dal controllo di alcuni suoi appunti presi mentre era in ferie (controllo compiuto dopo avere



reso una precedente dichiarazione alla Polizia sugli stessi fatti).

In quei giorni Amico le aveva detto che doveva andare a Monaco di Baviera, ma non le aveva spiegato il motivo, neanche quando era tornato, nonostante gliel'avesse chiesto perché era curiosa; ma -ha osservato- "quando qualcuno non vuole raccontare niente, "le domande non servono".

Partendo, Amico non le aveva lasciato il numero di telefono, che ella gli aveva chiesto, dicendole che non era rintracciabile.

Una volta era andata a far visita a Manganello ed aveva chiesto notizie dell'Amico.

Questi le aveva fatto una brevissima telefonata la sera del 20-9-1990, alle 21 circa: "per quel che "ricordo, egli non ha precisato di telefonare da Monaco; "si trattava però di un'interurbana; ma la voce si "sentiva bene". Poi, a contestazione, disse di non potere essere precisa sul punto.

Dopo le ferie aveva incontrato l'Amico per la prima volta in casa del Manganello in occasione dell'onomastico di quest'ultimo; c'era anche l'amica del Manganello Marion Tegtmeyer.

Ad un tratto vide anche l'Amico; c'era anche il Face, ma non era del tutto sicura: poteva trattarsi di altro amico.



Riteneva che l'Amico fosse rientrato quel giorno stesso, anche perché aveva aspetto stanco, stressato ed aveva le occhiaie.

Nel 1991, a metà d'anno circa (faceva caldo), aveva ricevuto due telefonate da un cognato o zio di Amico; ma era fuori casa ed aveva risposto sua madre; l'interlocutore aveva detto che avrebbe ritelefonato; ella aveva manifestato l'intenzione di non rispondere ed aveva incaricato la madre di dire che potevano "rivolgersi alla polizia se volevano sapere qualche cosa".

Chi aveva ritelefonato, si era presentato come Paolo Amico e la madre aveva risposto che non intendevano più avere da fare con questa storia.

Non le risultava che l'Amico in Germania lavorasse; egli diceva che era in ferie. Faceva intendere di "avere" a che fare con delle macchine", ma ella era molto "scettica". Disponeva di denaro anche se non faceva spese esagerate; aveva l'impressione che non dovesse limitarsi.

L'ultima volta aveva visto Amico nel pomeriggio del giorno del suo arresto a Leverkusen nella drogheria Schlecker, ove lavorava Marion Tegtmeyer; egli era comparso tutto ad un tratto con Filippo Manganello.

Aveva incontrato spesso per caso Domenico Face, che frequentava il bistro "Baron" a Dormagen; l'aveva visto con Paolo Amico col quale riteneva che vivesse;



l'aveva incontrato da Manganello.

Non sapeva dire se Pace fosse mancino. Non aveva visto i due alla guida di motociclette.

Non conosceva il mestiere del Pace, né se egli avesse mai lavorato in Germania.

26-2- ID.: FILIPPO MANGANELLO

Filippo Manganello - (sentito il 25-3-1992 presso la Pretura di Colonia: vol.I verbali di udienza f. 232), aveva conosciuto Amico e Puzangaro nel novembre del 1989 (dai tempi in cui era in Italia, conosceva Puzangaro non direttamente ma attraverso i suoi fratelli); dopo Capodanno 1990 i due erano andati in Italia ed erano tornati con Pace.

I tre andavano nel ristorante Portofino (da lui gestito dal novembre 1989) quasi tutti i giorni; Puzangaro aveva lavorato stabilmente "dietro il bancone" per un mese e mezzo (dalla metà di novembre 1989 a tutto dicembre); Amico e, dall'inizio 1990 dopo il ritorno dall'Italia, anche Puzangaro avevano lavorato saltuariamente e li pagava per le ore di effettivo lavoro; Pace non aveva mai lavorato alle sue dipendenze.

Non sapeva quale lavoro svolgesse Amico in Germania.



I tre "vivevano bene; io non potevo permettermi il "loro tenore di vita"; vivevano in una stanza al ristorante ai Trulli di Leverkusen per l'affitto di 600 DM al mese; vestivamo bene.

Raccontavano che ogni tanto "compravano una macchina e "la portavano in Italia".

All'inizio di settembre 1990, fra il 10 ed il 15, non oltre, aveva visto a Leverkusen i tre; gli avevano detto che il giorno seguente sarebbero partiti per Monaco per comprare delle macchine; "ne parlavano tutti "e tre poiché erano sempre insieme come fratelli "siamesi. Infatti sono poi spariti tutti e tre".

Aveva rivisto Amico e Puzangaro il giorno che tornarono, cioè il 27-9-1990, suo compleanno. Si erano presentati nella sua casa; Pace non era con loro e non lo aveva visto più fino al giorno del suo arresto. Avevano detto che a Monaco avevano comprato auto e le avevano spedite in Sicilia; non avevano dato altri particolari.

Durante questa assenza nessuno dei tre gli aveva telefonato.

Cristiane Anas era venuta da lui diverse volte per informarsi di loro e se avessero telefonato, specialmente per Amico.

Sapeva di un solo affare di macchine da loro fatto in loco: nel giugno 1990 avevano comprato, come dissero, una Lancia ed una FIAT/Uno usate, che poi erano state



portate via in Italia su un autocarro; aveva avuto occasione di vedere queste auto.

26-3- ID.: MARION MEGTMEYER

Marion Megtmeyer - (sentita il 25-3-1992 presso la Pretura di Colonia vol. I verbali delle udienze f. 220), disse di avere conosciuto, poco prima del Natale 1989, prima l'Amico e, dopo due-tre giorni, il Pace nel ristorante Portofino allora gestito da Filippo Manganello, che conosceva da diversi anni (nove al tempo della dichiarazione) e col quale conviveva. I due volevano incontrare Gaetano Puzangaro che lavorava in cucina, del quale erano amici; non conoscevano ancora Manganello.

Incontratili più volte, i due avevano stretto amicizia, soprattutto col Manganello, tanto che avevano passato insieme il Natale in casa del Manganello e sua.

Il 27-9-1990 in occasione del compleanno del Manganello Amico e Puzangaro erano nella loro casa; non c'era il Pace.

"E' possibile che ci siamo visti tre o quattro volte nel mese di settembre 1990". Da quando Manganello aveva lasciato la gestione del ristorante Portofino (inizio o metà luglio 1990) i loro incontri si erano diradati.

Non aveva invitato Amico per il compleanno di



Manganello, né egli aveva telefonato. Suonato il campanello, "quando ho aperto, ho trovato Paolo Amico e Gaetano Puzangaro davanti la porta; ero molto sorpresa "di vederli così all'improvviso perché non li avevo "visti per tanto tempo". A sera era venuta anche Christiane Anas.

Non conoscendo l'italiano, non aveva compreso nulla delle conversazioni che si erano svolte.

Sui tempi, ha precisato che col Manganello erano tornati da un viaggio alla fine di agosto. Poco tempo dopo, cioè all'inizio del settembre 1990, aveva visto Domenico Pace una o due volte. Quando avvenne l'omicidio Livatino, erano passati più di 10-12 giorni dall'ultimo incontro.

Pace aveva parenti, forse un fratello, a Berlino; Amico aveva amici a Monaco ed uno zio o cugino a Stoccarda.

Anche Amico l'aveva visto l'ultima volta nella prima settimana di settembre; era con Puzangaro. Poi aveva rivisto i due il 27-9-1990. L'Amico lo vide anche il giorno dell'arresto.

Era certa di non avere incontrato nessuno dei tre dal 10 al 23 settembre 1990.

Non ha saputo indicare quale attività svolgessero Amico e Pace. Aiutavano al ristorante Portofino quando c'era molto da fare. Neanche Manganello aveva saputo



dirle come vivessero; ipotizzavano che Pace avesse venduto il suo gregge e vivessero col ricavato.

Non sapeva se uno dei due, Amico o Pace, fosse mancino.

27- ALTRE INDAGINI SVOLTE IN PRIMO GRADO

27-1- AUDIZIONE DI RAGAZZE DI PALMA DI MONTECHIARO LEGATE SENTIMENTALMENTE AGLI IMPUTATI SECONDO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - TENTATO ALIBI

In base ad intercettazioni di telefonate fra donne di Palma di Montechiaro, in cui si faceva cenno ad Amico e Pace, a notizie su loro, ad una loro presenza nell'agrigentino al tempo dell'omicidio, la Corte di assise ha sentito Antonella Benvenuto (ud. n.10 dell'11/3/1992, f. 145), Carmelina Di Maria (ud. n.10 dell'11/3/1992, f. 158) e Francesca Scarano (ud. n.21 del 16/4/1992; f.529, e n.22 del 21/4/1992, f.534).

Antonella Benvenuto si era fidanzata per telefono nei primi di settembre 1990 col compaesano Pace, che conosceva prima di vista; egli le aveva telefonato chiedendole se fosse "libera"; ella aveva risposto affermativamente. Il loro rapporto era telefonico; Pace le telefonava spesso dalla Germania ma non sapeva da



dove; non sapeva ove dimorasse. Non conosceva Amico. Ricordava che Pace era stato arrestato nell'ottobre 1990; dopo questo arresto aveva avuto rapporti con la famiglia di lui telefonando ed incontrando una volta la zia di lui, Maria Pace. Sapeva che Pace aveva due fratelli Peppe e Salvatore; aveva telefonato al primo durante l'estate per avere notizie e questi aveva risposto che Domenico stava bene. Altra volta gli aveva chiesto notizie in relazione all'omicidio e aveva avuto risposta che Domenico non "c'entrava".

Carmelina De Maria conosceva Amico dal 1987 e il 17/4/1988 o il 17/4/1989 si erano fidanzati, ma si erano incontrati poche volte soffermandosi per la strada, una volta dal dentista. Prima era stato in Germania e nei primi di febbraio 1990 vi era tornato per cercare lavoro. Amico le telefonava una/ due volte la settimana, essa lo chiamava forse una volta al mese. Non ricordava di avere detto alla sua amica Gina (della quale ha dato il cognome, Bongiorno) di avere parlato con Amico la domenica o il lunedì precedente e la domenica o il lunedì seguente il 21/9/1990 (venerdì). Non ricordava di avere parlato sempre per telefono con altra sua amica Francesca (della quale ha dato il cognome, Scarano) dell'arresto dell'Amico. Sul fatto che la stessa Scarano le aveva comunicato di aver visto Amico a S.Leone [frazione a mare di Agrigento] ha spiegato che a Palma di Montechiaro c'è altra persona che gli somiglia



moltissimo e che se Amico fosse stato in Sicilia ella lo avrebbe saputo. = Conosceva di vista Pace = L'altra sua amica Laura è la sorella di Amico che conosceva dal gennaio 1990, ma non si incontravano spesso. Non ricordava cosa Laura non avesse voluto comunicarle per telefono; se le aveva detto che temeva se l'altra fosse andata a trovarla, era perché i suoi genitori non sapevano del suo fidanzamento con Amico e non voleva che lo sapessero in quel momento. = Non conosceva Manganello, ma l'aveva chiamato per telefono cercando l'Amico che lavorava da cameriere nel suo ristorante e poi altra volta dopo l'omicidio, ma Manganello le aveva comunicato che Amico era stato arrestato.- Sulla conversazione con una persona che diceva di nascondersi ha dichiarato che era Puzangaro, che si nascondeva perché era anch'egli sospettato di essere autore dell'omicidio, ma non sapeva da dove chiamasse ed ove si trovasse.= Effettivamente Puzangaro ed Amico volevano acquistare una gelateria in Germania. = Amico aveva un'auto Honda di seconda mano; non aveva moto.= Non aveva proposto a Laura Amico un'alibi per il fratello, ma, siccome il suo arresto le aveva dato fastidio, aveva comunicato a Laura che avrebbe potuto ^{sire} che quel giorno essa aveva telefonato ad Amico e l'aveva trovato.= Nulla ha saputo dire di altra sua amica Cettina, presentatale circa un anno prima al mare, della quale sconosceva



anche il cognome.

Francesca Scarano ha dichiarato di non ricordare di avere detto per telefono alla Di Maria che Amico era stato visto a S.Leone, a Favara o in altre località; poteva essere avvenuto "per farla arrabbiare". Con la Di Maria era capitato di parlare dell'omicidio Livatino su quanto si leggeva sulla stampa. - Conosceva Amico perché era suo vicino di casa.

27 -1- AUDIZIONE DI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

La Corte di assise ha sentito anche altri ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, che avevano svolto attività in relazione all'omicidio Livatino.



PARTE SECONDA = LE RICHIESTE PRELIMINARI IN APPELLO E
L'ORDINANZA 17-12-1993 DELLA CORTE

1 - LE RICHIESTE DELLE PARTI

Il 17/12/1993 questa Corte ha emesso ordinanza sulle richieste preliminari delle parti, che si conferma integralmente e si riproduce integrata da altri richiami.

Alla prima udienza, subito dopo la relazione della causa, le parti hanno formulato le seguenti richieste preliminari:

a) il Procuratore generale:

- 1) sospensione o almeno rinvio del processo per consentire la riapertura del dibattimento sfruttando gli atti di investigazione compiuti in un secondo processo per lo stesso omicidio denominato "Livatino bis", con riserva di formulare altre richieste istruttorie;
- 2) non opposizione alle richieste del Pace contenute nei motivi di appello, segnalando l'opportunità di compiere quanto appresso indicato ai n. 3,4 e 5;
- 3) risentire il teste Nava in relazione alle prime tre richieste del Pace;
- 4) risentire il teste Schembri;
- 5) disporre eventualmente non la riaudizione dei giornalisti Castaldo e Ruotolo, ma il confronto fra essi



e Rosario Spatola e Giacomina Filippello;

6) disporre, come segnalato dal Presidente, perizia balistica sugli oggetti di natura balistica sequestrati, allo scopo di accertare il numero ed il tipo di armi usate.

b) l'avv. Mammana per le parti civili:

1) opposizione all'acquisizione delle dichiarazioni del teste Nava rese in fase di indagini preliminari non utilizzate per le contestazioni, chiesta dal Face;

2) opposizione analoga per le dichiarazioni di Gioacchino Schembri, in relazione alla richiesta del Face;

3) opposizione all'audizione dei giornalisti Castaldo e Ruotolo perché inconferente;

4) rimessione alle decisioni della Corte sulle altre richieste del P.G. e della difesa del Face.

c) l'avv. Russello, per l'imputato Face, preso anche atto delle richieste del P.G. ed insistendo nelle richieste formulate nei motivi di appello per la riapertura dell'istruzione dibattimentale:

1) acquisizione al fascicolo del dibattimento delle rogatorie internazionali del 27-9-1990 e del 3-10-1990 con tutti gli atti ed i verbali ad esse relativi ai sensi degli art. 431, lett. b e d, e 727 cod. proc. pen.; nonché di atti di accertamento del soggiorno in Germania compiuti con rogatoria;

2) acquisire tutte le dichiarazioni rese dal teste Nava



alle Autorità di polizia italiane e tedesche ed ai P.M. della Procura nissena e le ricognizioni di persona dallo stesso compiute nelle indagini preliminari, atti non ammessi dalla Corte di primo grado, nonostante sfruttati per contestazioni, anch'esse talora non ammesse, con violazione del diritto di difesa e degli obblighi istruttori del giudice per l'accertamento della verità;

3) acquisire gli album di fotografie mostrate al Nava in Agrigento la sera del 21-9-1990 con i verbali contenenti la descrizione delle modalità e le risposte del Nava;

4) risentire il Nava, come chiesto in udienza dal P.G.;

5) esplicitando l'addotto vizio di nullità delle ricognizioni, denunciato nei motivi di appello, come da invito del Presidente, dichiarare la nullità di esse perché compiute senza prestazione di giuramento e senza il rispetto delle prescrizioni di legge (visione isolata del Pace da parte del ricognitore Nava e precedente l'atto formale; ripetizione dell'atto; ecc.);

6) sentire giornalisti Lorenzo Rosso, Franco Castaldo e Sandro Ruotolo sulla posizione indicata già in primo grado;

7) disporre l'esperimento giudiziale e la perizia tecnica chiesti alle udienze n. 19 del 14-4-1992 e n. 22 del 21-4-1992 di I grado;

8) sentire il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri per completare le sue dichiarazioni con



l'indicazione degli autori dell'omicidio Livatino ed acquisire copie senza "omissis" delle dichiarazioni rese dallo stesso il 7-8-1992 agli ufficiali di P.G. delegati dalla Procura della Repubblica di Palermo, il 10-9-1992 alla sostituta della Procura della Repubblica di Palermo, dott. Principato, ed ancora il 24-4-1992 alla stessa sostituta, in quanto l'incompletezza non consente l'esercizio pieno della difesa, nonché copia di tutte le dichiarazioni rese dallo Schembri a polizia e magistrati;

9) dichiarare nulla l'attività della P.G. in Colonia, essendo la delega o la rogatoria del P.M. nisseno limitata a sentire Pace come teste, mentr'era stato arrestato e sottoposto a ricognizione.

10) acquisire il verbale di perquisizione del 21-9-1990 nell'abitazione di Pace.

d) l'avv. Siciliano per l'imputato Amico:

- 1) opposizione alla sospensione del processo;
- 2) associazione alle richieste di acquisizione di atti;
- 3) opposizione all'escussione del teste Nava;
- 4) opposizione all'audizione di Gioacchino Schembri;
- 5) rimessione alle decisioni della Corte per il resto.

2 - ATTI UTILIZZABILI

Si é lamentata, nell'illustrazione delle richieste preliminari, l'incompletezza dell'elenco degli atti



(rectius prove) utilizzabili per la decisione.

La Corte ritiene che debbano essere utilizzate tutte le prove legittimamente acquisite (art. 526 cod. proc. pen.).

3- SOSPENSIONE O RINVIO DEL PROCESSO O DEL DIBATTIMENTO.

3-1- LA RICHIESTA E LO SCOPO

La richiesta del P.G., che vede, come si è esposto, alcune delle altre parti favorevoli, altra contraria, è stata formulata sotto il profilo che sono in corso presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta indagini preliminari relative ad un procedimento "Livatino bis", per cui la segretezza sugli atti che lo formano impediscono al P.M. nuove richieste istruttorie fondate su essi.

La richiesta e' stata riformulata anche successivamente, sia pure solo oralmente ed incidentalmente come subordinata anche non formalmente, sotto il profilo della opportunita' di una visione e valutazione globale dei fatti.

Ne deriva la persistente attualita' dell'argomento per il quale si ribadiscono le decisioni allora adottate con l'ordinanza.

Si deve, peraltro, tener conto che l'altro processo e' ancora oggi nella fase degli atti



preliminari.

3-2-1- I CASI DI SOSPENSIONE O RINVIO CONSENTITI DAL
CODICE PROC. PEN.

Rileva la Corte che il motivo addotto non è previsto dalle leggi processuali penali vigenti come causa di sospensione o rinvio del processo: questi provvedimenti non sono possibili in relazione ad un processo per attendere il raggiungimento di uno stadio più avanzato di altro processo; non è possibile neanche in attesa della definizione di altro processo penale perché costituisca pronuncia pregiudiziale.

E' ben noto che "sospensione del procedimento", cioè quella che si chiede in questa sede, o "rinvio del processo", anch'esso chiesto in via subordinata, si diversificano dalla "sospensione del dibattimento".

Quest'ultima si ha quando viene semplicemente differita a tempo determinato la continuazione del dibattimento che non può proseguire nella stessa udienza per motivi vari, ma validi (impossibilità di esaurire il dibattimento nella stessa udienza - art. 477 cod. proc. pen.; termine per la difesa al nuovo difensore dell'imputato - art. 108 cod. proc. pen.; ecc) ed è caratterizzata dal fatto che l'attività già svolta continua a valere e si fonde con l'attività nuova, costituendo unico dibattimento.



La "sospensione del processo", invece, importa una interruzione di attività processuale a tempo indeterminato collegata al fatto che l'ha determinata, con la conseguenza che il dibattimento non continua, ma riinizia ex novo con l'obbligo di ripetere tutti gli adempimenti preliminari (salve alcune preclusioni già verificatesi) e resta inutilizzabile la parte già svolta, nonché del tutto incerta la durata della sospensione collegata alla durata del fatto o situazione che l'ha determinata, per cui il processo resta per un certo tempo in stato di quiescenza, che è fatto eccezionale per ogni tipo di processo.

Anche il "rinvio del dibattimento" produce gli effetti della "sospensione del processo" con la differenza che esso si fonda su fatti impeditivi momentanei e che il processo può riiniziare senza attendere la cessazione della causa del rinvio, anche se l'obbligo di ripetere le attività per riinziarlo importa non trascurabile perdita di tempo e seria remora per la sua definizione.

Se si tiene conto che il processo penale inizia con una imputazione e si conclude necessariamente con una sentenza senza possibilità di altre soluzioni, appare chiaro come la "sospensione del dibattimento" non influisca (o influisca in minima parte) sull'iter processuale tipico (ed anzi è quasi sempre collegata alle necessità di esso), mentre il "rinvio del



dibattimento" e, molto più, la "sospensione del processo" interrompono l'iter stesso.

La diversità delle situazioni e la diversità delle conseguenze e degli effetti spiegano il maggior rigore usato dai codici processuali per la "sospensione del procedimento" ed anche per il "rinvio del dibattimento" rispetto alla "sospensione del dibattimento" anche alla luce del criterio informatore di base di ogni legge processuale, ispirato all'esigenza di una celere definizione dei processi specie penali, posta in evidenza nelle relazioni ai progetti dei codici (così già nella Relazione al progetto del cod. proc. pen. del 1905, pag. 531).

3-2-2-ID: NEL CODICE DEL 1930

A questi principi si ispirava il codice processuale penale del 1930 che limitava molto i casi di sospensione del processo: alla risoluzione di questioni pregiudiziali sullo stato personale e familiare che costituivano un caso di sospensione obbligatoria (art. 19 cod. proc. pen. del 1930); alla risoluzione delle questioni pregiudiziali di competenza del giudice civile (ovviamente diverse da quelle di stato) o del giudice amministrativo e sempre che non fossero di facile soluzione e sempre che la normativa civilistica sulla



prova e sull'onere di essa non divergesse da quella penale (ivi, art.20); alla risoluzione di una pregiudiziale penale (non ritenuta sempre propriamente come sospensione) allorché la definizione di un procedimento penale dipendesse da quella di altro procedimento penale e non si potesse o non si ritenesse di riunirli (ivi art.18), sempre che intercorresse tra i due procedimenti un rapporto di dipendenza, necessaria ed assoluta, "logico-giuridica di tale intensità e "pregnanza da imporre che l'accertamento dei fatti "oggetto dell'altro, cosí da rendere impossibile l'esame "delle questioni da risolvere senza prima conoscere la "definizione di quelle che formano oggetto del "procedimento pregiudiziabile", e non soltanto un rapporto di interdipendenza probatoria o di connessione (Cass. 13-3-1987, Anselmo; sul principio la giurisprudenza era costante nel tempo; fra le tante altre: Cass. 16-1-1986, Minore; Cass. 12-11-1981, Iacono; 27-10-1980, Alemanno), costituenti tutti casi di sospensione facoltativa; alla sopravvenuta infermità totale di mente dell'imputato, salva la possibilità di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato (ivi, art.88); al dubbio sull'esistenza in vita dell'imputato (ivi, art.89); al dubbio sull'identità personale dell'imputato (ivi art.86), ipotesi tutte incidenti in vario senso sulla stessa regolarità del



rapporto processuale; all'impugnazione di falso, se il giudice riteneva che avesse apparenza di fondamento (ivi, art. 217); alla pregiudiziale di costituzionalità della norma da applicare riservata alla giurisdizione della Corte costituzionale (art. 23, c.2, legge 11-3-1953, n.87); ad altre simili ipotesi.

La sospensione del procedimento era, quindi, possibile solo quando esso non potesse essere proseguito e non potesse portare alla decisione

3-3-1- I CASI DI RINVIO DEL PROCESSO CONSENTITI DAL CODICE DEL 1930.

Con eguale sfavore ed in modo da essere limitato anch'esso ai casi di necessità era regolato il "rinvio del dibattimento".

L'art. 432 cod. proc. pen. del 1930 esige la condizione della espressa previsione della legge o dell'"assoluta necessità".

Quest'ultima ipotesi si riteneva riscontrabile nella morte di un giudice o in una duratura malattia dello stesso o nella necessità di contestare aggravanti all'imputato assente.

I casi previsti dalla legge erano: l'assentarsi dell'imputato dovuto ad assoluta necessità prima dell'interrogatorio (ed anche dopo, in seguito a Corte cost. 14-2-1982, n.9) in alternativa alla sospensione



del dibattimento, in ovvia relazione alla necessità della sua durata (ivi, art.428); in caso di nullità del decreto di citazione a giudizio (ivi, 412); o di mancata presentazione dell'imputato dovuta a legittimo impedimento (ivi, art. 497); in caso di effettuazione di perizia non espletabile in dibattimento (art. 456); e simili.

Il codice usava spesso espressioni che manifestavano chiaramente il divieto di giustificare come cause di rinvio motivi non previsti dalla legge: così per l'art. 102, c.2, "la mancata comparizione o l'allontanamento della parte civile non può mai determinare il rinvio del dibattimento"; per l'art. 130 per il caso di abbandono di difesa; per l'art. 452, c.3, la mancata comparizione di un consulente tecnico; ecc.

3-3-2-ID.: NEL NUOVO CODICE DEL 1988

Col nuovo codice di procedura penale del 1988 le possibilità di "sospensione del procedimento" penale si sono ristrette (come si sono ristretti i casi di riunione di procedimenti e processi per connessione, qui, peraltro, neanche ipotizzabile per i diversi grado e fase processuale in cui si trovano: questo in fase di giudizio ed in grado d'appello, l'altro ancora in fase di indagini preliminari).

L'art. 2, infatti, fissa la regola generale



dell'autonoma cognizione del giudice penale, che tratta un determinato processo, su tutte le questioni preliminari e strumentali, anche se con effetti limitati a quel solo processo e senza possibilità di formazione del giudicato e, quindi, di nessun effetto vincolante per altri processi.

Il principio si inquadra nel criterio direttivo generale seguito dal legislatore, che caratterizza tutto il sistema, della celerità del processo penale (fra l'altro tutto il gruppo dei procedimenti speciali rientra in quest'ottica acceleratoria).

Di conseguenza, come emerge anche dalla Relazione al progetto preliminare (in Gazzetta uff. del 24-10-1988, n.250, suppl. ord. n.2, pag.9), fra le due opposte esigenze di garantire la celerità del processo e la genuinità dell'accertamento incidentale, da un canto, e di evitare pronunce contrastanti, dall'altro, è prevalsa quella di "privilegiare per il rilievo che esso ha anche "in campo internazionale" [il riferimento indiretto è anche all'art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentale, ratificata dall'Italia con legge 4-8-1955, n.848, per il quale "ogni persona ha diritto che la sua causa sia "esaminata..... in un tempo ragionevole....."; e lo Stato italiano ha già subito diverse condanne per violazione della suddetta norma], il diritto dell'"imputato ad essere giudicato entro un termine



"ragionevole e senza ingiustificati ritardi", introducendo tuttavia una clausola di riserva "tranne che sia diversamente stabilito".

Questa riserva si concreta in due ipotesi: quella dell'art. 3 cod. proc. pen. per le pregiudiziali sullo stato di famiglia e di cittadinanza, che sono facoltative ("può") e non più obbligatorie come col vecchio codice, ed anzi condizionate all'essere la "questione seria" ed a "l'azione a norma delle leggi civili già in corso" (e ciò per l'evidente delicatezza dell'accertamento che trascende il singolo processo ed investe i rapporti sociali); quella dell'art. 479 cod. proc. pen. per le pregiudiziali civile e amministrative (ovviamente diverse dalle precedenti), quando esse siano "di particolare complessità", "sia già in corso un procedimento presso il giudice competente" e "la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa". Ad essi si aggiunge la pregiudiziale di legittimità costituzionale della norma da applicare, di cui si è detto anche sopra.

Sono questi, ormai, i casi eccezionali in cui è possibile la sospensione del processo penale.

Fra essi non rientra la sospensione per la pregiudiziale penale (peraltro, ritenuta più causa di "rinvio" che di sospensione nel vigore del codice del 1930 secondo l'espressione letterale della norma, come



si é già detto).

Non é prevista e non é possibile (e non lo era neanche nel vigore del codice del 1930) alcuna sospensione per ricerca ed acquisizione di prove.

L'acquisizione di prove é propria di ogni processo, anche se talvolta può consistere nella recezione di prove già formate (e non in corso di formazione) in altro processo.

La richiesta di sospensione del processo, quindi, non solo non é prevista dalle leggi vigenti, ma é contraria, come si é dimostrato, ai principi informatori fondamentali del sistema processuale vigente.

A confermare queste conclusioni basta rilevare che per il reato commesso da piú persone in concorso fra loro o con condotte indipendenti produttrici dello stesso evento si determina un caso di connessione (art. 12, lett.a, cod. proc. pen.) con conseguente possibilitá di riunione dei processi se pendenti nello stesso stato e grado davanti allo stesso giudice e sempre che non sia pregiudicata la rapida definizione di ciascuno di essi (art. 17).

In tali casi si é ben lungi dal consentire la sospensione di un processo nell'attesa dell'evolversi della trattazione dell'altro; anzi é di ostacolo addirittura la previsione di un ritardo ragionevole, al di fuori ed esclusa la sospensione. La stessa riunione si pone in funzione di economia processuale, che la



sospensione pregiudicherebbe.

Lo speculare istituto della separazione dei processi (art.18 cod. proc. pen.) si fonda sulla ripetuta esigenza, anche espressamente enunciata, della celerità della definizione dei processi, nel senso che ulteriori remore in relazione ad uno o più coimputati e non interessanti l'altro o gli altri di essi, anche se non di particolare rilevanza (acquisizione di ulteriori informazioni ex art. 422 cod. proc.pen.; sospensione del procedimento nei confronti di un coimputato; non comparizione all'udienza dibattimentale per mancanza o nullità dell'avviso o per legittimo impedimento in relazione a taluno di essi; necessità di istruzione dibattimentale per taluno di essi o per un'imputazione che lo riguarda) o l'utilità "ai fini della speditezza del processo", portano alla separazione.

3-4-IL RINVIO DEL DIBATTIMENTO NEI DUE CODICI.

Non è possibile neanche il rinvio del dibattimento.

Nel codice del 1988 manca una norma corrispondente all'art. 432 del precedente. Sembrerebbe che non esistano più i rinvii a tempo indeterminato. In effetti non sono più previsti in via generale, com'era con l'art. 432, ma per singoli casi, in via eccezionale, spesso insieme alla "sospensione del dibattimento" ed in



alternativa ad essa, quando non è possibile.

Se il nuovo codice tratta con maggiore larghezza la valutazione da parte del giudice degli impedimenti dell'imputato a comparire e della probabilità che l'imputato non abbia effettiva conoscenza dell'udienza (art. 485 e seg. cod. proc. pen.), tuttavia il rinvio del dibattimento è eccezionale ed è accompagnato dalla coeva fissazione della nuova udienza (art. 485, 486).

Nello spirito del codice, improntato come si è detto a celerità processuale, questa disciplina dimostra che anche nei casi di rinvio del dibattimento la nuova udienza deve essere vicina.

Ciò dimostra che non è previsto e consentito un rinvio allo scopo di allungare i tempi, quali che siano le ragioni.

Ancora nelle norme processuali vigenti non è prevista alcuna possibilità di "rinvio (e neanche di sospensione) del dibattimento" per le ragioni addotte dal P.M.

3-5- CONCLUSIONI.

Di conseguenza, la richiesta di sospensione del processo o, in subordine, di rinvio a tempo indeterminato del dibattimento per consentire la conclusione delle indagini preliminari nel processo "Liyatino bis" non è accoglibile perché illegittima.




Peraltro, ove ai P.M. interessi, i tempi di quel processo possono essere accelerati, in modo che l'attività annunciata possa essere espletata nella durata di questo processo, in cui dovranno essere compiuti gli atti istruttori indicati in seguito in questa stessa ordinanza. Ancora, non può sfuggire che elementi emergevano già durante la trattazione di questo processo in primo grado (la sentenza della Corte di Assise è del 18-11-1992) e che da tempo si conosce la data di trattazione di questo processo (la formazione del ruolo con l'intervento del P.M. è del 15-9-1993 ed il decreto di citazione per questo giudizio dello stesso 15-9-1993).

4- LE DICHIARAZIONI E LE RICOGNIZIONI DI PERSONA DEL TESTE PIERO IVANO NAVA -

4-1 - I LIMITI DELL'ORDINANZA ED ASSUNZIONE DI ESSA A MOTIVAZIONE PARZIALE DI QUESTA SENTENZA SUL PUNTO

All'atto dell'emanazione dell'ordinanza esulava dai compiti di questa Corte ogni valutazione sull'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni del Nava, propria del momento decisorio. Pertanto, quanto segue costituisce solo parte della motivazione di questa sentenza, che assume l'ordinanza, confermandola, mentre



la parte restante relativa soprattutto all'attendibilità sarà esaminata e valutata nella parte quinta.

4-2- LE LAGNANZE DELLA DIFESA

Le vivaci e spesso dure lagnanze della difesa del Pace attengono anche alla validità di alcuni atti, specie le ricognizioni, ed agli impedimenti illegittimamente frapposti dal P.M. di primo grado ed avallati dalla Corte di assise in relazione a sue contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen.

Assume in sostanza la difesa di Pace: Nava ha compiuto, a tarda sera del giorno dell'omicidio (21-9-1990), un riconoscimento fotografico dell'Amico per la persona che aveva visto in c/da S. Benedetto di Favara scavalcare il guard-rail, ma non aveva per nulla riconosciuto Pace, benché gli fossero state mostrate sue fotografie; successivamente in ricognizioni dirette non aveva più riconosciuto Amico, come la persona vista con l'arma in pugno scavalcare il guard-rail, ma aveva riconosciuto Pace; Amico era stato indicato, invece, per la sua corporatura ed il suo atteggiarsi come l'altra persona vista sul posto, accanto alla moto Honda, col casco in testa, per cui non ne aveva potuto vedere il viso, e col maglione rosso. - Ogni richiesta difensiva tendente a contestare al Nava la diversità del primo




riconoscimento dell'Amico ed il coevo mancato riconoscimento del Face e ad acquisire gli atti di ricognizione ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. era stata respinta.

Ancora, secondo il difensore del Face, le ricognizioni sono nulle perché il Nava non ha giurato, perché gli furono mostrati prima ed isolatamente sia l'Amico che il Face e per plurima violazione dell'art. 213 e seg. cod. proc. pen..

4-3- RICHIESTE DIFENSIVE SUPERATE O INFONDATE

Bisogna, anzitutto, precisare che alcune richieste sono infondate o comunque superate:

- gli album fotografici o fogli con fotografie incollate, predisposti uno dalla P.S. e l'altro dai C.C. ed esaminati dal Nava la sera del 21-9-1990 nei locali della Questura di Agrigento, sono stati acquisiti in primo grado fra gli atti e prove utilizzabili, prodotti dal P.M. all'udienza n.16 dell'1-4-1992 (v. vol I verbali di udienza f. 382 e da 412 a 450).
- il verbale della dichiarazione resa dal Nava all'ispettore P.S. De Lio alle 9,40 del 21-9-1990 e quello della dichiarazione resa dallo stesso Nava ai sostituti della Procura della Repubblica nissena alle ore 11,45 sempre del 21-9-1990 sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. in seguito ad



ordinanza della Corte di assise del 15-4-1992, ud. n.20 (v. vol I verbali di udienza, rispettivamente f. 517, 520 e 510).

Erano già acquisiti gli atti di ricognizioni da parte del Nava nei confronti di Amico e Face, compiute con incidente probatorio (vol. atti per il dibattimento f. 114 e 115) e le deposizioni rese dallo stesso Nava in incidente probatorio (ivi, f. 119) e in dibattimento (v. vol I verbali di udienza f. 461 seg.).

Del contenuto di questi atti si è riferito nella relazione della causa alla prima udienza di questo processo (v. sopra parte prima).

4-4-1 - VALIDITA' DELLE RICOGNIZIONI: OMESSO GIURAMENTO
- IL CONTENUTO DEGLI ATTI DEL PROCESSO

Sull'eccezione di nullità delle ricognizioni, indicata nei motivi di appello (f. 21) ed esplicitata ed illustrata in udienza, bisogna ricordare due elementi risultanti dal processo:

a) il verbale di ricognizione del Face da parte del Nava eseguito con incidente probatorio, come si è detto, si conclude (v. vol. atti per il dibattimento, f. 153 retro) con una postilla di riapertura delle ore 12,30 dello stesso giorno, con la richiesta del P.M. al G.I.P., "stante la perplessità interpretativa del "combinato disposto degli art.401, c.5, e 497, c.2,



"c.p.p.", che il Nava, "previo invito a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 497, c.2, c.p.p., "precisi e ribadisca quanto dichiarato nel presente verbale dopo avere osservato le persone sopra "generalizzate".

Si tratta sostanzialmente di richiesta di rinnovazione dell'atto di ricognizione, dopo le preliminari avvertenze ed il giuramento prescritti dall'art. 497, c.2, cod. proc. pen. a pena di nullità (c.3) per l'esame dei testimoni.

Il difensore di Pace si oppose alla richiesta; il difensore di Amico non si oppose; il G.I.P. non l'accolse.

b)- All'udienza preliminare, tenuta il 22-6-1991, (vol. atti per il dibattimento f. 175 seg.) i difensori del Pace eccepirono la nullità della ricognizione eseguita il 5-3-1991 presso il carcere di Sollicciano in violazione degli art. 401, c. 5, c. 497, c.2, c.p.p.". - Il G.I.P. dichiarò "in questa sede inammissibili le eccezioni proposte e, nel merito, le rigetta".

4-4-2- ID.: LA DISCIPLINA DEL CODICE DEL 1930

Il codice processuale penale del 1930 prescriveva espressamente nell'apposito art. 363 che nelle ricognizioni da parte di persona avente qualità di testimone (sono possibili, infatti, anche da persona



avente altra qualità nel processo, come ad es. l'imputato) il giudice gli facesse prestare giuramento a pena di nullità ai sensi dell'art. 449 (relativo all'esame dei testimoni nel dibattimento) prima delle dichiarazioni preliminari e dell'esperimento di ricognizione (sui preliminari v. in seguito in questo provvedimento in 5-2).

Secondo gli indirizzi dottrinari e giurisprudenziali la norma si applicava anche nella fase istruttoria e ciò si giustificava col fatto che la ricognizione era spesso un atto irripetibile, non giuridicamente, ma per opportunità funzionale.

4-4-3- ID.: QUELLA DEL CODICE DEL 1988

Il codice del 1988 non contiene più questa disposizione (verosimilmente per una delle tante manchevolezze che lo caratterizzano: sull'accostamento della ricognizione alla testimonianza v. in questo stesso parte in 5-2- e 5-6).

Consegue che, se anche la ricognizione ha molti punti di affinità con la testimonianza, non può mai ritenersi la nullità.

Infatti, per l'art. 177 cod. proc. pen., che s'intitola appunto "tassatività", i vizi degli atti sono "causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge", escludendosi, quindi, in un sistema di nullità



per vizi nominati, che si possa far ricorso all'analogia ed all'implicito.

Fertanto, nel caso in esame non sussiste irregolarità e, comunque, non è prevista nullità.

4-4-4- ID.: IPOTESI ESTREMA DI NULLITÀ RELATIVA SANATA

D'altra parte, e solo per completezza, si aggiunge che, a tutto ammettere, come è per il testimone che non giura, si tratterebbe di nullità relativa (non potendo rientrare né fra quelle assolute di cui all'art. 179 cod. proc. pen., né fra quelle a regime intermedio di cui all'art.180), che possano essere dichiarate su eccezione di parte", secondo l'art. 181, c.1, con il limite temporale, per gli atti compiuti nelle indagini preliminari e nell'incidente probatorio, fissato a "prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424", cioè il provvedimento finale ("sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio") del G.I.P. nell'udienza preliminare, che, però, "quando la parte vi assiste" viene anticipato "a prima del suo compimento, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo", secondo l'art. 182, c.2, cod. proc. pen.

Nel caso in esame gli atti compiuti nell'incidente probatorio hanno avuto la presenza del Pace e del suo difensore (v. vol. atti per il dibattimento f. 114, 118



e 119).

E quando, dopo espletata la ricognizione del Nava nei confronti del Pace alle 9,50 del 5-3-1991 (ivi f. 114) e poi quella nei confronti dell'Amico alle ore 11,50 dello stesso giorno (ivi f. 118), alle 12,30 si riaprì il verbale di ricognizione del Pace, si era già decaduti dalla facoltà di eccepire la nullità non potendosi considerare compiuta "immediatamente dopo" un atto, un'attività che lo segue dopo il compimento di un altro atto ancora.

4-4-5 - ID.: ACQUIESCENZA

Anzi, come si è esposto, alla richiesta del P.M. di rinnovazione della ricognizione nei confronti del Pace, formulata non eccependo la nullità per l'omesso giuramento (la decadenza, del resto, si era verificata anche per il P.M.), ma per l'ipotesi prudenziale che la prestazione di esso avrebbe consentito in ogni caso (il P.M. fa riferimento a "perplexità interpretative del "combinato disposto degli art. 405, c.5, e 497, c.2") di mantenere la validità dell'atto (se si fosse riconosciuta la necessità del giuramento, l'atto non sarebbe stato regolare - anche se non più annullabile; se non se ne fosse ritenuta la necessità, sarebbe stato un plus inutile, ma non invalidante), dal Pace si levò



opposizione, che era manifestazione di volontà di mantenere l'atto già compiuto, sia a ritenerlo non viziato, sia a ritenerlo affetto da nullità relativa che espressamente si rinunciava a rilevare, nonostante il P.M. avesse enunciato un'ipotetica questione sul punto. Questo comportamento configura giuridicamente un'espressa rinuncia ad eccepire la nullità (acquiescenza) che importa ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. sanatoria dell'eventuale nullità.

4-4-6- ID.: CONCLUSIONI

Pertanto, la nullità delle ricognizioni per omesso giuramento da parte del teste ricognitore Nava non sussiste, perché la formalità non è prescritta dal codice del 1988 e comunque non è comminata alcuna nullità; in ogni caso si tratterebbe di nullità relativa che la parte interessata Pace non ha eccepito nel prescritto termine di decadenza ed alla quale, comunque, ha prestato acquiescenza, sanandola.

4-5-1- VALIDITA' DELLE RICOGNIZIONI: PRECEDENTE VISIONE INFORMALE DELLE STESSE PERSONE


La nullità delle ricognizioni viene eccepita anche sotto il profilo di irregolarità che sarebbero consistite nella visione di Amico e Pace soli da parte



del Nava negli uffici di polizia tedeschi, risultanti dalle dichiarazioni dello stesso Nava e del cap. CC Gandolfi.

Infatti, il primo nelle dichiarazioni preliminari alla ricognizione di Pace (vol. atti per il dibattimento f. da 114 a 116) e in quelle preliminari alla ricognizione di Amico, per relationem alla prima (ivi, f. 118), come già esposto nella *parte prima*, dopo avere accennato a due ricognizioni personali dirette negative compiute in Agrigento (gli furono mostrate per due volte tre persone diverse) ed a ricognizioni fotografiche compiute sempre in Agrigento in cui aveva indicato persone somiglianti a quella da lui vista scavalcare il guard-rail con la pistola in pugno, aveva detto che in Germania, a Colonia, nell'ufficio di polizia, gli era stata mostrata, con uno specchio monodirezionale, una persona che passeggiava in un corridoio, nella quale aveva colto somiglianze nella struttura e complessione fisica con la persona da lui vista ferma in piedi col casco di motociclista, e circa mezz'ora dopo, da una stanza al buio, attraverso lo spiraglio della porta, una persona, ch'era nel corridoio e parlava con una donna (l'interprete), nella quale aveva riconosciuto l'uomo che stava scavalcando il guard-rail con l'arma in pugno.

Il cap. Gandolfi ha confermato le circostanze.



4-5-2- ID.: LA NON TASSATIVITA' DEI MEZZI DI PROVA.- LE
PROVE ATIPICHE

E' opportuno precisare - e ciò giova anche per quanto si dirà in seguito in relazione all'art. 500 cod. proc. pen. - anzitutto, in via generale, che la prova ha una funzione strumentale per il giudizio finale al quale tende ogni processo.

L'importanza dell'accertamento della verità in modo al massimo aderente alla realtà caratterizza specialmente il processo penale, nel quale gli interessi in gioco, in gran parte attinenti alla persona dell'imputato, impongono la prevalenza di quanto utile allo scopo, a prescindere dalle formalità (si veda ad es. quanto già sopra esposto sulla pregiudiziale civile nel processo penale se ricorrono limiti alla prova ed all'onere relativo nel processo civile), che a loro volta sono poste e vanno rispettate a garanzia degli stessi interessi.

Da questi principi discendono varie conseguenze.

Anzitutto, la libertà della scelta delle prove e la non tassatività dei mezzi di prova sono previste e regolate dalla legge. Ed è lo stesso codice processuale penale (il vigente ed i precedenti) che da un canto indica e regola alcuni mezzi di prova (che, peraltro, si accrescono col progresso tecnologico, come emerge anche



da un raffronto fra i piú numerosi tipi previsti nel nuovo rispetto al precedente), che vengono appunto qualificati tipici, ma prevede anche "prove non disciplinate dalla legge", dette anche innominate o atipiche, per le quali il giudice ha anche la facoltà di regolarne le modalità di assunzione, purché rientrino nel quadro delle regole e dei limiti legislativamente prescritti (art.189 cod. proc. pen.).

Ancora, fra le prove - anche fra quelle tipiche - ciascuna non costituisce un modello che si differenzia necessariamente in tutto dalle altre, ma esistono anche fasce comuni e taluna appare come una forma analoga o specifica di altra.

Cosí, testimonianza (art.194 e seg cod. proc. pen.), esame delle parti (art. 208 e seg.), esame di persona imputata in procedimento connesso (art.210) ed anche confronti (art.211 e seg.) sono costituiti da dichiarazioni di persone pur assoggettate a regole diverse, anche per la diversa posizione che il dichiarante ha nel processo o rispetto ad esso.

Per la ricognizione non può sfuggire da un canto che simile ad essa é l'individuazione di persone o cose, o "quant'altro può essere oggetto di percezione sensoriale" che l'art. 361 cod. proc. pen. attribuisce al P.M. "quando é necessario per l'immediata prosecuzione delle indagini", che si compie presentando



o sottoponendo in immagine persone, cose o altro a chi deve individuarli; sotto altro aspetto, che, accanto ad essa, cosí come prevista dal codice, esistono forme irrituali e, sotto altro aspetto ancora, che essa é regolata in modo da comprendere altre dichiarazioni che la avvicinano molto alla testimonianza.

4-5-3- ID.: LA RICOGNIZIONE E LE DICHIARAZIONI CHE LA PRECEDONO

La ricognizione formale di persona é sostanzialmente, come accennato, una dichiarazione limitata al "ricordo" relativo ad un fatto collegato alla persona che altra persona é chiamata a riconoscere (per l'aspetto psicologico v. nella parte quinta).

Essa, anzi, é regolata dal codice in modo che comprende altre dichiarazioni, la cui prescrizione manifesta la preoccupazione del legislatore (anche per il codice precedente a quello in vigore) tendente ad eliminare alee e distorsioni derivanti da ricordi erronei, da esperienze non corrette, da distorsioni da suggestioni, ecc. (la Relazione cit., pag. 64, reca: "una marcata diffidenza verso l'attendibilitá dei "risultati di questo mezzo di prova e l'esigenza di "assicurare nella maggiore misura possibile il rispetto "delle regole dettate ad evitare esiti influenzati o "precostituiti, hanno indotto ad accentuare con una



"regolamentazione minuziosa delle attività preliminari
"alla ricognizione vera e propria e dello svolgimento di
"questa: naturalmente con particolare riguardo al
"riconoscimento di persone").

Gli atti preliminari alla ricognizione sono informazioni provenienti dal riconoscitore: descrizione della persona con l'indicazione di tutti i particolari che ricorda; se sia stato già chiamato ad eseguire il riconoscimento; se, prima o dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche in fotografia o altrimenti riprodotta, la persona da riconoscere; se la stessa gli sia stata indicata o descritta; ogni altra circostanza che possa influire sull'attendibilità del riconoscimento (art. 213, c.1).

Il c.2 aggiunge che di questi adempimenti e delle dichiarazioni rese deve essere fatta menzione nel verbale.

Ed il c. 3 commina la nullità della ricognizione nel caso di inosservanza delle prescrizioni dei primi due commi.

Questa sanzione è, dunque, prevista solo per la violazione in senso formale delle prescrizioni suddette e non per il loro contenuto: occorre, cioè, soltanto che il giudice interpellì il ricognitore sui punti suddetti e che quest'ultimo risponda e che quest'attività risulti dal verbale; se questi adempimenti mancano la



ricognizione é nulla.

Il contenuto delle dichiarazioni é ininfluente rispetto alla validità dell'atto (Cass. 2-12-1981, Lanza, che prevede la possibilità che il riconoscitore compia le descrizioni per relationem, riferendosi ad altra sua precedente dichiarazione, come é avvenuto nel caso in esame in cui il Nava nella ricognizione nei confronti di Amico ha richiamato le dichiarazioni prima rese nella ricognizione nei confronti del Face). Il contenuto delle dichiarazioni può avere rilievo solo per la valutazione dell'attendibilità del risultato della ricognizione, ma é questo un'esame che la Corte deve compiere al momento della decisione e, per quanto sopra si é detto, sará esaminato in seguito (v. nella parte quinta).

Resta, quindi, accertato che, risultando dai verbali delle ricognizioni che sono state adempiute le attività prescritte nell'art. 213, c. 1, e che di esse e delle risposte col rispettivo contenuto dá dettagliata descrizione il verbale, l'addotta nullità non sussiste.

4-5-4- ID.: NON PRECLUSIONE PER PRECEDENTI RICOGNIZIONI

Le ricognizioni formali o irrituali o le semplici individuazioni precedenti (la difesa di Pace richiama le precedenti ricognizioni fotografiche di Agrigento e le



visioni di Amico e Pace, ch'erano nel corridoio, da parte del Nava con lo specchio monospulare o attraverso la fessura della porta stando nella stanza buia, in Germania) non rendono nulla ^{la ricognizione,} né impediscono la rinnovazione.

Lo dimostra la prescrizione dell'art. 213 cod. sopra riportata (e quella analoga dell'art. 360 cod. proc. pen. abrogato): si prescrive che delle precedenti ricognizioni, comunque avvenute, o delle semplici individuazioni o delle mere visioni o descrizioni o indicazioni avute si dia notizia da riportare nel verbale, ma da esse non si fa seguire un divieto ad eseguire la ricognizione. Proprio questa prescrizione legislativa dimostra la possibilità della reiterazione dell'atto sia che la precedente sia nulla, sia che si ritenga di rinnovarla (Cass. 28-3-1979, Mancuso; Cass. 30-5-1980, Milan; Cass. 12-11-1981, Iacono; ed altre). Ed è stato anche esattamente ritenuto (Cass. 28-3-1979, cit.) che, in caso di più atti ricognitivi formali o no, ciascuna ha un valore probatorio che il giudice deve valutare con maggiore attenzione per la possibilità che la reiterazione possa influire; ma anche questo è un aspetto valutativo proprio del momento decisivo (v. nella parte quinta).




4-5-5- ID.: VALIDITA' DELLE RICOGNIZIONI IRRITUALI.

Occorre ancora aggiungere che anche le ricognizioni irrituali o le mere individuazioni (aventi natura di dichiarazioni vere e proprie, e quindi di deposizioni, se compiute da un testimone, più che di riconoscimenti, e, quindi, sottratte alle formalità prescritte per queste ultime, ma possibili pure in dibattimento: Cass. 11-11-1992, D'Amato; Cass. 11-5-1992, Cannarozzo; Cass. 2-6-1989, Verdiani; ed altre) hanno il loro valore probatorio, perché costituiscono elementi di prova legittimamente acquisiti al processo, "liberamente apprezzabili, ma non ignorabili" (Cass. 1-2-1989, Mirano), con riferimento al loro contenuto intrinseco, alle modalità, ad elementi di controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l'affidamento o meno che si può avere sulla loro attendibilità.

4-5-6- ID.: DOVERE DEL GIUDICE DI CHIEDERE, OBBLIGO DEL RICOGNITORE DI DARE E DIRITTO DELLE PARTI DI AVERE LE NOTIZIE SU PRECEDENTI RICOGNIZIONI

Le considerazioni esposte dimostrano, come il Pace ed il suo difensore avessero piena facoltà di chiedere e conoscere dal Nava notizie su questa sua precedente esperienza individuativa o irritualmente ricognitiva e non solo sull'esistenza della stessa, ma anche sui



risultati quali che siano e ciò in corrispondenza del loro diritto di difesa di valutare le ricognizioni compiute nell'incidente probatorio anche alla luce di ricognizioni formali od irrituali od individuazioni od indicazioni o descrizioni precedenti.

Proprio all'esercizio di questo diritto è diretta la prescrizione di chiedere (obbligo per il giudice) e di fornire (corrispondente obbligo per il ricognitore, sanzionato penalmente secondo l'art. 366, c.3, cod. pen.) le informazioni preliminari di cui all'art. 213 cod. proc. pen.

Anzi, nel caso in esame i risultati dell'indagine sono carenti, non avendo il Nava (giustificato dalla sconoscenza dei nomi, come ha chiarito in appello) indicato i nomi delle "persone effigiate nelle stesse "foto che a mio giudizio potevano avere una qualche "somiglianza con la persona da me vista impugnare la "pistola" in relazione ad un album fotografico o una persona (fra tre indicate come fotografate all'interno di un bar) con "somiglianza al 70 %" con la persona da me vista sul luogo del delitto" e non avendo dato risultati precisi, rispetto alle fotografie, alcune domande poste al teste in dibattimento.

Il diniego di porre alcune domande per questa indagine appare, quindi, illegittimo.



4-5-7- ID.: ILLEGITTIMITA' DI NON AMMISSIONE DI
CONTESTAZIONI SUL PUNTO - L'ART. 500 COD. PROC. PEN. -
ACQUISIZIONE DEL VERBALE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO
- DIVIETO INESISTENTE

Equalmente illegittimo è il diniego per contestare
al Nava il riconoscimento (o l'individuazione
fotografica) compiuto la sera del 21-9-1990 in Agrigento
con possibilità di acquisire nel fascicolo del
dibattimento il relativo verbale ai sensi dell'art. 500
cod. proc. pen.

L'assunto che le norme in vigore non consentano
l'uso degli atti di ricognizione per le contestazioni e
la loro acquisizione nel fascicolo del dibattimento
quando sono usati a tale scopo non è esatta.

Si è visto sopra (4-5/2) come la ricognizione sia
costituita da dichiarazioni che l'accostano alla
testimonianza se compiuta dal testimone. Come è stato
autorevolmente rilevato, le due figure collimano quando
il ricognitore riconosca una persona sulla quale sa
qualcosa in relazione ai fatti oggetto del processo. I
risultati della ricognizione integrano i fatti riferiti.
Ed anzi, non essendo ammesse contestazioni durante lo
svolgimento dell'atto ricognitorio, esse sono possibili
in occasione delle dichiarazioni rese dal ricognitore in
dibattimento (o nell'incidente probatorio); fra esse
rientrano anche le contestazioni relative a precedenti

Sticchi

atti ricognitivi od individuativi, come si é detto, anche in funzione integratrice delle dichiarazioni preliminari rese durante la ricognizione (Cass. 10-2-1986, Fiore, ha riconosciuto la possibilitá che un teste renda successive dichiarazioni spontanee ad integrazione di quelle rilasciate durante la ricognizione).

Le indicate caratteristiche della ricognizione hanno fatto affermare autorevolmente che "il ricognitore é sempre un testimone" (in senso lato inteso).

E' esatto che l'art. 500 cod. proc. pen. consente alle parti, "per contestare in tutto o in parte il "contenuto della deposizione," di "servirsi delle "dichiarazioni... precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M.", cioé che il riferimento é al testimone.

Ma la stessa norma nell'espressione letterale distingue fra "deposizione", che é la dichiarazione resa dal testimone nello stretto adempimento di questa sua specifica funzione (v. anche art. 194 cod. proc. pen.), e "dichiarazioni", che indicano un genus rispetto al quale si prescinde dalla qualità processuale del soggetto che le rende (testimone, imputato, querelante, ecc.) e dall'occasione in cui vengono rese.

L'art. 500 cit., riferendosi alle "dichiarazioni" del testimone, investe tutte quelle che il testimone può rendere ed ha reso, comprese quelle che sono nell'atto



di ricognizione.

Peraltro, sarebbe assurdo che ai fini delle contestazioni, che non possono compiersi durante l'atto di ricognizione, ma solo durante la deposizione, come si è visto, non potrebbero usarsi le dichiarazioni contenute nell'atto stesso, mentre possono usarsi per le "individuazioni", che sono contenute in un atto che, per il testimone, è la sua deposizione testimoniale, come si è visto (Cass. 2-8-1993, Beltrame).

Questa, inoltre, è, a differenza di quella seguita dal primo Giudice, l'interpretazione più aderente alla legge delega 2-2-1987, n.81, e, quindi, più esatta anche costituzionalmente.

Infatti, la direttiva n. 76 dell'art.2 di quest'ultima dispone, fra l'altro: "facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del n.58 del presente articolo", che sono tutti (sul punto si veda in seguito) gli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, che non sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

Il riferimento è, come si vede, genericamente agli "atti" contenuti nel fascicolo del P.M. senza qualificazione limitativa alcuna e, quindi, neanche alle sole dichiarazioni né ai soli atti riferibili a testimoni (quest'ultima limitazione qui non interessa,



essendo Nava un testimone ed essendo la ricognizione costituita, come si è detto, da dichiarazioni; diversamente si porrebbe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 cod. proc. pen. in relazione alla direttiva 76 sopra riportata per eccesso nell'esecuzione della delega legislativa con violazione dell'art. 76 Cost.).

L'interpretazione corretta ed aderente alla direttiva della legge delega e, quindi, all'art. 76 Cost., che, come tale, è l'unica possibile (secondo Cass. civ. 12-6-1975, n. 2342, ed altre, quando di una norma appaiono sostenibili due interpretazioni, l'una più aderente dell'altra ai precetti costituzionali, deve essere preferita quella che risulti più conforme ad essa) è quella secondo cui anche i verbali di atti di ricognizioni precedenti possono essere utilizzati per le contestazioni, comprendendosi nella disposizione dell'art. 500 cod. proc. pen. qualunque dichiarazione contenuta in qualsiasi atto del fascicolo del P.M. riferibile a testimone.

La diversa interpretazione seguita dalla Corte di assise di primo grado, appare ingiustificatamente restrittiva, perché non è aderente ai canoni dell'art. 12 delle preleggi, cioè interpretazione letterale e funzionale (ratio legis), e sarebbe in violazione ulteriore della direttiva n. 76 della legge delega per



cui importerebbe la proposizione della questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

Per completezza si deve aggiungere che anche al legislatore delegato non è sfuggito la necessità dell'integrazione interpretativa dell'art. 500 cod. proc. pen. (ma il buon legislatore dovrebbe prevenire e risolvere a monte le questioni e non offrirle dando luogo a contrasti non certo utili per la certezza del diritto), tanto che nella Relazione citata (pag. 117), dopo avere affermato che la norma (allora sotto l'art. 493 secondo la numerazione del progetto) regola la facoltà delle parti in ordine alle contestazioni e che essa "specifica il potenziale probatorio delle stesse e "precisa i limiti entro i quali talune dichiarazioni, "utilizzate per le contestazioni, sono acquisibili nel "fascicolo del dibattimento" elenca alcuni punti della relativa disciplina con la chiara previggenza che "la "pratica giudiziaria [la] "perfezionerà", "evidentemente con la dovuta interpretazione giurisprudenziale.

Fermi questi punti, le ripetute ordinanze della Corte di assise di rigetto delle richieste di contestazioni ed acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di controllo sul contrasto delle ricognizioni compiute dal Nava, cioè impeditive dell'utilizzo a tale scopo delle dichiarazioni dello stesso in essi contenute, non appaiono esatte.



4-5-8- ID.: ID.: - UTILIZZAZIONE NEL DIBATTIMENTO

Occorre precisare, inoltre, che gli atti di cui all'art. 500 cod. proc. pen. non sono utilizzabili soltanto a meri fini formali della contestazione ed a soli fini demolitivi di controllo degli atti assunti in dibattimento, come sembra ritenere la Corte di assise di primo grado.

Infatti, le prove utilizzabili ai fini della deliberazione (evidentemente per il peso e l'entità di ognuna di essa secondo la valutazione che ne fa il giudice) sono quelle "acquisite" nel dibattimento, cioè non solo quelle "formate" nel dibattimento, ma anche quelle "formate" nelle indagini preliminari, non limitatamente agli "atti irripetibili" (che sono anch'esse una categoria non definita dal codice e variamente delimitabile: irripetibilità originaria, irripetibilità per natura dell'atto, irripetibilità per le modalità della formazione dell'atto prevista dalla legge o seguite nel caso concreto, irripetibilità per il risultato dell'atto, che ripetuto ha dato risultato diverso, ecc., per cui vi potrebbero rientrare le ricognizioni iniziali del Nava, che, secondo l'assunto della difesa del Pace, avrebbero importato risultati diversi da quelle compiute con incidente probatorio), ma



anche quelli "acquisiti" ex art. 500 cit. (Cass. 2-8-1993, Beltrame; Cass. 5-12-1991, Caglione; Cass. 17-10-1991, Roger). Ed in caso di prove contrastanti il giudice, dopo attenta valutazione, può utilizzare, ai fini della decisione, le prove acquisite ex art. 500 cod. proc. pen., qualora dimostri l'inattendibilità (infondatezza, strumentalità, ecc.) di quelle assunte direttamente in dibattimento (Cass. 5-12-1991, Caglione, cit.).

4-5-9- ID.: NULLITA' - INSUSSISTENZA

E' appena il caso di aggiungere che per gli aspetti esaminati non sussiste alcuna nullità delle ricognizioni alle quali la difesa di Pace ha accennato e che, comunque, esse sarebbero sanate secondo quanto già esposto sopra in 4.

4-5-10- ID.: RINNOVAZIONE DI ISTRUZIONE

L'incompletezza della deposizione testimoniale in dibattimento resa dal Nava va colmata con la riaudizione dello stesso.

5- SULL' ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI ROGATORIA (RICHIESTE) AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO E SULLA ECCEZIONE DI NULLITA' DEGLI ATTI COMPIUTI IN GERMANIA NEI CONFRONTI DI PACE PER ECCESSO RISPETTO ALLA DELEGA DEL P.M.

5-1- LA DOMANDA DI ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ROGATORIA

La difesa di Pace ha chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di richiesta relativi alla rogatoria internazionale del 27-9-1990 e del 3-10-1990, spiegando che servono per provare la nullità degli atti compiuti dalla Polizia in quanto eccedenti le richieste stesse: Pace era indicato da esaminare come testimone, invece era stato trattato come indagato e sottoposto a ricognizione da parte del Nava .

5-2- LE NORME

Gli art. 431, lett. b e d, (il testo di quest'ultima è quello sostituito dall'art. 6, c.4, d.l. 8-6-1992, n. 306, sulla criminalità mafiosa, convertito con modificazione nella legge 7-8-1992, n. 356) e 727 cod. proc. pen. sui quali la difesa di Pace fonda la sua richiesta non dispongono nel senso indicato.



L'art. 727 cit. regola la trasmissione della rogatoria attiva al giudice estero tramite il Ministro di grazia e giustizia che compie una valutazione politica (sulla possibilità di compromissione della sicurezza o degli altri interessi essenziali dello Stato) e dispone o con decreto che non si dia corso alla stessa o l'inoltro per via diplomatica; se il Ministro non ha provveduto nei 30 giorni o nei casi urgenti, l'Autorità giudiziaria italiana può trasmettere la rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

Dagli atti emerge che nel caso in esame sono state seguite entrambe le modalità.

L'art. 727 cit. non interessa, quindi, il caso in esame anche perché non vi è stato alcun ostacolo all'inoltro ed all'espletamento della rogatoria.

5-3- ID.: L'ART. 431 COD. PROC. PEN.

L'art. 431, lett. b, citato prescrive che siano inseriti nel fascicolo per il dibattimento "i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla P.G.". Le rogatorie che ci occupano non sono atti della P.G., ma (secondo la stessa indicazione dell'appellante) del P.M., non sono atti aventi valore probatorio, ma meramente preparatori per determinare il compimento degli atti all'estero; non sono atti irripetibili.



Le stesse ultime considerazioni valgono se si vuole considerare mero errore materiale il riferimento alla lett.b), anziché alla lett.c), che indica "verbali degli atti non ripetibili compiuti dal P.M."

La lett. d, infine, prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei "verbali degli atti.... assunti all'estero a seguito di rogatoria".

Non è previsto, invece, l'inserimento della richiesta, perché essa è, come si è detto, meramente preparatoria e, quindi, per sé stessa non utile per la decisione.

5-4-1- LA DISCIPLINA DELLE ROGATORIE ALL'ESTERO - LA CONVEZIONE EUROPEA - INSUSSISTENZA DI NULLITA'

Ai fini dell'addotto eccesso di delega, nell'espletamento della rogatoria, rispetto alla richiesta del P.M. si rileva quanto segue.

L'espletamento di atti giudiziari all'estero è regolato dalle norme dello stato in cui essi si compiono ed è affidato agli organi dello stesso stato estero. Infatti, l'attività giurisdizionale è esplicazione di una potestà dello stato che rientra nell'esercizio della sua sovranità; lo stato, quindi, non può lasciarla ad altri, ma la esercita direttamente a mezzo dei suoi organi; in casi particolari, regolati da convenzioni internazionali, per le quali lo stato, aderendovi,



consente che atti giudiziari siano compiuti nel suo territorio direttamente da organi giurisdizionali esteri, sono anch'essi esplicitazione della sovranità che viene esercitata con delega convenzionale ad altri, in considerazione della reciprocità - sempre pattuita in tali casi - e dello scarso interesse all'espletamento diretto della rogatoria.

La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20-4-1959 e ratificata dall'Italia con legge 23-2-1961 (applicata in questo processo nelle forme della cosiddetta "concelebrazione" della rogatoria per l'esame di Heiko Kschinna, Cristiane Anas, Filippo Manganello, ecc.) prevede che " la Parte richiesta farà eseguire [evidentemente da propri organi], nelle forme previste "dalla propria legislazione, le rogatorie relative ad un "procedimento penale...." (art.3).

E se, pur nell'ambito del rispetto delle norme dello stato estero, è cogente l'obbligo del rispetto dei diritti primari costituzionalmente garantiti e dei principi fondamentali essenziali del sistema processuale italiano, non è, invece, essenziale il rispetto di tutte le norme processuali italiane e, quindi, di quelle che regolano i rapporti fra P.M. e polizia.

Anche nei casi di cosiddetta "concelebrazione" della rogatoria sopra accennata, non prevista dal



codice, ma regolata dall'art.4 della suddetta Convenzione europea, la "Parte richiedente", che espressamente lo richieda, viene informata della data e del luogo dell'esecuzione della rogatoria e "le autorità "e persone in causa potranno assistere a questa "esecuzione se la Parte richiesta vi consenta".

Questa presenza non determina l'esercizio di poteri giurisdizionali o di polizia giudiziaria da parte degli organi dello stato richiedente. Questi ultimi possono, al più, spingersi a proporre o suggerire all'organo dello stato estero richiesto, che esegue la rogatoria, comportamenti, domande ecc. per acquisire un atto che sia più utilmente ed efficacemente utilizzabile nel processo.

Pertanto, l'addotto rapporto diretto fra P.M. italiano e polizia straniera non sussiste in caso di rogatoria; non sussiste neanche fra P.M. e polizia italiana che eventualmente assista all'atto, perché il ruolo di questa è limitato alla presenza per acquisire notizie utili per le ulteriori indagini.

L'addotto vizio dell'atto non è, quindi, neanche ipotizzabile.

5-4-2- I RAPPORTI DI DELEGA PM/POLIZIA GIUDIZIARIA -
LIMITI - IL CASO IN ESAME

Il vizio non sussisterebbe neanche se ad




operare in Germania fosse stata la polizia italiana con ampia libertà d'azione, perché non vi è l'addotto divieto nei rapporti fra P.M. e polizia specie in relazione a casi del tipo in esame.

L'art. 348 cod. proc. pen. non prevede affatto che, dopo la comunicazione della notizia di reato al P.M. e dopo l'intervento di questo l'attività della P.G. sia limitata esclusivamente alle richieste o alle deleghe del P.M.

Anzi, il c.1 dell'art.348 cit. prevede che, dopo la comunicazione della notizia criminis al P.M., la P.G. "continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 "raccogliendo in specie ogni elemento utile alla "ricostruzione del fatto ed alla individuazione del "colpevole".

Il c.3 aggiunge che, dopo l'intervento del P.M. (che deve concretarsi in direttive specifiche: Cass. 18-12-1990, Scarcia; Cass. 21-12-1992, Mancini), la P.G. compie non solo gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'art. 370, ma inoltre "tutte le "attività di indagine che, anche nell'ambito delle "direttive impartite, sono necessarie per accertare i "reati e ovvero sono richieste da elementi "successivamente emersi".

I compiti svolti nell'ambito delle direttive impartite dal P.M. rientrano, quindi, nell'attività dovuta dalla P.G., ma non la esauriscono: la espressione



"anche" manifesta inequivocabilmente il concetto aggiuntivo, nient'affatto limitativo.

Feraltro, la ratio legis e la natura ed il tipo dell'attività propria della P.G. non potrebbero consentire mai interpretazioni impeditive di attività doverose.

Sussistevano allora le esigenze investigative per individuare gli autori del reato (ancor per questo processo identificati solo in parte, secondo le imputazioni, mentre dalle modalità dei fatti emerge, che gli autori dovettero essere in numero maggiore; ma vedi ^{parte quinta e} processo "Livatino bis" in fase di indagini preliminari). Dagli atti emerge anche che l'attività del P.M. era tesa a questo scopo ed in tal senso erano in via generale le direttive; nel rispetto di esse si muovevano le investigazioni della P.G.

Erano poi emersi in Germania nuovi elementi orientativi dalla ricognizione, anche se atipica, dell'Amico da parte del Nava come la persona ferma col casco in testa (in base al suo fisico) e vi era il Pace già sospettato.

Ricorrevano, quindi, le necessità operative ai sensi dell'art. 349 cod. proc. pen., derivanti da questi "elementi successivamente emersi".



5-5- LA ROGATORIA DEL PM NISSEND AD AMPIO VENTAGLIO


La rogatoria del 3-10-1990 é inserita in modo che appare completo fra gli atti prodotti dal P.M. all'udienza del 14-11-1991 per essere inclusi nel fascicolo del dibattimento (v. vol. apposito con atti non numerati - la numerazione spesso doppia é in relazione ad altri volumi - e nel gruppo indicato come vol. II, fasc. 8).

Essa é diretta "alla competente Autorità "giudiziaria del Land nord - Renania - Westfalia = "Germania" (ed é anche inviata per l'inoltro al Ministro gg. gg.). Si richiedono l'esame "anche a testimonianza" di Puzangaro e Pace, nonché le perquisizioni dei luoghi frequentati da essi e dall'Amico "anche al fine di "cercare cose pertinenti al reato posto in essere" e di "svolgere accertamenti".

Cioé, Pace era già fra i sospettati di avere relazioni con l'omicidio (qui non interessa se fondatamente o no) e venivano sollecitati in genere accertamenti per l'identificazione dei responsabili.

La rogatoria era, quindi, ad ampio ventaglio.

Del resto, già secondo una vecchia giurisprudenza, anche nelle rogatorie all'interno dello stato italiano, la richiesta si intende estesa e comprensiva dell'espletamento anche di atti ed attività costituenti conseguenza o sviluppo degli atti richiesti (Cass. 9-3-



1966, Rosina; Cass. 21-6-1971, ; ed
altre).

Neanche sotto questo profilo, pertanto, sussiste
l'illegittimità denunciata.

5-6- ID.: VALIDITA'

La richiesta nel suo intero non è fondata e
conducente e va respinta: gli atti compiuti sono validi.

6- LA RICHIESTA DI ESPERIMENTO SUL LUOGO DEL DELITTO RELATIVAMENTE AL TESTE NAVA

6-1- LA RICHIESTA

La difesa di Pace ha chiesto in primo grado (e la
Corte di assise ha respinto la richiesta) esperimento
sul luogo del delitto con perizia di ingegnere
specializzato; ha reiterato la richiesta nei motivi di
appello ed ancora nella prima udienza davanti questa
Corte dopo la relazione sulla causa, illustrandola
ulteriormente.

L'indagine è chiesta per due scopi:

- dimostrare l'impossibilità che il teste Piero Ivano
Nava abbia potuto percepire quanto ha riferito (si è
evidenziata l'indicazione di ben 31 particolari) nel
brevissimo tempo a sua disposizione durante il suo



passaggio con la sua Lancia Thema sulla statale nel luogo del delitto alla velocità, da lui stesso indicata, di circa Km. 70;

- l'impossibilità che abbia potuto vedere l'uomo che scavalcava il guard-rail, anche perché aveva la visuale coperta dalla Ford Fiesta del Livatino ferma sullo stesso lato ed ancor più che abbia potuto vedere la camicia azzurrina del Livatino che era già molto più in basso nella scarpata scoscesa.

La richiesta va, dunque, esaminata sotto questo duplice aspetto, il primo dei quali è stato esaminato, con conclusioni opposte rispetto a quelle del richiedente, dalla Corte di assise di primo grado, che ha allegato alla sentenza una tabella su "velocità costante" ed altra su "velocità variabile con decelerazione costante" indicanti il tempo necessario a percorrere spazi diversi a velocità (iniziale e finale nella seconda tabella) diverse.

6-2- L'ESPERIMENTO GIUDIZIALE - DISCIPLINA E SCOPO

Come è noto, "l'esperienza giudiziale è ammessa "quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere "avvenuto in un determinato modo" (art. 218, c.1, cod. proc. pen.) e "consiste nella riproduzione, per quanto "è possibile, della situazione in cui il fatto si "afferma o si ritiene essere avvenuto e nella



"ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto
"stesso" (ivi, c.2).

Si tratta di riprodurre artificialmente un fatto
che mira a simulare quello già realmente verificatosi.

Come appare chiaro e come emerge anche dalla norma
sopra riportata, il valore probatorio dell'esperimento
si fonda sulla conformità, se non di tutti, almeno della
maggior parte degli elementi essenziali di base del
fatto che si riproduce con quelli del fatto realmente
verificatosi.

La fallibilità dell'esperimento dipende, infatti,
dalla difficoltà di riprodurre perfettamente lo stato di
fatto e le condizioni obiettive nelle quali è accaduta
la vicenda da provare.

Se gli elementi di base mancano o sono incerti, il
risultato è una gamma infinita di ipotesi che non dà
alcuna certezza; diventa un'esercitazione teorica che ha
bisogno di essere supplita da valutazioni fondate sulla
comune esperienza, che possono consentire la soluzione
della questione a prescindere dall'esperimento.

6-3-1- ID.: MANCANZA DI DATI COMPLETI PER LA
RIPRODUZIONE

Nel caso in esame ciò avviene per il primo dei due
accertamenti richiesti sopra indicati e per parte del
secondo.



Da un canto non si hanno elementi di base certi per cui la riproduzione non può essere fedele, dall'altro soccorrono dati di comune esperienza, come subito sarà esposto.

Inoltre, la riproduzione del fatto con l'esperimento non è sufficiente perché l'indagine non si limita all'uso ed al controllo di dati elementari che rientrano nelle comuni cognizioni del giudice, com'è per l'esperimento (Cass. 1-7-1966, Fenaroli), ma supera la sfera del comune controllo del fatto ed importa la soluzione di altri quesiti con cognizioni di particolare carattere specialistico (da ciò l'esigenza dello stesso appellante di chiedere la coeva perizia tecnica di un ingegnere diretta ad accertare la durata della visione del Nava, ma ne sarebbe necessaria altra per accertare le capacità visive e reattive del Nava e quelle recettive), ma anche queste indagini non possono avere dati di base e dati relativi alla specifica vicenda, precisi.

6-3-2- ID.: ELEMENTI DELLA FATTISPECIE CONCRETA

Bastano alcuni dati a provarlo.

Dagli atti processuali emerge, fra l'altro:

a) si sconosce con esattezza la velocità con la quale il Nava viaggiava alla guida della sua Thema S.W. quella mattina. Ha detto che procedeva molto lentamente perché



nel fare rifornimento ad Enna aveva accertato che un chiodo era conficcato in una gomma, ma, trattandosi di copertoni aventi funzione anche di camera d'aria e quindi a lento sgonfiamento nelle dette situazioni, aveva affrontato il viaggio con molta prudenza. In queste condizioni la gomma mantiene l'aria, tranne che sollecitazioni e deformazioni dovute al rotolamento, agli attriti, alle sollecitazioni centrifughe e centripete, alle accelerazioni, alle decelerazioni, alle frenate, agli urti, alle buche della strada specie se a margini netti ed aguzzi, ecc. non provochino spazi di sfiato. In una dichiarazione Nava ha detto di ritenere (non di avere accertato, neanche con uno sguardo al tachimetro, - peraltro sono in genere approssimativi -; del resto era intento a guardare quanto avveniva sulla strada ed ha riferito) che viaggiasse sui 70 Km. Anche ad aderire a questa approssimativa indicazione (la velocità massima sulle statali è di Km 90 e in relazione ad essa Km 70 non sono velocità né lenta né prudente; la SS 640 è plano-altimetricamente molto varia: porta al mare - Agrigento - dai circa m. 600 di Caltanissetta; lo stesso Nava ha dichiarato di avere appena percorso un tratto con curve susseguentesi; aveva impiegato circa o forse oltre un'ora per percorrere i Km 65/75 partendo da Enna; il dato reale è quasi sicuramente minore) il dato non è preciso per impostarvi



un esperimento giudiziale.

- b) si sconosce quali siano i suoi tempi di percezione (sulla percezione v. anche nella parte quinta) che variano da uomo ad uomo e nello stesso individuo secondo le condizioni di salute, il grado di stanchezza, le condizioni psichiche, le vicende della vita (i "pensieri" che distraggono, anche se non assillano), la configurazione plano-altimetrica delle strade, il traffico (è noto che la guida in autostrada con poco traffico porta ad attenzione diffusa e, talora, quasi a sopore), ecc.. E' un dato che manca e che non può accertarsi per le numerose variabili non quantificabili;
- c) si sconosce la velocità di movimento dell'uomo armato che scavalcava il guard-rail;
- d) ed altro.

Con questi dati nessun affidamento di certezza può dare l'esperimento (in questo senso in un trattato è citata Cass. 16-1-1928 per un caso di diniego di esperimento, chiesto per controllare la possibilità del riconoscimento di una persona di notte al lampo di una fucilata, fondato sulla mancanza di precise notizie delle condizioni atmosferiche di quella notte e della precisa indicazione del luogo) che, a giudizio della Corte, finirebbe con l'essere inutile e potrebbe fornire dati inesatti con mera apparenza di precisione tecnica.



6-3-3- GLI ELEMENTI DI GIUDIZIO DISPONIBILI- SUFFICIENZA
PRESCINDENDO DALL'ESPERIMENTO - LA VISIBILITA'- LE
VISIONI UNITARIE

Ciò soprattutto perché con dati di comune esperienza ed aderendo strettamente alla dinamica della vicenda, appare largamente possibile che il Nava abbia visto quanto ha narrato.

Rileva la Corte:

a) anche a considerare le condizioni più sfavorevoli (Kmh 70 dell'andatura del Nava, appena m.10 disponibili per vedere - ma Nava ha detto di avere cominciato a vedere a circa m. 6/8 dal retro della Fiesta, per cui a questa misura va aggiunta la lunghezza della Fiesta e la distanza, rispetto alla parte anteriore di essa, dei due uomini ch'erano approssimativamente sulla stessa linea trasversale rispetto all'asse della strada) Nava ebbe a disposizione oltre mezzo secondo (come ha ammesso poi la stessa difesa nella discussione orale).

Se si pensa che nei gran premi automobilistici o motociclistici, prima che venissero istituiti i collegamenti radio, le comunicazioni ai piloti, che procedevano ad oltre 300 Kmh, venivano dati con cartelli, recanti più dati, posti ai margini della pista di gara dietro le protezioni, pur considerando le spiccate doti dei piloti, il rapporto fra i Kmh 300 ed i 70 e fra i tempi corrispondenti dimostra la larga

Giubini

possibilità del Nava (o di chiunque altro) di percepire quanto gli si presentava alla vista.

b) Visioni di fatti di qualunque tipo avvengono continuamente in ogni strada alla stessa velocità ed anche a velocità superiori per qualsiasi conducente di veicoli: basta considerare il controllo degli incroci nelle strade extraurbane con diritto di precedenza, in cui il conducente ha l'obbligo prudenziale di accertare se altri veicoli provenienti da altre strade e quindi ancora fuori della strada che sta percorrendo, si accingono ad impegnare l'incrocio.


c) Il campo visivo di chi conduce un veicolo deve essere almeno dell'ampiezza necessaria a garantire la sicurezza stradale; è appena il caso di ricordare che il conseguimento ed il rinnovo delle patenti di guida presuppongono l'accertamento delle condizioni psico-fisiche da parte di medico esercitante attualmente funzioni pubbliche (art. 81, c.2 e 3 d.p.r. 15-6-1959, n.393, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, in vigore al tempo dell'omicidio); fra queste condizioni vi sono i "requisiti visivi" indicati nell'art. 472 del regolamento relativo d.p.r. 30-6-1959, n. 420, secondo il quale "è necessario" che il conducente "possessa "campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per "distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso "nella segnaletica stradale, una sufficiente visione



"notturna e la visione binoculare". Come emerge dalla lettera della norma bisogna possedere condizioni di idoneità che consentano non solo la rapida e sicura visione, ma anche l'altrettanto rapida e sicura percezione cromatica. I cartelli della segnaletica verticale vengono apposti oltre il margine della carreggiata stradale a distanza che, salvo particolari esigenze, non superi i m.2 (v. art. 31 reg. cit. anche con le modifiche del D.M. 27-4-1990, n. 156): ciò dimostra che il "campo visivo normale" richiesto dall'art. 470 reg. cit. comprende (ed è naturale) non solo l'intera sede stradale, ma anche abbondanti spazi fuori di essa.

Nava in possesso di patente di guida ed esperto conducente per le stesse esigenze della sua attività, che gli imponevano le visite ai clienti in città diverse, possedeva i suddetti prescritti requisiti.

Pertanto, sia la Fiesta di Livatino, sia l'uomo col casco bianco ed il maglione rosso e la moto accanto a lui ch'erano sulla carreggiata stradale, sia l'uomo che scavalcava il guard-rail con l'arma in pugno ch'era più vicino a qualsiasi utente della strada di quanto non lo siano i cartelli della segnaletica stradale verticale, sia la FIAT/Uno ferma più oltre sulla strada rientravano ampiamente nella parte focale del suo campo visivo; vi rientrava, sotto questo aspetto, pur se in una zona che poteva non essere piena, il dott. Livatino già nella



scarpata latistante la strada.

d) Nel caso in esame tutto quanto visto dal Nava stava sulla corsia della strada del suo senso di marcia, per cui la visione gli era diretta o leggermente obliqua: davanti erano la Fiesta, l'uomo col casco, la moto a lui vicina e la FIAT/uno; appena spostato sulla destra, obliquamente, l'uomo che scavalcava il guard-rail e, più in là, il Livatino.

Queste diverse e del tutto naturali percezioni corrispondono alle narrazioni del Nava: buona visione dei due uomini e dei tre veicoli; percezione di qualcosa di azzurrino come di uomo in movimento nella scarpata.

e) Il Nava aveva condizioni di visibilità ottime.

Il 21-9-1990 era l'ultimo giorno dell'estate e normalmente, specialmente in Sicilia, le giornate sono luminosissime e la visibilità è ottima.

Quel giorno in c/da Belvedere di Favara splendeva il sole (si vedano le fotografie sopra citate, scattate qualche ora dopo il delitto); il riscontro è dato dal fatto che il dott. Livatino indossava mocassini traforati e viaggiava senza giacca (appesa nell'apposito gancio dell'auto) in camiciola a mezze maniche.

Altro riscontro è dato dalla constatazione che né l'azione delittuosa, né gli accertamenti della P.G. e del P.M. subirono remore.

Ancora dalle citate fotografie emerge l'ottima



visibilità sulla strada, in tutto il campo del delitto e nelle zone circostanti.

Nava, quindi, non ebbe ostacolo alcuno di natura atmosferica, ma fu agevolato nella visione della vicenda che percepì.

f) Da questi dati oggettivi ne discendono altri: al Nava si presentarono quadri unitari e precisi: prima quand'era distante e si avvicinava, la visione della Fiesta ferma al margine della strada col vetro posteriore rotto; subito la sagoma di un uomo ch'era ad alcuni metri davanti alla Fiesta e, avvicinandosi, lo identificò per quello col casco bianco ed il maglione rosso seduto di dietro nella moto che l'aveva prima sorpassato; accanto a lui la moto posta secondo la linea di mezzzeria della strada un pò obliquamente ed inclinata su un fianco come appoggiata al cavalletto; e subito, insieme a questi, la visione dell'uomo con la pistola nella mano sinistra che scavalcava il guard-rail; dopo la FIAT/Uno ferma sulla strada; infine attraverso gli specchi retrovisori la parte anteriore della FIAT/Uno con i fari rotti.

Si tratta di visioni ciascuna unitaria anche se comprendenti diverse persone e cose.

Allorquando la difesa di Pace sostiene che Nava ha indicato 31 (o altro numero elevato di) particolari, che non poteva vedere in brevissimo tempo, non considera che si tratta di visione unitaria. I due uomini, i loro



indumenti, la moto, la pistola, la posizione di persone e cose, ecc. formavano un quadro unico, unitariamente visto e percepito dal Nava, che se lo trovò avanti gli occhi sulla corsia della strada che stava correndo; non si tratta di visioni ^{Sistacciate l'una dall'altra, ma contemporanee} separate e distinte, per ogni persona e per ogni cosa che si assommano.

L'argomento, pertanto, nel caso in esame non è conducente.

g) L'attenzione del Nava risulta in quei frangenti concentrata sui fatti percepiti.

Le condizioni della gomma della sua Thema lo obbligavano ad una guida prudente ed accorta per evitare buche, decelerazioni accentuate, frenate, sollecitazioni laterali, ecc., di cui si è detto; lo obbligavano, quindi, ad un controllo più attento della strada e del traffico.

L'audace sorpasso della moto col secondo passeggero col casco bianco in testa ed il maglione rosso, a velocità elevata, quasi a collidere con la sua Thema mentr'egli superava un furgoncino, aveva sollecitato la sua attenzione (tanto che egli aveva notato anche le coprimanopole della moto ed il nastro adesivo che teneva o fissava e/o copriva la targa).

Aveva percorso un tratto di strada con curve, che impongono maggiore attenzione: più ancora ne imponevano per le condizioni della gomma.



La visione della Ford/Fiesta ferma sul suo stesso senso di marcia aveva sollecitato la sua attenzione per evitare anche di dirigersi direttamente sulla stessa.

La visione del vetro posteriore della Fiesta rotto l'aveva sollecitato ulteriormente con la rappresentazione di eventi anomali: pensò, infatti, ad incidente stradale. All'accresciuta attenzione si aggiunse (com'è naturale e comune) la curiosità ed il desiderio istintivo di guardare meglio (in aggiunta l'eventuale obbligo di fermarsi e soccorrere).

In questo frangente quand'era *ancora* dalla parte posteriore della Fiesta si aggiunse la individuazione dell'uomo col casco bianco ed il maglione rosso, ch'era lo stesso passeggero della moto che poco prima l'aveva sorpassato audacemente, nonché della moto. Questi particolari e le condizioni della Fiesta ferma nello stesso punto, come è naturale, dovettero sollecitare ancora la sua attenzione.

L'immediata visione di un uomo con una grossa pistola in pugno fu un ulteriore sollecito, anche perché è un fatto del tutto anomalo in una strada ed in special modo in una strada statale.

I fatti e la loro dinamica, nel crescendo descritto, dimostrano inequivocabilmente che l'attenzione del Nava, era spinta al massimo, come sarebbe successo a chiunque, quando vide l'uomo con la pistola in pugno scavalcare il guard-rail.



h) Le circostanze che seguono dimostrano poi che egli mantenne la calma e non si impaurì.

Superata la Fiesta ed i due uomini scorse la FIAT/Uno e continuò la visione attraverso gli specchi retrovisori.

i) La narrazione del Nava compiuta per primo con la telefonata al 113 appena giunto ad Agrigento, che costituisce la prima notizia pervenuta alla P.G., è confermata da tutti gli accertamenti subito seguiti: il ritrovamento della Fiesta col vetro posteriore rotto nel punto approssimativamente indicato dal Nava e nella posizione da lui descritta, il ritrovamento della moto e della FIAT/Uno e delle armi, fra cui una grossa pistola, bruciate, il ritrovamento del cadavere del Livatino, il ritrovamento di materiale balistico esploso sulla strada statale e nella campagna, ecc..

Ciò dimostra che Nava riferì ciò che aveva visto e che era effettivamente avvenuto.

E' ovvia ed elementare la considerazione che, se non avesse visto un uomo con l'arma in pugno, non ci sarebbe stata ragione per gli interventi immediati ed urgenti della P.G.

6-3-4- ID.: -CONCLUSIONI: INUTILITA' DELL'ESPERIMENTO

Queste considerazioni dimostrano ulteriormente, aggiungendosi alle precedenti, l'inutilità del chiesto



esperimento (punto che in questo momento interessa e salve le altre valutazioni nel contesto di altri elementi processuali che restano riservate al momento della decisione finale; v. parte quinta).

6-4- OPPORTUNITA' DELL'ISPEZIONE DEI LUOGHI

Appare, invece, opportuno per riscontro oggettivo e perché la Corte abbia una conoscenza diretta dei luoghi un'ispezione di essi, con l'ausilio di un perito che coadiuvi alla documentazione.

Va accertata, così, fondandosi su dati certi costituiti dalla configurazione dei luoghi, la possibilità di vedere, stando in auto sulla strada, persona che si trova nella scarpata, nonché il teatro della travagliata fuga del Livatino ed il punto ov'egli morì.

7 - PERIZIA BALISTICA SULLE COSE IN SEQUESTRO.

-INSUFFICIENZA DELLA PRECEDENTE LIMITATA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE ARMI - NECESSITA' DI NUOVA PERIZIA COMPLETA

Gli accertamenti balistici eseguiti si limitano alle perizie espletate per la ricerca del numero di matricola sul fucile e sulla pistola: la prima con



risultato positivo che ha consentito di accertare la provenienza dell'arma dal furto commesso in Favara il 2-12-1989 in danno di Antonio Bruccoleri; la seconda con risultato negativo.

Nessun accertamento balistico è stato, invece, compiuto sulle due pallottole repertate durante l'autopsia perché ritenute nel corpo del Livatino e giudicate dal medico-legale, ad esame non certo approfondito, come sparate da due armi diverse (v. relazione di perizia tanatologica).

Nessun accertamento balistico è stato compiuto su bossoli, sughero, resti metallici repertati e sequestrati in c/da S. Benedetto nel luogo del delitto e sui segni lasciati e riscontrati dagli spari sull'auto del Livatino.

Queste indagini appaiono necessarie per accertare quante armi furono usate per la consumazione del delitto ed i loro tipo.

Questa carenza, segnalata dal Presidente durante la relazione della causa, è stata constatata dalle parti che hanno chiesto l'espletamento di apposita perizia, che deve essere disposta per colmare la lacuna istruttoria.



8- ACCERTAMENTO DELL'ESITO DI INDAGINI SULLE IMPRONTE RILEVATE SULL'AUTO DEL DOTT. LIVATINO.

Dagli atti acquisiti nel fascicolo di ufficio ed in particolare dal verbale di sopralluogo della Polizia scientifica, risulta che furono rilevate, evidenziate e fotografate sul cofano dell'auto del Livatino alcune impronte papillari.

Non risultano nello stesso fascicolo (almeno dal controllo effettuato nel disordine della sistemazione degli atti e nella carenza di specifica numerazione dei fogli) comunicazioni sull'esito degli accertamenti (comparazione ed altro) conseguenziali.

Appare necessario, pertanto, chiedere notizie alla Questura di Agrigento.

9- RIAUDIZIONE DI GIOACCHINO SCHEMBRI = INTEGRAZIONE DELLE SUE DICHIARAZIONI ACQUISITE INCOMPLETE NEL FASCICOLO DEL P.M. ED ACQUISIZIONE NELLO STESSO FASCICOLO DI SUE DICHIARAZIONI RESE IN ALTRI PROCESSI = AUDIZIONE DI ALTRE PERSONE INFORMATE DEI FATTI.

9-1- LE DICHIARAZIONI DI KSCHINNA E SCHEMBRI - GLI "OMISSIS" NEI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI DI SCHEMBRI

Come é emerso dalla relazione della causa fatta alla prima udienza e, in particolare dalle dichiarazioni



del teste Heiko Kschinna e dell'imputato in altro processo per reato connesso, Gioacchino Schembri, i due hanno avuto in Germania rapporti fra loro e con Gaetano Puzangaro, il secondo direttamente, essendo originario, come il Puzangaro, della stessa zona della Sicilia, il primo perché presentatogli dal secondo. Puzangaro era latitante e cercava nascondigli per aver commesso in Italia l'omicidio di un magistrato in concorso anche con altri due italiani ch'erano anch'essi in Germania ed erano stati ivi arrestati qualche giorno prima, come era riferito anche nelle cronache dei giornali, uno dei quali era su un tavolo di un locale dello Schembri che l'aveva fatto leggere a Heiko Kschinna.

Un giorno Giuseppe Croce Benvenuto era sopraggiunto in un locale ov'erano Schembri e Puzangaro che parlavano del fatto delittuoso e, constatato che Puzangaro aveva riferito molti particolari dell'omicidio, si era adirato con lui.

Lo Schembri, avvalendosi della facoltà derivante dalla sua posizione nel processo, ha rifiutato le risposte a molte domande.

La difesa di Pace ha addotto di non avere potuto disimpegnare il suo compito servendosi delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., perché nel fascicolo del P.M. i verbali delle dichiarazioni rese da Schembri in altri processi sono incompleti in quanto



interrotti da diversi "omissis" e mancano verbali di altre dichiarazioni rese alla P. G. e ad altri magistrati col risultato che restano celati dati rilevanti per questo processo e per il Pace.

9-2-1- LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL P.M.

L'appellante pone la questione della formazione del fascicolo del P.M. e del controllo sullo stesso.

L'art.357 cod. proc. pen. dispone che "la P.G. annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte ..." (c.1) ed in taluni casi, previsti dalla legge, redige verbale (c.2 e 3).-

"La documentazione dell'attività di P.G. è posta a disposizione del P.M." (c.4) insieme a denunce, istanze, querele presentate per iscritto, referti, corpo di reato e cose pertinenti al reato.

Analoga è la disposizione sulla documentazione degli atti compiuti dal P.M., che si effettua mediante redazione di verbale nelle ipotesi previste dall'art. 373, c.1, cod. proc. pen. (v. ivi, c.2), redazione che può essere in forma riassuntiva per le ipotesi diverse da quelle del c.1 e può anche limitarsi ad annotazioni per atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza (ivi, c.3).

L'atto contenente la notizia del reato e la



documentazione relativa alle varie indagini del P.M., nonché la documentazione trasmessa dal P.G. ai sensi dell'art. 357 sopra esaminato sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio (art.373, c.5).

Il fascicolo, pertanto, contiene tutti gli atti delle indagini preliminari.

In esso confluiscono anche i verbali dell'incidente probatorio ed i documenti in esso acquisiti (art.401, c.5), nonché istanze e documenti prodotti dalle parti private.

Il fascicolo cosf completo viene trasmesso dal P.M. al G.I.P. con la richiesta di archiviazione (art, 408) o di rinvio a giudizio (art. 416, c.2).

Dopo il decreto del G.I.P. che dispone il giudizio, l'unico fascicolo, in cui sono affluiti anche gli atti dell'udienza preliminare, si scinde in due: quello del dibattimento che contiene gli atti indicati nell'art.431, dei quali prende conoscenza il giudice; sulla sua composizione quest'ultimo può intervenire in occasione del procedimento incidentale che si instaura con la trattazione delle questioni preliminari (art. 491, c.2); gli atti residuati vengono restituiti al P.M. per costituire ancora il fascicolo del P.M., restano a disposizione delle parti (art. 433), ma ignoti al giudice, seppure con possibilità in casi eccezionali (art, 500, 511,512, 513) di passare nel fascicolo del



dibattimento.

9-2-2- ID.: GLI ONERI DEL P.M.

L'esposizione riassuntiva che precede dimostra anzitutto che il P.M. ha l'onere di porre per intero nel suo fascicolo la documentazione di tutta l'attività svolta.

Si deve ritenere che il P.M. non possa sottrarsi a quest'onere neanche nei casi in cui chieda ed ottenga il rinvio a giudizio soltanto per alcuni degli indagati. Anche in tal caso gli atti del fascicolo del P.M. che comunque si riferiscono ai rinviati a giudizio debbono essere a disposizione delle parti per l'esercizio dei loro diritti e facoltà nel processo.

9-2-3- ID.: I DIRITTI DELLE PARTI

Chiuse le indagini preliminari il fascicolo del P.M. diventa in realtà fascicolo delle parti.

Queste, infatti, hanno diritto di esaminare gli atti del fascicolo e sfruttarli comunque, nei limiti del codice, nel proprio interesse, come lo può il P.M.; hanno diritto di chiedere che vi sia inserita la documentazione dell'attività integrativa di indagine svolta dal P.M. dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, (che, peraltro, va subito depositata nella



segreteria del P.M. - art. 430) quando le parti se ne siano servite per formulare richieste al giudice del dibattimento e questi le abbia accolte (art. 433, c.3).

Si sostiene ancora da quanti ritengono che le informazioni scritte in seguito ad investigazioni private, svolte nell'interesse dell'imputato o delle altre parti, al fine di esercitare il diritto alla prova, di cui agli art. 38 e 222 disp. att., possano essere utilizzate per le contestazioni in dibattimento, che esse vadano inserite nel fascicolo del P.M..

Certamente, comunque questo fascicolo contiene anche, come si è detto, atti del giudice o delle parti, che non sono passati nel fascicolo del dibattimento.

Si tratta, quindi, in sostanza di un fascicolo di atti non utilizzabili nel dibattimento direttamente, provenienti dal P.M. e dalla P.G. ma anche da altri soggetti del processo, a disposizione di tutte le parti, che possono sfruttarli, in funzione istruttoria per la decisione finale.

9-2-4- ID.: OBBLIGO DI COMPLETEZZA DEL P.M.

Questi caratteri dimostrano che il P.M. non può formare e mantenere il fascicolo a sua completa discrezione, inserendo atti solo in parte o non inserendone alcuni.



Se ciò fosse possibile, il P.M. assumerebbe nel processo una posizione suprema di arbitro assoluto con facoltà di influire in modo sostanziale e determinante sul diritto alla prova che spetta in modo eguale a tutte le parti (art. 190).

Anzi, il P.M. assumerebbe nel processo addirittura una posizione di preminenza anche rispetto al giudice.

Ciò sarebbe assurdo proprio in base ad un codice che ha instaurato posizioni paritarie (finanche nel posto in aula di udienza) fra accusa e difesa.

9-2-5- ID.: ID.: L'OBBLIGO DEL P.M. DI COMUNICARE, SE RICHIESTO, LA COMPLETEZZA DEGLI ATTI - POTERE DEL GIUDICE IN TAL SENSO

Se il P.M. ha l'obbligo di depositare nel suo fascicolo tutti gli atti che comunque si riferiscono ad un processo, ha anche la possibilità di escludere da un atto quelle parti che sono estranee a quel processo. Ciò può realizzare anche con salti coperti da "omissis".

Di fronte alla sollecitazione delle altre parti, che non conoscono il contenuto degli "omissis", di essere assicurati che gli "omissis" non attengono al processo, il P.M. è quanto meno tenuto ad una dichiarazione processuale.

Non si può, ovviamente, omettere parti di un atto che abbiano comunque attinenza con un processo adducendo



esigenze di segretezza, perché queste esigenze vanno valutate dal P.M. in via preventiva e non possono essere soddisfatte ledendo (non importa in quale misura) i diritti di difesa delle altre parti e degli imputati in specie.

9-2-6- ID.: CONCLUSIONI

La richiesta della difesa del Pace può essere accolta solo in questi limiti.

Infatti, il giudice non può intervenire incidendo sull'attività relativa ad un altro processo di cui non ha cognizione.

Può, però, intervenire entro certi limiti sulla regolare formazione del fascicolo del P.M.

Non si tratta di applicazione analogica della norma dell'art. 491, c.2, cod. proc. pen. che riguarda il fascicolo del dibattimento, come sopra si è detto.

Si tratta del fatto che il fascicolo del P.M., come si è illustrato, è un fascicolo di tutte le parti del processo che è in fase del giudizio, e che la sua formazione e la sua tenuta regolare incide sull'esercizio di diritti e facoltà rilevanti delle parti nel giudizio stesso. Questi diritti e facoltà ed il loro esercizio il giudice ha il potere-dovere di garantire durante l'iter processuale dinanzi a sé.

Da ciò discende un potere-dovere di vigilanza anche



sul fascicolo del P.M., che è tenuto presso l'Ufficio di quest'ultimo per la sola ragione che non può essere tenuto presso l'ufficio del giudice, il quale non può conoscere, neanche occasionalmente, gli atti che vi sono contenuti, e che non vi sono altri uffici giudiziari in cui può restare depositato a disposizione di tutte le parti.

Consegue che il P.M. va invitato a comunicare se le parti coperte da "omissis" negli atti depositati nel fascicolo cosiddetto del P.M. siano o no estranee a fatti del presente processo e ad integrarle se, invece, hanno attinenza con i fatti in esame.

Egualemente va detto per gli atti mancanti.

9-3- OPPORTUNITA' DI RISENTIRE SCHEMBRI

Intanto, allo stato attuale lo Schembri va riesaminato sui punti per i quali si è avvalso della facoltà di non rispondere, potendo oggi assumere comportamento diverso.

9-4- LE DICHIARAZIONI DE RELATO DI KSCHINNA E SCHEMBRI - ART. 195 COD. PROC. PEN. - INUTILIZZABILITA'- NECESSITA' DI SENTIRE LE FONTI PUZZANGARO E BENVENUTO

Le dichiarazioni di Heiko Kschinna e di Gioacchino Schembri (per quest'ultimo con i vuoti



accennati per il rifiuto a rispondere ad alcune domande) sono indirette e de relato nelle parti in cui riferiscono quanto appreso da Gaetano Puzangaro, cioè di essere latitante per l'omicidio Livatino per il quale due dei correi erano già stati arrestati in Germania (come risultava anche dalle cronache dei quotidiani), ecc.

Le dichiarazioni de relato contengono narrazioni di altri, cioè chi le rende non riferisce un'esperienza propria ma un'esperienza di altra persona come da questa recepita e riferita, riducendo cosí, fra l'altro, il campo dell'indagine.

In questi casi, ^{rappresentata dal PM Gaetano Di Schembri} essendovene necessità, la Corte ha dovuto far capo alla fonte della prova per attingere, o almeno tentare di attingere, direttamente da essa che ne ha conoscenza diretta, la prova da acquisire (art. 195 cod. proc. pen.).

Ha disposto quindi, procedersi all'audizione di Puzangaro colmando il vuoto lasciato dal Giudice di primo grado.

Equalmente ha dovuto disporre l'audizione di Giuseppe Croce Benvenuto, che si adiró quando constató che Puzangaro si era confidato con Schembri ed altri, narrando particolari del fatto, dimostrando cosí di essere a conoscenza di notizie relative alla vicenda, che é necessario acquisire.



10- RIGETTO DELLA RICHIESTA DI AUDIZIONE DEI GIORNALISTI
LORENZO ROSSO NONCHE' FRANCO CASTALDO E SANDRO RUOTOLO

10-1-1- LA RICHIESTA

La difesa di Pace ^{ha} insistito sulla audizione del giornalista Lorenzo Rosso, reiterando un'apposita istanza illustrata per iscritto unendo un numero del giornale "La Tribuna - reportage - il settimanale di Agrigento" (vol I verbali di udienza f. 25 e seg.)

L'articolato della prova è costituito dalla conferma delle notizie date su quel giornale e per riferire su "ogni altro elemento utile ai fini di giustizia". Nello scritto difensivo si specifica che il giornalista nella nota pubblicata sul giornale "ricostruisce a grandi linee le tortuose e strane vicende della vita del teste, precisa le modalità della ricognizione fotografica operata dal teste negli uffici della Questura di Agrigento con indicazione delle fotografie mostrate al teste in quella circostanza, riferisce della eliminazione delle schede anagrafiche del Nava nei comuni dove è vissuto e dei suoi frequenti trasferimenti, indica la sua attuale dimora in Roma, in un grande monolocale dove vive con la sua attuale convivente [segue il nome e cognome], in un residence dove l'antimafia alloggia i suo pentiti".



10-1-2- VALORE NULLO DI NOTIZIE DI STAMPA
INCONTROLLABILI O ESTRANEE ALL'ECONOMIA PROCESSUALE

Il fatto che talora la stampa abbia dato apporti di un certo peso in alcune occasioni non significa che ogni notizia di stampa racchiuda la verità o un fondo o uno spunto di verità. Non raramente si raccolgono voci, ricostruzioni più o meno fantasiose o ipotesi d'accusa o difensive da sottoporre ancora a controllo e che possono essere al massimo elementi più o meno fondati per inizio di indagini.

Nella fase giurisdizionale piena, specie in quella del giudizio, ed ancor più in grado di appello, occorrono prove che abbiano solido fondamento.

10-1-3- LA ESTRANEITA' DELLE NOTIZIA RISPETTO AI FATTI
PROCESSUALI

Della posizione sopra riportata non ha alcun rilievo la situazione privata del teste Nava che è completamente estranea al processo ed inammissibile; non hanno rilievo le misure di sicurezza protettive disposte dallo Stato in favore del Nava, che del resto appaiano più che giustificate come dimostra il fatto che Puzangaro, come riferisce Schembri, aveva deciso di ucciderlo e si era procurato il suo indirizzo; è



inaccettabile nella parte che attiene alla preparazione delle fotografie di Amico e Pace per mostrargliele in sede di ricognizione avvenuta col risultato del riconoscimento.

10-1-4- ID.: LE NOTIZIE GIORNALISTICHE SPECIFICHE

Su questo punto, nel settimanale citato "La Tribuna" (vol. I verbali udienze, f. 29, colonna seconda, dalla metà circa in poi) si legge: "Poi alla Questura è arrivato il cap. CC. Paolo Pandolfi all'epoca comandante del reparto operativo con le foto (recentissime) di Paolo Amico e Domenico Pace i due palmesi attualmente detenuti perché ritenuti i presunti autori dell'agguato. Due delle foto scattate di nascosto da un carabiniere fotografo appostato dietro di una finestra al primo piano del Comando gruppo. Appena qualche mese prima i due palmesi erano stati 'invitati' in caserma ad Agrigento 'per comunicazioni'. Li avevano fatti attendere per mezzora nel cortile della caserma, appositamente per venire fotografati. Proprio in quella foto il Nava ha riconosciuto uno dei due presunti autori del delitto. Dapprima con qualche incertezza e successivamente con maggiore convinzione....".



10-1-5- ID.: L'INFONDATEZZA DOCUMENTALMENTE PROVATA
(PRIMO CASO)

Quanto riferito in queste cronache è smentito
documentalmente.

Come riferito nella relazione della causa e come
risulta dagli atti, le foto mostrate al Nava sono un
gruppo di foto segnaletiche o dello stesso tipo (tanto
che Nava le ha notate come fredde, statiche, prive di
vita) in numero di undici (v. vol I, verbali di udienza
f. da 412 a 423) fornite dalla P.S. ed altro gruppo di
n. 15 fotografie, di cui n.12 dello stesso tipo delle
precedenti e n. 3 rappresentanti episodi di vita privata
(da distinguere ancora in 2 a colori, rappresentanti
ciascuna un gruppo di tre persone, e le altre in bianco
e nero), fornite dai CC.

Tutte le fotografie sono riprese con le persone
fotografate in posa, cioè mentre guardano la macchina
che li ritrae (tranne quelle segnaletiche di profilo che
però si accompagnano alla fotografia ripresa di fronte).
Ciò esclude del tutto che siano state scattate di
sorpresa e di nascosto, come si afferma nella cronaca.

Inoltre, nessuna fotografia ritrae, neanche sullo
sfondo, un cortile di caserma o di altra casa.

Le tre fotografie che ritraggono episodi di vita
privata ritraggono Paolo Amico: una, in bianco e nero,



da solo con pesi per sport di sollevamento in mano; altra a colori insieme a Rosario Zarbo, che suona la chitarra, Calogero Borrello, che tiene in mano un pallone da rugby, e Paolo Amico ancora con due pesi in mano, mentre un'asta con pesi da sollevamento é posta davanti a loro; la terza, a colori, insieme allo stesso Zarbo che fuma, Gaetano Puzangaro ed Amico che fuma. La prima ha per sfondo alberi, la seconda ritrae un giardino o un podere con alberi con frutti pendenti e palme; la terza é eseguita all'interno di un bar di cui si vedono vetrine e bancone di esposizione.

La terza, come attesta la relazione di servizio della stazione di Palma di Montechiaro (vol. cit. f.450) era stata prelevata nel settembre 1989 dall'abitazione dello Zarbo, che in quel tempo era scomparso, per le indagini relative.

L'assunto della cronaca del settimanale é, quindi, priva di fondamento e deviante.

La prova testimoniale chiesta é, quindi, senz'altro inutile.

10-2- RICHIESTA SUPERATA DALL'AUDIZIONE DEI TESTI FONTE
(SECONDO CASO)

Si insiste ancora per l'esame dei testi Franco Castaldo e Sandro Ruotolo, giornalisti, per riferire su quanto appreso dai collaboratori di giustizia Rosario



Spatola e Giacomina Filippello sull'omicidio.

La Corte di assise di primo grado esattamente, secondo la disposizione dell'art. 195 cod. proc. pen., anziché sentire i giornalisti, testimoni indiretti de relato, ha esaminato i testi fonte, cioè lo Spatola e la Filippello.

Dalle deposizioni di questi emerge un comportamento investigativo dei giornalisti, che prospettavano anche ipotesi, rispetto alle quali lo Spatola e la Filippello tennero, quali ospiti al ristorante, un garbato comportamento accondiscendente senza nulla aggiungere.

Peraltro, notizie inerenti ad un'auto Alfa Romeo, ch'era disponibile per la consumazione di delitti, la collaborazione offerta in passato al defunto marito della Filippello, ecc. sono dati generici e vaghi che non contribuiscono a fare chiarezza perché fondate su ipotesi.

I giornalisti Castaldo e Ruotolo, invano, deporrebbero su notizie avute da Spatola e Filippello, che già hanno escluso di averle date con fondatezza.

Le loro dichiarazioni non sarebbero utilizzabili come prove ai sensi degli art. 195, c.1 e 3, e 191 cod. proc. pen.



11- COMUNICAZIONE AL P.M. PER REATI NON CONTESTATI.

Non risulta^{do} che si sia proceduto per i reati di detenzione illegale di pistola Berretta cal. 9, arma clandestina (art.23 legge 18 aprile 1975, n.110) e di porto illegale di fucile Breda cal. 12, arma clandestina (art.23 stessa legge) con l'ordinanza fu disposta la comunicazione al P.M. (si è proceduto, invece, per i corrispondenti reati di porto del fucile e di detenzione della pistola ex lo stesso art. 23).

12- ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI PERQUISIZIONE DEL 21-9-1990 NELL'ABITAZIONE DI PACE E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ESEGUITI SU ROGATORIA IN GERMANIA.

Si tratta di richiesta aggiunta della difesa del Pace, alla quale dopo chiarimenti della stessa difesa, hanno aderito le altre parti.

Il primo è atto a sorpresa come tale irripetibile e, quindi, da inserire ab origine nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen.

Il secondo è un atto di rogatoria e, quindi, anch'esso da inserire ab origine nello stesso fascicolo sempre secondo l'art. 431.



13- DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA

Con l'ordinanza del 17/12/1993, pertanto, questa Corte di assise di appello di Caltanissetta:

- dichiarò utilizzabili tutte le prove legittimamente acquisite;
- respinse la richiesta di sospensione o di rinvio a tempo indeterminato del processo;
- dichiarò valide le ricognizioni di persona eseguita da Piero Ivano Nava con incidente probatorio;
- dispose nuovo esame del suddetto Nava;
- dichiarò validi gli atti delle rogatorie eseguite in Germania;
- respinse la domanda di acquisizione delle richieste di rogatoria nel fascicolo del dibattimento;
- ordinò che fosse acquisito nello stesso fascicolo l'atto di accertamento del soggiorno degli imputati in Germania compiuto in Germania su rogatoria;
- dispose l'ispezione dei luoghi in cui fu commesso l'omicidio per accertare se persona che si trovi nei campi latitanti la SS. 640, nella zona in cui fu trovata la Ford Fiesta del dott. Livatino e nelle immediate vicinanze, sia visibile da chi si trovi sulla strada in auto, nonché perché la Corte avesse in tutti i componenti cognizione diretta dei luoghi; nominò perito per quanto necessario ed eventuale redazione di cartografia il geom. Salvatore Tumminelli, via Niscemi,

Caltanissetta, per assumere l'incarico e prestare giuramento all'udienza del 21-12-1993, ore 9,30, iniziando lo stesso giorno le operazioni preparatorie ed assistendo la Corte durante l'ispezione;

- rigettò la richiesta di esperimento e di perizia ad esso connessa;

- dispose perizia balistica sugli oggetti in sequestro allo scopo di accertare quante armi e di quale tipo furono usate in c/da S. Benedetto di Favara per l'esecuzione dell'omicidio; nominò perito il prof. Domenico Compagnini, via Casagrande n. 54, Catania, per assumere l'incarico e prestare giuramento nella suddetta udienza del 21-12-1993, ore 9,30, iniziando lo stesso giorno le operazioni; dispose che l'attuale depositario dei corpi di reato consegnasse al predetto prof. Compagnini, con obbligo restituirlo dopo le osservazioni necessarie, il materiale balistico in sequestro e che facesse esaminare la Ford-Fiesta del dott. Livatino;

- assegnò alle parti il termine della stessa udienza del 21-12-1993, momento del conferimento dei due incarichi di perizia, per l'eventuale nomina di propri consulenti tecnici;

- dispose che fossero chiesti alla Questura di Agrigento i risultati delle indagini e degli accertamenti tecnici sulle impronte prelevate dalla Ford Fiesta del dott. Livatino;



- ordinó il riesame di Gioacchino Schembri, nonché l'esame di Gaetano Puzangaro e di Giuseppe Croce Benvenuto, con facoltà per ognuno di essi di nominare e farsi assistere da difensore, se imputato in altri processi per fatti inerenti o connessi con quelli oggetto di questo processo;

- invitó il P.M. a dichiarare se le parti coperte da "omissis" dei verbali di dichiarazioni del suddetto Schembri riguardassero notizie estranee ai fatti oggetto di questo processo od attinenti questo processo, completando, in quest'ultimo caso, le dichiarazioni stesse ai fini dell'esercizio del diritto di difesa delle altre parti e depositando queste parti nel fascicolo del P.M.; analogo invito per altre dichiarazioni rese da Schembri segnalate dalla difesa degli imputati;

- respinse la richiesta di esame come testimoni dei giornalisti Lorenzo Rosso e Franco Castaldo e Sandro Ruotolo;

- comunicó al P.M. per quanto di sua competenza che dal processo emergevano elementi dei reati di detenzione illegale di pistola Berretta cal.9 arma clandestina (art.23 legge 18-4-1975, n.110) e di porto illegale di fucile Breda cal.12, arma clandestina (art.23 della stessa legge).



PARTE TERZA

- ISTRUZIONE COMPIUTA E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN BASE
ALL'ORDINANZA DEL 17/12/1993 -

1- L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA

Emessa l'ordinanza del 17/12/1993 la Corte ha provveduto ad eseguire quanto in essa disposto conferendo gli incarichi di perizia e coevamente espletando l'ispezione dei luoghi e l'audizione delle persone in essa indicati per le quali si é dovuto prima concordare i giorni e poi accedere all'aula bunker presso la Casa circondariale di Rebibbia in Roma secondo disposizioni vigenti per garantire la sicurezza di dette persone.

2- IL COMPLETAMENTO DEL FASCICOLO DEL P.M.

All'udienza n.8 del 10/2/1994 il P.G. ha comunicato di avere ottenuto dall'Ufficio giudiziario interessato i completamenti dei verbali delle dichiarazioni di Schembri negli "omissis" riguardanti le parti interessanti l'omicidio Livatino e di averli depositati nel fascicolo del p.m. a disposizione delle parti.



3- L'AUDIZIONE DI SCHEMBRI, PUZZANGARO, BENVENUTO E DEL TESTIMONE NAVA

3-1- ATTIVITA' PREPARATORIA - LE UDIENZE IN ROMA

Concordati, come detto in I, i giorni di udienza e la disponibilità delle persone da sentire all'udienza n.5 del 13/1/1994 si è disposta la citazione delle persone da sentire, gli avvisi ai difensori di quelli di essi in posizione di imputati in processi connessi e la traduzione di Amico e Pace che hanno chiesto di essere presenti.

Le audizioni del teste Nava e degli imputati in altri processi di reati connessi o dello stesso reato Gioacchino Schembri, Giuseppe Croce Benvenuto e Gaetano Puzangaro si sono svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici (registrazioni video-audio, ecc.) sia per espressa richiesta di taluno di essi (Schembri ed anche imputati sull'uso di riprese televisive), sia per motivi di sicurezza collegati alla posizione di "collaboranti" della giustizia di taluno di essi, sia per esperienze precedenti dalle quali emerge o un comportamento quasi intimidito e, quindi, con reticenze o atteggiamenti protagonisti.

Concretamente in questo processo Schembri, che fu



sentito in primo grado con mezzo audio-televisivo a distanza, (allora attuato per la prima volta in Italia), non diede alcune risposte, come si è capito, anche per l'uso di questo mezzo per timore di diffusione delle immagini. Diverso è stato il suo comportamento nella sua riaudizione in appello che ha consentito di colmare i diversi rifiuti a rispondere d'1° grado.

3-2-1- DICHIARAZIONE DI GIOACCHINO SCHEMBRI

Gioacchino Schembri imputato in processo connesso, già sentito in primo grado, nelle dichiarazioni rese il 26 e 27/1/1994 (la seconda su sua richiesta di essere risentito), dopo avere chiesto di non essere ripreso da telecamere o altri strumenti, ha completato, come detto, la dichiarazione reticente di primo grado, per quanto da lui stesso direttamente compiuto e, relativamente all'omicidio, per quanto appreso da Fuzzangaro, anche in conversazioni fra questo e Giuseppe Croce Benvenuto.

Il gruppo dei palmesi (cioè di Palma di Montechiaro) aveva dovuto fare un favore collaborando con un gruppo di Canicattf, col quale era collegato, precisamente quello facente capo a Salvatore Parla, a Giovanni Marco (detto GianMarco) Avarello ed allo zio di quest'ultimo Gallea, che era detenuto, ma dava direttive dal carcere.

Assumevano costoro di ritenere che il dott.



Livatino con la sua attività giudiziaria specie in misure di prevenzione avrebbe potuto favorire il gruppo opposto di Canicattf facente capo ai Di Caro (Giuseppe Di Caro era stato ucciso). Non ha saputo precisare di che cosa i canicattinesi si lamentassero in relazione al Gallea.

Non era esatto che egli avesse procurato o approntato le armi per l'omicidio Livatino.

Due-tre mesi prima dell'omicidio (aggiungeva ora questi particolari prima taciuti per timore) Amico, Pace, Puzangaro e Salvatore Calafato, con l'auto Golf (che Amico aveva avuto in prestito da Calogero Manganello, detto Lillo; cosí precisava dichiarazioni rese ad altri magistrati, in cui aveva detto ch'era di Amico), erano venuti a cercarlo nella sua casa di Mannheim; ed era venuto pure Croce Alletto, allora dimorante anch'egli a Mannheim, perché tutti si erano dati appuntamento nella sua casa. Anzi, Schembri allora aveva rapporti solo con Alletto, non anche con gli altri, che pur conosceva.

Essi vollero indicata l'abitazione del suddetto Parla, che era anch'egli in Germania a Lahr.

Si recarono cosí dal Parla con la sua auto, in cui presero posto anche Alletto e Puzangaro, (aveva, cosí, in questo viaggio, cominciato ad avere rapporti con Puzangaro) e con la suddetta Golf, in cui presero posto



Face, Amico e Calafato.

In casa di Parla si conversò del più e del meno (gelati, ecc.), ma anche di armi che tutti cercavano.

Parla accennò a visita fatta agli altri.

Dall'andamento della conversazione Schembri capì che gli altri volevano restare soli ed andò via .

Nel completamento della sua dichiarazione, data di sua iniziativa il 27-1-1994, Schembri ha detto che il giorno dopo era tornato a casa di Parla per riprendere Salvatore Calafato.

In quest'occasione egli, Parla e Calafato si recarono in Francia a Sant Louis in un bar. Calafato cambiò prima L. 4.800.000 italiane in denaro svizzero e con questi soldi pagò le armi che furono acquistate (pagò in danaro svizzero perché il venditore acquistava le armi in Svizzera).

Quella sera tornarono senza armi; ma il giorno dopo il Parla lo mandò con un napoletano (certo Nicola, figlio di Alfredo, poi in carcere) con un'auto noleggiata a prendere le armi, che furono così trasportate a Lahr e consegnate a Parla, che le fece pervenire a Canicattf.

Sull'arrivo di Puzangaro in casa sua ha detto che dopo l'omicidio gli aveva telefonato da Moeld tale Lo Greco, il quale con la dovuta circospezione gli aveva detto che doveva dare ospitalità per qualche giorno ad una persona ricercata.



Così il 5-10-1990, di sera, giunse da Moeld Puzangaro. Disse che aveva viaggiato con Amico e Face, ma in scompartimenti o vagoni diversi, che doveva restare alcuni giorni perché doveva andare da Parla, che doveva ospitarlo, aiutarlo e comunque provvedere a lui perché gli avevano fatto un favore. Ma Parla ebbe dei problemi ed era andato a Canicattì, come gli aveva comunicato per telefono Avarello, per cui Puzangaro era rimasto suo ospite fino al luglio 1991; stava nascosto ed usciva raramente, quasi mai.

Nel luglio 1991 gli avevano fatto capire che era bene che si cercasse una sua casa, sia perché non dividevano il suo modo di agire e di vivere anche con riferimento all'omicidio, sia perché doveva essere ospitato solo per pochi giorni, e per altro.

Puzangaro aveva parlato dell'omicidio con lui con Kschinna e con Benvenuto, quando questi era venuto in Germania.

Tutti in sostanza erano a conoscenza che Puzangaro aveva partecipato attivamente all'omicidio ed era ricercato anche se poi se ne parlò in modo più specifico.

Puzangaro e Benvenuto ne parlavano attivamente e talora circostanziatamente. Il secondo rimproverava al primo di non avere soppresso Nava e questi rispondeva "chi si poteva immaginare che si trattasse di una persona del



"nord che poi avrebbe parlato", ed ammetteva la sua trascuratezza, giustificandosi col dire che l'altro era rimasto in auto: quest'"altro", per quanto si capiva dalla conversazione doveva essere Manazza, chiamato il "biondo" (nelle conversazioni usavano soprannome: per Amico "para" perché era stato paracadutista; per Pace "pecoraio" perché era prima pastore; per Puzangaro "mosca"; per Benvenuto "cucuzza"; ecc.).

Gli rimproverava anche, fin dal suo arrivo in Germania, di avere parlato troppo dell'omicidio.

Puzangaro e Kschinna avevano parlato dell'omicidio sia in sua presenza, sia da soli, anche se egli ritiene che il primo non sia giunto a riferirgli troppi particolari.

Kschinna conosceva la posizione di Puzangaro, come la conoscevano fin dall'inizio tutti quelli che si frequentavano. Poi se ne era parlato in modo più specifico.

Egli, come detto, non era stato presente a tutte le conversazioni fra i due.

Effettivamente un giorno si era parlato fra i due, in sua presenza, della posizione di ricercato del Puzangaro, peraltro nota, e del fatto che erano stati arrestati in Germania Amico e Pace, notizia quest'ultima riportata dalla stampa tedesca ed anche in un giornale ch'era del Puzangaro, e si trovava sul tavolo.

Dell'omicidio aveva avuto notizie saltuarie in



occasione di queste conversazioni e da Puzangaro. Questi non aveva mai fatto un racconto unico coordinato, completo, ricco di particolari, ma a spezzoni che egli ha collegato.

Aveva cosí saputo da Puzangaro che quando questi, Amico e Pace era andati in treno dalla Germania in Sicilia giungendo a Canicattí, alla stazione avevano visto (non si erano incontrati) un carabiniere (non sapeva chi fosse, né il grado, né il ruolo, né altro) di Palma di Montechiaro che avrebbe potuto vederli; erano stati rilevati da altre persone, non loro familiari, che tuttavia Puzangaro non aveva indicato chi fossero ed a quale gruppo appartenessero.

Nell'eseguire l'omicidio avevano usato due veicoli: una moto su cui erano Amico e Pace, ma uno di essi (non precisó chi dei due) si era dovuto togliere il casco (o la calzetta) con cui era travisato perché gli stava stretto e gli dava fastidio; una FIAT/Uno con Puzangaro, Benvenuto e Manazza.

Puzangaro gli aveva riferito che a raggiungere l'auto del Livatino era stati prima i due della moto, subito seguiti da essi con l'auto (non ha ricordato se Puzangaro avesse indicato che guidava) che era stata portata a fianco di quella del Livatino; avevano sparato sull'auto del Livatino (non indicó, però, chi avesse sparato).



Livatino era sceso dall'auto ed era corso a scendere verso la campagna.

Fuzzangaro, armato di un mitra e con la pistola alla cintola, era sceso dall'auto, l'aveva inseguito, l'aveva raggiunto quando il dott. Livatino era già ferito (non aveva specificato se fosse stato colpito mentr'era ancora in auto o dopo). Il Livatino, ancora in piedi, aveva detto "picciotti, che cosa vi ho fatto?" ed egli gli aveva risposto "tieni!, pezzo di merda!" e gli aveva sparato; il Livatino era caduto ed egli gli aveva sparato ancora.

Nel racconto non si era mai accennato ad armi che si erano inceppate.

Avevano poi bruciato auto e moto, ma non aveva detto cos'altro avessero bruciato con esse.

Fuzzangaro diceva di essere passato davanti al Nava mentre gli altri erano più distanti, e aveva aggiunto il suo rammarico per quel "babbu" (scemo) che si era tolto il casco ("si nun era 'ppi 'ddu babbu ca si livò u cascu"); parlando del Nava faceva riferimento a sé ed ai due della moto (cioè, Amico e Pace). L'appunto sul foglietto rettangolare con l'indirizzo di Nava, dattiloscritto (come ora ricordava meglio anche se non con precisione) era stato dato a Fuzzangaro dal fratello che era venuto da Palma di Montechiaro.

Fuzzanghero aveva detto anche che Pace era solito



impugnare l'arma con la mano sinistra ed anzi si era meravigliato come mai dagli inquirenti si conoscesse questa sua abitudine e caratteristica.

Non aveva alcuna notizia sulla partecipazione dell'Avarello all'omicidio, ma ha aggiunto, a contestazione del P.M., che "se lo afferma Benvenuto, va creduto".

Schembri ha anche parlato di intimidazioni ricevute: la sorella gli aveva fatto sapere che le si era presentata una persona (che non conosce) inviata da Benvenuto per fargli sapere che, se si fosse presentato in udienza in primo grado, avrebbero ucciso i suoi familiari; dopo avere reso la dichiarazione alla Corte di assise il padre di Puzangaro ed Alletto si erano presentati ai suoi familiari, dicendo ch'era bene che ritrattasse ed era ancora in tempo per salvare la sua famiglia; in Germania aveva subito diversi attentati e tentativi di aggressione l'11-11-1991, il 15-4-1992 ed il giovedì precedente la morte del giudice Borsellino, giorno in cui avevano tentato di rapirgli il figlio.

Per questi fatti, per il conseguente timore, per le sue condizioni economiche nel primo grado del giudizio non si era presentato a fare dichiarazioni, ma poi si era presentato e le aveva rese.

Aveva parlato in quella dichiarazione solo di Puzangaro e non degli altri sia ^{per} timori, sia perché aveva avuto rapporti e contrasti con Puzangaro anche



se quest'ultimo, poi, aveva voluto incontrarlo dicendosi addolorato e rammaricato e con l'intenzione di ripristinare ottimi rapporti anche per il bene che egli gli aveva fatto, ospitandolo. Con Amico e Pace aveva avuto rapporti di occasionale conoscenza: li aveva accompagnati da Parla perché richiesto da Alletto. Anzi fino ad allora non aveva avuto rapporti neanche con Puzangaro; cominciarono in quell'occasione perché viaggiarono insieme nella sua auto.

3-2-2- LE SUE PRECISAZIONI ED AGGIUNTE

Successivamente Schembri, come già esposto ha chiesto di essere sentito per precisare ed aggiungere quanto segue.

Ha dato i chiarimenti sopra riportati sulla visita in casa Parla e l'acquisto di armi.

Richiesto, anche con contestazioni che hanno portato all'acquisizione di dichiarazioni rese al P.M. Polino, che, fornendo precisazioni, ha confermato, ha detto che un giorno, mentre Kschinna e Puzangaro, seduti su un divano parlavano, quest'ultimo aveva mostrato al primo un giornale ch'era sul tavolo in cui si dava notizia dell'arresto di Amico e Pace.

Nel marzo-aprile 1991, quand'era stato in Italia, aveva incontrato il padre ed il fratello del Puzangaro, Salvatore Puzangaro e Giuseppe-Salvatore Puzangaro che



avevano manifestato l'intenzione di contattare preventivamente il Nava per farlo ritrattare e, se il tentativo non fosse riuscito, avrebbero fatto ricorso alle maniere forti, ma non eclatanti, cioè avrebbe dovuto essere eliminato e fatto sparire completamente.

3-3- DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI RISPONDERE DI GAETANO PUZZANGARO

Gaetano Puzangaro, quale imputato in processo connesso si è avvalso della facoltà di non rispondere.

3-4-1- DICHIARAZIONE DI GIUSEPPE CROCE BENVENUTO

Giuseppe Croce Benvenuto, (imputato in altro processo connesso), ha dichiarato di non avere avuto mai rapporti col dott. Livatino; l'aveva conosciuto perché un suo cugino era stato condannato.

Fin dal 1990 vi era un'"alleanza" fra la "famiglia" dei nuovi emergenti di Palma di Montechiaro e quella di Canicattf che faceva capo allo zio di Gianmarco Avarello, Antonio Gallea.

L'iniziativa di uccidere Livatino era stata presa da questi ultimi.

In Canicattf, dopo l'arresto di Antonio Ferro e Diego (se non errava) Guarneri, la "famiglia" Di Caro



era diventata capo-provincia. Avarello aveva fatto un accordo con Ferro e Guarneri per soppiantare Di Caro. Il Livatino trattava procedimenti per misure di prevenzione che interessavano Ferro e Guarneri. Bisognava colpire i Di Caro. Anche se Avarello non aveva detto che la soppressione del Livatino fosse da riferirsi a questi procedimenti, loro avevano fatto questa ipotesi. Questa era la "strategia" di Avarello.

I Ribisi di Palma di Montechiaro erano collegati con i Di Caro di Canicattf; "dopo lo sterminio dei "Ribisi, essi dominavano a Palma di Montechiaro" (ha tenuto a precisare che non sono "stiddari", anche se taluni impropriamente li qualificavano così, ma la "famiglia " di Palma di Montechiaro, specie dopo lo "sterminio" dei Ribisi).

Nella "famiglia" dei nuovi emergenti di Palma di Montechiaro il capo, Giovanni Calafato, era detenuto ed il vice, Salvatore Calafato (suo cognato), era agli arresti domiciliari; di conseguenza i contatti esterni erano tenuti da lui.

Nel luglio 1990 Avarello aveva contattato lui e Salvatore Calafato per collaborare con loro per uccidere il dott. Livatino.

I palmesi erano contrari perché non avevano ragione alcuna per sopprimerlo, ma Avarello li aveva convinti sostenendo che il dott. Livatino perseguiva gli appartenenti le cosche criminali e, quindi, anche gli



emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattf.

Essi non si erano potuti tirare indietro perché vi erano stati reciproci scambi di favori collaborando in vari omicidi. Gli incontri avvenivano a Palma di Montechiaro o a Canicattf in c/da Rinazzi nella campagna di Antonio Gallea.

Inizialmente l'omicidio era stato programmato in modo semplice con la partecipazione sua e dell'Avarello e di qualche altro della "famiglia" che poteva essere Calafato o Pace o Puzangaro o altri.

L'Avarello conosceva già le abitudini del Livatino che aveva pedinato: percorsi, orari, uso dell'auto propria non blindata, mancanza di scorta.

Si era scelto il luogo, la SS 640, ma non il punto.

Poi, si pensò di usare metodi più eclatanti che avessero risonanza, in modo da dimostrare le capacità delle loro "famiglie" alla "famiglia" Di Caro, con a capo Giuseppe Di Caro, che rappresentava "cosa nostra" a Canicattf e nella provincia di Agrigento.

Allora il loro "braccio armato" era costituito da lui, Amico, Pace, Puzangaro, Calafato, Croce Alletto, Giovanni Lombardo e Carmelo Allegro.

Quando c'era da compiere qualche azione venivano chiamati quelli ch'erano all'estero, che, commessi i reati, vi ritornavano.



Avarello conosceva queste persone per le azioni già compiute in collaborazione.

Nell'occasione dell'omicidio Livatino fu Avarello a telefonare in Germania perché venissero Pace, Amico e Puzangaro. Ne aveva già parlato con lui, però non si era stabilito il giorno esatto per commettere l'omicidio.

Senonché verso la metà di settembre, era andato al Commissariato P.S. di Palma di Montechiaro per ricevere l'"avviso" del Questore e poi si era recato alla stazione di Canicattf per rilevare sua zia e sua suocera che venivano dalla Germania.

Vide arrivare con lo stesso treno Amico, Pace e Puzangaro.

Chiese loro perché non l'avessero avvertito ed essi si meravigliarono che Avarello non gli avesse detto nulla.

Pace vide in stazione un graduato di polizia che aveva prestato servizio a Palma di Montechiaro, per cui, temendo che questi potesse riconoscerlo, si allontanarono subito dalla stazione. Egli lasciò momentaneamente le parenti ad attenderlo ed accompagnò con l'auto i tre presso la vicina casa della nonna di Avarello, madre di Antonio Gallea, posta a circa m. 400; poi tornò a prendere le parenti ed a trasportarle a Palma di Montechiaro.

La sera tornò a casa della nonna di Avarello e vi



trovò Pace, Amico, Puzangaro, Avarello ed un altro zio di quest'ultimo, Bruno Gallea, ora morto.

Avevano parlato anche dell'omicidio Livatino, ma non si era deciso nulla.

Allora disponevano di una FIAT/Uno chiara turbo-diesel rubata ad Agrigento (ch'era stata conservata anche a Palma di Montechiaro) per essere usata in imprese delittuose; di una moto Honda che egli aveva portato da Palma (gli era servita per commettere altro omicidio). Una settimana prima dell'omicidio aveva portato da Palma a Canicattf in c/da Rinazzi, campagna dello zio di Avarello (ove a circa m.300 della casa c'è una ampio garage), una Golf, nera, 16 valvole, anch'essa rubata per essere usata nell'esecuzione di crimini, nonché un mitra Scorpion che nell'estate 1990 era stato portato, con altre armi (fra cui una mitraglietta, una micro Uz, un fucile a pompa), da Calafato dalla Germania, ov'era stato acquistato da Schembri.

Salvatore Parla appartiene alla "famiglia" di Avarello; Schembri è avvicinato a Croce Alletto, che fa parte della "famiglia" di Palma di Montechiaro.

Alletto e Calafato andarono in Germania da Schembri, ove trovarono anche Amico, Pace e Puzangaro; Schembri li condusse da Parla. Per quanto a sua conoscenza le armi erano state consegnate da Parla a Schembri.



Di queste armi però, nell'omicidio Livatino fu usato solo un mitra Scorpio.

In quei giorni un loro referente da Pietraperzia aveva indicato la possibilità di eseguire una rapina in danno di un portavalori e, quindi, si preparava anche questa azione.

Contemporaneamente egli era stato chiamato da tale Del Sanno a Prato per una partita di droga su Trezzano sul Naviglio (Milano), per cui si era allontanato per il nord per tornare in tempo per l'omicidio Livatino (alla rapina poteva anche non concorrere materialmente perché avrebbe avuto lo stesso la sua parte, in quanto i proventi dei delitti venivano ripartiti fra tutti, partecipanti o no).

Era rientrato dal nord alle 7 circa del 21/9/1990 dopo avere viaggiato tutta la notte; aveva passato la notte precedente dal 19 al 20 in un albergo del nord, per cui avrebbe potuto dire di essere tornato più tardi. Era andato direttamente in casa della suocera (allora era ancora fidanzato con l'attuale moglie) ed aveva visto lo zio Vella abitante vicino che lavava il suo veicolo prendendo l'acqua nella casa della suocera. Era rimasto là ed intorno a mezzogiorno aveva appreso da radio o televisione dell'omicidio del Livatino commesso la stessa mattina.

Si era recato subito dal cognato Calafato (ch'era agli arresti domiciliari), meravigliandosi che non

l'avessero atteso e chiedendo quale fosse stata l'esigenza di anticiparlo; ma quello non seppe dargli spiegazioni.

La sera era andato in c/da Rinazzi di Canicattf, ma non aveva trovato nessuno. Allora era andato nella villetta di Plaia di Licata dell'Avarello (intestata a suo padre; era altro luogo di loro incontri) e qui vi erano lo stesso Avarello, Amico, Pace e Puzangaro.

Questi tre ultimi gli dissero che era stato Avarello ad insistere perché l'omicidio si commettesse subito.

Si parlò dell'omicidio anche perché i tre palmesi si lamentavano del comportamento di Avarello ed erano adirati con lui.

Questi faceva uso di droga e nell'azione omicidiaria era agitato ed aveva fatto pasticci ("aveva cumminatu un casinu").

Secondo il programma stabilito, Amico e Pace erano sulla motocicletta condotta dal primo e Puzangaro ed Avarello sulla FIAT/Uno condotta da Puzangaro. Questi doveva affiancare accostandola l'auto del giudice; Avarello doveva sparargli addosso i due colpi del fucile ed i due con la motocicletta dovevano finirlo con i "colpi di grazia".



3-4-2- L'INTERVENTO DI AMICO INTERRUPTIVO DELLA
DICHIARAZIONE

A questo punto della dichiarazione di Benvenuto Amico lo ha interrotto, infierendo ad alta voce contro lui con le parole "bastardo!!, visto che hai fatto "questo passo, dilla tutta la verità!".

3-4-3- LA CONTINUAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
BENVENUTO

Benvenuto ha continuato la dichiarazione.

Il Puzangaro rispettò il programma; portò la FIAT/Uno quasi a strisciare l'auto del Livatino. Ma Avarello sparò male, per cui, anziché colpire il giudice, colpì la carrozzeria dell'auto di questo, lateralmente.

La moto sopraggiunse alle spalle, ma per un difetto ai freni si fermò più avanti.

Così il Livatino poté scendere dall'auto e scappare oltre il guard-rail.

Fu scese dalla moto e sparò tre/quattro colpi con la mitraglietta che s'inceppò.

Avarello prese la pistola che aveva alla cintola soprattutto per difesa, sparò alcuni colpi, ma l'arma si inceppò perché aveva riempito il caricatore con cartucce di tipo diverso (cal. 9 e cal. 9 x 21).



Il Livatino fu colpito dopo avere scavalcato il guard-rail (non sapeva in qual punto perché non glielo avevano indicato: se vicino al guard-rail o più in dentro verso la campagna).

Quando Livatino era stato colpito ed era andato giù per la scarpata, Avarello diceva che bisognava andare via perché ormai il Livatino era riuscito a scappare; gli altri, invece, ritennero che dovevano essere certi di averlo ucciso, perché egli li aveva visti in viso.

Per questo Face lo inseguì e gli sparò i colpi di grazia.

Siccome conoscevano le abitudini del Livatino, l'avevano atteso lungo la strada, appostati nello svincolo di Castrofilippo sulla SS 640 ed appena lo videro passare lo seguirono.

Il luogo era stato scelto perché favorevole: fra l'altro era in territorio di Agrigento e non in quello di Canicattì o di Palma di Montechiaro e, quindi, gli investigatori avrebbero diretto le loro indagini in Agrigento; poi un fatto avvenuto nel territorio del capoluogo di provincia era più eclatante.

Comesso l'omicidio i quattro si erano diretti in una zona [c/da Gasena], ove la stessa mattina avevano lasciato la Golf nera 16 valvole e qui avevano bruciato i veicoli. Avarello aveva commesso l'errore di lasciare sulla FIAT/Uno le armi, fornendo così alla polizia

elementi per indagini (anche perchè la pistola era stata sottratta ad un carabiniere in occasione di altro crimine; delle quattro pistole usate nell'azione tre erano state sottratte a carabinieri).

Da qui con la Golf si erano recati nella suddetta c.da Rinazzi di Canicattf (l'auto fu posta nel garage).

Avarello (che aveva predisposto l'alibi) si recò subito a Canicattf e da qui, con lo zio Bruno Gallea ed altri parenti, andò nel carcere di Agrigento a visitare lo zio Antonio Gallea; passò cosf per il luogo dell'omicidio e constatò la presenza della polizia che compiva accertamenti.

Gli altri tre rimasero nella casa di c/da Rinazzi e, poi, quando Avarello rientrò, tutti si spostarono nella villetta di Plaia di Licata ov'egli li aveva raggiunti (non ha saputo indicare quale strada avessero percorso; in genere usavano quella secondaria che passa per Campobello, perchè poco frequentata da Polizia e CC.).

Dopo l'omicidio Livatino avevano appreso dalla televisione e dalla radio che la Polizia ed i CC. seguivano una pista tedesca nel senso che autori dell'omicidio erano persone venute appositamente dalla Germania.

Pertanto, tre o quattro giorni dopo egli con la sua Y/ 10 e l'Avarello con la sua Golf accompagnarono Amico e Pace a Catania per prendere il treno e tornare



in Germania.

Pace rimase a Plaia di Licata. Dopo qualche giorno andò con l'Avarello a Milano per un traffico di droga. Nel rientro Avarello ritenne di essere seguito dalla Polizia per cui lo fece scendere dalla sua auto. Due giorni dopo, come seppe da Avarello, partì per la Germania.

Manazza non aveva partecipato all'omicidio: non apparteneva alla "famiglia", era solo "avvicinato".


Avarello era preoccupato perché aveva appreso da una fonte giornalistica che qualcuno aveva visto uno con un neo nella guancia ed egli ha un neo in viso.

A temere di più di essere stati visti erano Puzangaro ed Avarello.

Solo Amico aveva il casco: inizialmente l'aveva anche Pace che se l'era tolto (non sapeva il motivo).

Non sapeva (e quindi non poteva affermarlo o escluderlo) se qualcuno dei quattro fosse mancino (nelle operazioni svolte insieme non aveva avuto occasione di notarlo, perché ognuno deve curare la propria attività). Non ha saputo dire se la FIAT/Uno avesse ammaccature perché non l'aveva esaminata attentamente.

Le armi usate nell'omicidio furono un mitra Scorpio, un fucile a due canne e quattro pistole di cui una 9x21, che aveva l'Avarello, e le altre cal. 9 di dotazione SB tolte ai CC..




La narrazione dello svolgersi dell'operazione gli era stata fatta da tutti e quattro, Amico, Face, Puzangaro ed Avarello.

Non aveva mai parlato dell'omicidio con Puzangaro in presenza di Schembri e non si era mai adirato con lui perché ne avesse parlato con altri. Gli aveva solo raccomandato di non parlare delle loro cose davanti ad altri.

Sapeva che il 21/9/1990 il Tribunale di Agrigento doveva trattare i procedimenti per misure di prevenzioni contro gli Allegro e i Calafato di Palma di Montechiaro, ma non sapeva che dovesse essere presieduto dal Livatino né che fosse l'ultima udienza da lui tenuta prima di andare in ferie.

Avarello aveva conosciuto l'indirizzo del Nava, facendolo chiedere da un suo conoscente al cliente di Agrigento del Nava, dal telefono del quale quest'ultimo aveva avvertito la Polizia. Poi per conoscerne materialmente l'ubicazione ed avere appoggi per un eventuale agguato aveva incaricato "referenti" della zona (Riggio della "famiglia" di Riesi e Margiotta di quella di Mazzarino, dei quali aveva già parlato ad altri magistrati).

Allo stesso modo avevano avuto il numero del "telefonino" del Nava; il Puzangaro, per quanto gli detto, aveva chiamato ed aveva minacciato.



Aveva seguito il primo grado di questo processo molto sommariamente, in quanto faceva la spola fra il Belgio e la Sicilia.

Aveva appreso delle accuse dello Schembri mentr'era latitante in Canada, ma era rimasto tranquillo perché non aveva partecipato all'omicidio (del resto ne aveva confessato circa una settantina). Con lui vi erano contrasti per un debito dello Schembri in suo favore, per il quale lo costringeva ad andarlo a trovare, nonostante in quei paesi (cioè in Germania) essi fossero lontani di circa Km.600. Egli aveva sempre comprensione verso lui perché aveva ospitato Puzangaro ed aveva fatto diversi favori. Era stato accusato da lui, forse in preda alla cocaina, di un inesistente attentato in casa senza rendersi conto che egli avrebbe potuto agire su lui direttamente perché "l'aveva sempre a portata di mano".

3-5-1- DEPOSIZIONE DI IVANO PIERO NAVA

Anche quest'atto (come l'interrogatorio di Schembri e Benvenuto) è stato assunto presso la Casa circondariale di Rebibbia secondo le modalità vigenti per la sicurezza del Nava.

Egli ha detto di non potere precisare a che punto dello scavalcamento del guard-rail fosse giunto l'uomo con la pistola in pugno perché sia quest'ultimo che egli



stesso erano, ognuno per suo conto, in movimento; egualmente, essendo in movimento, non poteva precisare il punto in cui era la sua auto rispetto a quella del Livatino durante questa visione.

La ricognizione in Agrigento era avvenuta a tarda sera, dopo che egli era rimasto a disposizione un'intera giornata ed era molto stanco. Aveva espresso soltanto una probabilità.

In Germania gli era stata fatta vedere attraverso lo specchio una persona ch'era nel corridoio e "io "rividi in lui nelle sue fattezze corporali, nel modo di "stare ed un complesso di elementi che caratterizzano "ciascuna persona, quell'uomo che io avevo visto fermo "vicino alla moto col casco".

Dopo un'ora circa gli era stata fatta vedere, attraverso lo spiraglio di una porta (che un robustissimo poliziotto tedesco teneva ferma col piede perché non si aprisse di più) altra persona ed "io "appena la vidi ebbi una particolare sensazione, mi "sentii mancare e ciò perché per me quella persona era "la stessa persona che avevo visto saltare il guard- "rail". A questo punto io chiusi la porta e dissi "se mi "vede è un guaio" o espressione simile".

Il poliziotto tedesco l'aveva rassicurato, aveva riaperto la porta per farglielo vedere ancora.

Aveva passato tutto il tempo in stanze di uffici



di polizia, (non ha saputo dire se nello stesso o in diversi luoghi), con poliziotti tedeschi ch'erano seduti attorno ad un tavolo e sorbivano caffè.

L'uomo conversava con una donna (che ^è sapeva essere l'interprete): il primo era posto obliquamente alla sua sinistra per cui vedeva la parte latero-anteriore destra della sua persona, la donna alla sua destra.

La mattina del fatto procedeva piano con la sua auto (riteneva sui Km. 70/80, ma non controllava il tachimetro) perché con la gomma bucata, in auto pesante con trazione anteriore, come la Thema SW, è pericoloso tenere una certa velocità. Era, poi, in largo anticipo per l'appuntamento col cliente fissato per le 9,15/9,30.

Giunto sul posto, ove la strada è in rettilineo, per cui aveva una visione globale della strada per tutto il campo visivo (era una bella giornata di sole), ad una settantina di metri, aveva visto un'auto a ridosso del guard-rail col vetro posteriore rotto ed aveva pensato ad un incidente stradale: aveva visto una moto ferma e ricordando che una diecina di Km prima era stato sorpassato spericolatamente, mentre stava superando un'Ape, da una moto che aveva sfiorato la Thema, ritenne che si fosse verificato l'incidente prima evitato.

Non era in grado di indicare a che distanza dalla Fiesta fosse passato.

Non poteva escludere che nella zona vi fossero altre persone o che ci fossero altri veicoli che



percorrevano la strada in senso opposto al suo, perché la sua attenzione fu focalizzata su quel lato e quel posto della strada.

La moto che l'aveva superato teneva una velocità altissima, per cui aveva potuto vederla solo di dietro, notando l'uomo ch'era seduto dietro con casco bianco e maglione rosso, il nastro adesivo bianco sulla targa che nascondeva la sigla della città ed il numero, e quant'altro aveva riferito. Non aveva potuto vedere il conducente, non sapeva se avesse il casco.

Il passeggero di dietro l'aveva poi visto sul posto del fatto all'impiedi, con lo stesso casco e lo stesso maglione, e calzoni blu-jeans, mentre gli volgeva le spalle.

La FIAT/Uno l'aveva visto dopo, attraverso gli specchietti retrovisori (che nella Thema sono tre, due esterni, ed uno interno, ad ampio campo visivo), posta a circa m. 25/30 dopo Fiesta, precisamente dopo la fine del guard-rail, in modo obliquo con la parte posteriore nella piazzola corrispondente ad un casottino del tipo usato dall'ANAS per deposito. Aveva i fari anteriori rotti (aveva potuto notare questo particolare proprio perché l'aveva vista attraverso i retrovisori). Non poteva dire se sull'auto vi fossero delle persone perché non aveva fatto attenzione a tale particolare e perché l'aveva vista nei retrovisori dopo averla superata.



C'era del vetro a terra.

Nel passare per il luogo suddetto, mentre guardava verso destra, in una visione globale, oltre il guard-rail (non sulla strada) aveva percepito qualcosa di azzurro in movimento, che poi gli era stato detto che poteva essere il giudice.

Richiesto, ha detto di non potere precisare in quale posizione si trovasse rispetto alla Fiesta quando vide ciò che ha riferito perché era in movimento: certamente non era oltre la Fiesta anche perché aveva volto il capo obliquamente verso destra senza raggiungere i 90 gradi in quanto che stava guidando.

Richiesto, ha chiarito che, se precedentemente aveva detto di avere visto i due uomini mentre superava la Fiesta perché così gli era stato chiesto questo particolare, ciò non escludeva che li avesse già visti anche da prima, perché egli era in movimento.

Mostrategli dalla difesa, una foto riprodotta sulla stampa scattata durante l'ispezione dei luoghi riprodotte, con più persone, un'ipotesi per ognuna di esse di posizione di scavalcamento del guard-rail (v. doc. in verbale di udienza n.7 del 27/1/1994 fra i f. 10 e 12 del verbale stesso), egli ha indicato l'ipotesi B. Dopo avere precisato ancora che l'uomo che scalcava il guard-rail indossava camicia verde e marrone tipo Madras, calzoni beige posti negli stivaletti come alla zuava e stivaletti, comunque qualcosa di alto non di



basso, con fibbie tipo anfibia e/o motociclista (non ricordava più con precisione per il tempo trascorso), a nuova contestazione della difesa (con l'uso della fotografia) che per la persona indicata con B non era possibile vedere questi particolari, ha risposto facendo constatare che, eliminando dall'immagine la persona indicata con A a rappresentare altra ipotesi, restavano visibili i particolari che A copriva nella fotografia ed ha specificato che aveva visto calzoncini e scarpa mentre l'uomo armato poneva il piede sul guard-rail. Ancora a contestazione della difesa dell'impossibilità di vedere la fibbietta che è posta nella zona anteriore e non laterale della scarpa, ha insistito di averle viste nella zona laterale della scarpa ove si trovano normalmente in questo tipo di scarpe, o dove comunque arrivano anche perché sono lunghe; aveva desunto che si trattasse di calzature tipo anfibi dal fatto che erano scarpe alte con diverse legature.

Nessuno gli aveva mai detto che una delle persone che aveva visto era mancina; era stato, invece, lui a dire che la persona che scavalcava il guard-rail impugnava la pistola con la sinistra e ciò non significa che fosse mancina.

Non ricordava più in base a quali elementi avesse indicato ad Agrigento una persona raffigurata in fotografia, probabilmente soltanto, per quella vista sul



luogo, ma erano fotografie "statiche che non dicevano niente".

A contestazione della difesa ha aggiunto che solo da recente aveva saputo di avere indicato in fotografia una persona diversa (che ora apprendeva chiamarsi Amico) da quella riconosciuta in Germania, cioè Pace, e ciò si spiega perché in fotografia (che erano inespressive) non aveva compiuto, come detto, alcun riconoscimento. In Germania "quando compii il riconoscimento del Pace, ebbi "quella particolare sensazione complessa di sgomento, "emozione ed altro, proprio per avere rivisto la persona "che avevo visto nell'atto di scavalcare il guard-rail "con l'arma in pugno". Questa persona oltre ad avergli procurato queste "sensazioni spontanee.... aveva le "caratteristiche che io avevo percepito il giorno del "fatto, e cioè i capelli scuri ed ondulati all'indietro, "ecc.. In sostanza nel vederlo io ho rivisto persona con "le stesse caratteristiche che avevo visto sul posto a "prescindere da qualsiasi descrizione avessi fatto".

A contestazioni della difesa, ha detto che il non essersi soffermato in Agrigento sulla fotografia di Pace, che era fra le altre che gli venivano mostrate, "significa che io non avevo avuto le stesse sensazioni "in quel momento e ciò può essere avvenuto anche perché "quelle fotografie erano inespressive". L'averlo riconosciuto in fotografia, quando gli fu mostrata in Corte di assise, si spiega col fatto che dopo l'omicidio



aveva rivisto di persona il Pace altre due volte. Era vero, come gli si faceva rilevare, che le fotografie di Amico e Pace siano diverse, ma sono entrambe inespressive e non gli avevano dato la suddetta sensazione.

3-5-2- ID.: - GLI ATTI ACQUISITI IN CONTESTAZIONI


Con le contestazioni compiute al Nava sono state acquisiti il verbale di assunzione di informazioni con individuazione di persone e di informazioni da parte dei P.M. della Procura nissena, dott. Sferlazza e Mignemi, in Agrigento-Questura, il 21/9/1990 alle 22,35 e alle ore 22,55.

Dal primo risulta che fu mostrato al Nava un album fotografico di numero undici fogli ed il Nava disse che "la persona ritratta nella foto n.8 (di profilo e di "fronte) presenta una certa somiglianza con la persona "già descritta con l'arma in pugno" e, mostrato altro album con n.15 fotografie, disse "rilevo una certa "somiglianza tra la persona già descritta con l'arma in "pugno e la persona ritratta nella foto n.13, nonché con "quella posta all'estrema destra per chi guarda nella "foto n.14 a colori. Rilevo altresì una maggiore "somiglianza rispetto a tutte le altre foto con la "persona ritratta nella foto n.15. Devo ribadire di aver



"visto la persona con l'arma in pugno soltanto di "profilo".

Dal secondo risulta la narrazione di quanto aveva visto, che interessa per la specificazione di alcuni particolari. La sequenza è la seguente. Era stato superato, mentre superava un furgoncino carico di uva [poi l'indicherà come un'"ape"], dalla moto che procedeva a velocità "particolarmente elevata" con la sigla della provincia ed i primi numeri della targa coperti da nastro adesivo bianco per imballaggio; il passeggero di dietro indossava maglione rosso e casco bianco di tipo integrale. "Più oltre, alle 8,40 circa, ho notato verso "la fine di un rettilineo che iniziavo a percorrere, "un'autovettura ferma sul margine destro della "carreggiata ed una persona in piedi davanti la macchina; "ho visto la sagoma della persona davanti l'autovettura "ferma e mi trovavo molto distante; continuando a "camminare con la mia vettura, poco dopo, mentre stavo "per giungere davanti la macchina ferma, che ho notato "essere una Fiesta di colore rosso con il vetro di dietro "rotto, ho notato la persona che indossava il maglione "rosso e il casco bianco che avevo visto in precedenza a "bordo della motocicletta che mi sorpassava e questa "persona si trovava davanti l'autovettura ferma: questa "persona era la stessa che io ho notato in sagoma ed ho "appena descritto come la figura vista appena notata la "Ford Fiesta ferma sul lato destro della carreggiata; io



"ho rallentato ancora la mia andatura ed ho notato "un'altra persona che indossava una camicia a scacchi "verdi e marroni tipo Madras, ed un paio di pantaloni "beige, alla zuava, tipo motociclista; questa persona, "quando io l'ho vista, si trovava a scavalcare ed "indossava degli anfibii marroni, a scavalcare il guard-rail e nell'atto di scavalcare il guard-rail ha "estratto "una pistola a canna lunga". Ha precisato che "saltando il guard-rail impugnava la pistola con la mano "sinistra".

Ha aggiunto ancora "desidero precisare ancora, per "quel che ricordo, le caratteristiche ed i tratti delle "persone".

4- ESITO NEGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI SULLE IMPRONTE PAPILLARI RILEVATE SULL'AUTO DEL DOTT. LIVATINO

Il Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Palermo con nota n.4/90 del 21/12/1993 ha comunicato:

- delle impronte papillari rilevate in sede di sopralluogo dalla Polizia é utile per confronti quella di cui al rilievo "53", che si riferisce ad impronta digitale;
- essa non é stata lasciata dal dott. Livatino;
- non é stata lasciata da Paolo Amico né da Domenico Pace (né da Vincenzo Collura, Giuseppe Berullo,



Giovanni Calafato, Ernesto Prato, Calogero Sicilia, Giuseppe Sardo, Antonio Saccomando).

5 - L'ISPEZIONE DEI LUOGHI, LA CARTOGRAFIA E LA RELATIVA PERIZIA

5-1 - IL LUOGO DELL'OMICIDIO E LA SS 640

L'ispezione dei luoghi è stata eseguita il 12/1/1994 (ud. n.4), cioè prima delle udienze in Roma-Rebibbia (26 e 27/1/1994), ma la relazione di perizia, con la cartografia e le fotografie sono state acquisite dopo, nell'udienza n.8 del 10/2/1994.

Si è accertato:

- l'aggressione e l'omicidio furono compiuti sulla SS 640, e sulla zona di destra (nel senso di marcia Caltanissetta - Canicattì - Agrigento);
- in questo punto la SS 640 è sita a mezza costa dopo avere superato il torrente S. Benedetto ed è in rettilineo; mentre in precedenza, da Caltanissetta, si percorrono tratti in cui le curve si susseguono;
- il rettilineo si sviluppa dal Km. 13,500 (verso Caltanissetta) al Km. 12,500 (verso Agrigento) secondo le lapidi ettometriche dell'ANAS (il chilometraggio va dalla zona di Agrigento verso Canicattì - Caltanissetta - Autostrada PA/CT); le lapidi ettometriche sono sul lato sinistro verso Agrigento, cioè sul lato



opposto rispetto a quello ove fu commesso l'omicidio; considerando le zone interessate dagli inviti alle curve di estremitá, la lunghezza della visuale libera é maggiore;

- dal Km. 13,000 circa al Km. 12,800 circa la SS. supera con un viadotto denominato Gasena il vallone del torrente S. Benedetto;

- il rettilineo é in pendenza verso Agrigento piú accentuato nel primo tratto;

- l'auto del Dott. Livatino (altra durante il sopraluogo é stata collocata esattamente al suo posto) fu trovata ferma alcuni metri prima (andando verso Agrigento) della lapide ettometrica Km. 12,700 esattamente come da misurazione al Km. 12,750 (parte anteriore dell'auto) [per cui sul rettilineo il Nava ebbe, dall'inizio dello stesso, una visuale libera del rettilineo di circa m. 725];

- sulla destra (per Agrigento) la strada é delimitata da guard-rail (~~a~~ contatto del quale giunge il manto bituminoso), in prosecuzione di quello che c' é sul viadotto, che continua oltre fino ad un collettore di acqua posto a m. 33,20 dall'auto (collettore usato come caposaldo dalla P.G. durante il suo sopraluogo del 21/9/1990);

- sulla destra, oltre il guard-rail la campagna scende verso il greto del torrente S. Benedetto,



con pendio variabile; oltre il torrente risale per giungere ad altezza molto superiore a quella della SS 640;

- sulla sinistra (verso Agrigento) la strada ha una cunetta a livello ed un muretto sopra il quale vi è la scarpata e le alture (vicine e grossolanamente oltre queste alture è la c/da Gasena - dà anche nome al viadotto suddetto - ove furono bruciati i veicoli e le armi presso l'abbeveratoio Petrusa];

- nel complesso, specie nel punto ove fu consumato l'omicidio, la zona si presenta come un'ampia gola che si va restringendo verso Agrigento;

- nel punto in cui era ferma l'auto del Livatino la strada è larga m. 9,75 per il manto bituminoso e m.10,55 dal guard-rail al muretto di sinistra (verso Agrigento) perché in questo lato c'è anche la cunetta.

5-2- LA SS 640 E GLI SVINCOLI PER CANICATTI', AGRIGENTO, ABBEVERATOIO PETRUSA - LA SCORCIATOIA

Per quanto qui interessa, il luogo dell'omicidio è così collegato con Canicatti (residenza del Livatino), Agrigento (luogo dell'ufficio del Livatino) e l'abbeveratorio Petrusa, ove dopo l'omicidio furono bruciati i veicoli ed alcune armi:



- lo svincolo sud di Canicattì sulla SS 640 [dal quale è da ritenere che il Livatino si sia immesso sulla SS 640] è alla lapide ettometrica ANAS Km. 31,600; Livatino aveva percorso, quindi, poco meno di Km. 19 della SS 640 quando fu aggredito;

- lo svincolo (incrocio a diversi livelli) della SS 640 con la SS 122 (vecchia strada che da Agrigento porta a Favara e per paesi diversi a Caltanissetta), che è anche lo svincolo per Agrigento, è presso la lapide ettometrica Km. 11,100;

- questo svincolo interessa per il Livatino che doveva percorrere solo Km. 1,600 dalla SS 640 per imboccare la SS 122 e l'apposita bretella che portano ad Agrigento in Km 4,5 circa;

- esso interessa perché la SS 122 dal lato opposto cioè verso Favara (che è a circa Km.7: v. cartografia) porta al bivio, che è a circa Km.2,8 (v. cartografia), dal quale si diparte la strada che porta con Km.1⁷ circa all'abbeveratoio Petrusa, ove furono bruciati i veicoli e le armi [a questo tratto della SS 122, ove è il costruendo nuovo carcere di Agrigento, si sono riferiti i testi m.llo CC. Iacolino e Vinti; a prescindere da questo riferimento, questo percorso può essere stato usato, secondo una prospettazione della difesa, dagli autori dell'omicidio o da quelli di essi che condussero i veicoli all'abbeveratoio Petrusa; v., però, nella



parte quintal];

- vi è un altro collegamento più breve, (evita il giro fino allo svincolo e di scendere per risalire) fra il luogo dell'omicidio e l'abbeveratoio Petrusa, accidentato ed a fondo in parte a pietrame e in parte a terra battuta, segnato nella cartografia; esso si diparte dalla SS 640 da un punto, posto fuori il teatro dell'omicidio, a circa m. 500 da esso (v. relazione soprualogo ispettore P.S. Principe acquisita ud. n.8 del 10/2/1994 e relazione perizia), successivo al rettilineo suddetto (verso Agrigento) e ad alcune curve (si imbecca a sinistra per chi va verso Agrigento); è ipotizzabile più fondatamente che gli esecutori dell'omicidio si siano serviti ~~anche~~ di questo collegamento poco frequentato [v. nella parte quintal].

Detta stradella ha la lunghezza di Km.1,700, per cui la distanza dal luogo del delitto all'abbeveratoio Petrusa si aggira sui Km 2,2 - ed è, quindi, meno della metà rispetto a quello sopra indicato attraverso la SS 640, la SS 122 e la strada secondaria (rispettivamente Km. 1,600 + Km. 2,800 + Km.1= Km. 5,400 circa).

Essa attraversa, come ha constatato il perito nei suoi accertamenti sui luoghi, "contrade solitarie".

5-3- L'AUTO DEL LIVATINO E LA FIAT/UNO

Su esse, oltre quanto già esposto per la prima, si rileva:

- l'auto del Livatino fu trovata con il paraurti posteriore spigolo destro a contatto col guard-rail e la parte anteriore a cm. 50 dallo stesso e (v. fotografie) con ruote dritte.

- la FIAT/Uno, fu vista da Nava a m. 25/30 oltre la Fiesta del Livatino, in senso obliquo rispetto alla strada, con la parte posteriore su una piazzola di sosta e di accesso ad un box del tipo usato dall'ANAS.

Questa piazzola-passarella è subito dopo il cunicolo di convogliamento delle acque posto a m. 33,20 dall'auto del Livatino.

5-4- I DATI RILEVANTI NELLA SCARPATA DALLA SS 640 AL GRETO DEL TORRENTE S. BENEDETTO

Nella scarpata che dalla SS. 640 sulla destra della stessa (verso Agrigento) scende al greto del torrente S. Benedetto, si è rilevato quanto segue, che indica anche la conformazione del sito:

- gli operatori della Polizia scientifica che eseguirono il sopralluogo del 21/9/1990 hanno posto in evidenza che il greto del torrente ed il posto ov'era il



cadavere del Livatino hanno subito rilevanti trasformazioni, dovute verosimilmente allo scorrere torrenziale delle acque;

- dal guard-rail al greto del torrente (a destra della SS 640 verso Agrigento) il terreno degrada in modo irregolare e si presenta quasi a terrazzamenti in declivio.

- latistante al guard-rail vi è una fascia allo stesso livello della strada, in cui sono posti cavi della SIP, come segnato dalle usuali piccole lapidi gialle; questa fascia è larga m. 1,60 in corrispondenza del posto ove fu trovata ferma l'auto del Livatino (poi m. 1,80 e m. 1,70 rispettivamente a m. 5 e m. 10 dall'auto verso Agrigento e m. 2 e m. 2,50 rispettivamente a m. 5 e m. 10 verso Agrigento); oltre, verso Agrigento, in corrispondenza del collettore d'acqua preso come caposaldo nel sopralluogo della Polizia (cioè vicino alla piazzola ove Nava ha detto di aver visto la FIAT/Uno) che è a m. 33,20 dalla Fiesta del Livatino, il terreno degrada in modo quasi costante verso il torrente;

- oltre questa fascia il terreno degrada con una scarpata con una pendenza del 35% circa che in corrispondenza del retro della Fiesta scende verso il torrente per circa m.12 (v. anche profilo nella cartografia);

- segue una zona a lieve pendio piuttosto spaziosa verso il torrente;




- in questa zona, in corrispondenza del posto ove era l'auto del Livatino, vi è un'ampia concavità rientrante dal torrente verso la SS 640 delimitata da una breve scarpata, che dà luogo ad un altro terrazzamento (più irregolare degli altri) e, dopo altra breve scarpata si giunge al greto del torrente ove fu trovato il cadavere del Livatino.

5-5- UBICAZIONE DEGLI OGGETTI DI MAGGIORE INTERESSE NELLA STESSA SCARPATA E DEL CADAVERE DEL LIVATINO

Nella scarpata la Polizia rinvenne oggetti appartenenti al Livatino ed il suo cadavere, la cui posizione è utile per accertare il percorso compiuto dal Livatino per fuggire, che appare irregolare specie per una persona che fugge per allontanarsi dalla SS 640; ciò dimostra che egli fu condizionato da azioni di altri.

Ancora, oggetti relativi a munizionamento, allora rinvenuti nella zona, dimostrano la presenza in quei punti dei suoi aggressori (è noto che lo sparo di armi automatiche o semiautomatiche produce l'espulsione del bossolo che cade nelle immediate vicinanze dello sparatore).

I due tipi di dati rapportati fra loro saranno utili (v. parte quinta) alla ricostruzione dello svolgersi dell'azione.



La Corte ha rilevato quanto segue:

a) Per quanto attiene al Livatino:

- a m. 7,30 dal guard-rail ed a m. 1,80 dalla parte anteriore della Fiesta del Livatino verso Agrigento (non distanza diretta) vi erano i suoi occhiali;

- a m. 16 dal guard-rail e a m. 4,50 dal retro della Fiesta del Livatino verso Caltanissetta (sempre non distanza diretta) vi era la sua scarpa estiva sinistra (mocassino); questo punto è più vicino alla concavità sopra descritta che alla strada;

- a m. 81,50 dal guard-rail nel greto del torrente era il cadavere del Livatino, in punto più avanzato verso Agrigento rispetto agli occhiali e rispetto (a maggior ragione) alla scarpa ed alla Fiesta;

b) per quanto attiene al materiale balistico:

- a m. 6,80 dal guard-rail ed a m. 7,20 dalla parte anteriore della Fiesta verso Agrigento (non distanza diretta) fu rinvenuto il caricatore bifilare con n.4 cartucce dentro;

- questo caricatore era a m. 5,50 dagli occhiali del Livatino; entrambi posti su una linea quasi parallela al guard-rail (da esso gli occhiali distavano, come detto, m. 7,30 ed il caricatore m. 6,80) il primo più verso Agrigento del secondo;

- fra il caricatore e gli occhiali vi sono ancora due giovani eucaliptus allineati trasversalmente rispetto alla strada (v. fotografie) e la linea di congiungimento



fra il punto ov'era il caricatore ed il punto ov'erano gli occhiali passa fra i due alberi;

- in due punti meno scoscesi della scarpata della concavità posti rispettivamente a m. 35 ed a m. 40 dal guard-rail ed a m. 4,50 e m. 8 dalla parte posteriore dalla Fiesta del Livatino (sempre non in linea diretta) vi erano dei bossoli, comprovanti che in questi punti furono sparati colpi d'arma da fuoco dagli autori dell'omicidio;

- la zona di questi due ultimi punti può ritenersi in senso ampio un proseguimento del percorso del Livatino, relativamente rettilineo, dal punto in cui perse gli occhiali al punto in cui perse la scarpa, con direzione verso Caltanissetta e verso il torrente (obliqua rispetto alla SS 640, allontanandosi da essa); in questa zona c'è un mutamento di direzione nel percorso del Livatino, di quasi 90 gradi alla sua sinistra, proprio nell'accedere nella concavità suddetta, perché il suo cadavere fu trovato nel greto del torrente (verso Agrigento) più distante di ogni altra cosa dal guard-rail; questi due punti sono, rispetto alla Fiesta, più verso Caltanissetta di tutto quanto trovato nella campagna ed il suo cadavere più verso Agrigento.

5-6-1- ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE DEPOSIZIONI DEL
TESTIMONE PIERO IVANO NAVA - LE MODALITA'



La Corte ha potuto disporre di un'auto Thema Station Wagon, cioè dello stesso tipo di quella utilizzata dal Nava.

Tenuto conto che egli era in movimento quando passò nel luogo dell'omicidio, si sono ipotizzati diversi punti del suo procedere e diverse posizioni dell'uomo da lui visto con l'arma in pugno nell'atto di scavalcare (con stile all'italiano) il guard-rail e si sono eseguite fotografie per le varie ipotesi.

L'impossibilità, l'infedeltà e l'inutilità conseguente di riprodurre l'episodio con esperimento è spiegata nell'ordinanza (v. sopra parte seconda), alla quale si rimanda confermandola.

L'atto compiuto, è servito per accertare oggettivamente la possibilità o meno che il Nava abbia visto ciò che ha riferito.

5-6-2- ID. - LA VISIONE GENERALE DELLA ZONA DELL'OMICIDIO GIUNGENDO DA CALTANISSETTA

Risulta da quanto sopra esposto (v. n.5-1) che, venendo da Caltanissetta (e, quindi, anche da Enna, come il Nava), chi imbecca il rettilineo (lungo Km.1) ha una visuale libera di strada fino al punto ove era ferma la Fiesta del Livatino di almeno m. 725, ha, cioè, spazio e tempo (per quest'ultimo quale che sia la velocità)



abbondanti per qualsiasi constatazione.

La visuale era libera e possibile sia per la Fiesta del Livatino, ferma a destra, a ridosso del guard-rail, sia per l'uomo col casco bianco, il maglione rosso ed i blu-jeans, ch'era fermo davanti la Fiesta quasi al centro della strada.

5-6-3- ID. - LA VISIONE RAVVICINATA DELL'UOMO CON LA PISTOLA IN MANO NELL'ATTO DI SCAVALCARE IL GUARD-RAIL.

Facendo sedere sulla Lancia Thema SW una uomo appositamente della stessa altezza del Nava (m. 1,72 del primo, m.1,76 del secondo) si é accertato che i suoi occhi erano a m.1,20 dal pavimento stradale per determinare l'altezza a cui porre l'obiettivo della macchina fotografica.

Si sono disposti degli uomini a ridosso del guard-rail, il primo davanti alla Fiesta del Livatino e gli altri via-via a cm.50 circa l'uno dall'altro facendo tenere a ciascuno di loro un cartello bianco con una lettera dell'alfabeto da A ad F, in modo da rappresentare sei posizioni diverse dell'uomo armato che scavalcava il guard-rail.

Si sono poi scattate fotografie sia dall'esterno, sia, poi, dall'interno della Lancia Thema, sempre con obiettivo posto all'altezza di m. 1,20, come detto,



secondo la linea parallela all'asse stradale a distanza di m. 4,10 dal guard-rail (distanza calcolata considerando la larghezza della Fiesta del Livatino più m. 1,20 costituiti dalla distanza degli occhi del conducente dal margine destro della Thema, più lo spazio fra i due veicoli di m.1 circa), a partire da m.2 dalla parte posteriore dell'auto posizionata come la Fiesta del Livatino, avanzando ogni volta di un metro fino a quando la Thema, avanzando, non si è posta sulla stessa linea a fianco dell'altra auto.

La visione riferita dal Nava era possibile (v. anche sua dichiarazione, con contestazioni della difesa, resa in Roma sopra in 3-5-1-).

5- 6-4- ID.- LA VISIONE DELLA SCARPATA DALLA STRADA E DALLA THEMA

Avendo il Nava dichiarato di avere intravisto di sfuggita qualcosa di azzurrino nella scarpata, come di persona in movimento, si è compiuto quanto segue per accertare questa possibilità.

Il guard-rail è alto cm. 80 dal pavimento stradale, di cui cm. 35 sono costituiti dalla fascia superiore e cm. 45 da spazio libero inferiore.

Sono stati disposti uomini con cartelli bianchi con lettere alfabetiche sulla linea di congiunzione fra il



punto in cui furono rinvenuti gli occhiali del Livatino ed il punto in cui fu rinvenuta la scarpa e sono state scattate fotografie dall'auto, facendo spostare la stessa in modo identico a quello sopra indicato.

Le persone ed i cartelli sono risultati visibili dalla strada attraverso lo spazio libero sotto il fascione del guard-rail.

Le possibilità di vedere in entrambi i casi sono stati constatati dai singoli componenti la Corte e dalle parti anche stando sulla Thema e da taluni, fra cui qualche giudice popolare, guidando la Thema.

5-7- L'ACCESSO AL BEVAIO "PETRUSA" ED I VEICOLI BRUCIATI

Dal luogo dell'omicidio il bevaio Petrusa di c/da Gasena è raggiungibile con due collegamenti: il primo attraverso la SS 640 verso Agrigento per km. 1,600 fino allo svincolo con la SS 122, poi attraverso questa statale verso Favara per km. 2,8 fino all'innesto di una strada secondaria a fondo bitumato ed infine attraverso km. 1 circa di quest'ultima strada, che prosegue oltre; l'altro attraverso il suddetto (v. sopra in 5-2) collegamento con stradella a fondo in pietra o di terra battuta che si stacca ad alcune centinaia di metri dalla fine del rettilineo luogo dell'omicidio, lato Agrigento, dalla sinistra della SS 140, lunga km. 1,700, che giunge al bevaio dal lato opposto rispetto alla precedente.



Il bevaio é in una zona spianata "tra due costoni pietrosi (serra)" (v. relazione del perito).

I due veicoli bruciati furono trovati affiancati con le loro parti anteriori rivolte verso l'interno e la scarpata sovrastante il bevaio e le loro parti posteriori verso la stradella.

Per posizionare la FIAT/Uno e la motocicletta nel luogo ove furono trovate bruciate, che é la zona di rispetto del bevaio fuori dalla carreggiata della stradella, occorre voltare a destra per chi usa il primo percorso, a sinistra per chi usa il secondo.

Ha riferito il perito che "durante il sopralluogo "il funzionario di P.G. [che, avendo partecipato ai "primi accertamenti, ha dato indicazioni] ha precisato "che la FIAT/Uno é stata trovata con l'anteriore "sterzata verso sinistra come proveniente da valle verso "monte....; questa posizione fa pensare che i due "veicoli siano arrivati in questo sito percorrendo la "stradella", che é il secondo dei due percorsi sopra indicati.

Anche dalla relazione di servizio dell'Ispettore P.S. Giacomo Principe del 21/9/1990 (v. all. verbale ud. in appello n. 8 del 10/2/1994) risulta che "dal sopralluogo e dal modo come l'autovettura "risultava sostata presentava le ruote anteriori rivolte "a sinistra, manovra propria di chi sterza bruscamente



"sulla sua sinistra non curandosi di rimettere dritte le
"ruote, si accertava che gli ignoti dal punto esatto del
"luogo dell'omicidio, percorsi all'incirca m. 500 verso
"Agrigento, uscivano dallo scorrimento veloce
"guadagnandosi la fuga e la strada per il posto dove
"davano alle fiamme i veicoli".

6 - PERIZIA BALISTICA

6 - 1 - L'ESECUZIONE

La perizia balistica (stranamente omessa in primo grado), il cui incarico al perito è stato conferito all'udienza n.3 del 21/12/1993, prima delle udienze di Roma-Rebibbia, ha incontrato alcune remore e la mancanza di qualche elemento che hanno imposto prolungamenti dei termini.

Infatti:

- a) la Ford/Fiesta del dott. Livatino era già stata restituita e riparata, per cui nessun accertamento è stato possibile su essa, che pur presentava fori e segni di proiettili provenienti dal fucile e da pistola (v. il foro verso il motore della paratia fra l'interno dell'autovettura ed il vano del motore all'altezza dei piedi del passeggero del posto vicino a quello di guida);
- b) i due proiettili repertati durante l'autopsia non



sono stati rinvenuti fra i corpi di reato perché erano ancora depositati presso il C.I.S..

Il perito ha potuto riferire depositando relazione e documentazione fotografica all'udienza n.10 del 9/4/1994 dopo le suddette udienze romane di audizione di Schembri, Benvenuto e Nava.

6-2- I RISULTATI

I risultati sono i seguenti:

- a) 3 bossoli cal. 9 parabellum e quello cal. 9 x 21 rinvenuto nella FIAT/Uno incendiata sono provenienti dalla stessa arma, diversa da quella trovata sulla stessa FIAT/Uno incendiata;
- b) 5 bossoli cal.9 x 21 rinvenuti sui luoghi sono provenienti dalla stessa arma, diversa da quella indicata in a) e da quella trovata sulla FIAT/Uno incendiata;
- c) l'unica cartuccia cal.9 x 21 e uno dei bossoli rinvenuti sul luogo dell'omicidio sono stati incamerati ed espulsi dalla stessa arma diversa da quella indicata in a), da quella indicata in b) e da quella trovata sulla FIAT/Uno incendiata;
- d) 6 bossoli cal.9 parabellum rinvenuti nella FIAT/Uno non si sono potuti utilizzare per comparazione avendo subito, con l'incendio, la totale fusione delle capsule;



- e) 6 cartucce sono esplose nella FIAT/Uno per l'alta temperatura dovuta all'incendio;
- f) i due proiettili repertati durante l'autopsia (non fuorusciti dal corpo del dott. Livatino) sono stati sparati da armi diverse appartenenti a classe diversa: uno proviene da arma di marca diversa dalla Beretta;
- g) il caricatore rinvenuto nel luogo del delitto é dello stesso tipo e marca di quello rinvenuto sulla FIAT/Uno incendiata. Nel primo vi erano 9 cartucce: 2 cal. 9 x 21 della G.F.L.; le altre 7 cal. 9 parabellum, di cui 4 della G.F.L. in dotazione alla NATO ed alle forze di polizia italiane, 1 della GECO, 1 della Federal (F.C.) ed 1 della Winchester;
- h) sia i due caricatori che la canna e l'otturatore in sequestro sono in dotazione alle Forze di polizia;
- i) la cartuccia rinvenuta sul luogo dell'omicidio deriva da scarrellamento compiuto dall'apertura o per inserire il colpo in canna dimenticando di averlo già inserito o per inceppamento.



PARTE IV - ALTRA ISTRUZIONE COMPIUTA IN APPELLO

1- SULLA TESI DIFENSIVA SUL NUMERO DEGLI AUTORI
DELL'OMICIDIO E SUL PERCORSO DI FUGA

1-1 DEPOSIZIONE DEL M.LLO CC IACOLINO

Su richiesta della difesa di Pace nel corso del dibattimento di appello (ud. n.8 del 10/2/94) sono stati sentiti all'udienza n.9 del 25/2/94 due testimoni su una circostanza immediatamente successiva al delitto.

Il m.llo CC Gaetano Iacolino del Nucleo operativo radiomobile di Agrigento ha riferito che il 21/9/90, mentre era sul luogo dell'omicidio per i rilievi, era stato avvicinato da una guardia giurata della Saetta Trasporti (impresa che esegue trasporti di sicurezza con sede a Palermo, ma con uffici anche ad Agrigento), il quale, appresi i fatti, gli aveva detto che un quarto d'ora/20 minuti prima, (poi precisati a contestazione nelle 8,50 circa, come risulta da verbale) percorrendo la strada Agrigento-Favara, all'altezza del nuovo carcere di Agrigento ^{in costruzione} aveva notato una FIAT/Uno che procedeva ad alta velocità; non gli aveva indicato il numero delle persone che erano sulla FIAT/Uno. Aveva avvertito il suo Comandante.



1-2 - DEPOSIZIONE DELLA GUARDIA GIURATA VINTI

Antonio Vinti, la suddetta guardia giurata (indicata dal m.llo Iacolino), nella stessa udienza ha riferito che quella mattina egli era addetto alla scorta del furgone col quale trasportavano valori per il Banco di Sicilia da Agrigento a Favara e poi da Favara a Canicatti' per rientrare ad Agrigento.

Nel tratto iniziale da Agrigento a Favara, compiuto sulla vecchia strada [la SS 122], superato lo svincolo per Agrigento della SS 640, era stato sorpassato, in una delle tante curve che caratterizzano la strada, da una FIAT/Uno bianca che procedeva ad alta velocita'. La sua attenzione fu attratta da fatto che il passeggero seduto avanti a destra vicino al conducente, teneva il braccio all'esterno trattenendo lo sportello che era ammaccato.

Aveva visto all'interno dell'auto due persone "almeno me ne sono sembrate due", ma non aveva potuto vederle in viso perche' il furgone sul quale viaggiava e' alto .

Non ha saputo precisare l'ora per il tempo trascorso. Ha precisato che iniziavano il lavoro presso la sede del Banco di Sicilia di Agrigento, che e' posta vicino la stazione, alle 8,30. Bisogna aggiungere il tempo per prelevare i plichi, sottoscrivere gli atti,



ecc.; influiscono tanti fattori, come il tempo impiegato per la consegna, il traffico stradale, ecc.. Riteneva di potere escludere che fossero stati sorpassati anche da una motocicletta.

1-3- LA STRADA INDICATA DAI DUE TESTI

Secondo la difesa, in base alle indicazioni date dai due testi il tratto di strada in cui avvenne il sorpasso fa parte del percorso che avrebbero dovuto seguire gli uccisori di Livatino per recarsi dal luogo del delitto al bevaio Petrusa presso il quale furono bruciate la FIAT/Uno, la moto e le due armi.

2- LA SENTENZA DI QUESTA CORTE DEL 3/7/92 NEI CONFRONTI DI AVARELLO.

Nell'udienza n.11 del 7/4/94 il PM ha depositato copia della sentenza definitiva di questa Corte n.11 del 3/7/92 emessa nei confronti di Giovanni Avarello condannato per tentato omicidio ed altro.

Da essa risulta che egli, tossicodipendente, alle 10,15 circa del 27/3/1987 circolava in via Napoleone Colajanni di Caltanissetta, giudando senza patente la Ford Fiesta CL 170179 rubata ad Angelo Cusa; accortosi degli agenti PS Gaetano Gagliolo e Sergio Ciralli, era



fuggito; raggiunto ed avvicinato dai due agenti presso il distributore di carburante AGIP di localita' Fantano, diede una spinta al Gagliolo, estrasse una Browning 7,65, li minaccio' invitandoli ad allontanarsi e mettersi con le spalle al muro; tento' di profittare di questo frangente per impossessarsi della pistola che il Gagliolo teneva nella fondina, non riuscendovi, perche' l'agente, profittando in un momento di distrazione dell'Avarello, gli diede uno spintone allontanandolo. L'Avarello si pose allora dietro un'auto in sosta, premette piu' volte il grilletto della sua pistola - come percepirono gli agenti - senza riuscire ad esplodere colpi; fece scorrere piu' volte la culatta dell'arma, tanto che ne fuoruscirono quattro cartucce poi trovate a terra; allora getto' l'arma a terra e cerco' di fuggire, ma fu arrestato.

Ammise di avere rubato l'auto, di essere sprovvisto di patente, di detenere eroina (fu prosciolto in istruzione da questo reato secondo l'art.80 della legge n.685/1975).

Nella sentenza la Corte respinse l'assunto difensivo che l'Avarello avesse voluto solo minacciare e non sparare basato sul fatto che il perito aveva accertato l'efficienza dell'arma, ritenendo che si trattasse di una delle ipotesi formulata dal perito con altre (blocco accidentale dell'arma, inidonea impugnatura dell'arma impedendo lo sganciamento della



sicura automatica o sindrome periferica psico-motoria), attribuibile all'incertezza nei movimenti ed alla tossicodipendenza dell'Avarello.

Egli con la sentenza di questa Corte sopra indicata, confermativa (tranne che per l'entità della pena) di quella di primo grado, fu condannato oltre che per il furto dell'auto, la guida senza patente ed il porto e detenzione illegali di arma anche per resistenza a p.u., tentativo di rapina della pistola e tentativo di omicidio, mentre era stato prosciolto, come detto, per la detenzione di cocaina ex art.80 L. 685/1975.

3- INFORMAZIONI DEL R.O.S. CC SULL'ATTIVITA' DEL LIVATINO IN RELAZIONE A MISURE DI PREVENZIONE.

Dalle informazioni del R.O.S. CC risulta relativamente al Dott. Livatino:

a) quale sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento aveva avanzato dal 14/1/1988 al 19/8/1989, n.79, proposte per applicazione di misure di prevenzione, fra le quali sono da ricordare i seguenti per la qualità dei prevenuti:

- Rosario Coniglio di Canicatti', ucciso in Canicatti' l'8/9/1990, vicino a Sanguine' (anch'egli ucciso) e quindi a Di Caro-Ferro-Guarneri; sottoposto a sorveglianza speciale per anni uno mesi sei con decreto



del 25/5/1989, PM il Livatino;

-Gioacchino Sferrazza da Canicattif vicino ad Antonio Gallea, Giovanni Avarello, Angelo Montante, Giuseppe Montante e Giovanni Gallea, tutti appartenenti alla "Stidda", sottoposto a sorveglianza speciale per anni tre con decreto del 6/4/1989, PM Livatino; poi, il 22/2/1993 all'interno del circolo ricreativo del PSDI di Canicattif aveva avuto uno scontro a fuoco con Salvatore Lentini ed entrambi erano rimasti feriti;

- Gioacchino Di Bella da Canicattif, vicino ad Antonio Ferro ed Antonio Guarneri sottoposto a sorveglianza speciale per due anni e sei mesi con decreto 29/12/1989, PM Livatino;

b) I seguenti procedimenti risultarono dai registri così trattati:

- Vincenzo Collura da Canicattif, della "Stidda", gruppo emergente di Canicatti' che aveva rappresentato anche in riunioni interprovinciali. La proposta iscritta nel registro della Procura il 30/5/1989 fu trattata dal Tribunale (Agnello, Livatino, Tricoli) il 13/4/1990 con la sottoposizione dello stesso a tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e confisca di beni immobili e somme depositate in libretto di risparmio;

-Giovanni (inteso Gianmarco) Avarello da Canicattif [sopra già indicato] - Proposta del 17/3/1988 - Procedimento fissato per il 7/1/1991,



- Rosario Ribisi (poi ucciso nell'Ospedale di Caltanissetta il 4/10/1989), Calogero Ribisi, Pietro Ribisi, Ignazio Ribisi da Palma di Montechiaro, noti come i "fratelli terribili", dominanti nella loro zona ed in molte altre, collegati a Giuseppe Di Caro di Canicatti', del quale costituivano il braccio, sottoposti a sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in provincia di Agrigento con decreto del Tribunale del 21/7/1989 [v. anche sopra le dichiarazioni di Benvenuto secondo le quali il suo gruppo era emergente e contrapposto ai Ribisi; il difensore di Pace, avv. Russello del foro di Agrigento, nella discussione orale, illustrando la dirittura morale e la professionalita' del Livatino, ha dichiarato, da difensore dei Ribisi, che il Livatino aveva avanzato proposte di misure di prevenzione contro gli stessi, anche quando le prime erano state respinte dal Tribunale].

- Il 10/8/1989 furono ascritti nel registro della Procura della Repubblica e poi con decreto del Tribunale agrigentino del 6/4/1990 sottoposti a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni tre:

- Giuseppe Grassonelli da Porto Empedocle, del clan omonimo;

- Giovanni Sirone dello stesso gruppo;

- Antonio Farruggia dello stesso gruppo;



- Gaetano Farruggia dello stesso gruppo;
- Antonino Lauricella dello stesso gruppo;
- Filippo Adamo dello stesso gruppo, operante nel torinese;
- Carmelo Gambacorta, capo decina, ed i suoi fratelli Alfonso Giuseppe (e Luigi) della "famiglia" Albanese-Messina;
- Giuseppe Troina da Porto Empedocle, poi ucciso, della "Stidda" di quella zona.

c) quale giudice del Tribunale agrigentino il Livatino aveva trattato fra gli altri i seguenti procedimenti:

- Antonino Ferro da Canicattf, capo dell'omonima "famiglia".

Il Tribunale di Agrigento il 2/4/1990 dispone il dissequestro dei beni;

- Gaspare Mallia da Siculiana vicino all'area palermitana della "famiglia" Madonia sottoposto con decreto del Tribunale del 30/7/1990 alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nella provincia di Agrigento per anni tre;

- Bruno Maurizio Gallea da Canicattf del gruppo omonimo del quale facevano parte Giovanni Avarello, [di essi si e' già detto sopra: v. in particolare dichiarazione di Benvenuto], il suddetto Sferlazza, ecc., ucciso poi col fratello Giovanni il 30/3/1991 in Agrigento.

A conclusione del rapporto si indicano come allegati le fotocopie del registro della Procura degli anni 1988,



1989 e 1990 e di n. 50 decreti del Tribunale per applicazione di misure di prevenzione, che, però, non sono stati prodotti dal P.M..

4- LE NUOVE DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMICO E FACE.

All'udienza del 7/4/1994, al momento di dichiarare chiusa l'istruzione dibattimentale di appello Amico e Face hanno chiesto di fare dichiarazioni spontanee che hanno dettato.

Amico, confermate le precedenti dichiarazioni, ha detto di non comprendere come in primo grado sia stato dichiarato colpevole dei reati attribuitigli: si erano condannati due innocenti.

Ha proclamato la sua estraneità rispetto a qualsiasi organizzazione mafiosa.

Le indagini si erano dirette verso lui per emotività, in quanto bisognava cercare i colpevoli.

I collaboratori di giustizia hanno dichiarato il falso.

Schembri è un "essere immondo" che egli non ha mai conosciuto: ha detto il vero solo quando in primo grado ha detto di non conoscerlo.

Benvenuto lo conosce solo di vista perché paesano; il suo ricordo risale al 1987 quando lo arrestarono per una rapina. E' un "povero disperato che" pur di alleviare la sua posizione chiama in causa tutto



"e tutti; noi siamo delle ancore di salvezza a cui "aggrapparsi per sottrarsi alle sue responsabilità".

Pace ha confermato le precedenti dichiarazioni, ha detto che "con questi pentiti non ho mai avuto a che fare". Schembri non l'ha mai conosciuto; Benvenuto l'ha visto solo in carcere.

Essi sono "bugiardi perché loro più fanno "dichiarazioni più vengono accreditati....); se loro, "Schembri e Benvenuto, hanno fatto dei peccati non "significa che io faccio parte a loro come dicono e cioè "che io sia stato il Killer del giudice Livatino".

Proclamata la sua innocenza, ha detto che nel 1989 egli ed Amico, recatisi ad Agrigento per cambiare un vaglia, ~~furono stati~~ fermati e condotti in caserma dai CC., ove furono trattenuti molto tempo, tanto che non riuscirono più a cambiare il vaglia. Richiesta spiegazione, ebbero risposta che si trattava di sospetti. Tornati il giorno dopo ad Agrigento per cambiare il vaglia, furono avvicinati da agenti di P.S. e condotti in Questura, ove un funzionario gli offrì L. 100.000.000 per avere da lui notizie sulla criminalità, per potervi penetrare ed eliminarla; alla sua risposta sdegnata di non saper nulla e di fare vita in famiglia, fu minacciato di essere rovinato ("senta, se lei non ci "indica queste strade, queste persone, noi la "roviniamo").



"Da quel giorno si sono messi addosso a me e "non mi hanno dato più pace". In paese lo fermavano due/quattro volte al giorno; spesso lo portavano in Questura ad Agrigento adducendo sospetti su di lui.

Ha aggiunto di essere "convinto che se la sono "presa contro di me per vendetta personale; poi nel 1990 "mi arrestarono per il fatto Livatino".

Altra volta, nel marzo-aprile 1993 due funzionari lo andarono a trovare all'Asinara, ov'era detenuto, dicendogli che, se era fidanzato (sua risposta affermativa) e voleva sposarsi (sua risposta affermativa), tenuto conto che non poteva farlo essendo stato condannato all'ergastolo, (sua risposta, che era solo condanna di primo grado e che la sua innocenza sarebbe emersa), avrebbe potuto usufruire del buon trattamento che lo Stato fa ai collaboratori. Alla sua risposta negativa fondata sulla sua innocenza e sconnoscenza di fatti, quelli gli avevano detto che sarebbero arrivati altri "papelli", cioè mandati di cattura.

Ha aggiunto ancora che, pure se in primo grado gli avevano inflitto l'ergastolo, non ci sono le prove.

Se fosse colpevole, avrebbe accettato le offerte ricevute perché "i pentiti hanno stipendio, la "famiglia protetta e la massima protezione".



PARTE QUINTA - I MOTIVI DELLA DECISIONE

1- LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO

1- 1- L'AGGRESSIONE INIZIALE SECONDO MODALITA' TIPICHE ED IL NON CONSEGUIMENTO IMMEDIATO DELL'EVENTO MORTE

Il dott. Livatino, la mattina del 21/9/1990, secondo le sue costanti abitudini, partì dalla sua abitazione di Canicattì per recarsi al Tribunale di Agrigento a comporre il Tribunale per l'udienza di quel giorno, a bordo della sua Ford/Fiesta, guidando in maniche di camicia. Raggiunse, attraverso il raccordo, la SS 640, nella quale si immise.

Aveva percorso Km 19 circa di questa statale e circa m. 725 del rettilineo di oltre Km.1- di c.da S. Benedetto, quando fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

I segni lasciati sulla fiancata sinistra della sua Fiesta, specie sullo sportello del lato guida, da colpi di fucile dimostrano che essi furono sparati in direzione molto approssimativamente perpendicolare alla fiancata sinistra dell'auto stessa da un veicolo (che per quanto si è esposto era la FIAT/Uno turbo diesel poi trovata bruciata presso il bevaio Petrusa in c.da Gasena), anch'esso in movimento, che in quel momento affiancava, quasi a sfiorarla, la detta Fiesta.



Questi dati obiettivi dimostrano, quindi, che l'aggressione fu compiuta secondo le modalità tipiche molto in uso (basta ricordare, per tutti, le recenti aggressioni mortali a CC di pattuglie automontate sull'autostrada del sole - A/3 - in provincia di Reggio Calabria; l'omicidio del presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo, dott. Antonino Saetta, e del figlio di lui sulla stessa SS 640 nel tratto Canicattf-Caltanissetta del 25/9/1988; ed altri casi simili).

Senonché l'esecuzione non fu perfetta ed il Livatino non fu ucciso mentre era ancora al posto di guida.

Gli autori dell'aggressione, e soprattutto il conducente della FIAT/Uno, o perché si accorsero di avere fallito questo primo assalto, o perché dovevano fermare subito la Fiesta per sparare sul Livatino i "colpi di grazia", dovettero stringere il più possibile a destra verso il guard-rail la Fiesta durante l'affiancamento, dovettero cercare di portarsi davanti ad essa (da ciò può essere derivata l'ammaccatura poco profonda, da striscio riscontrata sullo sportello anteriore destro della FIAT/Uno) e subito dovettero in retromarcia spingerla indietro verosimilmente per impedire qualsiasi ulteriore fuga o spostamento (essa col cambio in folle, col freno a mano abbassato ed posta in pendenza poteva muoversi).



La collisione fra i due veicoli è provata dalla corrispondenza delle ammaccature fra la parte anteriore sinistra della Fiesta, ov'erano in una rientranza sotto il faro, i resti del vetro di esso che fu trovato rotto (e ciò prova che la rottura era recente e con vettura che non era stata più mossa), il paraurti introflesso nella stessa parte sinistra ed una ammaccatura con segno trasversale nel cofano parte anteriore sempre a sinistra, e l'ammaccatura riscontrata nella parte posteriore destra della FIAT/Uno; a terra davanti alla Fiesta furono trovati (v. verbale di sopralluogo e sequestro in vol. per il dibattimento f. 17) frammenti di plastica dello "stop", cioè rossi propri della fanaleria posteriore. La particolare conformazione di questa parte della carrozzeria della FIAT/Uno, ove la lamiera ha una rientranza per consentire l'alloggiamento del gruppo della fanaleria posteriore di destra che è di plastica, indica che la parte superiore di essa col suo spigolo lattonato sia andata quasi ad incastrarsi nella parte anteriore sinistra del cofano della Fiesta, lasciandovi il segno di ammaccatura e frammenti di vernice o stucco di auto (ivò).

Il tutto ha ^{altri} riscontri oggettivi.

Infatti, la posizione in cui fu trovata la Fiesta con la parte posteriore destra a ridosso del



guard-rail e la parte anteriore a cm. 50 dimostra che essa non poteva giungervi procedendo in avanti, ma solo procedendo all'indietro, tanto che all'inizio si ipotizzò che il Livatino avesse compiuto un tentativo di marcia indietro. Questa ipotesi non è seguibile sia perché una manovra in retromarcia sarebbe stata in sé inutile per la fuga, specie per lungo tratto, per la bassissima velocità raggiungibile. Inoltre, le ruote della Fiesta erano diritte e non sterzate come avrebbe imposto una supponibile manovra di inversione del senso di marcia.

Infine, per escludere che il dott. Livatino avesse tentato qualsiasi manovra, è rilevante che egli, sorpreso dall'aggressione, capì istintivamente che l'unica via di scampo sarebbe stata l'abbandono della Fiesta per fuggire per la campagna. Ancora, la Polizia riscontrò in quel posto una traccia trasversale di fango secco sul manto bituminoso della strada. Esso doveva essere caduto da poco perché il passaggio dei veicoli lo disperde subito: la caduta normalmente si verifica quando le auto subiscono un forte scossone, ma in quel punto il manto stradale era (ed è) in ottime condizioni senza buche o avallamenti (v. anche fotografie); o quando subiscono urti specie se nei parafranghi o nelle vicinanze delle ruote. L'auto del Livatino era pulita e le tracce non erano in corrispondenza di essa; erano piuttosto in corrispondenza del tratto di strada sul



quale dovette insistere la FIAT/Uno nel momento dell'urto seguito dallo scarrozzamento all'indietro della Fiesta per pochi metri perché fermata dal guard-rail.

E', quindi, da ritenere che l'atto iniziale aggressivo fu subito dal Livatino quando era giunto con la sua Fiesta alcuni metri più avanti rispetto al posto, in cui questa fu trovata, cioè è da ritenere quasi in corrispondenza, sulla SS 640, del posto, ove furono rinvenuti gli occhiali.

I-2- LA FUGA DEL LIVATINO E LA SECONDA FASE DELL'AGGRESSIONE

Subito l'aggressione e superata la sua Fiesta dalla FIAT/Uno e dalla motocicletta, egli scese, ancora indenne, o tutt'al più ferito ancora solo di striscio, dall'auto, scavalcò il guard-rail e si diresse verso la campagna.

Giunto presso i due eucaliptus vicini ed allineati in senso perpendicolare alla SS 640, dovette avere un incontro ravvicinato con i suoi aggressori e qui verosimilmente fu raggiunto dal colpo d'arma da fuoco sparato da vicino (qui dovette avvenire il brevissimo colloquio ravvicinato ^{referito} da Schembri perché narrategli da Puzangaro: v. parte prima n. 24, 3, 2, e parte terza 3,2,1, pag. 181).



La prova di questo incontro deriva da più elementi, che dimostrano anche perché egli non fu finito neanche in questo posto.

Infatti, poco al di là degli eucaliptus fu rinvenuto il caricatore con alcune cartucce che indica come uno degli aggressori l'abbia staccato dalla sua arma per inceppamento della stessa e gettato *(ne parla anche Benvenuto: v. parte terza, 3, 4, 3.)*. Qui Livatino perdette gli occhiali e qui la sua fuga mutò direzione: non più direttamente verso il greto del torrente, ma anche ad allontanarsi verso la parte opposta rispetto al posto ————— ove fu trovato il caricatore, (verso Caltanissetta), con comportamento tipico di chi vuole sfuggire all'aggressore.

I-3- LA CONTINUAZIONE DELLA FUGA E LA TERZA FASE DELL'AGGRESSIONE

Così procedendo, il Livatino perse il mocassino sinistro e giunto nei pressi del ciglio della scarpata dell'ampia concavità sopra descritta, rientrando dal greto del torrente verso la SS 640, ebbe ancora relativamente vicini gli aggressori che gli spararono altri colpi di pistola da distanza non ravvicinata colpendolo altre due volte; la prova è data dai bossoli trovati nella zona (v. fotografie allegate alla perizia di ispezione dei luoghi eseguita dalla

Corte e quella della Polizia in occasione dei sopralluoghi del 21/9/1990).

In questi frangenti il Livatino mutò ancora direzione alla sua fuga, girando di quasi 90° gradi a sinistra, puntando sempre verso il greto del torrente, ma non più in direzione di Caltanissetta ma in quella di Agrigento, imboccando la scarpata della suddetta concavità evidentemente per sfuggire ancora agli aggressori.

1-4- L'ULTIMO TRATTO DI FUGA, LA FASE FINALE DELL'AGGRESSIONE ED I "COLPI DI GRAZIA".

Seramente colpito in organi vitali, il Livatino non poté continuare che per alcune decine di metri la sua fuga e cadde nel greto del torrente (v. perizia medico legale riassunta in parte prima n.5).

Qui, mentre era ancora morente, fu raggiunto dagli aggressori, che gli spararono i due "colpi di grazia" finendolo (ivi). Il cadavere fu trovato, come si è detto, a m. 81,50 dal guard-rail, verso Agrigento rispetto alla Fiesta.



2 - LA DINAMICA DELL'AZIONE ED IL NUMERO DEGLI ESECUTORI MATERIALI DELL'OMICIDIO

2-1- LA TESI DIFENSIVA

La difesa degli imputati e quella di Pace in particolare ha sostenuto che gli autori materiali dell'omicidio siano stati solo tre e precisamente Puzzangaro, Avarello e Benvenuto od eventualmente altri, ma fra essi non c'erano né Amico, né Pace, verosimilmente indicati per sostituire qualche altro (ad es. Benvenuto che con giustificazioni poco credibili ha cercato e cerca di sottrarsi alla relativa responsabilità della partecipazione diretta all'azione).

Secondo la difesa a provarlo sarebbero:

- a) la stessa dichiarazione di Benvenuto, secondo la quale il delitto doveva essere commesso in base agli accordi iniziali con Avarello soltanto da tre persone (v. sua dichiarazione resa a questa Corte in Roma-Rebibbia il 27/1/94 in vol. atti di appello, ud. n. 7 del 27/1/1994);
- b) la indicazione di Puzzangaro, riferita da Schembri, che sostituisce, però, ad altri Amico e Pace;
- c) l'essere stati visti dal pastore Marchica un solo uomo in motocicletta che si allontanava dal luogo del delitto a velocità elevata verso Agrigento vicino ad una FIAT/Uno bianca, della quale non aveva notato gli



occupanti; nonché dalla guardia giurata Vinti, addetta alla scorta dei trasporti blindati di valori effettuati per conto del Banco di Sicilia (che ne riferì subito dopo al M.lio CC Iacolino), due sole persone su una FIAT/Uno sulla strada per Favara che dovettero percorrere gli esecutori dell'omicidio scappando dal luogo del delitto verso l'abbeveratoio Petrusa di c/da Gasena ove bruciarono i veicoli.


2-2- I VEICOLI, AUTO E MOTO, USATI

La tesi non può essere seguita per più ragioni.

Anzitutto, è certo che gli autori materiali dell'omicidio si servirono di una FIAT/Uno e di una motocicletta _____

come risulta dai seguenti elementi:

- a) Nava vide sul luogo del delitto la motocicletta (e vicino ad essa la stessa persona col maglione rosso e casco bianco in testa) che poco prima (guidata da altra persona) l'aveva superato ad alta velocità, con manovra spericolata e vietata di sorpasso, sulla stessa SS 640, in modo tanto azzardato che per puro caso non aveva procurato la collisione; vide anche la FIAT/Uno bianca, ferma come la moto, ma m.30 circa oltre, sulla SS 640;
- b) i due veicoli poco dopo furono bruciati presso il bevaio Petrusa, come normalmente fanno gli esecutori di



gravi delitti per liberarsi di auto usate ed ormai "sporche" ed anche per eliminare le eventuali tracce lasciate sui veicoli stessi,

c) i due veicoli erano stati rubati tempo prima come si usa fare dagli organizzatori e dagli esecutori materiali dei delitti gravi per evitare la possibilità di loro individuazione attraverso i veicoli usati;

d) Benvenuto dá conferma (e l'attendibilità della sua dichiarazione la riceve) che furono usate i due veicoli, poi bruciati presso il bevaio Petrusa, indicando che da quí gli autori materiali si allontanarono con una Golf 16 valvole che era stata lasciata appositamente nella zona prima di consumare il delitto.

2-3- LE NECESSITA' OGGETTIVE DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI IN RAPPORTO AI VEICOLI USATI

L'uso certo di una moto e di un'auto per l'aggressione e l'omicidio esige la necessità di un minimo di persone perché essa sia attuabile; lo esige di più in considerazione delle modalità programmate ed iniziate ad eseguire (anche se non attuate subito per l'imprecisione esecutiva) e per la prosecuzione di essi.

Bisognava, infatti, avvicinarsi con la FIAT/Uno ed accostare l'auto Fiesta del Livatino,



ponendosi a fianco di essa all'altezza del posto di guida, sparargli addosso, finirlo con colpi finali "di grazia" (così poi conferma anche Benvenuto).

In questa operazione quelli in motocicletta servivano da supporto operativo, forse anche per i "colpi di grazia".

Così fu iniziata l'esecuzione; si spararono sulla Fiesta due colpi di fucile (come dimostrano anche oggettivamente i segni riscontrati sull'auto ed i residui di borra delle cartucce di fucile rinvenute nel tramite seguito dai proiettili fra le componenti della carrozzeria della Fiesta), ma si colpì l'auto e non (o tutt'al più solo di striscio: v. lesione superficiale trasversale alla regione occipitale: v. parte prima n.5) il Livatino che ebbe possibilità di fuggire, sicché il programma esecutivo subì varianti di cui si dirà; la moto per un'insufficienza di freni si fermò oltre (v. anche in seguito, dich. Benvenuto).

Orbene, per eseguire un'azione così concepita erano necessarie non meno di due persone sulla moto e non meno di altre due sulla FIAT/Uno.

Infatti, in ciascun veicolo, finché è in movimento, una persona deve dedicarsi soltanto alla guida.

Non può mai una sola persona contemporaneamente guidare e uccidere. Le improvvise emergenze impongono manovre di guida particolari per le



quali é necessaria l'attenzione concentrata, per cui il conducente non può compiere né azioni aggressive né di copertura.

Queste ultime, d'altra parte, esigono precisione ed attenzione concentrata sia in fase di aggressione, sia eventualmente in fase di copertura e ad essi non può dedicarsi chi deve provvedere anche ad altro.

Per rendersene pienamente conto basta pensare che gli scippatori in scooter, che agiscono quasi sempre in danno di donne per lo più anziane (azioni delittuose di molto più scarsa rilevanza anche operativamente), operano sempre in due, dividendo i compiti di guida e di scippo.

Se, poi, si aggiunge la constatazione oggettiva che la disposizione dei posti in un'auto consente di operare bene sul lato del sedile sul quale si é preso posto, ne deriva che il conducente di auto a guida a sinistra, com'era la FIAT/Uno, trova moltissime difficoltà a spostarsi verso destra per sparare dal finestrino. Ma dimostra anche l'esigenza di almeno un'altra persona che occupi i posti di dietro, sia in funzione ausiliaria o concorrente con la persona seduta avanti, sia per far fronte alle prevedibili esigenze che possano presentarsi sul lato del conducente.

Pertanto, i dati operativi oggettivi, in



relazioni ai due veicoli usati dimostrano che gli esecutori dell'omicidio furono non meno di quattro/cinque.

2-4- LE ARMI ED IL NUMERO DEI PARTECIPANTI ALL'OMICIDIO

Dagli accertamenti e dalle conclusioni della perizia balistica (v. sopra parte III n. 6) emergono questi risultati:

- a) 6 colpi cal.9 parabellum e 1 cal. 9 x 21 sono stati sparati dall'interno della FIAT/Uno rispettivamente con due armi diverse;
- b) 8 colpi sono stati esplosi all'esterno: 3 cal. 9 x 21 con la stessa arma che ha espulso il colpo cal. 9 x 21 indicato in a) e 5 cal. 9 x 21 con arma diversa dalle due indicate in a);
- c) due colpi sono stati esplosi col fucile sovrapposto cal. 12.

Da questi risultati emergono le seguenti prove:

- a) le armi usate sono state almeno 5/6: il fucile; le due pistole che hanno espulso i colpi dai quali sono derivati il maggior numero dei bossoli rinvenuti; una quarta alla quale sono riferibili la cartuccia ed il bossolo sopra indicati in b); la quinta rinvenuta nella FIAT/Uno bruciata; una sesta doveva essere in possesso dell'uomo ch'era sulla strada in funzione di copertura e



da "palo" in quella zona, dalla quale potevano interferire terzi;

b) dall'interno dell'auto furono sparati colpi con due armi diverse;

c) qualche arma dovette incepparsi come dimostra sia la cartuccia sia il caricatore contenente ancora un buon numero di cartucce, trovati sul luogo dell'omicidio ^{e come ha detto Benvenuto (v. parte terza 3,4,3)} E'

da escludere che la cartuccia sia attribuibile all'immissione di un colpo in canna ove già c'era una cartuccia stessa, perché in tutte le aggressioni la necessità della prontezza dello sparo impone che l'arma sia fin dall'inizio pronta a sparare; è da escludere del tutto che si estragga dall'arma, gettandolo come inutile, un caricatore con cartucce ancora usabili;

d) il fucile doveva essere in possesso di persone che erano sulla FIAT/Uno perché sarebbe stato molto difficilmente celabile dalle persone che erano sulla moto (quella del posto di dietro, poi, vestiva addirittura solo un maglione) e comunque non vi era ragione alcuna per correre rischi portandolo sulla moto (alla bisogna in auto lo si può celare sotto sedili, ecc.).

Esso fu usato per primo come dimostrano i segni lasciati sulla Fiesta del Livatino e in senso approssimativamente perpendicolare ad essa come si è detto. Coevamente dovette essere usata una pistola e per un colpo un'altra ancora, come provano i bossoli



rinvenuti nella FIAT/Uno. Infatti, subito il Livatino scappò per i campi sottostanti: era inutile ed inconcepibile continuare a sparare dall'auto; la mancanza di reazione del Livatino inerme e fuggente esclude ogni necessità di difendersi restanto nella FIAT/Uno ;

e) uno di quelli che erano nell'auto iniziò a sparare subito con la pistola, altro sparò un solo colpo dall'auto e gli altri eventualmente da fuori;

f) l'impegno di colui che sparò dall'auto col fucile per colpire direttamente il Livatino nel momento dell'accostamento e del sorpasso fa escludere che egli potesse usare coevamente la pistola. Compiuto il sorpasso e questa fase dell'azione, la FIAT/Uno fu portata oltre m. 30 più avanti e in questo spazio ^{era} inutile sparare (e non furono trovati né bossoli, né altri segni ^{in questa zona}). Il conducente impegnato nella guida non poteva sparare, a parte che, se l'avesse fatto, avrebbe potuto attingere il correo seduto alla sua destra. Pertanto, è da ritenere che nei posti di dietro della FIAT/Uno vi era almeno un'altra persona che sparò.

2-5- CONCLUSIONI

Dai dati oggettivi che il processo offre risulta provato che gli esecutori dell'omicidio Livatino furono non meno di cinque/sei.

Pertanto, la tesi difensiva che siano stati solo tre, per cui resterebbero fuori Amico e Pace, indicati per sostituire nominativamente due dei tre soli veri esecutori del delitto, non solo non è provata, ma è oggettivamente smentita.

3- LE DEPOSIZIONI DI MARCHICA, VINTI E IACOLINO ED IL NUMERO DEGLI ESECUTORI

3-1- RILEVANZA SOSTANZIALE DELLE DEPOSIZIONI DI MARCHICA E VINTI- ESCLUSIONE DI QUELLA DI IACOLINO

Si può escludere dall'esame la deposizione del m.llo Iacolino, che è de relato a sostegno di quella del Vinti, e si considera solo quella di quest'ultimo.

3-2- ID.: - LA LORO PORTATA

Marchica vide una moto con una sola persona allontanarsi dal luogo del delitto velocemente in direzione di Agrigento e con essa una FIAT/Uno; Vinti, in servizio di scorta (non di guidatore) sul furgone blindato per i trasporti di valori per il Banco di Sicilia, constatò di essere stato sorpassato da una FIAT/Uno beige, che procedeva velocemente, in una curva della SS 122 nel tratto che dallo svincolo SS 640 porta



in Km. 2,8 (v. parte terza n.5-2) al bivio per la stradella di c/da Gasena e notó che il passeggero del posto vicino a quello di guida aveva il braccio fuori per tenere lo sportello ammaccato.

Non poté vedere in viso i due seduti nei posti anteriori perché il furgone é piú alto.

Non vide altre persone sulla FIAT/Uno.

Non furono sorpassati, né videro motociclette.

Orbene, dai dati acquisiti emerge: a) Marchica

- vide entrambi i veicoli e non uno solo;
- li vide muoversi ed allontanarsi dal luogo dell'omicidio, cioè in relazione al tratto rettilineo della SS 640, teatro dell'omicidio, verso Agrigento; egli, sentiti anche i secondi spari, si stava avvicinando ancor di piú nel luogo dal quale il relativo rumore proveniva, cioè quello dell'omicidio;
- senza dubbio, pertanto, la sua visione é certamente degli stessi veicoli, dei quali si servirono gli uccisori di Livatino.

b) Vinti

- vide solo una FIAT/Uno, nessuna moto li sorpassó;
- essendo di scorta, egli era seduto sul lato destro del furgone blindato, per cui la FIAT/Uno svolse la manovra di sorpasso nel lato opposto al suo;
- ancora il furgone blindato ha come tutti quelli di questo tipo, per ragioni funzionali, gli spazi in vetro ridotti al minimo e molto piú piccoli del normale con



riduzione della visuale;

- egli non poté vedere in viso le due persone, della cui presenza è certo, non solo perché il furgone, come ha detto, è più alto, ma soprattutto per le difficoltà suddette.

Nulla esclude che egli, vedendo il braccio del passeggero seduto accanto al posto di guida all'esterno, ne dedusse, più che vide, sia la presenza di lui, sia quella necessaria di altra persona alla guida. Non vide, cosí, altri passeggeri che, del resto, trattandosi di autori di delitto appena commesso si sarebbero celati in tutti i modi.

Nulla esclude, quindi, che nell'auto vi fossero altre persone che egli non riuscì a vedere (peraltro non aveva alcun interesse).

Più a monte non vi è alcuna prova che l'auto fosse la stessa di quella vista da Marchica (e da Nava) sul luogo del delitto.

Ad indicarne l'identità sarebbe soltanto l'ammaccatura dello sportello anteriore destro, ma nulla prova che fosse uguale a quella riscontrata sulla FIAT/Uno trovata bruciata in c/da Gasena.

Peraltro, come già riferito nella parte prima (n.7 - 1,2) la FIAT/Uno usata dagli uccisori di Livatino presentava un'ammaccatura da striscio non profonda che non appare interessare i montanti di riquadro dello



sportello e, quindi, non poteva essere di entità tale da determinare guasti alla chiusura di esso. L'auto è stata trovata con gli sportelli chiusi, come ricorda l'ispettore P.S. Principe, perché in caso contrario, secondo l'uso, se ne sarebbe dato atto nel verbale di sopralluogo (v. dep. in ud. di appello n. 9 del 25/2/1994).

Resta inspiegabile l'uso di questa strada SS 122 solo per la FIAT/Uno e non anche per la moto Honda.

Resta incerta la corrispondenza dell'orario, anche per l'approssimazione delle indicazioni.

Nava passò sul posto dell'omicidio alle 8,45 circa e l'omicidio era ancora in corso di esecuzione. Per gli autori dell'omicidio fu necessario completare l'azione delittuosa, ritornare sulla SS. 640, raggiungere i veicoli, ripartire, percorrere circa Km. 3 di strada, con curve, fra le quali quelle strette e complicate dello svincolo. Appare molto difficile che la FIAT/Uno si sia potuta trovare alle 8,50 nel posto in cui Vinti ne vide una.

Il servizio del trasporto di sicurezza si iniziava con appuntamento alla sede del Banco di Sicilia alle 8,30; bisognava prelevare i valori, caricarli sull'auto, completare e firmare i verbali, uscire dall'abitato di Agrigento in ora mattutina di punta, raggiungere il punto del sorpasso alle ore 8,50 come afferma il Vinti.



E' da ritenere, quindi, che la FIAT/Uno vista da Vinti sia stata un'altra.

Peraltro, é fin troppo ovvio che gli esecutori dell'omicidio non si sarebbero mai serviti, per eseguirlo usando necessariamente l'auto, (non meramente per raggiungere il luogo del delitto, ma per eseguirlo), di un veicolo con lo sportello che non si chiudeva e bisognava tenere con le mani, impedendo altri movimenti necessari per l'azione omicidiaria.

Non vi era stato un urto di tale entità da fare scardinare la serratura, né vi erano segni di corrispondenti proporzioni.

3-3- L'USO DEL PERCORSO PIU' BREVE E SOLITARIO DELLA STRADELLA PODERALE ED IL SUO RISCONTRO OBIETTIVO

Si é sopra esposto (v. parte terza, n.5-7) che dalla ispezione dei luoghi e dalla perizia é risultato che nessuna strada si dipartiva dal rettilineo teatro dell'omicidio, ma vi é la strada poderale a fondo di pietrame e di terra battuta che si diparte dalla SS 640 alcune centinaia di metri dopo la fine del rettilineo e dopo qualche curva verso Agrigento.

Pertanto, l'aver Marchica visto la motocicletta e la FIAT/Uno allontanarsi di corsa dal teatro dell'omicidio verso Agrigento non prova per nulla



che gli uccisori del Livatino per raggiungere c/da Gasena e il bevaio Petrusa siano arrivati fino allo svincolo ed abbiano da qui imboccato la SS 122 e poi la strada che porta in c/da Petrusa.

Avrebbero vantaggiosamente usato la strada poderale sopra indicata.

Questa presentava indiscutibili vantaggi:

- il percorso più breve Km. 2,2 circa rispetto a Km. 5,400 circa (v. parte terza n.5-7) consentiva di allontanarsi subito dal teatro dell'omicidio e di attuare al più presto la distruzione dei veicoli usati:
- mentre percorrere la SS 640 e poi la SS 122 li esponeva al pericolo di essere visti da molte persone e soprattutto di essere fermati e controllati da Polizia, CC., Guardia di Finanza, l'uso della stradella poderale escludeva del tutto questo pericolo (si deve tener conto che questa era una loro costante preoccupazione, tanto che - come ha riferito Benvenuto per altri fatti - per recarsi da Canicattf a Licata usavano spesso una strada non frequentata specie da polizia, CC.; una volta Avarello, temendo di essere seguito dalla polizia, aveva costretto Puzangaro a scendere dall'auto; ecc.).

Il riscontro obiettivo che abbiano usato questa strada é dato dagli elementi oggettivi sopra riferiti nella parte terza (n.5-7).

All'abbeveratoio Petrusa le due strade, quella



proveniente dalla SS 122 e quella proveniente dalla SS 640, pervengono da parti opposte. Conseguo che per accedere dalla strada proprio nel posto in cui i veicoli furono trovati bruciati, cioè nello spazio circostante il bevaio che è a margine della strada stessa, chi proviene dalla SS 640 per la stradella poderale ora detta deve sterzare a sinistra, chi proviene dalla SS 122 deve sterzare, invece, a destra.

Orbene, come risulta dalla relazione di servizio sul sopralluogo della P.G. e dagli accertamenti eseguiti (v. ancora parte terza n.5-7) la FIAT/Uno fu trovata con le ruote anteriori sterzate quasi completamente a sinistra.

E siccome chi ha commesso un omicidio ed è scappato dal luogo in cui l'ha commesso dirigendosi in posto prestabilito per incendiarvi i veicoli usati, opera con massima celerità perché non può perdere tempo, è certo che gli uccisori di Livatino fermarono la FIAT/Uno appena giunti sul posto e cosí la lasciarono; del resto non avevano motivo di correggere la direzione delle ruote dell'auto che dovevano solo bruciare.

Non si è trattato neanche di risultato di altre manovre per scegliere il posto piú adatto per bruciare i veicoli, sia perché l'urgenza e la fretta di andare via non consente, come detto, perdite di tempo del genere, sia perché il posto era già programmato come il piú vicino al posto scelto per eseguire l'omicidio ed



il più appartato e non visibile dal luogo dell'omicidio, sia perché in quel punto era già stato lasciato altro veicolo (la Golf nera, 16 valvole) per proseguire la fuga altrove. Era cioè il luogo prescelto e, quindi, ben noto.

Le ruote della FIAT/Uno girate verso sinistra provano, quindi, che chi la guidava dovette sterzare a sinistra per entrare con l'auto nel punto in cui fu lasciata e bruciata.

Questa svolta a sinistra era necessaria per chi veniva dalla SS 640 per la scorciatoia più breve; contrasta con l'ipotesi di provenienza per la SS 122.

Pertanto, l'apporto testimoniale di Marchica non sostiene la tesi difensiva, ma piuttosto l'accertamento ora dimostrato.

L'apporto del teste Vinti, oltre ad essere per sé abbastanza impreciso rispetto alle risultanze processuali, come sopra provato, resta del tutto estraneo al fatto in esame.

4- L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORI DELL'OMICIDIO LIVATINO

4-1- PREMESSA

Accertato che gli autori dell'omicidio Livatino furono non meno di cinque, ^{dei} occorre individuarli.

Questo processo riguarda solo Paolo Amico e



Domenico Pace, per cui l'esame che segue attiene solo ad essi, anche se in funzione incidentale e strumentale saranno necessari riferimenti ad altri correi.

4-2- I "COLLABORATORI DI GIUSTIZIA"

4-2-1- LA PROBLEMATICHE RELATIVA TRATTATA DALLE PARTI

In questo processo l'intervento, nella posizione diversa per ciascuno, di persone che godono di particolare regime di tutela a garanzia della loro incolumità e sicurezza e fra essi di qualche "collaboratore di giustizia", ha importato che tutte le parti, pubbliche e private, abbiano proposto (e gli imputati fin dai motivi di appello) ed abbiano trattato, occupandosene dettagliatamente, la problematica relativa.

4-2-2- LE CRITICHE DELLE DIFESE E GLI ATTACCHI DEGLI IMPUTATI

Le difese degli imputati hanno trattato ampiamente della affidabilità dei "collaboratori di giustizia" della loro gestione, delle loro non eccelse qualità, dei loro interessi preminenti, della necessità di diffidarne, del pericolo della creazione di prove fittizie a loro mezzo, ecc..

Queste osservazioni hanno fatto eco anche alla



coeva trattazione degli stessi argomenti esternamente a questo processo, in modo generale ed in campo nazionale con intervento di Camere penali, di Magistrati e del Ministro di Grazia e Giustizia con proposte di modifiche della legislazione vigente, del loro trattamento (ed altri problemi collegati al numero dei "collaboratori" indicato in 700, alla sicurezza di loro e delle loro famiglie, alla loro gestione ed agli organi a cui affidarla, diversi o no da quelli ai quali sono assegnate le indagini e la trattazione dei processi, ecc.).

Schembri e Benvenuto sono stati indicati come "collaboratori di giustizia" falsi e reticenti. Nei loro confronti è stata anche formulata richiesta di revisione della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo per la revoca dei benefici concessi ex art. 8 D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito con modificazioni della legge 12/7/1991, n. 203, per falsità e reticenza (richiesta trasmessa al P.G., *esulando del tutto Sali' oggetto di questo processo*).

Gli imputati nelle loro dichiarazioni spontanee rese a chiusura dell'istruzione dibattimentale d'appello hanno criticato aspramente il "pentitismo", in generale, e le dichiarazioni di Schembri e Benvenuto in questo processo in particolare, dicendosi vittime di accuse infondate da parte di costoro, spinti dalla disperazione per salvarsi o per avere agevolazioni per i reati



commessi e, quindi, disposti a tutto.

Già in primo grado ed ora in appello analoghe accuse collegate ad addotto spirito di protagonismo ed a necessità economiche sono state rivolte al teste Nava.

4-2-3- L'ANTICA PERSISTENTE FIGURA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

La necessità dell'ordine sociale garantito anche dalla lotta alla criminalità ha spinto da sempre a favorire le denunce dei reati e le indicazioni per la scoperta dei loro autori, specie nei casi più gravi, con ricompense di varia natura.

Già presso i romani, come riferisce Livio, era previsto per colui che denunciasse delitti, un premio pecuniario per il libero e la libertà per lo schiavo. E successivamente le leggi prevedevano ricompense in via generale o in particolare il diritto di cittadinanza (cod. Th. 9,21,1,4), l'esenzione dalle imposte (C. 7,13,4,), la liberazione dello schiavo (C. 3, 13/15; D. 29,5).

Nei tempi recenti promesse di premi per i denuncianti sono state riconosciute possibili sia da parte dello Stato, come tali rientranti fra gli atti di polizia generale estranee al processo penale, sia da parte di privati, considerati come obbligazioni in *incertam personam* di natura civile.



Sia il codice di procedura penale del 1913, (art.), sia quello del 1930 (art. 349, u. c., e 450) sia quello del 1988 (art. 203) prevedono l'esonero degli ufficiali ed agenti di P.G. dall'obbligo di rivelare i nomi dei loro informatori.

Il confidente é, quindi, una figura espressamente prevista da tanto tempo nei codici come collaboratore della polizia, cioè come persona che fornisce alla polizia informazioni e notizie che consentono alla stessa, nell'ambito della sua attività, di proseguire le indagini.

Come da anni il confidente della polizia é previsto nei codici penali, cosí da anni la sua opera é incoraggiata o con l'elargizione di compensi previsti fin dal d.l. 12/7/1923, n. 1602, o con l'attribuzione di quote di partecipazione al ricavato dalle pene, prevista fin dal regolamento doganale 13/2/1896.

Il codice di procedura penale del 1988 ha, però, posto un limite alla citata disposizione dell'art. 203, per il mantenimento del segreto sull'identità del confidente, escludendolo relativamente a reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale (art. 270 bis e 289 bis cod. pen.; legge 29/5/1982, n. 304, sulle "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale"; art. 21 e 29 legge 18/4/1975, n. 110 sulle armi; ecc.).

D'altra parte, l'ora citata legge n. 304/1982



contiene disposizioni premiali per i dissociati che collaborino per lo scioglimento delle associazioni e delle bande o che forniscano informazioni e prove utili per l'accertamento dei reati; e cosí l'art.8 del d.l. n. 152/1991, convertito nella legge n. 203/1991, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da questo articolo ovvero per agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

L'evoluzione legislativa, che rispecchia le accresciute esigenze dell'attività investigativa e di acquisizione di prove, ha dato sempre piú ampio spazio ai "collaboratori di giustizia" aventi rapporti non solo con la polizia giudiziaria, ma con i P.M. e di conseguenza con i giudici, i quali però non possono mai ^{o persone comunque informate dei fatti (parti, imputati, in procedimenti} avere confidenti occulti, ma testimoni con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilità di celare la loro identità e, quindi, con maggiore esposizione dei collaboratori a pericoli e vendette con conseguente necessità di maggiore loro protezione e di maggiori compensi (e serie difficoltà per una loro ulteriore utilizzazione).

4-2-4- LA VALUTAZIONE DELLE LORO DICHIARAZIONI

Sono esatti, in via molto generale, i dubbi e le incertezze espresse dalla difesa; chi per denaro uccide,



per denaro può con facilità accusare infondatamente altri; chi si vede raggiunto da pesanti e precise prove di responsabilità, può essere disposto a tutto per mitigare la sua posizione; un sistema di compensi non bene regolato può spingere il collaboratore a centellinare le notizie che conosce per continuare a guadagnare in futuro; può spingerlo, quando quelle in suo possesso finiscono, ad inventarne altre; ecc..

Sono, però, pericoli che si corrono anche al di fuori del regime attualmente vigente per i collaboratori di giustizia, (e la giurisprudenza insegna come, al di fuori dei trattamenti premiali previsti dalle leggi speciali, questi comportamenti vengono spesso considerati manifestazioni di resipiscenza con conseguente applicazione delle attenuanti generiche o altro con effetti sulla pena).

In questi casi occorre da parte del giudice soltanto un più attento controllo delle loro dichiarazioni.

Qualunque sia il soggetto, certamente non può mai aprioristicamente ed in assoluto affermarsi che l'attendibilità delle sue dichiarazioni dipenda soltanto dalla sua qualità o dalla sua posizione.

E', infatti, "carente la motivazione di una "sentenza di proscioglimento fondata unicamente sulla "ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni per il "solo fatto della loro provenienza" (Cass. 10/5/1991, Di



Bella; ed altre).


4-2-5- IL CASO IN ESAME

In questo processo occorre rilevare anzitutto che i soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni a carico degli imputati, delle quali si sostiene l'inattendibilità, sono in posizioni processuali diverse ed in posizioni sostanziali diverse rispetto all'omicidio Livatino, allo stesso ambiente in cui esso è maturato ed è stato eseguito.

Nava è un testimone. Viveva nel nord Italia; era occasionalmente in Sicilia per ragioni di lavoro; occasionalmente si trovava sul posto dell'omicidio quando questo fu commesso. Non risulta abbia mai avuto rapporti col Livatino o con gli imputati o con altri, né che avesse rapporti di sorta con P.S. e CC. dell'agrigentino. La sua posizione è di neutralità assoluta.

Sotto questo aspetto le sue dichiarazioni sono del tutto attendibili.

Per avere dichiarato quanto aveva visto, lo si voleva uccidere, come ripetutamente risulta dal processo, allo scopo di eliminare un testimone scomodo e conseguire l'impunità. Ciò ha imposto allo Stato italiano di garantire la sua sicurezza, come era ed è



certamente doveroso.

La sua non è affatto la figura *del casissetto* "collaboratore di giustizia", ma soltanto quella di un testimone diretto di un dato e di un particolare rilevante dell'esecuzione dell'omicidio.

Per lui proprio la garanzia della sua sicurezza serve anche a garantirne l'attendibilità, sottraendolo a minacce, ricatti, seri pericoli.

Heiko Kschinna è anch'egli un testimone. Il fatto che sia un collaboratore della polizia tedesca, può spiegare soltanto il modo col quale è entrato nel processo.

Ma egli è del tutto estraneo alle vicende italiane, è del tutto estraneo all'omicidio Livatino, è del tutto estraneo all'ambiente siciliano.

Non ha mai avuto rapporti diretti ed esclusivi con polizia e magistratura italiane, tanto meno per l'omicidio Livatino. La sua dichiarazione utilizzata in questo processo è stata assunta in Germania, da magistrati tedeschi con la sola presenza di magistrati italiani di uffici giudiziari di Palermo, cioè diversi da quelli comunque competenti per l'omicidio Livatino.

Non risulta che abbia avuto rapporti di qualsiasi cointeressenza con gli imputati di questo processo e con gli altri che potrebbero essere comunque coinvolti negli stessi reati.

I suoi contatti con Schembri, che non è coinvolto



nell'omicidio in esame, sono derivati dalla comune frequenza del locale di Butticé; quello con Puzangaro è stato del tutto occasionale e pure in questa occasione dimostrò, anche espressamente, il suo disinteresse per l'arresto di Amico e Face, del quale era del tutto disinformato.

Quest'assoluta estraneità all'omicidio Livatino e l'estraneità degli Organi di polizia e della magistratura tedeschi, che si avvalgono della sua collaborazione, all'omicidio Livatino, che esula dalla loro competenza, prova la carenza di ogni possibile influenza nei suoi confronti.

Per Gioacchino Schembri e Giuseppe Croce Benvenuto è necessaria una prima puntualizzazione di base.

Essi hanno avuto il loro campo operativo in provincia di Agrigento e non nel territorio della Corte di appello nissena.

Questo processo, pur riguardando fatti commessi nell'agrigentino, viene trattato davanti agli Organi giurisdizionali nisseni per la deroga alle norme sulla competenza territoriale per i procedimenti riguardanti magistrati (art. 11 cod. proc. pen.).

Tutti gli altri reati da loro commessi sono di competenza degli uffici giudiziari della diversa Corte di appello di Palermo.

E sono collaboratori degli uffici palermitani



(Benvenuto ha detto di avere confessato una settantina di omicidi), che non si occupano dell'omicidio Livatino, non di quelli nisseni.

In questo processo sono, quindi, collaboratori occasionali.

Orbene, a prescindere dalla correttezza della loro gestione della quale non vi sono ragioni di dubitare, è da rilevare, in via generale ed assorbente, che sono, quindi, gestiti da polizia e magistratura di Palermo che non si interessano di questo processo (basta ricordare che le notizie da loro acquisite lo sono state nel contesto unitario occasionale di dichiarazioni più ampie relative a reati diversi in processi trattati a Palermo; l'impossibilità per ragioni di sicurezza dell'audizione di presenza di Schembri in primo grado, ovviata con l'audizione audiotelevisiva a distanza, fu prospettata dagli uffici giudiziari palermitani).

Gioacchino Schembri è imputato in processo diverso per reati connessi (inerenti all'attività del gruppo per l'acquisizione di armi ed altro); non ha partecipato all'omicidio. Conosce i fatti per avere ospitato Puzangaro. Non ha alcun interesse diretto sull'omicidio come dimostra anche la sua reticenza in primo grado, che sarà esaminata, cioè il volere restare fuori dal processo.

Giuseppe Croce Benvenuto, imputato dell'omicidio ed altro in altro processo, ha spiegato che, quand'era



già latitante in America, saputo di essere raggiunto da prove per altri reati (anche per dichiarazioni di correi), aveva deciso di collaborare con la giustizia.

I motivi della collaborazione non hanno particolare rilievo attinendo a valutazioni personali che non possono spingersi a determinare comportamenti solo perché siano in odio ad altri.

Occorre, però, ricordare che, dinanzi ad una collaborazione del Benvenuto così vasta per un numero considerevole di reati, la disposizione deterrente sulla revoca dei benefici per falsità e reticenza, di cui all'art. 8 legge 203/1991 sopra citato, deve spingerlo alla sincerità relativamente ad un fatto che diventa quasi marginale nel più ampio contesto della sua attività criminale, quanto meno in questo processo che riguarda altri imputati.

Peraltro, egli, dando indicazioni su altri, ha ammesso anche la sua responsabilità.

Le considerazioni che precedono dimostrano che molte delle preoccupazioni della difesa e degli imputati sono inesistenti.

Non deve ancora sfuggire la eterogeneità della provenienza delle persone sudette, le cui dichiarazioni, come si vedrà, convergono in un risultato unitario, per cui esse si riscontrano a vicenda, dando luogo ad una sinergia probatoria dei fatti e delle responsabilità che



corroborata l'attendibilità di ognuna di essi.

Ciò porta anche ad escludere l'ipotesi di collusioni o di reciproco condizionamento.

L'esame dell'apporto di ognuno dei soggetti suddetti viene ora separatamente esaminato con l'indicazione dei riscontri anche oggettivi che il processo offre.

Si può, intanto, fin d'ora affermare come ognuna delle dichiarazioni suddette ha riscontri oggettivi nei risultati delle ispezioni dei luoghi eseguite da polizia e dai magistrati e nei dati tanatologici e balistici.

5- IL TESTIMONE PIERO IVANO NAVA

5-1- LE DICHIARAZIONI, INDIVIDUAZIONI E RICONOSCIMENTI DEL NAVA NELLE VALUTAZIONI DELLE PARTI

Le dichiarazioni di Nava, le sue possibilità di percezione e di ricordo, l'individuazione di Amico da lui compiuta per fotografia la sera del fatto, la coeva mancanza di individuazione o di reazione alcuna per la fotografia di Pace che gli fu pure mostrata con le altre, il successivo riconoscimento di persona di Pace ed il disconoscimento di Amico, la sequenza di altri atti ed altri dati che il processo offre sono stati sfruttati in ogni modo sia dal P.M. e dalla parte civile, sia dalla difesa degli imputati, specie quella



di Pace che ha dedicato piú ore della discussione a questo tema.

Da una parte si é sostenuta l'attendibilitá del Nava fondata su una valutazione globale del suo contributo probatorio, sui riscontri delle sue indicazioni, sul suo disinteresse nella vicenda.

D'altra parte, la difesa degli imputati, pur ammettendo il passaggio di Nava sul posto al momento dell'omicidio, ha sostenuto ancora l'impossibilitá che egli vedesse in un istante quanto ha riferito, e le rilevanti imperfezioni delle sue indicazioni sulle caratteristiche somatiche delle persone che assume di avere visto; ha evidenziato le irregolaritá formali dei riconoscimenti del Pace, che concretano ragioni di inattendibilitá, l'aver egli parlato solo di sensazioni che non sono concrete realtá; soprattutto ha sostenuto la contraddittorietá del Nava che prima ha riconosciuto Amico, poi, smentendosi, ha riconosciuto Pace, ed ha posto questa sostanziale e rilevante variante in relazione agli orientamenti degli organi inquirenti che, pur in buona fede, avevano giá diretto le loro indagini su Amico e Pace anche con perquisizioni nelle loro abitazioni giá nel pomeriggio del 21/9/1990.

La Corte ha giá esaminato molti aspetti di questi rilievi nell'ordinanza del 17/12/1993 sopra riportata nella parte II (n. 4, 5, 6, nei vari sottonumeri) con



la conferma di essa, che qui si reitera. Si rinvia, pertanto, a quanto allora ritenuto e deciso (ivi).

Ha eseguito l'ispezione dei luoghi con assistenza del perito che ha elaborato anche dettagliate cartografie (v. parte terza, n.5 e sottonumeri), dalla quale é risultata la possibilitá del Nava di vedere quanto ha riferito, in particolare la persona che scavalcava il guard-rail con l'arma in pugno e il movimento di un tessuto azzurrino come di un uomo che si muovesse nella scarpata di destra della strada: azzurrina era la camicia che indossava il Livatino, che era in quel momento senza giacca e l'accertamento ha tenuto conto di uno spazio certamente percorso dal Livatino fra il punto in cui perse gli occhiali e quello ove perse la scarpa.

Ha risentito il Nava e in seguito a contestazioni sono stati acquisiti il verbale di riconoscimento della sera del 21/9/1990 e quello della sua dichiarazione della stessa sera, che si integrano a vicenda.

5-2- ALCUNI RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI NAVA

Sulla piena affidabilitá che dá il Nava si rileva, ancora, in aggiunta a quanto già ritenuto nell'ordinanza (loco cit.), fra l'altro:

a) egli fu il primo a dare la notizia del fatto alla P.S. (tf."113") appena giunto in Agrigento, riferendo



dati di fatto precisi che consentirono alla P.G., di recarsi sul luogo senza doverlo ricercare e di trovare la situazione descritta dal Nava (la Fiesta col lunotto posteriore rotto, a ridosso del guard-rail; poi la moto, la FIAT/Uno, ecc.) ed il risultato dell'azione (il cadavere del Livatino) che la visione di un uomo armato e di altro sulla strada che faceva da palo facevano intuire, sia pure in alternativa con altri eventi delittuosi;

b) questi particolari, nei limiti di quanto gli fu chiesto, egli riferì all'ispettore di P.S. Di Lio nella dichiarazione resa gli subito alle 9,40 del 21/9/1990, cioè quando ancora quest'ultimo non poteva conoscerli perché la P.G. stava iniziando gli accertamenti sui luoghi, e doveva, quindi, apprenderli e constatarli; Di Lio, quindi, non aveva possibilità alcuna di orientare Nava verso una anziché altra narrazione di quanto aveva visto o comunque influire su lui;

c) diede notizie della motocicletta e della FIAT/Uno, che non erano più sul posto dell'omicidio quando vi giunse la P.G., e delle quali si ebbero notizie successivamente attraverso i CC. di Favara;

d) l'indiscusso collegamento fra auto e moto bruciate ed omicidio Livatino fu possibile fin dall'inizio per le indicazioni del Nava che aveva visto i due veicoli sul posto. Anche il ritrovamento dei veicoli è un riscontro oggettivo preciso alle dichiarazioni del Nava che ne



garantisce l'attendibilità;

e) ha indicato che la targa della moto era tenuta (e in parte coperta) da un nastro adesivo bianco come si applica una targa posticcia, e nel luogo ove fu trovata la moto bruciata non fu trovata la sua targa, mentre furono trovate, pur danneggiate dalle fiamme, le due targhe della FIAT/Uno;

f) la stessa impossibilità di porsi subito in collegamento telefonico col "113" usando l'apparecchio che aveva con sé, riferita dal Nava, trova riscontro nella conformazione a gola chiusa, specie verso Agrigento, del luogo in cui avvenne l'omicidio e per il quale Nava passava, con conseguente "zona d'ombra" ostativa al funzionamento di questi tipi di telefoni (peraltro a quel tempo ancora non del tutto perfezionati);

g) il fatto che il Nava, trasportato in aereo dalla P.G. a Colonia, vedendo l'Amico, abbia escluso che esso fosse l'uomo visto con l'arma in pugno, dimostra la sua correttezza in questa vicenda.

Sarebbe stato per lui più facile e più comodo ripetere il riconoscimento compiuto in fotografia.

Ciò esclude che egli, come si è anche accennato, avesse agito spinto dalla P.G..

Sotto questo profilo deve tenersi conto che egli esclude l'Amico prima ancora di aver visto Face,



indicandolo per l'uomo visto scavalcare il guard-rail con l'arma in pugno.

Non è, quindi, neanche ipotizzabile che egli abbia sostituito Pace ad Amico o che si sia trovato ad operare una scelta fra l'uno e l'altro. Quando escluse l'Amico sconosceva anche l'esistenza di Pace (i nomi, peraltro, li conobbe dopo).

Non è neppure ipotizzabile che egli abbia scagionato l'Amico per timore o per liberarsi dei fastidi rilevanti che gli dava la vicenda, perché quando vide il Pace lo riconobbe ed ebbe la reazione emotiva ed anche di timore sopra descritta;

h) egli ha riferito di avere visto in mano all'uomo che scavalcava il guard-rail una grossa pistola, che ha escluso poter essere una rivoltella; sul posto sono stati trovati e repertati bossoli che provano l'uso di armi semi-automatiche e dalla perizia balistica, solo ora in appello eseguita, cioè a distanza di anni dalle prime dichiarazioni di Nava, nonché dalla dichiarazione di Benvenuto, resa anch'essa per la prima volta in appello, si è avuto il duplice riscontro;

i) egli era, come già detto, del tutto svincolato da condizionamenti ambientali perché non residente in Sicilia, ov'era per ragioni di lavoro, per suo mestiere sempre in giro con attività limitata al commercio di porte blindate. Risiedeva in Lombardia (Sesto San Giovanni); non aveva nessun rapporto né con le



popolazioni (tranne che con i clienti), né con uffici, e in modo specifico con la P.G.. Ciò prova una sua posizione di indipendenza che esclude ogni possibilità di condizionamento esterno;

e) non vi sono, dall'altra parte, possibilità di condizionamenti interni ipotizzabili.

Sotto questo punto di vista vi potrebbero essere al più condizionamenti in senso opposto: l'amore del quieto vivere, il disinteressarsi dei fatti altrui, il preoccuparsi solo di sé stesso et pereat mundus.

Questa era la speranza e la convinzione di Puzangaro, che, redarguito per non averlo ucciso, ha risposto che non si aspettava che "questo fosse del nord e che parlasse".

Lo dimostra lo stesso intento più volte manifestato dai compartecipi all'omicidio (v. Puzangaro, Benvenuto) di ucciderlo e dell'errore (così da loro considerato) di non averlo ucciso.

Non occorre indicare altri elementi che già sono stati posti in evidenza nell'ordinanza (che hanno avuto riscontro negli accertamenti compiuti durante l'ispezione dei luoghi) ed altri emergenti dal processo.



5-3- ESATTEZZA O ERRORI DEL NAVA NELLA PERCEZIONE E NEL RICORDO

L'accertamento finora svolto potrebbe portare a concludere che Nava é attendibile, senza tuttavia escludere che egli abbia potuto errare in buona fede nella percezione e nel ricordo dei dati somatici delle persone viste, volendo poi ad ogni costo dare o illudendosi di poter dare indicazioni complete e precise.

Sulla possibilitá che egli vedesse, percepisse e ricordasse tutto quanto ha riferito si é già dato conto in parte nell'ordinanza (v. sopra parte II, specie in n. 6,3,3), il cui contenuto si conferma e si richiama, specie per quanto attiene alla visione, al campo visivo ed all'attenzione mirata.

Ora, é necessario un esame piú approfondito sotto altri aspetti.

5-4- LE FUNZIONI PSICHICHE - LA PERCEZIONE - LA MEMORIA

Per comprendere e valutare il comportamento del Nava occorre ricordare qualche nozione essenziale di base su alcune funzioni psichiche.

Secondo gli studiosi della materia (Gemelli, Sidlanskaite, Bleuler, Tanzi, Lugaro, Ferrio, ed altri)



la "percezione" è la funzione mentale per la quale le sensazioni concomitanti di oggetti, avvenimenti, ecc., sono integrate fra loro e coordinate in un insieme coerente con ricordi di altre sensazioni simili o dissimili. La percezione, quindi, segue l'acquisizione di dati attraverso i sensi (da soli insufficienti a dare la percezione) ed è il risultato dell'elaborazione suddetta, che passa cosí al pensiero come rappresentazione da percezione.

Altra funzione mentale è l'"attenzione" che (a differenza della prima che è semplice) è composta dalla volontà e dal pensiero, in quanto consiste in un processo di volontà che permette di scegliere un determinato oggetto della coscienza dalla massa di quelli affluiti in un determinato momento anche mediante la rappresentazione da percezione. In questo campo vi è quella particolare forma detta "appercezione" o "focalizzazione" o "percezione localizzata" costituito dal portare uno di questi contenuti nel punto focale della coscienza, di modo che il soggetto ne rimane maggiormente consapevole, cioè il contenuto della coscienza "appercepito" è sempre quello sul quale è al massimo concentrata l'attenzione.

La normale attenzione è in genere staccata dal normale corso del pensiero, ma l'"attenzione volontaria" è costituita da un grado molto elevato di consapevolezza



di un determinato contenuto di coscienza.

La "memoria" é costituita dall'insieme dei fenomeni dei quali c'è segno acquisito nella mente con facoltà di riprodurre i contenuti di coscienza provati in passato.

Il processo di memoria si distingue in piú aspetti: quello della "fissazione", costituito dall'entrare in coscienza delle nuove impressioni; quello della "ritenzione" costituito dalla facoltà di immagazzinare le dette impressioni; quello di "evocazione" costituito dal richiamo alla coscienza delle impressioni immagazzinate.

La capacità di fissazione muta da individuo ad individuo secondo le qualità personali di ciascuno e secondo fattori molto diversi fra loro (una o piú percezioni, anche se in quest'ultimo caso l'aumento é di poco; aumento quando gli elementi da fissare siano fra loro in rapporto associativo o di assonanza o di significato).

Secondo uno dei corollari della legge di Jost le tracce mnemoniche diventano sempre piú forti ad ogni apprendimento. Nelle condizioni ordinarie, però, non é necessario che le eccitazioni siano ripetute nelle modalità originarie, perché é sufficiente che la ripetizione si faccia nella coscienza sotto forma di rappresentazione, cioè che la percezione avuta venga in breve tempo rievocata, meglio se piú volte, in forma di



rappresentazione perché si fissi durevolmente.

Ancora necessita che la percezione sia stata corretta perché essa si fissi nella memoria correttamente.

Inoltre è necessario, per un miglior risultato come già per la percezione, anche per la fissazione nella memoria, che in quel momento la coscienza sia lucida, perché maggiore lucidità consente maggiore chiarezza ed ampiezza.

Si fissano più facilmente i contenuti che stanno al centro che non quelli che stanno nella "sfera" della coscienza, espressione con la quale si indica la parte periferica della coscienza, che gli studiosi paragonano al campo visivo dell'occhio, ma può estendersi anche alla percezione che ha base nella visione, avente nel mezzo il punto focale o di sguardo con intorno un'area di piena chiarezza (ed evidentissima presenza della coscienza) e poi ancora tutto attorno il molto più ampio campo periferico, che senza limiti netti sfuma per zone di sempre minore chiarezza per perdersi nel nulla (per la coscienza l'inconscio).

L'immagazzinamento avviene secondo un processo biologico senza intervento della coscienza, come dimostrano anche fatti diversi (così l'esperienza che la materia studiata è "posseduta" meglio dopo un certo tempo che non subito: così per Neumann meglio dopo 24



ore che dopo 8).

L' "evocazione" consiste nel richiamo o riproduzione a distanza di tempo dei ricordi fissati.

E', quindi, tanto più corretta, quanto più corrette siano state la percezione e la fissazione.

A parte quella spontanea che avviene con percezioni o rappresentazioni che già si trovino nel campo della coscienza (sono in parte quelli utili per la percezione) o in altre ipotesi, ha qui importanza l' "evocazione provocata" che si ha attraverso il riconoscimento.

Sulla perdita dei ricordi, nella legge di Ebbinghans è precisato che dopo ogni apprendimento la perdita dei ricordi avviene prima rapidamente, ma poi sempre più lentamente e col tempo finisce di cessare quasi del tutto: cioè, come è stato affermato, ciò che si deve dimenticare, si dimentica subito, ma quel che si ricorda dopo ore o giorni, si ricorda per lo più per anni o addirittura per sempre. (la rappresentazione grafica con coordinate cartesiane, ascisse indicanti i tempi ed ordinate il numero delle immagini ricordate, è data da una linea rapidamente discendente per la prima mezzora che va assumendo poi sempre più uno sviluppo orizzontale per divenire, dopo due ore o al massimo due giorni, assolutamente orizzontale; questa curva riproduce il logaritmo del tempo).

Le tracce mnemoniche non perdute sono sempre più



difficilmente evocabili spontaneamente, ma lo restano per riconoscimento (corrispondente percezione o rappresentazione). E si fa l'esempio del non ricordo del nome o della figura, conosciuta molto tempo prima, ma della possibilità di riconoscerli ad una nuova percezione, cioè vedendo nuovamente la persona o sentendo o leggendo nuovamente il nome.

La dimenticanza, come già si è detto per la percezione per l'attenzione e per la fissazione della memoria, dipende dalla lucidità del soggetto e quindi anche dalla stanchezza.

La stanchezza determina una fissazione meno buona, che, a sua volta, determina una più facile perdita dei ricordi perché non bene fissati.

La stanchezza determina anche una difficoltà di evocazione e, quindi, una minore perfezione dei ricordi.

Il ricordo di queste nozioni è necessario perché esse applicate al caso in esame recidono alla base alcune tesi difensive, ne scuotono altre, consentono una più reale valutazione degli apporti di Nava.

Non inutile è la constatazione delle nozioni esposte che ognuno può fare per suo conto in base a proprie personali esperienze della concreta realtà.

Arbore

5-5- LE COSTATAZIONI CONCRETE SULLE PERCEZIONI, SULLA
MEMORIA E SUI RICORDI DI NAVA

La concreta applicazione al Nava dei principi e delle nozioni esposte, in relazione ai fatti da lui riferiti, porta a queste constatazioni.

a) Anzitutto Nava é persona nella maturità e nel pieno vigore dei suoi anni (n. a Sesto S. Giovanni 29/4/1949).

E' molto esperto nella guida di autoveicoli per la sua stessa attività che gli impone di spostarsi quotidianamente da una regione all'altra d'Italia per strade diverse.

b) Ciò gli consente una guida quasi ormai spontanea e l'abitudine a rendersi conto di quanto accade sulla strada e nelle zone latitanti.

La mattina del fatto era partito da Enna, ove aveva pernottato in albergo, secondo i suoi orari abitudinari; sia perché era in largo anticipo sull'orario dell'appuntamento di Agrigento, sia perché aveva notato il chiodo infisso nella gomma della sua Thema, aveva viaggiato e viaggiava a velocità ridotta.

Era anche una bella giornata di sole.

Giunse, quindi, nel luogo dell'omicidio, riposato e fresco: nessun impegno lo aveva occupato, nessun recente episodio l'aveva comunque impegnato.

Si trovava, cioè, nelle condizioni migliori per



vedere, per percepire, per acquisire in modo chiaro e completo le percezioni e per fissarle nella memoria.

c) Le prime circostanze che quel giorno lo attirarono sono quelle inerenti all'omicidio Livatino.

Ed è evidente come esse sollecitarono in un crescendo continuo la sua attenzione (si sono già enunciati questi dati nella parte seconda, loco cit. e nella parte terza).

Il sorpasso spericolato, mentre egli sorpassava il motofurgone carica di uva, da parte della motocicletta con due uomini a bordo, che procedeva ad alta velocità tanto che stava collidendo con la sua Thema, richiamò certamente la sua attenzione, sollecitandola, come sarebbe avvenuto per chiunque si fosse trovato nelle sue condizioni; percepì così che la moto aveva coprimanopole bianche e, vedendola di dietro mentre si allontanava, notò che il passeggero del sedile posteriore indossava un casco bianco e un maglione rosso e che la targa era tenuta e/o coperta in parte da un nastro adesivo bianco (si è già detto che la constatazione di questa apparente applicazione posticcia della targa da lui notata è riscontrata dal mancato ritrovamento di essa presso il bevaio Petrusa).

d) Proseguendo nel viaggio, appena imboccato il rettilineo di c/da S. Benedetto, da lontano, notò ferma sulla sua destra la Fiesta e ciò sollecitò la sua attenzione di guidatore.



Constatato subito che il lunotto era rotto, pensò, come ha detto, ad un incidente stradale, per cui la sua attenzione fu ulteriormente sollecitata, come avviene a chiunque, sia per soddisfare la curiosità di sapere cosa fosse successo, sia per eventualmente adempiere all'obbligo civico di prestare aiuto.

Ulteriore sollecitazione ricevette alla vista della sagoma di un uomo fermo sulla strada poco oltre alla Fiesta; e la sollecitazione, com'è normale per tutti, si accrebbe subito perché la sagoma si concretizzò nello stesso uomo col casco bianco ed il maglione rosso del sedile posteriore della moto che poco prima l'aveva sorpassato spericolatamente (tanto che pensò che fosse avvenuto in questo posto un incidente per puro caso non verificatosi prima).

Avvicinandosi ancora, vide anche la moto, che da un canto gli ricordò più fortemente l'episodio del sorpasso spericolato di prima, collegando l'uomo alla moto, dall'altro sollecitò più la sua attenzione.

Il Nava era in questa situazione psicologica di massima attenzione, mirata alla ristretta zona alla sua destra, ov'erano la Fiesta del Livatino, l'uomo e la moto già visti, percepiti e fissati nella memoria, quando vide l'uomo con l'arma in pugno che scavalcava un guard-rail in atteggiamento tipico di chi si accinge a commettere un gravissimo delitto.



L'esattezza di questa sua precisa percezione è data dalla sua esatta interpretazione dei propositi dell'uomo ricavati dal suo atteggiamento, che va ben oltre la mera constatazione materiale che egli avesse un'arma in mano, ed è provata dall'omicidio del Livatino subito commesso. Le sue autonome constatazioni, interpretazioni dell'atteggiamento dell'uomo e convinzione sono precedenti alla consumazione dell'omicidio, e sono provate dalla sua premura di notificare la Polizia.

Non si tratta, cioè, di un adeguamento delle sue dichiarazioni ad un fatto già successo e delle cui modalità aveva avuto già notizia, ma di circostanze direttamente percepite ed interpretate dal Nava in modo fedele che ha avuto il riscontro oggettivo nell'omicidio.

E se lo spericolato sorpasso prima e la visione della Fiesta poi ed ancora dell'uomo e della moto e la supposizione dell'incidente stradale rientrano nella possibilità delle vicende in cui può trovarsi chi viaggia in auto, la visione di un uomo armato con la grinta tipica di chi sta compiendo un'aggressione è del tutto anomala, per cui scuote e impressiona particolarmente sollecitando al massimo l'attenzione.

In queste condizioni si realizza quella "appercezione" o "focalizzazione" di cui sopra si è detto, che importa una forte fissazione nella memoria,



cioè un forte entrare nella coscienza di questa impressione.

La descrizione fatta che si ritrova nello stesso crescendo nelle dichiarazioni del Nava (prima fra tutte quelle rese lo stesso 21/9/1990 prima, di mattina, all'ispettore P.G. Di Lio, poi, di sera, al P.M.) dimostra la percezione della visione dello stesso quadro, che, al suo avvicinarsi alla Fiesta, si andava via via completando con la migliore delineazione dei particolari (auto e auto con lunotto posteriore rotto; sagoma di uomo in piedi che si delineò man mano come lo stesso già visto sulla moto; ecc.) finché vide anche l'uomo con la pistola nella sinistra scavalcare il guard-rail.

Sicché, non c'è nella realtà quella visione contemporanea di tutto con tutti i particolari adottata dalla difesa (pur possibile, come dimostrato nell'ordinanza, per l'unitarietà del quadro limitato ad una parte della zona di destra della strada), ma un graduale, sia pur rapido, accrescersi delle varie componenti di un unico quadro.

Si ha, quindi, nel caso in esame, che il Nava, in ottima età e maturità, con molta esperienza della guida e dei viaggi su strada, fresco e riposato e, quindi, nelle condizioni più favorevoli, ebbe sollecitata al massimo la sua attenzione, sicché la sua visione e



percezione dell'uomo armato con la pistola nella mano sinistra che scavalcava il guard-rail e la fissazione di questa immagine nella memoria avvenne nel modo migliore e più fedele e, per la sua psiche, più incidente.

5-6- = I RICORDI DI NAVA NELLE DICHIARAZIONI E NEI RICONOSCIMENTI = LE SUE INDICAZIONI

Si è insistito in processo nell'affermare che Nava la sera del 21/9/1990 avesse riconosciuto in fotografia Amico e che avesse indicato dati somatici imprecisi e comunque non corrispondenti a quelli del Pace poi riconosciuto.

Nava ha insistito nel dire di avere dato indicazioni di probabilità per l'Amico nel vedere le fotografie, che per essere fredde non gli suscitavano sensazioni di ricordo, poi avute invece in Colonia e a Solignano.

E' opportuno l'esame testuale della dichiarazione di Nava delle 23,45 del 21/9/1990 al P.M. nisseno (sopra riassunta nella parte terza n. 3, 5, 2) per rilevare che egli, narrando quanto vide man mano che procedeva con la sua auto, dopo che la sagoma di uomo, vista davanti la Fiesta, si era concretizzata nell'uomo col casco bianco ed il maglione rosso già visto sulla moto che lo aveva sorpassato, e dopo che aveva rallentato, ha detto: "ho
"notato un'altra persona che indossava una camicia a

"scacchi verde e marrone tipo Madras ed un paio di
"pantaloni beige alla zuava, tipo motociclista; questa
"persona quando l'ho vista, si trovava a scavalcare ed
"indossava anfibi marrone, a scavalcare il guard-rail
"e.... ha estratto una pistola a canna lunga ma
"sovrapposta...."; e, notato che l'altra persona col
casco rimaneva immobile, ha ribadito:

"Ricordo con precisione l'uomo, che correva verso la
"scarpata saltando il guard-rail, impugnava la pistola
"con la mano sinistra;" segue poi il ricordo di un
quadro successivo relativo alla FIAT/Uno.

Ha, poi, aggiunto:

"Ora che ricordo con maggiore precisione quando ho
"notato la persona che scalcava il guard-rail,
"all'altezza della Ford Fiesta ferma sul margine della
"strada, ho notato, con la coda dell'occhio, in
"direzione della scarpata che si trovava alla mia destra
"una persona che indossava un indumento colore azzurro
"nella parte superiore del corpo".

Dopo avere precisato di non avere visto altre
persone fino alle porte di Agrigento ha iniziato la
descrizione delle persone viste con le parole "desidero
"precisare, per quel che ricordo, le caratteristiche ed
"i tratti".

La narrazione sopra riportata dimostra che Nava
indicò subito le componenti che più lo colpirono dei
quadri visti, ma riferì con qualche approssimazione i

particolari ("per quel che ricordo") sui connotati dell'uomo armato.

Ciò non significa che non li avesse percepiti e non li ricordasse, ma soltanto che non fosse in grado di poterli riferire con precisione.

Come si è già detto sopra (n.5-4), le tracce mnemoniche non perdute, solo talora non sono più evocabili spontaneamente, ma lo sono per riconoscimento, cioè con una nuova percezione (nome, persona, ecc. non più ricordati, ma subito riconosciuti leggendo o sentendo nuovamente il nome o rivedendo la persona).

L'enunciazione del ricordo spontaneo incerto ("per quel ricordo") di Nava non inficia in alcun modo il successivo riconoscimento ad una nuova visione dell'uomo visto scavalcare il guard-rail con l'arma nella mano sinistra che la nuova percezione ne ha evocato il ricordo.

Non deve sfuggire ancora proprio la gradazione del ricordo con riferimento alla focalizzazione delle immagini ed ai loro caratteri accentuati. Ad esempio notò con la coda dell'occhio qualcosa di azzurrino muoversi, ma lo percepì, pur non essendo focalizzato, per l'evidente ragione che l'azzurino spicca fra le altre cose che sono in campagna in evidente contrasto di colori ed in anomalo rapporto con quelli usuali in campagna.



5-7- = ID.: LA RICOGNIZIONE DEL 21/9/1990 = MANCANZA DI RICONOSCIMENTO DI AMICO PER L'UOMO ARMATO

La sera dello stesso 21/9/1990 alle 22,45 a Nava furono mostrate delle fotografie.

Non si può prescindere dalla stanchezza del Nava da lui evidenziata; già turbato per quanto aveva visto ed ancor più per la notizia dell'omicidio del giudice, in mezzo alla cui esecuzione si era trovato inconsapevolmente, era rimasto fin dalla mattina a disposizione di P.S. e CC.

Come sopra (in 5-4) si è detto, l'evocazione della memoria è meno precisa e più difficile quando si è stanchi.

Dal verbale ora acquisito in appello emerge che Nava, vedendo, fra le altre, le fotografie dell'Amico, non lo riconobbe mai per la persona con l'arma in pugno che scavalcava il guard-rail, ma si limitò ad indicare soltanto "somiglianza", anzi più genericamente "una certa somiglianza":

-".... la persona ritratta nella foto n.8 (di profilo e "di fronte) presenta una certa somiglianza con la "persona già descritta con l'arma in pugno...." (erano le fotosegnaletiche della P.S.);

-"....rilevo una certa somiglianza tra la persona già "descritta con l'arma in pugno e la persona ritratta



"nella foto n.13, nonché con quella posta all'estrema
"destra per chi guarda la foto n.14.... Rilevo una
"maggiore somiglianza rispetto a tutte le altre foto con
"la persona ritratta all'estrema destra della foto
n.15".

E Nava si preoccupò anche di spiegare le ragioni
della sua incertezza dovute alla non coincidenza degli
atteggiamenti delle persone fotografate con quella da
lui vista quasi a sottolineare che quel tipo di
ricognizione fotografica non avrebbe mai potuto portare
a buoni risultati. Tenne ad aggiungere "devo ribadire di
"aver visto la persona con l'arma in pugno solo di
"profilo".

Questo concetto ha ribadito nelle sue seguenti
dichiarazioni al G.I.P. nell'incidente probatorio, alla
Corte di assise ed in questo grado del giudizio: le
fotografie mostrategli erano fredde ed inespressive e non
gli dicevano nulla per evocare la sua memoria.

Infatti, alla visione diretta dell'Amico in
atteggiamenti normali, egli, già a Colonia, escluse che
fosse l'uomo che scavalcava il guard-rail con l'arma in
pugno.

Non vi sono, quindi, quell'incompatibilità e la
contraddizione fra un primo riconoscimento di Amico ed
il successivo riconoscimento di Pace per la persona che
scavalcava il guard-rail con l'arma in pugno, su cui si



fonda in gran parte l'appello e come poteva apparire in mancanza di un controllo diretto degli atti acquisiti in appello, sopra riportati ed ora esaminati.

Manca del tutto il riconoscimento di Amico per quella persona.

L'indicazione di somiglianza diventa, infatti, irrilevante.

Manca anche, per le stesse ragioni, la contraddittorietà del comportamento di Nava per aver prima riconosciuto e poi non riconosciuto Amico.

Per le stesse ragioni è da escludere la mancanza di linearità nel comportamento del Nava perché indicare somiglianza non è indicare identità. Va, piuttosto, ribadita la già rilevata correttezza del Nava che coscienziosamente ha escluso l'Amico quando gli sarebbe stato più facile dire di riconoscerlo, se avesse agito per megalomania o guidato da preordinazioni della P.G..

5-8- ID.: LE MARGINALI IMPRECISIONI SUI DATI SOMATICI

La difesa ha insistito con serrate contestazioni al Nava in primo grado, riprese anche in appello ed illustrate nella discussione, sulle contraddizioni di Nava nell'indicare i dati somatici dell'uomo armato.

Nava ha dato risposte e spiegazioni esaurienti.

Cosf, la difesa ha rilevato che Nava abbia indicato l'uomo una volta con i capelli neri crespi,



altra castani, una volta con viso affilato e zigomi marcati, altra con viso quadrato.

Nava ha spiegato che nelle indicazioni date in Germania vi era stato l'interprete di mezzo per cui quel che egli dichiarava veniva tradotto in tedesco e poi lo scritto dal tedesco in italiano; possono essere nati imprecisioni ed equivoci.

A parte ciò, ha spiegato che egli, per i capelli, con l'espressione "neri" aveva inteso dire scuri, non certo il nero corvino; ed ha aggiunto che certamente non erano biondi, né chiari.

Ha spiegato che col "crespi" aveva inteso dire che erano ondulati, all'indietro e con l'"effetto motocicletta".

Per il viso ha spiegato che ogni suo riferimento deve essere rapportato al fatto che egli aveva visto l'uomo di profilo e poteva dire di aver notato zigomi e fronte marcati, cioè un viso che ha ritenuto scarno.

Come si vede, il divario sul colore dei capelli attiene ad una tonalità dello scuro e non sussiste un vero divario sul viso perché visto di profilo.

Si tratta, peraltro, di quei particolari descritti dal Nava avvertendo "se ben lo ricordo".

Ma vi sono altri particolari, come le basette, la mancanza di barba, l'altezza, ecc., che egli ha indicato in modo coerente.



Queste imperfezioni nel riferire non sono rilevanti anche per quanto sopra (v. n.5-4) si è chiarito sul ricordo spontaneo e quello provocato.

5-9- ID.: L'ADDOTTO INFLUSSO DEI PREGIUDIZI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU AMICO E PACE

La difesa ha addotto che subito dopo l'omicidio le indagini si sono svolte in modo mirato solo verso Amico e verso Pace.

Ha rilevato che le perquisizioni nelle loro abitazioni furono eseguite già nel pomeriggio del 21/9/1990 prima ancora che Nava, la sera, desse, col riconoscimento fotografico di Amico, indicazioni peraltro inesatte.

Come è stato riferito dagli ufficiali di P.G. sentiti in giudizio, indagini e perquisizioni si diressero subito in diverse zone dell'agrigentino e verso diverse persone dell'agrigentino e fra gli altri anche nei confronti di Amico e Pace.

Peraltro, gli ambienti di Palma di Montechiaro, come altri, avevano dato manifestazioni di criminalità rilevanti, delle quali si era occupato Livatino, e la mattina del 21/9/1990 egli si stava recando a comporre il Tribunale di Agrigento per trattare anche due procedimenti di prevenzione riguardanti due persone di Palma di Montechiaro (v. dep. Agnello nella parte



prima, n.19).

La difesa ha addotto ancora che dalla Questura di Agrigento era stata data alla Procura di Caltanissetta la comunicazione inesatta che Pace fosse mancino e, dopo questa, si era avuta la svolta nella direzione delle indagini portate inizialmente contro Amico, associando a questo Pace, che fu di conseguenza irrispettamente trattato a Colonia come indagato e come tale, sottoposto a ricognizione personale, mentre la richiesta lo considerava come testimone.

Si è già spiegato nell'ordinanza (parte prima n.5 nei vari sottonumeri in particolare n.5,4,1 e 5,5) e qui si conferma che gli atti di Colonia sono stati compiuti da Organi tedeschi secondo la normativa tedesca e che la posizione di sospettato del Pace derivava dai risultati delle indagini fino ad allora svolte anche a Colonia.

Sull'essere o no Pace mancino o sull'uso o no da parte sua anche della mano sinistra abitualmente (ambidestro) od occasionalmente, non si sono acquisite prove anche per impossibilità concrete.

Si deve però ricordare che Puzangaro si meravigliava con Schembri che gli inquirenti avessero potuto sapere ch'era mancino e che Benvenuto ha mantenuto una posizione di reticenza su questo punto (non avrebbe visto quale mano usasse neanche nelle azioni delittuose commesse insieme).



Nava ha escluso di avere avuto indicazioni di sorta.

Peraltro a Colonia era stato con poliziotti tedeschi.

Fino a fasi giudiziali ancora successive non sapeva che la persona indicata come somigliante ad Agrigento si chiamasse e fosse Amico e quella riconosciuta a Colonia si chiamasse e fosse Pace.

5-10-1- IL RICONOSCIMENTO DI PACE

Rivedendo Pace a Colonia, Nava lo riconobbe per l'uomo che scavalcava il guard-rail con la pistola nella mano sinistra.

Si è trattato proprio di quelle evocazione della memoria determinata dal rivedere la persona già vista, dal ripetersi dalla prima percezione immagazzinata nella memoria, di cui si è detto in 5-4, percezione, che, come si è dimostrato, è avvenuta nelle migliori condizioni di Nava e con la massima concentrazione della sua attenzione.

Proprio l'evocazione del ricordo di una percezione di un fatto anomalo componente essenziale dell'azione drammatica, com'è un'omicidio, determinò una reazione emotiva spontanea nel Nava fino a farlo quasi mancare tanto da dovere essere sostenuto dal poliziotto tedesco; lo stesso Nava ha sempre detto (in appello, v. sopra

parte terza, n.3,5,1): "ebbi quella particolare
"sensazione complessa di sgomento, emozione ed altro
"proprio per avere rivisto la persona che avevo visto
"nell'atto di scavalcare il guar-rail con l'arma in
"pugno".

Anche il cap. Pandolfi (sua dep. ud. primo grado
n.15 del 31/3/1992 sopra riferita nella parte prima,
n.22) ha confermato: "il teste Nava fu evidentemente
"turbato alla vista del Pace tanto da doversi appoggiare
"alla porta stessa e, se ricordo bene, disse le testuali
"parole 'E' lui quell'altro' o comunque una frase del
"genere".

La difesa ha criticato queste sensazioni,
assumendo che i riconoscimenti si effettuano non con
sensazioni, ma su dati oggettivi.

Il rilievo non è esatto, perché l'evocazione
della memoria, che interessa la psiche dell'uomo,
richiama anche le sensazioni provate al momento della
percezione del dato ricordato, alle quali si assommano
le altre formatesi relativamente allo stesso fatto ed ai
pericoli personali corsi (in quell'occasione Nava
accennò anche a questi pericoli, come sopra si è
riferito, dicendo "se mi vede è un guaio").

La difesa ha anche rilevato che queste sensazioni
non si erano verificate quando Nava aveva esaminato, la
sera del 21/9/1990, le fotografie fra le quali vi era

quella del Pace, mentre aveva riconosciuto Amico.

Si è già dimostrato che per Amico non vi è stato il riconoscimento, ma la sola indicazione della somiglianza.

Nava ha spiegato (v. sopra parte terza, n.3, 5, 1) "se quando mi furono mostrate le fotografie, mi fu mostrata quella di Pace, il fatto che io non mi sia soffermato su essa significa che io non avevo avuto le stesse sensazioni in quel momento e ciò può essere avvenuto perché quelle fotografie erano inespressive".

Ha anche spiegato che, successivamente, dopo Colonia, rivedendo il Pace non aveva avuto più le stesse sensazioni perché l'aveva già visto; e ciò anche quando in Corte di assise gli avevano fatto vedere la fotografia.

E' poi da tener conto che a Colonia Nava ebbe la visione e la conseguente percezione simili a quelle della mattina del 21/9/1990; lo vide obliquamente mentre parlava (stando a sinistra del Nava) con l'interprete (ch'era alla destra del Nava), cioè vedendolo quasi di profilo nella parte destra del viso, come l'aveva visto nell'atto di scavalcare il guard-rail.

Nava ha anche escluso di aver saputo da altri che Pace fosse mancino; era stato piuttosto egli stesso a dire agli altri che la persona che scalcava il guard-rail teneva l'arma nella mano sinistra, ma questo particolare non significa affatto che quella persona

fosse mancina.

In sede di incidente probatorio Nava riconobbe ancora con la stessa certezza Pace come l'uomo visto nel luogo dell'omicidio, mentre con pistola nella mano sinistra scavalcava il guard-rail.

5-10-2 = ID.: ATTENDIBILITA' - PROVA

Sulla validità del riconoscimento si è già trattato nell'ordinanza (v. parte seconda, n.4 nei vari sottonumeri) che anche in questa parte si conferma.

Si è già visto che le precedenti indicazioni di Amico in fotografia non sono un riconoscimento e sono talmente approssimative che non si pongono in alternativa col riconoscimento di Pace.

Anzi, questa sequenza dimostra un buon ricordo che ha consentito a Nava di compiere una selezione.

Proprio l'esclusione dell'Amico, già indicato pur con approssimazione, dall'essere l'uomo armato che scavalcava il guard-rail, dà al riconoscimento immediatamente seguente carattere di maggiore certezza e maggiore affidamento.

Il riconoscimento di Pace da parte di Nava è, quindi, pienamente attendibile e costituisce prova a carico dell'imputato.



5-11- LE INDICAZIONI SU AMICO

La "una certa somiglianza" dell'Amico con l'uomo che aveva scavalcato il guard-rail con la pistola nella mano sinistra, indicata da Nava, la sera del 21/9/1990, vedendo le fotografie, è stata esclusa quando lo vide di persona a Colonia.

Qui, però, "io rividi in lui, nelle sue fattezze "corporali, nel modo di stare ed in un complesso di "elementi che caratterizzano ciascuna persona quell'uomo "che avevo visto fermo vicino alla moto col casco".

Pur col casco, lo riconobbe, posto fra altri, nell'incidente probatorio proprio attraverso le fattezze del capo.

Questi elementi non possono costituire prova certa a carico di Amico.

Servono però a non escludere che egli fosse l'uomo fermo sulla strada.

6- HEIKO KSCHINNA E GIOACCHINO SCHEMBRI

6-1- REGOLARIZZAZIONE PROCESSUALE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI HEIKO KSCHINNA E GIOACCHINO SCHEMBRI

Come indicato nell'ordinanza del 17/12/1993, sopra riportata nella parte seconda (n. 9,1) le dichiarazioni

di Heiko Kschinna e di Gioacchino Schembri, riferendo fatti appresi da Gaetano Puzangaro e da Giuseppe Croce Benvenuto, possono essere utilizzate più proficuamente, secondo la indicazione dell'art. 195 cod. proc. pen. chiamando questi due ultimi a rendere le loro dichiarazioni.

La Corte ha disposto ed eseguito la loro audizione.

Puzangaro, imputato degli stessi fatti in altro processo, si è avvalso della facoltà di non rispondere (v. sopra parte terza, n. 3, 3).

Benvenuto, imputato degli stessi reati in processo connesso, ha reso, invece, una lunga e dettagliata dichiarazione (ivi, n. 3-4).

Sono opportune alcune precisazioni su punti esaminati dalle difese degli imputati.

Anzitutto l'art. 195 cod. proc. pen. non ha espulso dal processo penale le dichiarazioni che riferiscono fatti appresi da altri (cosidette indirette o de relato, o de auditu), né ne vieta l'utilizzazione, ma la condiziona, ^{archivista,} all'audizione diretta dei soggetti fonti dell'informazione (Cass. 25/4/1991, Puzzo, ed altre); esso è, cioè, finalizzato alla ricerca di una convalida ed all'ottenimento di un controllo a quanto riferito (Cass. 20/5/1992, Aversa).

Esse, quali che siano i comportamenti dei soggetti fonti delle notizie riferite, restano elementi

valorizzabili nel complessivo ed unitario quadro probatorio offerto dal processo (Cass. 26/9/1990, El Annon; ed altre).

Pertanto, quando il soggetto fonte si avvale della facoltà riconosciutagli dalla legge di non rispondere quale imputato o indagato, la dichiarazione indiretta o de relato è utilizzabile, ma, per la identità di ratio, sono da applicarsi le regole ed i principi prescritti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per le chiamate in correità (Cass. 20/5/1992, Aversa, ecc.).

Nel caso in esame le dichiarazioni di Kschinna e di Schembri trovano riscontro, oltre che in quelle di Benvenuto, anche in dati oggettivi, come si è già visto e si vedrà.

6-2- LA DICHIARAZIONE DI HEIKO KSCHINNA

Come risulta dal contenuto della stessa (sopra riportato nella parte prima, n. 24,2) egli, trovandosi in casa di Schembri, ebbe occasione di incontrarvi il 30 ed il 31/10/1990 il Puzangaro, che allora si faceva chiamare Fabio, (prima si era fatto chiamare Diego per documenti falsi così intestati che possedeva), era ospitato da Schembri perché temeva di dovere essere arrestato come autore dell'omicidio Livatino; faceva vita ritirata e non usciva, per cui questo comportamento era facilmente constatabile da chiunque. Da ciò la loro



conversazione di contenuto quasi obbligato.

Il riferimento all'omicidio di un giudice in Italia non poteva essere che a quello di Livatino, sia perché in quel tempo (è con largo margine di mesi) non se n'erano verificati altri, sia per il collegamento al territorio di origine cioè l'agrigentino, sia per il riferimento espresso all'arresto di due coautori dell'omicidio avvenuto in quei giorni.

E se Kschinna non ha ricordato i nomi di questi ultimi anche perché per nulla interessato alla vicenda, il riferimento ad Amico e Pace è certo ed inequivoco.

Infatti, in quei giorni Amico e Pace erano stati effettivamente arrestati per quell'omicidio, per cui l'indicazione era riferibile univocamente soltanto ed esclusivamente ad essi.

Ma la dichiarazione è accompagnata anche da un riscontro documentale specifico. Siccome Kschinna non era informato dell'arresto dei due italiani di cui Puzangaro gli parlava, questi gli mostrò un giornale, ch'era sul tavolo in cui si riferiva dell'arresto.

La Polizia tedesca ha acquisito diversi giornali del tempo che sono uniti al processo (v. parte prima n. 24,2,3), nei quali l'arresto di Amico e Pace è riferito più o meno ampiamente con espresso riferimento all'omicidio Livatino ed anche con fotografie.

La dichiarazione di Kschinna è riscontrata anche



da quella di Schembri.

Kschinna, pur essendo un collaborante della Polizia tedesca, come già detto, non aveva alcun interesse alle vicende italiane, tanto meno a fatti riguardanti la lontana Sicilia, all'omicidio di un giudice siciliano, ai suoi autori, anche a Puzangaro, incontrato soltanto in queste occasioni perché ospitato da Schembri, e tanto meno ad Amico e Pace, mai incontrati e visti.

La sua dichiarazione, quindi, non è sospettabile ed è riscontrata.

Essa, pertanto, costituisce rilevante elemento probatorio della responsabilità di Amico e Pace (non interessa in questo processo Puzangaro).

6-3-1- LE DICHIARAZIONI DI SCHEMBRI

Le due dichiarazioni rese da lui in primo grado ed in questo grado del presente giudizio sono ampiamente riferite sopra rispettivamente nella parte prima n.24,3,1 e nella parte terza n.3,2.

6-3-2- LA DICHIARAZIONE DI PRIMO GRADO ED I SUOI VUOTI

La dichiarazione da lui resa in primo grado è monca perché egli si è avvalso molte volte della facoltà di non rispondere come imputato in altro processo di



reato connesso, che tuttavia non attiene a sua partecipazione ai reati oggetto di questo processo.

Essa va anche inquadrata in fattori diversi che l'hanno condizionata.

Anzitutto, vi era una sua situazione strettamente personale che lo determinò a non presentarsi alla prima udienza fissata per la sua audizione in Corte di assise.

Egli si è giustificato in relazione al trattamento ricevuto dallo Stato, ma hanno avuto rilevanza minacce subite da lui e da suoi familiari ed aggressioni ed il tentativo di sequestrargli un figlio già da lui denunciati alla Polizia tedesca, fatti dei quali ha largamente parlato nella dichiarazione di appello.

Anche il sistema telematico audiovisivo dell'audizione (allora per la prima volta usato in Italia) ha avuto la sua influenza negativa, come dimostra il fatto che egli (come anche gli imputati) ha chiesto in appello di non usare alcun supporto per la verbalizzazione delle sue dichiarazioni. Accettate queste sue richieste, ha reso la sua dichiarazione, confermando quanto già detto, colmando i vuoti allora lasciati dall'uso della facoltà di non rispondere, chiarendo alcune risposte allora date ma inficiate dalla loro stretta connessione con le domande alle quali allora non rispose, dando altre notizie a sua conoscenza, non dando notizie su alcune circostanze



delle quali non era informato per non averle apprese dalla sua fonte principale, cioè Puzangaro, e dall'altra fonte occasionale, Benvenuto.

6-3-3 ID: LE TESI DIFENSIVE

Le difese dei due imputati hanno posto in particolare evidenza che Schembri in primo grado ha espressamente escluso la partecipazione di Amico e Pace all'omicidio. Schembri - si è detto - piuttosto, scagiona Amico e Pace.

L' inserimento di questi due fra i responsabili dell'omicidio compiuto nella dichiarazione resa in appello sarebbe da attribuire ad atteggiamenti compiacenti del collaboratore di giustizia, che non possono intaccare la sua dichiarazione di primo grado.

6-3-4- IL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRIMO GRADO SU AMICO E PACE

L'esame della dichiarazione resa in primo grado ed i riscontri che ha la dichiarazione resa in secondo grado non consentono di seguire la tesi difensiva.

Schembri, infatti, rifiutò di rispondere sul contenuto delle conversazioni fra Puzangaro ed Heiko Kschinna, si limitò a dire soltanto che vi era un giornale sul tavolo (il riferimento era al giornale che



recava nomi di Amico e Pace arrestati come autori dell'omicidio Livatino), rifiutando di indicarne il contenuto e finanche le caratteristiche (se fosse a colori o in bianco e nero, ecc.).

Rifiutò di rispondere alle domande se "Puzzangaro" le ha detto che oltre a lui parteciparono al delitto "altre persone", se "può almeno dire il numero delle "persone che compirono l'omicidio", se "può dire se "oltre a Puzzangaro vi erano altre persone" anche se poi, parlando del Nava, disse che Puzzangaro riferiva che altre persone, che erano con lui, gli rimproveravano di non avere ucciso il Nava.

Ancora, rifiutò di rispondere alle domande sulle modalità del rientro di Puzzangaro in Germania, sull'alibi falso che questi voleva crearsi, se "ha "ricevuto confidenze sull'omicidio Livatino da parte di "persone diverse dal Puzzangaro", se "il Puzzangaro gli "riferì per quali motivi è stato ucciso il Dott. "Livatino".

Disse di non conoscere Amico e Pace e di non averli mai sentiti nominare, e di avere letto di loro solo sui giornali, ma, ad invito a specificare a quale notizia giornalistica si riferisse, rifiutò di rispondere. È da osservare che le sole note giornalistiche del tempo relative ad Amico e Pace erano quelle sul loro arresto per l'omicidio Livatino, di cui



si é detto (da ultimo sopra in n.6,2).

Rifiutó di rispondere alle domande se "puó dire "chi gli portó il Puzangaro" se "puó dire se Puzangaro "si accompagnava ad altre persone nella stessa "circostanza", se "sa dove prese alloggio Puzangaro in "Germania", se "Puzangaro le ha mai detto dove abitava "e con chi".

Disse di avere visto Amico e Face in faccia solo sui giornali tedeschi, in carcere.

Ma rifiutó ancora di rispondere alle domande su dove li avesse visti la prima volta, se "Puzangaro le "precisó per quali ragioni occorreva uccidere il teste "Nava", se "lei ha avuto modo di vedere un giornale "tedesco sul quale si parlava dell'arresto di due "italiani per l'omicidio del Dott. Livatino", su notizie su tale Grifase, se "Puzangaro le confidó gli altri "nomi dei compartecipi all'omicidio Livatino", se "sa "per quanto tempo Puzangaro si fermó in Germania dopo "il 5/10/1990", se Puzangaro "gli disse da quanto tempo "era lf [in Germania] e come vi si era portato", se "Puzangaro le ha mai detto il 5/10 o successivamente "dove si trovava il 21/9/1990", se "Puzangaro le ha mai "parlato di certo Filippo Manganello", se "sa chi sono i "compartecipi del Puzangaro al delitto Livatino".

Poi, ammesso che Puzangaro gli fece i nomi dei correi, rifiutó di rispondere alla domanda "chi erano".

Alla contestazione che rifiutava "di rispondere



"alle domande che non riguardavano Puzangaro" spiegò "per motivi di sicurezza e per le indagini in corso su "Puzangaro e gli altri". Ed alla immediatamente successiva domanda "se fra i compartecipi vi erano anche "i due imputati Amico e Pace" rispose "degli imputati "Amico e Pace non me ne ha mai parlato", ma subito rifiutò di rispondere alla domanda "di chi le ha allora "parlato?" ed all'altra "se può indicare quanti nomi di "compartecipi gli fece il Puzangaro".

Rifiutò di rispondere in relazione all'alibi che una famiglia della Germania avrebbe dovuto fornire a Puzangaro, alle domande se "può indicare il nome della "famiglia", se "può dire almeno se era una famiglia "italiana o tedesca".

Ad ulteriore domanda "se Puzangaro abbia mai "parlato di Pace e/o di Amico anche soltanto ad un "eventuale rapporto di amicizia" rispose "il Puzangaro "non mi ha mai parlato di Pace e di Amico da nessun "punto di vista".

Alla ripetuta contestazione di non aver voluto dare alcuna notizia sui correi del Puzangaro e comunque su altri oltre il Puzangaro, rifiutò di rispondere.

E rifiutò di rispondere sulla immediatamente successiva ed ultima domanda se avesse ricevuto minacce dirette od indirette dalle persone che in Germania si accompagnavano al Puzangaro, o partecipavano alla



conversazione sull'errore commesso dal Fuzzangaro a non uccidere Nava, ecc..

6-3-5- LA DICHIARATA E SOSTANZIALE RETICENZA

Si sono riportati, sia pure in parte, passi del verbale della dichiarazione di Schembri ^{in primo grado} perché anche dalle esplicite contestazioni fatte emerge il suo netto rifiuto a dare indicazione alcuna su persone diverse da Fuzzangaro e, quindi, anche di Amico e Pace.

Non può sfuggire che domande specifiche su questi ultimi gli sono state poste in modo ripetitivo diverse volte, seguite sempre da rifiuto a rispondere, e che alla fine la sua risposta, prospettata dalla difesa come di esclusione di Amico e Pace, si presenta come un atteggiamento liberatorio dal reiterarsi di domande e contestazioni, in modo chiuditivo, cioè in modo da impedirne l'ulteriore ripetersi di esse: Fuzzangaro non ha parlato di Amico e Pace e basta!

Non deve sfuggire che in questa risposta non si esclude la partecipazione di Amico e Pace dall'omicidio. Come per tutti gli altri c'è il rifiuto a parlarne e la decisione di non parlarne e - si noti - di non indicare, se non con cenni generici, le minacce ricevute e i pericoli per la sua sicurezza (che indicherà in appello e dei quali si ha diretta notizia dalla P.G.; indicherà anche gli energici inviti a ritrattare rivolti ai

familiari dopo la dichiarazione di primo grado).

In questo quadro l'assunto che Schembri abbia escluso di avere avuto notizie della partecipazione di Amico e Pace non si regge, già per la sola dichiarazione di primo grado.

Esso, peraltro, non solo non ha riscontri, ma è smentito.

6-3-6- LA CHIARA E NECESSARIA IMPLICITA INDICAZIONE DI AMICO E PACE QUALI CORREI NELL'OMICIDIO LIVATINO GIA' NELLA DICHIARAZIONE DI PRIMO GRADO

L'assunto delle difese che Schembri abbia escluso Amico e Pace dall'omicidio Livatino è smentito anzitutto dal contenuto della stessa dichiarazione di primo grado anche con riferimento al giornale ed al motivo stesso dell'urgente accoglimento del Puzangaro nella sua casa come rifugio, perché ricercato.

Il preannunciato arrivo del Puzangaro per essere tenuto nascosto è coevo all'arresto di Amico e poi, nello stesso giorno, di Pace, che fece scattare l'esigenza di nascondersi.

Cercato ed ottenuto rifugio presso Schembri, Puzangaro stava nascosto, usciva molto raramente, cioè teneva il comportamento tipico di chi si sente ricercato e teme di essere arrestato; comportamento questo, specie



se tenuto da un forestiero, solo, in casa altrui, che indica a chiunque la sua posizione di ricercato.

Questi indiscutibili posizione e comportamento di Puzangaro, risultanti univocamente da tutti gli atti del processo, non derivavano da un'effettiva ricerca del Puzangaro da parte della Polizia italiana e/o tedesca. In quel tempo il nome di Puzangaro non era emerso nelle indagini.

Dopo le notizie di stampa sulla cosiddetta pista tedesca, cioè che autori dell'omicidio fossero italiani residenti in Germania venuti appositamente in Italia, il rintraccio e l'arresto di Amico e Pace, Puzangaro si convinse che anch'egli, partecipe con loro nell'omicidio Livatino, fosse ricercato e sarebbe stato arrestato.

In altri termini tutto il comportamento del Puzangaro era determinato dall'arresto di Amico e Pace e dalla sua posizione identica a quella di questi ultimi.

Insomma, senza la correttezza di Amico e Pace con Puzangaro (ed altri) nell'omicidio Livatino e l'arresto di Amico e Pace per l'omicidio, il comportamento di Puzangaro, di coloro che gli cercarono il rifugio presso Schembri e la stessa prima dichiarazione di Schembri (ed anche quelle di Heiko Kschinna, ecc.) non reggono, addirittura non ci sarebbero.

Non ci sarebbe stata neanche l'ospitalità di Puzangaro presso Schembri.



Quando questi nella sua prima dichiarazione riferisce queste circostanze, indica necessariamente Amico e Pace come coautori dell'omicidio non solo per quanto appreso da Fuzzangaro, ma anche per quanto tutta la vicenda anche nei suoi particolari gli indicava (ed indica inequivocabilmente a chiunque legge la dichiarazione).

In aggiunta, ancora, il riferimento al giornale ch'era sul tavolo non é altro che il riferimento ad Amico e Pace, del cui arresto per l'omicidio Livatino il giornale dava notizia, ed alla posizione sostanziale del Fuzzangaro (anche se ancora non ricercato) identica a quella sostanziale di Amico e Pace, perché tutti correi nell'omicidio Livatino.

6-3-7- LA DICHIARAZIONE DI SCHEMBRI IN APPELLO E LA VALUTAZIONE NECESSARIAMENTE UNITARIA DELLE DUE SUE DICHIARAZIONI

La dichiarazione resa da Schembri in appello ha colmato i vuoti lasciati dai molti rifiuti a rispondere della dichiarazione di primo grado; ha aggiunto altre notizie ed ha esplicitato quanto già chiaramente e necessariamente emergeva a carico di Amico e Pace nella dichiarazione di primo grado, come si é dimostrato nel numero precedente.



Il contenuto di essa, che è riferito sopra (parte terza n. 3,2), si richiama.

La valutazione delle dichiarazioni di Schembri va fatta, quindi, unitariamente, completando la prima con la seconda.

L'indicazione di Amico e Pace è espressa e descritta come di partecipanti attivi all'omicidio.

Essi erano giunti tutti e tre insieme dalla Germania in treno a Canicattf, ove Puzangaro temette che potessero essere visti da carabinieri di Palma di Montechiaro (non meglio indicato); qui furono rilevati da altre persone, non parenti, che non aveva appreso chi fossero.

Nell'azione dell'omicidio Amico e Pace erano entrambi sulla moto.

Pace s'era tolto il casco perché gli dava fastidio. Sul punto l'incertezza di Schembri se Pace avesse inizialmente usato il casco, come meglio riteneva di avere appreso, o una calza da donna, che gli avevano dato fastidio perché stretti, dimostra ulteriormente l'affidabilità della dichiarazione.

Il Puzangaro gli aveva espresso il suo rammarico per questa imprudenza di Pace, che aveva consentito al Nava di vederlo, la sua meraviglia per il fatto che gli investigatori conoscessero che Pace fosse mancino.

Nell'azione egli era armato di mitra, che teneva in mano, e di pistola alla cintola; non gli aveva



parlato di inceppamento di armi.

Anch'egli aveva sparato sul giudice il colpo di grazia.

Queste e tutte le altre indicazioni, sopra riferite nella parte terza, costituiscono prove della partecipazione attiva di Amico e Pace all'omicidio.

6-3-8- I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI SCHEMBRI

Le dichiarazioni di Schembri hanno molti riscontri anche oggettivi, che riguardano pure direttamente ed indirettamente Amico e Pace.

- Plurimo è il riscontro nelle dichiarazioni di Heiko Kschinna che ha riferito sia quanto da lui appreso da Puzangaro in presenza di Schembri, che, a sua volta, lo ha riferito anche per suo conto, sia quanto da lui appreso da Puzangaro assente Schembri, che coincide con quanto riferito da Schembri perché da lui appreso direttamente da Puzangaro.

- Dettagliato è il riscontro nelle dichiarazioni di Benvenuto che riguardano anche i particolari.

- L'incontro ravvicinato col dott. Livatino, lo scambio delle parole (del Livatino che chiedeva cosa mai avesse fatto e la risposta violenta e volgare) e lo sparo sul Livatino hanno riscontro plurimo. Infatti, un



colpo fù sparato su Livatino da distanza ravvicinata (v. autopsia e perizia tanatologica). Sul posto, come sopra si è visto, (in questa parte n.1,2) furono trovati gli occhiali del Livatino e poco più distante al di là dei due alberi di eucaliptus il caricatore abbandonato; questo dovette essere il posto dell'incontro con un inceppamento dell'arma che prova che il Livatino fu colpito, qui, da vicino, una sola volta e poté allontanarsi per essere colpito ancora più metri oltre dopo aver perduto la scarpa (possibilità per il Livatino favorite dall'inidoneità ed incapacità di Avarello, ch'era sotto gli effetti della droga, di continuare l'azione omicidiaria).

- Il posto di questo incontro ravvicinato in relazione a quello in cui fu lasciata la FIAT/Uno, che secondo le dichiarazioni di Benevenuto, Puzangaro guidava. Infatti, dal posto in parte rientrato rispetto alla carreggiata della SS 640, ove la FIAT/Uno fu lasciata, si giunge al posto dell'omicidio con un percorso in campagna parallelo alla SS 640 che porta al punto suddetto.

- Lo sparo di un "colpo di grazia" da parte del Puzangaro trova riscontro nell'autopsia e nella perizia tanatologica con le quali è stato accertato che Livatino, già a terra morente, fu finito con due colpi al viso.

Il processo offre anche altri riscontri.



6-3-9- ALTRE CRITICHE DELLE DIFESE ALLE DICHIARAZIONI DI SCHEMBRI

Bisogna anzitutto precisare che Schembri ha riferito quanto ha appreso per averlo sentito da Puzangaro e da Benvenuto.

Bisogna anche tenere conto che egli ha detto che il racconto di Puzangaro non è stato unitario ed ordinato, ma frammentario ed occasionale ("Puzangaro "non riferì in unico contesto quel che io ho appreso, ma "a spezzoni ed in diverse occasioni, per cui, quando io "ho riferito, certe volte ho collegato le varie sue "espressioni").

Da ciò derivano vuoti nel contesto del racconto che Schembri ha evidenziato, evitando di riempirli di sua iniziativa. Derivano anche talune imprecisioni o incertezze.

Bisogna ancora aggiungere che egli conviveva con Puzangaro che ospitava, ma ebbe pochi incontri con Benvenuto: fu presente soltanto ad alcuni incontri di Benvenuto con Puzangaro ed in sostanza non aveva alcun interesse diretto a partecipare alle loro conversazioni sull'omicidio Livatino.

Fermi questi punti, che risultano dal processo e si inquadrano nella normalità dei rapporti fra i tre, alla luce di essi vanno esaminati i rilievi della difesa.



Non è esatto il rilievo che vi è un contrasto fra Benvenuto, che ha detto di non aver mai parlato con Puzangaro dell'omicidio Livatino, presente Schembri, e quest'ultimo, che ha detto di avere sentito Benvenuto parlare dell'omicidio e di averlo sentito redarguire Puzangaro di averne parlato con estranei.

Infatti, basta leggere le dichiarazioni di Schembri per constatare che egli si rifà quasi sempre a Puzangaro come fonte delle notizie riferite; talora si riferisce a conversazioni fra Puzangaro e Benvenuto senza la sua partecipazione (così sul movente "Puzangaro e Benvenuto parlavano spesso di favori che "avevano dovuto fare a quelli di Canicattì e precisamente "sia ad un certo Parla Salvatore, sia ad un certo "Avarello, nipote di tale Gallea..."; e qui, peraltro, si inserisce anche l'operazione per l'acquisto delle armi, delle quali un mitra fu usato nell'omicidio, operazione alla quale egli partecipò direttamente).

Non vi è, quindi, incompatibilità fra le due dichiarazioni, perché l'assunto di Benvenuto non esclude la presenza nello stesso luogo di Schembri senza sua partecipazione diretta alle conversazioni Benvenuto/Puzangaro.

Peraltro, lo stesso Benvenuto ha riferito la circostanza di avere raccomandato a Puzangaro di non parlare con terzi dell'omicidio, escludendo di essersi adirato per aver saputo che Puzangaro ne avesse parlato



troppo; e questa circostanza è stata riferita da Schembri per avere sentito direttamente Benvenuto redarguire Puzangaro.

Si è rilevato che Schembri abbia indicato Manazza come uno dei partecipanti all'azione dell'omicidio, che sarebbe rimasto sulla FIAT/Uno, mentre Benvenuto ha escluso questa partecipazione (Manazza non era neanche della "famiglia"). Schembri, però, ha sempre indicato Manazza in modo incerto (a differenza che per gli altri, compresi Amico e Pace), piuttosto per avere capito cosf.

Quando Puzangaro cercava di giustificarsi con Benvenuto per non avere ucciso Nava, adduceva anche che "quell'altro era in macchina" e "quest'altro era Manazza, perché cosf, per quanto io capii, veniva "indicato nella conversazione". E più oltre, indicando il soprannome per ognuno, che erano le indicazioni usuali in tutte le conversazioni (cosf "parà" per Amico ch'era stato paracadutista, "pecoraio" per Pace, ch'era ex pastore; ecc.) ha aggiunto in modo incerto per Manazza "e con l'espressione 'biondo', a quanto ho capito, si riferiva a Manazza".

Anche la non indicazione di Avarello fra i correi è spiegato da Schembri non come esclusione della partecipazione, ma come sua mancanza di notizie su lui ("io non ho notizie della partecipazione dell'Avarello "all'omicidio"), con l'aggiunta che, se era indicato da

Benvenuto, poteva credersi a questo perché era bene informato dei fatti.

Tutto ciò, collegato al fatto che, parlando del movente e riferendo che i "palmesi" avevano dovuto fare favori a quelli di Canicattf con specifica menzione di Avarello, Gallea, Parla ecc., aveva implicitamente indicato l'interesse di questi ultimi all'omicidio Livatino, tanto da averlo ideato e promosso, avrebbe potuto spingerlo ad indicare Avarello compartecipe o almeno mandante dell'omicidio stesso.

Questo comportamento dimostra piuttosto che egli ha riferito solo le notizie effettivamente apprese.

6-3-10- CONCLUSIONI

Le dichiarazioni di Schembri, così riscontrate ed attendibili, costituiscono altro autonomo elemento probatorio della partecipazione diretta di Amico e Pace all'omicidio Livatino.

7 - LA DICHIARAZIONE DI GIUSEPPE CROCE BENVENUTO

7-1- ID. ED I RISCONTRI

La dichiarazione di Benvenuto, riassunta nella parte terza (n. 3,3 e sottonumeri) alla quale si rinvia, dà precise e dettagliate notizie sulla fase di



preparazione dell'omicidio e su quella immediatamente successiva per la sua partecipazione diretta ad esse.

Egli ha riferito sulla esecuzione materiale del delitto assumendo di non avervi partecipato.

Non é oggetto di questo giudizio, ma di quello che lo riguarda, stabilire se egli partecipò anche a tutta l'esecuzione (come sostenuto dalla difesa che limita cosí gli autori a tre, Benvenuto, Avarello e Puzangaro, escludendo Amico e Pace), e se la sua pur ridotta condotta, da lui ammessa, configuri il suo pieno concorso all'omicidio.

Anche se nella parte strettamente relativa all'esecuzione dell'omicidio la dichiarazione di Benvenuto é de relato, essa é pienamente utilizzabile non avendo Amico, Pace e Puzangaro voluto rispondere sui fatti, e perché i fatti ai quali egli ha ^{dichiarato di aver} partecipato sono cosí strettamente connessi per strumentalità al nucleo centrale dell'azione che senza questo, cosí come riferito, i primi sarebbero inutili ed inspiegabili.

In questa narrazione Amico e Pace hanno precisi ruoli attivi ed hanno avuto contatti diretti col Benvenuto sia nella fase preparatoria, sia in quella immediatamente successiva fino al loro rientro in Germania.

La dichiarazione di Benvenuto ha molti riscontri anche di natura oggettiva ed anche in fatti che sono



estranei all'omicidio Livatino.

- Benvenuto ha indicato che del "braccio armato" della "famiglia" di Palma di Montechiaro facevano parte oltre che a lui anche Amico, Pace (e Puzangaro) e che essi stavano in Germania da dove venivano quando erano chiamati per commettere un delitto. - Questo "parcheggio" in Germania per sfuggire ai sospetti degli investigatori e garantirsi l'impunità (sistema diffuso), trova riscontro nella vita da loro condotta in Germania: lavoravano poco o nulla, ma vivevano piuttosto bene; Filippo Manganello, Marion Tegtmeyer e Christiane Anas (come si vedrà nel numero 8 e sottonumeri e già in parte prima n. 16) riferendo di questo loro sistema di vita ne sono riscontro.

- Amico, Pace (e Puzangaro) giunsero a Canicattf alcuni giorni prima del delitto, quando Benvenuto li vide e li accompagnò presso la nonna di Avarello; essi partirono dalla Germania in quello stesso periodo di tempo come attestano Manganello, Megtmeyer ed Anas riscontrando la dichiarazione di Benvenuto (ivi).

- Benvenuto ha detto che dovette accompagnarli con la sua auto perché Puzangaro aveva visto un poliziotto che aveva prestato servizio a Palma di Montechiaro e che avrebbe potuto riconoscerlo; Schembri riferisce di avere appreso da Puzangaro la stessa circostanza. La identità della circostanza riferita è riscontro.

- Benvenuto ha detto che fra le armi usate ve ne erano



alcune sottratte a Carabinieri. La perizia balistica, le cui conclusioni - si noti perché è molto rilevante - sono state depositate dopo la dichiarazione di Benvenuto, ha accertato che nell'omicidio Livatino furono usate armi in dotazioni ai CC o poliziotti (3 Beretta cal. 9 tipo 92 S.B.). Questo è riscontro non solo obiettivo, ma che giunge a posteriori: cioè non può ipotizzarsi che Benvenuto abbia plasmato ed uniformato la sua dichiarazione alle prove oggettive (per loro natura rigide ed immodificabili fin dall'inizio) esistenti nel processo, ma queste prove oggettive sono state acquisite dopo che egli aveva reso la dichiarazione, confermandola.

- Questo stesso dato riferito da Benvenuto ha altro riscontro esterno nella sentenza di questa Corte di assise di appello emessa il 3/7/1992 nei confronti di Avarello (v. parte quarta, n.2); questi nella vicenda del 27/3/1987 (come risulta dalla motivazione della sentenza ora indicata) con una pistola in pugno minacciò i due agenti di P.S. che l'avevano raggiunto e fermato, invidandoli ad allontanarsi ed a mettersi con le spalle al muro ed "in questo frangente tentò di impossessarsi della pistola che il Gagliolo teneva nella fondina, non riuscendovi perché questi, profittando di un momento di distrazione dell'Avarello gli diede uno spintone allontanandolo da sé".




Si tratta dello stesso metodo usato dalle due "famiglie" di Canicattf e Palma di Montechiaro spesso operanti insieme.

- Le indicazioni della FIAT/Uno come rubata ad Agrigento per essere usata nelle imprese criminose e già conservata a Palma di Montechiaro e poi in c/da Rinazzi di Canicattf e dell'Honda che egli stesso qualche giorno prima del fatto aveva portato da Palma di Montechiaro nella stessa campagna hanno riscontro oggettivo nel ritrovamento dei due mezzi bruciati dopo il delitto.

- L'indicazione del mitra Scorpio come proveniente dalla Germania ove l'aveva acquistato Schembri e da dove l'aveva portato con altre armi Calafato, trova riscontro nella dichiarazione di Schembri sopra riferita nella parte terza (n. 3,2). Questi ha spiegato tutte le modalità e l'intervento di Parla presso il quale Schembri, sollecitato dal suo amico Alletto (indicato dal Benvenuto come aderente alla "famiglia" di Palma di Montechiaro) aveva accompagnato anche Amico, Pace (e Puzangaro) avvicinandoli cosf meglio.

- L'indicazione del comportamento pregiudizievole per l'azione criminale tenuto da Avarello ("aveva cumminatu un casinu") assoggettato all'effetto della droga, tanto che, quando Puzangaro lo portò con la FIAT/Uno quasi a contatto della Fiesta del Livatino, anziché sparare su questo aveva colpito lo sportello, trova riscontro nella vicenda della quale ha giudicato questa Corte e di cui



alla citata sentenza del 3/7/1992. Anche in quella occasione Avarello cercò di sparare contro i due agenti di P.S. senza riuscirvi: "si pose dietro un'auto in sosta e - secondo quando percepirono gli agenti - premette diverse volte il grilletto della pistola senza riuscire ad esplodere colpi; fece scorrere più volte la culatta dell'arma, tanto che ne fuoruscirono 4 cartucce poi trovate a terra". - Quell'arma risultò, con la perizia, funzionante. Il perito indicò tre ipotesi di mancato funzionamento, inidonea impugnatura dell'arma impedendo lo sganciamento della sicura automatica, blocco accidentale dell'arma (da escludere per lo scorrimento ripetuto della culatta, che l'avrebbe rimosso), sindrome periferica psico-motoria (collegabile col primo); e la Corte l'individuò in quest'ultima come effetto della tossicodipendenza.

- L'individuazione dello stesso comportamento anomalo di Avarello ^{che} da tossicodipendente non aveva saputo preparare le munizioni, tanto che qualche arma si era inceppata, trova riscontro nel caricatore ancora con alcune cartucce lasciato nel luogo del delitto e nella cartuccia ineplosa trovata sul posto, di cui si è detto.

- L'individuazione dello stesso comportamento di Avarello, incapace per gli effetti degli stupefacenti a portare a compimento l'omicidio, e quindi, disposto a lasciar scappare il Livatino che aveva iniziato la sua



fuga verso la campagna che i correi, anche perché coscienti di essere stati riconosciuti dovettero intervenire anche a supplirlo, ha riscontro nelle possibilità che Livatino ebbe di tentare la fuga, cambiando più volte direzione come descritto sopra n.1 e sottonumeri.

- L'indicazione dell'inzeppamento del mitra che aveva in mano Puzangaro, che trova riscontro nella dichiarazione di Schembri che ha riferito le lagnanze di Puzangaro per il non buono funzionamento di un mitra venuto dalla Germania (anche se fra loro non si parlò di inzeppamento di armi, non, però, nel senso che venne escluso), trova riscontro obiettivo nell'incontro ravvicinato fra Livatino ed almeno uno dei suoi aggressori, vicino i due eucaliptus quando egli perse gli occhiali e mutò la direzione della sua fuga.

- Lo sparo dei due "colpi di grazia" trova riscontro obiettivo nei risultati della visita esterna, nell'autopsia e della perizia tanatologica.

- L'indicazione della distruzione dei veicoli, del fucile e di una pistola usati, col rilievo dell'errore di Avarello di avere lasciato le armi, consentendo acquisizione di elementi di prova alla P.G. (rilievo - si noti - precedente alla conoscenza dei risultati della perizia balistica disposta da questa Corte), trova riscontro nel ritrovamento di questi oggetti.

- L'indicazione dei rifugi degli autori dell'omicidio e

Roberti

dell'auto della quale essi si servirono per allontanarsi dal bevaio Petrusa, trova riscontro nelle necessità di questo comportamento e ne spiega le modalità.

- L'indicazione del tempo e delle modalità del rientro in Germania di Amico (e Puzangaro) prima e di Pace dopo qualche giorno trovano preciso riscontro nelle dichiarazioni di Manganello, Megtmeyer ed Anas (v. in seguito n. 8,5 e sottonumeri).

- Ed altro.

7-2- ID.: CONCLUSIONI

L'aderenza della narrazione di Benvenuto allo svolgersi di tutta l'operazione dell'omicidio Livatino, alla preparazione ed ai comportamenti successivi, i riscontri sopra esaminati, la spiegazione anche dei particolari, pur nell'attività criminale del gruppo, la sostanziale autoincolpazione dimostrano la sua attendibilità.

Sul punto non deve sfuggire l'interruzione, di scatto ed improvvisa, spontanea ed incontrollata di Amico (parte III n. 3,4,2) durante la sua dichiarazione: "bastardo!!, visto che hai fatto questo passo, dilla tutta la verità!"

Essa dimostra (contrariamente agli assunti di Amico e Pace di non avere avuto rapporti con l'Amico e



di essere del tutto estranei all'omicidio Livatino: v. dichiarazioni spontanee riassunte in parte quarta, n.4) che proprio in relazione a questo omicidio l'esistenza di una "verità" comune ad entrambi, che Amico conosce e Benvenuto non ha ancora esternato interamente (con probabilità in ordine alla sua partecipazione all'omicidio): si noti che l'interruzione avvenne mentre Benvenuto stava cominciando a narrare l'inizio dell'aggressione, cioè l'accostamento dell'auto del Livatino da parte di Puzangaro alla guida della FIAT/Uno.

E' ancora un'altro rilevante elemento probatorio autonomo a carico di Amico e Pace a dimostrazione della loro responsabilità dell'omicidio.

8- LA TESI DIFENSIVA DEGLI IMPUTATI - PREPARAZIONE E FALLIMENTO DEGLI ALIBI - PROVA A CARICO

8-1- LA TESI DIFENSIVA DEGLI IMPUTATI

La tesi difensiva degli imputati si basa nel sostenere la loro concreta estraneità all'omicidio Livatino, all'adesione alla "famiglia" di Palma di Montechiaro, che con quella di Canicattf lo volle e lo attuò.

Come mezzo al fine, hanno fondato la loro difesa



quasi esclusivamente sugli alibi.

Il 21/9/1990, giorno dell'omicidio Livatino erano in Germania.

Ciò dovrebbe provare la loro totale estraneità al delitto per l'impossibilità di parteciparvi.

Vanno, quindi, controllati gli alibi e vanno esaminate le loro dichiarazioni sopra riassunte.

8-2- LA TESI DIFENSIVA DI DIRITTO E LE RELATIVE
PRECISAZIONI - MANCANZA DI PROVA. - INDIZIO, PROVA - IL
CASO IN ESAME

E' esatto che l'imputato ha facoltà di
— difendersi come meglio crede o di tacere.

Tuttavia il giudice ha il potere-dovere di valutare le dichiarazioni rese ed i riferimenti in esse contenuti anche ai fini probatori.

Infatti, secondo giurisprudenza costante (fra le ultime e nel vigore del nuovo codice processuale penale v. per tutte Cass. 3/7/1991, Donadoni) "l'interrogatorio dell'imputato, pur nella sua "essenziale innegabile natura di strumento di difesa, "rientra comunque nel novero dei mezzi di prova e, in "quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice col "solo limite, oggi espressamente consacrato nell'art. "192, c.1, nuovo cod. proc. pen., dell'obbligo di dar "conto nella motivazione, come per ogni altro mezzo di



"prova, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".

E' esatto il principio sostenuto dalla difesa che un alibi addotto, ma non provato non può mai, per questo solo, costituire prova di responsabilità, perché non si può invertire l'onere probatorio che per principio costituzionale grava sull'accusa.

Ma "l'accertamento del mendacio dell'imputato circa la propria condotta o circa gli accadimenti di rilievo processuale può essere usato quale indizio a carico del giudicabile, giacché, in tal modo, costui positivamente dimostra di avere un interesse illegittimo da nascondere" (Cass. 17/1/1991, Scarfó; giur. costante).

Ancor più può accadere, com'è nel caso in esame, che la contraddittorietà e la manifesta infondatezza degli interrogatori ed il fallimento degli alibi diano apporti di notizie sulla condotta degli imputati che vanno molto al di là della mera mancanza dell'alibi e costituiscono prova della loro responsabilità.

8-3 - LA POSIZIONE DI PACE ED IL TENTATIVO DI AMICO DI UNIFORMARVISI

La difesa di Pace sostiene che questi non ha mai addotto un alibi perché ha sempre dichiarato di



essere stato a Monaco e non nel luogo di sua abituale residenza in Germania nei giorni a cavallo dell'omicidio Livatino. L'alibi della presenza a Leverkusen non lo interessa.

La tesi ha scarsa rilevanza sia perché egli ha indirettamente indicato di aver detto, insieme ad Amico e Puzangaro, ai suoi conoscenti Manganello, Tegtmeyer, Anas che si stavano recando a Monaco, sia perché la sua posizione non si sottrae agli effetti probatori delle dichiarazioni di questi conoscenti, che non sono soltanto testimoni di alibi.

Amico, come si è visto, ha prima dichiarato di non essersi mosso dalla sua residenza e di essere stato spesso in compagnia dell'Anas, ma poi, smentito da questa, dal Manganello e dal Pace, ha mutato versione assumendo di essere stato con quest'ultimo a Monaco.

8-4 - LA PREPARAZIONE DEGLI ALIBI

La realtà è che gli imputati hanno cercato di predisporre gli alibi già nella fase preparatoria dell'omicidio.

Il processo offre l'indicazione di un sistema operativo difensivo diffuso nel gruppo: ricorrere all'alibi ottenendo dichiarazioni di favore false da altre persone.

Questo era l'intento di Amico, da lui stesso



ammesso nei confronti di Christiane Anas, che, a suo dire, aveva consentito, ma che fallì perché la donna non si prestò al gioco e capì che poteva essere coinvolta in fatti gravi, tanto che non volle più sentire parlare dell'Amico.

Quest'ultimo o altri nel suo interesse tentò di insistere cercandola per telefono dall'Italia senza riuscirci, perché l'Anas fece rispondere la madre, che tagliò corto ogni proposta.

Questo alibi doveva essere suffragato dall'altro consistente nell'aver l'Amico chiamato telefonicamente il padre, il giorno precedente l'omicidio, per il rinnovo dell'assicurazione con la carta verde per la sua Honda.

Tuttavia non solo non c'è la prova che Amico abbia telefonato dalla Germania e non dall'agrigentino, ove, invece, si trovava come prova la sua partecipazione all'omicidio, ma non è credibile che egli si sia potuto preoccupare fuori sede, a Monaco, ove sarebbe andato col treno, dell'assicurazione già scaduta da cinque giorni e con copertura per altri dieci, mentre non se n'era preoccupato da Leverkusen.

Non può sfuggire che Amico, visto cadere il suo primo assunto di essere rimasto a Leverkusen, si è giustificato dicendo di aver dato le prime indicazioni su consiglio del padre che gli aveva telefonato dicendogli che bisognava smentire le notizie circolanti



sull'omicidio date dai giornalisti sul suo conto.

Il padre dell'Amico, quindi, è coinvolto (anzi ha preso iniziative) nella costruzione di alibi non veri, che servissero a smentire o minare le prove a carico del figlio.

Significativa su questo punto, come ulteriore preparazione di alibi non veri da utilizzare ognuno per suo conto, ma ancor più a sostegno reciproco ed in blocco, è il fatto che a Palma di Montechiaro la Di Maria, fidanzata non ufficialmente con l'Amico, era disposta, com'ella stessa ha detto, a dichiarare di aver chiamato per telefono l'Amico in Germania e di aver parlato con lui (da alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche fra la donna e sue amiche emergevano indicazioni della presenza di Amico nell'agrigentino).

Anche Fuzzangaro, come risulta dalle conversazioni con Heiko Kschinna e Schembri, aveva predisposto un alibi in relazione ad una festa di compleanno data da loro amici in Germania, che, come si desume dagli atti, era la festa in casa Manganello.

Questo intento trova riscontro nel fatto che egli e l'Amico, non appena rientrati in Germania si precipitarono in casa Manganello, ove non erano attesi e non erano stati invitati, tanto che la Tegtmeyer, aprendo la porta e vedendoli, restò meravigliata.



Vi era anche l'Anas che notò come l'Amico fosse stanco e con le occhiaie, per un troppo lungo viaggio.

Amico, anzi, per estendere il tempo di presenza in Germania collegandolo con gli evidenti preparativi per la festa che avrebbe coinvolto l'interessato festeggiato, ha detto che la festa era per il compleanno di Puzangaro e, solo dopo, quando gli fu fatto constatare che il compleanno di Puzangaro ricorre in giorno ben diverso, è stato costretto a giustificarsi assumendo di aver fatto confusione fra feste diverse; ma è stato soltanto lui a parlare di festa per Puzangaro.

8-5 - 1 - L'ESAME DELLE DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI

Sono molto rilevanti le contraddizioni fra le dichiarazioni degli imputati specie in relazione ai loro rapporti ed in particolare sulla presenza ed attività svolta il 21/9/1990, sul viaggio a Monaco e sull'addotto scopo di esso.

Ma anche sotto questo profilo occorre il controllo con i testi adottati a sostegno degli alibi.



8-5-2- ID.: LE CONTRADDIZIONI INIZIALI

Amico e Pace sono caduti in contraddizione fin dall'inizio sul viaggio a Monaco.

Pace ha detto di esservi stato con Amico; questi ha insistito a dire di non essersi mosso da Leverkusen.

Lo scopo, specie di Amico, era duplice ed ovvio (a parte la necessità di smentire voci in giro, delle quali vi era eco nella stampa, ed i giornalisti, suggeritagli dal padre, di cui si è detto).

Anzitutto dimostrare che non era insieme a Pace e che fra essi non c'era dimestichezza. Un riscontro lo si ha nella sua insistenza a dire che in Germania vivevano separati, che Pace non aveva la chiave della stanza della pensione "ai trulli", smentito dal Pace (che qualificò "impossibile" dichiarazioni del genere) e da Manganello, dalla Tegtmeyer e dall'Anas per quanto (ed è molto) ne sapessero.

Ancora, soltanto così egli avrebbe potuto sfruttare la suddetta testimonianza di favore della sua amica Anas, che avrebbe potuto reggersi solo in relazione a Leverkusen e non a Monaco.

Quando durante lo svolgimento del processo fu smentito dall'Anas, come si è visto, e constatò l'assoluta impossibilità di sostenere quella tesi (anche

perché nessuno degli altri che frequentava - Manganello, Tegtmeyer, ecc. - l'aveva visto in Leverkusen) è stato costretto a mutare versione adeguandosi a quella del Pace, anche per l'evidente necessità difensiva di non creare con questo altre contraddizioni. Ciò ha fatto, peraltro, solo nel momento in cui lo svolgimento del processo sembrava avviarsi a conclusione.

8-5-3 - ID.: ADDOTTO VIAGGIO A MONACO SENZA RAGIONI

Né Pace, né Amico hanno saputo indicare la ragione per la quale sarebbero andati a Monaco restandovi dieci-quindici giorni.

Il primo ha detto che vi si recavano per comprare un'auto per Amico.

Il secondo non ha addotto mai nulla. Dapprima non poteva indicare alcuna ragione coerentemente con l'assunto di non essersi mosso da Leverkusen. Alla fine, quando ha mutato la versione dei fatti, non ha detto nulla.

A Manganello tutti e tre (con Puzangaro; erano come "fratelli siamesi" ha detto Manganello) dissero che andavano per comprare auto da inviare in Sicilia.

Quest'ultima versione sembra ammannita solo per Manganello, che non ha dato, però, credito, come ai loro addotti affari commerciali di auto usate: aveva

constatato che in tutto il tempo soltanto una volta avevano acquistato ed inviato in Sicilia una Lancia ed una FIAT/Uno.

Peraìtro, nessuno dei diretti interessati, come risulta dalle loro dichiarazioni, si è uniformato ad essa.

L'assunto di Pace dell'acquisto per Amico non giustifica lo spostamento di due persone a tanti Km di distanza, l'assenza dei due per molti giorni. — Amico, poi, aveva già l'"Honda" ed il rinnovo dell'assicurazione prova che era ancora in buone condizioni e che egli voleva tenerla; ed infatti non l'aveva portata con sé per rivenderla o darla in cambio.

8-6 - TOTALE MANCANZA DI RISCONTRI DEL VIAGGIO A MONACO

Manca del tutto l'indicazione delle persone o degli imprenditori commerciali ai quali Amico e Pace si sarebbero rivolti per l'acquisto dell'auto.

Manca, cioè, non solo la prova dello scopo del viaggio; manca anche qualsiasi indicazione coerente e possibile.

Cade lo scopo addotto e con esso la credibilità sul loro assunto del viaggio a Monaco.

Manca anche ogni prova ed ogni riscontro del luogo in cui essi avrebbero pernottato a Monaco e della

persona che, gratis o a pagamento, li avrebbe ospitati.

Pace ha indicato genericamente un'amico di Amico, del quale non ha saputo dire (neanche nel lungo trascorrere dell'iter processuale di primo grado, di oltre un anno - prima udienza 14/11/1991, ultima il 18/11/1992 -, ma i loro interrogatori risalgono al 10/10/1990, né fino ad ora) né nome, né indirizzo, né altra indicazione, nonostante, a suo dire, egli fosse rimasto a Monaco alcuni giorni in più dell'Amico: almeno per rientrare a dormire doveva conoscere l'ubicazione dell'alloggio e saperlo comunque indicare per potervi tornare, se, senza conoscenze della città, per caso si fosse smarrito.

Amico, per le ragioni già dette, non ha dato indicazioni neanche sotto questo punto.

Comportamenti del genere sono dimostrativi dell'impossibilità di dare indicazioni su fatti insussistenti.

8-7 - L'OCCULTAMENTO DEL RECAPITO ANCHE TELEFONICO

Si può anche ammettere che Amico e Pace allontanandosi da Leverkusen non lasciassero alcune indicazioni del loro recapito a Monaco a Manganello ed a Megtmeyer anche se in precedenti occasioni si era fatto capo a questi per cercarli (così anche la Di Maria).

Diventa, però, del tutto anomalo che Amico

Atto

avesse taciuto tutto alla sua ragazza, Christiane Anas, come questa ha riferito nella sua deposizione.

Non le aveva spiegato il motivo dell'addotto viaggio a Monaco né prima della partenza, né dopo il rientro, nonostante essa gliel'avesse richiesto; e la richiesta dovette essere insistente perché l'Anas ha detto che era "curiosa" di saperlo, tanto che ha osservato "quando qualcuno non vuole raccontare niente "le domande non servono".

Non le aveva lasciato neanche un numero di telefono, benché ella gliel'avesse chiesto.


Peraltro, avrebbe dovuto essergli facile, se fosse vero che a Monaco dovevano essere e furono ospitati in un esercizio di un'amico dell'Amico.

Avrebbe potuto darglielo telefonandole.

Si limitò, invece, ad una sola telefonata, senza dire dove si trovasse.

Tutto spiega che Amico non aveva motivo alcuno di recarsi a Monaco e che l'addurre il viaggio in questa città era una scusa per giustificare l'assenza per il viaggio in Sicilia per uccidere Livatino.

Limitò anche le telefonate ad una sola, alle ore 21 del 21/9/1990, vigilia dell'omicidio, sia per evitare che attraverso le telefonate si potesse scoprire che non era a Monaco, sia perché quella telefonata gli serviva a sostenere l'eventuale alibi che l'Anas sarebbe stata chiamata a fornirgli, proprio nell'imminenza dell'omicidio.



8-8- L'OMESSO RIFERIMENTO A PUZZANGARO

Dalle dichiarazioni di Heiko Kschinna, di Schembri, di Benvenuto ecc. risulta, come sopra si è visto, che Puzangaro partecipò attivamente all'esecuzione dell'omicidio e da quella di Benvenuto e dalla sua stessa a Schembri, che l'ha riferita, che giunse in treno con Amico e Pace dalla Germania alla stazione di Canicattf per commetterlo.

A prescindere da ciò, dalla dichiarazione di Manganello emerge che Amico, Pace e Puzangaro un giorno fra il 10 ed il 15/9/1990 gli avevano detto che il giorno seguente sarebbero partiti per Monaco. Erano tutti e tre come fossero quasi un tutt'uno. Ha detto Manganello: "né parlavano tutti e tre poiché erano "sempre insieme come fratelli siamesi. Infatti sono poi "spariti tutti e tre".

Si noti, intanto, l'intesa indicatività dell'espressione "spariti", che dimostra come la partenza ed il viaggio si presentassero in modo particolare.

Amico con Puzangaro tornarono insieme per la festa di compleanno del Manganello il 27/9/1990.

Ciò nonostante, contraddicendo non solo le prove della loro partecipazione all'omicidio, ma anche, a prescindere da queste, le indicazioni di Manganello,



Megtmeyer ed Anas, né Pace, né Amico hanno accennato, neanche lontanamente o per cenni, alla sorte di Puzangaro nel periodo della loro assenza da Leverkusen.

Amico non ha parlato di lui quando inizialmente ha detto di essere rimasto a Leverkusen. Non né ha parlato dopo, quando ha detto di essere andato con Pace a Monaco. Non ne ha parlato Pace.


Questo comportamento dei due imputati è sintomatico e fortemente indicativo.

Del viaggio a Monaco essi hanno parlato solo quando si era instaurato questo processo penale soltanto nei loro confronti e non ancora nei confronti di Puzangaro (solo da recente si è instaurato contro quest'ultimo e contro Avarello e Benvenuto un procedimento "Livatino bis").

Essi, quindi, appunto perché consapevoli della loro correatà con Puzangaro nell'omicidio, ne hanno taciuto, cercando di prendere rilevanti distanze tra loro.

Una legittima ed insospettabile copresenza di tutti e tre a Leverkusen o a Monaco era certamente facilmente provabile per tutti e tre con uno dei riferimenti sopra indicati.

Invece, l'assenza coeva di tutti e tre da Leverkusen, collegata ad un grave illecito come l'omicidio Livatino, era più difficilmente colmabile ed è apparso loro più conveniente e più facile dividere le



posizioni di ognuno isolandole, in modo da potere infrangere (o tentare di infrangere) le prove della correttezza nell'omicidio.

Anche questa menzogna su circostanza rilevantisima ha il suo peso probatorio a carico degli imputati.

8-9 - LE STRANEZZE DI PROGRAMMI, PARTENZE ED ARRIVI ED I RISCONTRI DELLE PROVE ACQUISITE SULL'OMICIDIO

Per Manganello, Megtmeyer ed Anas, i tre Puzangaro, Amico e Pace preannunciarono insieme di dover partire per Monaco e tutti e tre scomparvero ("sono spariti tutti e tre": v. n. precedente).

Per Pace partirono in due: egli ed Amico.

Per quest'ultimo, secondo una prima dichiarazione, partì solo Pace o meglio egli non si mosse da Leverkusen; poi ha detto che partirono entrambi.

Tutti e due non hanno parlato di Puzangaro come se fosse altrove e per conto suo (come già detto).

Per il rientro Manganello, Megtmeyer e Anas rividero Puzangaro ed Amico insieme appena arrivati, stanchi per il lungo viaggio, presentarsi il 27/9/1990 alla festa di compleanno in casa Manganello/Megtmeyer; rividero Pace dopo, il giorno dell'arresto di Amico e,



poi, suo.

Il rientro fra gli amici di Puzangaro ed Amico insieme (entrambi non visti per tutto lo stesso lasso di tempo) dimostra la loro comunanza di vita anche in questo periodo, che Amico e Pace hanno taciuto del tutto.

Pace ha cercato di giustificare il suo rientro tardivo in modo poco credibile col desiderio di girovagare per Monaco.

Il comportamento dei tre che non trova valida spiegazione nelle loro estremamente zoppicanti giustificazioni; l'ha, invece, nel senso della partecipazione all'omicidio, correlando le dichiarazioni di Manganello, Megtmeyer ed Anas con quella di Benvenuto, che, a sua volta, come si è dimostrato sopra, ha parziale riscontro in quelle di Heiko Kschinna e Schembri.

I tre del "gruppo di fuoco" o "braccio armato" della "famiglia", chiamati in Sicilia per l'omicidio Livatino, partirono dalla Germania e tutti e tre giunsero alla stazione FF SS di Canicattf da dove Benvenuto li accompagnò in casa Avarello.

Comesso l'omicidio, dopo qualche giorno Amico e Puzangaro furono accompagnati alla stazione FF SS di Catania e da qui tornarono in treno in Germania, ove, appena arrivati, si presentarono in casa Manganello/Megtmeyer, come questi ultimi e l'Anas constatarono.

Pace si intrattene in Sicilia per commettere insieme ad Avarello altro delitto e poi dopo qualche giorno tornò anch'egli in Germania, come constatarono ancora Manganello, Megtmeyer, Anas e come ha indicato Benvenuto.


8-10 - LA PROVA DELL'ASSENZA DEGLI IMPUTATI DALLA GERMANIA E DELLA LORO PRESENZA NELL'AGRIGENTINO, PER UCCIDERE IL DC LIVATINO

Il complesso degli elementi evidenziati dimostra l'assenza degli imputati da Leverkusen nel periodo da metà settembre 1990 al 27 dello stesso settembre, cioè a cavallo dell'omicidio Livatino, commesso il 21/9/1990.

Dimostra l'assoluta infondatezza delle giustificazioni da essi addotte per la loro contraddittorietà, la mancanza assoluta di riscontri pur facili ad aversi, l'incongruenza delle circostanze narrate, l'assenza e la contraddittorietà di qualche motivo che hanno tentato di prospettare.

Dimostra la ricerca di alibi ed i diversi tentativi di costruirne falsi ed il fallimento totale degli stessi.

Dimostra non solo che gli alibi sono falliti, ma che il fallimento di essi ha dato la prova della loro assenza da Leverkusen per località che non poteva essere



Monaco, ma solo l'agrigentino.

Questa prova di vuoto assoluto proprio per i giorni a cavallo con l'omicidio Livatino trova riscontro nelle altre sopra esposte della loro presenza nell'agrigentino e della loro partecipazione materiale all'omicidio Livatino, che riempiono il vuoto suddetto; e ad esse dà, a sua volta, riscontro.

8-11 - L'INSPIEGABILITA' DELLA PERMANENZA DEGLI IMPUTATI
IN GERMANIA PER MOTIVI LEGITTIMI, COSTITUENTE INVECE
"PARCHEGGIO" PRUDENZIALE DI COMPONENTI IL "BRACCIO
ARMATO" NEGLI INTERVALLI FRA DELITTI

Le dichiarazioni di Manganello, di Megtmeyer e di Anas forniscono altre prove sulla vita di Amico, Pace e Puzangaro in Germania.

Il tenore di vita dei tre era superiore alle loro possibilità economiche.

Puzangaro aveva lavorato costantemente appena per un mese e mezzo (novembre/dicembre 1989), ma poi solo saltuariamente presso il ristorante "Portofino" di Manganello; Amico e Pace vi lavoravano anch'essi saltuariamente solo nei giorni e nelle poche ore di maggior afflusso di avventori. Tutti venivano pagati per le ore lavorative effettivamente compiute (v. dep. Manganello e Megtmeyer).



Nonostante i pochi introiti per la retribuzione di questo lavoro molto ridotto e di basso livello, come ha riferito Manganello "vivevano bene; io non potevo "permettermi il loro tenore di vita".

Il loro tenore di vita superiore alle loro apparenti possibilità economiche correlate alle pressoché inesistenti fonti di guadagno aveva impressionato anche la Megtmeyer, che aveva pure constatato che essi lavoravano al "Portofino" solo quando c'era molto da fare. Neanche Manganello era riuscito a darle spiegazioni, tanto che per Pace, ex-pastore, pensavano che avesse venduto il suo gregge e spendesse il ricavato.

E' certamente sintomatico, appunto perché per sé inespiegabile, che il datore di lavoro finisse col constatare di avere minori possibilità economiche di quelle di suoi dipendenti, peraltro saltuari e per poche ore di lavoro.

Anche all'Anas non risultava che Amico in Germania lavorasse. disponeva di denaro e dimostrava di non doversi limitare, anche se non faceva spese esagerate. Le aveva detto ch'era in Germania in ferie.

Questa posizione contrasta con le indicazioni delle fiduciarie di Palma di Montechiaro di Amico e Pace, secondo le quali essi erano andati in Germania per lavorare.

Alla vita di non lavoro svolta realmente in

Germania in contrasto con le ragioni poste a base dell'espatrio per lavoro e con le buone possibilità economiche concretamente manifestate non c'è spiegazione alcuna se non quella riferita da Benvenuto sia pure ad altro scopo.

I componenti del "gruppo di fuoco" o "braccio armato" della loro "famiglia" di Palma di Montechiaro che stavano all'estero, venivano chiamati quando si doveva commettere qualche delitto e, eseguitolo, tornavano all'estero, in modo da rendere difficili le indagini.

Peraltro, come ha ancora indicato Benvenuto, i proventi dei delitti venivano distribuiti a tutti i componenti della "famiglia" a prescindere dalla loro effettiva partecipazione alla consumazione di essi.

Così, è avvenuto per l'omicidio Livatino: Puzangaro, Amico e Pace, richiamati in Italia, sono venuti e, commesso l'omicidio, sono tornati in Germania.

Si tratta, peraltro, di un metodo operativo frequentemente usato dai gruppi criminali associati.

Ciò spiega perché Puzangaro, Amico e Pace tenessero in Germania un buon tenore di vita senza dover lavorare, perché appena chiamati per l'omicidio Livatino subito accorsero e perché subito ripartirono (specie che si cominciò a parlare della pista cosiddetta tedesca) per rientrare in Germania, dove non li attendeva lavoro



alcuno, ma dove continuavano a restare "parcheeggiati" in attesa di nuova chiamata per nuovo delitto.

8-12= CONCLUSIONI SUGLI ALIBI

Quanto esposto dimostra non soltanto l'indizio a carico di Amico e Pace costituito da alibi espressamente od anche implicitamente adottati e caduti, con prova del loro mendacio interessato, ma anche la preparazione di alibi; e soprattutto dà la prova della loro assenza dalla residenza di Germania, non riempita da altro se non dalla presenza nell'agrigentino per commettere l'omicidio Livatino.

Si tratta di plurimi elementi di prova che autonomamente ed ancor più globalmente considerati dimostrano la responsabilità di Amico e Pace.

8-13- LE ALTRE DIFESE DEGLI IMPUTATI

Amico e Pace, per il resto, si sono limitati a dirsi innocenti, di essere estranei all'omicidio, di non conoscere o non avere rapporti con le persone intervenute in questo processo, senza tuttavia fornire un solo elemento valido e riscontrato che smentisse gli elementi a carico.

Questo atteggiamento hanno tenuto anche nelle ultime dichiarazioni spontanee rese in appello.

Infatti, all'unisono hanno cercato di svalutare personalmente i collaboratori di giustizia, accomunando indiscriminatamente tutti, come già sopra si è dimostrato, senza tuttavia fornire un solo elemento concreto utilizzabile.

Pace addirittura ha cercato di prospettare che questo processo sia sorto e sia stato condotto contro lui solo per la sua mancata collaborazione nelle indagini per la scoperta della criminalità, dovuta alla sua completa estraneità a delitti e ad ambienti criminali di sorta ed alla sua correttezza.

Si tratta di affermazioni del tutto generiche, non suffragate neanche da elementi di sospetto, che da un canto non possono avere alcuna incidenza e dall'altro dimostrano l'impossibilità degli imputati di contrapporre valide ragioni agli elementi di prova a loro carico.

8-14- CONCLUSIONI SULLE DIFESE DEGLI IMPUTATI

L'esposizione che precede prova che gli assunti difensivi di Pace ed Amico sono mutevoli, spesso in contrasto fra loro anche quando vengono modificati per aggiustarli, privi di riscontri, illogici, assolutamente inidonei ad intaccare le prove a loro carico.

Queste, invece, sono costituite da elementi (anche



quelli che avrebbero dovuto costituire gli alibi) che sono ognuno per suo conto probatorio della responsabilità degli imputati, come dimostrato.

Globalmente considerati essi si riscontrano fra loro, incastrandosi in modo preciso e senza lasciare spazi, cementandosi in un complesso preciso ed univoco di prove a carico degli imputati.

9- MOVENTE DEI DELITTI

9-1- L'ATTIVITA' E LA CONDOTTA DI LIVATINO

Anche se il movente del delitto è elemento sussidiario di prova, nella fattispecie in esame esso, risultante da precisi dati anche oggettivi, serve ad integrare le prove esistenti, a verificarle ed a legarle allo stesso scopo delle condotte illecite, delle quali debbono rispondere gli imputati.

Livatino era persona e magistrato di assoluta correttezza ed irrepreensibilità, di ottima preparazione professionale e laborioso.

Evolgeva vita seria e ritirata nel suo centro di origine, ove viveva con i suoi genitori.

Lavorava intensamente in ufficio con impegno e competenza, che lo imponevano alla stima di tutti, come risulta univocamente dal processo ed emerge ancora dal pieno riconoscimento dei difensori anche nei motivi di



appello, specie quelli di Pace, redatti da un Avvocato che esercita nell'agrigentino ed ebbe diuturni rapporti di lavoro con lui. Non è inopportuno ricordare alcune espressioni: "uomo giusto", "impareggiabile magistrato", "era il giudice, severo con sé stesso prima che con gli altri, garante dei diritti della difesa dell'imputato e "del rispetto della legge e delle norme processuali e "della corretta interpretazione delle risultanze del "processo"; "gli avvocati del Foro di Agrigento lo "considerarono sempre un sicuro punto di riferimento, un "pilastro della giustizia, al quale legare le giuste "rivendicazioni e le garanzie della legge".

Anche i due Presidenti di Sezione del Tribunale di Agrigento hanno attestato (v. sopra parte prima n. 19) la professionalità, la laboriosità, l'impegno, la costanza, il rigore morale del Livatino.

Peraltro, una ulteriore indicazione oggettiva deriva dal fatto che proprio il giorno in cui fu ucciso si stava recando in udienza per definire processi già incardinati dal Collegio giudicante di cui faceva parte e per tal motivo aveva postergato l'inizio delle ferie.

9-2- LE INDICAZIONI DI SCHEMBRI E BENVENUTO

Schembri ha riferito che Puzangaro e Benvenuto nelle loro conversazioni dicevano spesso che avevano



dovuto fare favori agli emergenti di Canicattì (Faria, Galiea, Avarello), secondo i quali Livatino avrebbe favorito la "famiglia" opposta di Canicattì, cioè quella di Giuseppe Di Caro (che era stato ucciso) assunta a regolatrice dell'attività mafiosa nell'intera provincia e si lamentavano per il trattamento ricevuto da uno dei Galiea.

Benvenuto ha detto (v. verbale dib. app. ud. n. 7 del 27/1/1994 e sopra parte terza n.3,4,1 e 3,4,3) che all'interno dell'organizzazione criminale di Palma di Montechiaro egli e Gaetano Puzangaro avevano assunto ruoli decisionali (non così Croce Alletto) perché suo cognato Salvatore Calafato e Giovanni Calafato erano detenuti. In tale qualità aveva rapporti con gli altri gruppi criminali, fra cui quello di Canicattì, col quale si era stretta un'alleanza per uno scambio di aiuti nelle varie attività criminose.

Nella lotta per l'egemonia del potere a Canicattì si combattevano Giuseppe Di Caro ed i suoi affiliati, risparmiando i Ferro e i Guarneri, anch'essi antagonisti di loro e del gruppo Di Caro, per potersi alleare poi con i detti Ferro e Guarneri, che divenivano più forti e più vicini al gruppo Madonia, dopo avere escluso quello Di Caro.

Avarello assumeva che il Livatino nel curare le misure di prevenzione era stato piuttosto benevolo nei confronti di Giuseppe Di Caro, mentre era stato rigoroso



con gli "stiddari" (ed indicava una pesante condanna per favoreggiamento inflitta ad Antonio Gallea), determinando una posizione di debolezza di questi gruppi.

Avarello, allora, aveva chiesto la collaborazione del gruppo di Palma di Montechiaro per eliminare Livatino ed aveva insistito su tale punto, che, però, vedeva il gruppo di Palma di Montechiaro poco incline sia per mancanza di proprio interesse, sia per la previsione delle gravi conseguenze che il delitto avrebbe potuto causare.

Infatti, Benvenuto, precisato di non avere avuto rapporti col Livatino e di averlo conosciuto in occasione di un processo in cui un suo cugino era stato condannato, ha precisato: "noi eravamo contrari all'omicidio perché non avevamo complessivamente nulla da ridire sul giudice Livatino, né avevamo motivi di odio; Avarello, invece, ci ha convinti dicendo che il giudice Livatino perseguiva gli appartenenti alle cosche criminali e cioè anche gli emergenti sia di Palma di Montechiaro che di Canicattf", ai quali essi appartenevano.

Anzi, egli aveva l'impressione che Avarello avesse prospettato questo ~~sua~~ movente per determinarli a concorrere nell'esecuzione del delitto.

Ancora, mentre inizialmente la proposta dell'Avarello prevedeva modalità operative secondo lo



schema in uso nei loro gruppi, cioè l'impiego di una squadra di 2-3 elementi (cioè lo stesso Benvenuto ed Avarello ed un terzo), poi, si decise che dovessero usarsi modalità di maggiore risonanza con l'impiego di un gruppo di fuoco di almeno 5-6 persone per dimostrare la capacità criminale del gruppo ed intimidire anche lo Stato: parteciparono, cosí, anche Paolo Amico, Domenico Pace e Gaetano Puzangaro.

9-3- LE INFORMAZIONI DEL R. O. S.

Dal rapporto informativo del ROS (v. sopra in parte quarta n.3), pur limitato ai soli procedimenti per misure di prevenzione, risulta il lavoro intenso del Livatino e come i detti procedimenti interessassero anche gli appartenenti alla "famiglia" Di Caro di Canicattí (v. Rosario Coniglio, che sarebbe stato ucciso poi dal gruppo di Gallea-Avarello; Gioacchino Sferrazza nella stessa posizione di Coniglio; ecc.), mentre lo stesso difensore di Pace sopraindicato, nella discussione dibattimentale, ha dichiarato, quale già difensore dei fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro, (indicati anche da Benvenuto come "sterminati", ma già appartenenti a "cosa nostra" e, quindi, avversari della sua "famiglia" degli emergenti di Palma di Montechiaro) che il Livatino aveva esercitato da P.M. l'azione di prevenzione nei confronti dei detti Ribisi e l'aveva



ripetuta dopo che una prima proposta era stata rigettata, come in altri casi.

Si ha, quindi, la prova rigorosa dell'assoluta terzietà del Livatino nell'esercizio delle sue funzioni sia di P.M., che di giudice.

9-4- LE REGOLE PROCESSUALI E LA QUOTIDIANITA' DEL LAVORO ESCLUDENTI OGNI POSSIBILITA' ARBITRIO

Feraltro, è ben noto a chiunque abbia un minimo di dimistichezza con gli uffici giudiziari e con le misure di prevenzione, che l'iniziativa per i processi penali è condizionata dalla conoscenza della notizia criminis che nella quasi totalità dei casi perviene alle procure attraverso la P.G. e che nei procedimenti di prevenzione l'esercizio della relativa azione è attribuita dalla legge al questore e che nei rari casi in cui vi è l'iniziativa del P.M. essa si fonda sui rapporti di P.G..

Ciò esclude alla base la possibilità di una scelta da parte del magistrato del P.M. nell'inizio ed esercizio dell'azione, che peraltro è obbligatoria, ed ancor meno una possibilità di scelta da parte del giudice che è investito dalla trattazione di processi e procedimenti da parte del P.M. o per quelli di prevenzione dal questore.



Ne consegue l'impossibilità di irregolarità operative inerenti a scelte.

Se ne desume, piuttosto, l'assurda pretesa di omissione di attività dovute.

9-5 - ADDOTTE INCOMPATIBILITA' ESTRANEE A COMPORTAMENTI DEL DOTT. LIVATINO DEL TUTTO INESISTENTI O INFONDATE O INIPOTIZZABILI.

a) Non appaiono meritevoli di alcuna considerazione gli inconvenienti derivanti dall'incompatibilità del Livatino come giudice per avere già esercitato le funzioni di P.M., perché è questo un fenomeno assolutamente fisiologico (non patologico) che si è verificato, si verifica e si verificherà sempre in molte sedi, allorché un magistrato passa, come spesso avviene, dalle funzioni di P.M. a quelle di giudice.

Peraltro, se inconvenienti sorgono in proposito, essi non possono risalire certamente al giudice incompatibile, per motivi non personali, ma a difetti organizzativi collegati alla formazione dei ruoli di udienza (compito proprio del presidente del tribunale: v. art.406 cod. proc. pen. del 1930 e 20 del relativo regolamento; ora del GUP che fissa l'udienza secondo l'art.429 cod. proc. pen. del 1988, ma sempre d'intesa



col presidente del tribunale secondo l'art. 132 disp. attual. relative) ed alla formazione dei collegi per ogni udienza, compito anch'esso del dirigente dell'ufficio (basta assegnare i processi in cui vi sono incompatibilità ad altre sezioni o, in caso di sezione unica, alle udienze alle quali non partecipa il magistrato incompatibile o, se anche questa soluzione è impossibile, concentrando i processi in cui vi è incompatibilità in alcune udienze in cui il magistrato incompatibile sarà sostituito da altro con uno scambio reciproco di udienze e relativo lavoro).

Si tratta, come si vede, di situazione facilmente ovviabile, per superare la quale non vi è difficoltà alcuna.

E', cioè, un inconveniente in realtà inesistente.

Non si veda, poi, quale interesse a queste vicende potessero avere terzi estranei od anche gli interessati ai vari processi e procedimenti specie in relazione al funzionamento di un organo collegiale ove ogni decisione è assunta ad unanimità o a maggioranza e mai dal singolo componente.

Una preoccupazione in tal senso può sorgere soltanto in chi, a torto, spera in un trattamento di favore ed eccessivamente benevolo, per cui teme che l'intervento di un componente avveduto, preparato e diligente possa aprire gli occhi agli altri componenti, evitando gli errori (non potendo mai influire da solo su



decisioni giuste e legittime, per il solo fatto che troverebbe la resistenza degli altri).

b) Si fa cenno, quasi scandalizzandosi, che in Agrigento, dopo tanti anni, v'era stata la ricusazione di un tribunale: il collegio penale che aveva trattato da tribunale della libertà misure cautelari personali era stato ricusato allorchè era chiamato a giudicare per il merito dello stesso processo.

Anche questo è un'aspetto che non può avere alcun rilievo nella normalità della vita giudiziaria, se non nel senso di creare ombre dal nulla col solo parlarne evidenziandolo infondatamente, determinando così pesantezza di ambiente specie nei riflessi esterni con danni che possono avere sviluppi molto gravi.

Infatti, bisogna rilevare che la ricusazione indicata non era contro il Livatino, ma contro l'intero collegio costituito da tre componenti e che essa non attiene per nulla alle persone dei singoli magistrati, (ai quali non può attribuirsi comunque ed in nessun caso colpa alcuna, essendo la formazione del collegio ^{prevista dalle "tabelle" e comunque} compito del capo dell'ufficio, né mancanza di iniziativa alcuna, essendo, peraltro, ogni dichiarazione di astensione del tutto infondata, come subito si vedrà, e destinata, quindi, ad essere respinta), ma ad interpretazione delle norme sulle incompatibilità funzionali (art.34 cod. proc. pen. 1988).



Ed ancora bisogna rilevare che la questione si presentava del tutto priva di fondamento (peraltro già risolta dalla Corte di cassazione fin dal tempo del vecchio codice e così nel vigore del nuovo, con giurisprudenza costante (si — indicano esemplificativamente: Cass. 10/8/1992, Verga; Cass. 18/12/1991, Giorgi; Cass. 10/9/1991, Barberi; Cass. 18/1/1991, Ferrone; Cass. 11/10/1990, Roos; Cass. 11/3/1987, Acanfora; Cass. 18/12/1986, Di Mauro; Cass. 31/11/1986, Sili; Cass. 12/8/1985, Scapitano; Cass. 24/11/1982, Guzzo, ed altre). I casi di incompatibilità, astensione e ricusazione, ponendo eccezioni alla capacità generale del giudice ed alle norme dell'ordinamento giudiziario relative alla formazione degli organi giudicanti e, quindi, al principio dell'art. 25 della Costituzione della precostituzione del giudice, sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge senza possibilità di interpretazioni analogiche; l'ipotesi suddetta non è prevista dalla legge; ciò si spiega perché il tribunale della libertà si occupa solo della legittimità di un provvedimento restrittivo della libertà personale e/o del suo mantenimento con esclusione di qualsiasi giudizio di merito sull'imputazione, per cui non può pregiudicare l'imparzialità del giudice chiamato alla trattazione del processo.

Pertanto, anziché constatare che dopo tanti anni



vi era stata una ricusazione del Tribunale, sarebbe da meravigliarsi come ad essa, per la sua già allora nota infondatezza, si possa prestare orecchio o dar seguito commentandola, creando magari (pur senza volerlo) infondate aspettative o procurando speranze ed attese che non possono che restare pericolosamente deluse, anziché dare ad esso il peso nullo che ha e considerarla per la sua infondatezza.

c) Egualmente irrilevante è il ricordo di un procedimento di prevenzione con misure anche patrimoniali, in cui il Tribunale aveva deciso per la confisca di una quantità minima dei beni in sequestro, andando oltre la richiesta del P.M. con conseguente contrasto fra i difensori per la strategia processuale da loro seguita (rimasto, peraltro, estraneo agli ambienti giudiziari, come doveva), sia perché la difformità della decisione del Tribunale rispetto alla richiesta del P.M. è un fatto normale nella dinamica processuale, sia perché ogni decisione del Tribunale è attribuibile all'intero collegio, almeno con una maggioranza costituita da due dei tre componenti, sia perché contrasti tra difensori non possono attribuirsi mai ad alcun giudice, che deve adempiere al suo dovere, senza curarsi di questi aspetti, peraltro extraprocessuali e propri della sfera interna delle parti.



Questi inconvenienti addotti, appunto per la loro inconsistenza, hanno l'aspetto esteriore di creare situazioni di difficoltà da determinare (come altre volte è riuscito) situazioni difficili che rendono la buona ed efficace attività operativa tanto difficile da farla in un modo o nell'altro abbandonare (in questo processo si accenna anche a possibile destinazione del Livatino alle sezioni civili).

9-6 - LO SCOPO INTIMIDATORIO PER GESTIONI GIUDIZIARIE MENO IMPEGNATE = PIUTTOSTO RECENTE IL RIPETERSI DEI DELITTI "ECCELLENTI" E LE GRAVI CARENZE NELLA GESTIONE STATATE DEL SISTEMA

A parte l'incertezza ed il dubbio mostrati da Benvenuto nel riferire il movente prospettatogli da Avarello, perché possibilmente adottato per assicurarsi la partecipazione della "famiglia" degli "emergenti" di Palma di Montechiaro al delitto, lo scopo dell'omicidio è sintetizzato nell'intento di eliminare il giudice che perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che è poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della criminalità, della delinquenza organizzata e della mafia



in Italia.

Pertanto, l'unico movente dell'omicidio del giudice Livatino è quello collegabile all'attività giudiziaria da lui svolta, ai molti processi di delinquenza organizzata e specificamente mafiosa trattati con la necessaria competenza, con la conoscenza dei fenomeni sociali specifici, col dovuto approfondimento, con sagacia ed impegno e nel massimo rispetto delle norme e dei diritti di ognuno.

E' questo un motivo che si ripete in tutti gli omicidi cosiddetti "eccellenti", che sono stati commessi, di magistrati, di poliziotti, di taluni uomini politici.

Ed è un motivo che si ripeterà fino a quando dalla delinquenza organizzata e mafiosa in genere si potrà ottenere che il "soppresso" venga sostituito con persona che non abbia gli stessi requisiti (pur se vi è onestà e rettitudine, possono ben mancare conoscenza del fenomeno e dell'ambiente, prontezza, intuito, spirito di sacrificio, ecc. necessari per il disimpegno di alcuni compiti o può mancare l'esperienza quando un giudice esperto viene sostituito con un giovane uditore) e, quindi, si potrà ottenere respiro e spazio per svolgere o continuare l'attività criminale; e fino a quando lo Stato non riesca a rendere irrilevanti le sostituzioni per l'equivalenza dell'idoneità e la conseguente intercambiabilità delle persone destinate agli uffici



senza arrecare in essi profondi mutamenti, come, invece, molto spesso avviene. Infatti, soltanto l'immodificabilità nell'espletamento delle funzioni e del raggiungimento dei risultati, pur nell'alternarsi delle persone, renderà indifferente le sostituzioni e, quindi, inutile ogni azione per provocarla (in ciò vale non tanto occuparsi di un genere di processi o di procedimenti o di una materia, ma il modo e la professionalità che sono alla base dell'attività stessa).

Non può sfuggire e non esse^l significativo che, a differenza del passato, da alcuni anni a questa parte si sono commessi con una certa frequenza reati cosiddetti "eccellenti".

L'instaurarsi di questo metodo ed il ripetersi dei fatti dimostra che la delinquenza organizzata ritiene che valga correre i rischi che ciascun fatto del genere importa (Benvenuto, coerentemente a queste comuni ed elementari valutazioni, ha dichiarato che le iniziali titubanze della famiglia di Palma di Montechiaro si fondavano anche sul timore delle conseguenze che il fatto poteva importare) per il verificarsi delle conseguenze favorevoli che gliene derivano, cioè che il conto costi/benefici di questo tipo di delitto è vantaggioso.

Tutti gli omicidi "eccellenti" di questo genere hanno la stessa matrice: Costa, Giuliano, Basile, La



Torre, Diaccio Montalto, Chinnici, Della Chiesa, attentato di Pizzolungo a Palermo, Livatino, per citarne alcuni. Emblematica è la ripetizione di Trapani quando Diaccio Montalto fu sostituito pur dopo tempo, con Palermo, che subì una aggressione più violenta dalla quale miracolosamente si salvò (ma restarono vittime una giovane donna e due suoi figli).

Non può sfuggire il documentato ricordo che spesso nella destinazione ai vari uffici si sono seguiti per ragioni più varie (sulle quali sarebbe opportuna una specifica approfondita indagine) metodi anomali, ed inidonei che i fatti comprovano erronei (basta considerare il proliferare della delinquenza organizzata con manifestazione anche in crimini a sfondo economico); che non si sono dotati spesso gli uffici di dirigenti che potessero svolgere la funzione suppletiva o di dovuto controllo o comunque di guida e di assistenza ai più giovani; che spesso Organi responsabili hanno da un canto preso iniziative repressive e sostanzialmente intimidatorie (valgono per tutte le note - v. ampiamente la stampa - vicende di Falcone e Borsellino ad un certo punto chiamati al redde rationem con possibilità di essere assogettati a provvedimenti amministrativi, il secondo per avere posto in evidenza l'esatta posizione del primo; ma i casi sono ben più diffusi) e, dall'altro, hanno assunto posizioni protettive e di valorizzazione



per altri fino alla copertura di illeciti anche penali con modalità che possano rivestire i caratteri obiettivi del favoreggiamento; o come in molti casi attraverso questi sistemi, magari in buona fede, si sia oggettivamente realizzata l'inefficienza sostanziale di molti uffici giudiziari con conseguenti ritardi nella trattazione di processi e prescrizioni di reati (una volta sottoposta a rigido controllo) con liberazione da pesi penali in cui taluni operatori di vertice avevano o potevano avere anche indirettamente interesse (si pensi ai casi di "tangentopoli", - anch'essa manifestazione di criminalità organizzata, che ha trovato solo minima repressione, laddove segni oggettivi imporrebbero accertamenti anche in ambienti molto vicini a quelli giudiziari).

Nella doverosa funzione anche di prevenzione di reati che l'attività giudiziaria adempie, in questo processo non può sfuggire l'insufficienza della prevenzione ed in particolare degli strumenti utili all'educazione, rieducazione e formazione dei giovani, nonché degli organi preposti a questi compiti fors'anche nella confusione operativa derivante dalla ripartizione di competenze fra Stato ed enti locali e dell'inadeguatezza delle strategie pedagogiche seguite.

Anche qui i risultati negativi provano l'insufficienza di metodi, sistemi, mezzi ed operatori.

Gli imputati sono relativamente giovani (Amico del

1967, Pace del 1966) e così altri soggetti interessati nell'omicidio (Benvenuto del 1970, Puzangaro del 1968) specie in relazione al tempo dell'omicidio; ~~come~~ erano ancora ragazzi o addirittura non ancora nati quando era già in piena espansione l'attività statale preventiva e repressiva della criminalità organizzata (basta ricordare la legge 31/5/1965, n.575; il d.l. 6/9/1982, n. 629; la legge 13/9/1982, n.646, ed altre fino alla legge 19/3/1990, n.55, ed ~~il d.l. 3/5/1991, n.141~~, che precedono di poco l'omicidio Livatino).

Non può sfuggire l'omicidio Livatino con l'efferatezza dei colpi di grazia; non può sfuggire la fredda, cinica ed agghiacciante dichiarazione di un ventiquattrenne -al tempo dell'omicidio Livatino ventenne- "ho confessato circa una settantina di omicidi" da cui -come è stato rilevato- emerge l'assenza di ogni considerazione per la vita umana, tanto da non meritare neanche un calcolo preciso di quelle soppresse, perché alcune in più o in meno non determinano, per chi le ha soppresse, spostamento alcuno.

Queste considerazioni (che sono comuni anche a diversi altri processi per fatti gravi di delinquenza organizzata) in vario modo avanzate anche dalle difese non possono giovare direttamente agli imputati perché non possono intaccare i pesanti elementi a loro carico.

Anzi, dimostrano la loro callidità criminale di



capire e di sfruttare le gravissime carenze dello Stato (che gli Organi responsabili hanno il dovere di accertare in via generale anche con apposite Commissioni di inchiesta) per spianare la via alla loro attività criminosa eliminando il Livatino che ne era col suo lavoro, assiduo ed altamente professionale ostacolo.

9-7- INTENTO DI ELIMINARE OGNI VALIDO OSTACOLO ALLA FORMAZIONE DI UN OLIGOPOLIO CRIMINALE MAFIOSO

Il riscontro a questo scopo generalizzato di eliminare gli ostacoli validi e di intimidire gli altri per la formazione di un oligopolio criminale mafioso nell'agrigentino si ricava ampiamente dalla dichiarazione di Benvenuto che parla della "strategia di Avarello", confortata da quella di Schembri: i gruppi degli emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicatti avevano già "sterminato" i Ribisi e lottavano i Di Caro assurti a capi di cosa nostra nella provincia agrigentina per avere l'egemonia e pensare ad ulteriori espansioni.

Non può sfuggire l'organizzazione anche tentacolare delle associazioni in esame con i suoi "referenti" in quasi tutta Italia ed all'estero: da quelli di Milano incaricati di studiare l'aggressione a Nava, a quelli di Prato a cui Benvenuto fa capo per un traffico di stupefacenti, a quelli di Rieti-



Pietraperzia per la rapina al furgone porta valore, ecc. per giungere al distacco tedesco per procurare armi per i delitti, nascondere i ricercati, "parcheggiare" i killers, ecc..

10- ALTRI MOTIVI D'APPELLO PERSONALI DI AMICO

10-1- ATTENUANTE EX ART. 114 COD. PEN.

Amico ha chiesto in subordine l'attenuante della minima partecipazione sostenendo che, in ogni caso, "se si vuole dare concretezza al suo soggiorno a Monaco di Baviera, dovrà convenirsi che il di lui comportamento non potè che essere di marginale efficacia".

La richiesta è infondata per più ragioni.

Anzitutto, come ampiamente dimostrato in questa parte nei numeri che precedono, Amico partecipò attivamente di persona all'omicidio Livatino e partecipò come componente del "braccio armato" o "gruppo di fuoco" della "famiglia" di Palma di Montechiaro, chiamato appositamente in Sicilia dalla sua residenza tedesca, che serviva a lui (come a Pace e ad altri) come zona sicura di "parcheggio" fra un delitto e l'altro che lo rendeva insospettabile.

Come si è visto, i ruoli di Amico e Pace sono precisamente delineati anche nell'esecuzione materiale

del delitto.

Pace fu uno dei killer che spararono sul Livatino (insieme a Puzangaro), anche se i due "colpi di grazia" da ritenere esplosi contemporaneamente, uno per ciascuno.

Amico, unico uomo col casco integrale, quindi non visibile in viso dagli utenti della SS 640, fu lasciato sulla strada a copertura di ogni turbativa che potesse pervenire da questo lato ed a fare da palo.

Questa sua posizione esclude la possibilità di configurare nella sua condotta l'attenuante richiesta.

Infatti, come è noto e secondo costante giurisprudenza:

- a configurare l'attenuante non basta una minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto all'evento tale da risultare trascurabile nell'economia generale del reato (Cass. 20/5/1991, Campanella; 4/4/1991, Mauro; ecc.);
- essa non può fondarsi meramente sulla ridotta e semplice comparazione tra le condotte dei vari concorrenti, ma importa la valutazione della tipologia del reato connesso con tutte le sue componenti soggettive oggettive ed ambientali (Cass. 10/7/1978, Campise);
- essa deve riferirsi non a una sola fase, ma a tutta la condotta delittuosa, non potendosi distinguere fra attività preparatoria, esecutiva o successiva o completativa, o fra l'apporto materiale e quello morale



apprestato in tali fasi (Cass. 10/7/78, Campise cit. 25/1/1982, Barallo; 16/3/1979 Brighentre);

- l'opera del cosiddetto "palo" non ha funzione minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilita la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi garantendo la loro impunità (Cass. 7/6/1989, Pedori; Cass. 12/3/1979, Fassino). Ed Amico era più che il semplice "palo"

10-2- ATTENUANTI GENERICHE

Amico ha chiesto le attenuanti generiche "per i buoni precedenti penali, per il comportamento processuale ispirato a lealtà".

La richiesta è infondata.

Il processo, come emerge da tutto quanto esposto, presenta solo elementi soggettivi ed oggettivi negativi per Amico (e Pace): il delitto in tutta la sua gravità ed efferatezza; il tranquillo comportamento di Amico in tutta la vicenda, dalla fase preparatoria a quella esecutiva, a quella successiva all'omicidio, che dimostra estrema pericolosità sociale; la sua stessa attività professionale di killer (componente del "gruppo di fuoco" o "braccio armato" della "famiglia"); il tentativo di procurarsi alibi in ogni modo per di più



anche a costo di coinvolgere altri; il comportamento processuale fatto di dinieghi e generiche accuse ad altri (se "nemo tenetur se detergere" e se l'imputato può dichiarare ciò che vuole, l'esercizio di questo diritto non può essere considerato, per sé stesso, in suo danno, ma è ostativo a suoi vantaggi); la partecipazione associativa ad una "famiglia" avente vasti programmi delinquenziali e di attività gravemente intimidatoria per realizzarli; ecc.

11- MOTIVI PERSONALE DI PACE

11-1- ASSOLUZIONE DAL REATO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

Nell'appello si rileva che la Corte di assise ha fondato l'affermazione di responsabilità per questo reato su rapporti e proposte per l'applicazione di misure di prevenzione, cioè, a tutto concedere, su meri sospetti la cui fondatezza non è stata controllata.

Le prove che il processo offre dell'appartenenza di (Amico e) Pace alla "famiglia" di Palma di Montechiaro emergono in modo chiaro dalle dichiarazioni di Schembri e Benvenuto; dalla loro appartenenza al "braccio armato" o "gruppo di fuoco" della famiglia stessa che aveva sterminato quella già dominante dei Ribisi, dalla vita da loro condotta in Germania



risultante dalle dichiarazioni di Manganello, Megtmeyer ed Anas, tipica di chi sta in "parcheggio" pronto a recarsi nel luogo ove c'è da operare in modo criminale, dalla riunione in casa Parla ove si parlò di armi da procurare per la loro "famiglia" e per quella di Canicattf, poi acquistate e fornite; dall'essere disponibile ad ogni chiamata per la consumazione di delitti previsti nel programma della associazione; dalla partecipazione all'omicidio Livatino; e dal movente relativo; ecc. Sono manifestazioni della forza di intimidazione del vincolo associativo (carattere tipico del reato ex art. 416 bis cod. pen.).

Del reato peraltro, risponde chiunque all'interno dell'associazione, cioè come associato e non in modo occasionale, espliciti qualsiasi attività, qualunque sia il ruolo, nel quadro dell'associazione nel suo complesso (Cass. 29/11/1991 Avitabile; 25/2/1991 Grassonelli).

Pace, quindi, deve rispondere di questo delitto.

11-2- RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTAGLI PER IL REATO EX ART. 416 BIS COD. PEN.

La richiesta è infondata.

Non è esatto che la pena sia stata irrogata nel massimo edittale.

Infatti, il reato del quale Pace (ed Amico) sono



responsabili non è quello di associazione di tipo mafioso semplice (pena da 1 a 6 anni recl.), ma quello aggravato di associazione di tipo mafioso armata per la quale la pena edittale è da 4 a 10 anni di reclusione.

L'entità dell'associazione è pericolosamente rilevante per l'ordine pubblico: sterminio dei Ribisi; disponibilità di armi anche da guerra; modalità di procurarsele dall'estero od anche disarmando agenti di PS e CC.; disponibilità di armamento dimostrata nell'omicidio Livatino; programma spietatamente cruento dell'associazione (basta pensare alla settantina di omicidi che Benvenuto ha detto di aver commesso e confessato); partecipazione diretta alla consumazione di reati gravi e spietati come l'omicidio Livatino, completato con i due "colpi di grazia"; ecc..

Questi elementi, gli altri sopra illustrati ed ancora quelli rilevanti secondo il criterio indicato nell'art. 133 cod. pen. dimostrano che la pena di anni sei (inferiore alla media edittale) non può non considerarsi adeguata.

12- LA RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI PER TUTTI I REATI PER I QUALI SONO STATI CONDANNATI IN PRIMO GRADO

Nello svolgimento dei motivi di appello con i quali gli imputati chiedono l'assoluzione con formula piena vi sono accenni sia pure fugaci alla sussistenza



dei fatti contestati e degli elementi essenziali dei reati contestati.

Come già detto e come emerge da tutta l'esposizione che precede, l'istruzione dibattimentale di appello ha dato un diverso e molto più completo quadro probatorio della vicenda e di quelle ad essa strettamente connesse.

Gli elementi costitutivi generali e speciali, oggettivi e soggettivi dei reati indicati nella rubrica e delle circostanze relative, come ritenuti nella sentenza di primo grado, sono ampiamente e rigorosamente provati dai dati oggettivi che il processo offre, che indicano inequivocabilmente anche gli aspetti soggettivi.

Anzi, i vari fatti reati sono strettamente legati fra loro da indiscutibile nesso probatorio.

Le modalità dell'omicidio con l'agguato e l'aggressione dimostrano per sé stesse il dolo omicida e la premeditazione, che poi hanno numerosi riscontri nelle modalità della preparazione di killers; venuti anche appositamente dalla Germania, di armi, di veicoli, di studio del piano poi attuato, ecc. (l'altra aggravante ex art. 61 n. 10 cod. pen. ha prova nella qualità del Livatino e nel movente).

Il movente insieme alle modalità dell'azione dimostra non solo che si è operato addirittura frigidamente



pacatoque animo, ma anche con disprezzo della vita umana antepo-
nendo a essa proprie speculazioni economiche criminali per le quali l'omicidio commesso serviva a
spianare la strada.

I reati sulle armi ricorrono interamente nei loro
elementi oggettivi e soggettivi.

Essi, piuttosto, come detto, sono limitati ad un
fucile e ad una pistola, mentre da quanto sopra esposto
emerge che sono state usate o almeno portate anche altre
armi; secondo l'accertamento sopra compiuto dovrebbero
essere un fucile e n.5 pistole, di cui n.4 Beretta (v.
in questa parte quinta n.2,4).

Di queste armi (v. perizia balistica) alcune sono
armi da guerra; Benvenuto ha dichiarato che 3 delle 4
pistole usate erano state sottratte a CC. e poliziotti
ed erano del tipo Beretta cal. 9 tipo 92 S.B. Questi
dati avrebbero portato all'indagine non effettuata
perché preclusa in secondo grado per la pistola in
sequestro per mancanza di impugnazione del P.M. e per le
altre per mancanza di imputazione per accertare se esse
siano armi da guerra, (secondo l'imputazione originaria
per la pistola in sequestro) o armi comuni da sparo
(come ha ritenuto la Corte di assise rifacendosi
genericamente a giurisprudenza). Infatti, secondo
l'art.1 legge 18/4/1975, n. 110, "sono armi comuni da
"guerra le armi di ogni specie che per la loro spiccata
"potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate



"al moderno armamento delle truppe nazionali o estere "per l'impiego bellico", per cui l'iscrizione nel catalogo nazionale ha solo valore indicativo (Cass. 18/1/1990, Conte; e implicitamente Cass. 24/4/1992, Scurdaccione, per una Colt cal. 45 solo perché in dotazione all'esercito U.S.A.).

Peraltro la giurisprudenza richiamata dal primo Giudice si riferisce al mod. Beretta cal. 9 corto mod. 34 inserito nel catalogo il 22/6/1990 (Cass. 12/2/1991, La Cava), mentre non risulta inserito il tipo indicato dal Benvenuto cal. 9 mod. 92 S.B. (dal CED della Cassazione di pistola Beretta cal. 9 risultano nel catalogo i tipi mod. 98 F, iscritto il 4/4/1986, il mod. 98 F target iscritto il 6/10/1988, ed il mod. 84 F iscritto il 16/12/1988).

Ancora, come già rilevato nell'ordinanza del 17/12/1993 (v. sopra parte seconda), se le armi fossero comuni, concorrono i reati di porto e detenzione illegali di arma clandestina (art. 23 legge n. 100/1975, cit.).

Sussistono nei loro elementi oggettivi e soggettivi i reati di ricettazione di armi, (anche se migliori accertamenti sugli autori e le modalità di sottrazione ai CC. potrebbero portare a configurare i fatti come rapine o furti pluriaggravati) perché il fatto di ricevere e detenere armi con la matricola



abrasa (circoſtanza di immediata percezione) dimostra per ſe ſteſſa la provenienza da delitto, tale eſſendo o l'abrasione del numero di matricola, o il poſſeſſo di arma privata da altri dei ſegni di individuazione (Cass. 24/1/1992, Aversano; Cass. 5/12/1991, Filipponi; Cass. 4/4/1991, Mauro; ed altre).

Così anche quelli di ricettazione della FIAT/Uno e della moto Honda provenienti, come ſi è detto, da furti per eſſere ſfruttati nella consumazione di delitti dal gruppo criminale, (manca, piuttosto, in queſti reati la conteſtazione dell'aggravante teleologica ex art. 61 n.2 cod. pen., perché l'uso di armi clandestine o comunque ricettate e di veicoli ricettati è ſervita come dotazione dell'associazione allo ſcopo di commettere i reati rientranti in via principale o strumentale per la realizzazione del ſuo programma e baſta che il reato - mezzo ſia finalizzato ad una ſerie di reati o ad un'alternativa di reati, non eſſendo neceſſario che la finalit  conſiſta in un determinato reato, n  che il reato fine ſia commeſſo - Cass. 15/11/1989, Finigliulo); e ſerve, ſecondo un ſiſtema ſperimentato con riſultati poſitivi per gli ambienti criminali per evitare, che attraverso i mezzi usati ſi poſſa riſalire ai loro proprietari, e, quindi, agli autori dei crimini.

Ricorre anche il reato di danneggiamento con pericolo di incendio. I veicoli e le armi furono bruciati; lo ſtato in cui furono trovati dimoſtrano



l'uso di materiale incendiario (benzina o simili) che ne assicurasse la rapida e completa distruzione, per conseguire l'impunità.

Del reato ex art. 416 bis c.p. si è già detto sopra in 9,7 nell'esame del motivo proposto da Pace.

13- CONCLUSIONI - CONFERMA DELLA SENTENZA APPELLATA

Gli elementi probatori considerevolmente accresciuti in appello e le considerazioni che precedono dimostrano largamente che i fatti indicati nelle imputazioni, sussistono, che sono stati commessi dai due imputati, Amico e Pace (e da altri), che essi costituiscono i reati ^{almeno} come ritenuti nella sentenza di primo grado, che deve essere, quindi, confermata.

A carico degli imputati vanno poste le spese processuali di appello.

14- STATUZIONI CIVILI

Gli imputati vanno condannati in solido a rimborsare alle parti civili Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo, costituite con unico difensore, le spese di questo grado del giudizio che si liquidano in complessive lire 16.500.000, di cui (considerato la gravità e complessità del processo che ha impegnato n.



15 udienze, talune anche pomeridiane, che tre udienze sono state tenute fuori sede, di cui due a Roma), lire 1.100.000 per spese, lire 3.900.000 per competenze, lire 11.500.000 per onorari.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 cod. proc. pen. conferma la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 18/11/1992 appellata da Paolo Amico e Domenico Pace; condanna questi ultimi in solido alle spese processuali di appello ed al rimborso delle spese di questo grado del giudizio che liquida in L.16.500.000 (sedicimilionicinquecentomila) in favore delle parti civili Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo.

Caltanissetta, 13 aprile 1994

IL PRESIDENTE *et*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

Spagnolo

Depositato in Cancelleria

oggi 20/5/94

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Spagnolo

In data 6/7/83. Addecessione a motivi contestuali
 di reato per recesso preventivo dell' avv. F. Sicile
 no, deferimento di placce di *Sturco Paolo*

379

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

B

In data 13/7/84 Inchiesta e motivi di ricorso
per concessione permessi dell' avv. Sebastiano Rinaldi
def. di p.l. di PACE Domenico

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

La Corte di Cassazione con sentenza del 27/1/85
ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti,
in solido, al pagamento delle spese processuali
ed in parte delle p.c. ed rimborso delle
spese di parte intimata, che si liquidano
in L. 8.233.000 di cui L. 7.000.000 pro
verso di difesa.

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

Sentenza divenuta irrevocabile

il 27.1.85

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

Estratti esecutivi inviati alla C. di Cassazione

il 1-2-85 alle Proc. della Repubblica e Tribunale
di Cassazione -

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

13/2/85 comunicazione al out. 27
avv. Rinaldo CPA alle Proc. Rep. Trib. CC

I N D I C E

PREMESSA	Pag. 8
PARTE PRIMA - LA RELAZIONE DEL PROCESSO	
1- La relazione introduttiva	12
2- Il giudice dott. Livatino e le sue abitudini per raggiungere l'ufficio	12
3- L'aggressione e la notizia data da Nava al "113"	13
4- Il primo intervento della P.G. sul posto	14
5- I risultati dell'autopsia e della perizia tanatologica	14
6- Gli abiti che indossava	17
7- Gli accertamenti della P.G. in c.da S.Benedetto (luogo dell'omicidio) ed in c.da Gasena, bevaio Petrusa (luogo di ritrovamento di veicoli ed armi bruciate)	18
7-1-1- In c.da S. Benedetto	18
7-1-2- In c.da Gasena	23
7-2- Il sopralluogo della Polizia scientifica	25
7-3- Il materiale balistico sequestrato nei due posti	26
8- Le perizie balistiche per individuare le due armi sequestrate (fucile e pistola)	27
9- La provenienza da furti della FIAT/Uno, della moto Honda e del fucile (incerta per la pistola)	28
10- Il teste Pietro Nava e le sue indicazioni	28
11- L'iniziale ricostruzione del fatto	31

12- L'indirizzo delle indagini verso persone di Palma di Montechiaro, verso Amico e Pace e verso altre persone di altre zone	32
13- Richiesta del Procuratore della Repubblica nisseno al Procuratore di Colonia di arresto di Amico e Pace - La richiesta di estradizione - I reati imputati	33
14- Interrogatorio di Amico e Pace in Colonia con intervento del G.I.P. e del P.M. nisseni - Estradizione - Interrogatorio in Italia - Incidente probatorio per audizione del teste Nava e le sue ricognizioni di persone	36
15- Richiesta e decreto di rinvio a giudizio	36
16- Il giudizio e la sentenza di primo grado	37
17- Gli appelli degli imputati ed i motivi	38
18- Dichiarazioni ed atti rilevanti quesiti in primo grado e riferiti nella relazione	40
19- Le dichiarazioni dei presidenti di sezione del Tribunale di Agrigento, Agnello e D'Angelo	41
20- Id.: dei genitori del dott. Livatino	44
21- Le dichiarazioni e ricognizioni di persona di Nava in primo grado	45
21-1- Rilevanza	45
21-2-1- Id.: nell'incidente probatorio: la richiesta del P.M. ed il provvedimento del G.I.P.	45
21-2-2- Id.: id.: la ricognizione nei confronti	

di Pace	46
21-2-3- Id.: id.: id.: nei confronti di Amico	50
21-3- Deposizione di Nava come testimone	50
21-4- Deposizione in dibattimento	53
21-5- Alcune contestazioni in dibattimento ed altre sue dichiarazioni acquisite il 21/9/90 dall'ispettore P.S. Di Lio e dai P.M. nisseni	54
22- Deposizione del capo CC. Paolo Pandolfi	55
23- Deposizione del teste Gaetano Marchica	58
24- Deposizione del testimone Heiko Kschinna e dichiarazione di Gioacchino Schembri, imputato in altro processo	59
24-1- Loro connessione e rilevanza	59
24-2-1- Deposizione di Heiko Kschinna Modalità di acquisizione	59
24-2-2- Id.: Il contenuto	60
24-2-3- Id.: id.: I giornali	63
24-3-1- Dichiarazione di Gioacchino Schembri Le vicende e l'assunzione telematica in primo grado	63
24-3-2- Id.: Il contenuto con le reticenze	65
25- Le dichiarazioni di Amico e Pace in primo grado	69
25-1- In generale	69
25-2- Id.: di Amico in Germania	70
25-3- Id.: di Pace in Germania	70

25-4-	Id.: di Amico al Pretore di Koeln, acquisite in seguito ad esercizio della facoltà di non rispondere	71
25-5-1-	Id.: Successive dichiarazioni sponta- nee di Amico in primo grado	73
25-5-2-	Deposizioni di controllo di Salvatore Amico e Giuseppe Racalbuto	74
25-6-	Dichiarazione di Pace al Pretore di Koeln acquisita in seguito all'esercizio della facoltà di non rispondere	75
25-7-	Successive dichiarazioni spontanee di Pace in primo grado	76
26-	Deposizione dei testimoni di alibi	77
26-1-	Id.: Christiane Anas	77
26-2-	Id.: Filippo Manganello	80
26-3-	Id.: Marion Megtmeyer	82
27-	Altre indagini svolte in primo grado	84
27-1-	Audizioni di ragazze di Palma di Monte- chiaro legate sentimentalmente agli im- putati secondo intercettazioni telefoni- che - tentato alibi	84
27-2-	Audizioni di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria	87
PARTE SECONDA - LE RICHIESTE PRELIMINARI IN APPELLO E L'ORDINANZA 17/12/1993 DELLA CORTE		
1-	Le richieste delle parti	89
2-	Gli atti utilizzabili	91

3- Sospensione o rinvio del processo o del dibattimento	92
3-1- La richiesta e lo scopo	92
3-2-1- I casi di sospensione o rinvio consen- titi dal codice proc. pen.	93
3-2-2- Id.: nel codice del 1930	95
3-3-1- I casi di rinvio del processo consen- titi nel codice del 1930	97
3-3-2- Id.: nel nuovo codice del 1988	98
3-4- Il rinvio del dibattimento nei due codici	102
3-5- Conclusioni	103
4- Le dichiarazioni e le ricognizioni di persona del teste Piero Ivano Nava	104
4-1- I limiti dell'ordinanza ed assunzione di essa e motivazione parziale di questa sentenza sul punto	104
4-2- Le lagnanze della difesa	105
4-3- Richieste difensive superate o infondate	106
4-4-1- Validità delle ricognizioni: omesso giuramento - Il contenuto degli atti del processo	107
4-4-2- Id.: La disciplina del codice del 1930	108
4-4-3- Id.: Quella del codice del 1988	109
4-4-4- Id.: Ipotesi estrema di nullità relativa sanata	110

4-4-5-	Id.: Acquiescenza	111
4-4-6-	Id.: Conclusioni	112
4-5-1-	Validità delle ricognizioni; precedente visione informale delle stesse persone	112
4-5-2-	La non tassatività dei mezzi di prova Le prove atipiche	114
4-5-3-	Id.: La ricognizione e le dichiarazioni che la precedono	116
4-5-4-	Id.: Non preclusione per precedenti ri- cognizioni	118
4-5-5-	Id.: Validità delle ricognizioni ir- rituali	120
4-5-6-	Id.: Doveri del giudice di chiedere, obbligo del ricognitore di dare e di- ritto delle parti di avere le notizie su precedenti ricognizioni	120
4-5-7-	Id.: Illegittimità di non ammissione di contestazioni sul punto - L'art. 500 cod. proc. pen. - Acquisizione del verbale nel fascicolo del dibattimento- Divieto inesistente	122
4-5-8-	Id.: Utilizzazione nel dibattimento	127
4-5-9-	Id.: Nullità - Insussistenza	128
4-5-10-	Id.: Rinnovazione di istruzione	128
5-	Sull'acquisizione degli atti di rogatoria (richie- ste) al fascicolo del dibattimento e sulla ecce- zione nullità degli atti compiuti in Germania nei	

confronti di Pace per eccesso rispetto alla delega	
del P.M.	129
5-1- La domanda di acquisizione delle richieste di rogatoria	129
5-2- Le norme	129
5-3- Id.: L'art. 431 cod. proc. pen.	130
5-4-1- La disciplina delle rogatorie all'estero - La convenzione europea - Insussistenza di nullità	131
5-4-2- I rapporti di delega P.M./Polizia giudiziaria - Limiti - Il caso in esame	133
5-5- La rogatoria del P.M. nisseno ad ampio ventaglio	136
5-6- Id.: Validità	137
6- La richiesta di esperimento sul luogo del delitto relativamente al teste Nava	137
6-1- La richiesta	137
6-2- L'esperimento giudiziale - Disciplina e scopo	138
6-3-1- Id.: Mancanza di dati completi per la riproduzione	139
6-3-2- Id.: Gli elementi della fattispecie concreta	140
6-3-3- Gli elementi di giudizio disponibili - sufficienza prescindendo dall'esperimento - La visibilità - Le visioni uni-	

tarie	143
6-3-4- Id.: Conclusioni: Inutilità dell'esperimento	150
6-4- Opportunità dell'ispezione dei luoghi	151
7- Perizia balistica sulle cose in sequestro - Insufficienza della precedente limitata alla individuazione delle armi - Necessità di nuova perizia completa	151
8- Accertamento dell'esito delle indagini sulle impronte rilevate sull'auto del dott. Livatino	153
9- Riaudizione di Gioacchino Schembri - Integrazione delle sue dichiarazioni acquisite incomplete nel fascicolo del P.M. ed acquisizione nello stesso fascicolo di sue dichiarazioni rese in altri processi - Audizione di altre persone informate dei fatti	153
9-1- Le dichiarazioni di Kschinna e Schembri - Gli "omissis" nei verbali delle dichiarazioni di Schembri	153
9-2-1- La formazione del fascicolo del P.M.	155
9-2-2- Id.: Gli oneri del P.M.	157
9-2-3- Id.: I diritti delle parti	157
9-2-4- Id.: Obbligo di completezza del P.M.	158
9-2-5- Id.: Obbligo del P.M. di comunicare, se richiesto, la completezza degli atti - Potere del giudice in tal senso	159
9-2-6- Id.: Conclusioni	160

9-3-	Opportunità di risentire Schembri	161
9-4-	Le dichiarazioni de relato di Kschinna e Schembri - Art. 195 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - necessità di sentire le fonti Puzangaro e Benvenuto	161
10-	Rigetto della richiesta di audizione dei giorna- listi Lorenzo Rosso, nonché Franco Castaldo e San- dro Ruotolo	163
10-1-1-	La richiesta	163
10-1-2-	Valore nullo di notizie di stampa in- controllabili o estranee all'economia processuale	164
10-1-3-	La estraneità delle notizie rispetto ai fatti processuali	164
10-1-4-	Id.: Le notizie giornalistiche speci- fiche	165
10-1-5-	Id.: L'infondatezza documentalmente provata (primo caso)	166
10-2-	Richiesta superata dall'audizione dei testi fonte (secondo caso)	167
11-	Comunicazione al P.M. per reati non contestati	169
12-	Acquisizione del verbale di perquisizione del 21/9/1990 nell'abitazione di Pace e degli atti di accertamento eseguiti su rogatoria in Ger- mania	169
13-	Dispositivo dell'ordinanza	170

PARTE TERZA - ISTRUZIONE COMPIUTA E DOCUMENTAZIONE
ACQUISITA IN BASE ALL'ORDINANZA DEL 17/12/1993

1- L'esecuzione dell'ordinanza	173
2- Il completamento del fascicolo del P.M.	173
3- L'audizione di Schembri, Puzangaro, Benvenuto e del testimone Nava	174
3-1- Attività preparatoria - Le udienze in Roma	174
3-2-1- Dichiarazione di Gioacchino Schembri	175
3-2-2- Le sue precisazioni ed aggiunte	183
3-3- Dichiarazione di rifiuto di rispondere di Gaetano Puzangaro	184
3-4-1- Dichiarazioni di Giuseppe Croce Benve- nuto	184
3-4-2- L'intervento di Amico interrottivo del- la dichiarazione	191
3-4-3- La continuazione della dichiarazione di Benvenuto	191
3-5-1- Deposizione di Ivano Piero Nava	196
3-5-2- Gli atti acquisiti in contestazioni	203
4- Esito negativo degli accertamenti sulle impronte papillari rilevate sull'auto del dott. Livatino	205
5- L'ispezione dei luoghi, la cartografia e la rela- tiva perizia	206
5-1- Il luogo dell'omicidio e la SS 640	206
5-2- La SS 640 e gli svincoli per Canicattf,	

Agrigento, abbeveratoio Petrusa - La scorciatoia	208
5-3- L'auto del Livatino e la FIAT/Uno	211
5-4- I dati rilevanti nella scarpata dalla SS 640 al greto del torrente S. Benedetto	211
5-5- Ubicazione degli oggetti di maggiore interesse nella stessa scarpata e del cadavere del Livatino	213
5-6-1- Accertamenti relativi alle deposizioni del testimone Piero Ivano Nava - Le modalità	215
5-6-2- Id.: La visione generale della zona dell'omicidio giungendo da Caltanissetta	216
5-6-3- Id.: La visione ravvicinata dell'uomo con la pistola in mano nell'atto di scavalcare il guard-rail	217
5-6-4- Id.: La visione della scarpata dalla strada e dalla Thema	218
5-7- L'accesso al bevaio Petrusa ed i veicoli bruciati	219
6- Perizia balistica	221
6-1- L'esecuzione	221
6-2- I risultati	222
PARTE QUARTA - ALTRA ISTRUZIONE COMPIUTA IN APPELLO	
1- Sulla tesi difensiva sul numero degli autori dell'omicidio e sul percorso di fuga	224

1-1-	Deposizione del m.llo CC Iacolino	224
1-2-	Deposizione della guardia giurata Vinti	225
1-3-	La strada indicata dai due testi	226
2-	La sentenza di questa Corte del 3/7/1992 nei confronti di Avarello	226
3-	Informazioni del R.O.S. CC sull'attività del Livatino in relazione a misure di prevenzione	228
4-	Le nuove dichiarazioni spontanee di Amico e Pace	232
PARTE QUINTA - I MOTIVI DELLA DECISIONE		
1-	La ricostruzione del fatto	235
1-1-	L'aggressione iniziale secondo modalità tipiche ed il non conseguimento immediato dell'evento morte	235
1-2-	La fuga di Livatino e la seconda fase dell'aggressione	239
1-3-	La continuazione della fuga e la terza fase dell'aggressione	240
1-4-	L'ultimo tratto di fuga, la fase finale dell'aggressione ed i "colpi di grazia"	241
2-	La dinamica dell'azione ed il numero degli esecutori materiali dell'omicidio	242
2-1-	La tesi difensiva	242
2-2-	I veicoli, auto e moto, usati	243
2-3-	Le necessità oggettive di un numero minimo di partecipanti in rapporto ai veicoli usati	244

2-4- Le armi ed il numero di partecipanti all'omicidio	247
2-5- Conclusioni	249
3- Le deposizioni di Marchica, Vinti e Iacolino ed il numero degli esecutori	250
3-1- Rilevanza sostanziale delle deposizioni di Marchica e Vinti - Esclusione di quella di Iacolino	250
3-2- Id.: La loro portata	250
3-3- Id.: L'uso del percorso più breve e solitario della stradella poderale ed il suo riscontro obiettivo	254
4- L'individuazione degli autori dell'omicidio Livatino	257
4-1- Premessa	257
4-2- I "collaboratori di giustizia"	258
4-2-1- La problematica relativa trattata dalle parti	258
4-2-2- Le critiche delle difese e gli attacchi degli imputati	258
4-2-3- L'antica persistente figura dei collaboratori di giustizia	260
4-2-4- La valutazione delle loro dichiarazioni	262
4-2-5- Il caso in esame	264
5- Il testimone Piero Ivano Nava	269
5-1- Le dichiarazioni, individuazioni e riconoscimenti del Nava nelle valutazioni del-	

le parti	269
5-2- Alcuni riscontri alle dichiarazioni di Nava	271
5-3- Esattezza o errori del Nava nella percezione e nel ricordo	276
5-4- Le funzioni psichiche - La percezione - La memoria	276
5-5- Le contestazioni concrete sulle percezioni, sulla memoria e sui ricordi di Nava	282
5-6- I ricordi di Nava nelle dichiarazioni e nei riconoscimenti - Le sue indicazioni	287
5-7- Id.: La ricognizione del 21/9/1990 - Mancanza di riconoscimento di Amico per l'uomo armato	290
5-8- Id.: Le marginali imprecisioni sui dati somatici	292
5-9- Id.: L'addotto influsso dei pregiudizi della P.G. su Amico e Pace	294
5-10-1- Il riconoscimento di Pace	296
5-10-2- Id.: Attendibilità - Prova	299
5-11- Le indicazioni su Amico	300
6- Heiko Kschinna e Gioacchino Schembri	300
6-1- Regolarizzazione processuale per l'utilizzazione delle dichiarazioni di Heiko Kschinna e Gioacchino Schembri	300
6-2- La dichiarazione di Heiko Kschinna	302

6-3-1-	Le dichiarazioni di Schembri	304
6-3-2-	La dichiarazione di primo grado ed i suoi vuoti	304
6-3-3-	Id.: Le tesi difensive	306
6-3-4-	Il contenuto della dichiarazione di primo grado su Amico e Pace	306
6-3-5-	La dichiarata e sostanziale reticenza	310
6-3-6-	La chiara e necessaria implicita indicazione di Amico e Pace quali correi nell'omicidio Livatino già nella dichiarazione di primo grado	311
6-3-7-	La dichiarazione di Schembri in appello e la valutazione necessariamente unitaria delle sue dichiarazioni	313
6-3-8-	I riscontri alle dichiarazioni di Schembri	315
6-3-9-	Altre critiche delle difese alle dichiarazioni di Schembri	317
6-3-10-	Conclusioni	320
7-	La dichiarazione di Giuseppe Croce Benvenuto	320
7-1-	Id.: Ed i riscontri	320
7-2-	Id.: Conclusioni	327
8-	La tesi difensiva degli imputati - Preparazione e fallimento degli alibi - Prova a carico	328
8-1-	La tesi difensiva degli imputati	328
8-2-	La tesi difensiva di diritto e le relative precisazioni - Mancanza di prova -	

Indizio, prova - Il caso in esame	329
8-3- La posizione di Pace ed il tentativo di Amico di uniformavisi	330
8-4- La preparazione degli alibi	331
8-5-1- L'esame delle dichiarazioni degli imputati	334
8-5-2- Id.: Le contraddizioni iniziali	335
8-5-3- Id.: Addotto viaggio a Monaco senza ragioni	336
8-6- Totale mancanza di riscontri del viaggio a Monaco	337
8-7- L'occultamento del recapito anche telefonico	338
8-8- L'omesso riferimento a Puzangaro	340
8-9- Le stranezze di programmi, partenze ed arrivi ed i riscontri delle prove acquisite sull'omicidio	342
8-10- La prova dell'assenza degli imputati dalla Germania e della loro presenza nell'agrigentino, per uccidere il dott. Livatino	344
8-11- L'inspiegabilità della permanenza degli imputati in Germania per motivi legittimi, costituente invece "parcheggio" prudenziale di componenti il "braccio armato" negli intervalli fra delitti	345

8-12-	Conclusioni sugli alibi	348
8-13-	Le altre difese degli imputati	348
8-14-	Conclusioni sulle difese degli imputati	349
9-	Movente dei delitti	350
9-1-	L'attività e la condotta del Livatino	350
9-2-	Le indicazioni di Schembri e Benvenuto	351
9-3-	Le informazioni del R.O.S.	354
9-4-	Le regole processuali e la quotidianità del lavoro escludenti ogni possibilità di arbitrio	355
9-5-	Addotte incompatibilità estranee a com- portamenti del dott. Livatino del tutto inesistenti o infondate o inipotizzabili	356
9-6-	Lo scopo intimidatorio per gestioni giu- diziarie meno impegnate - Piuttosto re- cente il ripetersi dei delitti "eccellen- ti" e le gravi carenze nella gestione sta- tale del sistema	361
9-7-	Intento di eliminare ogni valido ostacolo alla formazione di un oligopolio crimina- le mafioso	367
10-	Altri motivi di appello personali di Amico	368
10-1-	Attenuante ex art. 114 cod. pen.	368
10-2-	Attenuanti generiche	370
11-	Motivi personali di Pace	371
11-1-	Assoluzioni dal reato di associazione di tipo mafioso	371

11-2- Riduzione della pena inflittagli per il reato ex art. 416 bis cod. pen.	372
12- La responsabilità degli imputati per tutti i reati per i quali sono stati condannati in pri- mo grado	373
13- Conclusioni: conferma della sentenza appellata	378
14- Le statuizioni civili	378
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA	379
ANNOTAZIONI	373 bis

Con provvedimento del 23/3/85 il Procuratore della Repubblica e/o il Tribunale di Caltanissetta, verificati altri di encensione e conosciuti Amico Paolo il quale ha riportato esecuzioni con le seguenti nature:

- 1) 22/2/81 Corte d'Appello Caltanissetta, me. 20/3/81;
- 2) 17/2/83 Tribunale di Agrigento, me. 10/5/83;
- 3) 13/4/84 Corte d'Appello Caltanissetta, me. 27/1/85

DETERMINA, nei confronti del suddetto, in quanto fondato, le pene derivanti dalle sopra indicate infrazioni in quella dell'art. 306, con irrogazione di pena per anni 1, € 14.100.000 di multa - pena pecuniaria e insieme di reclusione decennale in appreso art. 306, di cui reclusione pre-controvali anni 2 e multa € 4.100.000 di multa in applicazione DPR 394/80 -

DISPONE l'encensione delle pene da Amico Paolo deve essere in quella dell'art. 306, con irrogazione di pena per anni 2 e € 10.000.000 di multa - infrazioni previste art. 306, in caso di infrazioni legali, nonché deceduto nelle potestà di giustizia; Pubblicazione delle notizie mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palerme Monte di Carlo, nonché la pubblicazione delle medesime notizie, presentate a per me sole volte, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo; affissione delle notizie di notizie nelle emersioni ed in alcune giornali per le date di anni 2.

FISSA la decadenza al 6/10/80 a scadenza mai -

III COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Maria Spagnolo)

398



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Caltanissetta*

N. 17/95 Reg. Es.

**Provvedimento di Esecuzione Pene Concorrenti
e Ordine di carcerazione per condannato già
detenuto per la stessa causa
- artt. 663 - 656 C.P.P. -**

Visti gli atti di esecuzione a carico di AMICO Paolo, nato il 22.4.67 a Palma di Montechiaro, ivi residente via Flavio Gioia n. 54, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento, il quale ha riportato condanne con le seguenti sentenze:

- 1) 22-2-91 Corte di Appello di Caltanissetta, esecutiva il 20.3.91, parziale riforma sentenza del Pretore di Agrigento, resa l'11.4.88, mesi 2 di reclusione e £ 100.000 di multa, siccome colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 - 7 C.P., commesso l'8.4.88. Pena interamente condonata DPR 394/90. Arrestato l'8.4.88 e scarcerato l'11.4.88 = giorni 3 di custodia cautelare sofferta;
- 2) 17-2-93 Tribunale di Agrigento, esecutiva il 10.5.93, anni 2 e mesi 8 di reclusione e £ 4.000.000 di multa, siccome colpevole del reato di cui agli artt. 56 - 648 bis C.P., commesso il 2.10.89. Condonati anni 2 di reclusione e la multa DPR 394/90. Arrestato il 3.10.89 e scarcerato il 17.11.89 = m. 1 e gg. 15 di reclusione, m. 6 e gg. 15 di reclusione per carcerazione esecutiva sofferta dal 4.7.94 al 19.1.95;
- 3) 13-4-94 Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, esecutiva il 27.1.95, conferma sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta 18.11.1992, ergastolo con l'isolamento diurno per anno 1 e £ 10.000.000 di multa. Interdetto in perpetuo dai PP.UU. ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduto dalla potestà di genitore. Pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma di Montechiaro, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo; misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due;



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Caltanissetta*

siccome colpevole dei reati di cui agli artt. 61-110-575-576 n. 4-577 n. 3 C.P., 81 1° co.-110 C.P. artt.110 C.P.-10-14 L. 14.10.74 n. 497; artt. 110 C.P. 23 co. 3 L. 18.4.75 n. 110; artt. 81 1° co.-61 n. 2-110 C.P.-12 L. 14.10.74 n. 497; 61 n. 2-110 C.P.-12-14 L. 14.10.74 n. 497; 61 n. 2-110 C.P.-23, 4° co. L. 18.4.75 n. 110; **81-110-648 C.P.-416 bis C.P.**, fatti commessi fino al 21.9.90; Arrestato il 6.10.90

Ritenuto che sulla pena cumulanda il beneficio di cui al DPR 394/90 é stato applicato distintamente con i provvedimenti giurisdizionali di cui ai numeri 1) e 2) in misura complessivamente superiore a quella stabilita dal decreto di concessione: in sede di esecuzione, quindi, dopo cumulate le pene deve essere operata la rettifica della decurtazione della pena nei limiti fissati dal citato decreto, ai sensi dell'art 174 cpv. C.P.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 663 comma 2 C.P.P. poichè l'ultima sentenza di condanna passata in giudicato risulta essere la sub 3);

Ritenuto che occorre procedere all'unificazione delle pene concorrenti;

Ritenuto che per attuare i rigori del cumulo materiale è necessario applicare la pena detentiva (mesi 10 di reclusione - detratti a. 2 di condono - oltre la condanna all'ergastolo), il criterio moderatore previsto dall'art. 78 C.P. e, pertanto, la pena detentiva sarà fissata in quella dell'ergastolo;

Ritenuto che il condannato non risulta assistito da difensore di fiducia per cui si designa di ufficio l'avv. Giacomo Butera del foro di Caltanissetta;

Visti gli artt. 73 -78 - 174 C.P. 656 - 663 - 665 C.P.P.

D E T E R M I N A

- hoo -



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Caltanissetta*

in cumulo giuridico la pena derivante dalla sentenze sopra descritte in quella dell'ergastolo, con isolamento diurno per anno 1, £. 14.100.000 di multa, pena accessoria e misura di sicurezza descritta in epigrafe sent. sub 3)-; di cui riconosce già condonati anni 2 di reclusione e £ 4.100.000 in applicazione del DPR 394/90;

DETRAE

- giorni 3 di custodia cautelare sofferta dall'8.4.88 all'11.4.88 sent.sub 1);
- m. 1 e gg. 15 di reclusione per custodia cautelare sofferta dal 3.10.89 al 17.11.89 e m. 6 e gg. 15 recl. per carcerazione esecutiva sofferta dal 4.7.94 al 19.1.95;

DISPONE

l'esecuzione della pena che AMICO Paolo, nato il 22.4.67 a Palma di Montechiaro, deve espiare in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anno 1, £ 10.000.000 di multa, pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai PP.UU. ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduto dalla potestà di genitore. Pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma di Montechiaro, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo; applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due;

F I S S A

la decorrenza al 6.10.90 e scadenza: Mai

M A N D A

- alla Direzione dell'Istituto nel quale il condannato è in atto ristretto perchè provveda alla notifica all'interessato e all'annotazione in



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Caltanissetta*

Matricola del presente provvedimento, dandone quindi sollecita assicurazione a questo Ufficio e confermando la scadenza pena;
- alla Segreteria, in sede, perchè disponga la notifica del medesimo provvedimento a mezzo Sezione P.G. PS. sede, al difensore del condannato nonchè agli altri adempimenti di competenza.

Caltanissetta, li 23-3-85

IL PUBBLICO MINISTERO

E' fotocopia conforme all'originale

Caltanissetta, 23-3-85
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Rag. Gaetano Polizzi)



Procura Generale della Repubblica

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

UFFICIO ESECUZIONE

N. 233/2003 S.I.E.P.

PROVVEDIMENTO DI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI (Art. 663 C.P.P.)

IL P. G.

Esaminati gli atti di esecuzione a carico di **Amico Paolo** nato a Palma di Montechiaro il 22/04/1967, in atto detenuto presso la Casa di Reclusione I.C.R. Opera di Milano, con decorrenza pena 06/10/1990, difeso dall'avv. Salvatore Re del Foro di Agrigento, nominato d'ufficio col presente provvedimento ;

visto il provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 16/12/99 rettificato il 16/02/2000 emesso nei suoi confronti, con il quale in relazione alle seguenti condanne:

- A) 22/02/91 Corte di Appello di Palermo, irrevocabile il 20/03/91;
- B) 17/02/93 Tribunale di Agrigento, irrevocabile il 10/05/93;
- X C) 13/04/94 Corte di Assise Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 27/01/95;
- D) 05/01/97 Corte di Assise Appello Caltanissetta, irrevocabile il 11/07/97;
- E) 15/12/98 Corte di Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 17/01/99;

è stata determinata la pena unica da espiare dell'Ergastolo con isolamento diurno per anno 1 e mese 1, € 8.469,89 di multa , interdizione perpetua dai pp.uu. e legale, decadenza dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione dell'estratto sentenza , colonia agricola per anni 2, con decorrenza della pena fissata al 06/10/1990 e scadenza mai.

Con successivo provvedimento del 16/02/2000 della stessa Procura la pena della multa veniva determinata nella misura di € 3.305,32 essendo stata convertita la multa di € 5.164,57 in gg. 134 di libertà controllata .

Considerato che l'Amico Paolo risulta altresì condannato con le seguenti sentenze:

- F) 15/10/97 Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile 20/07/98 alla pena di anni 5 di reclusione, interdizione perpetua e legale durante la pena per i reati di associazione di tipo mafioso in concorso: art. 110, 416 bis c.p., R.C. Febbraio '93. (N. 446/98);
- G) 16/07/99 Corte di Appello di Palermo, irrevocabile 12/07/2000 alla pena di anni 8, mesi 6, € 2.065,83 di multa, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale durante la pena, per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110, 628 co. 1 c.p., art. 628 co. 3 c.p.; per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110 c.p., art. 10 L. 497/74, art. 12 L. 497/74, art. 61 n. 23 c.p.; per il reato di cui agli artt: 81, 110, 624 c.p., 625 n. 5 e 7 c.p., art. 61 n. 2 c.p.; per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110, 614 co. 1 c.p., 614 co. 4 c.p., 61 n. 2 c.p., R.C. dal 10/07/89 al 18/08/89. (N. 392/2000);
- H) 12/07/01 Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile il 05/02/2003 alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anno 1, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale, decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110, 575 c.p., art. 577 n. 3 c.p., art. 112 n. 1 c.p.; per il reato di cui agli artt: 81, 110, 582 c.p., art. 585 c.p., art. 112 n. 1 c.p.; per N° 4 reati di cui agli artt: 81, 110 c.p., art. 10 e 14 L. 497/74, art. 112 n. 1 c.p., art. 61 n. 2 c.p.; per N° 4 reati di cui agli artt: 81, 110 c.p., art. 12 e 14 L. 497/74, 61 n. 2 c.p., art. 112 n. 1 c.p.; per il reato di cui agli artt: 56, 81, 110, 575 c.p., art. 112 n. 1 c.p., art. 116 c.p.; per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110, 648 c.p., art. 3 L. 110/75; per il reato di cui agli artt: 81, 110, 624 c.p., art. 625 n. 2 e 7 c.p., art. 61 n. 2 c.p., art. 112 c.p. R.C. dal 05/08/89 al 16/12/89. (N. 233/03).
- 1) Con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila N. 947/98 del 12/10/99 ridotta la pena di gg. 585 in relazione al periodo dal 06/10/1990 al 06/04/1998.
- 2) Con ordinanza del 29/08/2000 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 135 in relazione al periodo dal 06/04/1998 al 06/10/1999.
- 3) Con ordinanza del 09/01/2001 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 06/10/1999 al 06/10/2000.
- 4) Con ordinanza del 21/05/2002 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 06/10/2000 al 05/10/2001.

- 5) Con ordinanza del 13/02/2003 del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 05/10/2001 al 05/10/2002.
 - 6) Con ordinanza del 30/10/2003 del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 05/10/2002 al 05/10/2003.
 - 7) Con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Pavia del 03/02/2005 ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 05/10/2003 al 05/10/2004;
- per un totale di gg. 1.170.

Ritenuto che si deve procedere all'emissione di un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti previo scioglimento del cumulo precedente al fine di rideterminare la pena che Amico Paolo deve in concreto espiare;

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 663 comma 2 c.p.p., poiché l'ultimo provvedimento di condanna passato in giudicato risulta essere Sentenza del 12/07/01 di Corte di Assise di Appello di Palermo, per cui il Giudice dell'Esecuzione è da individuarsi, ai sensi dell'art. 665 comma 4 c.p.p., in Corte d'Appello di Palermo;

letta la posizione giuridica ed il certificato penale;
visti gli artt. 72 e ss. C.p., 663 c.p.p. e la L.N. 241/06;

D E T E R M I N A

la pena unica che il predetto condannato deve espiare in dipendenza delle sentenze e dei provvedimenti su descritti in quella dell'ergastolo, con isolamento diurno, allo stato di anno 1 e mese 1, in essa assorbite le restanti condanne detentive, € 5.371,15 di multa, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale, decadenza dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione dell'estratto sentenza (quest'ultime già eseguite), colonia agricola per anni 2, dalla quale dovrà essere detratta ai soli fini della liberazione condizionale ed altri benefici dell'ordinamento penitenziario, la liberazione anticipata per complessivi gg. 1.170 ;

C H I E D E

Che la Corte di Assise di Appello di Palermo, voglia applicare l'indulto cui alla L. N. 241/06, limitatamente alla pena della multa di € 5.371,15 infine determinare la durata complessiva dell'isolamento diurno;

EMETTE

Ordine di Esecuzione per la pena di Ergastolo con isolamento diurno per anno 1 e mese 1;

FISSA

la decorrenza pena al 06/10/1990 con scadenza MAI, dalla quale dovrà essere detratta ai soli fini della liberazione condizionale ed altri benefici dell'ordinamento penitenziario, la liberazione anticipata per complessivi giorni 1.170. Il presente costituisce nuova posizione giuridica;

DISPONE

che copia del presente venga notificata all'interessato e al suo difensore, annotato in matricola, nel Casellario Competente, nonché comunicato a tutte le autorità le cui sentenze sono state comprese nell'odierno provvedimento ed all'Ufficio Riscossione Corte di Appello di Palermo.

Palermo, 16-3-2010



Il Sostituto Procuratore Generale



COPIA CONFERITA ALL'UFFICIO
PALERMO 16 MAR 2010

PAGINA BIANCA

 REPUBBLICA ITALIANA		2380 Udienza pubblica del 27-1-1995
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE		
SEZIONE 2 ^a PENALE		SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.:		N. 118
Dott. <i>Piero Celso</i>	Presidente	
1. Dott. <i>Daniello Della Penna</i>	Consigliere	REGISTRO GENERALE
2. » <i>Adolfo Saulino</i>	»	N. 31260/94
3. » <i>Francesco Morelli</i>	»	
4. » <i>Vincenzo Nione</i>	»	
ha pronunciato la seguente		SENTENZA
sul ricorso proposto da :		IL CANCELLIERE
1. <i>Amico Paolo, u. a. Palma di Montechino il 22.</i> <div style="text-align: center;"><i>4. 1964</i></div>		CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. <i>[Signature]</i> per diritti L. 16000 il 10 MAR 1995 IL CANCELLIERE
2. <i>Pace Domenico, u. a. Palma di Montechino il</i> <div style="text-align: center;"><i>27-12-1966</i></div>		CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. <i>[Signature]</i> per diritti L. 16000 il 13 DIC 1997 IL CANCELLIERE
avverso la sentenza <i>13 aprile 1994 della Corte di</i> <i>Assise di Appello di Caltanissetta</i>		
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere <i>dott.</i>		
Mod. 82	A. Spinosi - Roma	

B. della Penna

Udito, per la parte civile, l'avv. VITTORIO MAMMANA
del foro di CALTANISSETTA

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale OSCAR CEDRANGOLO
che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi

Udit i difensori AN-TI Filippo Siciliano
del Foro di CALTANISSETTA difensore di
Paolo Amico e AN-SALVATORE Rusello del
foro di Agrigento difeso di Domenico Pace.

= Osserva in fatto e in diritto.

Poco dopo le ore 8.45 del 21 settembre 1990 Piero Luomo Nava, direttore commerciale per il sud Italia di una impresa di fabbricazione di porte blindate, comunicava alla Questura di Agrigento, tramite il "113", che mentre procedeva sulla statale n. 640 in direzione di Agrigento aveva notato ferma sulla destra una "Ford Fiesta" con il lunotto posteriore infranto e vicino all'auto due giovani, di cui uno con una pistola in mano mentre scavalcava il guard-rail verso la scarpata di destra della strada e l'altro, con in testa un casco da motociclista, in piedi, in atteggiamento di attesa.

Gli agenti accorsi sul posto rinvenivano all'altezza del km 12,700, con la parte posteriore destra affiancata al guard-rail e quella anteriore a circa 50 cm dallo stesso, la "Fiesta" targ. AG 174248 ferma nel senso di marcia, con il motore ancora acceso ed il cambio in "flee", con colpi di arma da fuoco al lunotto posteriore ed alla fincata sinistra ed in fondo alla scarpata laterale destra, sul greto del torrente "San Benedetto", il corpo senza vita di Rosario Livatino, giudice del tribunale di Agrigento presso la cui Procura della Repubblica il fratello aveva prestato per numerosi anni servizio in qualità di "sottotetto". Risultava che il giudice Livatino era stato raggiunto in più parti del corpo e con testate di proiettili d'arma da fuoco sparati a breve distanza e sulla base di una prima ricostruzione dei fatti si riteneva che il

magistrato aggredito a colpi d'arma da fuoco davanti il rifugio avesse tentato la fuga, forse retrocedendo o invertendo il senso di marcia della sua auto e, poi, cercando di fradefuare a piedi la campagna ove, però, era stato raggiunto ed ucciso dai suoi assassini, al termine di un breve inseguimento. All'esito dell'autopsia e delle convesse perizie, rimaneva accertato che il giudice livatino era stato colpito da almeno cinque colpi di pistola cal. 9 "parabellum", di cui gli ultimi due esplosi quando il predetto si trovava disteso in terra ormai in fin di vita e che i primi colpi erano stati sparati da dietro la vittima, alla sua sinistra ed alla sua destra. Dall'auto del livatino venivano prelevati frammenti di impronte digitali, che, però, all'esito delle espletate verifiche non fornirono risultati utili per le indagini. Alle 9.30 circa dello stesso 21 settembre 1990 i Carabinieri della Stazione di Ferrara, avvertiti telefonicamente da tal Miliotti Rosario, rinvenivano in contrada "Gaseina" di Agrifento, in una stradella di campagna esistente a pochi metri dall'abbeveratoio denominato "Petruca", una "Fiat Uno" di color bianco ed una motocicletta marca "Honda" sfiancate tra loro e completamente bruciate, orientate entrambe nelle parti anteriori verso la scarpata della collina del monte l'area ove' ucciso, di cui si riteneva certo l'impiego per il compimento della mortale aggressione. All'interno dell'auto venivano rinvenuti parti di una pistola semiautomatica cal. 9 con matricola abrasa, un caricatore per pistola

Bdceding

col. 9 parabellum ed un uccello a canna somaf oste, anch'esso mangiato dal fuoco nelle parti combustibili. Si accertava che l'auto (targ. AS 266800) era stata rubata il 13 maggio 1990 a Vaiana Salvatore e la provenienza furtiva anche della moto usata dagli assassini (targ. AS 41952), sottratta il 9 giugno 1990 a Calamita Antonino.

Se Nava, sentito lo stesso 21 settembre 1990 dagli inquirenti dichiarava di aver percorso la statale n. 640 dovendo raggiungere per ragioni di lavoro alle 9.30 il villaggio turistico "Mosi" di Agrigento e di aver prudentemente viaggiato a bassa velocità in quanto all'atto del controllo della pressione delle gomme prima di partire da Emma aveva scoperto un chiodo infilato in uno dei copertoni, che essendo, però, privo di camera d'aria avrebbe retto per tutto il viaggio consentendo uno sgonfiamento del pneumatico in tempi necessariamente lunghi. Dopo aver oltrepassato alle ore 8.30 circa lo svincolo di "Conicatti" suo "era stato superato in un tratto di strada caratterizzato da molte curve da una moto che procedeva ad elevata velocità e che per il modo spericolato di guida aveva attirato la sua attenzione sicché aveva notato alcune particolarità del mezzo, come la presenza di paramanofole bianche e la parziale copertura della targa, collegata al parafrangente posteriore con nastro adesivo nonché la presenza a bordo dello stesso di due persone, di cui quella alloggiata sul dietro con indosso un maglione rosso ed in testa un casco bianco. Dopo uno scorcio di marcia

ti aveva arrestato quanto già descritto al "113" (e aveva telefona-
to appena giunto a destinazione un esendo gli stato possibile at-
tivar il radiotelefono di bordo per la conferma della strada) riu-
nosciuto nel fivane in attesa con il casco in testa il passeggero della
moto da cui era stato scollato poco prima e uotando, mentre
superava la "Fiesta" crivellata di colpi, altro giovane, di cui
descriveva il viso e l'abbigliamento, mentre scavalcava il guard-
rail impugnando con la mano sinistra una pistola con canna
più lunga e larga del normale tanto da far escludere che si trat-
tasse di arma a tamburo. Riferiva, inoltre, il Nava che in quel
momento aveva avuto la sensazione che alla sottostante scar-
pata vi fosse in movimento una persona di media corporatura
con indosso qualcosa di azzurro e che, dopo trenta metri
circa aveva invocato, ferma anch'essa sul lato destro
della strada, una Fiat Uno "beige con i fari anteriori rotti
ed apparentemente senza persone a bordo, come aveva potuto
rilevare attraverso gli specchietti retrovisori della sua vettura.
Sulla scorta delle prime indicazioni fornite la sera del 21 set-
tembre 1990 in sede di indagini fotografiche dal prefetto
Nava, che aveva rilevato "una certa somiglianza" tra il
malvivente armato, visto di profilo ed il pregiudicato Aurelio
Paolo, le già avviate indagini venivano specificamente indirizzate
nei confronti di esteri e di altri malviventi di Palusa di Montichino e
lui legati di simili rapporti di amicizia e da qualche tempo sospet-
tati di essere "killers" affiliati ad una organizzazione crimin-

Blenby

uale di stampo mafioso operante in quel Comune, ove si erano, fra l'altro, registrati numerosi suicidi ricollegabili alla spietata lotta tra cosche nemiche. Da intercettazioni telefoniche e da elementi acquisiti nelle perquisizioni effettuate nell'abitazione dell'Amico ed in quelle di Domenico Pace e di Gaetano Puzangaro (molto vicini entrambi all'Amico) la polizia aveva appreso che i presetti risiedevano da alcuni mesi in Germania ed, in particolare che l'Amico era reperibile presso un ristorante di Dornumgen ed il Pace di Berlino ed, inoltre, che l'Amico aveva lavorato nel ristorante "Portofino" di Bavetken, sen gestito da tal Manganello Filipo, anch'egli di Palma di Montechiaro, environmente con la cittadina tedesca Marion Tegtmeyer a casa della quale risultava indirizzata una raccomandata spedita al predetto Amico.

A seguito di servizi, anche di pedinamento, eseguiti dalla polizia germanica gli agenti firmavano alle ore 17 circa del 5 ottobre 1990, mentre usciva dalla casa della Tegtmeyer, l'Amico che veniva condotto per accertamenti al Commissariato di Colonia, ove, alle 24 dello stesso giorno, giungeva, accompagnato da funzionari della polizia italiana, il Navale quale, osservando il fermato attraverso uno specchio unidirezionale, dopo averne esclusa la identificazione con il giovane armato che scavalcava il guard-raile, raffigurava nell'Amico per la sua complessione fisica e per il suo "modo di stare" il giovane con in testa il casco da motociclista notato sulla strada

Roberto

- u. bho all'alto o all'assassinio del giudice Livatino, mentre riconosceva
- senza ombra di dubbio il Pace, nel frattempo intracciato ed accompagnato
- to al posto di polizia, nell'uomo che con la pistola in mano scavalca-
- ra il guard. zaiè, dopo averlo osservato in un ambiente illuminato attra-
- verso lo spiraglio della porta semi-chiusa della stanza in cui sostava, lascia-
- ta opportunamente al buio dagli inquirenti. Sulla base delle succe-
- ssive prime indicazioni, delle contraddizioni colte tra le dichiarazioni
- ni dell'Aurico e del Pace che si erano protestati; comunque, uniscen-
- ti e della "smentita dell'alibi" prodotto dall'Aurico, di essere, cioè tro-
- vato il giorno del delitto a Monaco, il P.M. presso il Tribunale
- di Caltanissetta (competente a sensi dell'art. 11 l. P.P.) chie-
- seva a quello di Colonia l'arresto provvisorio dei predetti a
- fine di estradizione. La cui relazione pratica venne imme-
- diatamente attirata con riferimento al provvedimento
- di custodia cautelare in carcere emesso dal S.I.P. del
- lo stesso Tribunale per i reati di omicidio volontario plurimo,
- gravato, dalla premeditazione e dall'essere gli imputati
- partecipi di associazione fu delinquere di tipo mafioso, in per-
- sone del giudice Rosario Livatino (capo A), di quelli connessi em-
- cernenti le armi (detenzione e porto illegali di armi da
- sparo da guerra e comuni, talune delle quali em matricola
- cola in numero = capi B-C-D-E-F e G), di ricettazione
- delle armi, rinvenute alternate nei segugi distintivi e dei
- mezzi di trasporto, di accertata provenienza furtiva, usati
- in occasione dell'omicidio (capi H ed I); di danneggiamento se-

quito da ricambio dei veicoli suddecati (capo L) e di associazione per delinquere di tipo mafioso, con l'aggravante della disponibilità di armi per il compimento delle finalità della associazione (capo M).

Il 18 novembre 1990 l'Amico e il Pace, dopo essere stati interrogati dall'Autorità Giudiziarla fernicana, che aveva presentato anche ad assumere le deposizioni di alcuni testi (Kschinnus, Schembri, Anas, Manganello, Tegtmeyer) venivano estradati in Italia, ove, sottoposti ad interrogatorio, si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il 5 marzo 1991, in sede di incidente probatorio, il Nava riceveva testimonianza e procedeva a formale ricognizione di persona nei confronti dei prelati (custoditi nel carcere di Sollicciano) di cui confermava le identificazioni effettuate in Germania con particolare riferimento a quella del Pace riconosciuto con assoluta certezza nel malvivente visto armarsi con la pistola nella mano sinistra verso la scarlata per l'uccisione del giudice livatino.

Il successivo 22 maggio 1991 il G.I.P. ordinava, su conforme richiesta del P.M., il rinvio a giudizio dell'Amico e del Pace per rispondere dei suindicati delitti davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta. Che, con sentenza 18 novembre 1992 dichiarava gli imputati colpevoli di tutti i reati loro ascritti, escludendo da quello di omicidio volontario l'aggravante pure contestata di cui all'art. 574, n. 4 l.f. e,

configurati i reati di detenzione e porto illegali di arma da guerra come concorrenti, invece, armi comuni da sparo, unificava i reati stessi sotto il vincolo della continuazione, eccetto quello di cui all'art. 416 bis c.p., condannava i predetti per i reati unificati alla pena dell'ergastolo e di \$ 10.000.000 di multa ciascuno e per quello associativo alla pena di anni sei di reclusione per ognuno di loro e cumulava, infine, le pene come sopra inflitte nell'ergastolo con isolamento diurno per un anno. Condannava, inoltre, gli imputati alle pene accessorie previste ex lege, disponeva a sensi degli artt. 416 bis e 417 c.p. nei loro confronti l'applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola per anni due, ordinava la confisca degli oggetti in sequestro ad eccezione di quelli riconosciuti come appartenenti a terzi e condannava i predetti, in solido, in favore delle costituite parti civili al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed alla refusione delle spese di giudizio dalle stesse sostenute.

Nel giudizio di Appello attivato sul gravame proposto dagli imputati che contestavano entrambi la condanna loro inflitta con riferimento ad ogni statuizione adottata e lamentando, inoltre, il vizio carenze dell'istruzione cui era possibile ovviare mediante rinnovazione o eccezioni, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emetteva in relazione a dette richieste le ordinanze 17 dicembre 1993 e 9 marzo 1994. Su particolare em la prima or-

Stella

dichiarava la Corte, nel respingere istanza del P.P. di sospensione o di rinvio a tempo indeterminato del processo in attesa, quanto meno della conclusione delle indagini preliminari concernenti procedimento collaterale relativo alla incriminazione di eventuali emequenti con gli attuali imputati nell'omicidio del Giudice Livatino:

- disponeva nuovo esame del teste Nava;
- dichiarava la validità delle ricognizioni di persona effettuate dal Nava in sede di incidente probatorio, così escludendo la nullità eccepita dalla difesa in quanto l'attuale normativa processuale non prevede il preventivo giuramento del ricognitore e, quindi, la sua omissione come causa di nullità, che ove mai ipotizzabile sarebbe, comunque, sanata nella specie perché non tempestivamente eccepita;
- riconosceva come validi gli atti delle rogatorie eseguite in Germania, non potendosi considerare giuridicamente nulla o inefficace l'attività all'uso svolta dalle autorità giudiziarie tedesche, in quanto eccedente i limiti della relativa richiesta, in considerazione della ampiezza di quella avanzata dalla autorità italiana; della normativa in materia di collaborazione internazionale;
- ordinava l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento dell'atto di accertamento del soggiorno degli imputati in Germania;
- disponeva l'ispezione dei luoghi in cui era stato commesso l'omicidio, onde ~~per accertare se fosse possibile~~ ^{anche} accertare se fosse possibile da chi procedeva in auto sulla strada persona che si trovava nei cantieri latitanti la Statale n. 670, nella zona in cui era stata trovata la Ford

Fienta del giudice livatino e nelle immediate vicinanze, em contestava
le uscite di ferito anche fu la redazione di cartografia;
- ordinava perizia balistica sugli oggetti in sequestro allo scopo
di accertare, in particolare, la quantità e la qualità delle armi
usate fu l'esecuzione dell'omicidio;
- ordinava il riesame di Schembri Gioacchino, em specifico
riferimento alle omissioni ed alle reticenze rilevabili nelle
dichiarazioni rese dal prete nel giudizio di primo grado
ed, a sensi dell'art. 195 C.P.P. (in relazione a quanto riferito
in sentenza dal teste Herito Kschinnik e dallo Schembri)
di Puzzagaro factano e di Benvenuto Giuseppe Croce,
em facoltà fu ordine di essi di nominare e di farsi assi-
stere da difensore se imputato in altri processi fu fatti ine-
renti o connessi em quelli oggetto del processo in corso;
- invitava il P.M. a dichiarare se le parti esperte da "omissioni"
dei verbali di dichiarazioni del teste Schembri riguardava-
vano notizie estranee ai fatti oggetto del processo in corso o se
esso attinenti; "completando, in quest'ultimo caso, le dichia-
razioni stesse ai fini dell'esercizio del diritto di difesa delle altre
parti e depositando le stesse nel fascicolo del P.M.";
- rigettava ogni altra richiesta avanzata dalla difesa degli im-
putati ed, in particolare, quella di esperimento giudiziale e
di perizia ad esso connessa al fine di dimostrare l'impossibili-
tà per il teste Nava di percepire quanto riferito (em ridrazio-
ne di ben 31 particolari) nel brevissimo tempo a suo disposi-

Bolchini

zione durante il ~~passo~~ passaggio con la Lancia Thema sulla statale n. 640 nel luogo del delitto alla velocità dalle tabelle indicate in foglio n. 10 ed, inoltre, di provare l'impossibilità di trovare, anche per la presenza sulla strada dell'auto del magistrato ucciso, uno degli assistenti che scavalcava il "quart. rail" e, più in basso sulla scarpata la camicia azzurra indossata dal fridie livatino in fuga.

Con la successiva ordinanza del 9 marzo 1994 la Corte rigettava le istanze avanzate dalla difesa di rinvio dei collaboranti Schenbr e Benvenuto finché fossero loro poste le contestazioni sul contenuto delle loro dichiarazioni circa il numero e le indicazioni relative agli esecutori dell'omicidio da formularsi sulla base di quanto dichiarato all'udienza del 25 febbraio 1994 dal maresciallo Incobino, dalla guardia frisata Vinti e dall'ispettore Principe, uditi come testi.

Espletate tutte le attività istruttorie disposte ed eseguite, la Corte, con sentenza 13 aprile 1994, confermava l'infuquata sentenza, condannando gli imputati in solido al rimborso in favore delle parti civili delle spese di fridizio. La Corte ha strutturato la motivazione dell'infuquata sentenza, nella parte più specificamente concernente il merito della adottata decisione, sulla base di una serie di concatenate e progressive argomentazioni, di cui alcune anticipata nella ordinanza 17 dicembre 1993, con le quali, affrontando le principali tematiche poste dal processo, ha ritenuto di poter condi-

vedere le conclusioni alle quali erano approdati i principi giudici. Per effetti, dopo aver operato una minuziosa ricostruzione della vicenda, intesa soprattutto nei suoi aspetti dinamici, ha proceduto alla valutazione analitica delle risultanze processuali acquisite anche a seguito della disputa rinnovazione del dibattimento ritenendo di poter ricomprendere gli attuali imputati nel gruppo di fuoco che aveva proceduto al massacro del giudice Livatino e di poterne, quindi, confermare la finale responsabilità in ordine a tutti i reati loro ascritti, di cui quello di omicidio avrebbe rappresentato, secondo l'ottica dei giudici di Appello, uno dei reati-mezzo con cui sarebbero state realizzate finalità proprie dell'associazione criminale della quale i prelati dovevano considerarsi partecipi.

In particolare, la Corte, dopo aver precisato che il giudice Livatino quando aveva cercato di fuggire ai suoi assassini guadagnando la campagna era fisicamente indenne "o tutt'al più ferito solo di striscio" a seguito delle finalità sparate contro la sua auto e che nel corso del suo disperato tentativo di fuga aveva fu almeno tre volte cambiato direzione come risultava da obiettivi elementi di riscontro disseminati in loco, ~~assunse~~ assumeva che gli esecutori materiali dell'omicidio erano stati sicuramente fucilate, come affermato, invece, dalla difesa che aveva fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal

Bdubny

pastore Gaetano Marchica, il quale aveva visto fuggire dal luogo del delitto un solo uomo a bordo di una moto ed una "Fiat Uno" bianca, di cui non era stato in grado di scorgere gli occupanti e dalla fianchia firmata Antonio Vinti di scorta su di un furgone portavalori, che sulla statale n. 122 aveva incrociato un'auto di quel tipo verso le ore 8.50 con due persone a bordo, di cui quella seduta sul sedile anteriore di destra impegnata a trattenere con le mani il relativo sportello. E, cioè, testimonianze che, secondo la Corte, non potevano considerarsi conclusive ai fini del giudizio sul fatto, per l'incompletezza delle dichiarazioni rese dal primo e riferendosi, evidentemente, il secondo ad altro veicolo, come potrà desumersi da una serie di significativi elementi di prova. Più, in particolare, dall'ora e dal luogo dell'incontro tra i due veicoli, avvenuto quando l'aggressione al giudice Livatino era presumibilmente ancora in corso e su di una strada (la n. 122 Agrigento-Ferrara-Canicatti) diversa dalla statale 640 seppur in questa si innesta e da questa si diparte; dalle stesse iniziali modalità dell'aggressione, per cui i colpi di fucile esplosi dall'interno della Fiat Uno contro la "Fiat Uno" del giudice Livatino non potevano essere stati sparati dal conducente dell'auto, fucili in movimento; dal tipo di proiettili reperiti all'interno della fuicidatà, retturna e lungo il percorso seguito dagli assassini al

l'inequivocabilità del giudice livatino; dal fatto che i due occupanti della moto vista dal Nava certamente non portavano sei fucili: non potendoli occultare sulla persona e dalla circostanza che la Fiat Uno, poi incendiata, presentava le chiusure degli sportelli del tutto integre - sicché il gruppo degli assassini incaricati del re, fatto non poteva essere inferiore a quattro anche, se fu verosimilmente, doveva ritenersi composto da cinque o sei uomini -

Conseguentemente la Corte escludeva anche la tesi sostenuta dalla difesa per cui l'Amico e il Pace sarebbero stati indicati in luogo ed a copertura degli effettivi responsabili dai collaboranti Telenchi e Benvenuto, incentrata, appunto, sull'anzidetto, fu limitata numero di partecipanti e sulla contestazione di quanto affermato a carico degli imputati dai predetti e dal Nava - Di cui, a smentita dell'accusa di protagonismo e di inattendibilità formulate nei suoi confronti dalla difesa, ^{ne}circoscriveva la posizione di neutralità verso tutte le parti, da assoluta indipendenza rispetto agli inquirenti e la totale affidabilità di quanto dichiarato -

Mentre ^{infatti} riteneva la sostanziale irrilevanza della imprecisa indicazione fornita dal Nava in sede di individuazione su base fotografica dell'Amico, avendo il predetto espresso intenzioni di estrema cautela ma vera probabilità, spontaneamente ed immediatamente correte poche ore dopo, quando, in Germania, aveva avuto visione diretta ~~del~~ dell'imputato,

Deputato

assunera la Corte che tutte le altre indicazioni fornite dal teste, che la difesa aveva contestato sostenendo l'impossibilita' di vedere in un istante quanto dallo stesso riferito, aveva, invece, trovato ampio riscontro nella effettuata ispezione dei luoghi, negli espletati accertamenti peritali e nell'esito delle eseguite ricognizioni, nonché conferma, diretta o indiretta nelle deposizioni dei testi e nelle dichiarazioni dei collaboranti, meramente occasionali nel presente processo, come lo Schenbrì ed il Benvenuto - la cui sostanziale credibilita' trovava conferma, quanto allo Schenbrì (che solo nel giudizio di appello aveva indicato anche il Pace e l'Aurico come partecipi, unitamente al già indicato Pizzangano, dell'omicidio) nelle comprovate, serie ragioni (intimidazioni molte foci) che lo avevano indotto nel giudizio di primo grado a tacere i nomi dei predetti imputati e, quanto al Benvenuto (che esplicitamente aveva chiamato in ~~causa~~ causa l'Aurico e il Pace indicandoli con ^{Siammarco} ~~il~~ ~~nome~~ ~~di~~ ~~Avarellotta~~ tra gli esecutori dell'omicidio, alla cui progettazione non era rimasto estraneo) nella sostanziale ammissione di responsabilita' fatta dal predetto e nella sollecitazione a dire la verita' correlata alla possibile revoca dei benefici già ottenuti come collaborante a sensi dell'art. 8 L. n. 203/1991 -

Che, anzi, proprio la eterogeneita' della provenienza delle persone suddette, le cui dichiarazioni convergevano in

un risultato unitario, per cui esse si riscontravano a vicenda, davano luogo ad una sinergia probatoria dei fatti e delle responsabilità che corroborava l'attendibilità di ognuno di essi. Riteneva, pertanto, la Corte che il Pace e l'Anico, in qualità di componenti (insieme al Pizzommano, al Benvenuto e ad altri) del "gruppo di fuoco" o del "baccio armato" della cosca di Palma di Montchiario, chiamati affettivamente dalla Germania dove vivevano ^{con} ~~aspirazione~~ senza accendere ad alcuna ~~lavoro~~ o quanto meno ad alcuna stabile attività lavorativa (secondo quanto riferito dai testi Mangano, Anas e Tegtmeyer) erano calati in Sicilia per partecipare all'omicidio del giudice Livatino, organizzato dalla cosca ribelle e da quella di Camicatti, collaborando, poi, alla spietata esecuzione della condanna a morte decretata contro il magistrato unitamente ad altri sei criminali suddetti, usualmente indicati nel corso del processo nei confronti dei quali erano in via di espletamento, nella competenza territoriale giudiziaria, le necessarie verifiche.

A nulla rilevando le giustificazioni prospettate dagli imputati, che si erano protestati innocenti, non avendo trovato l'assunto difensivo del Pace, cui si era successivamente adeguato l'Anico, di essersi trattenuti a Monaco per alcuni giorni e, cioè, dal 16 al 25 settembre 1990 il benché minimo riscontro oggettivo e neppure adeguata conferma nelle testimonianze all'uso raccolte non aven-

B. De Luca

19

do potuto Christiane Anas, all'epoca intima frequentatrice dell'Anico e neppure Salvatore Anico (padre di Paolo) e Recalbuto fruisse (dai quali era stata curata una fratria automobilistica su incarico del giovane) in nessun modo fornire che le telefonate fatte loro dall'imputato in quello stesso giorno provenissero realmente dalla Germania ed, in particolare, da Monaco di Baviera.

Quanto al movente, lo individuava la Corte nell'intento di eliminare un giudice che - come Rosario Livatino - perseguiva le cosche mafiose impedendo l'attività criminale e più specificamente, secondo le precise rivelazioni del Benvenuto - nello scopo perseguito dai gruppi emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattì di eliminare gli ostacoli validi e di intimidire con la ferocia dell'esempio fornito qualsiasi altro soggetto che si fosse opposto alla realizzazione nell'agrigentino di un oligopolio criminale mafioso -

Avverso la sentenza di appello e contro le ordinanze pronunciate dalla Corte nel relativo giudizio proponeva ricorso per cassazione il Pace il cui difensore denunciava:

1. violazione dell'art. 606, lett. B - D. E. C.P.P. con riferimento agli artt. 218 e 219 C.P.P. per aver la Corte con la ordinanza 17 dicembre 1993, con la quale era stata rigettata la richiesta di esperimento giudiziale sul luogo del delitto omissivo di assumere prova decisiva indicata a discarico su fatti costituenti oggetto delle pro-

ve a carico e, cioè, " di un mezzo di prova assolutamente neces-
sario al fine di dimostrare in modo troncante la totale inat-
tendibilità del Nava" - Rilevava al riguardo il seducete
che la motivazione doveva considerarsi errata in fatto e in
diritto. In quanto la Corte aveva mal interpretato la formu-
la dell'art. 218 C.P.P. l'addore aveva affermato che l'esperimen-
to giudiziale poteva essere disposto solo quando è possibile
riprodurre il fatto nelle condizioni in cui si afferma o si
ritiene essere avvenuto, e, consistendo, invece, l'esperimento giu-
diziale, secondo il succitato disposto normativo, nella ripro-
duzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il
fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione
delle modalità di svolgimento del fatto stesso -
~~mentre~~ contrariamente a quanto affermato dalla Corte do-
vera ritenersi la sussistenza a disposizione dei giudici di Ap-
pello dei dati necessari per espletare il richiesto esperimento
ed, in particolare, di quello concernente la velocità di
marcia dell'auto del Nava (dallo stesso indicata in circa
70 km/h) e, quindi, del tempo dal prefetto avuto a dispo-
sizione per notare la scena, poi, descritta con innumera-
bile abbondanza di dettagli;

2. violazione dell'art. 606, lett. E, C.P.P. con riferimento al-
la ordinanza 9 marzo 1994, con la quale la Corte aveva
inmotivatamente rigettato la ricandidatura dei collabo-
ranti Schenchi e Benvenuto per contestare loro quanto pre-

B. Carli

21

discusso nella udienza del 25 febbraio 1994 in contrasto con le dichiarazioni in precedenza rese dallo Schenbri e dai testi: maresciallo Sorcolino, metronotte Vinti ed ispettore Principe circa il numero degli esecutori dell'omicidio del giudice Livatino e per accentare i motivi "per cui si erano ridotti a recitare dichiarazioni non conformi al vero". In quanto, mentre secondo le indicazioni dei suindicati testi, gli assassini erano stati in tutto tre, tale numero ascendeva a cinque o sei secondo le dichiarazioni dello Schenbri o almeno a quattro in base alle affermazioni del Benvenuto.

Per contro, inoltre, il difensore ha contestato anche la richiesta di audizione del maresciallo Carmelo Carmelo dei carabinieri di Canicattì, che avrebbe dovuto riferire in ordine al presunto incontro dello stesso con il Pizzanigaro ed altre persone alla stazione di Canicattì, che secondo lo Schenbri sarebbe avvenuto nel mese di settembre 1990 mentre si era, in realtà, verificato nel mese di gennaio del 1990;

3 - violazione dell'art. 606, lett. B e D, C.P.P.:

A) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'infondata sentenza in ordine alla confermata responsabilità del Pace, identificato da fonte del Nava in base a mere sensazioni avvertite in permanenza al momento dell'individuazione del nipotato senza tener conto dell'errata identificazione fotografica eseguita dal predetto alle ore 22.35 del 21 settembre 1990 negli uffici della Questura di Agrigento.

to, allorché aveva ignorato le fotosegnalistiche del Pace
 ed erroneamente ravvisato in quelle dell'Amico rassomi-
 glianze con il "Killer" armato visto sulla Hatala n. 640, men-
 tre, poi, lo stesso Nava aveva riconosciuto alla udienza del
 7 aprile 1994 il Pace proprio in quelle fotografie, considerate, a
 suo tempo, irrilevanti. E ciò, a trarre della evidente nullità
 della ricognizione eseguita a Colonia dal Nava il 5 ottobre
 1990 per violazione degli artt. 213 e seg. C.P.P. e della assoluta
 inattendibilità di quella successivamente effettuata dal
 pretetto in persona dell'imputato nel carcere di Sollicona-
 no in sede di incidente probatorio il 5 marzo 1991, nonché
 delle dichiarazioni rese dal teste Kschinna, che pur parlando
^{con il Puzzone} della vicenda nulla aveva saputo dire a proposito del
 Pace e dell'Amico;

B) per mancanza e contraddittorietà della motivazione cir-
 ca le dichiarazioni rese dai "fentiti" Schembri e Benvenuto
 con particolare riferimento al numero degli esecutori mate-
 riali dell'omicidio, indicato secondo quanto dichiarato
 dai pretetti in numero di 4-5 ovvero di 5-6, quando,
 invece, nel corso dell'istruttoria dibattimentale era stata
 acquisita la prova certa che gli ~~esecutori~~ ^{attassini} erano stati soltanto
 tre. Come, infatti, risultava dalle contraddittorie dichia-
 razioni fatte dai ~~testi~~ ^{collaboranti}, falsamente mendaci sul punto
 dalle precise dichiarazioni rese dai già menzionati testi Sa-
 colino ~~Benvenuto~~ e dal testore Marchica, pure sentito in giudizio -

Bodurky

23

c) In contraddittorietà della motivazione circa l'alibi fornito dal Pace (di essere trovato a Novacco con l'Amico al momento del fatto) da nessuno smentito ma che, anzi, aveva trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni dei testi Tegtmeyer e Mangano mentre il comportamento tenuto dal Pace in occasione della perquisizione effettuata dalla polizia tedesca nella stanza occupata nell'albergo-ristorante "ai Tulli" di Leverkusen, quando il pedeto si era presentato agli agenti, realizzava una situazione apprezzabile in suo favore che la Corte aveva, invece, del tutto ignorato. Non diversamente dalla comprovata prevenzione nelle indagini del commissario Nava contro gli imputati, desumibile dalla richiesta dell'atto di soggiorno in Germania dell'Amico, inoltrata dalla polizia italiana a quella tedesca nella mattina del 21 settembre 1990, prima ancora della ricognizione fotografica del pedeto effettuata dal Nava alle ore 22.35 dello stesso giorno.

Ricorreva per Cassazione anche l'Amico, il cui difensore denunciava la manifesta illogicità della motivazione circa la confermata responsabilità dell'imputato ~~rispetto~~ ^{perché} la Corte, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe potuto fare affidamento sulle dichiarazioni rese dal Nava. Il quale, infatti, dopo aver identificato l'Amico nelle foto mostrategli dalla polizia la sera del 21 settembre 1990 con il "killer" visto con la pistola in fuga, costituendo un precedente nel processo, aveva, poi, escluso tale corrispondenza a Colonia negli uffici della polizia, ravvisandolo, infine, nel carcere di Solliciano in base all'irrituale ~~rispetto~~ delle

schiere e dei Caschi" in quello notato, invece, con il caso di un'auto-
- elista in testa in atteggiamento di attesa. Mentre avrebbe dovuto
- registrare la totale mancanza di prove circa l'assenta presenza del
- l'Amico in Sicilia la mattina del 21 settembre 1990 sulla base di
- tre concordanti "fonti" di prova, quali le testimonianze rese da
- Christine Anas, da Salvatore Amico e da Giuseppe Recalvuto,
- che avevano riferito delle telefonate ricevute il 20 settembre 1990
- a seguito delle chiamate fatte dall'Amico, che aveva sempre pre-
- cisato di trovarsi in Germania. Laddove doveva considerarsi in-
- conclusente il rilievo formulato dai giudici di merito che, co-
- munque, le telefonate non garantivano il luogo di ripetuta
- provenienza, per cui, altrimenti, "resterebbe inspiegato il motivo
- per cui l'Amico avrebbe artificialmente indicato di telefo-
- nare da Monaco per, poi, un giovanese al momento di giustificarsi
- in sede di interrogatorio".

Rilevava, inoltre, il difensore la illogicità della affermazione
- contenuta in sentenza, per cui "la mancata indicazione con-
- trollabile della sua presenza in Germania attorno al 21 set-
- tembre 1990 equivalva a prova indotta ed indiretta ma effica-
- ce della presenza dell'Amico in Sicilia", in quanto datale questione
- erano "formulabili ipotesi di spiegazioni alternative già esposte
- nei motivi di appello, neppure presi in considerazione dalla Corte".
- Quanto alle dichiarazioni rese nel corso del processo dai
- c.t. "fittiti", ai quali la Corte aveva incautamente ri-
- conosciuto valenza probatoria, era sufficiente ricordare

Bruno Cerchi

25

per rilevare l'infondatezza, il contrasto esistente tra quelle cose dallo scrivente nel giudizio di primo grado e in quello di appello a proposito della indicazione dell'omicida da parte del Puzzagaro, prima negata e poi ammessa dal dichiarante ed il palese interesse del Benvenuto a coinvolgere l'Amico per scagionare se stesso e la sua posizione, talmente compromessa da essere stato in altro e separato processo rinviato a giudizio, quale coesecutore materiale dell'omicidio del giudice Livatino.

Rievoca, infine, il scrivente come la Corte avesse omesso di confrontare le dichiarazioni dei testi Anas, Nava, Salvatore Amico e Recaluto con quelle rese dai suoi collaboranti e, cioè, di procedere ad una operazione che avrebbe evidenziato "a dir poco il sostanziale equilibrio affiorante dal confronto", pretendendo, invece, di far valere "una sua opinione di opinione per uno dei due gruppi senza motivare sui fatti e le circostanze che giustificerebbero il prevalere di uno sull'altro".

L'impugnata sentenza fu l'ampiezza e la completezza dell'indagine di cui si sostanzia, fu l'approfondita e puntigliosa analisi di tutte le risultanze acquisite anche a seguito della disposta rinovazione del dibattimento, fu la coerenza e la razionalità delle conclusioni cui è pervenuta in ordine alle molteplici questioni poste dal processo di sot-

trae a tutte le censure dette dalla difesa con motivi formula-
- ti, talvolta, al limite dell' inammissibilità e, tal'altra, realmente
- inammissibili. Come è dato ricevere a proposito della asse-
- rita nullità "della c.d. ricognizione eseguita a Colonia la
- sera del 5 ottobre 1990 per violazione dell' art. 213 C.P.P." o della
- pretesa "inattendibilità" della successiva ricognizione ar-
- venuta presso il Carcere di Sollicciano in sede di incidente
- probatorio il 5 marzo 1991 (cf. motivo 3.º ricorso Pace) che la di-
- fesa dell' imputato Pace si è bristata ad enunciare senza
- minimamente indicare le ragioni in fatto e in diritto che
- l' autorizzavano a dissentire da quanto nostritamen-
- te ritenuto e correttamente deciso dalla Corte (cf. ff. 112, 131
- e sep. Sentenza Appello). L' autore ha escluso con riferimento
- anche alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria
- del 1959 (ratificata con la L. n. 215/1961) ed all' ampio ventaglio
- della richiesta di rogatoria avanzata dal P.M. di Coltauris-
- setta all' autorità germanica la nullità e, comunque, la
- ininterrogabilità degli atti compiuti a Colonia, che la Corte, per
- quanto qui interessa, non ha mai ricondotto nella previsio-
- ne dell' art. 213 C.P.P. Mentre ha ricevuto la insussistenza del-
- le nullità per questo fine di ordine alla ricogni-
- zione effettuata nel Carcere di Sollicciano dal Nara, cor-
- rettamente richiamandosi al principio della tassatività
- delle cause di nullità enunciato nell' art. 174 C.P.P. e, co-
- munque, a quelli regolatori delle nullità relative fissati:

Indirizzo

dagli artt. 182 e 183 c.p.p. - Doude l'impossibilità di riesaminare l'eccezione nullità, anche a volere ammettere in via di mera ipotesi la configurazione, non rientrando la stessa nel numero delle nullità assolute previste dall'art. 179 c.p.p.

Ma procedendo alla dinamica degli interposti ricorsi viene il Collegio l'infondatezza dei motivi formulati dalla difesa del Pace avverso le ordinanze 17 dicembre 1993 e quarzo 1994, specificamente impugnate dal ricorrente, che coinvolgono, in una valutazione complessivamente negativa e di comune interesse per entrambi gli imputati, la statuizione di merito concernente la confermata responsabilità dei prelati. Trattasi di indagini da condurre in via necessariamente preliminare riferendosi la stessa soprattutto per quel che attiene alla ben negata assunzione dell'esperimento giudiziale, alla completezza della prova. Effettivamente di una indagine finalizzata all'accertamento di eventuali menomazioni del diritto degli imputati di difendersi, appunto, provando la assunta infondatezza di quanto contro di loro devotto attraverso le indicazioni del teste Nava, che dell'intero processo costituiscono certamente un elemento fondamentale e che, appunto, entrambe le difese hanno attaccato cercando di vanificarle nel contenuto -

Orbene l'esperimento giudiziale, che nell'attuale Codice di Procedura Penale ha una collocazione autonoma nel capitolo de-

dicato ai mezzi di prova tipici rispetto a quanto previsto in quello previgente ove veniva disciplinato unitamente alle ispezioni giudiziali, consiste, come prattualmente definito in dottrina, "nel controllo sperimentale mediante riproduzione del modo come, secondo la descrizione dell'imputato o di altri o la suffragazione del magistrato, è avvenuto un fatto relativo alla imputazione (esecuzione del reato o di una sua parte ovvero di una circostanza) o relativo alla prova (possibilità che un testimone abbia veduto commettere il reato in determinate condizioni di tempo o di luogo)". ^{Per cui} ~~Si tratta~~ esso va disposto solo quando sia possibile riprodurre sperimentalmente il fatto nelle condizioni nelle quali si afferma o si ritiene essere avvenuto, così come correttamente approfondito, in materia a quanto già ritenuto da questa Suprema Corte (cf. Sez. II, 10-5-1984, Curato) dai giudici di Appello, che, nell'impostare il problema, si sono rappresentati tale esigenza individuandola alla stregua di una condizione essenziale, la cui mancanza sarebbe, infatti, del tutto inutile se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio e' effettuata senza sicché risulta correttamente inteso l'inciso "per quanto è possibile" inserito nel ~~caso~~ comma dell'art. 218 C.P.P., che riproduce nella sua integralità la formula adottata nell'art. 312, 2° c., del previgente Codice di rito penale, in quanto con esso si rappresenta la stessa ragion d'essere

Bdedy

29

dell'istituto, che solo nella ricorrenza della predetta condizione può offrire un contributo apprezzabile per l'accertamento della verità reale. Sicché la impossibilità della ricostruzione del fatto o della circostanza in termini di sostanziale identità rispetto a quelle di sindacati dati di riferimento di per sé, interdice la fattibilità del controllo sperimentale non potendo disporsi una operazione di cui preventivamente giurisse la conoscenza l' inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.

In sostanza l'inciso in oggetto è, di per sé, indicativo dell' limite naturalmente posto in materia di acquisizione delle prove al potere discrezionale del magistrato procedente, che potrà ordinare l'esperimento giudiziale solo quando, con i dati a sua disposizione, gli sia possibile modellarlo "con la massima fedeltà alle linee in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto". Si tratta, quindi, di una eventualità di un facile accadimento e di una sicura affidabilità come già ritenuto dal legislatore del 1930, che nella relazione al progetto di Codice di procedura penale (d. l. 62), considerava l'esperimento giudiziale "come un mezzo di indagine, che, se talvolta può essere utile, non è mai indispensabile", proprio per quelle indifferibili esigenze e per quelle connaturali difficoltà che, rendendone problematico l'espletamento e non garantendone sul piano dell'attendibilità il risultato, impongono nel

l'attuarlo la massima cautela. Sicuramente avvertita nella
sua mente dalla Corte di merito, che contrariamente al superficiale
punto del resistente, ha registrato la sussistenza di una
condizione di obiettiva incertezza sulla base di sintomatici
dati di valutazione, quale la generica indicazione della ve-
locità dell'auto del Nava, che solo ad una approssimativa
lettura delle di lui dichiarazioni, può ritenersi determinata
in un valore costante, essendo, invece, il predetto richi-
mato ad una media calcolata in relazione al viaggio
intero nella sua interezza. Dunque l'impossibilità di stabi-
lire con esattezza la velocità di marcia osservata dal Na-
va nel tratto di strada che qui interessa, isolando o in
media dichiarata, tanto più che il predetto in quel momen-
to non l'aveva di certo verificata "neanche con uno squa-
do al tachimetro, perché intento a guardare - come fun-
damentalmente precisato in sentenza - quanto avveniva sul-
la strada, senza neppure rendersi conto delle effettive
drammatiche connotazioni della vicenda. Suizialmen-
te scambiata per un incidente stradale, e pertanto
per un evento che, come è dato di comune esperienza,
induce l'occasionale spettatore che si trovi alla guida
di un veicolo a rallentamenti piuttosto che ad accelera-
zioni. Una velocità non calcolabile con la necessaria preci-
sione per costituire utile dato di riferimento ai fini di
cui all'art. 218 C.P.P. in considerazione anche dello svilup-

Spelug

31
po altiplanimetrico molto vario della strada e di quello segnatamente curvilineo della strada stessa prima dell'imbocco del tratto rettilineo in cui era stata commessa l'aggressione, che ha certamente imposto una modulazione della velocità di marcia da parte del Nava, costretto ad adeguarla alle caratteristiche della strada da percorrere anche in funzione del precario assetto della sua vettura. Sicché, a ragione, è stata esclusa dalla Corte la possibilità di disporre il richiesto esperimento giudiziale, alla cui effettuazione si offrivano, inoltre, la indisponibilità di ulteriori elementi necessari al fine della riproduzione sperimentale del fatto, scarsezza della velocità di movimento dell'usuo armato che scarseggiava il guard-rail e non risultando apprezzati con assoluta esattezza i tempi di percezione del Nava, che di per sé, costituiscono valore non uniforme per tutti gli individui concorrenti per la loro eventuale determinazione una pluralità di variabili.

Ma come giustamente rilevato dalla Corte, con motivazione che va senz'altro considerata perché fondata in fatto e in diritto, all'includibile quesito di fondo concernente la possibilità per il Nava di percepire dettagliatamente la scena poi descritta alla polizia, era possibile dare esauriente risposta con mezzi diversi dall'esperimento giudiziale obiettivamente non praticabile nella specie, potendo fornire lo stesso, se espletato nelle suddescritte condizioni, solo "dati inesat-

ti con mera apparenza di precisione tecnica". E, cioè, ricorrendo ad altri più affidabili mezzi di prova quali, appunto, la ispezione dei luoghi e la perizia. Effettando a mezzi che lo stesso legislatore del 1930 considerava valide alternative all'esperimento giudiziale, come esplicitamente riconosciuto nella summenzionata relazione al progetto preliminare.

Nonde l'inconclusenza dell'accusa formulata dalla difesa del Pace di aver la Corte, in effetti, provato il problema lasciandolo sostanzialmente insoluto o, peggio, affidando ne la soluzione a mere supposizioni o ad astratte ricostruzioni del fatto, in quanto con i mezzi di prova in concreto esperiti è stata acquisita una massa di dati certi e verificati che, interpretati in forza di dati di comune esperienza, hanno consentito di ritenere come "largamente possibile" che il Nava abbia visto quanto ha narrato.

Va, poi, aggiunto, come già ritenuto da questa suprema Corte, seppur in una cennota decisione ma in assoluta eserenza allo spirito ed alle finalità della normativa in oggetto, che se anche l'ispezione dei luoghi "è atto statico", diretto "ad accertare lo stato delle cose senza mettervi movimento cose o persone", mentre "l'esperimento giudiziale è atto dinamico, che importa la riproduzione di un fatto o di un fenomeno" deve considerarsi "sostanzialmente atto di esperimento giudiziale quello con cui il giudice proceda - come qui avvenuto - ad ispezione

Baudi

33

dei luoghi per accertare mediante opportune verifiche e controlli se un fatto possa essere avvenuto nei modi descritti dai testi" (cf. Cass. 8.7.1932).

Quindi, anche sotto tale profilo la statuizione di rigetto della richiesta di esperimento giudiziale risulta incensurabile non avendo implicato alcuna menomazione dei diritti di difesa dell'imputato Pace, che ha potuto, invece, esercitarli con piena libertà di contenuto nell'ambito del giudizio di appello caratterizzato, inoltre, dalla rinnovazione del dibattimento, disposta con responsabile larghezza dalla Corte proprio per approfondire ogni questione e far così sfogo a quanto legittimamente richiesto dalla difesa. Con esclusione solo di ciò che risultava inutile e fuorviante in base ad una motivata valutazione del materiale probatorio in atti, e, tenendo conto (come richiesto dall'art. 603 c.p.p. a proposito della rinnovazione del dibattimento) proprio della eccezionalità dell'istituto, doveva essere ristretta a ciò che risultava effettivamente necessario e possibile ai fini del giudizio. Il che consente anche di escludere la denunciata violazione dell'art. 606, lett. d, c.p.p., che prevede una sorta di "error in procedendo" sanabile solo quando la prova richiesta e non ammessa confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della sentenza risulti tale che, se esposta, andrebbe

be futuramente determinare una diversa decisione. Sicché la valutazione in ordine alla serietà della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte istante siano tali da inficiare le ragioni poste a base del convincimento del giudice. Non è necessaria sussistenza di una situazione di certezza che non è dato ravvisare nella specie correlandosi la suindicata richiesta alle mere opinioni ed alle generiche aspettative del richiedente, che, infatti, nell'esprimerle, si è limitato alla semplice contestazione delle valutazioni effettuate dalla Corte al riguardo, efferando, a seduzioni che, all'esito della rinnovata istruzione dibattimentale, sono state categoricamente smentite.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alle censure formulate dalla difesa del ricorrente Pace, per altro in termini di evidente genericità, contro l'ordinanza del 9 marzo 1994 con la quale la Corte ha rigettato le istanze di riapertura dei collaboranti Schimbori e Benvenuto avanzate al fine di contestarne le dichiarazioni circa il numero e le indicazioni relative agli esecutori dell'omicidio del giudice Livatino alla luce delle acquisizioni probatorie della udienza del 25 febbraio 1994, concernenti "le dichiarazioni del maresciallo Sacorcello, del uolturnotte Vinti e dell'ispettore Principe e, quindi, per far precisare dai presetti i motivi che li

Podestà

35

avevano indotti a rendere dichiarazioni non conformi al vero.

Ed, infatti, risulta ampiamente giustificata la censurata statuizione di rigetto ove si consideri che la Corte, proprio con riferimento alla succitata ordinanza che definiva "ininfluenti e di incerto contenuto" le prove richieste, ha dimostrato la nessuna rilevanza ai fini del giudizio delle "acquisizioni" suddette. Su quanto il Vinti doveva aver necessariamente visto un'auto diversa da quella usata dagli assassini in fuga, come risultava da una serie di convergenti risultanze analiticamente considerate, di cui in precedenza è stata fatta menzione; il maresciallo Jacoviello si era limitato ad informare gli inquirenti di quanto appreso dal Vinti, nulla sapendo di scienza propria, mentre l'ispettore Principe, nel descrivere le condizioni dell'"Fiat Uno" incendiata dai malviventi nei pressi del "bevaio Petrucci" in contrada Gasena, aveva solo precisato che l'auto presentava una ammaccatura a carico dello sportello anteriore di destra, efferando, in danno talmente leggero che, di per sé, non avrebbe potuto impedire la chiavatura, tanto che l'auto era stata trovata con gli sportelli chiusi.

Sicché la Corte nulla di nuovo o di diverso avrebbe potuto o dovuto contestare allo Schembri o al Benvenuto in ordine al numero dei malviventi che avevano pre-

so parte al mortale agguato non risultando in alcun mo-
do accortata la tesi difensiva che limitava a tre soli nomi
in il gruppo di fuoco infegato nella spietata eliminazio-
ne del giovane magistrato.

Mentre nel taxi immotivata risulta la ulteriore doglian-
za avanzata dalla difesa circa la non audizione del ma-
ressiale dei carabinieri Condello, che avrebbe dovuto riferi-
re di aver incontrato il Pace, l'Amico ed il Puzangaro
nel gennaio e non nel settembre del 1990 "come falsamen-
te dichiarato dai pentiti", non potendo quell'incontro
escludere altri, tanto più che secondo il Benvenuto
neppure si sarebbe trattato di un sottufficiale dell'Arma
ma di un graduato della polizia mentre lo Schembi
ha fatto riferimento ad un semplice carabiniere che i
coltiventi avrebbero evitato di incontrare nella stazio-
ne ferroviaria di Camicatti dopo averlo tempestivamen-
te avvistato, avendo lo stesso prestato servizio a Palua
di Montebiano ed essendo, quindi, in grado di ricou-
scere quanto meno il Pace.

Va aggiunto a riscontro della fondatezza della statuizio-
ne di rigetto che la Corte operando in regime di dibattimen-
to parzialmente rinnovato avrebbe dovuto accettare sol-
tanto prove assolutamente e comprovatamente indi-
spensabili per la decisione e non certo quelle che già esi-
stevano di nessuna ~~importanza~~, quanto meno, di

Amund ed

38

dubbia rilevanza ai fini del giudizio -

Ma come già prelievo neppure le censure dedotte dalla difesa del ricorrente Pace nei motivi più specificamente concernenti il merito dell'infuagata decisione risultano fondate non ricorrendo le violazioni di legge ed i vizi di motivazione all'uso denunciati. Al riguardo, non può che escludersi in un riesame in punto di fatto delle singole risultanze processuali che secondo la Corte suffragano l'accusa formulata a carico del predetto e del coimputato, cui sono sostanzialmente finalizzate le deduzioni critiche del ricorrente, essendo sottratti al sindacato di ~~questo~~ questo giudice di legittimità alla stregua della normativa riferita agli accertamenti e le valutazioni cui il giudice di merito sia pervenuto all'esito della verifica di tutto il materiale probatorio acquisito se foretti, come è dato riscontrare nella specie, da motivazione esente da errori logico-giuridici. Siccome sono interdetto nel presente giudizio le censure di illoproità e di mancanza di motivazione, pure formulate nell'interposto gravame, sol prete le argomentazioni e le valutazioni dedotte nella sentenza di merito a fondamento della adottata statuizione contrastino con l'assunto difensivo che prospetta una differente ricostruzione o un divergente apprezzamento dei fatti, in quanto tra i motivi deducibili in sede di legittimità non possono rientrare le cennate censure, fondate,

appunto, su dette personali prospettazioni del deducente, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di merito. Dovendo, infatti, quello di legittimità contenere il suo intervento, conformemente alle sue competenze istituzionali, al controllo estrinseco della coerenza, della congruità e della correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato. Dal cui testo, a norma dell'art. 606, c. 1° lett. E, c.p.p., erroneamente richiamato dal ricorrente, devono risultare le suddette carenze nelle quali si sostanziano i corrispondenti vizi apprezzabili nel giudizio di Cassazione.

Orbene tutte le argomentazioni formulate nel ricorso del Pace contro le dichiarazioni rese ed i riconoscimenti effettuati dal Nava nell'arco dell'intero giudizio non possono trovare accoglimento in questa sede non ravvisandosi i vizi di motivazione e le violazioni di legge ipotizzate dal ricorrente a carico dell'impugnata sentenza, nella quale la condotta tenuta dal Nava in tutte le manifestazioni in cui la stessa si è estesa è risultata attentamente verificata sia sul piano formale della conformità a legge che su quello sostanziale della coerenza al reale svolgimento dei fatti, tranne, a ragione, ne è stata ritenuta la validità sul piano probatorio ai fini dell'accertamento della verità. In effetti con i detti motivi, con i quali nulla di nuovo o di diverso è stato

Adriano

39

denunciato rispetto a quanto proposto in appello (e che conferisce un'inequivocabile esortazione di via amministrativa al ricorso sotto la specie della genericità dei motivi per ripetitività degli stessi) si è rimproverato alla Corte di merito di aver accettato come prova le "sensazioni" avvertite dal Nava all'improvvisa ed imprevista visione del Pace nei locali della polizia di Colonia, dopo aver ignorato "la esatta ricognizione fotografica eseguita dal prefetto la sera del 21 settembre 1990 alle ore 22 e 35 presso gli uffici della Questura di Agrigento, là dove il teste affermò di riconoscere « con maggiore tranquillità » Paolo Anuso quale killer con la pistola in pugno nell'atto di scavalcare il guard-rail, senza nemmeno soffermarsi sulle chiare foto segnaletiche di Pace Domenico".

Ma tale proposizione critica risulta erroneamente formulata sin nella sua stessa impostazione in quanto la suindicata identificazione fotografica è stata presentata dalla difesa in termini di sostanziale certezza, come, cioè, l'espressione di un confronto e di una maturata convinzione da parte del Nava, che, in realtà, non trovano riscontro in quanto realmente il prefetto avrebbe a dichiarare quella sera ^{Quasi} visto aver visionato talune fotosegnaletiche di alcuni pregiudicati della zona, tra cui quella dell'Anuso e tre fotografie riproducenti scene di vita di relazione in cui compariva anche l'Anuso.

~~osservazioni~~ ^{s'era} il Nava limitò a dire con riferimento al predetto di aver notato e fissati in esse persone che poterano avere una "qualità - miglioranza" (e un'una "maggiore sussistenza") con il killer armato di pistola. Per poi spontaneamente e categoricamente smentirsi, allorché negli uffici della polizia di Polonia aveva avuto la possibilità di vedere dal vivo l'Amico (neppure conosciuto di nome) prima ancora ^{dell'arrivo} ~~del~~ Pace, essendosi reso conto dell'equivoco in cui era incorso. Equivoco, senz'altro, involontario come motivatamente ritenuto a commento della vicenda considerata in tutti i suoi dettagli da parte della Corte in considerazione della stessa genericità e della sostanziale carenza con cui il Nava si era espresso, delle condizioni di stress fisico e psichico nelle quali, al termine di una drammatica giornata il predetto era venuto a trovarsi e della incontestabile diversità della visione dal vivo rispetto a quella fatta su fotografie, coerentemente definite inespressive dal teste, con un giudizio a ragione emendato dai giudici di merito sulla base della comune esperienza. Dato che la incongruità della condotta censurata con la quale la difesa ha cercato di riproporre, ma sempre con gli stessi accenti, un problema già risolto in termini di coerenza e di razionalità dai giudici di Appello. Ai quali neppure può tenacemente contestarsi la valorizzazione sul piano probatorio del riconoscimento del Pace effettuato dal Nava negli uffici.

Scuderi

11
della polizia di Colonia corrispondendo le "sensazioni" dallo stesso avvertite nel proprio intimo alla vista diretta del fer-
mato a ciò che la percezione di quell'immagine aveva evoca-
to in lui in forza di un articolato meccanismo memo-
rio inestatosi e risolto nel giro di qualche istante.

In altri termini è innegabile, finché rientra nel bagaglio delle comuni conoscenze ed è riconosciuto a livello scien-
tifico, che la visione di qualcosa o di qualcuno che abbia attrat-
to per le sue connotazioni l'attenzione dello spettatore pos-
sa suscitare particolari risonanze emozionali nello
stesso nel momento in cui gli si riproponga direttamen-
te ed riaspettatamente, come si è di certo verificato per il
Nava, quando, senza alcun preavviso, ha rivisto il giovane
a suo tempo notato con la pistola in fuggo del quale solo in
un secondo momento aveva affreso le tremende responsabi-
lità.

Né l'affidabilità dell'immediata rievocazione dell'immag-
gine a suo tempo percepita e rivista nella figura del Pace
è smentita per l'errore inizialmente commesso dal Nava
in considerazione delle reali dimensioni dello stesso, stu-
mentalmente enfaticizzato dal ricorrente e delle cause che
ragionevolmente lo hanno determinato mentre proprio
la certezza dell'avvenuta identificazione fissa nel Pace da
parte del teste spiega la ragione per cui il predetto riev-
candone in successivo momento la fotosequalettica ave-

va finito fu ravvisare in essa, nonostante la scarsa capaci-
tà evocativa dell'immagine in essa riprodotta, le fattezze del
l'individuo direttamente riconosciuto.

Nessuna rilevanza sul piano della completezza e, quin-
di, della legittimità della motivazione riveste, poi, la oues-
sa considerazione in sentenza della notizia del presunto
mansuinesimo del Pace che, secondo la difesa del ricorren-
te avrebbe, invece, "condizionato e fuorviato pesantemen-
te la c.d. ricognizione della sera del 5 ottobre" a Colonia
nel senso che, essendo due i giovani da riconoscere e
non essendo l'unico mansuino, era giocoloforza identificare
nel Pace quello considerato tale, in quanto, come precisato
in entrambe le sentenze di merito, fu del tutto casuale
e non contestuale il riconoscimento del Pace da parte
del Nava, giunto, infatti, a Colonia per procedere alla even-
tuale identificazione dell'Aurico nel frattempo rintrac-
ciato e fermato a specifica richiesta delle Autorità giudizi-
ziaria italiana. Mentre la suindicata condizione di man-
suevolezza non risulta, comunque, considerata ai fini del-
la identificazione dei due fermati, avvenuta ad opera
del Nava a diversi livelli di certezza e sulla base della
confrontazione fisica dell'uno (Aurico) e, soprattutto, delle
connotazioni fisionomiche dell'altro (Pace).

Davanti l'inconcludenza del rilievo formulato dalla di-
fesa non essendo tenuta la Corte a motivare anche in

Padella

ordine a circostanze prive di qualsiasi valenza ai fini dell'accertamento della verità.

Del pari infondata deve ritenersi poi la ulteriore censura formulata dalla difesa del ricorrente per cui la Corte aveva omesso l'esame delle dichiarazioni dibattimentali del capitano Panzofì che aveva manifestato "le sue perplessità" nel momento in cui gli ufficiali della polizia dello Stato avevano ordinato di mostrare il Pace al teste", risultando dette riserve immeritevoli di specifica considerazione in sede di giudizio una volta riconosciuta dalla Corte la piena legittimità dell'iniziativa adottata in quel frangente dagli inquirenti tedeschi in relazione all'ampio richiesta della Commissione rogatoria inviata loro dall'Italia ed in attuazione della convenzione in materia di collaborazione internazionale contro la criminalità.

Ma la difesa del Pace ha criticato l'infuornata sentenza con riferimento anche alla deposizione resa dal teste Heito Kschinna assumendo che la Corte riconoscendola come sostanziale riscontro dell'accusa" aveva mostrato di ignorare il contenuto" dove il predetto aveva precisato di non sapere "se o come" il Pace e l'Amico avessero partecipato all'omicidio del giudice livatino. In realtà tale censura trova convincente smentita nella motivazione dell'infuornata sentenza nella quale la Corte, dopo aver riportato l'intera deposizione del Kschinna, correttamente im-

postandola nella previsione degli artt. 195, c. 1° e 192, c. 3° l.P.P. l'ha razionalmente interpretata chiarendone le reticenze e svelandone le ambiguità - così dimostrando come, in effetti, il Puzzagaro, con il quale il prefetto aveva colloquiato insieme allo Schenbri il 31 ottobre 1990, si fosse in realtà richiamato al Pace ed all'Auris, nel momento in cui parlando degli assassini del giudice Livatino aveva affermato con riferimento alla stampa locale che dopo l'arresto di due dei responsabili del misfatto, nominativamente ^{nei giornali} menzionati, ~~in~~ persona, appunto, del Pace e dell'Auris, era rimasto a piede libero in Germania soltanto lui, che, pertanto, aveva necessità di nascondersi per sfuggire alla giustizia. Sicché la precisazione del teste non poteva essere intesa come una dichiarazione discriminatoria a favore del Pace e dell'Auris e, quindi, a livello di suscettività di quanto appreso da uno dei presunti colpevoli, andando, invece, interpretata, secondo quanto desumibile dalla sentenza di appello, come l'interessata attestazione della personale sconoscenza del fatto stesso da parte del teste, senza preteso di protestare pubblicamente la sua totale estraneità alla tragica vicenda.

Né è dato ravvisare a carico dell'infuocata sentenza i vizi ulteriormente denunciati quali altrettante violazioni della legge processuale dalla difesa del Pace, che, con riferimento alle dichiarazioni rese dai "frettosi" Schenbri

Podda

43
e Benvenuto in ordine al numero dei partecipanti all'omicidio ha sotto la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte, dopo aver esentato in sentenza un numero di quattro o cinque esecutori ne aveva aumentato il numero nelle conclusioni portandolo a non meno di cinque o sei.

E ciò, nonostante la prova, acquisita agli atti in forza delle dichiarazioni dei testi Marchica, Vinti e Jacoviello che il gruppo di fuoco da cui era stato atteso, agguato ed assassinato il giudice livatino era formato di tre soli elementi. Su effetti proprio la già rilevata infondatezza dell'assunto della difesa, basato su deposizioni (come quelle del Marchica, del Vinti e dello Jacoviello) che non risolvono la questione del numero degli esecutori materiali dell'omicidio nel senso voluto dalla stessa facendo venir meno il dato di riferimento cui si ancorava il suo discorso critico, porta ad escludere ogni conclusione delle censure come sopra formulate. Che, peraltro, per quanto concerne la funzione del Pacc. prospettano un falso problema in quanto già con le dichiarazioni precise, ripetute e riscontrate rese dal Nava il coinvolgimento del prete nella vicenda e le connesse sue responsabilità risultano con certezza appurate e definite, mentre né il Benvenuto né lo Schenbri (dopo le precisazioni da quest'ultimo fatte nel giudizio di appello) hanno posto in discussione la partecipazione attiva dell'infer-

tato al misfatto.

- V'è, tuttavia, da aggiungere che, così come prospettata, neppure
- è configurabile la contraddittorietà della motivazione che, qua-
- le vizio apprezzabile in sede di legittimità, si realizza quando
- le ragioni logico-funzionali che fanno da supporto alla deci-
- sione siano reciprocamente confliggenti nel senso che si
- elidono o si rendono ineliminabili a vicenda ovvero, quan-
- do si verifica disarmonia tra la parte motiva e quella di-
- mostriva della sentenza. Effettanto in situazioni proces-
- suali non verificatisi nella specie e, comunque, in relazio-
- ne ad una problematica di un immediato interesse ai
- fini del presente giudizio in quanto proprio in forza delle
- prove raccolte a carico del Pace deve considerarsi sostan-
- zialmente influente in ordine alla posizione ed alla
- responsabilità del predefitto il problema relativo all'accen-
- tamento dell'esatto numero dei malviventi che parteci-
- parono la mattina del 21 settembre 1990 al mortale ag-
- grato contro il magistrato. Mentre la censurata disve-
- stanza neppure offre argomento di valutazione negativa
- riguardo alle dichiarazioni dello Schenchi e del Ben-
- venuto, intese nelle loro interezza e complessità, ove si
- consideri che il primo ha riferito quanto saputo da al-
- tri circa le modalità esecutive dell'infame omicidio
- e che il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel
- crimine, può aver tacito o modificato taluni fatti.

Schenchi

lari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità, come è, d'altronde, desumibile dalla serie di riscontri specificamente evidenziati e razionalmente commentati dalla Corte in sentenza -

Neppure è dato ravvisare la manifesta contraddittorietà della motivazione denunciata dalla difesa nel quinto motivo del ricorso in ordine all'alibi prodotto dal Pice che la Corte ha ritenuto completamente fallito ed, anzi, capziosamente preordinato dal predefetto al fine di sfuggire alle sue responsabilità e che, a suo giudizio, ha costituito, nella accertata sua valenza negativa, elemento ulteriore di conferma della di lui colpevolezza.

Al riguardo va preliminarmente precisato che la contraddittorietà della motivazione può farsi valere quale vizio di legittimità solo quando si risolve, conformemente alla rigorosa previsione dell'art. 606, lett. E, c.p.p., in ipotesi di manifesta irrazionalità della stessa, risultante dal testo del provvedimento impugnato. E, quindi, in situazioni di certo non ravvisabili allorché la pretesa ~~irrazionalità~~ contraddittorietà si fondi sulla prospettazione di una diversa e per il ricorrente più favorevole valutazione degli atti processuali, di cui andrebbe, pertanto, effettuata la rilettura con conseguente, non consentita, invasione della sfera di competenza del giudice di merito da parte di quello di legittimità -

Ma nella specie, pur prescindendo dai sindacati propri di inammissibilità del motivo ne va, comunque, rilevata l'infondatezza sia nella sua infotazione laddove la difesa ha affermato che all'alibi proposto dal Pace aveva, invece, riconosciuta forza probante per sé "non smentito da alcuno". Così trascurando di rilevare che l'alibi in tanto può produrre efficacia liberatoria in favore di chi lo allega in quanto risulta sicuramente accertato nella sua storicità - specialmente quando esso consta in una generica affermazione, efferata nella indicazione di fatti e circostanze, che, in difetto di specificazioni e di riscontri, nessuno sarebbe in grado di contraddire -

In realtà il Pace, pur avendo sostenuto di essersi recato a Monaco di Baviera e di avervi soggiornato con l'Aurio per un non breve periodo di tempo (una quindicina di giorni circa) a cavallo del 21 settembre 1990 non ha indicato alcun elemento che consentisse di ricostruire i suoi movimenti, di conoscere le sue soste, di ricostruire le ragioni del preteso viaggio e di verificare la effettività dell'assente permanenza in città. Non è evidente inconcludenza dell'assunto difensivo che, giustamente dalle iniziali dichiarazioni del coimputato Aurio non ha trovato conferma neppure indiretta nelle testimonianze della Anas, della Tegtmeyer e del Manfredella.

Amendola

49

Nessuno dei quali è stato, infatti, in grado di attestare la verifica di quel fantomatico viaggio e di quella affermata permanenza in altra città della Germania ma solo di riferire che l'imputato, come dallo stesso sintomaticamente preavvisato, era rimasto assente dal luogo di abituale residenza proprio nel periodo che qui interessa e, quindi, anche nel focus in cui un teste assolutamente attendibile perché riscontrato in ogni sua affermazione, come il Nava, aveva avuto la ventura di vederlo tra gli assassini del fucile livatino in procinto di mettere a morte la vittima designata.

Va, peraltro, rilevato che il riesame delle suindicate deposizioni sostanzialmente proposto dal ricorrente oltre che non consentito in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606, c. 1° lett. E, C.P.P., non acquingerebbe altro a quanto ritenuto al riguardo dalla Corte di merito, le cui valutazioni risultano razionalmente conseguenti alle premesse in fatto come sopra ricordate e che si riscontrano nei principi che, con orientamento uniforme, sono stati elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Per cui se è vero che l'imputato non è tenuto a dire la verità, è altrettanto vero che il giudice può desumere, dal mendacio cui lo stesso è ricorso per sottrarsi alle sue responsabilità, elementi di prova dall'esame al quale il predetto si è sottoposto ex art. 208 C.P.P. e, comunque, di convincimento dalle dichia-

ragioni spontanee da lui rese ai sensi dell'art. 494 c. P.P., soprattutto quando esse fanno riferimento a deduzioni o a circostanze che dell'assunto difensivo dovrebbero costituire conferma ma che, al contrario, non offrono, come nel presente processo, alcun utile contributo al ~~processo~~ riguardo, prestandosi, semmai, ad interpretazioni del tutto negative per chi le allega.

Ne risulta censurabile l'infirmata sentenza per mancanza di motivazione, come denunciato dalla difesa sempre nel quinto motivo di ricorso, in ordine a circostanza ritenuta sostanzialmente discriminante a favore dell'imputato (che presentatosi agli agenti nel corso della effettuata perquisizione domiciliare avrebbe, così, attestato la sua estraneità alla vicenda) non essendo tenuta la Corte a soffermarsi su risultanze processuali prive di effettiva valenza ai fini della decisione. Ove si consideri, infatti, che nell'unico domicilio stanza d'albergo frequentata dalle guardie all'oggiava anche l'Amico il quale figurava come l'unico ricercato dalla polizia e che, pertanto, il Pace solo mantenendo un comportamento non sospetto e, comunque, passivo poteva sperare di sfuggire, almeno per il momento, a pregiudizievole coinvolgimenti nell'indagine, risulta evidente la obiettiva trascurabilità della suddetta circostanza, che, di per sé, neppure autorizzava la formulazione di ragionevoli dubbi in favore del Pace a fronte dell'uniforme comperto

ideally

51

di prove raccolte a suo carico.

Mentre va esclusa ogni fondatezza anche alla accusa di "prevenzione" ai danni degli imputati etc, secondo la difesa dovrebbe confermare nella "richiesta di accertamento di soggiorno in Germania di Amico Paolo, inoltrata la stessa mattina del 21 settembre 1990, parecchie ore prima della c.d. ricognizione fotografica delle ore 22 e 35 in Questura", dove al Nava si era mostrata la foto di un soggetto già ricercato, non prendendosi la circostanza suddetta, se rapportata al reale svolgimento dei fatti, a tale distorta interpretazione. Fu quanto la verifica tempestivamente richiesta alle autorità germaniche rientrava nell'ampio spettro sul quale la polizia aveva impostato le prime indagini, indirizzate, a ragione, verso gli ambienti mafiosi e nei confronti dei malavitosi locali in considerazione della personalità della vittima, delle attività svolte e dell'intransigente impegno profuso dalla stessa nelle attività delle sue funzioni e delle probabili motivazioni che il misfatto poteva avere.

Come, inoltre, esplicitamente chiarito dal P.M. nella esposizione introduttiva, letta nel giudizio di primo grado (ripetuta nell'infuocata sentenza), in cui dava, appunto, atto che le indagini avviate nella quasi immediatezza del fatto si erano rivolte nei confronti di coloro che (come l'Amico e i suoi accoliti, tra cui il Dice) si riteneva fossero "Killer affiliati ad una organizzazione mafiosa operanti nel

Comune di Palma di Montechiaro" e come risulta, per altro, confermato dalla individuazione della causale dell'episodio che i giudici di merito hanno potuto con certezza attribuire a quegli stessi ambienti di cui ci si parla in quanto verso i quali gli inquirenti avevano mosso i primi passi nelle indagini appena avviate.

Il che mentre esclude la possibilità di poter prospettare, anche in via del tutto astratta, l'ipotesi di una indagine preconfessionata e di un responsabile predefinito consentente di disattendere con fermezza le censure rese in materia dalla difesa non essendo tenuta la Corte ad avviare uno specifico approfondimento in ordine ad un fatto che, di per sé, non autorizzava dubbi o riserve di alcun genere e che trovava convincente spiegazione in quanto già coerentemente riportato e razionalmente commentato in sentenza sulla base di atti ufficiali (cf. ff. 32, 294 e segg. sentenza affisso).

Ma rileva il Collegio l'infondatezza anche del ricorso proposto dall'Avvocato, in cui risultano accentuati rispetto a quello presentato dal Coimputato Pace i già notati profili di inammissibilità dei motivi, che, seppur introdotti sotto la specie della manifesta illoprobità della motivazione, per lo più consistono in censure in punto di fatto dell'ingiungata sentenza - come quando in forza di

M. M.

53

una discordante valutazione delle risultanze processuali: quando a quanto ritenuto con uniformità di giudizio dalle Corti di merito è stato, in realtà, richiesto il riesame delle risultanze stesse mediante considerazioni e rilievi finalizzati a verificare che non possono trovare spazi nella presente sede, attese le competenze istituzionali di questo giudice di legittimità. Un vizio, peraltro, quello della manifesta illogicità della motivazione che, dovendo risultare dal testo del provvedimento impugnato secondo la tassativa prescrizione dell'art. 606, c. 1 lett. E, C.P.P., non può che attenersi alla struttura logica dello stesso e, quindi, all'iter argomentativo seguito dal giudice di merito in ordine ai vari punti considerati in sentenza. Nel senso che a causa di tale vizio di ragionamento dovrebbe risultare la mancanza di nesso logico tra le premesse in fatto e in diritto dalle quali il giudice si è mosso nel suo argomentare e le conclusioni cui è pervenuto ovvero la sussistenza di una condizione di effettivo contrasto tra ciò che dal giudice è affermato e " quei principi che presidono al retto svolgimento di un processo, di una indagine, di un collegamento di dati, di una deduzione di conseguenze ". Sebbene lo stesso può ipotizzarsi solo a fronte di una situazione di concreto conflitto argomentativo o decisionale verificatosi e ravvitabile all'interno della motivazione -

Nella specie (come già ricordato) la difesa ha articolato il suo

discorso critico in chiave di assenza illoficità della motiva-
zione assumendo, in particolare:

- che l'Amico era stato "introdotto nel processo" in base alla
identificazione fotografica effettuata dal Nava la sera del 21
settembre 1990 ad Agrigento e scemata a Colonia il success-
simo 5 ottobre;

- che lo stesso Nava, dopo quell' iniziale errore, aveva rico-
nosciuto l'Amico come individuo che si accompagnava
con il killer con la pistola nel corso di una ricognizione,
che, per la sua singolarità, si poneva fuori del sistema
perché i riconoscimenti "si fanno attraverso i volti e
non mediante le schiene";

- che, infine, la Corte aveva virtualmente ignorato le
prove che attestavano la presenza in Germania dell'Ami-
co nel giorno del delitto mentre aveva attribuito signifi-
cato credito alle dichiarazioni dei collaboranti, che
esclusivamente la responsabilità del predetto omicidio
debbe risultare dalle sopravvissute cause può ritenere
si fondata risultando ben strutturata sul piano della
serietà e della razionalità la motivazione della infu-
gnata sentenza nella quale hanno trovato esauriente
e corretta risposta tutti i temi d'indagine posti dal pro-
cesso o evidenziati a suo tempo dagli appellanti.

E così a nulla rileva il succitato riferimento alla
identificazione fotografica di Agrigento avendo la Corte

Bruno

55

razionalmente ridimensionato la valenza dell'errore che l'aveva caratterizzata sia sul piano probatorio (attesa la comprovata precarietà delle condizioni fisico-fittiche del Nava, la stessa qualità del materiale fotografico da lui esaminato e la spontaneità ed immediatezza della rettifica eseguita a Colonia pochi giorni dopo dal teste a seguito della visione diretta dell'Amico) sia in relazione alle cause del coinvolgimento dello stesso Amico, ben potendosi escludere sulla base di quanto precisato in sentenza dalla Corte che il predetto era stato "introdotto nel processo" in base a quell'errore iniziale. Su quanto le indagini scattate subito dopo la segnalazione effettuata con consapevole senso di civiltà e con encomiabile coraggio dal Nava nell'immediatezza del fatto furono indirizzate - come già osservato - verso quegli ambienti della criminalità organizzata dell'Agrigento, che, tenuto il più elementare criterio logico, potevano essere interessati alla soppressione del magistrato e nei confronti di quegli individui, tra cui l'Amico (già segnalatosi per i suoi significativi trascorsi e per le sue accertate relazioni con detti ambienti), presumibilmente capaci di dare esecuzione alle decisioni altrove adottate. Tanto che l'attenzione della Questura di Agrigento si concentrò nei riguardi di coloro che da tempo si riteneva facessero parte di gruppi di assassini, farscheggiati anche all'estero e sempre pronti all'impiego.

nell'interesse di una delle cosche in lotta tra loro per la conquista del predominio nella zona -
la richiesta di accertamento in merito al soggiorno dell'Amico in Germania avanzata con lodevole tempestività nella stessa mattinata del 21 settembre 1990 dalla polizia di Agrigento, cui si è richiamata la difesa del Pace per dimostrare esattamente l'opposto di quanto affermato da quella dell'Amico e, cioè, che costui era stato "introdotto" nel processo per sé sin dall'inizio nel mirino degli inquirenti e, quindi, indifferente dalle indicazioni fornite dal Nava, cosucche di ritenere che le indagini furono impostate dagli inquirenti su di un ampio ventaglio di ipotesi che implicava la residenza in Italia e, se del caso, all'estero della ipotizzata presunibilmente avere interesse o essere, comunque, interessato alla eliminazione ^{di un magistrato} fisica che aveva operato nel campo della prevenzione e della repressione penale.

Viene, quindi, a cadere proprio sul piano della coerenza e della razionalità la prima accusa su cui la difesa ha impostato il suo discorso critico, che non regge neppure con riferimento alla valutazione effettuata dalla Corte in ordine alla ricognizione eseguita dal Nava in persona dell'Amico nel carcere di Sollicciano. Ove il predetto, dopo aver individuato nell'Amico per le "sue fattezze corporali", per il "suo modo di stare" e per "un complesso di elementi che caratterizzano ciascuna persona" il compagno del killer

Adunato

57

con la pistola in mano a seguito ed in occasione della di
lui visita diretta nei locali della polizia di Colonia, lo rico-
nosceva, di nuovo, seppur collocato tra altri ^{individui} ~~uomini~~ anch'esi-
si di cases da motociclista, proprio per la sua complessione fisica -
Orbene, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la
Corte non ha considerato detti riconoscimenti alla stregua
di una prova certa a carico dell'Ausiro essendo lui
tota ad affermare che ~~esse~~ ^{tali} elementi "servivano", però, a non
esclusione che egli fosse l'uomo fermo sulla strada". Così cor-
rettamente apprezzandone quanto meno la valenza indi-
ziaria, che non può negarsi nella specie ben potendo contri-
buire alla identificazione di una persona anche le indica-
zioni concernenti le caratteristiche morfologiche ollen stesse,
che può distinguersi dalle altre in base alla struttura schele-
trica, allo sviluppo muscolare, alla statura, al grado di
adiposità, al livello di magrezza, insomma, a tutta una
serie di elementi concernenti la complessione dell'indi-
viduo che, come è dato di comune esperienza, possono presen-
tare qualche utilità al riguardo. Non per nulla la scienza
si richiama per le sue classificazioni antropologiche au-
che a connotazioni del genere che, peraltro, nei limiti in cui
sono stati considerati dalla Corte neppure rinvencono al-
cun divieto di utilizzazione in sede ricognitiva nella
disciplina attuale, un diversamente da quanto stabi-
lito da questa o da precedente Codice di rito penale -

Né è dato ravvisare la denunciata illopicità della motivazione in ordine alle valutazioni negative effettuate dalla Corte delle deposizioni rese da Christiane Anas e da Salvatore Anuso etc, se riguardate dall'angolo visuale indicato dalla difesa secondo la sua prospettazione degli avvenimenti (con cui si profone in realtà una diversa e non consentita rilettura in frutto di fatto delle testimonianze stesse) assicurerebbero, invece, la prova della presenza in Germania dell'imputato nel giorno del delitto. In effetti la Corte ha incentrato il suo giudizio su di una circostanza obiettivamente determinante che, di per sé, vale ad affermare la portata onnitentamente liberatoria di dette dichiarazioni in quanto la verificata impossibilità di stabilire con indispensabile certezza se le telefonate fatte il 20 settembre 1990 dall'Anuso alla Anas et al padre provenissero effettivamente da Monaco di Baviera o da ~~altra~~ località della Germania rende le stesse del tutto insignificanti ai fini del giudizio nel senso preteso da chi quelle testimonianze aveva adottato. Ma la Corte, nella corretta applicazione dei criteri dettati dalla legge in materia di valutazione delle prove e di formazione del libero convincimento del giudice, non si è limitata a considerare di per sé le suddette dichiarazioni testimoniali, come in ultima analisi si pretenderebbe nell'interposto ricorso, ma le ha valuta-

Ordelung

59

te nel più ampio contesto probatorio offerto dal processo razionalmente concludendo sulla analitica e completa motivazione formulata al riguardo (del tutto ignorata dalla difesa, da cui è stata inspiegabilmente denunciata la mancanza) e le telefonate riferite dai testi corrispondono ad un preordinato piano difensivo finalizzato, mediante la manipolazione della realtà, alla copertura degli effettivi spostamenti dell'imputato. L'accentato tentativo esposto dall'Amico (e dopo il suo arresto operato da suoi emissari) nei confronti della Quas per indurla a testimoniare in suo favore affermando, contrariamente al vero, di aver trascorso in sua compagnia a Leverkusen i giorni a Cavallo del 21 settembre 1990; la confessata disponibilità a mentire per scagionare il predefto manifestata da Carmelina Di Maria, fidanzata non ufficialmente dell'Amico, fronte a dictionare, evasivamente su suggerimento di altri, di aver chiamato in quel giorno in Germania il Giovanni e di aver parlato con lui (cf. ff. 86 e 333); l'intesa stabilita dall'Amico con il padre Salvatore per avallare la tesi della sua presenza in Germania in quei giorni; la progressiva manovra di avvicinamento all'alibi profettato dal Pace ad opera del predefto, dopo che il magistrato tedesco gli aveva partecipato la ferma distacco della Quas che non aveva confermato il suo assunto ed il plateale mendacio riscontra-

to dalle Corti di merito delle alibi che gli imputati, alla fine allineatisi tra di loro, avevano cercato di accreditare hanno, in effetti, consentito di valutare le telefonate telefonate in maniera diametralmente opposta a quella rivendicata loro dalla difesa, finendo per deporre, per ciò che in realtà significavano, non a favore ma contro gli imputati stessi. Sicché del tutto erroneamente è stata esclusa dalla difesa la possibilità di considerare le telefonate suddette quale "prova ridotta ed indiretta ma efficace della presenza dell'Amico in Sicilia", concorrendo, invece, le stesse a dimostrare proprio detta situazione se intese, con la razionalità, la completezza e la coerenza del metro di giudizio usato dalle Corti nelle infuocata sentenza.

Nei varrebbe osservare come fatto dalla difesa che, se realmente l'Amico avesse "artificiosamente indotto di telefonare da Monaco di Baviera" resterebbe impiegato il metro per cui non si sarebbe giovato di tale artificio al momento di giustificarsi in sede di interrogatorio", risultando dagli atti ed in particolare dai comprovati tentativi, subornatori dal pretebto compiuti direttamente o per interposta persona esattamente il contrario di quanto affermato in ricorso. Mentre non riceva la ulteriore censura portata dalla difesa per cui la "mancata indicazione di luoghi e di date" in ordine all'asserto soggiunto in Monaco di Baviera non escluderebbe alcun ef-

Polubsky

61

fatto sul piano della prova raccolta a carico degli imputati, essendo "formulabili ipotesi di spiegazioni alternative" già esposte nei motivi di appello e neppure prese in esame dalla Corte, ora si consideri che la suddetta censura, nella genericità della sua formulazione, non vale, di per sé, a dimostrare la pretesa illogicità del giudizio all'uso espresso dalla Corte, che ha ancorato le sue valutazioni ad incontestate situazioni di fatto e ad inconfutabili dati di comune esperienza. Essendo venamente fuori della realtà la pretesa di far credere la totale e reciproca impossibilità o incapacità del Pace e dell'Amico di evocare il bene minimo ricordo e di fornire qualsiasi riferimento al fine di riscontrare il comune assunto difensivo considerando la lunghezza del periodo dell'asserito soggiorno e l'urgenza di disculparsi da un'accusa tanto grave e circostanziata come quella formulata a loro carico.

Mentre neppure può essere ascritto a dementi dell'infuocata sentenza la omessa motivazione in ordine alle ipotesi alternative prospettate dalla difesa (il cui generico riferimento a deduzioni proposte in altra sede e non specificamente riproposte in quella attuale costituisce, a sua volta, causa d'irrimediabilità del motivo in cui la censura si sostanzia) non essendo tenuto il Giudice nel gravame a soffermarsi su qualsiasi questione o soluzione devolte al suo giudizio dall'appellante ove, come nella specie, fosse nece-

ne, a priori la natura di mere ipotesi dialettiche ed abbia già fornito con motivazione coerente e razionale adeguata giustificazione del suo convincimento, della scelta operata e della decisione presa.

Quanto alla attendibilità dei "collaboranti" Schenchi e Benvenuto ritenuta dalla Corte ma contestata dalla difesa quale ultima argomentazione del ricorso proposto nell'interesse dell'Amico, rileva il Collegio la palese inammissibilità delle censure all'uopo devolte, che, nel richiedere in sostanza una non consentita rievocazione in punto di fatto di quanto dai prevetti dichiarato nei confronti degli imputati, si caratterizzano anche per la genericità della formulazione e, comunque, per la manifesta infondatezza del contenuto. La difesa ha liquidato, come inaffidabili, le dichiarazioni dello Schenchi limitandosi a richiamare il contrasto tra quelle reticenti rese dallo stesso nel giudizio di primo grado e le dichiarazioni direttamente accusatorie a carico anche dell'Amico fatte dal collaborante in quello di appello a seguito della difforme rinnovazione del dibattimento, totalmente ignorando le giustificazioni fornite dal prevelto in ordine a tale sua iniziale condotta di cui la Corte ha riscontrato in una approfondita, esauriente e complessiva valutazione la sostanziale credibilità. Sicché oggetto delle censure formulate dal ricorrente neppure risulta la motivazione con cui la Corte ha

Pollicino

63

illustrato quella verità e ne ha valutato i risultati, che nell'ottica del ricorso resta, infatti, immune da entide apprezzabili sul piano della legittimità ex art. 606, c. 1° lett. E. C.P.P., ma direttamente una prova, di cui ha contestato in maniera del tutto aprioristica la valenza ed ha proposto la ricezione in chiave diversa.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ordine alle dichiarazioni rese dal Benvenuto al quale la difesa ha negato ogni attendibilità rilevando che il prefetto, in quanto compromesso a sua volta nella circiussa vicenda, aveva parlato contro gli imputati nel presumibile tentativo di scrollarsi di dosso le sue responsabilità addossandole ad altri. Ma anche tale censura risulta priva di fondamento ove si consideri che la Corte, dopo aver impostato in corretti termini giuridici la verifica delle dichiarazioni rese dai collaboranti ed in particolare del Benvenuto (fu la sua funzione processuale) ricorrendo, sulla base di Corretto orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la inattendibilità delle dichiarazioni stesse non può essere ritenuta per il solo fatto della loro provenienza e, quindi, della qualità o della posizione del dichiarante, si è data carico di una approfondita, estesa e riscontrata disamina di quanto dal prefetto riferito tenendo, ben presente la collaborazione prestata e la sostanziale ammissione di sue responsabilità nel tragico fatto di sangue. Effettanto

di situazioni che, stemperando l'interesse del Benvenuto alla eventualeustificazione del racconto, costituivano, anche per le numerose conferme oggettive rinvenute all'esito dell'attenta rilettura delle risultanze processuali, adeguata garanzia in ordine alla credibilità del predetto. Nei confronti del quale, impegnato in una sorta di collaborazione con la giustizia a vasto raggio, che fu le sue dimissioni tra i limiti del gravissimo episodio oggetto del presente processo, non poteva non operare come formidabile e arduo deterrente il pericolo di vedersi revocare per falsità e reticenza i benefici già ottenuti con altra sentenza mediante revisione della stessa a sensi dell'art. 8 D.L. 31.5.1991, n. 152, (convertito con modificazioni dalla L. 14.7.1991, n. 203). Il che lo certamente costituito un efficace incentivo per il Benvenuto a rappresentare anche in questa sede, in termini di sostanziale verità e di apprezzabile precisione, la realtà degli avvenimenti, compresa la individuazione di alcuni dei responsabili del predetto agguato e dell'esecuzione omicidio. A me la, poi, rilevando le denunciate reticenze del Benvenuto in ordine alla sua posizione processuale, doendoti ritenere le stesse del tutto influenti ai fini della definizione del giudizio pendente a suo carico, quale partecipe dell'omicidio, anche perché l'accertata colpevolezza degli attuali imputati non ha esaurito l'indagine in merito alla identificazione di tutti i responsabili del suddetto reato.

Podestà

65

Il ricorso dell' Amico, con il quale l' infondata sentenza è stata censurata solo in alcuni passaggi ed in termini di obiettiva infondatezza se non addirittura di inammissibilità dei deboli motivi non riesce, quindi, a ricostruire l' esistenza degli assenti vizi di motivazione e, di conseguenza, a convincere che la Corte aveva errato in sede di giudizio un arredo neppure registrato il sostanziale bilanciamento tra prove a favore e prove contrarie all' imputato che, secondo la difesa, avrebbe potuto cogliere ove avesse posto a confronto " i due gruppi di fonti di prova costituiti, l' uno, dalle testimonianze di Nava, Aquas, Salvatore Amico e Recalbutto e, l' altro, dalle dichiarazioni di Schenchi e Benvenuto ", così rilevando che nessuna delle contrapposte posizioni, appunto, in equilibrio tra loro, era in grado di prevalere sull' altra.

Ma anche di tale assunto critico, qui richiamato solo per completezza di indagine, deve cogliersi la totale inconcludenza essendo la difesa riferita ad una valutazione che neppure poteva essere impostata nel presente giudizio per la mancanza dei necessari presupposti, potendosi ipotizzare l' eventualità del confronto solo tra situazioni di cui sia stata rigorosamente accertata la pari, seppur contrapposta, valenza probatoria e, quindi, l' intrinseca consistenza del dubbio che da tale inconciliabilità scaturisce. Effettanto in eventualità da escludere nelle specie pro-

66
 prio in forza delle incensurabili valutazioni effettuate dalla Corte di merito e dalle coerenti conclusioni cui la stessa è pervenuta dopo l'indagine di largo respiro condotta mediante la completa, analitica, razionale riconsiderazione di tutte le risultanze processuali; a seguito della quale è rimasta definitivamente provata la penale responsabilità dell'Autico -

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali -

I predetti sono altresì obbligati, sempre sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione ^{in favore} delle costituite parti civili delle spese dalle stesse sostenute nel presente grado di giudizio che si liquidano in complessive \$ 8.289.000 di cui \$ 7.000.000 per onorario difensivo -

P. Q. N.

Vi gli artt. 615 e 616 C.P.P.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed in favore delle parti civili al rimborso delle spese di giudizio da queste sostenute che si liquidano in complessive \$ 8.289.000, di cui \$ 7.000.000 per onorario difensivo -

Roma 27 gennaio 1995

Il Consigliere relatore
 Bonucelli *Bonucelli*

Il Presidente
 Liono *Liono*

Deposito in Cancelleria

11 - 9 MAR. 1995

LABORATORE
 SINDACATO



PROCESSO LIVATINO *bis*

PAGINA BIANCA

- 1 -



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1. | DOTT. RENATO DI NATALE | Presidente |
| 2. | DOTT. MARIA CARMELA GIANNAZZO | Giudice |
| 3. | SIG. CARMELA MAIRA | Giudice popolare |
| 4. | " COSIMA MAGNIFICO | " " |
| 5. | " MARIA PORPORA | " " |
| 6. | " MARIA ANTONIETTA NICOSIA | " " |
| 7. | " GIUSEPPE CALA' | " " |
| 8. | " NUNZIA PARLA | " " |

pronunciato la seguente

SENTENZA

procedimento penale

contro

AVARELLO Giovanni, nato a Ravanusa il 14/9/1965 in

atto detenuto presso la Casa Cir

condariale di Agrigento. Ordinan

za di custodia cautelare in carce

re emessa l'8.9.1993, notificata

il 10.9.1993.

- DETENUTO PRESENTE -

PUZZANGARO Gaetano, nato a Palma di Montechiaro il

8.9.1968 in atto detenuto presso

la Casa Circondariale di Agrigento

N. 3/95 Reg. Sent.

N. 11/94 Reg. Gen

SENTENZA

pronunciata il

13/7/1995

e depositata il 30 NOV. 1995

Divenuta irrevocabile il
 11.7.1997 per Avireo Paolo e
 Posa Domenico le 10.11.1997
 per Avireo Giovanni e Puzza
 Gaetano
 Redatte schede il 7.8.97 per
 Posa Domenico e Avireo Paolo
 15.4.1998 per Avireo
 Giovanni e Puzza Gaetano
 Redatta parcella il 20.4.1998

Campione penale

N. 80190-80191
 80192-80193-80194
 Trasmessi estratti esecutivi
 agli uffici

il 18.7.1997 per Avireo
 Paolo e Posa Domenico
 le 13.11.1997 per Avireo
 Giovanni e Puzza Gaetano

Il Cancelliere
 D'Amico

- 2 -

Ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa l'8.9.1995 -
notificata l'8.1.1994

DETENUTO PRESENTE

3) AMICO Paolo, nato a Palma di Montechiaro il
22.4.1967 in atto detenuto nella
Casa circondariale di Agrigento

DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

4) PACE Domenico, nato a Palma di Montechiaro il
27.12.1966 in atto detenuto
nella Casa Circondariale di
Agrigento

DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

I M P U T A T I

AVARELLO Giovanni-PUZZANGARO GAETANO

a- del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 5 e 10,
110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere in
concorso fra loro nonché con PACE Domenico e
AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e

- 3 -

BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, con premeditazione, cagionato la morte del dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi di armi da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

b- del delitto p. e p. dagli artt. 81, I comma, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10 L.14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra loro, nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, per avere illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640

- 4 -

per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08.45 circa.

c- del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati , e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

d- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 c.p., 23, comma III L. 18.04.1975 n.110 per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, detenuto le armi di cui ai capi b) e c)

- 5 -

precedenti; da ritenersi clandestine in quanto con matricole abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

e- del delitto p. e p. dagli artt. 81, I comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1, c.p., 12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

f- del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497

- 6 -

per avere, in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente; illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

g- del delitto p. e p. dagli artt. 61 n 2, 110 e 112 n.1 c.p., 23, IV comma, Legge 18.04.1975 n. 110, per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

h- del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n.1, 648 c.p. per avere, in concorso fra

- 7 -

loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2.12.1989.

i- del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 - 112 n. 1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub a), l'autovettura Fiat targata AG 266800 e la moto Honda 600 targata AG 41952, entrambe di provenienza

- 8 -

delittuosa in quanto la prima sottratta a
VAIANA Salvatore il 13.05.1990 in Villaseta
(AG) e la seconda sottratta a CALAMITA
Antonio in Licata il 09.06.1990.

l- del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2,
110, 112 n. 1, 424 cpv. c.p. per avere,
in concorso fra loro nonché con PACE
Domenico e AMICO Paolo, precedentemente
giudicati, al fine di ottenere l'impunità
dai reati precedenti e al solo scopo di
danneggiarli, appiccato il fuoco alla
autovettura e alla motocicletta oltreché
alla pistola e al fucile di cui ai capi
precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento, contrada "Gasena", il 21-09-1990

AMICO Paolo e PACE Domenico

a- del delitto p. e p. dagli artt. 110, c.p.,
23, III comma, L. 18.04.1975 n. 110, per avere
fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO
Giuseppe Croce e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente

- 9 -

detenuto una pistola cal. 9 Beretta priva dei numeri di matricola e, pertanto, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.09.1990.

b- del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 23, IV comma, L.18.4.1975 n.110, per avere in concorso fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe Croce e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile cal. 12 Breda senza numeri di matricola, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.09.1990

- 10 -

IL FATTO E LE SUE IMPLICAZIONI GIUDIZIARIE

Intorno alle ore 8:45 del giorno 21 settembre del 1990 il Dott. Rosario Livatino, giudice in servizio presso il Tribunale di Agrigento, mentre si recava da Canicatti al proprio ufficio, percorrendo la S.S. 640 a bordo di un'autovettura Ford Fiesta, veniva ucciso nel corso di un agguato.

Gli organi di polizia ricevevano notizia del fatto attraverso una telefonata effettuata da un cittadino a nome Nava Pietro Ivano, che transitando sui luoghi aveva vissuto talune fasi del drammatico evento.

Portatisi immediatamente sul posto notavano l'effettiva presenza dell'autovettura segnalata che risultava essere stata attinta da colpi di arma da fuoco alla fiancata sinistra ed al lunotto posteriore che era in frantumi. Avevano modo di scorgere, altresì che in fondo alla scarpata, posta al lato destro della carreggiata con direzione Canicatti - Agrigento, giaceva il corpo privo di

- 11 -

vita del giudice Livatino.

Il Nava, immediatamente rintracciato, raccontava agli investigatori la scena che quella mattina si era presentata ai suoi occhi: riferiva in particolare che, mentre a bordo della propria autovettura Lancia Thema da Canicatti si dirigeva alla volta di Agrigento, aveva visto in sosta sul lato destro della carreggiata una Ford Fiesta con il lunotto posteriore infranto; dinanzi detto veicolo era ferma una moto di grossa cilindrata che, poco tempo prima aveva destato la sua attenzione allorchè l'aveva sorpassato a forte velocità, nonché un'autovettura Fiat Uno; vicino alla moto aveva scorto, in atteggiamento di attesa, un giovane che indossava un casco, mentre altro giovane aveva notato con un'arma in pugno all'atto di scavalcare il guard-rail e nel momento di iniziale discesa lungo la scarpata.

Le indagini scaturite a seguito delle dichiarazioni del Nava portavano all'arresto di Amico Paolo e Pace Domenico che, in esito al processo a loro carico celebratosi innanzi la Corte d'Assise di

- 12 -

Caltanissetta, in data 18/11/1992, venivano riconosciuti colpevoli d'aver, quali esecutori materiali, partecipato all'omicidio del giudice Livatino e condannati alla pena dell'ergastolo.

Detta sentenza veniva in grado d'appello confermata ed in data 27/1/1995 diventava, a seguito del rigetto da parte della Corte di Cassazione dei ricorsi avverso tale sentenza avanzati dagli imputati, definitiva.

Mentre i giudici di 1° grado avevano utilizzato come materiale probatorio, per addivenire alla sentenza di condanna, i più tradizionali elementi di prova; esami testimoniali, intercettazioni telefoniche, rilievi di polizia scientifica e consulenze; elementi questi che trovavano da ultimo integrazione probatoria nel contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Schembri Gioacchino, il giudizio d'appello si avvaleva anche dell'ampia collaborazione offerta da Benvenuto Croce che, nel corso del dibattimento, riferiva tra l'altro d'aver partecipato alla fase deliberativa ed organizzativa del delitto e le cui

- 13 -

principali modalità di consumazione aveva poi avuto modo di apprendere dai suoi diretti protagonisti.

Il contenuto delle dichiarazioni rese dal Benvenuto, oltre che quello di altre fonti collaborative, consentiva l'avvio dell'azione penale nei confronti sia del medesimo Benvenuto che degli odierni imputati Puzangaro Gaetano ed Avarello Giovanni.

Richiesto il rinvio a giudizio nei loro confronti, oltre che nei confronti dell'Amico e del Pace per i delitti di illegale detenzione e porto d'armi clandestine, loro non contestati nel processo definito con sentenza irrevocabile, la posizione del Benvenuto veniva, nel corso dell'udienza preliminare, stralciata dagli atti del processo a seguito di sua domanda di giudizio abbreviato, avendo il G.U.P. sollevato l'eccezione di incostituzionalità delle norme che non consentono l'accesso a detto giudizio per i reati punibili con la pena dell'ergastolo pur in presenza dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91.

Il giudice dell'udienza preliminare con decreto

- 14 -

emesso in data 11/7/1994 disponeva la vocatio in iudicium di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano per rispondere del delitto di omicidio pluriaggravato consumato in danno del giudice Rosario Livatino, nonchè di altri reati ed esso omicidio connessi, e di Amico Paolo e Pace Domenico per rispondere delle violazioni alla normativa sulle armi.

All'udienza del 12/1/1995, esauritasi la discussione sulle questioni concernenti il contenuto del fascicolo del dibattimento, decise dalla Corte con ordinanza in pari data, il P.M. esponeva i fatti oggetto delle imputazioni indi articolando le proprie richieste di prova. M

Alla successiva udienza del 26/1/1995 i difensori formulavano, a loro volta, le proprie richieste di prova ed il Collegio provvedeva, a norma degli artt. 190, 190 bis c.p.p., alla loro ammissione.

Esaurita l'assunzione delle prove il pubblico ministero, il difensore di parte civile ed i difensori degli imputati formulavano, illustrandole, le rispettive conclusioni come in appresso

- 15 -

indicate:

il P.M. chiedeva condannarsi: Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano alla pena dell'ergastolo e di L. 10.500.000 di multa, con isolamento diurno per anno uno, oltre che le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della interdizione legale, della decadenza della potestà di genitore e della pubblicazione della sentenza, nonché Pace Domenico e Amico Paolo, ritenuta la continuazione per i fatti di già giudicati con sentenza irrevocabile, all'ulteriore pena di L. 1.000.000 di multa e di un mese di isolamento; i difensori di parte civile chiedevano la condanna degli imputati Avarello e Puzangaro ed il risarcimento dei danni civili e delle spese di giudizio, l'avv. Russello richiedeva, in primo luogo, la sospensione del processo in attesa della decisione della eccezione di incostituzionalità sollevata nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe e la successiva riunione a detto procedimento, in subordine chiedeva l'assoluzione di Avarello Giovanni, Pace Domenico ed Amico Paolo;

- 16 -

l'avv. Fiamma e l'avv. Vizzini richiedevano l'assoluzione per i loro assistiti per non aver commesso il fatto.

Sarà compito prioritario della Corte, nell'espore il contenuto motivazionale della decisione assunta, esaminare, con riserva di analizzare in un momento immediatamente successivo l'attendibilità delle fonti d'accusa che hanno consentito di affermare la colpevolezza degli odierni imputati, se, a cavallo tra gli anni '80 e '90, sia sorta nel contesto criminale isolano, in contrapposizione alla tradizionale organizzazione denominata "Cosa nostra", altra associazione delinquenziale, verificando, in caso positivo, se ad esso abbiano aderito gli odierni imputati Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano.

Avrà, poi, cura il Collegio, dopo aver fatto una premessa d'ordine generale circa il valore probatorio della chiamata di correo e della testimonianza nel vigente codice di rito, di porre attenzione al contenuto delle dichiarazioni rese da Heiko Kschinna e dei collaboratori di giustizia al

- 17 -

fine di apprezzarne la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Di seguito procederà alla verifica dell'alibi addotto dall'Avarello a sostegno della sua protesta di innocenza e all'accertamento del numero dei partecipanti all'aggressione che costò la vita al giudice Livatino.

Indi, dopo aver accennato ai rapporti esistenti tra il Pace, l'Amico ed il Puzangaro e tra quest'ultimo ed altri esponenti della criminalità, sarà prospettata la ricostruzione delle modalità dell'attentato e indicato il movente da cui esso scaturì.

f1

- 18 -

ESISTENZA DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
DENOMINATA "STIDDA" E SUO ANTAGONISMO CON
L'ORGANIZZAZIONE DI "COSA NOSTRA"

Rimandando, come dianzi premesso, ai paragrafi
seguenti l'analisi delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia ed il vaglio della loro
attendibilità, appare d'uopo, benchè il Puzangaro
e l'Avarello non debbano rispondere del delitto di
associazione mafiosa, esaminare, anche al fine di
individuare la causale dell'omicidio del giudice
Livatino, se nel contesto criminale isolano sia
sorta e si sia sviluppata negli anni '80 una
associazione delinquenziale che, postasi in
antitesi con l'organizzazione mafiosa denominata
"Cosa nostra", abbia avuto di mira il controllo del
territorio da realizzare attraverso la forza
intimidatrice del vincolo associativo e la
conseguente condizione di assoggettamento della
collettività nonché se ad essa aderissero i
predetti Puzangaro ed Avarello.

In proposito ha avuto modo di riferire nel corso

- 19 -

del suo esame avvenuto all'udienza del 3/5/1995, il Ten. Felice Ierfone, in servizio presso il R.O.S. di Palermo.

Ha spiegato l'ufficiale che il proprio ufficio nell'anno 1991 iniziò a svolgere attività investigativa in relazione ai fenomeni criminali della provincia di Agrigento in considerazione del fatto che, a partire dall'89 in Palma di Montechiaro ed in altri paesi limitrofi, quali Canicatti, si erano verificati numerosi omicidi in danno di esponenti di organizzazioni di tipo mafioso operanti sul territorio.

In particolare, proprio in quell'anno, esattamente nell'agosto, erano stati uccisi, a Marina di Palma, Ribisi Gioacchino e Castronovo Girolamo, nell'ottobre, presso l'ospedale di Caltanissetta, Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo, nel novembre, in Palma di Montechiaro, Anzalone Traspadano ed Allegro Rosario.

Le vittime in questione erano accreditate come appartenenti all'organizzazione di "Cosa nostra" di Palma così come Di Caro Giuseppe da Canicatti,

- 20 -

successivamente ucciso nel febbraio 91, e Di Caro Calogero, congiunto di Giuseppe, oggetto di un attentato l' 11 marzo del 91.

Spiegava, ancora, l'investigatore che nell'ambito delle nuove organizzazioni criminali c.d. "emergenti" si era individuata la esistenza di una sorta di patto confederativo che si attuava mediante "scambio di favori" fra le stesse ed, in particolare, mediante scambio di killers per l'esecuzione di omicidi.

Portava ad esempio la strage di Palma di Montechiaro in cui elementi di Gela, (nell'occasione era stato ucciso il gelese Camiolo) avevano operato nella provincia agrigentina e l'arresto in un casolare di c.da "Birringiolo", in agro di Butera, di Avarello Giovanni di Canicatti, di Paoello Antonio di Gela, di Sole Alfredo di Racalmuto e di Marazzotta Gaspare e Riggio Calogero di Riesi.

Nel predetto covo erano state sequestrate numerose armi e tra esse quella rinvenuta in dosso all'Avarello era stata sottoposta a rilievi

- 21 -

balistici ad opera del C.I.S., risultando aver esploso i colpi che due o tre giorni prima di detto sequestro avevano ucciso Gioia Salvatore.

Gli spunti investigativi in ordine ai quali l'ufficiale ha riferito trovano prima conferma nel contenuto di quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia esaminati oltre che in fatti giudiziari di inequivoca valenza probatoria.

Il collaboratore di giustizia Benvenuto Giuseppe ha offerto, nel corso del suo esame, un quadro ampio, chiaro e preciso del sorgere e del divenire di quella organizzazione delinquenziale che si contrappose, nel tentativo di appropriarsi del controllo del territorio e della gestione delle attività illegali, al ben più potente sodalizio criminale denominato "Cosa nostra".

Ha spiegato, invero, il Benvenuto che già negli anni '82 - '83 operava a Palma di Montechiaro un gruppo di persone dedite alla consumazione di rapine del quale, oltre il medesimo, tra gli altri, facevano parte Calafato Salvatore, Pace Domenico, Paolo Amico, Puzangaro Gaetano, Russello ed Alletto.

- 22 -

Croce.

Nel 1989, profittando di una spaccatura creatasi all'interno della organizzazione locale "Cosa nostra", erano stati intrapresi dei contatti con taluni esponenti della predetta associazione allo scopo di soppiantare l'altra parte del gruppo ad esso sostituendosi.

Giusto in quell'anno venne creata dalla criminalità emergente una vera e propria "famiglia", poi giornalmisticamente denominata "stidda".

La "famiglia" instaurò dei rapporti con altri gruppi di vari paesi, quali i Paolello ed gli Ianni di Gela, i Grassonelli di Porto Empedocle, l'Avarello ed i Gallea di Canicatti.

Componevano quest'ultima "famiglia", oltre che il predetto Avarello ed i fratelli Bruno ed Antonio Gallea, anche Montante Salvatore ed i fratelli Parla.

Nell'ambito dei rapporti tra i gruppi criminali emergenti operanti sui vari territori sorse la prassi di effettuare uno "scambio di favori" per la consumazione di omicidi.

- 23 -

Aderendo a detta consuetudine elementi della famiglia emergente di Palma di Montechiaro compirono omicidi a Canicatti ed esponenti della famiglia di questo centro ricambiarono il favore ai Palmesi.

Questa prassi, poi, ebbe ad estendersi al territorio di Gela e ad altri paesi.

Come esempio di tale scambio di favori riferiva il Benvenuto che nell'89, in Palma di Montechiaro, Avarello Gianmarco, Gallea Antonio ed altre due persone, con l'appoggio di Calafato, avevano ucciso tali Allegro ed Anzalone, sempre l'Avarello, assieme a Calafato Giovanni, aveva ucciso Ribisi Rosario che si trovava ricoverato presso l'ospedale di Caltanissetta perchè rimasto ferito nel corso dell'attentato da egli compiuto a Camastra in danno di Pace Domenico.

Lo stesso Benvenuto riferiva d'aver a sua volta partecipato in Canicatti all'omicidio di Corrao Amedeo ed, assieme ad Avarello, all'omicidio di Coniglio per la cui realizzazione era stata adoperata una moto Honda rossa, poi servita per la

- 24 -

consumazione dell'omicidio del giudice Livatino. Un primo puntuale riscontro al contenuto delle dichiarazioni del Benvenuto promana da quanto riferito da Calafato Giovanni nel corso dell'udienza dibattimentale dell' 8/3/1995.

Lo stesso, infatti, ha confermato che nell' 89 iniziò a far parte, come promotore, di una organizzazione criminale operante in Palma di Montechiaro che si pose in antagonismo con i rappresentanti di "Cosa nostra" locale (f.lli Ribisi, Andrea Palermo ed altri).

L'organizzazione composta da elementi che cercavano di emergere sotto il profilo criminale e che la stampa ebbe a definire come "stidda", inizialmente dedita alla consumazione di rapine in danno di banche, uffici postali e gioiellerie, era composta dal proprio fratello Salvatore, da Amico, Puzangaro, Pace, Sallio Luciano, Morgana Calogero, Benvenuto Giuseppe, Alletto Croce ed altri.

Il gruppo era entrato in rapporti, per la consumazione di rapine nelle province di Agrigento e Caltanissetta, con Avarello Giovanni, i fratelli

- 25 -

Antonio e Bruno Gallea, Sferrazza Gioacchino e Rinaldo Santo.

Stante che i componenti di tale nuova organizzazione sollevano procedere alla consumazione di rapine senza richiedere alcuna autorizzazione agli esponenti di "Cosa nostra", ebbe inizio la c.d. guerra di mafia che vide contrapporsi appunto, le "famiglie" emergenti e quelle tradizionali di "Cosa nostra".

Nel corso di questa guerra le cosche praticarono lo scambio di killers per la consumazione degli omicidi: il duplice omicidio Allegro - Anzalone, eseguito in Palma di Montechiaro, venne materialmente compiuto da Avarello, Gallea Antonio e Montante (facenti parte della "famiglia" di Canicatti), mentre l'omicidio di Coniglio Rosario, consumato in quest'ultimo centro, venne perpetrato dall'Avarello con la complicità di Benvenuto Giuseppe.

Anche Ianni Gaetano, esponente di spicco del clan emergente gelese che portava, assieme a quello dei Cavallo, il suo nome, nel riferire della guerra

- 26 -

intrapresa dagli esponenti del suo gruppo contro l'organizzazione mafiosa di "Cosa nostra", ha parlato dello scambio di killers praticato tra i vari sodalizi alleati allorchè occorreva consumare degli omicidi. Ha riferito che tra gli esponenti delle organizzazioni emergenti aveva avuto modo di conoscere Avarello di Canicatti, i Grassonelli di Porto Empedocle, i Sole di Racalmuto, i Barba di Favara e Benvenuto.

Con quest'ultimo aveva partecipato ad una riunione interprovinciale, nella quale proprio il Benvenuto aveva rappresentato la famiglia di Palma di Montechiaro.

Come esempio di interscambio di favore Ianni citava l'attentato in cui era rimasto ferito Pulci Calogero, al quale avevano preso parte, assieme al proprio figlio Simone, Vella Orazio ed Avarello e la strage compiuta a Racalmuto ad opera di quest'ultimo, di Paoletto Orazio nonché di Gueli, legato al sodalizio gelese, e di Sole, appartenente al gruppo di Racalmuto.

Ulteriori precise conferme alle dichiarazioni dei

- 27 -

collaboratori testè esaminati promanano dal contenuto degli esami dibattimentali di Ianni Marco, Vella Orazio, Canino Leonardo e Schembri Gioacchino.

I primi due, legati alla organizzazione degli emergenti di Gela, hanno, tra l'altro, riferito circa la partecipazione dell'Avarello al sodalizio criminale di Canicatti, mentre il terzo, legato alla "famiglia" della c.d. "stidda" di Marsala, ha parlato dei rapporti esistenti tra la "famiglia" di sua appartenenza e quelle che agivano sul territorio agrigentino e nisseno.

Schembri Gioacchino, infine, pur asserendo di non fare organicamente parte del sodalizio criminale degli emergenti, ma d'esser gli comunque stato vicino, ha anch'egli riferito dell'antagonismo tra l'organizzazione cui aderivano l'Avarello ed Puzzangaro e "Cosa nostra", nonché dell'attività di "scambio" di favori tra i vari clan degli emergenti.

Ulteriori conferme alle dichiarazioni del Benvenuto, di già favorevolmente riscontrate, dalle

- 28 -

deposizioni degli altri collaboratori, si rinvencono in atti.

Invero:

- con sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 13/4/94, divenuta definitiva, Pace ed Amico sono stati riconosciuti colpevoli d'aver fatto parte di una associazione di tipo mafioso operante in Agrigento ed altri luoghi sino al 21/9/1990;
- con sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. di Palermo, in data 7/8/1993, divenuta irrevocabile, Benvenuto Giuseppe veniva condannato perchè dichiarato colpevole d'aver fatto parte, assieme a Calafato Gioacchino, Calafato Giuseppe, Calafato Gaspare, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Puzangaro Gaetano, Puzangaro Giuseppe Salvatore, Schembri Gioacchino e Pace Totuccio, di un'organizzazione di tipo mafioso operante in Palma di Montechiaro e sul territorio della Repubblica Federale Tedesca, fino all'aprile 92;
- con sentenza del Tribunale per i Minori di

- 29 -

Caltanissetta del 3/10/1994, divenuta irrevocabile, Vella Orazio e Ianni Simone venivano dichiarati responsabili del tentato omicidio in danno di Pulci Calogero, notoriamente legato al gruppo criminale di "Cosa nostra"; in ordine a detto omicidio sono altresì imputati, ed il processo pende innanzi il Tribunale di Caltanissetta, Avarello e Palmeri Nunzio di Gela;

- con sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 27/5/1992, divenuta irrevocabile, l'Avarello è stato dichiarato responsabile di vari delitti inerenti a violazioni della normativa sulle armi, perchè sorpreso in un casolare di c.da Birringiolo assieme ad esponenti della criminalità emergente di Gela, Racalmuto e Riesi;

- con sentenza del Tribunale di Agrigento, resa in data 17/4/1990, anch'essa definitiva, Gallea Antonio e Rinello Santo di Canicatti venivano condannati unitamente a Calafato Giovanni per violazioni inerenti la legislazione sulle armi.

Ciò premesso ritiene la Corte che quanto appena

- 30 -

evidenziato possa costituire piena prova in ordine alla esistenza dell'organizzazione emergente chiamata "stidda", della partecipazione ad essa del Puzzangaro e dell'Avarello oltre che, naturalmente, del Pace e dell'Amico, nonché della prassi consolidata tra le varie organizzazioni di scambiare o di associare killers per la consumazione di omicidi.

H

- 31 -

VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA DI CORREO E DELLA
TESTIMONIANZA NEL VIGENTE CODICE DI RITO.

E' ormai ben conosciuto e sempre di maggiore attualità, anche in relazione a taluni casi giudiziari di rilevante notorietà, il dibattito sviluppatosi con riguardo alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o di un reato connesso. Si è, invero, sentita la necessità di circondare di cautele processuali l'articolazione di una prova che provenga da persone coinvolte nei medesimi fatti attribuiti all'imputato o in fatti comunque collegati.

Analogamente alle esperienze di paesi dove è in vigore il sistema accusatorio e raccogliendo le precise indicazioni dei giudici di legittimità si è ritenuto che la chiamata di correo possa avere utilizzazione processuale ove accompagnata dalla c.d. corroboration, cioè dal riscontro.

E l'art. 192 del vigente codice di rito ha dettato delle ben precise regole in ordine al regime di valutazione di detta prova.

- 32 -

La norma in questione, infatti, dopo aver ai commi 1o e 2o rispettivamente statuito che il giudice valuta la prova spiegando nella motivazione i risultati acquisiti ed i criteri cui si è uniformato e che la prova circa l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi purchè gli stessi abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza, indica i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso (art. 12 c.p.p.), criteri analogicamente applicabili alle dichiarazioni rese da persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, co. 2o, lett. b) c.p.p..

Orbene, va immediatamente rilevato che il dettato normativo, interpretato sulla scorta dei lavori preparatori del codice, della sua collocazione all'interno dello stesso, del lessico adoperato ed anche alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità, consente di attribuire alla "chiamata di correo" valore probatorio.

- 33 -

Il dato, invero, oltre che dai lavori preparatori e dalla giurisprudenza è ricavabile da ragioni di ordine sistematico, attesochè la disposizione di cui all'art. 192 è collocata nel libro terzo del codice dedicato alle prove, ed è titolata "valutazione della prova".

Oltre che dalla collocazione sistematica della norma, l'inquadramento della "chiamata di correo" nell'ambito della prova trova conforto nella locuzione che è stata utilizzata dal legislatore allorchè ha parlato di "altri elementi di prova", nello stabilire che l'attribuzione di credibilità della chiamata, che viene qualificata come elemento probatorio, richiede la compresenza di ulteriori elementi di prova.

Il valore di prova legale attribuibile alla "chiamata di correo" è legato ad una duplice condizione:

in primo luogo, il positivo accertamento della credibilità soggettiva del dichiarante (Cass. Sez. Un., 21/10/92, Marino), successivamente, l'affiancamento di detta chiamata da altri elementi

- 34 -

di prova (Cass. Sez. Un., 6/12/91 Scala).
Assurgono, in particolare, a indici rilevatori della credibilità soggettiva del dichiarante la "spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili" (Cass. Sez. IV, 18 febbraio 1994, ric. Goddi ed altri).

Al riguardo può dirsi che, difformemente da quanto sostenuto da taluni, è da escludersi che il regime premiale riservato ai collaboratori possa inficiare la genuinità delle relative dichiarazioni, essendo invece vero il contrario, nel senso che proprio la veridicità di esse sia conditio sine qua non per la concessione di un trattamento di favore nei loro confronti.

I riscontri estrinseci, costituenti gli altri elementi di prova richiesti dall'art. 192 c.p.p., "non debbono riguardare ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, della vicenda, poiché in tal caso, assurgerebbero al rango di prova piena della

- 35 -

colpevolezza dell'imputato, ma, piuttosto essere idonei a supportare la convinzione che il chiamante non abbia mentito" (Cass. pen. sez. VI, 26 giugno 92, n. 7454); devono, pertanto, affiancare la chiamata di correo per confermare l'attendibilità e "possono essere di qualsiasi tipo e natura" (Cass. S.U., 3 febbraio 1990, ric. Belli; 6 dicembre 1991, Scala).

Possono, in concreto, "essere costituiti anche da ulteriori chiamate in correità e pure riguardanti soltanto parti significative della chiamata da cui desumere poi l'attendibilità dell'intera dichiarazione, sempre che possa ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori ovvero che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o dell'allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna delle dichiarazioni" (Cass. Sez. VI, 18 febbraio 1994, ric. Goddi ed altri).

E' stato ancora ritenuto che laddove ci si trovi

- 36 -

"in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi fra quelli indicati nell'art. 192, 3oe 4o co c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità, quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali" (cfr. medesima sentenza di cui sopra).

Più lineare, anche perché ormai ben consolidato nella giurisprudenza, appare il discorso relativo alla valutazione, come fonte di prova, della testimonianza.

Può la medesima, pur anche se chi testimonia assuma nel procedimento la qualità di parte offesa, costituire prova idonea e sufficiente ad indirizzare il giudice verso una affermazione di colpevolezza del soggetto accusato (Cass. sez. VI - 4 marzo 1994 n. 2732; sez. II, 23/6/94, n. 7241).

- 37 -

Deve, infatti, l'organo giudicante muovere dal presupposto che il teste, che depone sotto il vincolo del giuramento, dica il vero, salvo l'evidenziarsi di specifici e riconoscibili elementi denotanti il contrario.

Sarà, quindi, sufficiente un controllo della sua attendibilità intrinseca, controllo che dovrà essere particolarmente attento e rigoroso ove il testimone rivesta anche la qualità di parte offesa e pertanto interessata all'esito della vicenda giudiziaria. In quest'ultima ipotesi, invero, sarà opportuno accertare se quello che egli riferisce come conforme al vero sia o meno compatibile con altre eventuali fonti probatorie.

Sia la testimonianza che la chiamata di correo possono avere ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione del teste o al quale il chiamante ha partecipato o fatti appresi da terzi.

Non vi è divieto alcuno circa la possibile utilizzazione da parte del giudice della testimonianza de relato, salva la necessità, ove ve ne sia esplicita richiesta delle parti, di

- 38 -

procedere all'esame della fonte diretta.

L'utilizzabilità della testimonianza è, peraltro, consentita anche nell'ipotesi in cui "il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto ad esame, si avvale del diritto di non rispondere" (Cass. sez. V, 4 febbraio 93, Bevilacqua).

Anche le dichiarazioni accusatorie de relato, pur provenienti da quei soggetti richiamati nei commi 3o e 4o dell'art. 192 c.p.p., possono essere utilizzabili laddove venga accertata la intrinseca attendibilità della persona che le ha rese e vengano rinvenuti riscontri esterni.

Appare d'uopo ricordare anche in questo caso che il riscontro esterno non dovrà essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la responsabilità dell'imputato in ordine alla consumazione dello specifico fatto non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (Cass. Sez. pen. I, 7/4/92 n. 4153, Berbieri ed altri).

Ciò posto, esaminerà in prosieguo la Corte, dopo

- 39 -

aver riportato per sintesi il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Kschinna e dai collaboratori di giustizia, a valutarne la loro attendibilità alla luce dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati.

17

- 40 -

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL TESTE HEIKO
KSCHINNA E SUA ATTENDIBILITA'

Heiko Kschinna è stato interrogato dal giudice del Tribunale di prima istanza di Colonia, alla presenza dei giudici togati della Corte di assise di Caltanissetta nel corso del procedimento penale a carico di Amico Paolo e Pace Domenico, e la sua disposizione è stata acquisita unitamente agli atti del processo di 1o grado celebratosi nei confronti dei predetti Amico e Pace.

Nel corso del suo esame lo Kschinna ha dichiarato d'aver in passato fatto da autista ad un noto personaggio della organizzazione criminale denominata "N'drangheta" e d'aver, nel mese di aprile del 90, conosciuto Schembri Gioacchino e successivamente, il giorno 30 ottobre del 90, tale Fabio da egli poi fotograficamente identificato in Puzangaro Gaetano.

Ha precisato d'aver incontrato per tre volte il predetto Fabio a Mannheim in una stanza sita sopra il ristorante "Goldner Kegel" appartenente a

- 41 -

Giovanni Butticè.

La prima volta il giorno 30, quando faceva buio, la seconda e la terza volta il successivo giorno 31.

In tale giorno, il primo incontro si era verificato quando ancora c'era luce, il secondo la sera tardi, dopo le ore 21.

In occasione del primo incontro Fabio gli era stato semplicemente presentato come amico di Gioacchino mentre, successivamente, quest'ultimo nel corso della discussione, gli aveva fatto presente, coadiuvato dal Fabio, che l'amico aveva necessità di nascondersi poichè era stato complice in Italia dell'omicidio di un procuratore o di un giudice.

Gli era stato spiegato che due dei responsabili erano stati di già tratti in arresto mentre il terzo (il Fabio) era riuscito a fuggire. Non avendo lo Kschinna cognizione della vicenda gli era stato mostrato dallo Schembri un quotidiano contenente un articolo riportante i fatti narratigli ed i nomi puntati delle persone arrestate.

Poichè la notizia appariva allo Kschinna priva di

- 42 -

interesse lo Schembri provvedeva a fornire dei particolari in ordine alle modalità di esecuzione del delitto in ciò confortato dal Fabio che ribadiva di essere ricercato e di non poter, quindi, mostrarsi in pubblico.

Lo Kschinna aggiungeva che allorquando aveva iniziato la sua collaborazione con gli investigatori tedeschi aveva preso degli appunti su dei fogli in ordine alle notizie che avrebbe dovuto riferire loro.

Nel foglio in cui figurava il nome della località di "Mannheim" aveva annotato i nomi di Gioacchino e Fabio seguiti dalle parole cocaina, armi ed omicidio.

Allorché aveva, nel corso delle sue deposizioni, consultato gli appunti con gli investigatori, gli era stato richiesto di fornire notizie sui nomi di battesimo ivi scritti. Aveva, pertanto, riferito quanto era a sua conoscenza sul conto delle due persone.

Ciò posto rileva il Collegio che assolutamente attendibile sotto il profilo intrinseco appare il

- 43 -

contenuto delle dichiarazioni rese dallo Kschinna. Invero lo stesso è soggetto di nazionalità non italiana, indifferente ai problemi connessi alla criminalità della nostra terra, non ha precedenti penali per falsa testimonianza (cfr. f.15 ud, 24/9/929), ha regolarmente prestato giuramento nel rendere la propria disposizione.

Le sue dichiarazioni sono state precise, circostanziate, conformi alle deposizioni in precedenza rese (il dato è ricavabile dalla mancanza di sostanziali contestazioni) e perfettamente coerenti e logiche.

Potrebbero già da sole, secondo la citata giurisprudenza, essere probatoriamente utilizzabili.

Acquistano maggiore significazione probatoria, ai fini della colpevolezza del Puzangaro, in ordine ai fatti per cui è processo, attesochè ricevono rilevanti conferme estrinseche nel contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche, in risultanze investigative oltre che nelle dichiarazioni di altri soggetti processuali

- 44 -

(Schembri - Benvenuto e Calafato).

Risulta, invero, dalle trascrizioni di intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza in uso a Di Maria Carmelina, fidanzata di Amico Paolo, che il Puzangaro, a seguito dell'arresto dell'Amico e del Pace, si nascondeva in una stanza sita in un locale pubblico gestito da italiani e, in particolare, dalla telefonata che, alla luce del contesto delle ulteriori chiamate telefoniche intercettate, può temporalmente collocarsi nel dicembre 90, che si nascondeva da circa due mesi (cfr. f. 20 - G. 377/459, bob. 2 - AG/a).

Dalla acquisizione disposta dall'Autorità giudiziaria tedesca di fotocopie di articoli di quotidiani riportanti notizie in merito all'arresto del Pace e dell'Amico, risulta che effettivamente diversi giornali tedeschi pubblicarono la notizia di detto arresto.

Un articolo, in specie, contiene all'inizio, l'indicazione della città di "Koeln", la notizia dell'arresto avvenuto in località vicina a tale città (Dormagen - Leverkusen), l'indicazione,

- 45 -

puntata, dei cognomi delle due persone arrestate (Cfr. allegati verb. ud. Trib. Stoccarda).

Al riguardo è a dirsi che lo Kschinna non ha escluso che l'articolo in questione fosse quello che gli veniva mostrato.

Dal foglio di appunti, acquisito in copia, sempre nel corso della medesima udienza innanzi il giudice tedesco, contenente le annotazioni eseguite dallo Kschinna nell'intento di sostenere la propria memoria allorchè avrebbe dovuto riferire fatti e circostanze ad investigatori ed inquirenti, risulta che accanto alla indicazione della città di "Mannheim" vi è il nome "Gioacchino" seguito dalle parole "armi - cocaina - oro 27 Kg - omicida - siciliano".

La parziale diversa indicazione fatta dallo Kschinna, che ha dichiarato d'aver annotato, dopo il nome della città di Mannheim i nomi di Gioacchino e Fabio cui seguivano le parole cocaina, armi ed omicidio, non solo non esclude il valore probatorio del riscontro ma, anzi, ancor più lo avvalora.

- 46 -

Evidenzia, da un canto, la circostanza la spontaneità e la non preordinazione di quanto dal teste riferito e consente, peraltro, di poter ritenere con assoluta verosimiglianza che lo Kschinna abbia nel ricordo citato il nome "Fabio" con ciò intendendo fare riferimento alla parola "siciliano" annotata sull'appunto dopo la parola "omicida".

Anche i collaboratori di giustizia Schembri Gioacchino, Benvenuto Croce e Calafato Salvatore offrono precisa conferma al contenuto della deposizione dello Kschinna. In particolare lo Schembri ha ampiamente parlato della presenza in Germania del Puzangaro, della sua paura d'essere ricercato per l'omicidio del giudice, susseguentemente all'arresto di Pace ed Amico, del suo nascondersi nell'appartamento posto al piano superiore del ristorante del Butticè, nonché della riferita partecipazione da parte del predetto Puzangaro all'attentato nel corso del quale venne ucciso il giudice Livatino.

Il Benvenuto ed il Calafato, a lor volta, hanno,

- 47 -

come si avrà appresso cura di evidenziare,
confermato che il Puzangaro ebbe a far parte del
commando che esegui l'attentato in parola.

h

- 48 -

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE
BENVENUTO GIUSEPPE CROCE E SUA ATTENDIBILITA'
INTRINSECA ED ESTRINSECA

Ha riferito il collaboratore, nel corso del suo esame, che nell'estate del 90 si era iniziato a discutere, tra taluni esponenti della criminalità emergente, dell'uccisione del giudice Livatino.

A proporre e sostenere la necessità di portare a compimento il delitto era stato in particolare Avarello Gianmarco, il quale affermava che il predetto magistrato si era dimostrato assai rigido con i componenti del loro gruppo, mentre non uguale durezza aveva manifestato nei confronti degli esponenti dell'organizzazione di "Cosa nostra".

A supporto di tale tesi l'Avarello citava le varie misure di prevenzione che erano state irrogate nei confronti di membri della "stidda", nonché la condanna di Calafato Giovanni, Rinallo Santo e Gallea Antonio a seguito del loro arresto per i reati di tentata rapina e violazione alla normativa sulle armi.

- 49 -

In una occasione la discussione era avvenuta a casa di Calafato Salvatore, in presenza di quest'ultimo e naturalmente dell'Avarello, in altra occasione a casa dell'Avarello dopo che assieme a questi aveva accompagnato Calafato Salvatore ed Alletto Croce all'aeroporto di Catania per consentirgli di prendere l'aereo per la Germania, dove dovevano recarsi ad acquistare armi da Schembri Gioacchino. Allorché la discussione si era svolta all'interno della abitazione dell'Avarello erano arrivati i Carabinieri per eseguire una perquisizione ed egli aveva giustificato la sua presenza asserendo di trovarsi in quel luogo per provvedere al ritiro di vestiti.

L'Avarello, nel contesto delle discussioni sull'argomento, faceva presente che l'esecuzione del delitto era estremamente semplice poiché il giudice era privo di scorta ed era quindi facile ucciderlo mentre da Canicatti si recava ad Agrigento.

Pur non apparendo al Benvenuto che le accuse di parzialità mosse nei confronti del giudice avessero

- 50 -

serio fondamento, poichè si era in presenza della richiesta di un "favore" non era stato possibile tirarsi indietro.

A fine di luglio o ai primi di agosto erano scesi in Sicilia dalla Germania, Pace, Amico e Puzangaro poichè occorreva compiere una rapina in danno di un portavalori nella zona di Pietraperzia - Enna. I tre, che vennero ospitati in una casa presa in affitto in località "Playa" dall'Avarello, nelle vicinanze di una abitazione nella sua disponibilità, e che stavano nascosti per non farsi notare dalle forze dell'ordine perchè uno di essi, il Pace, aveva un "provvedimento di sorveglianza", avevano manifestato d'aver bisogno di denaro essendo loro intenzione acquistare una gelateria in Germania. In relazione al "provvedimento di sorveglianza" spiegava il Benvenuto, su richiesta dell'avv. Russello, d'aver proprio a detto legale, al quale si era presentato come cugino del Pace, consegnato, unitamente a Calafato Salvatore, del denaro per la difesa dell'amico.

Anche al Pace, all' Amico ed al Puzangaro,

- 51 -

l'Avarello aveva parlato dell'attentato da compiere ricevendone disponibilità senza, però, indicare la data della sua esecuzione.

Nel mese di settembre il Benvenuto si era recato al Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro dove gli era stato notificato un avviso orale.

Uscito dall'ufficio di polizia aveva raggiunto di fretta la stazione di Canicatti per prelevare la suocera ed una zia entrambe provenienti dalla Germania.

Dal medesimo treno, sul quale avevano preso posto i suoi congiunti, erano scesi Pace, Amico e Puzangaro i quali nell'occasione gli avevano chiesto se Gianmarco lo avesse messo a conoscenza di "un progetto".

In considerazione del fatto che alla stazione era stata notata la presenza di un agente in grado di riconoscerli, in particolare di riconoscere il Pace che aveva problemi per una misura di prevenzione, il Benvenuto aveva dapprima accompagnato gli amici in casa della nonna dell'Avarello quindi facendo ritorno alla stazione per prelevare i propri

- 52 -

congiunti.

La stessa sera era andato a trovare gli amici, sempre nella casa della nonna dell'Avarello, ed assieme ad essi aveva trovato Gallea Bruno. Si era ancora discusso della rapina da compiere con priorità temporale rispetto all'omicidio del giudice.

Precisava il Benvenuto che era stato l'Avarello, che era in possesso del numero del ristorante "Portofino", gestito da Manganello Filippo, a contattare telefonicamente presso detto locale il Pace, l'Amico ed il Puzangaro richiedendo loro di venire in Sicilia.

Al fine di rendere possibile la consumazione di entrambi i delitti il Benvenuto aveva fornito un'autovettura Golf 16 valvole a due sportelli con ruote in lega leggera nonché un mitra scorpio ed un fucile da caccia, prelevandoli, con l'ausilio di Alletto Croce, da un garage sito in Palma, in contrada "Salaparuta", nella disponibilità dell'organizzazione.

L'auto in questione era già stata utilizzata per

- 53 -

compiere, una rapina al "Monte dei Paschi" di Sommatino, il duplice omicidio Allegro - Anzalone e l'omicidio Corrao, mentre le armi facevano parte dello stock acquistato in Germania da Alletto Croce e da Calafato Salvatore.

Assieme all'autovettura vennero portate in contrada "Rinazzi" per rimanere a disposizione dell'Avarello. In Germania, oltre a queste armi, erano state acquistate mitragliette "Uzi" ed un fucile a pompa, non adoperato nella consumazione dell'attentato per un previsto.

Sempre a dire del Benvenuto egli aveva sino a questo momento partecipato attivamente alla fase ideativa e preparatoria dell'omicidio.

Avendo ricevuto una telefonata da tale Del Sonno Michele, con il quale aveva in precedenza intrattenuto affari di illecita natura, era partito per Milano ivi pernottando il giorno 19 di Settembre.

La mattina successiva si era recato a Prato con il predetto Del Sonno e nel pomeriggio, intorno alle

- 54 -

ore 17 o 18, era ripartito in auto per la Sicilia arrivando a Palma di Montechiaro verso le ore 7 del mattino.

Aveva appreso dalla televisione, dopo essersi recato a casa della fidanzata, dell'omicidio del giudice, per cui la stessa sera era andato in c.da "Rinazzi" alla ricerca degli amici. Non avendoli ivi trovati aveva raggiunto la località "Playa" dove aveva avuto modo di incontrarli.

Era stato, nell'occasione, messo a conoscenza delle modalità esecutive dell'attentato realizzato in danno del giudice.

Secondo quanto riferito, il piano omicidiario prevedeva l'utilizzo di una moto e di una autovettura.

A bordo di quest'ultima avrebbero viaggiato il Puzangaro e l'Avarello, il primo sarebbe stato alla guida, mentre il secondo avrebbe con il fucile sparato all'indirizzo del giudice così bloccandolo all'interno del proprio veicolo.

Sarebbero, immediatamente dopo, sopraggiunti con la moto il Pace e L'Amico per dare il colpo di grazia.

- 55 -

Invero, l'Avarello, agitato per aver assunto cocaina, aveva errato nella mira così permettendo al giudice di uscire all'auto. Sempre l'Avarello aveva allora sparato con la pistola che però si era inceppata essendo stata caricata con munizioni cal. 9 x 21 e cal. 9.

Anche Amico e Pace avevano a lor volta sparato qualche colpo con il mitra ma anche quest'arma si era inceppata. Il giudice si era nel frattempo allontanato inoltrandosi per la scarpata sicché l'Avarello, vedendo sopraggiungere delle autovetture, aveva invitato i complici a fuggire. Pace ed Amico avevano, però, rincorso il Magistrato esplodendogli contro il colpo di grazia.

Tra le armi adoperate per l'attentato gli era stato riferito esservi pure una delle pistole sottratte ai Carabinieri dall'Avarello e dallo zio, nel corso dell'aggressione ai militari avvenuta a Palma di Montechiaro, successivamente alla consumazione da parte dei due del duplice omicidio Allegro - Anzalone. I quattro avevano poi raggiunto una zona prossima al luogo dell'attentato dove avevano

- 56 -

provveduto a bruciare i mezzi, quindi portandosi, attraverso qualcuno di quei percorsi utilizzati allorchè si dovevano dare alla fuga in occasione della consumazione di rapine (il percorso non gli era, in verità, stato indicato), a Canicatti.

L'Avarello si era procurato un alibi recandosi con Gallea Bruno ed altri familiari al carcere di Agrigento per effettuare un colloquio.

Allorchè dopo l'omicidio si era cominciata a far strada la "pista palmese", Amico, Pace e Puzangaro avevano deciso di far rientro in Germania. Per primi si erano allontanati dalla Sicilia l'Amico ed il Puzangaro e, successivamente, il Pace.

Alcuni giorni dopo il verificarsi dell'attentato l'Avarello, che aveva un neo sulla guancia, si era mostrato preoccupato, avendo appreso da fonti giornalistiche che nel corso della consumazione dell'omicidio era stata vista una persona con un neo sul volto.

Orbene, ritiene la Corte che intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile sia il contenuto delle dichiarazioni resa dal Benvenuto.

- 57 -

Questi ha maturato autonomamente la sua decisione di collaborare, spinto da un ripensamento critico del suo comportamento anteriore, anche in considerazione, per come dal medesimo riferito, della nascita della sua bambina, ed è tornato in Italia dal Canada consegnandosi alle forze dell'ordine. Ha reso ampia collaborazione confessando numerosi e gravi delitti in ordine ai quali non erano state iniziate indagini a suo carico (Cfr. esame Ten. Ierfone).

Le sue dichiarazioni, oltre che spontanee, sono state precise, costanti nel tempo, coerenti e non contraddette da significative acquisizioni di segno contrario.

Non è emerso che le stesse siano state mosse da ragioni di vendetta o rancore nei confronti dei soggetti cui erano indirizzate. E', anzi, a dirsi che hanno colpito anche persone legate al collaborante da stabili e saldi rapporti di amicizia e di parentela (Calafato è suo cognato, Alletto suo cugino).

E' stato il Benvenuto, in ordine a taluni fatti,

- 58 -

teste diretto, avendo partecipato alle discussioni nel corso delle quali veniva concertato il delitto per la cui esecuzione ha fornito un'autovettura e delle armi.

E' stato, invece, teste de relato per quanto attiene alle sue modalità esecutive, essendogli state le medesime riferite dagli imputati di questo processo la stessa sera della sua verificaione.

Ciò premesso, assai numerosi e di diversa tipologia sono i riscontri alle dichiarazioni del collaborante:

- con sentenza del Tribunale di Agrigento del 17/4/1990, Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo venivano dichiarati responsabili, in concorso, dei reati di porto e detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa nonché di porto e detenzione illegale di circa gr. 200 di materiale esplodente (gelatina) e condannati, i primi due alla pena di anni quattro di reclusione e lire due milioni di multa ed il terzo alla pena di anni tre di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa.

- 59 -

Del collegio giudicante che aveva emesso la sentenza faceva parte il dr. Livatino che era stato, altresì, estensore della sua motivazione.

Dopo la celebrazione del processo di 1° grado i tre imputati avevano richiesto la remissione in libertà che era stata accolta solamente nei confronti del Rinallo (cfr. Gallea, ud. 8/6/95, nonché sentenza in questione);

- sia Calafato Salvatore (ff. 6 e segg., ud. 14/6/95) che Alletto Croce (ff. 36 e segg., ud. 13/6/95) hanno ammesso d'essersi recati insieme in Germania, nel periodo indicato dal Benvenuto, partendo dall'aeroporto di Catania;

- Schembri Gioacchino ha riferito che, nel periodo ricompreso tra il maggio ed il luglio 90, il Calafato e l'Alletto, andarono a trovarlo in Germania, dove avevano appuntamento con il Pace, l'Amico ed il Puzangaro, procedendo tramite il Perla all'acquisto di armi (ud. 9/3/95);

- in periodo di poco antecedente all'omicidio del giudice Livatino e pressoché contestuale a quello della partenza del Calafato e dell'Alletto per la

- 60 -

- Germania alla ricerca di armi, il Benvenuto è stato controllato all'interno della abitazione dei familiari dell'Avarello, abitazione questa comunicante attraverso una porta con quella nella disponibilità dell'Avarello medesimo (cfr. verb. perquisiz. C.C. di Canicatti dell' 1/7/90);
- del progetto di uccisione del giudice Livatino ha parlato Calafato Giovanni spiegando che, nell'estate del 90, mentre si trovava detenuto nel carcere di Agrigento ne ebbe notizia da Gallea Antonio, anch'egli presso quel carcere ristretto, il quale era stato a sua volta informato dall'Avarello;
 - effettivamente (cfr. sentenza Corte d'Appello del 13/4/94 contro Amico e Pace) il giudice Livatino viaggiava da Canicatti ad Agrigento privo di scorta;
 - è documentalmente provato che l'Avarello disponeva di una casa il loc. "Playa" di Licata;
 - risulta da intercettazioni di conversazioni telefoniche che Amico, Pace e Puzangaro avevano intenzione di acquistare una gelateria in Germania

- 61 -

(cfr. telef. ore 22:28 del 15/1/91 tra "Tano", identificabile in Puzangaro, e "Carmelina", identificabile in Carmela Di Maira, fidanzata dell'Amico);

- circa la pendenza di provvedimenti in materia di misure di prevenzione risulta, attraverso le dichiarazioni di Manganello Filippo (cfr. ud. 10/10/90), che l'Amico ebbe a mostrargli un giornale riportante la sua foto e che parlava di un divieto di soggiorno in Sicilia, spiegandogli che tale misura non gli era stata notificata; della misura vi è, altresì, conferma nella intercettazione di conversazione telefonica tra il Puzangaro e la Di Maira (cfr. tel. ore 22:28 del 15/1/91 f. 20 - bob. 2/AG G 377-459);

benchè non utilizzabile sotto il profilo processuale, è a dirsi che lo stesso difensore del Pace e dell'Avarello ha osservato, nel corso dell'esame del Benvenuto, che risultava pendente nei confronti del predetto Pace un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione e che

- 62 -

- questo procedimento aveva subito diversi rinvii stante che non era stato possibile notificare il decreto di fissazione di udienza al proposto (cfr. f. 117 ud. 7/3/95);
- risulta documentalmente provato che il g. 13 settembre del 90 il Benvenuto si recò al Comm. P.S. di Palma Montechiaro; (cfr. doc. n. 1) dove gli venne notificato l'avviso orale, nonché che lo stesso possedeva all'epoca una autovettura Y 10 (cfr doc. n.2);
 - risulta dalle deposizioni dei testi Manganello, Anas e Tegtmayer che l'Amico, il Pace ed il Puzzangaro furono visti in Germania all'incirca sino alla prima settimana o comunque alla metà di settembre e che, a partire da quel periodo i tre scomparvero;
 - dell'incontro alla stazione di Canicatti di un rappresentante delle forze dell'ordine riferisce Schembri Gioacchino avendogliene in proposito fatta menzione il Puzzangaro;
 - in relazione alla circostanza riferita dal Benvenuto, secondo il quale l'Avarello avrebbe
- M

- 63 -

detto di aver contattato telefonicamente i tre amici presso il ristorante di Manganello loro dicendo di scendere in Sicilia e a dirsi che risulta probatoriamente accertato, attraverso le dichiarazioni del Manganello e della Tegtmayer, che il ristorante "Portofino" venne gestito dal predetto Manganello sino all'inizio o alla metà di luglio poi cambiando gestione. Potrebbe, pertanto, sul punto come sostenuto dai difensori, aver il Benvenuto mentito.

Orbene, a prescindere dal fatto che non è dato scorgere ragione logica per cui il Benvenuto, la cui attendibilità è, per il numero dei riscontri rinvenuti, assai elevata, che non aveva necessità alcuna per rendere credibile il suo racconto di riferire il luogo e le modalità con cui era avvenuto il contatto telefonico tra l'Avarello ed il Pace, l'Amico ed il Puzangaro, avrebbe dovuto sul punto mentire, va osservato che è pacifico che non fu direttamente il Benvenuto ad effettuare la telefonata al Manganello. In questa ipotesi, invero, avrebbe dovuto con precisione conoscere

- 64 -

dove era installata l'utenza telefonica in cui li aveva rintracciati. Fu, invece, l'Avarello a telefonare al Manganello il quale aveva una utenza telefonica presso la propria abitazione cui, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni, (cfr. f. 23, dichiarazioni Manganello), furono indirizzate dalla Sicilia, allorché fu diffusa la notizia dell'arresto di Pace e dell'Amico, una serie di telefonate.

In quel contesto anche Puzangaro Salvatore, fratello di Gaetano, ebbe a chiamarlo per avere notizie del congiunto (cfr. sempre dich. Manganello).

Il numero della utenza telefonica di quest'ultimo venne rinvenuto nel corso di una perquisizione eseguita dai C.C. di Agrigento, in data 27/9/90, nell'abitazione di Calafato Salvatore il quale ha, in proposito, dichiarato che il numero gli era stato fornito da persona ormai deceduta ed il cui nome non ricordava e che, altresì, non ricordava se aveva mai chiamato telefonicamente il predetto Manganello.

- 65 -

Era, però, a conoscenza del fatto che questi aveva gestito un ristorante in Germania e che tale gestione aveva poi abbandonato.

E, pertanto, alla stregua di quanto sopra, privo di sfavorevole significazione alcuna appare il fatto che il Benvenuto abbia affermato che l'Avarello ebbe il contatto telefonico con i tre presso il ristorante del Manganello, in un periodo in cui la gestione del locale questi aveva dismesso. Infatti nessun dato in atti comprova che allorchè il ristorante "Portofino" ebbe a cambiare gestione ne venne disattivata la utenza telefonica o mutata la sua composizione numerica. Peraltro l'Avarello avrebbe potuto mettersi in contatto telefonico con il Manganello presso la sua utenza domestica il cui numero, oltre che nella disponibilità di Calafato Salvatore, Puzangaro Salvatore, Di Maria Carmelina era, appunto, secondo quanto dichiarato dal predetto Manganello, conosciuto da diverse persone; - risulta documentalmente provato, attraverso il contenuto della perquisizione eseguita in data 17/3/93 da agenti del Comm. P.S. di Palma di

- 66 -

Montechiaro, che un garage, sito in via Reni, strada questa parallela alla via Salaparuta, era nella disponibilità di Calafato Salvatore, il quale ne pagava la pigione.

Sintomatico appare, in merito alla disponibilità di tale garage ed al pagamento del relativo canone, quanto affermato dal predetto Calafato nel corso del suo esame dibattimentale.

Ha, questi, dapprima negato di aver preso in affitto il locale, poi ha dichiarato di non ricordarlo e successivamente di escluderlo. Ha poi, contraddicendosi, affermato di non poter escludere d'aver versato al proprietario del garage un canone mensile di L. 200.000 ed, infine, si è avvalso, alle successive insistenti domande rivolte a conoscere le modalità d'affitto di detto garage, della facoltà di non rispondere concessagli dalla legge, attesochè il suo esame avveniva con le forme e le garanzie previste dal 3o e 4o co. dell'art. 210 c.p.p..

Altrettanto significativo appare, sempre a riscontro di quanto dal Benvenuto riferito, la

- 67 -

circostanza del rinvenimento nel corso della perquisizione eseguita all'interno del garage, di n. 92 cartucce cal. 9, parabellum (del medesimo calibro di quelle adoperate per la consumazione del delitto del giudice Livatino), di un calcio e di canne tagliate di un fucile cal. 12, oltre che di patenti ed altri documenti;

- della disponibilità da parte del gruppo criminale palmese di una autovettura Golf a due sportelli e con ruota in lega leggera da conferma Calafato Giovanni il quale, nel corso del suo esame, riferisce che un'auto con quelle caratteristiche era stata utilizzata per la consumazione di rapine;

- in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, avvenuto in Palma di Montechiaro, attribuito dal Benvenuto all'Avarello, vennero sottratte ai militari, durante la colluttazione, delle armi d'ordinanza, venne altresì rinvenuta per terra una parrucca caduta a qualcuno degli autori del delitto ed i malviventi si allontanarono a bordo di una vettura Golf; (cfr. rel. C.C. Agrigento dell' 1/11/89)

- 68 -

- prova documentale attesta che il Benvenuto ebbe a pernottare tra il giorno 19 e 20 settembre presso il Motel 2000 di Trezzano;
- da atti investigativi (esame Brig. Lo Sardo) vi è conferma che Del Sonno Michele era di già in contatto con i palmesi nel 1985 e che era stato ospitato, dopo la consumazione di una rapina a Prato, da Alletto Croce;
- la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile, ha accertato che l'omicidio del giudice Livatino venne consumato da Amico e Pace che agirono in concorso con persone non identificate;
- il contenuto dei sopralluoghi eseguiti dagli investigatori, dei rilievi tecnici eseguiti sulla Ford Fiesta del giudice, della consulenza necroscopica, delle deposizioni del teste Nava, del teste Marchica e del Calafato Giovanni offrono precisa conferma in ordine a quanto dal Benvenuto riferito circa le fasi esecutive del delitto;
- la perizia balistica, disposta ed eseguita nel dibattimento d'appello a carico di Amico e Pace,

- 69 -

ritualmente acquisita agli atti del presente procedimento, ha accertato che nella consumazione dell'omicidio vennero adoperate armi in dotazione delle forze dell'ordine.

Va il dato sottolineato, attesocchè trattasi di riscontro obiettivo e posteriore rispetto alle dichiarazioni rese dal Benvenuto nel processo d'appello, che esclude ogni possibile illazione circa il fatto che il collaboratore abbia potuto plasmare il suo racconto sulla base delle risultanze balistiche;

- è documentalmente provato che l'Avarello nella mattinata del giorno 21 settembre si recò al carcere di Agrigento per fruire di un colloquio con un proprio congiunto;

- attraverso le dichiarazioni del Manganello risulta probatoriamente accertato che la partenza dalla Sicilia dell'Amico e del Puzangaro (che "ricomparvero" in Germania il giorno 27 settembre) dovette essere precedente rispetto a quella del Pace che fu da egli visto successivamente a tale data;

- 70 -

- del nascondersi del Puzangaro, posteriormente all'arresto del Pace e dell'Amico, vi è prova nel contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse con Di Maira Carmelina (cfr. telef. dicembre 90; del 15/1/91; del 29/1/91);
- tracce evidenti dell'uso di un fucile a canne lunghe da caccia si riscontrano dall'esame visivo dell'autovettura Ford Fiesta (cfr. foto nn. 15 - 16 - 17 della Pol. scientifica) oltre che dal rinvenimento di una barra e di frammenti di sughero;
- un fucile a canne lunghe venne rinvenuto all'interno della Fiat Uno bruciata parcheggiata presso l'abbeveratoio di c.da Gasena successivamente alla consumazione del delitto; dell'uso disagiata di un'arma di tal genere dall'interno dell'auto ha parlato il Calafato e precisa conferma di quanto dal Benvenuto dichiarato;
- dell'uso di armi corte cal. 9 e cal. 9 x 21 vi è conferma nelle risultanze delle perizie balistiche redatte dal prof. Compagnini, nella consulenza

- 71 -

necroscopica, nei rilievi della Polizia scientifica eseguiti sul luogo dell'attentato ed in c.da Gasena nonché nelle dichiarazioni del Calafato.

Solamente dell'uso di un mitra, in particolare di un mitra "Skorpion", non vi è stato riscontro né nei dati ricavabili dal sopralluogo né nel contenuto della perizia balistica.

Al riguardo osserva la Corte che, sotto un profilo squisitamente logico non si comprenderebbe come mai il Benvenuto, le cui dichiarazioni hanno, per come in precedenza evidenziato, una moltitudine di ampi ed eterogenei riscontri avrebbe inopinatamente affermato il falso per quanto attiene all'utilizzazione di un mitra nella consumazione dell'omicidio. M

Vi è allora da rilevare che la natura accidentata dei luoghi teatro della vicenda, il mancato uso di metal-detector per rintracciare parti metalliche di materiale balistico eventualmente oggetto di calpestio e mimetizzatosi con suolo, la verosimile dispersione di bossoli caduti sulla sede stradale (sulla quale sino alla distanza in larghezza di mt.

- 72 -

2,40 dal guard-rail venne rinvenuto un bossolo) ad opera dei numerosissimi veicoli pesanti e non che ebbero a transitare dal momento di consumazione dell'omicidio (ore 8:45) sino all'arrivo delle forze di polizia (di poco antecedente alle ore 9:30), rendono assai probabile il mancato rinvenimento di qualche bossolo le cui caratteristiche di percussione avrebbero potuto testimoniare l'utilizzo di un mitra del tipo "Skorpion".

Peraltro al riguardo è da considerare che il Benvenuto ha riferito di un inceppamento del mitra avvenuto immediatamente dopo l'esplosione di qualche colpo. Tenuto conto del fatto che, pertanto, potrebbe essere stato uno soltanto il colpo esploso dal mitra, poi seguito dal relativo inceppamento dell'arma, secondo quanto riferito dal prof. Compagnini nel corso del suo esame dibattimentale del 13/6/95, l'inceppamento avrebbe potuto avere come conseguenza o l'espulsione del bossolo e la mancata alimentazione della successiva cartuccia ovvero la ritenuta del bossolo medesimo

- 73 -

all'interno dell'arma.

In questa seconda ipotesi, come è ovvio, nessun residuo balistico testimoniante l'uso di un mitra sarebbe rimasto sui luoghi. In merito non può non rilevare la Corte che il sicuro mancato reperimento di tutto il materiale balistico proveniente dalle armi adoperate (si rammenta che solamente due fra i proiettili che attinsero il corpo del giudice Livatino sono stati rinvenuti e sottoposti ad esame) e la accertata differenza qualitativa tra le impronte dei tre proiettili repertati (dal consulente denominati V/1, A/6 e V/2) appaiono indicativi, in uno al contenuto delle circostanze prima evidenziate, della difficoltà a provare pienamente ma anche ad escludere l'utilizzo di un mitra nella perpetrazione dell'attentato;

- dell'uso di sostanze stupefacenti da parte dell'Avarello v'è conferma documentale (cfr. doc. n. 11) nella segnalazione di tossicodipendenza del Nucleo operativo dei C.C. di Canicatti del 16/5/81, dalla quale si ricava che di già a 16 anni l'Avarello deteneva per consumo sostanza

- 74 -

stupefacente (haschisc), nel contenuto della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 3/7/92, dalla quale si ricava che lo stesso ammise la detenzione di sostanza stupefacente (eroina,) nonché nel contenuto delle sue stesse dichiarazioni: "si in passato, purtroppo saltuariamente facevo uso di droga leggera e qualche volta anche" (cfr. ff. 25 e ss. , ud. 6/6/95);

- dalle dichiarazioni rese da Soccio Natalino, in forza al Nucleo operativo dei C.C. di Agrigento, nel corso del suo esame avvenuto all'udienza del 13/6/95, risulta che il giorno 1 ottobre del 90 intorno alle ore 23:00, il conduttore del telegiornale di una emittente televisiva privata di Agrigento, nel commentare lo sviluppo delle indagini concernenti il delitto del giudice Livatino, affermava che i sospetti si erano indirizzati su dei giovani di Palma e che il teste oculare aveva scorto sul luogo in cui si era verificato il delitto un giovane con un neo sul volto; dall'accertamento visivo espletato ad opera

- 75 -

della Corte sul volto dell'Avarello è emersa la presenza di nei sulla guancia destra ed in prossimità della mandibola sinistra.

M

- 76 -

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE
CALAFATO GIOVANNI E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA
ED ESTRINSECA

Calafato Giovanni ha dichiarato che allorchè venne consumato l'omicidio del giudice Livatino si trovava detenuto presso il Carcere di Agrigento per scontare una condanna di anni quattro e mesi tre di reclusione inflittagli dal locale Tribunale.

Detta condanna gli era stata irrogata a seguito dell'arresto dal medesimo subito, assieme a Rinallo Santo e Gallea Antonio in data 4 gennaio 90, per violazioni alla normativa sulle armi e per il delitto di tentata rapina.

Avendo come compagno di cella Gallea Antonio aveva appreso da questi, che la mattina del g. 21 settembre aveva fruito di un colloquio con il fratello Bruno e con il nipote Avarello Gianmarco, la notizia dell'uccisione del giudice Livatino.

Altre notizie in merito aveva avuto modo successivamente di apprendere, oltre che dal Gallea

- 77 -

Bruno anche dall'Avarello in occasione di colloqui carcerari che erano avvenuti nel medesimo contesto spazio - temporale tra Gallea Antonio ed i suoi due congiunti e tra egli ed i propri parenti.

In particolare aveva conosciuto la causale del delitto da descriversi agli asseriti favori che il giudice avrebbe riservato ad esponenti di "Cosa nostra", a fronte della severità invece manifestata nei confronti dei componenti il gruppo cui egli aderiva.

Aveva anche appreso che l'iniziativa dell'attentato era stata presa dal gruppo di Canicatti, e che benché il delitto non rivestisse carattere di priorità era stato portato a compimento con procedura d'urgenza dovendo il magistrato andare in ferie ed ipotizzandosi potesse al suo rientro al lavoro fruire di un servizio di scorta. Al delitto avevano materialmente partecipato gli odierni quattro imputati: il Puzangaro si trovava alla guida dell'autovettura utilizzata per commettere l'omicidio mentre l'Avarello aveva preso posto sul sedile posteriore della medesima imbracciando un

- 78 -

fucile; attesa la scomodità della posizione, riconducibile all'uso di un'arma lunga all'interno di un autoveicolo, i colpi esplosi dall'Avarello non erano andati a buon segno. Ques'ultimo, oltre che il fucile aveva con sé altre pistole cal. 9, due delle quali sottratte a dei Carabinieri nel corso del duplice omicidio Allegro - Anzalone.

Aveva ancora avuto notizia che l'autovettura con la quale gli esecutori dell'omicidio erano fuggiti era da identificarsi in una Golf nera due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, alla quale più volte erano state sostituite le targhe, compendio di una rapina eseguita nella zona di Catania, lasciata alla organizzazione da malviventi catanesi; che due armi, precisamente un fucile ed una pistola, erano state abbandonate, cosa questa mai accaduta in precedenza essendo l'Avarello propenso all'utilizzo delle stesse armi per la consumazione di più delitti, all'interno dell'autovettura e che, attesa la collaborazione fornita agli investigatori da un teste che aveva assistito all'omicidio, lo si voleva eliminare.



- 79 -

Nell'escludere che il Benvenuto avesse partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio del giudice riferiva sul conto del predetto, dell'Amico, del Pace, del Puzangaro e dell'Avarello altre circostanze rivelatrici del gravitare di costoro nell'ambito della organizzazione criminale. In particolare che:

il Benvenuto aveva assunto, senza autorizzazione alcuna dal gruppo di appartenenza, autonome iniziative prendendo parte ad una riunione che si era svolta a Ragusa tra gli esponenti delle organizzazioni degli emergenti; che aveva compiuto un omicidio a Marsala; che aveva trascorso un periodo di latitanza con il Vella il quale, assieme all'Avarello aveva consumato degli omicidi nell'agrigentino;

nel 1989 mentre si trovava assieme al Puzangaro, all'Amico ed al Pace a bordo di un'autovettura, in giro per Palma di Montechiaro alla ricerca dei fratelli Ribisi, dei quali era stata decisa la eliminazione, era accidentalmente partito dal fucile del Puzangaro, a causa della irregolarità

- 80 -

della strada, un colpo che spappolava un dito del piede dello stesso; nell'occasione anche il collaborante era stato attinto alla natica sinistra;

nel luglio - agosto 90 il Pace e l'Amico, scesi dalla Germania, avevano indotto direttore e testi presenti ad una rapina consumata ai danni dell'Ufficio postale di Milena, per la quale era stato tratto in arresto Calafato Salvatore, a ritrattare.

Ciò premesso, osserva la Corte che il contenuto delle dichiarazioni del Calafato appare intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile e contribuisce a fornire pieno riscontro a quanto dal Benvenuto riferito.

Calafato Giovanni, tratto in arresto per aver, come da egli dichiarato "rotto il soggiorno", si pente ed inizia a collaborare con la giustizia il 4 del ottobre 1994.

Il suo pentimento, scaturito dal ripudio di quel mondo criminale cui era stato per anni dedito e dal riavvicinamento ai veri valori della vita, primo

- 81 -

fra tutti quello della famiglia, si manifesta con caratteri di serietà e sincerità.

Il collaborante confessa d'aver compiuto una serie di delitti, tra i quali sette omicidi, in ordine ai quali nessun elemento era a suo carico emerso prima del suo pentimento e nessuna iniziativa giudiziaria era stata, di conseguenza, presa.

Le sue dichiarazioni, concernenti i fatti che ci riguardano, sono precise, circostanziate, logiche e conformi nel tempo (il dato è ricavabile dalla assenza di significative contestazioni autorizzate nel corso dell'esame dibattimentale).

Nulla evidenza o lascia sospettare che le stesse possano essere maturate per perseguire fini di vendetta o che chi le abbia rese abbia avuto contrasti di qualsivoglia genere con gli odierni imputati.

Al riguardo è anzi a dirsi che il Calafato, così concorrendo ad accrescere la sua credibilità soggettiva, non ha esitato a coinvolgere nelle sue accuse persone a lui legate da stretti vincoli di sangue o di amicizia quali il proprio fratello

- 82 -

Giovanni ed il cognato di quest'ultimo Benvenuto Giuseppe.

A riscontro delle dichiarazioni del predetto Calafato emerge, dal contenuto degli atti processuali, che:

- Gallea Antonio frui nel corso della sua detenzione presso il Carcere di Agrigento di vari colloqui con il fratello Bruno e con il nipote Avarello Gianmarco e che, talune volte, all'interno della medesima sala coevamente il Calafato si intrattenne a colloquio con i propri familiari (cfr. Gallea f. 10 ud. 8/6/95);
- il giudice Livatino dopo il g. 21 settembre sarebbe andato in ferie (cfr. esame Agnello Maria, processo contro Amico + 1);
- taluni colpi, verosimilmente i primi, esplosi all'indirizzo dell'auto del giudice non andarono a segno (cfr. ril. tecnici del Gab. pol. scient. - Questura Agrigento);
- in occasione dell'omicidio Allegro - Anzalone vennero sottratte ai militari due pistole d'ordinanza ed i malviventi si allontanarono a

- 83 -

bordo di una Golf (cfr. rel. serv. C.C. Agrigento dell' 1/11/89);

- nella Fiat Uno abbandonata vennero rinvenuti un fucile ed una pistola; (cfr. rilievi balistici);
- sia il Puzangaro che il proprio fratello si stavano fortemente impegnando per fare uscire dal carcere l'Amico ed il Pace (cfr. intercett. G. 377/459 - bob. 2 - AG/A nonché tel. ore 22:28 del 15/1/91 f. 22).

Ma non soltanto in relazione ai fatti concernenti l'omicidio del giudice Livatino vi sono in processo riscontri a quanto dal Calafato riferito. Invero, della presenza del Benvenuto ad una riunione interprovinciale ha parlato Ianni Gaetano, della sua partecipazione ad un omicidio avvenuto in territorio di Marsala il Canino; della consumazione, da parte del Vella e dell'Avarello di omicidi nell'agrigentino, il Vella medesimo.

Il prof. Maurri, che svolse una consulenza nel 92 per stabilire le cause che ebbero a provocare la lesione all'alluce del piede destro del Puzangaro, ha spiegato che detta ferita risultava compatibile,

- 84 -

in ordine al mezzo che l'aveva provocata, con un colpo d'arma da fuoco dotato di notevole potenza lesiva esploso da una distanza molto limitata attesocchè aveva perforato la scarpa sul dorso e sulla suola, asportando la falange del dito con l'unghia (cfr. esame Maurri e relazione acquisita). Della cartella clinica redatta presso la Casa Circondariale di Agrigento è dato evincere la presenza e la ritenzione di frammenti metallici nelle parti molli della coscia sinistra del Calafato.

Dalla sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in data 25/10/91, emerge che Calafato Salvatore, tratto in arresto il 7 agosto 90, perchè imputato, in concorso con persona non identificata, del delitto di rapina consumato ai danni dell'Ufficio postale di Milena, venne da tale delitto assolto per non aver commesso il fatto.

Attraverso la motivazione di detta sentenza si ricava che il Direttore del predetto ufficio postale, allorchè in data 12 marzo 1990 scendeva dalla propria autovettura per fare ingresso

- 85 -

nell'ufficio, era stato affiancato da tre individui a viso scoperto che lo avevano costretto ad entrare nell'edificio. Dopo essersi impossessati di una cospicua somma di denaro i malviventi si erano allontanati salutando il predetto funzionario che avevano salutato per nome.

A seguito dell'arresto di Calafato Salvatore, il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta aveva provveduto a disporre, per l'udienza del g. 22 agosto 90 (il contesto temporale va attentamente segnalato per apprezzare la credibilità del dato offerto dal Calafato Giovanni in ordine all'epoca in cui il Pace ed Amico sarebbero scesi in Sicilia dalla Germania), un incidente probatorio per eseguire ricognizione personale nei confronti dell'indagato. M

Nei giorni precedenti il compimento di detta attività istruttoria il Direttore dell'ufficio postale era stato avvicinato da un giovane che, qualificatosi come amico dell'imputato, gli raccomandava di "dire la verità" e di non lasciarsi influenzare dall'arresto eseguito.

- 86 -

A proposito della discesa in Sicilia di Amico e Pace nel luglio - agosto del 90, ha affermato uno dei difensori dell'Avarello, che il Calafato ed il Benvenuto avrebbero mentito, attesochè il Manganello aveva dichiarato d'averli visti in Germania ogni giorno e, quindi, anche nei mesi prima indicati.

Contraddetta dai dati processuali, forse troppo superficialmente esminati, è l'affermazione in parola.

Infatti, sia il Manganello che la Tegtmayer hanno riferito che, chiuso il ristorante entro la prima metà del mese di luglio, andarono in ferie facendo ritorno alla fine di agosto e, solo a partire da quel periodo, e fino alla metà del mese di settembre, ebbero ad incontrare ogni giorno (in particolare il Manganello) il Pace, l'Amico ed il Puzangaro (cfr. proc. c/ Amico + 1, ud. 25/3/92).

h

- 87 -

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE
CANINO LEONARDO E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED
ESTRINSECA

Canino Leonardo, dopo aver ammesso d'aver aderito alla organizzazione della "stidda" operante nella zona di Marsala ha con chiarezza illustrato la genesi di detta organizzazione.

Ha spiegato che, poichè da parte di gruppi di malviventi comuni era invalsa l'abitudine di consumare rapine senza richiedere l'autorizzazione agli esponenti di "Cosa nostra", quest'ultimi avevano intrapreso una forte reazione nei confronti della nouvelle vogue criminale la quale aveva iniziato ad aggregarsi costituendo delle vere e proprie "famiglie" che usavano scambiarsi i killers per l'esecuzione di omicidi.

Tra i referenti della "stidda" marsalese vi erano, secondo il Canino, a Palma di Montechiaro il Calafato Salvatore, il Benvenuto ed il Puzangaro, a Canicatti l'Avarello, a Porto Empedocle i Grassonelli ed a Gela gli Ianni ed i Cavallo.

- 88 -

Portava ad esempio della consuetudine di operare lo "scambio di favori" tra le famiglie della "stidda" l'omicidio di Titone Antonino, avvenuto in territorio di Marsala, cui egli aveva partecipato unitamente al Benvenuto.

Da tre diverse fonti il Canino ha affermato aver appreso notizie in merito all'uccisione del giudice Livatino.

Nell'anno 92 si era recato in una casa di campagna ubicata tra Palma e Camastra per prelevare delle armi avendo ivi modo di conoscere Puzangaro Gaetano che nell'occasione era armato di una cal.38. Nel corso di una conversazione con il medesimo aveva appreso che il Puzangaro era appena arrivato dalla Germania e che si nascondeva in quell'abitazione, appartenente ad un suo parente, "perchè era latitante per l'omicidio Livatino" al quale aveva partecipato assieme al Pace ed all'Amico (cfr. ff. 9 e 10 ud. 9/3/95).

Sempre nell'anno 92, durante un periodo in cui aveva soggiornato a Torino assieme a Grassonelli Giuseppe, mentre assieme si trovavano all'interno

- 89 -

di una mansarda, questi aveva menato vanto per l'attentato consumato in danno del giudice, testualmente affermando: "siamo stati noi della stidda a commettere quest'omicidio" (cfr. f. 13 ud. 9/3/95).

Aveva successivamente aggiunto che alla sua esecuzione aveva partecipato l'Avarello.

Ulteriori informazioni circa la matrice dell'omicidio del giudice e la sua casuale aveva, infine, ricevuto dal Benvenuto.

Allorchè con questi si era intrattenuto in una casa di campagna sita in territorio di Marsala per preparare l'omicidio Titone, a seguito della irradiazione da parte della televisione di immagini del processo in corso di celebrazione a carico del Pace e dell'Amico, aveva appreso dal suo compagno che l'uccisione del giudice era stata deliberata ed eseguita da componenti del gruppo criminale degli emergenti, perchè si supponeva che il magistrato favorisse gli esponenti di "Cosa nostra" in considerazione del fatto che abitava nello stesso edificio della famiglia "Di Caro".

- 90 -

Ciò premesso osserva la Corte che assolutamente attendibile appare sotto il profilo soggettivo il contenuto della deposizione resa dal Canino.

Come molti altri collaboratori, anch'egli matura la decisione di recidere i legami con il contesto malavitoso, stanco di seminare morte e spesso di uccidere persone che nessun torto gli avevano fatto e che nemmeno aveva conosciuto.

Significativo è al riguardo quanto dal medesimo riferito nel corso del dibattimento: "Iocolano, che fa capo ad una famiglia di Gela ... mi voleva fare commettere altri omicidi..... Siccome questa gente non mi aveva fatto nessun male, nemmeno li conosceva, ho deciso di costituirmi" (cfr. f.46 ud. 9/3/95).

Non estranea alla sua decisione di collaborare era stata, altresì, la vendetta trasversale subita, avendo i componenti di "Cosa nostra" provocato la morte di un proprio parente che nessun rapporto aveva con il mondo della malavita.

Si costituisce, allora, spontaneamente ed offre la sua collaborazione subito confessando d'aver

- 91 -

commesso omicidi e altri vari delitti in ordine ai quali nessuna iniziativa giudiziaria era stata a suo carico intrapresa dall'Autorità.

Non può affermarsi, come erroneamente ipotizzato dal difensore dell'Avarello, che il contenuto delle dichiarazioni rese dal Canino, all'odierno dibattimento, sia in antitesi con quanto da egli riferito nel corso della sua collaborazione con i magistrati della Procura di Palermo, in particolare con il contenuto della dichiarazione ad essi resa in data 22/1/93.

Invero, il mezzo tecnico individuato dal legislatore e, quindi, concesso alle parti per evidenziare il contrasto tra una dichiarazione resa nel corso della preliminare indagine e quella, eventualmente difforme, resa nel dibattimento, è la contestazione, disciplinata dall'art. 500, 3o e 4o co. c.p.p. per l'esame testimoniale, poi richiamato dall'art. 503 che, a sua volta, disciplina e regola la contestazione nell'ambito delle dichiarazioni rese dalle parti private, cui è da ricomprendersi, appunto, l'esame dell'imputato di

M

- 92 -

reato connesso.

Orbene, dalla lettura del verbale di dibattimento non risulta essere stata autorizzata dal Presidente alcuna contestazione alle dichiarazioni rese dal Canino e, pertanto, nessuna sua precedente dichiarazione poteva e doveva essere acquisita nel rispetto di quelle che sono le norme del codice di rito, cui ogni buon operatore della giustizia, per rimanere tale, deve uniformarsi.

Peraltro, è da rilevare che il contenuto del co. 3o dell'art. 503 c.p.p. prevede l'esercizio della facoltà della contestazione "solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia deposto".

Non può non osservare la Corte al riguardo che il Canino, sentito dal P.M. di Palermo, ebbe semplicemente a riferire di essere a conoscenza di notizie in ordine all'omicidio del giudice Livatino, senza fornire alcun particolare in merito, rendendo poi circostanziate e precise dichiarazioni innanzi a questa Corte.

Non è, pertanto, concretamente individuabile il

- 93 -

preteso, a giudizio della difesa, contenuto di difformità tra quanto all'odierno dibattimento affermato e quello di cui il Canino non ebbe, invero, a parlare con il P.M. di Palermo.

Difformità, la cui effettiva sussistenza (ma non è così) avrebbe reso possibile il transito nel fascicolo del dibattimento della sola parte di dichiarazione utilizzata per la contestazione e rimasta difforme da quella in precedenza resa e inserita nel fascicolo del P.M..

Positivamente valutata, dunque, sotto il profilo dell'intrinsecità soggettiva la dichiarazione resa dal Canino occorre sottoporla al vaglio della estrinseca attendibilità.

Ed invero, le indagini degli investigatori hanno accertato che la famiglia Puzangaro possedeva una abitazione nell'agro di Palma di Montechiaro avente caratteristiche analoghe a quelle descritte dal Canino (cfr. esame Brig. Lo Sardo) e, dagli atti dibattimentali del processo celebratosi a carico di Amico e Pace, emerge che il Puzangaro aveva la necessità di nascondersi, perché ricercato per

A

- 94 -

l'omicidio del giudice Livatino.

Il Grassonelli, cui il Canino ha fatto riferimento, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., perché imputato di reati connessi, dunque svincolato dall'obbligo di dire la verità, ha, purtuttavia, ammesso d'aver intrattenuto un legame di amicizia con il predetto Canino e d'averlo incontrato sia a Trapani che a Torino.

Si è, però, avvalso della facoltà di non rispondere concessagli dalla legge allorché gli venivano poste domande volte a conoscere la natura dei rapporti intercorsi con il collaboratore, così implicitamente consentendo di dare conferma alle di lui affermazioni.

E', peraltro, al riguardo, assai significativo il fatto che il Grassonelli sia stato condannato, assieme ad Avarello, Paolello Orazio e Guelli, per la c.d. strage di Racalmuto e che sia coimputato, unitamente all'Avarello, al Pace, all'Amico ed al Puzangaro, per il delitto di associazione di stampo mafioso, nonché, ad ulteriore testimonianza dell'attendibilità del Canino, che all'origine

- 95 -

della prima condanna e dei fatti addebitati nella imputazione relativa al delitto associativo vi sia tra le altre, la dichiarazione del predetto Canino.

de

- 96 -

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE
VELLA ORAZIO E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED
ESTRINSECA

Ha il Vella, dopo aver dichiarato d'essere stato affiliato al clan gelese "Ianni - Cavallo", riferito della prassi esistente tra le "famiglie" alleate, operanti in diversi ambiti territoriali della Sicilia, di eseguire lo "scambio di favori" per la realizzazione di delitti.

Tra i componenti di dette famiglie citava i Grassonelli di Porto Empedocle, l'Avarello di Canicatti, i Russo di Niscemi, i Carbonaro di Vittoria ed i Riggio di Riesi.

Era stato proprio in occasione dell'attività di "scambio di favori" tra la famiglia gelese e quella di Canicatti che aveva conosciuto l'Avarello. Invero, trovandosi in un covo sito nelle campagne ragusane, precisamente vicino Vittoria, gli era stato da Grassonelli Antonio, detto Giuseppe, presentato l'Avarello. Questi aveva richiesto ai fratelli Paolello di fornirgli degli uomini per

- 97 -

portare a compimento taluni omicidi; in adesione a tale richiesta, era stato, da parte di Paoletto Orazio, posto a disposizione del gruppo di Canicatti. Ha ancora spiegato il collaborante d'aver, pertanto, consumato "per conto terzi" alcuni omicidi, tra i quali quello di tale Albanese a Porto Empedocle, quello di Montagna a Canicatti, il tentato omicidio di Pulci Calogero a Sommatino, rimanendo per un congruo periodo _____ di tempo (circa 2 o 3 mesi) assieme all'Avarello. Successivamente alla consumazione dell'omicidio Montagna, mentre assieme all'Avarello, a bordo dell' Audi 80 di quest'ultimo, si recava presso il covo di Chiaramonte Gulfi, distante tra 20 e 25 Km. da Vittoria e da Ragusa, dove si trovava il Paoletto, aveva chiesto al suo compagno di viaggio, in considerazione del fatto che questi aveva sovente parlato della sua amicizia con l'Amico ed il Pace, se avesse partecipato all'omicidio del giudice Livatino, ricevendone risposta affermativa. Aveva, allora, domandato quali fossero state le ragioni per cui il delitto era stato consumato

M

- 98 -

ottenendo in risposta la frase "perchè era un bastardo e ce l'aveva con noi" (cfr. f. 13 dich. 4/4/95). Ha, infine, riferito il Vella d'aver, nel periodo in cui rimase con l'Avarello, visitato diversi covi e diversi garage, sia a Palma che a Canicatti, nella disponibilità del pedetto Avarello.

Da uno di tali garage era stata prelevata una Croma da utilizzare per la consumazione di delitti, in un altro, invece, aveva visto delle armi nascoste.

Aveva, altresì, frequentato la casa della nonna dell'Avarello, il negozio di abbigliamento ed altro edificio ubicato alla periferia di Canicatti, nonché conosciuto, nel 1994, Calafato Giovanni, nel corso della comune latitanza, Benvenuto Giuseppe, allorchè questi aveva portato delle armi nel covo in cui si trovava, e Calafato Salvatore presso la cui abitazione si era recato mentre questi era agli arresti domiciliari.

Osserva la Corte che le dichiarazioni del Vella sono, alla pari di quelle degli altri collaboratori di cui si è fin qui detto, spontanee, precise,

- 99 -

circostanziate e coerenti sotto il profilo logico. Il vaglio della loro credibilità ha di già superato un severo banco di prova nel processo celebratosi innanzi ai giudici del Tribunale dei Minori di Caltanissetta, processo in cui il Vella assieme a Ianni Simone, è stato giudicato per il tentato omicidio di Pulci Calogero.

Invero, in esito a detto processo, sia il Vella che lo Ianni sono stati, con sentenza che è ormai passata in giudicato, dichiarati responsabili del delitto in questione (cfr. sentenza Tribunale Minori del 3/10/94).

Dalla motivazione di detta sentenza emerge, la piena attendibilità del Vella le cui dichiarazioni confessorie, circa le modalità organizzative ed esecutive di tale delitto, hanno trovato riscontro incrociato sia in quanto riferito dal coimputato Ianni, (anch'egli divenuto collaboratore di giustizia) sia in quanto, in ordine al medesimo delitto, riferito da Dominante Salvatore, capostipite dei collaboratori di giustizia gelesi (cfr. verb. prova altri proced. n.3).

- 100 -

Ma ulteriori riscontri confermano ab esterno la attendibilità del Vella. Ianni Simone ha riferito, nel corso del procedimento penale a carico di Palmeri Nunzio, coimputato maggiorenne assieme all'Avarello del tentato omicidio Pulci celebratosi innanzi i giudici del Tribunale di Caltanissetta in data 30/6/93, quindi con priorità temporale rispetto alle dichiarazioni rese dal Vella al dibattimento di questo processo, che, quale componente del gruppo di fuoco gelese, in applicazione della prassi consolidata di operare "scambi di favori" tra le cosche alleate, era stato inviato, assieme al Vella ed a Palmeri Nunzio, dall'Avarello per rimanere a disposizione di questi (cfr. verb. prova altri proced. n. 4).

Ha, altresì, riferito che:

- l'incarico di uccidere il Pulci venne conferito nel covo di Chiaramonte Gulfi dove l'Avarello era giunto a bordo di una moto Yamaha XT do colore blu, e che poi da detto covo si erano portati in una abitazione nella disponibilità del predetto Avarello;

- 101 -

- da un garage, sempre nella disponibilità di quest'ultimo, vennero prelevate tre pistole cal. 9, una cal. 38 e due mitra;
 - per la consumazione dell'omicidio del Pulci si servirono di un'autovettura "Croma", messa a disposizione e condotta dall'Avarello che, nell'occasione, aveva indosso una pistola cal. 9 ed era munito di cellulare (al riguardo va ricordato che a seguito dell'arresto dell'Avarello nel covo di c.da Birringiolo venne sequestrato un cellulare che il medesimo ha, nel corso del presente dibattito, ammesso essergli appartenuto);
 - in conseguenza dell'imprevisto ed accidentale ferimento del Palmeri, nel corso del tentativo di omicidio del Pulci, avevano preso posto sull'Audi 80 dell'Avarello per recarsi a Gela da dove questi ed il Vella si erano direttamente trasferiti al covo di Chiaramonte Gulfi.
- Risulta documentalmente provato, oltre che per ammissione dello stesso Avarello, e riscontro di quanto dal Vella dichiarato, che l'Avarello gestiva di fatto un negozio di abbigliamento, aveva nella

H

- 102 -

disponibilità due abitazioni in Canicatti, una delle quali ubicata in periferia, nonché una autovettura Audi 80.

h

- 103 -

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE
IANNI' MARCO E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED
ESTRINSECA

Anche Ianni Marco, dopo aver ammesso d'aver aderito all'organizzazione della "stidda", ai cui vertici stava il proprio genitore ed il Cavallo, ha riferito dell'alleanza tra le varie "famiglie" della "stidda" che si concretizzava nel reciproco scambio di armi, covi e killers.

Ha, altresì, raccontato d'aver conosciuto, tra gli esponenti delle famigli alleate, l'Avarello di Canicatti, assieme al quale aveva condiviso un periodo di comune detenzione presso il carcere di Caltagirone, dove era stato detenuto dal novembre del 91 sino alla fine dell'anno 92.

La televisione, di cui era dotata la cella (n. 18), forniva spesso notizie in merito all'omicidio del giudice Livatino.

Era stato in una di tali occasioni che l'Avarello, con aria scocciata, aveva pronunciato le frasi: "mi sono stufato, mi avete stufato..." "ormai la festa

- 104 -

te l'ho fatta o te l'abbiamo fatta".

Nulla egli si era permesso di chiedere in proposito al compagno di cella, che si era subito allontanato avvicinandosi ad altro detenuto (il Sole), con il quale si era intrattenuto a parlare dell'attentato; aveva, però, avuto modo di comperendere che l'Avarello doveva aver partecipato all'uccisione del giudice.

In merito ai fatti per cui è processo null'altro Ianni era in grado di dire, precisava, però, d'essergli noto il ruolo di killer rivestito dall'Avarello all'interno dell'organizzazione criminale cui aderiva; che quest'ultimo aveva, unitamente al proprio fratello Simone (sua fonte di conoscenza), attentato alla vita di tale Pulci, nonché che l'Avarello faceva uso di haschisc, che anch'egli aveva consumato, e che tale sostanza perveniva all'interno del carcere attraverso i colloqui con altri detenuti.

Valgono, a suffragare la intrinseca attendibilità di Ianni Marco, le medesime considerazioni svolte nei confronti degli altri collaboranti.

- 105 -

Ne confermano la estrinseca credibilità le seguenti circostanze:

- Ianni Marco è stato co-detenuto nella cella n. 18 del carcere di Caltagirone con l'Avarello e con il Sole (cfr. esame Casabona);
- il processo di 1o grado celebratosi a carico di Amico e Pace, imputati dell'omicidio del giudice Livatino, ebbe inizio nel novembre del 91 e si concluse nel novembre dell'anno successivo; di esso venne dato ampio risalto in televisione (cfr. anche esame Canino);
- delle immagini televisive concernenti il processo l'Avarello ebbe visione nel corso della sua detenzione (cfr. esame Avarello f. 89);
- l'Avarello è imputato del tentato omicidio in danno di Pulci Calogero (cfr. verb. prova altri proced. n. 4);
- l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti (cfr. esame Avarello , sentenza della Corte d'Appello a suo carico del 3/7/92, segnalazione di tossicodipendenza del 16/5/81).

- 106 -

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE
SCHEMBRI GIOACCHINO E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA
ED ESTRINSECA

Schembri Gioacchino ha, nel corso dell'esame cui è stato sottoposto, parlato dei suoi rapporti con i vari esponenti della criminalità emergente in epoca antecedente alla consumazione dell'omicidio del giudice Livatino, delle ragioni per cui nell'ottobre del 90 trovò ospitalità a Puzangaro Gaetano nonché del viaggio intrapreso nel marzo 91 con l' Avarello Gianmarco alla volta della Germania.

In merito al primo punto ha dichiarato che, nel maggio - luglio del 90, si recarono a trovarlo in Germania Calafato Salvatore ed Alletto Croce i quali avevano un appuntamento con Pace Domenico, Amico Paolo e Purrangaro Gaetano. Le predette persone egli accompagnò da tale Parla Salvatore e, successivamente, quest'ultimo, unitamente al Calafato ed al medesimo Schembri, si recarono in Francia dove vennero acquistate delle armi che, per

- 107 -

il tramite del Calafato, giunsero in Sicilia ad Avarello.

Tra queste armi vi erano due mitra, uno dei quali, secondo quanto in appresso riferitogli dal Puzzangaro, venne impiegato nell'attentato compiuto in danno del giudice Livatino, inceppandosi, però al momento dell'uso.

Successivamente, con precisione il g. 5 ottobre, ricevette una telefonata con la quale gli si chiedeva se fosse in grado di offrire ospitalità ad una persona che aveva problemi con l-a giustizia. Senza che in realtà avesse preso dei seri impegni in proposito vide comparire di sera Puzzangaro Gaetano accompagnato da tale Greco Antonino o Giuseppe.

In adesione, pertanto, alla richiesta che gli era stata formulata, condusse il Puzzangaro in una abitazione che risultava disponibile, posta sopra il ristorante di tale Butticè Giovanni, abitazione in cui l'ospite soggiornò sino all'estate del 91.

Il Puzzangaro, durante il periodo in cui ebbe a nascondersi nell'appartamento, si mostrava

- 108 -

preoccupato perchè temeva, a seguito dell'arresto dell'Amico e del Pace, d'essere anch'egli ricercato dalle forze di polizia per l'omicidio del giudice Livatino.

Dopo alcuni mesi di permanenza all'interno della casa il predetto Puzangaro era stato raggiunto dal Benvenuto ed egli aveva avuto modo di ascoltare taluni brani di conversazione intercorse tra i due amici, aventi ad oggetto l'omicidio del magistrato. Nel corso di talune di queste discussioni i due giovani palmesi si rimproveravano reciprocamente di non aver tenuto nella debita considerazione la presenza del Nava, fonte d'accusa nei confronti del Pace e dell'Amico.

In altre conversazioni, riferiva lo Schembri, che era stato solo il Benvenuto ad incolpare il Puzangaro d'aver lasciato in vita il teste oculare, così lasciando intendere che il predetto Benvenuto non era presente durante l'attentato.

Secondo il collaborante, però, l'omicidio era stato compiuto dal Puzangaro, dal Benvenuto, dal Pace e dall'Amico, nonché da altra persona, che

- 109 -

nell'occasione portava una parrucca bionda e che era stata soprannominata "u tignusu", la quale prendeva posto sull'autovettura utilizzata per portare a compimento il delitto. Aveva egli ritenuto di identificare quest'ultima persona, della quale aveva spesso sentito parlare, deducendone la sua partecipazione all'agguato, in tale Manazza, il cui nome, in realtà, non gli era mai stato fatto in relazione all'omicidio del giudice.

Affermava d'aver conosciuto il Manazza il quale, invero, era di carnagione bruna ed aveva i capelli. In occasione dei loro incontri il Puzangaro gli aveva fornito alcune notizie in ordine all'omicidio del giudice: che la sua causale era da identificare nel fatto che il medesimo teneva un atteggiamento di maggiore durezza nei confronti del gruppo degli emergenti in contrapposizione ad una certa "morbidezza" mostrata verso i Di Caro ed i Ribisi; che a nascondere avrebbe dovuto provvedere il Parla, il quale aveva avuto un ruolo, in verità non precisatogli, nell'organizzare l'omicidio ed

- 110 -

inoltre che vi era l'intenzione da parte del proprio fratello Salvatore di eliminare il testimone oculare del delitto il cui indirizzo gli era stato comunicato.

Concludeva lo Schembri dichiarando che in merito all'omicidio del giudice mai il nome dell'Avarello gli era stato fatto.

Ricollegando, però, la circostanza della mancanza di capelli dell'Avarello nonché l'episodio, riferitogli dal Puzangaro, del ferimento del medesimo in occasione del conflitto a fuoco con "Lillo Di Caro", aveva dedotto che il "tignuso con parrucca bionda" fosse da identificare proprio nell'Avarello.

Gli aveva, altresì, parlato il Puzangaro, nel corso delle narrazioni, di vicende personali, raccontandogli che, mentre a bordo di un'autovettura si recava a compiere un omicidio, da un fucile era accidentalmente partito, a causa di un sobbalzo del mezzo dovuto ad una irregolarità della strada, un colpo che gli aveva procurato una ferita ad un piede.

- 111 -

In ordine alla sua conoscenza con l'Avarello, spiegava lo Schembri, che proprio il Puzangaro gli aveva fornito il numero della sua utenza telefonica. Sceso in Sicilia lo aveva contattato incontrandolo una prima volta al bivio di Licata, dove l'Avarello gli aveva consegnato due grammi di cocaina.

Lo aveva successivamente rivisto qualche giorno dopo all'interno della boutique "Marcantonio" dove si era recato a cercarlo, all'uopo chiedendo notizie ad una zia o ad una sorella del medesimo.

Avevano assieme concordato una partenza per la Germania allo scopo di procedere all'acquisto di armi. Alla frontiera erano stati sottoposti a controllo e l'Avarello era stato trovato in possesso di un documento falso intestato a Tamburro Fabio. H

Questi stessi dati falsi aveva su un documento il Puzangaro che, in ragione di quanto accaduto all'Avarello, aveva poi strappato.

Precisava che il medesimo, al momento in cui aveva iniziato a nascondersi, aveva altri documenti

- 112 -

apocrifi, intestati a tale Diego, che gli erano stati procurati dal fratello Salvatore.

In occasione del viaggio in Germania l'Avarello aveva un passamontagna a metà calzato su di una garza che gli copriva la testa. Giunto a Mannheim aveva appreso che il suo compagno di viaggio era, appunto, rimasto ferito nel corso di uno scontro a fuoco con il Di Caro.

Premesso che meritevoli di positivo apprezzamento sono le ragioni solidaristiche addotte dallo Schembri nel dar conto dei motivi che lo avevano spinto a collaborare con la giustizia, va osservato che non sempre possono apparire debitamente rappresentati, in taluni tratti del contenuto delle sue dichiarazioni, tutti i parametri testimonianti una sicura credibilità soggettiva.

E' al riguardo, però, da sottolineare che ha egli riferito su di una molteplicità di dati fornitigli in epoche diverse dal Puzangaro o, addirittura, carpiti nel corso di conversazioni intercorse tra il medesimo ed il Benvenuto, cosa questa che, di certo, non ha favorito una ricezione ordinata ed

- 113 -

omogenea degli stessi.

Purtuttavia, lo Schembri è stato abbastanza preciso e logico nel suo racconto, ed ha costantemente attribuito al Puzangaro la partecipazione all'omicidio del giudice Livatino, (riferendo del ruolo che il medesimo Puzangaro gli aveva confidato d'aver avuto nella consumazione del delitto).

Numerosi e consistenti riscontri esterni hanno, però, affiancato il contenuto delle sue dichiarazioni, consentendo di dissipare ogni ragionevole dubbio in ordine alla sua attendibilità globale.

Invero:

- sia Calafato Salvatore che Alletto Croce hanno ammesso d'essersi recati nel periodo precisato dallo Schembri in Germania, l'Alletto d'aver incontrato in quella nazione lo Schembri;
- dal contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra la Di Maira ed il Puzangaro emerge che quest'ultimo si nascondeva in una abitazione annessa ad un locale

- 114 -

pubblico poiché temeva d'essere coinvolto nelle indagini relative all'omicidio del giudice Livatino;

- dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche tra i predetti interlocutori emerge che il Puzangaro doveva essere raggiunto dal Benvenuto,

- dall'esame del Ten. Ierfone risulta che l'11 marzo 1991 Di Caro Calogero venne ferito e che sul luogo dell'attentato venne rinvenuta una parrucca intrisa di sangue, circostanza questa che indusse gli investigatori a ritenere con tutta fondatezza che la vittima avesse reagito all'aggressione, a sua volta esplodendo dei colpi d'arma da fuoco che colpivano quello fra gli attentatori che indossava la parrucca; ha precisato al riguardo l'ufficiale che, attraverso un esame medico - legale disposto dalla D.A.A. di Palermo, si era accertata la presenza di una ferita d'arma da fuoco al capo dell'Avarello;

- dal contenuto dell'esame del prof. Maurri (di cui si è in precedenza parlato) v'è conferma della

- 115 -

esistenza di una ferita al piede del Puzangaro causata da un colpo d'arma da fuoco.

Meritevole di approfondimento appaiono due circostanze in ordine alle quali lo Schembri ha avuto modo di riferire in dibattimento: la prima riguarda i nomi di copertura adoperati da Puzangaro nel periodo in cui si nascondeva in Germania, la seconda il ruolo del Benvenuto nell'omicidio per cui è processo.

In ordine alla prima circostanza, ritiene la Corte che sicuramente frutto di confusione sia stata la attribuzione nel tempo al Puzangaro di diversi nomi falsi da parte dello Schembri; così come la indicazione del nome falso che sarebbe stato contenuto nel documento esibito alla frontiera italo-tedesca dall'Avarello.

Il collaborante, invero, ha dichiarato che dopo un mese dal'arrivo del Puzangaro in Germania il fratello gli aveva procurato un documento falso intestato a tale "Diego" e che, successivamente, il predetto Puzangaro aveva cambiato nome, essendosi munito di altro documento, anche'esso non

- 116 -

regolare, intestato a tale "Tamburro Fabio".
Allorchè nel marzo 91 era partito alla volta della Germania con l'Avarello questi era stato fermato alla frontiera perchè aveva esibito al controllo un documento falso che portava lo stesso nome del documento da ultimo in possesso del Puzzangaro.
A seguito di ciò quest'ultimo aveva provveduto a strappare il documento nella sua disponibilità.
Orbene, ha riferito il Brig. Lo Sardo, nel corso del suo esame, che l'Avarello, allorchè venne sottoposto a controllo alla frontiera per la Germania, mostrò un documento falso intestato a tale "Attardo Diego".
Risulta, pertanto, oltremodo evidente l'errore in cui, certamente per un cattivo ricordo, è incorso lo Schembri.
Ha questi semplicemente scambiato i due nomi falsi dei quali si era servito il Puzzangaro nel periodo in cui ebbe a nascondersi in Germania. Il medesimo, infatti, inizialmente assunse il nome Fabio (come tale lo ricorda lo Kschinna allorchè il Puzzangaro gli viene presentato il 30 ottobre 90) mentre,

- 117 -

successivamente, prese ad adoperare il nome "Attardo Diego" che, come risulta dalla deposizione del Brig. Lo Sardo, usava pure l'Avarello (il che è inequivoca conferma dell'esistenza di stretti rapporti tra i due siciliani), e che dismise di utilizzare quando quest'ultimo fu sottoposto a controllo dagli agenti di frontiera che accertarono la falsità del documento esibito.

In merito alla seconda circostanza, osserva il Collegio che nessun atto processuale evidenzia che il Benvenuto abbia partecipato la mattina del 21 settembre all'attentato consumato in danno del giudice Livatino.

Benchè questo giudice non sia stato onerato del compito di statuire in ordine alla corresponsabilità del Benvenuto nel fatto addebitato agli odierni imputati, essendo stata la sua posizione, per le ragioni dianzi citate, oggetto di stralcio, non può non fare, però, una prognosi di sua colpevolezza, avendo il medesimo confessato d'aver partecipato alla fase deliberativa del delitto e d'aver fornito, per consentirne la sua

- 118 -

esecuzione, un'autovettura e delle armi.
Ciò non può, di certo, apparire privo di rilevanza.
Infatti l'unica differenza tra quanto dallo
Schembri riferito e quanto dallo stesso Benvenuto
ammesso non riguarderebbe la estraneità al delitto
di quest'ultimo ma, bensì, il ruolo in esso
rivestito.
Ruolo sul quale, attesa la natura e la
frammentarietà delle notizie di volta in volta
apprese, è giustificabile possa lo Schembri aver
equivocato.



- 119 -

CONTENUTO DELL'ESAME DELL'IMPUTATO AVARELLO
GIOVANNI ED ALIBI DAL MEDESIMO PROSPETTATO

Mentre Puzangaro Gaetano si è avvalso della facoltà di non rispondere concessagli dalla legge l'Avarello, che inizialmente aveva dichiarato di non prestare il proprio consenso all'esame, revocava, all'udienza del 3 maggio 1995, tale sua decisione. Procedutosi alla sua audizione all'udienza del successivo 6 giugno riferiva, a domande del P.M., dei rapporti di parentela che lo legavano a Gallea Bruno, Calogero ed Antonino, spiegando che gli stessi erano fratelli della propria madre e che i primi due erano stati assassinati, d'aver subito due condanne irrevocabili, una dopo esser stato tratto in arresto mentre dentro un casolare sito in territorio di Butera, si accingeva ad acquistare una pistola cal. 9 ed un'altra per duplice tentato omicidio e per reati minori ad esso delitto connesso, nonché d'essere stato sottoposto a procedimento penale per l'omicidio di Gioia Salvatore, in ordine al quale era stato condannato

- 120 -

alla pena dell'ergastolo, avendo un accertamento balistico dimostrato che la pistola cal. 9 sequestratagli all'interno del predetto casolare era stata pochi giorni prima utilizzata per la uccisione del predetto Gioia.

Chiariva d'aver fatto uso saltuario di droga leggera. Escludeva d'aver mai incontrato Vella Orazio e Canino Leonardo, solo ammettendo la conoscenza di Benvenuto Giuseppe, Schembri Gioacchino, Ianni Marco e Calafato Giovanni.

Questi ultimi due aveva avuto modo di conoscere nel corso di periodi di comune detenzione: con Ianni, infatti, era stato ristretto nella medesima cella nel carcere di Caltagirone, però, i rapporti con il medesimo erano stati pessimi sia "perché era un uomo che aveva i soldi e non li voleva spendere" sia perché "non era igienico"; Calafato lo aveva, invece, incontrato all'interno di una sala del carcere di Agrigento, in occasione di un colloquio con lo zio Gallea Bruno e, successivamente, aveva patito con lo stesso un periodo di comune detenzione; anche con il Calafato, invero, "i

- 121 -

rapporti erano stati pessimi" ed erano poi sfociati in una lite attesocchè il medesimo era "un tipo poco igienico, ... arrogante e megalomane".

Con il Benvenuto aveva intrattenuto rapporti di natura "commerciale" avendo questi effettuato degli acquisti nel negozio di abbigliamento "Marcantonio" cui egli era interessato.

L'aveva condotto nella villetta in località "Playa", nella casa di c.da "Cozzo Bambino", nella casa della nonna sita in Canicatti, dove, una domenica, mentre attendeva di ritirare un paio di pantaloni dapprima acquistati ed abbisognevole di riparazioni, era stato, nel corso di una perquisizione, controllato. Al medesimo aveva anche dato in prestito una moto.

Avendo, però, il Benvenuto accumulato debiti nei confronti della ditta di abbigliamento e non mostrandosi pronto al saldo, lo aveva, insieme allo zio Bruno, pestato a sangue (a specifica domanda spiegava che nessuna traccia contabile di tale debito era rinvenibile in negozio avendo l'esercizio subito un incendio nel corso del quale

- 122 -

la documentazione era andata distrutta).

Anche con lo Schembri i rapporti erano nati a seguito di un incontro avvenuto nel predetto negozio di abbigliamento dove la di lui moglie aveva manifestato l'intenzione di acquistare una pelliccia.

Era in seguito maturata un'amicizia ed avendo in occasione di un incontro appreso che lo Schembri si accingeva a far ritorno in Germania, gli aveva chiesto un passaggio poiché voleva raggiungere detta nazione onde procedere all'acquisto di una vettura "Station wagon" da adibire alle necessità della ditta.

Non avendo a disposizione documenti validi per l'espatrio aveva utilizzato alla frontiera una tessera falsa intestata a tale Attardo Diego, tessera che aveva casualmente rinvenuto presso la villa comunale di Canicatti. Accertata dalle autorità di frontiera la falsità del documento era stato rimpatriato. Spiegava, infine, l'Avarello i propri movimenti nella mattinata del g. 21 settembre 90.

M

- 123 -

Dovendosi con i propri congiunti recare al carcere di Agrigento per effettuare un colloquio con lo zio Gallea Antonio, aveva prima accompagnato un fratello del predetto Gallea, che era sottoposto a misura di prevenzione, alla Questura di Canicatti onde ottenere il "visto di partenza".

Intorno alle ore 9.30 - 9:45 era partito con i congiunti alla volta di Agrigento, a bordo di una Golf GT, di colore blu notte, raggiungendo l'ufficio di polizia di quel centro per il "visto di arrivo".

Lungo il percorso per raggiungere Agrigento aveva . to una gran confusione e successivamente aveva avuto modo di apprendere che era stato ucciso il giudice Livatino. 

Escludeva, in considerazione di quanto sopra, in particolare in considerazione dell'ora di partenza da Canicatti, d'aver potuto trovarsi sul luogo dell'attentato al momento del suo compimento.

Osserva primariamente la Corte che, a fronte delle precise accuse formulate dai collaboranti sul conto dell'Avarello, ha questi cercato di giocare le

- 124 -

proprie chance difensive affermando che talune di esse sarebbero state animate da motivi di rancore senza, però, fornire plausibile giustificazione circa le ragioni per cui i predetti collaboratori l'avrebbero ingiustamente accusato di così gravi delitti.

E, peraltro, nessuna spiegazione è stato in grado di fornire, in ordine alle ragioni per cui Ianni, Calafato, Canino e Vella gli avrebbero anch'essi rivolto pesanti accuse includendolo tra i partecipanti dell'omicidio consumato in danno del giudice Livatino.

Per quanto attiene, poi, alla pretesa ⁱⁿcompatibilità temporale tra la presenza dell'Avarello sul luogo dell'attentato al momento della consumazione e la sua asserita presenza in Canicatti, intorno alle ore 9:30 - 9:45, si rileva quanto segue: l'omicidio del giudice Livatino avviene al Km. 12 + 700 della Scorr. vel. 640 Porto Empedocle - Caltanissetta, in c.da S. Benedetto, alle ore 8:45 circa del giorno 21 settembre 1990.

L'autovettura Fiat Uno e la motocicletta adoperate

- 125 -

per la sua consumazione vengono successivamente rinvenute abbandonate in c.da "Gasena", nei pressi dell'abbeveratoio "Petrusa".

Come è possibile evincere dalle cartografie allegare alla perizia eseguita nel corso del dibattimento di appello del processo a carico di Amico Pace, (gli atti in parola sono stati acquisiti al presente procedimento e sono, quindi, utilizzabili) due differenti percorsi consentono di raggiungere dal luogo dell'attentato l'abbeveratoio di c.da Gasena.

Un primo percorso consente, procedendo dal luogo del delitto verso Agrigento per 500 o 600 mt., di imboccare una stradella non asfaltata posta sulla sinistra che, dopo Km. 1,700, giunge all'abbeveratoio in questione.

Un secondo percorso, muovendo sempre dal luogo dell'attentato verso Agrigento, consente di imboccare, dopo Km. 1,600, sulla sinistra la S.S. 122, percorsa la quale in direzione di Favara per Km. 2,8, sempre sulla sinistra presenta una strada secondaria a fondo bitumato che, dopo circa 1 Km.,

- 126 -

giunge all'abbeveratoio di c.da "Gasena".

Da questo abbeveratoio a Canicatti, via Favara e Castروفилippo, vi sono Km. 23,30 circa, precisamente Km. 2 sino a Favara e Km. 21,30 da Favara a Canicatti (cfr. esame Todaro e nota distanze chilometriche A.C.I.).

Da Canicatti ad Agrigento, percorrendo la scorr. vel. 640 vi sono Km. 39,70 o Km. 43,20, a seconda che la città venga raggiunta attraverso il 1o bivio od il bivio denominato "Valle dei templi".

Distanze leggermente inferiori vi sono seguendo l'itinerario Castروفилippo - Favara - Agrigento (cfr. nota A.C.I.).

Gli attentatori, dunque, per allontanarsi dal luogo dell'omicidio e raggiungere c.da "Gasena" prima e, successivamente, Canicatti (cfr. in proposito dichiarazioni del Benvenuto) dovevano percorrere da un minimo di 26,5 circa (km. 2,2 + 1 + 21,30 - cfr. esame Todaro f. 25 ud. 7/6/95) ad un massimo di 29,7 circa (Km. 5,4 + 1 + 2 + 21,30).

Rileva la Corte che, per parchare la Fiat Uno e la motocicletta sul luogo in cui i mezzi vennero

- 127 -

rinvenuti bruciati, occorre girare sulla sinistra per chi effettua il primo percorso e sulla destra per chi segue il secondo.

Orbene, risulta dalla deposizione dell'ispettore della P.S. Principe che l'auto Fiat Uno presentava le ruote anteriori rivolte a sinistra, manovra questa usuale di chi sterza bruscamente sulla sinistra senza poi curarsi di rimettere dritte le ruote (cfr. in proposito anche foto de 39 e 44 rilievi Gab. pol. scient. Agrigento).

E', pertanto, assai verosimile che gli attentatori, dopo la consumazione dell'omicidio, si servirono per raggiungere l'abbeveratoio di c.da "Gasena" del percorso più breve (il primo) che, tra l'altro, attraversa posti solitari e, quindi, più sicuri.

Di circa 40 Km. è, infine, la distanza intercorrente tra Canicatti ed Agrigento seguendo la scorrimento veloce, detta distanza è possibile coprire ad una velocità media di 100 Km/h. in circa 20 minuti.

Ciò posto, reputa il Collegio assolutamente compatibile la partecipazione dell'Avarello

- 128 -

all'agguato consumato in danno del dr. Livatino e la sua successiva presenza (unico dato documentalmente provato) alle ore 12,55 presso il carcere di Agrigento per fruire di un colloquio con lo zio Gallea Antonio.

Vi è, invero, in atti prova documentale che Gallea Bruno ebbe apposto al Comm. P.S. di Canicatti il "visto di partenza" per Agrigento alle ore 9:45 (cfr. doc. n. 16), ma ciò non testimonia che l'Avarello fosse a quell'ora con il proprio zio.

E', altresì, probatoriamente certo che il "visto di arrivo" del Gallea ad Agrigento venne apposto alle ore 11:15 (cfr. doc. n. 17).

Anche in questo caso, però, nulla dimostra che assieme al Gallea vi fosse l'Avarello, così come nessun dato documentale offre conferma della presenza del medesimo al momento in cui venne effettuata agli agenti penitenziari la presentazione del biglietto di colloquio. E', invece, probatoriamente certo, essendo fatto notorio, che il percorso tra Canicatti ed Agrigento possa essere eseguito in meno di 30 minuti e che

- 129 -

l'Avarello fruì del colloquio con il congiunto alle ore 12:55 (cfr. doc. n.14).

Tenuto conto dell'orario di consumazione del delitto, ore 8:45, del tempo necessario per raggiungere l'abbeveratoio (distante, a seconda del percorso seguito, meno di 2 Km. o 5 Km. circa) di quello necessario per raggiungere dal predetto abbeveratoio Canicattì (distante 24 Km. circa) e, successivamente, da quest'ultimo centro Agrigento (distante a seconda dei percorsi 39,70 o 43,20 Km.), è indubbio che l'Avarello avrebbe sicuramente avuto tempo sufficiente per trovarsi a Canicattì alle ore 9:45 ed a maggior ragione, ovviamente, per trovarsi ad Agrigento alle ore 11,15.

Al di là delle ipotesi quello che comunque appare certo, perchè documentalmente provato, è che l'Avarello si trovò al carcere di Agrigento alle ore 12,55.

Ciò allora rende assolutamente compatibile la sua presenza sul luogo dell'attentato al momento della consumazione ed i successivi spostamenti ,prima a Canicattì e poi ad Agrigento.

- 130 -

NON IPOTIZZABILITA' CHE IL COMMANDO OMICIDA SIA STATO COMPOSTO DA SOLE TRE PERSONE.

E' stato affermato dall'avv. Russello, difensore dell'Avarello, che, alla luce delle deposizioni rese da Vinti Antonio, Iacolino Gaetano, Principe Giacomo e Marchica Gaetano, sia possibile affermare che il commando che uccise il giudice Livatino fosse formato da sole tre persone (quindi da individuare in Pace, Amico e Puzangaro) e che tra di esse non vi fosse l'Avarello.

Occorre, dunque, esaminare il contenuto delle dichiarazioni dei testi sopra - indicati e, naturalmente, ogni altro dato investigativo raccolto nel corso delle indagini e nell'istruttoria dibattimentale, per verificare se la tesi prima esposta abbia adeguato riscontro probatorio.

Vinti Antonio ha riferito che la mattina del 21 settembre 90, dopo le ore 8,30, a bordo di un furgone scorta valori era partito da Agrigento, assieme a due colleghi, alla volta di Favara.

- 131 -

Dopo aver imboccato la S.P. che conduce a questo centro, all'altezza del luogo in cui vi è il nuovo carcere, in un tratto di strada pieno di curve, il furgone era stato sorpassato da una fiat/uno che procedeva a forte velocità. Aveva notato, dopo la manovra eseguita dall'autovettura, che il passeggero che sedeva sulla medesima accanto al conducente teneva fuori dal finestrino un braccio come a voler mantenere ferma la portiera posteriore che sembrava ammaccata ed aperta. Spiegava il Vinti, a specifica domanda, di non ricordare se nel medesimo contesto spazio-temporale il furgone sul quale prendeva posto fosse stato altresì sorpassato da una motocicletta. Tali fatti aveva, intorno alle ore 10,30 di quella mattina, raccontato, allorché era transitato sul luogo dell'attentato, al M.llo Iacolino che ivi si trovava. Il predetto sottufficiale, invero, ha in dibattimento confermato la circostanza.

L'isp. di P. S. Principe Giacomo, che la mattina del g. 21 settembre si recò presso l'abbeveratoio di C.da "Gasena" a seguito del rinvenimento

- 132 -

dell'autovettura e del motociclo bruciati, oltre ad offrire precise indicazioni del percorso da fare per raggiungere dal posto dell'attentato detta località, ha spiegato che la fiat/uno bruciata di colore bianco presentava forse un'ammaccatura nello sportello anteriore e, per quello che era egli in grado di ricordare, aveva le portiere chiuse.

Marchica Gaetano, infine, intento a pascolare i suoi animali ad una ragguardevole distanza dal luogo in cui si era consumato l'omicidio, dichiarava di aver, prima, udito l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco e, successivamente, d'aver scorto sulla strada una fiat/uno bianca ed una moto "Enduro", sulla quale prendeva posto una sola persona vestita di scuro e che indossava un casco, allontanarsi in direzione di Agrigento a forte velocità.

Orbene, non pare, a giudizio della Corte, che una corretta lettura dei dati testimoniali consenta di formulare l'ipotesi che il commando omicida sia stato formato da sole tre persone.

Concorrono, invero, ad escluderla inequivoci



- 133 -

elementi obiettivi ed argomentazioni di natura logica di consistente valenza probatoria.

Come è stato dinanzi rilevato, il Marchica vede allontanare del luogo del delitto un'autovettura fiat/uno bianca ed una moto di tipo Enduro.

Su quest'ultima scorge una persona con un casco, mentre non è in grado di notare quante persone prendono posto sull'auto.

L'autovettura oggetto di attenzione da parte del Marchica non può identificarsi con quella che ebbe a sorpassare sulla S.S. 122, intorno alle ore 8,50, il furgone sul quale prendeva posto il Vinti, per le seguenti ragioni:

- a) Marchica vede congiuntamente allontanare l'auto e la moto degli attentatori, mentre il Vinti vede, in fase di sorpasso, una sola autovettura del medesimo tipo e colore (comunissimo) di quella utilizzata nell'agguato;
- b) il passeggero della fiat uno che supera il furgone, secondo il Vinti, sporge il braccio dall'autovettura per mantenere la portiera posteriore che sembrava ammaccata ed aperta;

- 134 -

la vettura poi rinvenuta bruciata, invece, presenta un'ammaccatura, oltre che allo spigolo posteriore destro, allo sportello anteriore destro in prossimità della parte mediana (cfr. f. 68 rilievi Gab. P.S. Questura - Agrigento) e, all'atto in cui viene ritrovata, ha le portiere regolarmente chiuse.

Non può, pertanto, trattarsi della medesima vettura il cui passeggero seduto a fianco del guidatore compiva ardue manovre contorsionistiche per mantenere chiuso lo sportello posteriore che, si ribadisce ancora una volta, non era affatto danneggiato nella chiusura.

c) nell'orario in cui il Vinti scorge la fiat/uno, (ore 8,50) gli attentatori non potevano trovarsi sul percorso seguito dal furgone porta-valori; infatti il teste Nava vede i killers, impegnati nelle fasi iniziali della consumazione del crimine, alle ore 8,45. Nel breve volgere di circa 5 minuti gli stessi o taluni di essi avrebbero dovuto, superato il guard-rail, scendere per circa 80 mt. nella vallata, dare il colpo di grazia al

- 135 -

magistrato, risalire sulla sede stradale, prendere posto sui veicoli, percorrere circa 3 km di strada con curve, fra cui quelle dello svincolo che non consentono speditezza;

d) la posizione delle ruote sterzate sulla sinistra della fiat/uno nello spiazzo dell'abbeveratoio di c.da "Gasena" (cfr. esame Principe) depongono per l'arrivo sui luoghi attraverso la stradella non asfaltata, raggiungibile dal luogo dell'attentato, dopo circa 500 - 600 mt., e che porta, dopo un tragitto di km. 1,700, all'abbeveratoio;

e) detto percorso presentava come vantaggi non indifferenti di percorrere un minor numero di chilometri (2,2 circa anziché 5,400 circa) e soprattutto di viaggiare, dopo aver compiuto l'omicidio e prima dell'incendio dei veicoli, lungo una stradella di campagna sulla quale mancano i normali controlli delle forze d'ordine e non, di contro, su una strada di normale traffico veicolare oggetto di attenzione da parte di militari di varie armi ed agenti di polizia.

Se così è, la diversa tesi sposata dal difensore

H

- 136 -

dell'Avarello, finalizzata ad escludere dal novero degli attentatori il loro assistito non ha alcun elemento probatorio di supporto, e pur volendo prestar fede al contenuto della deposizione del Marchica è possibile solamente affermare che probabilmente un attentatore prese posto sulla moto dopo i fatti mentre gli altri tre si allontanarono a bordo dell'autovettura.

Ma in ulteriore contrasto con l'assunto difensivo è il contenuto delle perizie balistiche.

Il perito ha, nelle sue conclusioni, affermato essere state utilizzate per compiere l'attentato non meno di tre armi corte ed una lunga, più di una volta sottolineando non potersi escludere d'essersi verificato il mancato repertamento di altro materiale balistico (bossoli), in considerazione soprattutto della condizione dei luoghi in cui avvennero le fasi conclusive dell'omicidio.

Cosa questa che, unitamente al rinvenimento di tre dei proiettili che attinsero la vittima, avrebbe potuto condurre a conclusioni peritali diverse.

Al riguardo non può la Corte non condividere le

- 137 -

affermazioni in parola ed aggiungere che la fondatezza di esse trova supporto nel fatto che non risulta essere stato adoperato strumento alcuno (metal - detector o congegno similare) per la ricerca sul terreno della vallata di materiale di interesse balistico, sicché bossoli o quant'altro poté essere oggetto di calpestio da parte di coloro, e non furono pochi, che si portarono sul luogo dell'omicidio.

Se si pone mente al fatto che diversi bossoli vennero rinvenuti sulla sede stradale fino ad una distanza di mt. 2,40 dal guard-rail è oltremodo possibile che altri bossoli abbiano subito arrotontamenti o siano stati considerevolmente allontanati dal luogo teatro dell'attentato prima dell'arrivo degli investigatori.

Tenuto conto poi che il Nava ebbe a scorgere in un primo momento due persone sulla moto che lo sorpassava e, successivamente, una di esse all'atto di scavalcare il guard-rail e l'altra ferma in prossimità della moto e che dette persone non potevano di certo occultare un fucile, (il

- 138 -

particolare non sarebbe di certo sfuggito alla sua attenzione), contraria ad ogni logica appare l'ipotesi che sulla fiat/uno abbia preso posto una sola persona.

Questa, infatti avrebbe dovuto necessariamente occuparsi della guida del veicolo e, quindi non offrire alcun fattivo apporto alla fase esecutiva del delitto. Men che mai esplodere uno o più colpi di fucile all'indirizzo del conducente della Ford Fiesta al momento del sorpasso di questa autovettura, circostanza questa che appare, alla luce dei dati peritali e dei rilievi tecnici , positamente accertata.

h

- 139 -

RAPPORTI FRA PUZZANGARO GAETANO, PACE DOMENICO ED AMICO PAOLO ED ALTRI SOGGETTI INSERITI NELL'AMBITO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

Opportuno appare a questo punto, almeno per quanto attiene la posizione processuale del Puzzangero, segnalare i rapporti di frequentazione con Pace Domenico ed Amico Giuseppe nonché con altri soggetti inseriti nell'ambito della criminalità organizzata.

Invero, dati testimoniali, controlli di polizia ed intercettazioni telefoniche documentano lo stabile rapporto di amicizia da egli intrattenuto con i predetti Amico e Pace oltre che con il Calafato, ed il Benvenuto.

Manganello Filippo (cfr. verb. ud. proced. c/Amico + 1), il M.llo Salvato ed il Cap. Restelli (cfr. verb. ud. n. 12 proced. c/Amico + 1) hanno riferito che l'Amico ed il Puzzangero erano partiti nel novembre del 1989 alla volta della Germania, poi facendo rientro in Italia dopo il Capodanno, e che, nel febbraio del 90, avevano nuovamente fatto

- 140 -


rientro in territorio tedesco assieme al Pace. Christiane, Anas, Marion Tegtmeyer ed il Manganello hanno a loro volta dichiarato che i tre giovani alloggiavano in un medesimo locale sovrastante il ristorante "I trulli" di Leverkusen, stavano sempre assieme ed assieme si erano allontanati dalla Germania nel settembre del 90. In data 12.1.90, 13.1.90 e 19.2.90, Puzangaro, Amico e Pace vengono sottoposti, mentre si trovano assieme, a controllo di polizia (cfr. doc. nn. 20.21.22) .

Dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate tra Di Maira Carmelina (fidanzata dell'Amico) e tale "Tano" (identificabile in Puzangaro) emerge il saldo vincolo di amicizia esistente fra i tre giovani, tutti coetanei ed originari di Palma Montechiaro. (cfr. tel. dic.90, bob. - 1 per Sammarco; tel. ore 22,28 del 15.1.91 e delle ore 22,19 del 29.1.91, - bob. n. 3).

In particolare si ricava del contesto di quest'ultima telefonata che il "Tano" informa la sua interlocutrice che il Pace viveva assieme allo

- 141 -

stesso ed all'Amico, ma che tale circostanza non era nota ad alcuno, mentre, nella precedente telefonata del dicembre, sempre il "Tano" afferma che farà il possibile per fare uscire gli amici dalla galera e che non avrà pace finché non saranno nuovamente con lui. Dalla conversazione telefonica del 15.1.91 (cfr. ff. 16 e ss.) emerge ancora la stretta amicizia fra i tre giovani ed il Benvenuto ed, infine, nella conversazione intercorsa tra la solita Di Maira ed una amica, a nome Franca, vengono dalla prima indicati, tra gli amici frequentati dal fidanzato, il Puzzangero, il Calafato ed il Benvenuto (cfr. ff. 2 e 3, perizia dall'Acqua).



- 142 -

LA PROVA DELLA RESPONSABILITA' DI AVARELLO GIOVANNI
E PUZZANGARO GAETANO.

Dopo aver adeguatamente analizzato e valutato l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da Heiko Kschinna e delle deposizioni rese, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., dai collaboratori Benvenuto Giuseppe, Calafato Giovanni, Vella Orazio, Canino Leonardo, Ianni Marco, Schembri Gioacchino e Ianni Gaetano, ritiene la Corte che possa, senza ombra di dubbio alcuno, affermarsi che vi sia in processo la piena prova che all'uccisione del giudice Livatino abbiano partecipato, in concorso con Pace Domenico ed Amico Paolo, di già per il medesimo fatto condannati con sentenza divenuta irrevocabile, Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano.

Con riferimento ai limiti probatori della chiamata in correità e delle dichiarazioni accusatorie dell'imputato di reato connesso o collegato è a dirsi che la chiamata in correità effettuata nei confronti dell'Avarello da parte del Benvenuto,



- 143 -

partecipe della fase progettuale e preparatoria del delitto nonché recettore nell'immediato delle confidenze fattegli dai suoi esecutori materiali, trova riscontro in fatti storici con essa pienamente compatibili e di essa rafforzativi e nelle dichiarazioni d'accusa del Calafato, Vella, Canino, Ianni e Schembri, che appaiono nei loro nuclei fondamentali convergenti ed autonome.

Né, per scalfire il granitico costruito accusatorio, può farsi appello alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da Gallea Antonio e da Grassonelli Giuseppe che, chiamati in causa dal Calafato e dal Canino, hanno escluso d'aver loro reso confidenza alcuna in merito all'omicidio del giudice Livatino.

Invero sia il Gallea che il Grassonelli non appaiono soggettivamente attendibili.

Il primo, zio dell'Avarello e fratello di Gallea Bruno e Gallea Giovanni, uccisi nel 91, è stato negli anni 83-84 condannato per rapina e nel 90 per violazioni concernenti la normativa sulle armi.

Il secondo è stato condannato assieme all'Avarello,

h

- 144 -

al Paolello ed al Gueli nel processo per la c.d. "strage di Racalmunto".

Entrambi sono coindagati, assieme agli odierni imputati ad altre persone, per il reato di associazione di stampo mafioso e per tale ragione il loro esame è avvenuto con le forme e le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., cosa questa che li ha, dunque, esentati dall'obbligo di dire il vero.

Tale veste processuale, la gravitazione nello stesso ambito criminale, la coincidenza di interessi con gli obiettivi perseguiti dalla organizzazione della "stidda", in funzione del cui rafforzamento venne anche deliberato ed eseguito l'omicidio del giudice Livatino, inducono fondatamente ad escludere che entrambi abbiano offerto al dibattito processuale un contributo di verità.

Costituisce legittima fonte di prova nei confronti del Puzzangaro la testimonianza dello Kschinna, i cui profili di attendibilità sono stati delineati nella parte iniziale della motivazione di questa sentenza, cui si aggiungono la precisa chiamata di

- 145 -

correo effettuata dal Benvenuto e le dichiarazioni
d'accusa del Calafato e dello Schembri, oltre ^{che} una
serie di elementi obiettivi anch'essi pienamente
compatibili e rafforzativi del già consistente
materiale probatorio.

h

- 146 -

RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA' ESECUTIVE
DELL'ATTENTATO

E', dunque, possibile dopo aver , alla luce dell'esame degli atti assunti ed acquisiti al procedimento, acclarato la responsabilità degli imputati, ricostruire la dinamica dell'attentato consumato in danno del giudice Livatino.

Questi, com'era suo costume, la mattina del g. 21 di settembre del 90 era partito da Canicatti per recarsi al tribunale di Agrigento dove doveva partecipare ad una udienza.

Era quello il suo ultimo giorno di lavoro, l'indomani avrebbe iniziato ad usufruire di un periodo di ferie.

Percorreva, a bordo della sua Ford Fiesta la S.S. 640 allorché, in C.da S. Benedetto, veniva affiancato da una fiat/uno condotta da Puzangaro Gaetano ed al cui interno, sul sedile posteriore, prendeva posto Avarello Giovanni.

Nel corso della manovra di affiancamento quest'ultimo esplodeva due colpi di fucile

- 147 -

all'indirizzo del giudice che attingevano l'autovettura Ford Fiesta nella parte superiore dello sportello destro e nel corrispondente fascione della lamiera del tetto. Quindi il Puzzangero stringeva il più possibile la Ford verso il guard-rail (si osservi in proposito l'ammaccatura da striscio sullo sportello anteriore destro della Fiat/uno), poi spingendola indietro con una manovra di retromarcia.

E' prova della collisione l'ammaccatura tra la parte anteriore della Ford, i resti del faro rotto, l'introflessione del paraurti nella parte sinistra, l'ammaccatura nella parte sinistra del cofano e la corrispondente ammaccatura riscontrata nella parte posteriore destra della Fiat/uno.

Vi è conferma della manovra eseguita dal conducente di quest'ultimo veicolo nel fatto che l'autovettura Ford fu ritrovata, con la parte posteriore destra addossata al guard-rail e la parte anteriore distante da esso di circa 50 cm., nonché nel fatto che il cambio dell'auto venne rinvenuto in posizione di "folle".

- 148 -

Il giudice, cercando disperatamente scampo all'aggressione, scese dall'auto nel medesimo contesto temporale in cui sopraggiungevano, a bordo della potente moto, Pace Domenico ed Amico Paolo che, con molta verisimiglianza, esplosero dei colpi con arma corta al suo indirizzo, cercando di bloccarne la fuga (documentano l'esplosione dei colpi il frammento di proiettile deformato che, attraversato il lato destro del cruscotto della Ford, si è poi fermato nel vano motore ed il foro di uscita rinvenuto nel vetro del parabrezza anteriore).

Rimasto purtuttavia indenne, il magistrato, mentre si accingeva a scavalcare la barriera stradale, così assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti, venne attinto da un primo colpo d'arma corta esplosivo, a breve distanza da dietro e da sinistra, probabilmente da uno degli occupanti la autovettura immediatamente sceso dall'auto. In rapida, successione, sempre mentre correva verso il fondo della scarpata, venne attinto da un secondo e da un terzo colpo,

h

- 149 -

(quest'ultimo, come si ricava dalla consulenza necroscopica, ebbe a provocargli lesioni polmonari ad effetto mortale) esplosi sempre da dietro e da chi stava alla sua destra.

Riusci a percorrere ancora alcuni metri finché, ormai morente per le gravi lesioni polmonari, stramazza per terra, quindi venendo raggiunto, dopo una fuga lunga più di 80 metri, dai suoi carnefici che lo finirono esplodendogli al viso ed alla testa i classici "colpi di grazia".

Compiuto l'omicidio gli aggressori risalirono sulla Fiat/uno e sulla moto abbandonando celermente il luogo dell'attentato.

Raggiunsero l'abbeverato di C.da Gasena da dove, successivamente all'incendio dei mezzi, si dileguarono.



- 150 -

MOVENTE DELL'UCCISIONE DEL GIUDICE LIVATINO.

E' individuabile, ancora attingendo al prezioso contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Benvenuto Giuseppe, Calafato Giovanni, Vella Orazio e Schembri Gioacchino, la ragione che spinse gli odierni imputati, in concorso con Amico e Pace, di già condannati con sentenza definitiva, ad uccidere il giudice Livatino.

Il Benvenuto, dopo aver nel corso del suo esame riferito della prassi consolidata tra i vari gruppi della criminalità emergente di praticare lo scambio di Killers per la consumazione di omicidi, ha dichiarato che allorché l'Avarello formulò la proposta ai palmesi di assassinare il giudice Livatino ebbe a rappresentare che questi si era dimostrato estremamente duro verso i componenti della loro organizzazione irrogando misure di prevenzione e severe pene, citando, a riprova del suo assunto, la condanna subita da Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo. Benché, infatti,

h

- 151 -

in occasione dell'arresto dei tre solo quest'ultimo fosse stato trovato in possesso di un'arma, il Collegio, del quale faceva parte il giudice Livatino, aveva inflitto al Gallea ed al Calafato una condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione senza che nulla i medesimi avessero commesso.

Di contro, sempre a detta del Benvenuto, analogo severo atteggiamento non aveva il giudice riservato nei confronti degli esponenti di "Cosa nostra", in particolare nei confronti dei componenti il gruppo facente capo a Giuseppe Di Caro.

Riferiva ancora il Benvenuto che inizialmente l'Avarello aveva affermato che la consumazione del delitto era cosa abbastanza semplice, all'uopo essendo sufficiente la sola partecipazione di due persone le quali a bordo di una moto avrebbero potuto affiancare l'auto del magistrato che viaggiava senza scorta ed eliminarlo.

Successivamente, invece, volle che l'attentato fosse "un fatto dimostrativo e di forza" e quindi si rendesse necessario per la sua esecuzione

- 152 -

l'impiego di un maggior numero di uomini, di mezzi o di armi.

Calafato Giovanni, dall'estate 90 ristretto nel Carcere di Agrigento, ha notizia della deliberazione omicidiaria all'interno della struttura penitenziaria. Ne viene informato da Gallea Antonio, anch'egli detenuto nel carcere agrigentino, nonché in occasione dei colloqui che si svolgevano tra questi il fratello Bruno ed il nipote Avarello che avvenivano nella stessa sala in cui egli fruiva di colloqui con i propri congiunti. Riferisce, in sintonia con quanto dal Benvenuto dichiarato, d'aver appreso che "c'era la voce in giro" che il giudice Livatino fosse un po' più duro nei confronti degli appartenenti al loro gruppo perché si sospettava che fosse vicino ed aiutasse Peppe Di Caro e che l'omicidio del magistrato serviva a dimostrare, in un momento in cui l'organizzazione aveva subito molti arresti, che "c'era ancora potenza di fuoco".

Vella Orazio, a sua volta, apprende direttamente dall'Avarello il motivo dell'uccisione del giudice.



- 153 -

Aveva, infatti chiesto a quest'ultimo, mentre assieme si recavano a bordo di un'autovettura Audi/80 di un covo sito in Chiaramonte Gulfi, se avesse partecipato all'attentato in danno del giudice. Avutane conferma aveva domandato ancora quale ne fosse stata la ragione, ottenendo in risposta la frase: "perché era un bastardo e ce l'aveva con noi".

Anche lo Schembri, che viene informato del movente dell'omicidio dal Puzangaro, riferisce in maniera conforme agli altri collaboratori, in particolare precisando d'aver appreso dal suo confidente che il giudice palesava una minore severità nei confronti degli esponenti delle famiglie Di Caro e Ribisi.

Emerge, dunque, con chiarezza, attraverso il riscontro incrociato tra le dichiarazioni del Benvenuto e quelle degli altri collaboratori, quale fu il movente per cui venne deliberato ed eseguito l'assassinio del giudice Livatino.

L'Avarello, in un momento in cui l'organizzazione in cui militava subiva duri colpi inferti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, indusse i

H

- 154 -

suoi alleati a credere che l'attività del giudice Livatino fosse connotata da parzialità e che, in particolare, penalizzasse gli esponenti della "stidda".

Portava, a riprova di tale infamante accusa, la vicenda giudiziaria nella quale erano rimasti coinvolti il proprio zio Gallea Antonio e Calafato Giovanni (severa condanna e diniego di remissione in libertà) nonché le richieste per l'applicazione di misure di prevenzione inoltrate al Tribunale nei confronti di esponenti della "stidda" quando ancora il Dr. Livatino svolgeva le funzioni di P. M..

Non insignificante doveva, peraltro, apparire, al riguardo della pretesa parzialità del giudice, il fatto che lo stesso vivesse assieme ai genitori in un appartamento sito nello stesso stabile in cui abitavano i componenti della famiglia Di Caro.

Orbene, premesso che nessun'altra causale, se non direttamente legata all'esercizio delle sue funzioni è possibile individuare per spiegare il compimento dell'omicidio del giudice, vale la pena di rammentare che a prescindere dalla scarsa

- 155 -

autonomia attribuita all'ufficio del P.M. nell'individuazione dei soggetti nei cui confronti inoltrare al Tribunale una proposta per l'applicazione di misura di prevenzione, un attento esame del registro generale esistente presso la Procura di Agrigento (la cui copia è in atti) consente di appurare che il P. M. Livatino inoltrò proposte per l'applicazione di misure di prevenzione indistintamente nei confronti di esponenti di varie organizzazioni delinquenziali e che, a dispetto delle calunniose affermazioni dell'Avarello, in data 21.7.89, avanzò richiesta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti dei cinque fratelli Ribisi, notoriamente legati a "Cosa nostra".

Ed, invero, i palmesi, secondo quello che ha riferito il Benvenuto, non avevano nutrito alcun sospetto in merito alla asserita parzialità del giudice. A fronte, però, delle insistenti richieste loro rivolte non erano stati in grado di tirarsi

M

- 156 -

indietro, fornendo un fattivo apporto alla esecuzione del delitto in omaggio alla ormai consolidata prassi dello "scambio di favori" esistente tra cosche alleate.

Fu, dunque, la necessità di proiettare all'esterno una immagine forte dell'organizzazione, cui l'Avarello unitamente ai suoi congiunti aderiva, la ragione che mosse alla consumazione del delitto. Delitto che colpì un uomo di grande statura morale ed intellettuale ed un magistrato imparziale che, nell'esercizio della attività giudiziaria, mirava ad essere ed apparire libero per mantenersi degno della sua funzione e non tradire così il mandato affidatogli.

Di dette qualità v'è tangibile certezza nei ricordi di colleghi ed esponenti del foro che, con assoluta concordia nel corso dei due procedimenti sin qui celebrati, hanno posto in rilievo le doti di serenità, equilibrio ed imparzialità del giudice Livatino, divenuto per tutti simbolo della giustizia e come tale brutalmente assassinato da chi vaneggiava di riaffermare attraverso il

h

- 157 -

compimento di tale esecrabile delitto la forza
della propria organizzazione criminale.

H

- 158 -

TRATTAMENTO SANSONATORIO.

Conforme a giustizia appare, alla stregua di quanto prima esposto, affermare la responsabilità di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano in ordine a tutti i reati loro in concorso ascritti nel capo di imputazione, con esclusione del delitto di porto e detenzione illegale del mitra e della ricettazione della medesima arma nonché del delitto di detenzione e porto clandestino di pistola cal. 9.

Per ciò che concerne il delitto di omicidio nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate.

Invero, le modalità organizzative ed esecutive dell'agguato, oltre che ovviamente le dichiarazioni dei collaboratori, documentano che esso fu premeditato.

Atteso il numero delle persone che, a vario titolo parteciparono alla sua esecuzione, dovendo nel novero dei partecipanti includere anche il

M

- 159 -

Benvenuto che con la sua condotta ebbe a concorrere alla realizzazione dell'evento, presente appare l'aggravante del numero delle persone e così quella della minorata difesa, in considerazione del luogo in cui il reato venne perpetrato, nonché quella di cui all'art. 61 n. 10 c.p., essendo stato il delitto consumato in danno di un magistrato a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

Oltre che di omicidio aggravato l'Avarello ed il Puzangaro devono rispondere dei delitti di detenzione e porto illegale, con relative aggravanti del numero delle persone (per la detenzione ed il porto) e del nesso teleologico (per il porto), d'arma da guerra (pistola Beretta cal. 9) e di arma comune (fucile cal. 12) la cui clandestinità, riferita al solo fucile, stante che nessuna norma sanziona la clandestinità delle armi da guerra, è provata dalla abrasione e punzonatura della matricola.

Devono ancora rispondere i predetti imputati dei reati di ricettazione del fucile cal. 12 e della autovettura e del motociclo utilizzati per la

H

- 160 -

consumazione dell'omicidio, essendo i medesimi veicoli compendio di furto ed avendo, per come in precedenza rilevato, l'arma la matricola abrasa e punzonata, nonché del delitto di cui all'art. 424 c.p.v. c.p., aggravato oltre che dal numero delle persone dal nesso teleologico, in considerazione del fatto che i mezzi vennero incendiati al fine di ottenere l'impunità dal delitto di omicidio.

Apparendo tutti i reati attribuiti consumati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso possono gli stessi essere unificati sotto il vincolo della continuazione.

Pena equa da irrogare ritiene la Corte sia quella dell'ergastolo e, ricorrendo, nel caso di specie, la previsione normativa di cui all'72 II c.o.c.p., dell'isolamento diurno per anno e mesi due, oltre che la pena della multa nella misura di L. 11.000.000 (p.b. L. 5.000.000 porto aggr. arma da guerra + L. 6.000.000 cont.) e, in solido, quella del pagamento delle spese processuali e quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

H

- 161 -

Avarello e Puzangaro vanno, altresì, dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestà di genitori.

Va disposta la pubblicazione della sentenza, mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro e, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo e ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, eventualmente concesse agli imputati.

A carico dei medesimi va disposta l'applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due.

Avarello e Puzangaro vanno ancora condannati in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite, Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, assistite dall'avvocato Vittorio Mammana, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno rappresentate dalla Avvocatura di

M

- 162 -

Stato di Caltanissetta e alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in favore del difensore dei predetti Livatino e Corbo nella complessiva misura di E. 11.710.000, (E. 60.000 + 150.000 + 300.000 + 400.000 + 10.800.000).

Nulla si liquida per le spese nessuna prova in merito essendo stata fornita.

Non ricorrendo giustificati motivi va rigettata la richiesta di provvisionale avanzata dall'Avvocatura dello Stato.

L'Avarello ed il Puzangaro vanno mandati assolti dai delitti di illegale detenzione e porto del mitra e di ricettazione del medesimo (capi b-e-h-della rubrica), per tali fatti insufficiente apparendo la prova stante il mancato reperimento sul luogo del delitto di tracce balistiche evidenzianti l'uso di tale arma e, per la ragione prima indicata, dai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati ai capi d) e g) della rubrica.

La sentenza irrevocabile di già emessa nei

- 163 -

confronti di Amico Paolo e Pace Domenico può assumersi come prova del delitto di illegale detenzione di arma da guerra loro contestato al capo b) della rubrica. Legittima appare, in ordine a tale delitto, l'applicazione della continuazione con i reati di già giudicati con la predetta sentenza, per cui alla sanzione già irrogata conforme a giustizia appare aggiungere la pena di L. 1.000.000 di multa e di un mese di isolamento diurno.

L'Amico ed il Pace vanno, altresì, condannati in solido tra di loro e con l'Avarello ed il Puzangaro, alle spese del procedimento.

Vanno, infine, assolti dal delitto di illegale detenzione di arma da guerra clandestina, perché tale fatto non è previsto dalla legge come reato. (cfr. Sez. I, 26.11.91 ric. Pellizieri ed altro).

- 164 -

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535, 536, 538, 539, 541
c.p.p.;

dichiara Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano
colpevoli di tutti i reati loro in concorso
ascritti in rubrica, escluso dai capi b), e) ed h)
il mitra e dai capi d) e g) la pistola Beretta cal.
9 e il medesimo mitra ed unificati tutti i reati
addebitati sotto il vincolo della continuazione, li
condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo con
l'isolamento diurno per anno uno e mesi due, nonché
della multa di lire 11.000.000 (undicimilioni),
oltre al pagamento in solido tra loro spese
processuali e ciascuno di quelle relative al
proprio mantenimento in carcere durante la custodia
cautelare.

Dichiara Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano
interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in
stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla
potestà di genitori.

Dispone la pubblicazione della sentenza mediante

h

- 165 -


affissione

nei Comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro, nonché la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul Giornale di Sicilia di Palermo.

Ordina la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi eventualmente concesse agli imputati.

Dispone la applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due.

Condanna Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, assistite dall'avv. Vittorio Mammana, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta ed alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive lire 11.710.000 per



- 166 -

Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia.

Rigetta la richiesta di provvisionale avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano dai delitti di illegale detenzione e porto di un mitra di marca e tipo non identificato e di ricettazione del medesimo mitra, rispettivamente contestati ai capi b), e), ed h) della rubrica perché il fatto non sussiste, nonché dai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati ai capi d) e g) della rubrica relativamente al suddetto mitra perché il fatto non sussiste ed alla pistola Beretta cal. 9 perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiaro Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli del delitto loro ascritto al capo b) della rubrica e ritenuta la continuazione fra il medesimo reato e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18/11/1992, divenuta irrevocabile il 27/1/1995, li condanna

- 167 -

all'ulteriore pena di lire un milione di multa e mese uno di isolamento diurno.

Condanna altresì i predetti Amico e Pace al pagamento, in solido tra loro e con Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano delle spese del procedimento.

Visto l'art. 530 c.p.p.;


assolve Amico Paolo e Pace Domenico dal delitto di cui al capo a) loro contestato perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.;

indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Caltanissetta 13/7/1995

IL PRESIDENTE estensore



ATTI PRIVATI O
GIUDIZIARI

*Rinuncia delle
da liquidare in
paralelamente*

1991
1991
109 100 000

630 000

430 000

REGISTRATO A CALTANISSETTA
il 06 DIC. 1995

N. *71* Mod. *71* Vol. *71*

esatte lire *730000* all'art. *40392* unid. *9*

DIR. DIST. CALTANISSETTA
UFF. C. G. R. (R. S. S. D. I.)
[Signature]

I N D I C E

- 1) IL FATTO E LE SUE IMPLICAZIONI GIUDIZIARIE
PAG. 10

- 2) ESISTENZA DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
DENOMINATA "STIDDA" E SUO ANTAGONISMO CON
L'ORGANIZZAZIONE DI "COSA NOSTRA"
PAG. 18

- 3) VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA DI CORREO E DELLA
TESTIMONIANZA NEL VIGENTE CODICE DI RITO
PAG. 31

- 4) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL TESTE HEIKO
KSCHINNA E SUA ATTENDIBILITA'
PAG. 40

- 5) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL
COLLABORANTE BENVENUTO GIUSEPPE CROCE E SUA
ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED ESTRINSECA
PAG. 48

- 6) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLAORANTE
CALAFATO GIOVANNI E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA
ED ESTRINSECA

PAG. 76

- 7) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL
COLLABORANTE CANINO LEONARDO E SUA ATTENDIBILITA'
INTRINSECA ED ESTRINSECA

PAG. 87

- 8) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL
COLLABORANTE VELLA ORAZIO E SUA ATTENDIBILITA'
INTRINSECA ED ESTRINSECA

PAG. 96

- 9) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL
COLLABORANTE IANNI' MARCO E SUA ATTENDIBILITA'
INTRINSECA ED ESTRINSECA

PAG. 103

- 10) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL
COLLABORATORE SCHEMBRI GIOACCHINO E SUA

ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED ESTRINSECA

PAG.106

- 11) CONTENUTO DELL'ESAME DELL'IMPUTATO AVARELLO
GIOVANNI ED ALIBI DAL MEDESIMO PROSPETTATO

PAG.119

- 12) NON IPOTIZZABILITA' CHE IL COMANDO OMICIDA SIA
STATO FORMATO DA SOLE TRE PERSONE

PAG.130

- 13) RAPPORTI TRA PUZZANGARO GAETANO E PACE DOMENICO
ED AMICO PAOLO E CON ALTRI SOGGETTI INSERITI
NELL'AMBITO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

PAG.139

- 14) LA PROVA DELLA RESPONSABILITA' DI AVARELLO
GIOVANNI E PUZZANGARO GAETANO

PAG.142

- 15) RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA' ESECUTIVE
DELL'ATTENTATO

PAG.146

16) MOVENTE DELL'UCCISIONE DEL GIUDICE LIVATINO

PAG.150

17) TRATTAMENTO ANZIONATORIO

PAG.158

18) DISPOSITIVO

PAG.164

La Corte di Appello con sentenza del 5.1.1997 conferma la sentenza di 1° grado e condanna Avarello, Puzzagaro, Amico e Pace in solido al pagamento delle spese processuali di appello, nonché, solo Avarello e Puzzagaro, alla refusione delle spese di appello in favore della p.c. Luciano Turello e Corbo Rosalia, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 10.11.1997 dichiara inammissibili i ricorsi di Avarello Giovanni e Puzzagaro Gaetano e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e risarcimento del danno di $\pm 2.000.000$ della Cassa delle Ammende, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili che liquidò in $\pm 4.621.000$.

Sentenza irrevocabile per Amico Paolo e Pace Domenico l'11.7.1997 per Avarello Giovanni e Puzzagaro Gaetano il 10.11.1997

PAGINA BIANCA

Art. 1073 Comp. Circol.

FATTA SCHEDA

Addi 7/8/97 | 15/4/98 in Orvieto e Passignano
 in Amici e Pace | Aut. elezioni elettorali

N. 3196 del reg. gen.
 N. 1197 del Registro
 inserz. sentenze

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

N. 99/97 Reg. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento novantasette il giorno cinque del mese
 di gennaio in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai Signori:

1.	Dott. GIOVANNI	MARLETTA	Presidente
2.	Dott. FRANCESCO	CARIMI	Consigliere
3.	Sig. GAETANO	FELCE	Giudici popolari
4.	Sig. ROSARIO	RUGNONE	
5.	Sig.ra SARINA MARIA	PATERNA	
6.	Sig. ROSARIO	COTOGNO	
7.	Sig. FRANCESCO	GIARRIZZO	
8.	Sig. SALVATORE	RIGGI	

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor

Dott. SALVATORE MASTROENI

e con l'^{ASSISTENZA}assistenza del ~~assistente~~ ^{assistente} giudiziario M. Cristina LETO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa PENALE

1) AV. ...

CONTRO

1) AVARELLO GIOVANNI - nt. Ravanusa il 14.9.1965 - In atto detenuto presso

Casa Recl. Spoleto (ord. cust. caut. in carcere emessa

11/8 9 93 - not. 10.9.93)

DETERMINATO - PRESENTE

2) PUZZANGARO GAETANO - nt. Palma di Montechiaro l'8.9.1968 - In atto detenuto

Casa Recl. Asinara (ord. cust. caut. in carcere emessa
8.9.93 - not. 8.1.94) DETENUTO - PRESENTE

3) AMICO PAOLO nt. Palma di Montechiaro il 22.4.67 - in atto detenuto per altro

Casa Recl. Isola di Pianosa DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

4) PACE DOMENICO nt. Palma di Montechiaro il 27.12.66 - in atto detenuto per altro

Casa Recl. Asinara DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

Sull'Appello proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

contro:

- AVARELLO Giovanni e PUZZANGARO Gaetano

nonchè da tutti gli imputati come sopra meglio generalizzati.

Subentrò sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.95,

con la quale venivano dichiarati Avarello Giovanni e Puzangaro

Gaetano colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti in

rubrica, escluso dai capi b), e) ed h) il mitra e dai capi d) e

g) la pistola Beretta cal. 9 e il medesimo mitra ed unificati

tutti i reati addebitati sotto il vincolo della continuazione, li

condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno

per anno uno e mesi due, nonchè della multa di f. 11.000.000 (undi-

cimilioni), oltre al pagamento in solido delle spese processuali

e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere

durante la custodia cautelare.

Li dichiarava entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici

uffici ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dal-

la potestà di genitori.

Disponeva la pubblicazione della sentenza mediante affissione

nei comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta sul Giornale di Sicilia di Palermo. Ordinata la revoca dell'autorizzazione di Polizia in materia di armi eventualmente concessa agli stessi. Disponeva l'applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due.

Condannava Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, assistite dall'avv. Vittorio Mammana, nonchè Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, ed alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive lire 11.710.000 per Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia.

Rigettava la richiesta di provvisoria avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta.

Assolveva Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano dai delitti di illegale detenzione e porto di un mitra di marca e tipo non identificato e di ricettazione del medesimo mitra, rispettivamente contestati ai capi b), e), ed h), della rubrica perchè il fatto non

sussiste, nonchè dai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati ai capi d) e g) della rubrica relativamente al suddetto mitra perchè il fatto non sussiste, ed alla pistola Beretta cal.9 perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Dichiarava Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli del delitto loro ascritto al capo b) della rubrica e ritenuta la continuazione fra il medesimo reato e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18.11.92, irr. 27.1.95, li condannava all'ulteriore pena di lire un milione di multa e mese uno di isolamento diurno. Condannava altresì i predetti Amico e Pace al pagamento in solido tra loro e con Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano delle spese del procedimento. Assolveva Amico e Pace dal delitto di cui al capo a) loro contestato perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Siccome originariamente imputati:

AVARELLO Giovanni - PUZZANGARO Gaetano

a) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere in concorso fra loro nonchè con Pace Domenico e Amico Paolo, precedentemente giudicati, e Benvenuto Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, con premeditazione, cagionato la morte del Dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi

di arma da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.1990 alle ore 08,45 circa.

- b) del delitto p. e p. dagli artt.81, 1° comma, 110 c.p., 112 n.1 c.p., 10 L. 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra loro, nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei confronti cui si procede separatamente, per avere illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 nonchè un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.90 ore 08.45 circa.

- c) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 L. 14.10.74 n.497 per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.90 alle ore 08,45 circa.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 c.p.; 23, comma III L. 18.4.1975 n.110 per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, detenuto le armi di cui ai capi b) e c) precedenti, da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.90 ore 08.45 circa.

e) del delitto p. ep. dagli artt.81, I comma; 61 n.2, 110, e 112 n.1 c.p., 12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 08,45 circa.

f) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con

BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.90 ore 08,45 circa.

g) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n.1 c.p.; 23, IV comma, legge 18.4.75 n.110, per avere in concorso fra loro nonchè con PACE

Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

h) del delitto p,e p. dagli ^{ARTT.} 81, 110, 112 n.1, 648 c.p. per avere, in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2.12.1989.

i) del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv.,

110, 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub) a), l'autovettura Fiat targata AG 266800 e la moto Honda 600 tg AG 41952, entrambe di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a VAIANA Salvatore il 13.5.90 in Villaseta (AG) e la seconda sottratta a CALAMITA Antonio in Licata il 9.6.1990.

- 1) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112 n.1, 424 cpv. c.p. per avere, in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltrechè alla pistola e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento contrada "Gasena" il 21.9.90

AMICO Paolo e PACE Domenico


- a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, c.p.; 23, III comma, L. 18.4.1975 n. 110, per avere fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe

Croce, e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente detenuto una pistola cal.9 Beretta priva dei numeri di matricola e, pertanto, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.9.1990.

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.; 23, IV comma, L.18.4.1975 n.110, per avere in concorso fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe Croce e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile cal.12 Breda senza numeri di matricola, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.9.1990



[The page contains a large, illegible handwritten signature or scribble, possibly reading "Battista", written in dark ink. The signature is written over a faint grid of horizontal and vertical lines. The signature is crossed out by several diagonal lines drawn across the page.]

CAPITOLO I**FATTO**

1. La mattina del 21.9.1990, intorno alle ore 8,45, il dott. Rosario Livatino subiva un agguato mortale mentre, a bordo della sua autovettura, la Ford Fiesta, targata AG174248, percorrendo la S.S. 640, si recava da Canicatti al Tribunale di Agrigento dove svolgeva le funzioni di giudice.

Testimone di alcune fasi dell'aggressione si trovò ad essere Pietro Ivano Nava che, casualmente, percorreva la stessa strada e che informò subito dopo la questura di Agrigento, chiamando il "113".

Giunta sul posto, la polizia trovò l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra e al lunotto posteriore.

In fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino.

2. Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia (eseguiti nell'ambito del procedimento contro Amico e Pace, definito con sentenza n.7/94 della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994 e acquisiti in questo procedimento con ordinanza del 26.1.1995) è emerso che il dott. R. Livatino era stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) era stato esplosivo a breve distanza.

In particolare, il consulente ha evidenziato che il dott. R. Livatino era stato raggiunto da cinque colpi di pistola di cui uno esplosivo con direzione da sinistra a destra e dal basso in alto, due esplosivi con direzione di dietro in avanti e da destra a sinistra e due esplosivi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente.

Ha inoltre accertato che i cinque colpi avevano provocato altrettante ferite trapassanti e due ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione di proiettile reperito dallo stesso consulente, in quanto uno dei due colpi aveva causato prima una ferita trapassante al braccio destro e al mascellare inferiore destro e poi due ferite a fondo cieco all'emitorace destro e alla spalla destra.

Il perito ha rilevato, inoltre, che la sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili

e la direzione dei tramiti anatomici dagli stessi prodotti portavano a stabilire che i colpi erano stati esplosi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale).

Il quarto ed il quinto colpo erano stati esplosi quando già il dott. R. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei cinque colpi portarono il perito ad accertare che era stato esplosa a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre centimetri 30 o 40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che aveva raggiunto il dott. R. Livatino mentre stava scavalcando il guard-rail della strada, assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti).

Il secondo e il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata.

Passò poi del tempo perché il dott. R. Livatino potesse raggiungere il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante dal guard-rail metri 81,50.

I due proiettili repertati nel cadavere furono sparati da due armi cal. 9 parabellum. La causa della morte è da ascrivere a collasso cardiocircolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spapolamento encefalico (cfr. cons. del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990).

3. Il sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica il 21.9.1990, in contrada San Benedetto di Favara, ha consentito di accertare che sulla S.S. 640 al Km. 12+700 si era trovata la Ford Fiesta targata AG174248 con il motore acceso, la leva cambio marce in posizione "folle" e la leva del freno a mano abbassata.

L'autovettura, a due sportelli e di colore amaranto, era rivolta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guard-rail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guard-rail.

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e il vetro del lunotto in frantumi con i frammenti sparsi "sul ripiano interno soprastante il cofano"; l'indicatore di direzione e il faro di sinistra erano rotti ed il paraurti era rientrato.

I pezzi di vetro del faro e dell'indicatore di direzione erano sparsi sul manto stradale.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava "una concavità" della larghezza di due centimetri, verosimilmente prodotta da proiettile d'arma da fuoco.

Nella parte superiore dello stesso sportello vi era un foro, a margini introflessi, del diametro di cm. 3,5 e sulla base di questo foro vi erano due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di cartucce di fucile.

All'interno del tetto dell'autovettura vi erano due fori di uscita (estroversi) disposti longitudinalmente al foro del diametro di cm. 3,5.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore.

Lo squarcio era stato prodotto verosimilmente da colpi di arma da fuoco.

Nel cruscotto, a destra, vi era un foro di entrata, a margini introflessi, di un centimetro di diametro, che aveva corrispondenza in un foro nella carrozzeria del vano motore, dove fu trovato un frammento di proiettile deformato.

Il vetro del parabrezza presentava un foro di uscita verosimilmente prodotto da proiettile d'arma da fuoco, proveniente dal lato sinistro dell'autovettura e posto a cm. 4 dal lato destro e a cm. 24 dalla base esterna.

Sul sedile anteriore sinistro si trovava un frammento di sughero, presumibilmente borra di cartuccia per fucile e sotto il sedile anteriore destro e nella tappezzeria del tetto venivano trovati frammenti di camicia di proiettile e di sughero, oltre a tre frammenti di piombo deformati, presumibilmente pallettoni di cartucce per fucile.

Sul manto stradale sono stati rinvenuti:

- 1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
- 2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
- 3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
- 4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;

6) un frammento di incamiciatura di proiettile e, ad un metro di distanza, del terriccio, presumibilmente caduto da un parafrangente di auto.

La Ford Fiesta - viene precisato dalla polizia scientifica - non presentava tracce di terriccio.

Venivano inoltre rinvenuti nella campagna sottostante il guard-rail:

- 1) un caricatore bifilare con la scritta P.B. cal. 9 para, made in Italy, contenente 4 cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L. degli anni 82-84-84 e 88;
- 2) occhiali del dott. R. Livatino;
- 3) una scarpa del piede sinistro, di colore nero, del dott. R. Livatino;
- 4) una cartuccia cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un'altra cartuccia dello stesso calibro a 40 metri dal guard-rail.

Il cadavere del dott. R. Livatino era a metri 81,50 dal guard-rail, il capo rivolto verso Agrigento.

A circa due metri di distanza la polizia ha notato due macchie di sangue e, lì vicino, quattro bossoli cal. 9x21 marca G.F.L.

4. Il sopralluogo in contrada Gasena fu eseguito sia dai carabinieri di Favara, avvertiti telefonicamente da Milioti Rosario sia dalla polizia scientifica della questura di Agrigento.

I carabinieri trovarono su uno spazio di terra battuta vicino all'abbeveratoio, denominato "Petruša", una Fiat Uno bianca e una moto Honda, completamente bruciate.

I due mezzi erano tra loro affiancati e rivolti, con le parti anteriori, verso la scarpata della collina e, con le parti posteriori, verso la stradella.

La Fiat Uno, turbo diesel e a quattro sportelli, era completamente bruciata; la parte "posteriore destra all'altezza dei dispositivi di segnalazione di direzione e dello stop" aveva la lamiera ammaccata e rientrata; altra "lieve rientranza della carrozzeria si notava lungo lo sportello anteriore destro".

All'interno dell'autovettura venivano trovati, su quel che rimaneva del sedile anteriore destro dopo l'incendio, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum" e sotto lo stesso sedile vi erano altre parti della stessa arma.

Sul sedile anteriore sinistro veniva trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.

Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, venivano trovati bossoli cal. 9.

Dall'annotazione di servizio dell'ispettore della Polizia di Stato Giacomo Principe, in data 21.9.1990, risulta inoltre che l'autovettura Fiat Uno "presentava le ruote anteriori rivolte sulla sinistra".

5. Le successive indagini sulla provenienza dei mezzi consentivano di accertare che la Fiat Uno era stata rubata a Vaiana Salvatore, il quale aveva denunciato il furto ai carabinieri di Villaseta il 13.5.1990 e che la moto Honda era stata rubata a Calamita Antonino, il quale aveva denunciato il furto al commissariato di Licata il 9.6.1990.

6. Il teste Pietro Ivano Nava riferì alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento, a bordo della sua autovettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato, alle ore 8,30 circa, lo svincolo di Canicattì sud, era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafango con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e, quella seduta dietro, indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura un uomo che riconobbe nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso che in precedenza aveva visto sulla motocicletta che l'aveva sorpassato.

Il giovane era vicino alla motocicletta.

Questa era ferma davanti alla Ford Fiesta.

Notò, inoltre, mentre superava la Fiesta, un altro giovane scavalcare il guard-rail, e impugnare con la sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale; il Nava riferì inoltre di avere avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, il quale fuggiva.

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava notò ferma una Fiat Uno beige che aveva i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

7. Il fatto inizialmente è stato ricostruito nel modo seguente: il dott. R. Livatino, mentre si recava con la sua autovettura verso Agrigento, fu costretto a fermarsi, essendo stati esplosi colpi di fucile e di pistola che attinsero il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Ford Fiesta.

Fu, quindi, sorpassato dalla Fiat Uno, che l'aveva già affiancato, e dalla motocicletta.

Probabilmente il dott. R. Livatino rimase illeso e tentò una manovra di retromarcia o di inversione del senso di marcia ma si fermò dopo avere urtato con la parte posteriore destra della sua autovettura contro il guard-rail.

Egli tentò allora la fuga, scendendo per la scarpata di destra; raggiunto, fu attinto da più colpi provenienti da due pistole cal. 9 e fu ucciso nella scarpata (furono anche sparati due colpi di "grazia" prima che morisse).

8. Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Le ricognizioni eseguite da Nava, le contraddizioni nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico, il fallimento del loro alibi convinsero il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a chiedere l'arresto provvisorio dei due che si trovavano in Germania e che furono successivamente estradati in Italia.

Quindi il 20.5.1991 il Pubblico Ministero chiese il rinvio a giudizio di Amico Paolo e Pace Domenico e l'archiviazione del procedimento per mancanza di sufficienti indizi nei confronti di altri soggetti indagati, tra cui Puzangaro Gaetano.

Con sentenza del 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarò Pace e Amico colpevoli dell'omicidio del giudice dott. R. Livatino e li condannò all'ergastolo.

La sentenza fu confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 ed è divenuta irrevocabile il 27.1.1995, in seguito al rigetto dei ricorsi dei due imputati da parte della Corte di Cassazione.

Flis

Nel corso del dibattimento di primo grado, relativo al procedimento nei confronti di Amico e Pace, furono sentiti il teste Heiko Kschinna e il collaboratore Gioacchino Schembri.

Le dichiarazioni rese da costoro indussero il Pubblico Ministero a chiedere la riapertura delle indagini nei confronti di Puzangaro Gaetano, indicato come coautore materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

DI PRIMO GRADO

1. Come risulta dall'esposizione introduttiva del Pubblico Ministero nel dibattimento di primo grado di questo procedimento, il giudice per le indagini preliminari autorizzò la riapertura delle indagini con decreto del 31.10.1992.

Nel corso delle nuove indagini fu sentito il collaboratore Benvenuto Giuseppe Croce che riferì della partecipazione di Avarello Giovanni all'omicidio del dott. R. Livatino.

In data 8.9.1993 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta dispose la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Puzangaro Gaetano, Avarello Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce.

2. La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, davanti alla quale si celebrava il processo a carico di Amico Paolo e Pace Domenico, con ordinanza del 17.12.1993, dispose la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ravvisando "elementi dei reati di detenzione illegale di pistola Beretta cal. 9, arma clandestina (art. 23 legge 18.4.1995, n. 110) e di porto illegale di fucile Breda cal. 12, arma clandestina (art. 23 della stessa legge)".

Il procedimento nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di armi clandestine venne quindi riunito a quello pendente nei confronti di Avarello, Puzangaro e Benvenuto.

3. Il giudice dell'udienza preliminare, con decreto dell'11.7.1994, dispose il rinvio a giudizio di Avarello Giovanni, Puzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta perché gli imputati rispondessero dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Il giudice dell'udienza preliminare ordinò, invece, la separazione del procedimento nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce, che aveva chiesto il giudizio abbreviato, dopo avere sollevato l'eccezione d'incostituzionalità delle norme che escludono l'ammissibilità di tale giudizio per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, anche in presenza dell'attenuante prevista dall'art. 8 della legge n.

203/91.

4. La Corte di Assise di Caltanissetta, con ordinanza del 26.1.1995, ammetteva le seguenti prove richieste dal P.M.:

A) tutti i verbali delle prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado e di appello a carico di Amico Paolo prodotti dal P.M., compresi i rilievi fotografici allegati ai verbali di sopralluogo, di autopsia, delle consulenze balistiche e della ispezione dei luoghi effettuata nel corso del dibattimento di appello;

B) verbali delle dichiarazioni rese dal teste Nava Pietro Ivano in sede d'incidente probatorio (la Corte di Assise dava atto che i verbali suddetti erano già inseriti nel fascicolo per il dibattimento);

C) verbali delle dichiarazioni rese da Vella Orazio e Ianni Simon, rispettivamente davanti al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ed al Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento per il tentato omicidio di Pulci Calogero;

D) sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta nei confronti di Vella Orazio e Ianni Simon nel procedimento per il tentato omicidio di Pulci Calogero, ove divenuta irrevocabile;

E) sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 3.7.1992 nei confronti di Avarello Giovanni;

F) sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare di Palermo in data 7.8.1993 nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce in ordine al reato p.p. dall'art. 416 bis c.p.;

G) l'ulteriore documentazione richiesta dal P.M. e cioè:

1) copia del "processo verbale di avviso orale" notificato il 13.9.1990 a Benvenuto Giuseppe Croce;

2) copia carta di circolazione e foglio complementare dell'autovettura Autobianchi Y 10 targata AG 333628 di proprietà di Benvenuto Giuseppe Croce;

3) schizzo planimetrico relativo alla zona ove è ubicata la stazione ferroviaria di Canicatti e l'abitazione della nonna di Avarello Giovanni;

4) schizzo planimetrico relativo alla zona indicata da Benvenuto Giuseppe Croce come "Contrada Salaparuta", dove è situato il garage dal quale sarebbero state prelevate le armi impiegate per l'omicidio del giudice Livatino;

- 5) rilievi fotografici del garage di cui sopra;
- 6) mappa topografica relativa alla zona ove è ubicata la località indicata da Benvenuto Giuseppe Croce come località "Rinazzi" e nella quale è situata la villetta in uso ad Avarello Giovanni;
- 7) rilievi fotografici della predetta villetta sita in località "Rinazzi";
- 8) copia nota di trascrizione della vendita ad Avarello Michele del terreno sito in località "Playa" dove si trova la villetta nella quale Benvenuto Giuseppe Croce ha affermato di avere incontrato gli imputati lo stesso giorno dell'omicidio;
- 9) copia della mappa catastale parcellare della località "Playa";
- 10) rilievi fotografici della villetta sita in località "Playa";
- 11) copia segnalazione di tossicodipendenza, ai sensi dell'art. 96, comma 3, L. n. 685/1975, a carico di Avarello Giovanni, formulata il 16.5.1981 dal comandante la Compagnia Carabinieri di Canicatti, in seguito al sequestro di sostanza stupefacente operato il 13.5.1981, del cui verbale viene separatamente chiesta l'acquisizione come atto irripetibile;
- 12) copia proposta per l'applicazione dell'Avviso Orale ad Avarello Giovanni formulata il 25.9.1989 dalla Compagnia Carabinieri di Canicatti;
- 13) copia permesso di colloquio permanente con il detenuto Gallea Antonio rilasciato dal Presidente del Tribunale di Agrigento il 2.2.1990 (n. 5/90 mod. 16) a Gallea Bruno ed Avarello Giovanni;
- 14) copia "biglietto di colloquio" n. 2355 rilasciato il 21.9.1990 dalla direzione della casa circondariale di Agrigento in base al permesso permanente sopraindicato, per un colloquio tra il detenuto Gallea Antonio e Gallea Bruno, Avarello Giovanni e Gallea Patrizia, avvenuto dalle ore 12,55 alle ore 13,55 di quello stesso giorno;
- 15) nota 3.6.1993 della direzione della casa circondariale di Agrigento relativa al colloquio sopraindicato;
- 16) copia comunicazione di Gallea Bruno al Commissariato di P.S. di Canicatti relativa al suo allontanamento dal paese per recarsi alla casa circondariale di Agrigento il 21.9.1990 per un colloquio con suo fratello Antonio;
- 17) copia della copertina e della pagina del "registro di presentazione" della Questura di Agrigento nella parte relativa all'annotazione riguardante la presenza

- di Gallea Bruno in quella città per il colloquio con il fratello Antonio;
- 18) copia nota della casa circondariale di Agrigento con l'elenco delle persone che hanno avuto colloqui con Gallea Antonio nel 1990 e con le date degli stessi colloqui;
- 19) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano effettuato alle ore 13,00 del 9.1.1990 in Agrigento, piazza Ravanusella, da parte della Polizia di Stato;
- 20) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano effettuato alle ore 12.45 del 19.2.1990 in Palma di Montechiaro, piazza della Libertà, da parte della Polizia di Stato;
- 21) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano effettuato alle ore 11,00 del 12.1.1990 in Agrigento, piazza Marconi, da parte dei Carabinieri;
- 22) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano effettuato alle ore 17,05 del 18.1.1990 in Palma di Montechiaro, piazza Matteotti, da parte della Polizia di Stato;
- 23) copia annotazione dei Carabinieri relativa a vari controlli di Benvenuto Giuseppe Croce effettuati in Palma di Montechiaro;
- 24) copia annotazione 24.11.1989 dei Carabinieri di Palma di Montechiaro relativa ad un controllo degli imputati;
- 25) copia del registro delle persone alloggiate all'hotel "il Convento" di Pistoia, nella parte relativa al pernottamento effettuato dal Benvenuto, dall'Avarello e da altri;
- 26) copia autentica di decreti per l'applicazione di misure di prevenzione pronunciati dal Tribunale di Agrigento con la partecipazione, in qualità di giudice del dott. R. Livatino: due decreti emessi nel 1989, trentanove decreti emessi nel 1990, nove provvedimenti adottati dal medesimo Tribunale nel 1990 in seguito ad istanze di revoca di misure di prevenzione;
- 27) copia del registro generale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali del Tribunale di Agrigento relativo al 1989;
- 28) copia dell'ordinanza 28.8.1990 emessa dal Tribunale di Agrigento (estensore Livatino) nel procedimento penale nei confronti di Cannarozzo Rosario per

tentato omicidio ed altro; istanza di ricusazione presentata dai difensori di Cannarozzo Rosario nei confronti del collegio giudicante;

29) riproduzione di otto fotografie (tra cui una che lo ritrae assieme ad Amico Paolo) rinvenute nell'abitazione di Puzangaro Gaetano in seguito a perquisizione domiciliare, con relativa nota di trasmissione del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento;

30) verbale della perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato in data 1.7.1990 presso l'abitazione di Gallea Antonio e Gallea Bruno, nel quale si dà atto della presenza di Benvenuto Giuseppe Croce;

31) verbali della perquisizione eseguita dai Carabinieri di Riesi in data 1.9.1991 nel "covo" di contrada Birringiolo, agro di Butera e relativi verbali di sequestro di armi e di sostanza stupefacente, nonché verbali di arresto in flagranza di Riggio Calogero, Marazzotta Gaspare, Schembri Salvatore, Sole Alfredo, Avarello Giovanni e Paoello Antonio;

32) verbali della perquisizione eseguita dal R.O.S. Carabinieri di Palermo nel garage di via Guido Reni n. 3/5 di Palma di Montechiaro, nella disponibilità della famiglia mafiosa degli emergenti di Palma di Montechiaro (indicato da Benvenuto Giuseppe Croce come il garage di contrada Salaparuta dal quale sarebbero state prelevate le armi e l'autovettura destinate ad essere impiegate per l'omicidio del dott. R. Livatino) e sequestro di un fucile a canne mozze non funzionante, 92 proiettili cal. 9 mm. parabellum, un bossolo cal. 9 Luger, due coltelli ed altro materiale;

33) verbale di sequestro di una scatola metallica con grammi 2,5 circa di sostanza stupefacente, eseguito il 13.5.1981 dai Carabinieri di Canicattì nei confronti di Avarello Giovanni;

34) relazione di servizio dei Carabinieri del nucleo operativo di Agrigento ai quali furono sottratte le pistole Beretta cal. 9 mm. parabellum, modello 92 SB, in occasione dell'omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano, commesso in Palma di Montechiaro in data 1.11.1989.

H) esame testimoniale di Adinolfi Giovanni, Ierfone Felice, Lo Sardo Benedetto, Di Naro Vincenzo, Mancuso Giuseppe, Vella Giuseppe, Casabona Carmelo, Condello Carmelo, Cucchiara Giuseppe e Maurri Mario;

I) esame ex art. 210 c.p.p. di Canino Leonardo, Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce, Ianni Marco, Ianni Gaetano, Vella Orazio e Calafato Giovanni;

L) esame degli imputati.

Con la stessa ordinanza la Corte di Assise ammetteva tutte le prove testimoniali richieste dai difensori di Avarello Giovanni, ad eccezione dell'esame del teste Nava.

5. Con successiva ordinanza del 14.2.1995 acquisiva la sentenza pronunciata il 13.4.1994 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico, essendo divenuta irrevocabile il 17.1.1995.

Nel corso dell'udienza del 9.3.1995 il difensore di Avarello chiedeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Canino Leonardo al Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. T. Principato, il 21.1.1993, nonché l'esame di Grassonelli Giuseppe e il confronto tra lo stesso Grassonelli e Canino Leonardo.

6. La Corte di Assise si riservava e all'udienza del 4.5.1995 disponeva:

- l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite nel procedimento a carico di Amico e Pace e definito con sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994;

- l'acquisizione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta del 18.11.1992 e della sentenza della Corte di Cassazione del 27.1.1995;

- l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese da Di Naro Vincenzo alla Polizia di Stato di Canicatti il 13.9.1990 e dei verbali delle dichiarazioni rese da Schembri Gioacchino al P.M. di Palermo il 28.7.1992 e il 9.9.1992 e al P.M. di Caltanissetta il 22.3.1993;

- ammetteva l'audizione di Grassonelli Giuseppe, quale teste di riferimento.

7. Con successiva ordinanza del 6.6.1995 la Corte ammetteva l'audizione, quale teste di riferimento, di Gallea Antonio e all'udienza dell'8.6.1995 disponeva, a norma dell'art. 507 c.p.p.:

- una perizia balistica per accertare se, tra i reperti sequestrati, ve ne fossero taluni provenienti da arma tipo Skorpion o UZI;

- accertarsi, presso l'A.C.I. di Agrigento o di Caltanissetta, le distanze chilometriche e i possibili itinerari tra i comuni di Canicatti-Agrigento, Canicatti-

Favara, Canicatti-Castrofilippo, Favara-Castrofilippo e Favara-Agrigento ed acquisirsi una cartina geografica degli anzidetti territori;

- l'acquisizione di copia della sentenza irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 21.3.1990 nei confronti di Gallea Antonio, Rinallo Santo e Calafato Giovanni;

- l'acquisizione di copia della sentenza, pronunciata dal Tribunale di Gela il 27.5.1992 nei confronti di Riggio Calogero, Marazzotta Gaspare, Schembri Salvatore, Sole Alfredo, Avarello Giovanni e Paoello Antonio;

- l'acquisizione di copia della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 6.5.1993 e divenuta irrevocabile nei confronti di Avarello Giovanni e Sole Alfredo;

- l'acquisizione di copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 25.10.1991 nei confronti di Calafato Salvatore;

- l'acquisizione del processo verbale della perquisizione eseguita dai carabinieri di Agrigento il 27.9.1990 nell'abitazione di Calafato Salvatore;

- disporsi l'esame testimoniale del maresciallo Gruttadauria Calogero e del colonnello Arena Giuseppe;

- disporsi l'esame testimoniale del carabiniere Soccio Natalino;

- l'acquisizione presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia della documentazione sanitaria attestante la presenza di un proiettile, ritenuto nel corpo di Calafato Giovanni;

- l'esame testimoniale di Calamita Antonino, proprietario della moto Honda;

- l'audizione, ex art.210 c.p.p., di Alletto Croce e Calafato Salvatore.

8. La Corte di Assise di Caltanissetta, esaurita l'istruzione dibattimentale, con sentenza del 13.7.1995 dichiarò gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, con le seguenti modifiche:

- escluse dai capi b), e) ed h), contestati ad Avarello e Puzangaro il mitra e dai capi d) e g) la pistola Beretta cal. 9 e il mitra;

- unificò tutti i reati contestati all'Avarello e al Puzangaro sotto il vincolo della continuazione;

- condannò Avarello e Puzangaro alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un anno e due mesi, e alla multa di lire undicimilioni;

- condannò i predetti alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà di genitori;
- dispose la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro e per estratto e per una sola volta su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo;
- revocò le autorizzazioni di polizia in materia di armi, eventualmente concesse ai due imputati;
- dispose nei confronti degli stessi imputati la misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola per la durata di due anni;
- condannò l'Avarello e il Puzzangaro, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore dei genitori del dott. R. Livatino, Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo, costituitisi parte civile, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro di Grazia e Giustizia e del Ministro dell'Interno, costituitisi anch'essi parte civile;
- condannò l'Avarello e il Puzzangaro a rimborsare le spese di giudizio sostenute dai genitori del dott. R. Livatino, che liquidò in complessive lire 11.710.000;
- rigettò la richiesta di provvisoria avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta;
- dichiarò Amico Paolo e Pace Domenico responsabili del reato loro ascritto al capo b) della rubrica;
- unificò, sotto il vincolo della continuazione, questo reato con quelli di cui alla sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 18.11.1992, divenuta irrevocabile il 27.1.1995;
- condannò l'Amico e il Pace all'ulteriore pena di lire un milione di multa e di un mese di isolamento diurno;
- condannò tutti gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali;
- escluse il reato contestato ad Amico Paolo e Pace Domenico al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

CAPITOLO III**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
DI APPELLO**

1. Avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995 hanno proposto appello:

1) Avarello Giovanni, Amico Paolo e Pace Domenico chiedendo:

a) la sospensione del procedimento sino alla definizione del procedimento in primo grado nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce per l'omicidio del dott. R. Livatino;

b) la riunione del procedimento a carico del Benvenuto, una volta pervenuto alla fase di appello, con il presente procedimento;

c) la riapertura dell'istruzione dibattimentale per:

- ordinare l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi per accertare le distanze e i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio in contrada "Petruša" e il commissariato della Polizia di Stato di Canicattì, allo scopo di dimostrare l'impossibilità di raggiungere la sede del commissariato in cinque-sette minuti;

- disporre la riaudizione di tutti i collaboratori esaminati in primo grado e degli altri che avessero rilasciato dichiarazioni in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino;

d) l'assoluzione di Avarello Giovanni da tutti i reati a lui ascritti per non averli commessi;

e) l'assoluzione di Pace Domenico e Amico Paolo dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto.

2) Puzangaro Gaetano, chiedendo:

a) l'assoluzione dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto;

b) l'applicazione delle attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate;

c) il minimo della pena.

3) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, chiedendo:

a) affermarsi la responsabilità di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano in ordine ai delitti di detenzione e porto illegali di mitra di marca e tipo non identificati, nonché di ricettazione della stessa arma (reati contestati ai capi b), e) e h) della rubrica);

b) affermarsi la responsabilità dei predetti imputati in ordine ai delitti di detenzione e porto di arma clandestina loro contestati ai capi d) e g) della rubrica, relativamente al mitra;

c) condannarsi i predetti imputati ad un aumento di quindici giorni di isolamento diurno e di lire un milione di multa (l'indicazione di un miliardo di multa è un evidente refuso, come del resto è stato precisato, in sede di requisitoria, dal Pubblico Ministero d'udienza).

2. Nell'atto di appello i difensori di Avarello Giovanni, Pace Domenico e Amico Paolo hanno chiesto:

a) disporsi la sospensione del presente procedimento sino alla definizione del processo di primo grado nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce per l'omicidio del giudice Livatino e, successivamente, disporre la riunione;

b) ordinarsi l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi in premessa specificati allo scopo di verificare l'alibi dell'imputato Avarello,

c) disporsi la riudizione di tutti i collaboratori sentiti in primo grado e di altri che abbiano eventualmente depresso sull'omicidio del giudice Livatino.

A queste richieste si è associato, all'udienza del 20.11.1996, dopo la relazione della causa da parte del giudice relatore, il difensore di Puzangaro.

In questa stessa udienza il Procuratore Generale ha chiesto:

a) l'acquisizione, a norma dell'art. 234 c.p.p., delle seguenti sentenze:

1) sentenza della Corte di Assise di Agrigento nei confronti di Alletto Croce + 77;

2) sentenza del Tribunale di Agrigento del 5.7.1994;

3) sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 30.3.1996 nei confronti di Calafato Salvatore + 5;

b) l'audizione di Napoli Rosario e Pendolino Antonia, con riferimento alla individuazione della villa in contrada "Playa" di Licata che, secondo il Benvenuto, era stata occupata nell'Agosto del 1990 da Amico, Pace e

Puzzangaro;

- c) l'acquisizione di quattro fotografie della villa indicata al punto b) ;
- d) l'esame del maresciallo Tamburrino e l'audizione dell'imputato di reato connesso Samperi Alfio, in relazione alle dichiarazioni rese dal Benvenuto sull'autovettura Golf 16 valvole;
- e) l'acquisizione della denuncia dell'autovettura di cui al punto d) presentata da Di Bella Salvatore;
- f) l'audizione degli imputati di reato connesso Riggio Salvatore e Ianni Simon che erano a conoscenza di circostanze relative all'omicidio del dott. R. Livatino.

La difesa degli imputati si è opposta esclusivamente alla produzione delle sentenze.

3. La Corte ha pronunciato l'ordinanza, di cui si trascrive il dispositivo, riservando successivamente l'illustrazione dei motivi di diritto, posti a base dell'ordinanza stessa:

“rigetta l'istanza di sospensione del procedimento e di riunione con il procedimento pendente nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce;

“rigetta l'istanza di produzione da parte del P.G. di produzione della denuncia di Di Bella Salvatore, nonché della produzione delle fotocopie delle foto della villetta;

“rigetta l'istanza di esperimento giudiziale e di ispezione dei luoghi formulato nell'interesse di Avarello Giovanni, nonché l'istanza di audizione dei collaboratori di giustizia, già sentiti in primo grado;

“ammette la produzione delle due sentenze indicate dal Procuratore Generale ai soli fini di cui in motivazione, nonché l'esame dei testi maresciallo Tamburrino Paolo, Napoli Rosario, Pendolino Antonia e Di Bella Salvatore e l'esame degli imputati di reato connesso Samperi Alfio, Riggio Salvatore e Ianni Simon, ciascuno in ordine alle circostanze indicate in motivazione”.

Nell'udienza del 23.11.1996, sull'accordo delle parti, è stata acquisita la denuncia di furto del Di Bella che era risultato irreperibile, per essersi trasferito all'estero.

Quindi il difensore di Avarello ha chiesto il rinvio dell'esame dei collaboratori - alla cui audizione non si è opposto - fino a quando il Procuratore Generale non avesse posto a disposizione della difesa i verbali delle dichiarazioni rese dagli

stessi collaboratori nell'ambito di altri procedimenti, pur avendo affermato il suddetto difensore di essere in possesso di verbali di dichiarazioni rese da Ianni Simon e Riggio Salvatore in altri procedimenti.

4. La Corte, decidendo sul punto, ha pronunciato la seguente ordinanza:

“ritenuto che nell'udienza del 20.11.1996, la difesa si è associata alla richiesta di audizione dei collaboratori e dei testi, avanzata dal Procuratore Generale, senza sollevare alcuna eccezione (richiesta peraltro fatta anche con l'atto di appello del difensore);

ritenuto che l'audizione dei collaboratori Ianni Simon, Riggio Salvatore e Samperi Alfio è stata disposta, a norma dell'art. 603 terzo comma c.p.p.;

ritenuto che il Procuratore Generale ha nell'odierna udienza dichiarato di non avere nessun documento da produrre in quanto, come ha dichiarato nell'udienza del 20.11.1996, si tratta di dichiarazioni rese in istruttoria e dunque non acquisibili al fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p.;

ritenuto che non è preclusa la produzione di dichiarazioni rese dai collaboratori suddetti o da altri in dibattimento davanti ad altra autorità giudiziaria;

ordina procedersi oltre in dibattimento e nell'esame dei collaboratori indicati in motivazione”.

Si è, poi, proceduto, nella stessa udienza, all'audizione degli imputati di reato connesso Ianni Simon, Riggio Salvatore e Samperi Alfio, nonché all'esame dei testi Tamburrino Paolo e Napoli Rosario.

Quindi la Corte ha disposto l'esame, a norma degli art. 192 e 195 comma primo c.p.p., di Margiotta Maurizio, cui aveva fatto riferimento, nel corso della sua dichiarazione, Riggio Salvatore, avendone fatto richiesta il difensore di Avarello.

Nella successiva udienza del 6.12.1996 si è proceduto all'esame di Margiotta Maurizio, a norma dell'art. 210 c.p.p., ed è stata disposta l'audizione, richiesta dal P.G., di Avarello Giovanni, che è stato esaminato nella stessa udienza.

La Corte ha, poi, confermato la precedente ordinanza del 20.11.1996, con la quale erano state respinte le istanze di sospensione del processo e di esperimento giudiziale o ispezione dei luoghi, della quale aveva chiesto la revoca il difensore di Avarello.

5. Dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, il Procuratore Generale ha

formulato le conclusioni, depositando anche una memoria, nell'udienza dell'11.12.1996 e chiedendo: "la conferma della condanna di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano all'ergastolo, oltre le altre disposizioni della sentenza di primo grado" e "l'accoglimento dell'impugnazione del P.M. con l'applicazione degli aumenti di pena nella stessa indicati" (cfr. memoria pag. 122).

La parte civile privata ha formulato le conclusioni nell'udienza del 27.12.1996, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio; per il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro dell'Interno e il Presidente del Consiglio, l'avvocato distrettuale dello Stato ha chiesto, nella memoria depositata, il rigetto degli appelli degli imputati e la loro condanna per tutti i reati loro contestati, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio.

Nella stessa udienza ha formulato le conclusioni l'avv. Russello, difensore di Avarello, Amico e Pace, insistendo nella sospensione del processo e, nel merito, l'assoluzione degli imputati perché estranei ai fatti.

Nell'udienza del 3.1.1997 ha concluso l'avv. Michele Vizzini, chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello, presentati nell'interesse di Puzangaro Gaetano.

Successivamente ha formulato le conclusioni l'avv. Fiamma, la quale ha chiesto l'assoluzione di Avarello Giovanni per non avere commesso il fatto ed ha insistito nei motivi di appello.

Ha, quindi, replicato il Procuratore Generale che ha prodotto, sull'accordo delle parti, il provvedimento del 5.6.1990 con il quale il Presidente del Tribunale di Agrigento aveva imposto a Pace Domenico il divieto provvisorio di soggiorno in Sicilia e il ritiro del passaporto, nonché la comunicazione dei carabinieri di Agrigento del 9.6.1990 di avere proposto l'applicazione della misura di sorveglianza speciale, con divieto di soggiorno in Sicilia e in altre regioni d'Italia, nei confronti, tra gli altri, anche di Pace Domenico.

L'imputato Avarello Giovanni ha quindi reso spontanee dichiarazioni, protestando la sua innocenza.

6. Alle ore 20,30 del 3.1.1997 la Corte si è ritirata in camera di consiglio per la

deliberazione, rimanendovi sino al 5.1.1997.

E' quindi rientrata in aula ed il Presidente ha dato lettura del seguente dispositivo:
“visti gli art. 592 e 605, 544 comma terzo e 304 primo comma lett. c) c.p.p.,
conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995,
appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, da
Avarello Giovanni, Puzzangaro Gaetano, Amico Gaetano e Pace Domenico e
condanna l'Avarello, il Puzzangaro, l'Amico e il Pace, in solido tra loro, al
pagamento delle spese processuali d'appello, nonché i soli Avarello e Puzzangaro
alla rifusione delle spese d'appello in favore delle parti civili Livatino Vincenzo e
Corbo Rosalia, che liquida in complessive lire 4.094.000, di cui lire 94.000 per
spese e delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno
che liquida in complessive lire 2.000.000;
indica il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza
e, conseguentemente, sospende i termini di durata massima della custodia
cautelare nei confronti di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano fino alla
scadenza del suddetto termine di novanta giorni a decorrere da oggi.”

CAPITOLO IV**RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO E DI RIUNIONE CON
ALTRO PROCESSO A CARICO DI BENVENUTO GIUSEPPE CROCE**

1. Con ordinanza del 20.11.1996 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione, così motivando:

“a) in ordine all'istanza di sospensione del procedimento, osserva che non ricorrono le condizioni previste dal codice di procedura penale per sospendere il processo. Ed infatti l'art. 3 c.p.p. prevede la sospensione (facoltativa) soltanto per le pregiudiziali sullo stato di famiglia o sulla cittadinanza; l'art. 479 c.p.p. prevede la sospensione soltanto quando la decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa.

Non è ammissibile dunque una pregiudiziale penale, peraltro non ravvisabile nel caso di specie, potendo il giudice penale conoscere sia pure incidentalmente dei fatti che si assumono essere pregiudiziali.

b) in ordine all'istanza di riunione si osserva che non può essere accolta potendo la riunione essere disposta, a norma dell'art. 17 c.p.p., soltanto quando i processi pendono nello stesso stato e grado e davanti al medesimo giudice. Nel caso in esame il procedimento nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce è pendente in primo grado”.

Questa ordinanza è stata confermata dalla Corte con la successiva ordinanza del 6.12.1996 con la quale non è stata accolta l'istanza di revoca formulata in udienza dal difensore di Avarello, anche sotto il profilo dell'opportunità e dell'accertamento “della verità vera, del giudizio corretto, dell'esigenza di giustizia” (cfr. verb. ud. 6.12.1996, pag. 34).

2. La questione è stata ripresa dallo stesso difensore, in sede di conclusioni (cfr. trascrizione verbale ud. 27.12.1996, pag. 41- 42 e 146 - 147).

Ritiene la Corte che debba essere mantenuta la decisione adottata con le ordinanze citate in precedenza.

Nel richiamare le considerazioni svolte in diritto dalla Corte di Assise di Appello, nella sentenza del 13.4.1994 (cfr. pag. 93- 104), si osserva che il nuovo codice di

procedura penale ha fissato, nella norma prevista dall'art. 2, il principio generale secondo cui il giudice penale ha cognizione piena su ogni questione pregiudiziale, con il solo limite, stabilito dal secondo comma, dell'efficacia non vincolante della decisione con la quale è risolta la questione pregiudiziale (e, cioè, dell'effetto limitato a quel solo processo, senza possibilità di formazione del giudicato), stabilendo la sospensione facoltativa del processo soltanto per la risoluzione delle controversie sullo stato di famiglia e di cittadinanza (art. 3) e di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, nei limiti stabiliti dal successivo art. 479.

Ne consegue che, al di fuori dei casi eccezionali in cui il giudice penale può sospendere il processo, non è ammessa la sospensione per una pregiudiziale penale.

Tale pregiudiziale peraltro non sussiste nel caso di specie, in cui è ravvisabile unicamente la fattispecie del concorso di persone nel reato, per la quale può soltanto essere configurata un'ipotesi di connessione e di conseguente riunione dei processi, nei limiti stabiliti dall'art. 17 c.p.p.

Non può dunque essere accolta l'istanza di sospensione del processo, perché la sospensione non è prevista dal codice di procedura penale per consentire la definizione di un altro procedimento nei confronti di un concorrente nello stesso reato.

3. Non può neppure essere accolta l'istanza di riunione di questo procedimento con il procedimento nei confronti del Benvenuto, non sussistendo la condizione della pendenza nello stesso grado del giudizio prevista dall'art. 17 c.p.p., in quanto l'altro procedimento è in corso davanti al giudice di primo grado.

FC

CAPITOLO V**RICHIESTE DI ESPERIMENTO GIUDIZIALE E DI ISPEZIONE DEI
LUOGHI**

1. Con la stessa ordinanza del 20.11.1996 la Corte ha respinto l'istanza proposta dal difensore, nell'interesse di Avarello Giovanni, volta a ottenere l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi per accertare la distanza tra il luogo in cui vennero bruciati i mezzi (abbeveratoio in contrada Petrusa) e Canicatti, ritenendoli ininfluenti ai fini della decisione.

Questa ordinanza è stata confermata dalla Corte con la successiva ordinanza del 6.12.1996, con la quale non è stata accolta l'istanza di revoca della prima ordinanza, formulata dal difensore di Avarello in udienza.

La questione è stata ripresa dallo stesso difensore in sede di conclusioni (cfr. trascrizione verb. ud. 27.12.1996, pag. 133).

La richiesta è stata chiesta per due motivi:

- a) dimostrare l'impossibilità che Avarello Giovanni facesse parte del gruppo degli esecutori materiali dell'omicidio del dott. R. Livatino;
- b) dimostrare l'inattendibilità di Benvenuto Giuseppe Croce.

Vanno innanzitutto integralmente richiamate le osservazioni, in punto di diritto, svolte nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994 che ha definito il procedimento nei confronti di Amico e Pace (pag. 138 - 139), in ordine alle condizioni e ai limiti di ammissibilità dell'esperimento giudiziale.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 118 del 27.1.1995, che ha confermato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, già citata, ha affermato il principio secondo cui l'esperimento giudiziale: "va disposto solo quando sia possibile riprodurre sperimentalmente il fatto nelle condizioni nelle quali si afferma o si ritiene essere avvenuto" (cfr., in motivazione, pag. 28) e, ancora, "l'impossibilità della ricostruzione del fatto o della circostanza in termini di sostanziale identità rispetto a quelli dei suindicati dati di riferimento di per sé interdice la fattibilità del controllo sperimentale, non potendo disporsi una

operazione di cui preventivamente già se ne conosca la inutilizzabilità del risultato come un mezzo di prova” (cfr. *ivi* pag. 29).

Fatta questa premessa, si osserva, in punto di fatto, relativamente a quanto indicato alla lettera a), che l'assunto dell'Avarello di avere accompagnato lo zio Gallea Bruno al Commissariato di Canicattì per il “visto di partenza” alle ore 9,30-9,45 è sfornito di qualsiasi prova (cfr., *infra*, Cap. XXIII di questa sentenza, in cui si esamina l'alibi prospettato dall'imputato e se ne dimostra l'insussistenza).

Orbene, è di tutta evidenza l'inutilità di un esperimento giudiziale volto a dimostrare l'impossibilità di raggiungere il Commissariato della Polizia di Stato di Canicattì, nell'orario indicato dall'imputato, da contrada “Gasena” e, in particolare, dall'abbeveratoio “Petrusa”, posto che nessuna prova egli ha fornito di essere effettivamente stato al Commissariato di Canicattì assieme allo zio Gallea Bruno.

Si rivela dunque assolutamente ininfluenza, ai fini della decisione, disporre un esperimento giudiziale volto ad accertare un dato che nel processo non ha trovato il benché minimo elemento di riscontro probatorio.

In ordine a quanto indicato alla lettera b), si deve innanzitutto precisare che il Benvenuto non ha mai riferito che l'Avarello gli aveva confidato di essersi recato al Commissariato di Canicattì con lo zio.

L'Avarello gli aveva invece detto di avere accompagnato lo zio al carcere di Agrigento.

Ha, infatti, riferito il Benvenuto che l'Avarello gli aveva raccontato di essersi creato subito l'alibi, recandosi nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio che vi si trovava ristretto (“a me me lassarono dice meno male subito mi feci l'alibi”, “di lì subito se n'è andato a ... o se ne è andato a casa o già lo zio era per strada sono presi e sono diretti verso il carcere di Canicattì, di Agrigento a San Vito”: cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 81).

Nel corso della stessa dichiarazione il Benvenuto ha chiarito che l'Avarello gli aveva riferito di essersi recato al carcere di Agrigento da Canicattì (cfr. verb. ud. cit., pag. 86).

Anche nell'interrogatorio reso nell'udienza del 26.1.1994 il Benvenuto ha riferito

che Avarello gli aveva detto di essersi recato al carcere di Agrigento e non già, come viene sostenuto dai difensori, al Commissariato di Canicatti.

Egli infatti ha dichiarato: “Incendiata la macchina e la moto con la Golf, raggiunsero Canicatti, ove posarono la macchina nel garage di C/da Rinazzi (garage che è circa a 300 m. dalla casa). Poi Avarello andò a prendere lo zio Gallea Bruno ed altri familiari e si recarono al carcere di Agrigento per trovare lo zio Antonio dove era detenuto” (cfr. verb. ud. citata, pag. 27, f. 175, atti acquisiti con ordinanza del 26.1.1995, Vol. I).

Il collaboratore, inoltre, ha sempre ribadito di non avere saputo il luogo esatto in cui furono bruciati i mezzi e che, in relazione al percorso seguito dagli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino, egli avanzò l'ipotesi che fosse stato quello consueto, seguito in occasione della consumazione di precedenti delitti (rapine) e, cioè, la strada che va, dopo una vallata, a Castrofilippo e, quindi, attraverso una strada parallela a quella principale, esce a Canicatti.

Anche, sotto questo profilo, dunque l'esperimento giudiziale è del tutto inutile (oltre ad essere fuorviante), non avendo il Benvenuto riferito che l'Avarello si era recato al commissariato di Canicatti bensì che si era recato al carcere di Agrigento ed avendo, dunque, il collaboratore indicato una circostanza diversa da quella prospettata dai difensori.

Manca poi un dato certo (il Benvenuto indica la zona ma non conosce con esattezza il luogo in cui furono bruciati i mezzi) per disporre un esperimento giudiziale al fine di stabilire se effettivamente dall'abbeveratoio “Petruša” si possa raggiungere Canicatti in cinque - sette minuti, posto che il Benvenuto non ha mai fatto riferimento all'abbeveratoio bensì alla zona da loro percorsa in occasione di precedenti delitti, senza avere indicato con precisione un punto di partenza.

Peraltro, dovendo l'attendibilità del collaboratore essere valutata sulla base della dichiarazione complessiva, l'esperimento giudiziale - già inammissibile per mancanza di un dato certo (punto di partenza cui si riferisce il Benvenuto nel suo racconto che non coincide con il luogo effettivo di partenza degli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino) - appare anche sotto questo profilo ininfluenza ai fini della decisione.

Il dato oggettivo, infine, cui fare riferimento, al fine di stabilire la compatibilità della partecipazione dell'Avarello all'omicidio del dott. Livatino (avvenuto intorno alle ore 8,45), è l'orario (provato documentalmente attraverso la produzione del biglietto di colloquio n. 2355 rilasciato il 21.9.1990 dalla direzione della casa circondariale di Agrigento) del colloquio tra l'Avarello e lo zio, vale a dire le ore 12,55.

Per accertare la suddetta compatibilità non è necessario l'esperimento giudiziale, ben potendo, sulla base dei dati di comune esperienza e del mero calcolo aritmetico, pervenirsi a un giudizio affermativo.

Considerata infatti la distanza tra il luogo dell'omicidio del dott. R. Livatino e l'abbeveratoio "Petruša" (2 o 5 chilometri, secondo il percorso seguito), quella dall'abbeveratoio a Canicatti (intorno a 24 chilometri) e l'altra da Canicatti ad Agrigento (39,70 o 43,20, secondo il percorso), si ha una distanza complessiva compresa tra 65,70 (via più breve) o 72,20 chilometri, certamente percorribili in quattro ore.

La compatibilità sussiste anche con l'orario del visto di arrivo al Commissariato della Polizia di Stato di Agrigento (ore 11,15) - anche se va sottolineato che nessuna prova l'Avarello ha fornito di essere stato con lo zio al Commissariato, avendo ben potuto raggiungere lo zio direttamente al carcere - essendo più che sufficienti oltre due ore per coprire la distanza di circa 70 chilometri.

2. Per le stesse considerazioni non può essere accolta la richiesta di ispezione dei luoghi.

FC-

CAPITOLO VI

RICHIESTE ISTRUTTORIE

1. I difensori di Avarello Giovanni, con l'atto di appello, hanno chiesto disporsi l'audizione di tutti i collaboratori, esaminati in primo grado, "per le clamorose contraddizioni e per le provate menzogne", facendo riserva di indicare altri collaboratori che, nel frattempo, avessero reso dichiarazioni sull'omicidio del dott. R. Livatino.

La Corte, con l'ordinanza del 20.11.1996, ha rigettato l'istanza di audizione dei collaboratori di giustizia, esaminati in primo grado, così motivando:

"va infine rigettata l'istanza di audizione dei collaboratori di giustizia, già esaminati in primo grado, apparendo superflua e genericamente formulata".

Tutte le ordinanze pronunciate durante il dibattimento e tutte le questioni sollevate dalle parti sono state riesaminate dalla Corte in fase di decisione.

Ed anche, in questa fase, la Corte ha ritenuto di confermare, sul punto, l'ordinanza del 20.11.1996.

Non sussistono, infatti, le condizioni, stabilite dall'art. 603 commi primo e terzo c.p.p., per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai fini della riaudizione degli imputati di reato connesso, già esaminati in primo grado.

Va, innanzitutto, sottolineato che la richiesta è stata formulata genericamente, senza l'indicazione di punti specifici su cui esaminare le persone che già avevano reso le dichiarazioni in primo grado e alle quali le parti avevano posto numerose domande su tutte le circostanze riferite dai collaboratori.

Ed infatti, dedurre la necessità di risentire i collaboratori perché, secondo l'assunto difensivo, sarebbero incorsi in contraddizione e non avrebbero detto il vero, attiene piuttosto alla valutazione complessiva delle prove (già acquisite) che non alla necessità di riassumere le stesse prove.

La riaudizione, comunque, si appalesa del tutto inidonea ad apportare elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice, ove si consideri che Schembri Gioacchino è stato esaminato tre volte (in tutti e due i gradi del processo celebrato nei confronti di Amico e Pace e nel primo grado di questo

giudizio), Benvenuto Giuseppe Croce è stato esaminato due volte (nella fase di appello del processo nei confronti di Amico e Pace e nel primo grado di questo giudizio), rendendo ampie dichiarazioni e rispondendo alle numerose e insistenti domande delle parti.

Nessuna novità dunque potrebbe derivare dalla loro riaudizione.

Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere svolte per gli altri collaboratori, esaminati in primo grado, per i quali non è stata, comunque, dedotta specificamente la necessità della loro riaudizione, avendo costoro reso le dichiarazioni in relazione al patrimonio cognitivo di ciascuno di loro ed avendo risposto a tutte le domande loro rivolte, nel pieno contraddittorio delle parti.

Ne consegue che non sussiste la condizione prevista dal terzo comma dell'art. 603 c.p.p. dell'assoluta necessità di rinnovare, sul punto, l'istruzione dibattimentale; non sussiste neppure la condizione prevista dal primo comma della medesima norma, potendo il processo, sul punto, essere deciso allo stato degli atti.

2. In ordine all'esame di altri collaboratori, si osserva che nessuna richiesta è stata formulata nel corso del processo; nessuna decisione, dunque, ha potuto la Corte adottare.

3. In relazione alle prove richieste dal Procuratore Generale, si osserva:

a) la produzione delle sentenze, indicate dal Procuratore Generale nell'udienza del 20.11.1996, è stata ammessa e ne è stata, quindi, disposta l'acquisizione, a norma dell'art. 234 c.p.p., ai soli fini della prova dell'esistenza di altri procedimenti e con esclusione di ogni altra valenza probatoria per la decisione.

Ritiene, infatti, la Corte che, trattandosi di sentenze non irrevocabili, non possano essere utilizzate ai fini della prova del fatto accertato, per l'espresso divieto contenuto nell'art. 238 bis c.p.p. che dispone l'acquisizione delle sole sentenze divenute irrevocabili.

Non possono neppure essere utilizzate, ai fini del giudizio sulla personalità degli imputati, non essendo comprese tra i documenti indicati nell'art. 236 c.p.p. che consente l'acquisizione delle sole sentenze irrevocabili.

Ben possono invece, ad avviso della Corte, essere acquisite, a norma dell'art. 234

c.p.p., potendo le sentenze non irrevocabili essere comprese tra i documenti (cfr., sul punto, anche Cass. 11.6.1992 Taurino), idonei a provare l'esistenza di un procedimento penale.

Solo a questi fini, dunque, esse sono state utilizzate dalla Corte che ha riesaminato, in fase di decisione, tutte le questioni sollevate nel corso del processo, confermando, anche su questo punto, l'ordinanza del 20.11.1996;

b) l'acquisizione della denuncia di rapina dell'autovettura è stata disposta, con il consenso di tutte le parti, nell'udienza del 23.11.1996 con ordinanza che ha, limitatamente a questa prova, modificato la precedente ordinanza del 20.11.1996, essendo stato accertato che la parte offesa del delitto di rapina si era trasferita all'estero e non era più reperibile in Italia (cfr. verb. ud. 23.11.1996, pag.1 - 2, anche in ordine al consenso dei difensori degli imputati).

Tale circostanza, ad avviso della Corte, integra la condizione della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto e ne consente la lettura, a norma dell'art. 512 c.p.p., non essendo emerso trattarsi di temporanea assenza del teste dall'Italia.

Va, comunque, sottolineato il consenso di tutte le parti all'acquisizione della prova, con conseguente sanatoria di un'eventuale nullità di ordine relativo, posto che la violazione della norma dell'art. 512 c.p.p., sotto il profilo della inesatta, illegittima o illogica valutazione delle situazioni in essa disciplinate, non dà luogo a nullità di ordine generale ed assoluto (cfr. Cass. 11.11.1992 Betancor);

c) l'ordinanza va, infine, confermata anche nella parte in cui è stato disposto l'esame dei testi Tamburrino Paolo e Napoli Rosario (Pendolino Antonia era deceduta e non aveva reso precedenti dichiarazioni che potessero essere acquisite).

L'esame dei due testi, ammesso, a norma dell'art. 603 terzo comma c.p.p., è stato ritenuto necessario dalla Corte, perché aveva per oggetto la circostanza della disponibilità di una villetta in località Playa di Licata da parte di Amico, Pace e Puzangaro nell'Agosto del 1990.

Tale circostanza era stata riferita da Benvenuto Giuseppe Croce e la prova, dunque, era volta, anche, a verificare l'attendibilità del collaboratore su questo punto.

L'audizione del maresciallo Tamburrino è stata ritenuta necessaria per accertare

FC —

la provenienza dell'autovettura Golf 16 valvole che, secondo le dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce, era servita per la fuga degli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino, era stata utilizzata in precedenti delitti ed era stata affidata e consegnata al gruppo di Canicattì da "catanesi".

Anche in questo caso la prova era finalizzata alla completezza della ricostruzione dell'intera vicenda e a verificare l'attendibilità del Benvenuto.

Va, infine, sottolineato che le prove in precedenza indicate e l'esame dei collaboratori Samperi Alfio, Riggio Salvatore e Ianni Simon sono stati ammessi con il consenso di tutte le parti (cfr. verbale udienza 20.11.1996 da cui risulta che l'avv. Vizzini, difensore di fiducia di Puzangaro e, in sostituzione dell'avv. Russello, difensore degli altri imputati, si è associato alle richieste di tutte le prove orali).

4. In ordine all'audizione dei collaboratori Ianni Simon, Riggio Salvatore e Samperi Alfio, si osserva che il difensore di Avarello, Pace e Amico, ha rilevato che non erano stati depositati i verbali delle dichiarazioni rese ad altri magistrati dai suddetti collaboratori.

Ha, quindi, dedotto l'impossibilità di procedere al controesame e di muovere contestazioni, con conseguente limitazione del diritto di difesa.

La Corte, con l'ordinanza del 23.11.1996, ha disposto procedersi oltre nel dibattimento e nell'esame dei collaboratori, la cui audizione era stata ammessa con la precedente ordinanza del 20.11.1996.

In sede di decisione sono state riesaminate le questioni sollevate dal difensore e le stesse non sono state riconosciute fondate per le ragioni che si passa ad esporre.

Va, innanzitutto, precisato che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, di cui il Procuratore Generale ha chiesto l'audizione, non sono state assunte dal P.M. o dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito di questo procedimento; ciò risulta, inequivocabilmente, da quanto affermato dal Procuratore Generale nell'udienza del 23.11.1996, in cui ha escluso che vi sia stata "un'attività di indagine espletata da forze dell'ordine su delega o su richiesta dell'ufficio" (cfr. verb. ud. citata, pag.6).

Non può trattarsi di dichiarazioni rese nell'ambito di questo giudizio, non essendo

ammissibile un'attività d'indagine del P.M. dopo la sentenza di primo grado.

L'art. 430 c.p.p. prevede, infatti, l'attività integrativa d'indagine del P.M., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, solo ai fini di richiedere al giudice del dibattimento le relative prove.

Il Procuratore Generale ha, inoltre, espressamente dichiarato che si trattava di atti di altri procedimenti, come si evince dalla seguente affermazione: "Del resto io mi muovo nell'ambito di quelle indicazioni che la stessa Corte in altre occasioni ha fornito, non consentendomi produzione o utilizzazione o deposito di atti, con riferimento a atti compiuti in istruttoria da forze dell'ordine o comunque in altri procedimenti" (cfr. verb. ud. cit., pag. 8).

La circostanza, infine, può ritenersi del tutto pacifica, avendo la difesa dichiarato di conoscere "per altri processi, verbali d'interrogatorio resi da Riggio Salvatore e da Ianni Simon" (cfr. verb. ud. cit., pag. 8).

Ciò premesso in fatto, si osserva che nessun obbligo di deposito incombeva sul Procuratore Generale, trattandosi di dichiarazioni rese nell'ambito di altri procedimenti, che non costituiscono pertanto attività d'indagine, a norma dell'art. 430 c.p.p.

Non si tratta, pertanto, di atti contenuti nel fascicolo del P.M. presso il giudice di primo grado.

Soltanto in questo caso, quando cioè si tratti di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dello stesso procedimento, il fascicolo deve essere messo nella disponibilità giuridica di tutte le parti (cfr., sul punto, Cass. 3.6.1993, Tettamanti).

E' stato, tuttavia, ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese nell'ambito dello stesso procedimento, in seguito all'attività integrativa di indagine, svolta ai sensi dell'art. 430 c.p.p., il fatto che le altre parti non siano state poste in grado di prenderne visione, comporta unicamente l'inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni per le contestazioni nel corso del dibattimento (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 8.6.1995 n. 6726 - ud. 28.3.1995 - Lorusso).

Nel caso in esame non si versa in materia di indagine integrativa, trattandosi di atti di altri procedimenti.

Ne consegue che il mancato deposito può comportare soltanto l'impossibilità di

muovere contestazioni.

Non ricorrono, poi, le condizioni previste dall'art. 500 comma primo c.p.p. per l'uso probatorio indiretto delle dichiarazioni rese dal teste o dall'imputato di reato connesso, poiché, come si è detto, non sussiste il requisito delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste o dall'imputato di reato connesso nell'ambito dello stesso procedimento.

Non sussiste, conseguentemente, neppure il requisito dell'inclusione nel fascicolo del P.M. di cui al primo comma della norma citata.

Nessuna violazione del diritto di difesa può, dunque, essere configurata, posto che in nessun caso le dichiarazioni rese in altri procedimenti (e non depositate) possono essere utilizzate per le contestazioni da parte del P.M. o da parte del difensore.

Né, d'altra parte, il giudice può vietare alle parti di porre domande che si fondino su conoscenze acquisite da atti di altri processi e non depositati.

In questo caso, tuttavia, non può essere consentita a nessuna delle parti di utilizzare quegli atti ai fini delle contestazioni e dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento.

La violazione del principio del contraddittorio si sarebbe potuta configurare solo nell'ipotesi in cui il P.M. avesse utilizzato le dichiarazioni, rese in altri procedimenti, per le contestazioni.

E', tuttavia, agevole osservare che nessuna utilizzazione di precedenti verbali è stata fatta dal Procuratore Generale che non ha mosso alcuna contestazione agli imputati di reato connesso, interrogati nell'udienza del 23.11.1996.

Sotto altro profilo, si osserva che non può la condotta delle parti, soprattutto in grado di appello, limitare il potere del giudice di assumere le prove che ritiene necessarie ed impedire dunque di procedere alla riapertura dell'istruzione dibattimentale, ritenuta necessaria, a norma dell'art. 603 c.p.p.

Ma anche a voler ritenere nulle o inutilizzabili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in questa fase del giudizio - ipotesi non condivisa da questa Corte - si osserva che - a posteriori - le prove assunte non hanno influito sulla formazione del libero convincimento della Corte, non avendo portato elementi di novità ed originalità rispetto al quadro probatorio già acquisito in

primo grado e consolidato anche attraverso le testimonianze assunte in appello.

Ed infatti, Ianni Simon, oltre a confermare il dato processualmente accertato dei rapporti di scambio tra i vari gruppi emergenti, di cui peraltro aveva già riferito nel procedimento contro Pulci Calogero (i relativi verbali sono stati già acquisiti in primo grado e sono, dunque, pienamente utilizzabili), ha dichiarato di avere saputo dallo stesso Avarello che costui aveva partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino.

Il Riggio, a sua volta, ha riferito di avere saputo da Margiotta Maurizio (e di averne avuto conferma dal Grassonelli) che l'Avarello e il Puzangaro avevano partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino, precisando che lo stesso Margiotta non gli aveva fatto il nome di Amico Paolo.

Il Samperi, infine, ha riferito che un'autovettura Golf GT, 16 valvole, nera, rubata a Catania a una coppia di stranieri e, con targa tedesca, fu da lui portata a Canicattì e, dopo la commissione di una rapina, fu lasciata nella disponibilità di Gallea e Rinallo.

Lo Ianni e il Riggio non hanno, dunque, apportato nessun elemento di originalità e di novità al complesso probatorio, già acquisito, essendosi limitati a confermare il dato - processualmente e definitivamente accertato attraverso le prove assunte in primo grado - della partecipazione dell'Avarello e del Puzangaro all'omicidio del dott. R. Livatino.

Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza, riferita dal Riggio, relativa alla mancata indicazione da parte del Margiotta (il Riggio ha detto che il Margiotta non gliene aveva mai fatto il nome) di Amico Paolo, come coautore dell'omicidio del magistrato, considerato che l'Amico per questo delitto è stato già condannato con sentenza definitiva.

Le stesse considerazioni valgono per il Samperi, tenuto conto della marginalità della circostanza sulla quale ha riferito e, soprattutto, del fatto che, in ordine alla stessa circostanza, ha reso dichiarazioni testimoniali - utilizzabili ai fini della decisione - il maresciallo Tamburrino Paolo.

Sono state indicate, in questo capitolo, sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori (che saranno riportate negli appositi capitoli) solo ai fini di evidenziare che le stesse hanno confermato dati processualmente già acquisiti.

CAPITOLO VII

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA IN GENERE

1. IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO

A) Il principio del libero convincimento nel previgente sistema processuale

Appare necessario, prima di esaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le altre risultanze processuali, riportare compiutamente i risultati raggiunti dall'elaborazione giurisprudenziale nella complessa materia delle prove e del loro apprezzamento.

Ciò impone alcune brevi considerazioni sui criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p. con particolare riferimento alla chiamata di correo, alla cui nozione vanno prevalentemente ricondotte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Prima di passare all'esame del regime di valutazione della prova, cui è testualmente dedicato l'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, appare innanzitutto opportuno precisare che, nel sistema processuale penale italiano, vige il **principio del libero convincimento**, che opera nella fase valutativa - decisionale e che, essendo espressione del superamento delle prove legali, significa libero apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite nel rispetto della legge, posto che l'anzidetto principio non può mai sovrapporsi alle regole normative circa la scelta e l'assunzione delle prove; alla stregua di tale principio, è consentito al giudice di utilizzare qualsiasi elemento che, non escluso espressamente dalla legge, abbia in sé l'attitudine a dimostrare l'esistenza di un fatto.

Libero convincimento non significa però libero arbitrio; non significa neppure che il giudice possa sostituire alla prova le sue congetture personali o le sue opinioni.

Il libero convincimento consiste, invece, nella libertà di accertare e acquisire i mezzi di prova e, soprattutto, nella libertà di valutare la prova senza limiti.

Sotto l'impero del codice previgente, costituivano certamente "jus receptum" i

seguenti principi, che possono ritenersi validi anche per l'attuale modello processuale più spiccatamente accusatorio:

A) facoltà del giudice di utilizzare, in forza del principio del libero convincimento, qualsiasi elemento probatorio del quale sia, adeguatamente, dimostrata l'idoneità a dare certezza della sussistenza o meno dei fatti rilevanti ai fini della decisione;

B) conseguente irrilevanza della distinzione teorica tra prova diretta e prova indiretta ed inesistenza di una graduatoria tra prova generica e prova specifica, tutte utilizzabili anche in via di reciproca integrazione;

C) necessità, nell'ipotesi di prova indiretta, di vagliare gli indizi, anche nella loro concatenazione logica, per accertare se il loro complesso indiziante possieda quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza - entro i limiti delle umane possibilità - alla certezza in ordine al fatto stesso;

D) irrilevanza probatoria delle congetture che, caratterizzandosi come intuizioni ed apprezzamenti del tutto personali, sono insuscettibili di assurgere a dignità di prova.

Questi principi, sotto l'impero del vecchio codice, più che costituire espressione concettuale direttamente collegabile ad un quadro normativo chiaro ed univoco, erano piuttosto il risultato di un'elaborazione dogmatica e giurisprudenziale che traeva spunto da scarse disposizioni processuali, peraltro non qualificate da una rigorosa collocazione topografica.

Ed invero, i principi dell'accertamento della verità reale e del libero convincimento del giudice, che costituivano caratteristiche essenziali del vecchio sistema processuale misto e che si risolvevano in un ripudio delle cosiddette prove legali, erano normativamente correlati all'art. 308 c.p.p. (1930), il quale affermava il principio della non operatività nel processo penale delle "limitazioni che le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova"; norma, questa, che è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 193 dell'attuale codice di procedura penale.

Altri referenti normativi potevano individuarsi, inoltre, negli art. 474, 1° comma n. 4 e 475, n. 3 del c.p.p. previgente.

Il primo, che disciplinava i requisiti formali della sentenza, richiedeva la concisa

esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza si fondava; il secondo, invece, che disciplinava i casi di nullità della sentenza, prescriveva, “a pena di nullità”, la mancanza o la contraddittorietà della motivazione.

Alla luce del quadro normativo così delineato, appare chiaro come il principio del libero convincimento trovasse garanzia proprio nell’obbligo della motivazione, nonché un limite nella congruità e nella coerenza logica della dinamica argomentativa del vaglio probatorio.

B) Libero convincimento e obbligo di motivazione nell’attuale modello processuale

L’art. 192 del c.p.p. vigente, coerentemente con l’opzione accusatoria operata dal legislatore con il nuovo modello processuale, ha invece dettato delle regole ben precise, in ordine al regime di valutazione della prova ed ha disciplinato compiutamente ed analiticamente la materia, introducendo limiti ben precisi al principio, tipico del sistema inquisitorio, del libero convincimento del giudice.

La norma in questione statuisce testualmente quanto segue:

“1) Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

“2) L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

“3) Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

“4) La disposizione del comma 3° si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lettera b)”.

Con il disposto dell’art. 192 comma primo c.p.p. 1988 il legislatore ha voluto, da un lato, riaffermare più esplicitamente (visto che nel codice di procedura penale previgente non era esplicitato, causando così interpretazioni e applicazioni distorte) il principio-criterio del libero convincimento consistente nella libertà del giudice di accertare, acquisire e valutare senza limiti qualsiasi mezzo di prova,

non espressamente escluso dalla legge, che sia in grado di dimostrare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto; ha voluto, altresì, affermare l'esistenza di un limite intrinseco operante nello stesso principio, costituito e rappresentato dall'obbligo per il giudice di porre, alla base della propria sentenza, una motivazione rigorosa e completa da cui potere evincere i risultati acquisiti e i criteri adottati, vale a dire, l'iter logico conoscitivo che ha portato il giudice a determinate conclusioni. La "ratio", sottesa da questa norma, è dunque rappresentata dalla volontà d'introdurre un regime di maggiore legalità all'interno del processo formativo delle prove.

Il principio del libero convincimento, pur costituendo un cardine del nostro ordinamento processuale, è lontano dal rappresentare un concetto univoco; si è, anzi, rivelato suscettibile di assumere significati diversi e vari contenuti, a seconda del contesto in cui è inserito.

A conferma di ciò basta notare come, nell'impostazione tipica di un modello inquisitorio, libero convincimento significa che il giudice nella ricostruzione di un fatto può tenere conto di qualsiasi fonte probatoria e coincide, dunque, con la libertà di scelta e di valutazioni delle fonti di conoscenza.

Invece nell'impostazione tipica di un modello accusatorio, qual è quello in vigore, libero convincimento significa che il giudice può valutare le prove senza doversi attenere a parametri predeterminati di interpretazione, affidandosi alla sua esperienza, ma con l'obbligo di rispettare i criteri legali di assunzione probatoria.

E' opportuno evidenziare come la discrezionalità del giudice assuma un'ampiezza diversa, a seconda che si abbia a che fare con prove di tipo rappresentativo oppure di ordine logico.

Le prime, com'è noto, sono quelle che riproducono direttamente il fatto investigato; le seconde si caratterizzano poiché consentono di giungervi mediante regole di inferenza.

La differenza non consiste, però, nella diversa efficienza probatoria, bensì nel rapporto tra fatto da provare e prova.

Il principio del libero convincimento del giudice, ribadito dall'art. 192 del vigente codice di procedura penale, ha, dunque, subito dei limiti determinati dall'esigenza di una rigorosa tutela della legalità anche sul terreno probatorio.

Questo principio, riaffermato con esclusivo riferimento al momento della valutazione della prova, risulta, tuttavia, condizionato anche dai limiti delineati nelle precedenti disposizioni contenute nello stesso titolo primo del libro terzo, cosicché si può affermare che esso si specifica ulteriormente, nel senso che può avere per oggetto soltanto le prove legittimamente ammesse ed acquisite (e dunque utilizzabili), alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 190 comma primo c.p.p.

Nelle residue ed anteriori fasi in cui si articola il procedimento probatorio - ammissione, acquisizione e formazione - è accolto e sanzionato un regime di legalità e non già un qualsivoglia preteso regime ulteriore di prova libera; ciò è attestato non solo da numerose disposizioni speciali ma, innanzitutto, da quelle generali che escludono la prova "contra legem" (art. 191 c.p.p.) e che circoscrivono la categoria delle prove non disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.). Ma, a differenza del vecchio modello processuale, il nuovo codice si è spinto oltre nella specificazione dei limiti introdotti al principio del libero convincimento.

Ed infatti, quelli relativi al momento valutativo della prova, vanno ulteriormente correlati con quelli esplicitamente dettati con riferimento alla dinamica argomentativa del vaglio probatorio.

Il giudice, infatti, non solo può porre a fondamento della propria decisione soltanto le prove legittimamente acquisite nel dibattimento e valutate alla stregua dei criteri dettati dagli art. 187 e seguenti del c.p.p. (cfr. art. 526 c.p.p.), ma è, altresì, tenuto ad esporre i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie (cfr. art. 546 comma primo, lett. e) c.p.p.).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare chiaro che il principio del libero convincimento incontra dei limiti, non soltanto estrinseci (che attengono cioè al materiale probatorio utilizzabile e ai criteri di valutazione dello stesso), ma anche al limite, per così dire intrinseco, concernente l'obbligo della motivazione. Tale obbligo, peraltro, oltre a consentire la ricostruzione dell' "iter" logico conoscitivo che ha indotto il giudice a pervenire a determinate conclusioni, consente anche il successivo controllo sulla formazione di quel convincimento.

2. VALUTAZIONE DELLA PROVA INDIZIARIA

Con l'art. 192, 2° comma c.p.p., sopra testualmente riportato, il legislatore ha disciplinato la prova indiziaria o logica.

A differenza dell'abrogato codice di procedura penale che distingueva tra prova, indizi, sospetti - qualificando come prove quegli elementi che conferivano ad un fatto certezza e attendibilità; indizi quegli elementi che davano solo verosimiglianza all'accusa e sospetti quegli elementi che non andavano oltre l'apprezzamento soggettivo - con l'art. 192, II comma c.p.p. 1988, si è affermato il principio in base al quale al giudice non è precluso trarre elementi di convinzione di indizi purché questi presentino i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.

In tal modo si è, quindi, riconosciuto implicitamente alla prova indiziaria il diritto a non essere relegata ad una posizione inferiore e diversa rispetto alla prova rappresentativa, potendo avere la medesima capacità dimostrativa.

In base a tale disposizione l'indizio - che può essere inteso come circostanza di fatto nota e certa dalla quale può trarsi per inferenza induttiva una conclusione circa la sussistenza o la insussistenza di un fatto da provare - può essere utilizzato dal giudice solo a condizione che risponda ai seguenti requisiti, elaborati prevalentemente dalla dottrina e giurisprudenza (solo con il nuovo codice di procedura penale ne è stata fornita, in tema di processo penale, una indiretta definizione legislativa): certezza, univocità, concordanza.

“Se i primi due requisiti possono ritenersi intrinseci, nel senso che debbono essere posseduti dalla circostanza nota, dalla cognizione della quale si intende inferire la verifica del fatto ignoto, il terzo è sicuramente estrinseco, nel senso che la concordanza va misurata con gli altri indizi, dato che tutti debbono convergere verso lo stesso risultato euristico” (cfr. Cass. Sez. IV, 25 Marzo 1992, Di Giorgio, n. 190282).

I requisiti della gravità, precisione e concordanza sono stati chiaramente mutuati dalla disciplina dettata per la prova presuntiva dell'art. 2729 c.c.

Si può affermare, esaminando ciascuno dei tre requisiti, come la gravità esprima l'elevato livello di rilevanza e pertinenza rispetto ad un fatto da provare, la

precisione esprime invece la non suscettibilità di una diversa interpretazione, mentre la concordanza consiste nella confluenza di più indizi verso lo stesso risultato.

Con riferimento a tale requisito, si è posto il problema di stabilire se sia possibile applicare tale regola anche quando sussista un unico indizio.

La risposta non può non essere negativa, visto che tale regola di valutazione può operare solo quando sussiste la condizione essenziale per la sua applicabilità, cioè l'esistenza di una pluralità di elementi indiziari; d'altra parte si è riconosciuto all'indizio unico la capacità di fondare la decisione, purché sia grave e preciso.

Al riguardo può, sinteticamente e schematicamente, ritenersi che:

- a) gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti;
- b) precisi sono quelli non generici e non suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o maggiormente verosimile e, perciò, non equivoci;
- c) concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.

Gravità e precisione si pongono allo stesso tempo come elementi caratterizzanti e di differenziazione rispetto ad un altro indizio debole o indeterminato.

La concordanza si pone come regola di valutazione mediante la quale il giudice può o meno attribuire valore di prova a determinati elementi acquisiti.

La precisione dell'indizio, in particolare, ne suppone la certezza, nel senso dell'accertata verifica storico-naturalistica della circostanza che lo costituisce, per obiettiva esistenza direttamente assodata o per deduzione inequivoca e sicura da altri elementi e per esclusione, per contro, di difforme o antitetica significazione.

Il rigoroso ed obiettivo accertamento del dato ignoto, cui è possibile pervenire su base indiziaria, deve essere, pertanto, lo sbocco necessario e strettamente consequenziale, sul piano logico-giuridico, delle premesse indiziarie in fatto, con esclusione di ogni altra soluzione prospettabile in termini di equivalenza o di alternatività.

Il giudizio conclusivo, in altre parole, deve essere l'unico possibile alla stregua degli elementi disponibili, secondo i criteri di razionalità dettati dall'esperienza

umana (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8.10.1992 - ud. 24.6.1992 - Re).

L'elemento indiziante deve essere, per sua natura, storicamente certo.

Ai fini probatori, tuttavia, esso si caratterizza per la sua valenza probabilistica, cosicché al risultato finale, escludente la possibilità di una diversa soluzione, si può pervenire solo attraverso una pluralità di indizi i quali siano gravi, precisi e concordanti, proprio perché "quae singula non probant, simul unita probant".

L'insufficienza del singolo dato indiziante, ancorché grave e preciso, è quindi connaturale al carattere stesso dell'indizio; l'essenziale è che l'univocità probatoria venga raggiunta attraverso i collegamenti e la confluenza univoca dei plurimi indizi, evitandosi, da parte del giudice di merito, l'errore di una valutazione frazionata e, come tale, viziata dalla apparenza, non avendo essa tenuto conto del significato promanante del sinergismo indiziario (Cass. Pen. Sez. I, 1.6.1992, n.8045, Pirisi).

In altri termini, con il requisito della gravità si puntualizza la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al "thema probandum", con quello della precisione si stigmatizza la circostanza indiziante inidonea a prestarsi a interpretazione diversa da quella della prova del fatto ignoto da dedurre, con l'espressione concordanza si precisa che la verifica, circa la concludenza a certezza del fatto, va saggiata, non singolarmente, per ciascuna circostanza indiziante che sia grave e precisa, ma simultaneamente nel senso che è necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi che presentino, singolarmente, una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 24.3.1993 n. 2967, Bianchi; cfr., anche, Cass. Sez. Un. 4.2.1992, Ballan, secondo cui: "...nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto").

I principi sopra enunciati sono stati ribaditi, anche, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio: l'indizio è un fatto certo dal quale per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate e

affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.

E' possibile - anche se non è frequente - che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una ed una sola conseguenza.

In tal caso, non sussistendo indizi di segno contrario, dovrà affermarsi che non tanto di indizio si tratta ma di una prova logica compiuta.

Di regola il fatto indiziante è significativo di una pluralità, maggiore o minore, di fatti non noti (tra i quali quello da provare), presenta cioè un livello di gravità e precisione, che è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare; è, invece, inversamente proporzionale alla molteplicità degli accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.

In tal caso, applicando la regola metodologica del comma secondo dell'art. 192 c.p.p. - la quale ha codificato un principio giurisprudenziale, sancendo non tanto la necessità della molteplicità degli indizi, quanto l'obbligatorietà dell'esame complessivo di tutti gli elementi processualmente acquisiti - può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi.

Occorre, tuttavia, ricordare che l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la valutazione singola di ciascuno degli indizi, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.

Ciò perché una molteplicità di elementi ai quali si possa attribuire rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio, anche nel quadro di un contesto estimativo unitario.

Acquisita, invece, la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, allora è doveroso e imprescindibile, logicamente, passare al momento metodologico successivo, che è quello dell'esame globale unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento

probatorio può risolversi, poiché, nella valutazione complessiva, ciascun indizio (notoriamente) si somma e si integra con gli altri.

Ne consegue che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e che tutto l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo per il quale si può affermare che è stata conseguita la prova logica del fatto.

Prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica, quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice (Cass. S.U. 4.6.1992 Musumeci ed altri).

Riguardo alla valutazione della prova indiziaria, si osserva che va operata con un procedimento analogo a quello previsto per la prova rappresentativa che presuppone l'impiego di massime di esperienza e il rispetto del regolamento logico.

Una differenza è, invece, ravvisabile rispetto alla motivazione, in relazione alla quale il giudice dovrà essere più preciso nell'indicare le ragioni che stanno alla base della sua valutazione positiva attinente alla sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 192 cpv. c.p.p.

Si può, dunque, affermare, in conclusione, che il secondo comma dell'art. 192 c.p.p. definisce, da un lato, i caratteri tipici della prova indiziaria e, dall'altro, enuncia il criterio per la sua valutazione.

La norma va poi applicata in modo differente a seconda che vi sia un solo indizio o più indizi: nel primo caso l'indizio potrà essere utilizzato solo se connotato dai due dei tre requisiti; nel secondo caso alla gravità e alla precisione deve essere accompagnata la concordanza che, quando sussista, è suscettibile di rimediare anche all'eventuale equivocità degli indizi singolarmente considerati.

FC

3. LA CHIAMATA IN CORREITA'

A) L'art 192, terzo e quarto comma c.p.p. in generale - Ambito di applicazione e soggetti processuali

Il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. sancisce, da un lato, il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni in quanto tali, rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o collegato e, dall'altra parte, la possibilità di una loro valutazione, purché la dichiarazione sia congiunta con qualsiasi altro elemento di prova in grado di confermarne l'attendibilità.

Il legislatore ha, quindi, voluto affermare che la chiamata in correità non deve essere considerata "a priori" come inutilizzabile, perché inquinata e inaffidabile, ma potrà essere recepita dal giudice di merito, purché sia meticolosamente verificata attraverso la valutazione della sua attendibilità intrinseca e il controllo di dati esterni alla chiamata (cfr. Cass. Sez. VI, 30.5.1991, n. 6002); si è così voluto soddisfare l'esigenza d'introdurre maggiori cautele nell'ambito di una prova che potrebbe indurre in errore il giudice, provenendo da persona coinvolta nel fatto.

Si deve, comunque, osservare che un apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità non vale, in sé sola, ad escluderne l'attendibilità intrinseca.

Come ha infatti sottolineato la Suprema Corte, trattasi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi; connotazione tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108).

Il legislatore dunque - dopo avere, nel primo e nel secondo comma dell'art. 192 c.p.p., affermato il principio del libero convincimento, correlandolo all'obbligo del giudice di esplicitare in modo rigoroso la motivazione posta a base della decisione (cfr. art. 546 comma primo, lett. e>) e, dopo avere confermato la piena utilizzabilità degli indizi, purché qualificati dai requisiti in precedenza specificati

- ha stabilito nel terzo comma il criterio della valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, recependo gran parte dei principi giurisprudenziali enunciati nel corso di una lunga elaborazione e esplicitandoli per la prima volta in una disposizione normativa.

La disposizione contenuta nel terzo comma va poi coordinata con i precedenti due commi, in quanto l'intera formulazione del testo dell'articolo in esame risulta costituita da una pluralità di principi e di regole che sono strettamente collegati tra di loro e che di conseguenza costituiscono un insieme.

Premesso che nel testo definitivo dell'art. 192 c.p.p. si è provveduto ad estendere all'imputato di reato collegato la stessa regola di valutazione prevista per l'imputato di reato connesso, trattandosi di ipotesi razionalmente non dissimili (cfr. relazione al testo definitivo del c.p.p., pag. 181); va rilevato che una compiuta disamina della disciplina della chiamata in correità non può prescindere dal preliminare rilievo che alle dichiarazioni di questi soggetti processuali è stato riconosciuto il valore di prova e non di mero indizio, come appare chiaro non solo dai lavori preparatori del codice stesso, ma anche dalla dizione letterale "altri elementi di prova".

In tal senso depone anche il rilievo di ordine sistematico che la disposizione in questione è inserita nel Libro III dedicato alle prove e nello stesso "Titolo" ("valutazione della prova").

E che tali provalazioni accusatorie siano state inquadrare nell'ambito della prova e non già del semplice indizio, è dato desumere, non solo dalla già rilevata collocazione sistematica della norma, ma anche e soprattutto dalla richiamata locuzione adoperata dal legislatore ("altri elementi di prova") per indicare gli ulteriori elementi probatori richiesti per conferire attendibilità alla fonte provalatoria, qualificata appunto come elemento di prova, sub specie della prova rappresentativa (cfr., in ordine alla natura di prova della chiamata in correità, Cass. S.U. 6.12.1991 Scala, secondo cui l'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p. "ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo e natura"; nello stesso senso, tra le ultime Cass.

Sez. VI, 16.3.1995 n. 2775 e Cass. Sez. I, 17.11.1995 n. 11265).

Una delle disposizioni che più chiaramente evidenzia l'esigenza, sottesa all'opzione accusatoria e particolarmente avvertita dal legislatore, di rigorosa tutela della legalità sul terreno probatorio, è costituita proprio da quella contenuta nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. citato che disciplina la valutazione probatoria della cosiddetta chiamata in correità.

Questa, com'è noto, consiste nelle dichiarazioni autoaccusatorie e insieme accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato, ovvero da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p.

Sono tali le dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato, commesso in concorso, ai sensi degli art. 110 e seguenti c.p., ovvero da persona imputata di reati connessi per concorso causale o per concorso formale o per concorso occasionale o per concorso teleologico (ex art. 12 citato).

La disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 192 c.p.p., che estende i criteri di valutazione enunciati nel comma terzo a proposito della chiamata in correità alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma secondo lett. b) c.p.p., esige, come suo indispensabile presupposto, la sussistenza di un collegamento probatorio tra i due reati, da intendersi come un vero e proprio rapporto di connessione probatoria.

Tale collegamento è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietta la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente dipendenti dallo stesso elemento di fatto per quanto attiene alla prova della loro esistenza e a quella della relativa responsabilità degli autori.

Il collegamento è, altresì, ravvisabile "anche nel caso in cui gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza" (cfr. Cass. Sez. Unite 6.12.1991, Scala).

"La previsione del comma 4° dell'art. 192 c.p.p., pertanto, seppure non limita alla mera comunanza totale o parziale di prove tra i due procedimenti, deve comunque esigere una influenza diretta delle risultanze acquisite in altro processo sui 'fatti'

che integrano quello attuale, concernendo pur sempre la norma una ben definita ipotesi di connessione materiale oggettiva” (cfr. Cass. Sez. Unite cit.).

Dibattuta è la questione relativa all’applicabilità o meno della disciplina dettata dai commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p. anche all’**indagato di reato connesso o collegato**.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte non appare caratterizzata da un orientamento univoco, atteso che si rinvencono decisioni contrastanti.

Secondo l’opinione prevalente “**la disposizione di cui all’art. 192, 3° comma c.p.p., che considera quali elementi di prova le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, si deve intendere comprensiva anche delle dichiarazioni del coindagato**” (cfr. Cass. Sez. II, 23.2.1993, n. 1655, Zagari ed altri; nello stesso senso, cfr. Sez. V, 15.2.1994, Betancor ed altri).

L’opinione si fonda sul rilievo che l’art. 61 c.p.p. - il quale prevede che, salvo che sia diversamente stabilito, alla persona sottoposta alle indagini preliminari si estende ogni disposizione relativa all’imputato - estende i diritti e le garanzie dell’imputato alla persona sottoposta ad indagini.

Non c’è dubbio che le norme sull’esame dell’imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, come quelle che ne stabiliscono l’incompatibilità con l’ufficio di testimone (art. 197 comma primo lett. a) e b)), sono dettate in vista di una tutela rispetto alle possibilità di autoincriminazione (art. 63, 198 comma secondo c.p.p.) che per l’indagato deve valere non meno che per l’imputato (cfr. sent. cit.).

A ben diverse conclusioni deve invece pervenirsi qualora si aderisca all’opinione espressa dalla Suprema Corte - sia pure senza specifico riferimento ai rapporti tra l’art. 192 c.p.p. e la figura dell’indagato di reato connesso o collegato - circa la natura di norma eccezionale dell’art. 197 c.p.p. che disciplina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone.

Secondo tale diverso orientamento (cfr. Cass. Sez. I, 11.12.1992, n. 11837, Perruzza), il legislatore ha inteso limitare l’incompatibilità soltanto nei confronti di chi ha formalmente assunto la posizione di imputato, con esclusione di qualunque diversa posizione processuale, con la conseguenza che diviene impossibile estendere, giuridicamente, il disposto legislativo all’indagato e che la

norma dell'art. 61, comma secondo c.p.p. non è riferibile anche a tale disposizione.

Appare opportuno evidenziare che la disciplina prevista dall'art. 192, comma terzo e quarto c.p.p. è strettamente correlata alle specifiche posizioni processuali dei soggetti indicati nell'art. 210, commi primo e sesto c.p.p. e, pertanto, l'operatività dei criteri di valutazione dettati dalla norma richiamata va limitata alle dichiarazioni rese dai soggetti che rivestono quelle qualità.

Allorquando il collaboratore non rivesta una delle qualità indicate nell'art. 192, terzo e quarto comma c.p.p., le sue dichiarazioni, spontanee o provocate dal P.M. ai sensi dell'art. 362 c.p.p., devono considerarsi alla stregua di semplici deposizioni testimoniali, sicché eventuali irregolarità attinenti allo svolgimento dell'interrogatorio del collaborante medesimo, quale persona sottoposta ad indagini per altri fatti, sono del tutto irrilevanti nel procedimento riguardante persone diverse (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8.9.1993 n. 2575 - c.c. 28.5.1993 - Sparacio).

Va altresì rilevato che, agli effetti processuali e penali, "la figura di chi rende dichiarazioni all'autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato testimone in relazione a talune dichiarazioni e coimputato o imputato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni, giacché la qualità di imputato e/o di coimputato ha carattere assorbente" (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 18.3.1993, n. 2583 - ud. 17.12.1992 - P.G. in proc. Di Salvo ed altro).

Con riferimento alle modalità di assunzione delle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia, è stato affermato il principio secondo cui "le dichiarazioni rese da un soggetto che, pur dovendo assumere la veste di imputato o di persona sottoposta alle indagini, sia stato ciò nonostante, interrogato in assenza di difensore sono inutilizzabili nei confronti del dichiarante, ma possono essere usate contro terzi" (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 2.4.1991 - c.c. 7.2.1991, n. 620 - Bruno ed altri).

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 192 terzo comma c.p.p., le ipotesi che precedentemente costituivano la connessione ex art. 45 c.p.p. 1930 non determinano la situazione di chiamata in correità.

FLi

Pertanto, non vi è necessità del riscontro con altri elementi esterni dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie degli imputati diversi da quelli indicati nell'art. 192 terzo comma c.p.p.

Tali dichiarazioni vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal citato art. 192 terzo comma c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 8.11.1993, n. 10040 - ud. 13.7.1993 - Lessi e altro).

Così delineate le figure processuali della persona imputata in un procedimento connesso o collegato, previste e disciplinate dagli art. 192 e 210 c.p.p., si deve, innanzitutto, osservare come le problematiche tradizionalmente connesse con la valutazione della chiamata in correità che, anche sotto l'impero del codice previgente, avevano dato luogo a non poche dispute in dottrina e in giurisprudenza, non abbiano trovato una definitiva soluzione nella disciplina espressamente dettata dall'art. 192 c.p.p. citato.

Va, tuttavia, riconosciuto che l'elaborazione giurisprudenziale più recente è pervenuta alla formulazione di principi, peraltro autorevolmente espressi anche in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che possono ormai considerarsi sufficientemente consolidati.

B) La chiamata in correità nel previgente sistema processuale

Un quadro ricostruttivo della evoluzione dogmatica e giurisprudenziale in tema di valutazione della chiamata in correità, nell'attuale modello processuale, non può prescindere da una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale previgente.

Ciò consente di individuare i termini essenziali delle linee evolutive di un orientamento legislativo e giurisprudenziale tendenzialmente di tipo accusatorio, dal quale possono trarsi interessanti spunti ermeneutici in ordine all'esatta portata dell'attuale dato normativo, chiaramente ispirato al principio del riconoscimento alla chiamata in correità, a pieno titolo, della natura di prova rappresentativa, sebbene caratterizzata da una "parzialità contenutistica" che abbisogna

dell'ausilio del riscontro convalidante.

Il codice di procedura penale del 1930, a differenza di quello attuale, non prevedeva una specifica disciplina in ordine alla valutazione probatoria della chiamata in correità.

L'istituto, invero, era sottoposto ad una disciplina che eludeva totalmente il momento della valutazione della prova, ma faceva esclusivo riferimento al momento dell'acquisizione del mezzo di prova.

L'art. 348 bis c.p.p., infatti, prevedeva il cosiddetto "interrogatorio libero di persone imputate di reati connessi" e stabiliva che tali soggetti, proprio perché versavano in una situazione d'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 348 terzo comma c.p.p. - salvo che fossero stati assolti in dibattimento per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste - potevano essere sentiti liberamente sui fatti per cui si procedeva e, ove occorresse, ne poteva essere ordinato l'accompagnamento.

Questi soggetti venivano citati, osservando le norme per la citazione dei testimoni e avevano facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; si applicavano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato.

Analoga disposizione era poi prevista per la fase dibattimentale dall'art. 450 bis c.p.p. che richiamava, espressamente, la disposizione contenuta nell'art. 348 bis.

Questa disciplina proprio perché aveva per oggetto una figura processuale dalla struttura in qualche misura ibrida, in quanto connotata dalle caratteristiche dell'interrogatorio dell'imputato e della testimonianza, aveva dato luogo a notevoli oscillazioni giurisprudenziali soprattutto in ordine all'efficacia da riconoscere alla chiamata in correità.

Sotto tale profilo è possibile enucleare due orientamenti giurisprudenziali.

Il primo, partendo dal presupposto che la chiamata in correità è una fonte di prova intrinsecamente sospetta, tendeva a considerare la stessa non come prova piena ma come semplice indizio, nel senso di "probatio levior".

Si riconosceva tuttavia che anche tale indizio potesse assumere dignità di fonte legittima di prova, se suffragato da ulteriori elementi idonei a conferirgli maggiore capacità dimostrativa: siffatti elementi di riscontro dovevano essere non

soltanto intrinseci ma anche estrinseci alla dichiarazione medesima (cfr., per tutte, Cass. 7.12.1987).

Quanto all'attendibilità intrinseca, i principali parametri di valutazione venivano individuati essenzialmente nella spontaneità, nella costanza, nella univocità, nella coerenza logica e nella specificità della dichiarazione.

Sotto tale profilo, inoltre, la Corte di Cassazione richiedeva una rigorosa ed attenta analisi della personalità del dichiarante, nonché delle cause che avevano determinato la chiamata in correità.

Quanto, poi, agli elementi estrinseci di riscontro, idonei a suffragare la cosiddetta attendibilità estrinseca (cfr. Cass. 23.3.1987 e 9.2.1987), si erano affermati due ulteriori indirizzi giurisprudenziali.

Secondo il primo, l'elemento di riscontro convalidante poteva avere anche natura soggettiva ed essere individuato in un'altra chiamata in correità, ovvero in una testimonianza; in particolare, si ammetteva che ulteriori chiamate, integrandosi con la prima, potessero assumere valore di prova decisiva a carico dell'imputato (cfr. Cass. 5.7.1988).

Secondo l'altro indirizzo più rigoroso, l'elemento estrinseco di riscontro doveva invece avere natura oggettiva e veniva prevalentemente individuato nelle cosiddette prove reali e nelle ricognizioni.

In particolare, la Corte di Cassazione riconosceva idoneità convalidante della attendibilità della chiamata in correità, per esempio, al ritrovamento di armi nei luoghi indicati dal chiamante (cfr., in tal senso, Cass. 25.3.1981).

Nettamente contrapposto all'orientamento giurisprudenziale, ora citato, era quello che invece riteneva sufficiente il solo riscontro intrinseco delle dichiarazioni accusatorie del coimputato; secondo tale orientamento, l'art. 348 bis c.p.p. era l'estrinsecazione di un sistema orientato a premiare collaborazioni e a stimolare confessioni (cfr., in tal senso, Cass. 22.11.1988).

Sotto tale profilo, si riteneva sufficiente che la chiamata in correità fosse stata positivamente delibata dal giudice alla stregua di criteri che dovevano tener conto soprattutto della univocità, verosimiglianza, reiterazione, disinteresse, tale da escludere quindi intenti calunniosi (cfr. Cass. 27.4.1987).

Il contrasto giurisprudenziale venne, poi, superato dalla Corte di Cassazione a

Sezioni Unite con la sentenza del 18.2.1988 (n. 3592, Rabito ed altri) in cui, da un lato, fu esclusa l'esistenza di una generale presunzione di sospetto e quindi di inaffidabilità delle dichiarazioni provenienti da determinati soggetti (i cosiddetti "pentiti") e dall'altro venne affermato il principio della necessità di elementi estrinseci di conferma, atteso che l'efficacia probatoria della chiamata in correità non poteva essere desunta soltanto da elementi intrinseci (fermezza, costanza, specificità e coerenza logica della dichiarazione).

C) Natura e valutazione della chiamata in correità nell'attuale modello processuale

I compilatori del nuovo codice di procedura penale, traendo spunto dal dibattito sviluppatosi negli ultimi anni in dottrina e in giurisprudenza circa la valutazione probatoria della chiamata in correità, hanno introdotto, con la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 192 c.p.p., una regola di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o di un reato connesso.

Dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (cfr. pag. 61) si può chiaramente desumere che il legislatore, pur dimostrando di aver voluto escludere che le dichiarazioni del chiamante in correità possano essere qualificate "ex lege" come elementi probatori inutilizzabili, ha tuttavia mostrato di condividere le esigenze emerse dal dibattito sviluppatosi tra operatori e studiosi del processo sulla necessità di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui.

Si è, quindi, da un lato ampliato l'ambito delle fonti di prova e, dall'altro, si sono apprestate adeguate cautele, in ossequio alla "ratio" della norma che è quella di introdurre un regime di maggiore legalità e controllo all'interno del procedimento probatorio.

Ne consegue, dunque, che è insufficiente la sola dichiarazione accusatoria se non risulti confermata da altri elementi, vale a dire, da riscontri esterni.

Si può, quindi, qualificare la chiamata in correità come un elemento di prova in

senso lato; infatti, se così non fosse, non si spiegherebbe la necessità che la chiamata debba essere suffragata da altri elementi estrinseci di riscontro.

In questo senso, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “l’art.192 commi terzo e quarto c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art.12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371 comma secondo lett. b) c.p.p., perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura” (cfr. Cass. Sez. Un. 6.12.1991 Scala).

L’esistenza di riscontri esterni è necessaria e giustificata, infatti, dal rilievo che l’imputato non è sotto giuramento.

Per tali ragioni, il legislatore ha formulato la norma come regola sulla valutazione delle prove (cfr. pag. 61 rel. prog. prel. c.p.p. 1988) sulla base delle esperienze dei Paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della “accomplice evidence” (testimonianza del complice) è accompagnata dalla cosiddetta “corroboration” e, raccogliendo altresì le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva affermato il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata in correità.

Sarebbe un errore ritenere che con il terzo comma il legislatore abbia voluto inserire un limite nell’ambito del libero convincimento del giudice; ha invece voluto inserire il criterio argomentativo che il giudice dovrà utilizzare per valutare le dichiarazioni di determinati soggetti.

D) L’attendibilità intrinseca - valutazione

Come già ampiamente anticipato, presupposto indefettibile della positiva delibazione, circa la valenza probatoria delle provalazioni accusatorie disciplinate dall’art. 192 terzo comma c.p.p., è l’accertata attendibilità intrinseca della fonte.

La chiamata in correità richiede, infatti, un cauto e prudente apprezzamento da parte del giudice di merito il quale è tenuto a verificarne l’intrinseca attendibilità alla stregua di parametri di valutazione che devono tener conto, principalmente,

della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della logica interna del racconto.

Al fine di verificare l'attendibilità intrinseca del dichiarante, la spontaneità rappresenta, senza dubbio, un parametro di valutazione di notevole importanza, intendendosi per spontanee le dichiarazioni non sollecitate.

Sempre per accertare l'affidabilità dell'imputato, si fa riferimento anche a requisiti temporali come quello dell'immediatezza; infatti viene riconosciuto un alto tasso di credibilità alle dichiarazioni eventualmente rese nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria, quindi in un momento poco distante dal compimento del reato e della predisposizione della difesa da parte del dichiarante. Il giudice, inoltre, dovrà tenere conto della costanza delle dichiarazioni accusatorie e della loro coerenza durante il procedimento.

Il giudice, dopo aver valutato la fonte da cui provengono le dichiarazioni, dovrà provvedere a verificarne l'intrinseca forza persuasiva.

E, per potere affermare l'esistenza di tale carattere, dovrà stabilire se le dichiarazioni presentino o meno un'intrinseca logicità e se siano suscettibili di essere inserite all'interno del fatto processuale.

Tale valutazione deve essere compiuta sulla base delle regole di esperienza e di quelle generali della logica.

Le dichiarazioni, inoltre, tanto più vanno apprezzate quanto più sono articolate, dettagliate, in modo da consentire il loro controllo anche attraverso fatti oggettivamente accertabili.

Devono, infine, essere verosimili, vale a dire, immuni dal carattere di evidente contrasto con la realtà e tali, dunque, da potere consentire l'affermazione che il dichiarante dica il vero e, in ogni caso, indichi circostanze non contraddette dalla realtà effettuale.

Va, altresì, rilevato che, nella vasta gamma degli adeguati riscontri normalmente valorizzati in funzione dell'attendibilità intrinseca, una doverosa preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto - reato narrato, specie in relazione a episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità (cfr. Cass. Sez. I, n. 80/1992 citata).

FG

In relazione al requisito del disinteresse, si osserva che questo deve essere valutato sotto un duplice profilo.

E' necessario, innanzitutto, valutare l'eventuale presenza di rancori o di inimicizia e, in genere, di motivi di vendette e rivalsa che possa nutrire il chiamante nei confronti del chiamato.

Occorre, poi, avere riguardo alla speranza di benefici premiali per i quali tanto più disinteressato dovrà essere considerato il contributo investigativo offerto, quanto più lieve apparirà la posizione processuale del collaboratore, in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della sua collaborazione.

L'essere stato, poi, il collaboratore ritenuto attendibile in altro procedimento penale, definito con sentenza irrevocabile, influisce sulla valutazione dell'attendibilità, non potendo essere ignorati dal giudice penale gli elementi di prova già utilizzati nell'altro procedimento (cfr., sul punto, Cass. Pen. Sez. V, 11.11.1995, n. 11084).

Nella valutazione della chiamata in reità o in correità si è, dunque, soliti individuare due momenti: un giudizio di **attendibilità intrinseca** e un giudizio di verifica sui **riscontri estrinseci**.

E) L'attendibilità estrinseca - I riscontri - Natura e valutazione

Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, si deve affermare che un affidabile giudizio di credibilità del collaborante non solo richiede un cauto e prudente apprezzamento del magistrato ma può essere avvalorato solo da riscontri estrinseci.

Si ritiene peraltro che, concettualmente, il giudizio di attendibilità sia unico, globale e sia fondato su dati comportamentali del dichiarante, sull'analisi strutturale del suo racconto e sulla verifica delle informazioni fornite e, solo per comodità espositiva, è opportuno procedere prima alla valutazione dell'attendibilità intrinseca e successivamente alla verifica di riscontri esterni.

I riscontri alla chiamata in correità devono, innanzitutto, avere un grado di specificità tale che consenta di delineare l'ipotesi più probabile sul fatto.

Flaminio

Questo grado di specificità non è determinabile in astratto, perché dipende da ogni singolo contesto probatorio.

I cosiddetti elementi estrinseci di riscontro sono fatti interferenti con quello da provare, in grado di accertare la verità o meno della narrazione del dichiarante.

Tale accostamento potrà portare ad una conferma o ad una smentita dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni.

Attraverso tali elementi, il giudice riesce a superare la presunzione relativa di non credibilità che assiste la chiamata in correità cosiddetta "nuda".

La regola di giudizio, enunciata nel terzo comma dell'art. 192 c.p.p., a differenza del secondo comma dello stesso articolo, non è caratterizzata da un divieto diretto e specifico.

Si deve, quindi, affermare che la dichiarazione di correo nuda non può essere considerata inutilizzabile "ex lege"; i divieti di utilizzazione di prove, infatti, devono essere esplicitamente previsti dalla legge.

Oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è, poi, la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive e non, necessariamente, ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante.

Con riferimento alla natura da attribuire a tali elementi di riscontro, si può affermare che si tratta di fonti di prova da cui ricavare un argomento sulla base del quale verificare la veridicità o meno delle dichiarazioni.

La Cassazione ritiene che gli elementi integratori possano essere anche di natura logica, purché riconducibili a fatti esterni alle dichiarazioni accusatorie.

Ne consegue che, nelle ipotesi di dichiarazioni d'accusa rivolte nei confronti di più persone, l'eventuale confessione resa da uno dei chiamati in correità è da ritenere utilizzabile ai fini della valutazione complessiva da compiere sull'attendibilità della dichiarazione.

La confessione è, inoltre, idonea a costituire valido elemento di riscontro nei confronti di tutti i chiamati.

Gli elementi di prova ulteriori sono caratterizzati dalla loro possibilità di essere utilizzati ai fini della formazione della prova, in quanto costituiscono conferma dall'esterno alle dichiarazioni accusatorie.

FG

Questi elementi devono, inoltre, collegare l'imputato al reato che gli viene contestato, senza assurgere a prova autonoma di tale collegamento o del reato stesso.

Si deve ancora ritenere che alla conferma delle dichiarazioni accusatorie si possa giungere anche grazie ad un unico elemento di riscontro; il problema che può sorgere riguarda solo la consistenza di un solo riscontro, che dovrà essere necessariamente sufficiente e di significato univoco.

I riscontri, a differenza degli indizi, non devono essere caratterizzati necessariamente da una pluralità, quindi, l'espressione "altri elementi di prova" deve essere intesa in senso qualitativo e non quantitativo, cioè come qualsiasi altro elemento di prova in grado di confermare l'attendibilità della chiamata in accusa.

E' stato così ritenuto sufficiente, come si è accennato in precedenza, che alla conferma delle dichiarazioni si possa giungere anche in base ad un unico elemento di riscontro (cfr. Cass. Sez. VI, 16.3.1995, n. 2775).

Di fondamentale importanza è sottolineare come l'utilizzazione probatoria della chiamata in reità o correità non è esclusa dal fatto che il chiamante muova l'accusa, riferendo fatti appresi da altri, rendendo in tal caso una chiamata "de relato".

Anche in questo caso, la chiamata non perderà la sua natura di prova non autosufficiente, quindi di prova che necessita di essere riscontrata intrinsecamente ed estrinsecamente ai fini della sua utilizzabilità; in tale ipotesi, però, l'attendibilità estrinseca va valutata con maggiore rigore, atteso che l'affidabilità della fonte extraprocessuale non è con certezza garantita dal dichiarante.

Sulla base delle considerazioni svolte, si può, quindi, affermare come il riscontro debba assolvere, sempre, una funzione **integrativa e non suppletiva**, rispetto alla dichiarazione di correo; quest'ultima, infatti, non deve perdere in seguito alla valutazione unitaria, la sua rilevanza e la sua capacità dimostrativa.

Il riscontro, per assolvere alla funzione che gli è stata conferita dal legislatore, dovrà essere certo e in grado di offrire garanzie, in ordine all'attendibilità del chiamante.

La ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di chiamata in

correità, con specifico riferimento ai riscontri estrinseci dell'attendibilità del dichiarante, non sarebbe completa senza un breve accenno alla natura di tali elementi estrinseci di conferma.

Alla stregua dei principi enunciati dalla Suprema Corte, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice ha il potere di conoscere di qualsiasi riscontro e di apprezzare, come tale, ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del proponente, valutandone liberamente il significato e la portata, sia pure nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienza e il ricorso a criteri di logica indiziaria.

E', appena, il caso di ricordare che l'elemento di riscontro estrinseco della chiamata non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, ma in un dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto da dimostrare, sia tuttavia idoneo a offrire garanzie obiettive e certe sull'attendibilità di colui il quale tale fatto ha riferito.

Ne consegue che il dato non deve, necessariamente, cadere sul "thema probandum", poiché deve valere solo a confermare "ab extrinseco" l'attendibilità della chiamata, una volta che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.

La Suprema Corte ha, sul punto, affermato il principio secondo cui "in tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre anche, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo; esso deve comunque consistere in un dato "certo" che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.

Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il *thema probandum*, in quanto esso deve valere solo a confermare 'ab extrinseco' l'attendibilità delle chiamate in correità, dopo che questa sia stata

attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco (quanto al dichiarato ed al dichiarante)" (cfr., nei termini, Cass. Sez. II, 7.2.1991, Vannini; cfr., nello stesso senso, Cass. Sez. IV, 20.10.1993, n. 9509; Cass. Sez. IV, 16.3.1995, n.2775; Cass. Sez. VI, 19.1.1996, n. 661; Cass. Sez. IV, 19.4.1996, n. 4108).

Gli elementi che devono supportare o sostenere l'attendibilità estrinseca della chiamata possono essere della più varia natura e, quindi, anche di carattere logico (cfr., per tutte, Cass. Pen. Sez. IV, 20.10.1993, n. 9509 Ameglio ed altri).

Va poi rilevato che la Suprema Corte ha escluso la tesi riduttiva secondo cui il contenuto innovativo dell'art. 192 comma terzo c.p.p. si risolve nel valorizzare solo i riscontri oggettivi o reali con esclusione, quindi, di ulteriori chiamate in correità.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (S.U. 3.2.1990, ric. Belli; S. U. 6.12.1991 Scala), peraltro, avevano già affermato il principio secondo cui il giudizio di attendibilità della chiamata in correità deve essere confortato da altri elementi o dati probatori che non sono predeterminati nella specie e qualità e che di conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.

Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, costituisce ormai "jus receptum" il principio, ormai consolidato, secondo cui non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime (cfr. Cass. Sez. I, 8.7.1991, n. 7391 Lavazza e altri; Cass. 30.1.1992, Altadonna; Sez. I, 1.4.1992, Bruno; Cass. 22.6.1992, Alfonso; Cass. 14.11.1992, Madonia; Cass. Sez. VI, 16.3.1995, n. 2775).

Analoghi principi erano stati, peraltro, già affermati dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 30.1.1992, n. 80) in un'importante sentenza che, avendo definito gran parte delle posizioni processuali del procedimento a carico di Abate Giovanni ed altri, noto come il cosiddetto primo maxiprocesso di Palermo, costituisce senz'altro un fondamentale punto di riferimento ermeneutico in tema di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., con particolare riferimento alla chiamata in correità nello specifico settore di processi aventi per oggetto la fattispecie associativa p.p. dall'art. 416 bis c.p. e connessi reati - fine.

FG

La Corte di Cassazione infatti, approfondendo l'analisi dell'art. 192 c.p.p., ha sottolineato che non si può attribuire a questa norma il significato di "valorizzare solo i riscontri oggettivi o altrimenti detti reali della partecipazione del chiamato" né, tanto meno, quello di "rendere inutili le ulteriori chiamate di correo".

Ha, invece, sostenuto che alla disposizione citata bisogna riconoscere, oltre a una portata limitativa del principio del libero convincimento, anche un effetto estensivo dei poteri del giudice.

Ed infatti la Corte, dopo avere ribadito che alle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso deve essere riconosciuta la natura di prova rappresentativa, seppure caratterizzata da una "parzialità contenutistica" che richiede il necessario riscontro convalidante, ha affermato che il nuovo codice di procedura penale non solo ha eliminato ogni residuo dubbio sull'utilizzabilità della chiamata in correità, ma ne ha ridotto la distanza, anche sul piano della concreta valutabilità, dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante che può essere omologo e, cioè, elemento di prova della stessa specie, posto che il legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova fossero "aggiuntivi" e non "di specie diversa",

La Suprema Corte ha ulteriormente specificato, muovendo dal raffronto tra i commi secondo e terzo dell'art. 192 c.p.p. che - mentre la significatività probatoria degli indizi richiede i requisiti della gravità, precisione e concordanza - il terzo comma non pone limiti quantitativi e qualitativi al grado significativo della chiamata in correità, con conseguente possibilità di attribuire pieno valore confermativo a successive chiamate che vanno così a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro.

Quanto, poi, all'uso del plurale ("altri elementi di prova"), la Suprema Corte ha precisato che esso non implica la necessità di una pluralità di riscontri, data l'indeterminatezza del termine "altri", essendo sufficiente che un solo elemento di prova si aggiunga alla chiamata in correità (cfr. Cass. Sez. VI, 16.3.1995, n. 2775 citata, secondo cui nulla impedisce che alla conferma della dichiarazione accusatoria si possa giungere anche grazie ad un unico elemento di riscontro).

Costituisce, altresì, affermazione costante in giurisprudenza quella secondo cui il

riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo la chiamata in correità e il riscontro estrinseco integrarsi reciprocamente e, soprattutto, formare oggetto di giudizio complessivo (in questo senso, cfr. Cass. Sez. VI, 17.10.1990, Canigia; Cass. 23.8.1990 Carollo; Sez. I, 18.1.1991, Liguori e, da ultimo, tra le altre, Cass. Sez. IV, 20.10.1993, n. 9509; Cass. Sez. IV, 1.4.1996, n. 4108).

F) Le chiamate plurime

Un profilo della chiamata in correità destinato probabilmente a rimanere uno dei più controversi, anche nell'ambito del nuovo codice di procedura penale, è quello relativo alla cosiddetta chiamata plurima, cioè alla possibilità di fondare la condanna dell'imputato esclusivamente su dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti compresi nelle categorie previste dall'art. 210 c.p.p.

Sul punto occorre avere riguardo non già alla *“relazione al testo definitivo”*, che nulla dice al riguardo, ma alla *“relazione al progetto preliminare”*.

Qui si afferma di voler fondare la nuova disciplina della materia su di una duplice serie di indicazioni: quelle provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché quelle ricavabili dall' *“esperienza dei Paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della *accomplice evidence* è accompagnato dalla cosiddetta *corroboration*”* (Rel. Prog. Prel. pag. 61).

Quanto al primo punto di riferimento, relativo alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, si può affermare che l'indirizzo più restrittivo in ordine alle *“chiamate plurime”*, anche sotto l'impero del codice previgente, le ricomprendeva nella categoria dei riscontri estrinseci *“purché ciascuna di esse sia intrinsecamente attendibile...e tutte risultino in concordanza fra di loro ed autonome l'una dall'altra, nel senso che i chiamanti non abbiano colluso ai danni dell'accusato e non siano reciprocamente condizionati”* (cfr. Cass. Pen. 5.7.1988, Belfiore).

In ordine all'idoneità convalidante riconosciuta dalla Suprema Corte alle successive chiamate in correità, va ricordato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, quando sussistano più chiamate *“ognuna di tali*

chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr., fra le altre, Cass. Sez. I, 1.8.1991, n. 8471, Paone ed altro; Cass. Sez. VI, 16.3.1995, n. 2775 cit.; Cass. Sez. IV, 6.3.1996, n. 2540).

In ordine, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la Suprema Corte ha ritenuto che debbano essere valorizzate la contestualità, l'autonomia, la reciproca sconoscenza, la convergenza almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi e, in genere, sono da valorizzare tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni e a conferire a ciascuna chiamata i connotati della reciproca autonomia, indipendenza e originalità.

Va, poi, rilevato che eventuali discordanze su alcuni punti possono essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle diverse dichiarazioni, in quanto "fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi" (cfr. Cass. Sez. I 30.1.1992 n. 80 e, tra le ultime, Cass. Sez. I, 7.2.1996, secondo cui l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sé sufficiente ad escludere l'attendibilità di un collaboratore allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare prevalenza agli elementi che sostengano la credibilità dell'accusa).

Nella sentenza del 30.1.1992 n. 80, la Suprema Corte ha ritenuto che, in presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti, tutti compresi tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell'art.192 c.p.p., l'eventuale sussistenza di "smagliature e discrasie", anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto con le altre, non implica di per sé il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza delle medesime dichiarazioni nei rispettivi nuclei fondamentali.

Va, ancora, sottolineato che non possono ritenersi "a priori" inattendibili le

dichiarazioni accusatorie di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano essere o siano già a conoscenza delle propalazioni di altri collaboratori, rese pubbliche nel corso di dibattimenti.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la pubblicazione ufficiale di precedenti dichiarazioni accusatorie di altri soggetti non può, solo per questo, inficiare l'attendibilità di quelle successive, soprattutto quando in quest'ultime siano ravvisabili "elementi di novità e originalità" e, comunque, in assenza di "altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio" delle dichiarazioni rese anteriormente da altri.

Ed, infine, neppure l'accertata conoscenza delle prime dichiarazioni accusatorie è d'ostacolo a ritenere l'originalità delle successive, anche se di contenuto conforme, potendo l'autonoma provenienza dal bagaglio conoscitivo, proprio del dichiarante, essere accertata - sul piano soggettivo e su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo concernente "il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano" (cfr. Cass. Sez. I, n. 80/92, già citata).

L'eventuale convergenza, dunque, di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminali di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di rilievo, non autorizza, solo per questo, il sospetto della cosiddetta "contaminatio" e della non autonoma origine di quelle successive.

E' opportuno, per completare l'esame delle chiamate plurime o convergenti, osservare che costituisce, altresì, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, allorché il riscontro consista in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa, a sua volta, abbia già avuto il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento esterno giacché, in questo caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria nessun'altra operazione di comparazione o di verifica (cfr. Cass. 30.1.1992, n. 80, già citata).

Ed infatti, pretendere l'autossufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe ad affermare la superfluità ed ultroneità della chiamata di correo.

I criteri ermeneutici fissati, in ordine all'art. 192 terzo comma c.p.p., dalla Suprema Corte, nella sentenza citata, si inseriscono nel solco segnato da un

orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità fin dalle prime decisioni successive all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Sulla base di tale orientamento si è, così, riconosciuto avere forza di validi elementi di riscontro anche alle chiamate cosiddette plurime o convergenti, vale a dire, con identico contenuto e soggetto passivo; si è, inoltre, ritenuto che “una pluralità di dichiarazioni di coimputati tutti coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità a carico del chiamato in correità” (cfr., in tal senso, Cass. 20.2.1990; in senso conforme, Cass. 8.7.1991-Cass. 11.10.1990-Cass. 10.7.1990-Cass. 22.6.1990- Cass. 11.5.1990). Quando, poi, più chiamate in correità siano ritenute intrinsecamente attendibili, tutte si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria conducente a un giudizio di certezza (cfr. Cass. Sez. I, 9.5.1992, La Vaccara).

Va, infine, ribadito che le dichiarazioni accusatorie devono essere indipendenti, cosicché possa escludersi che le stesse siano frutto di una concertazione o traggano origine dalla stessa fonte di informazione (Cass. Pen. 13.4.1992).

La molteplicità delle chiamate non può essere considerata uno strumento di riscontro incrociato di attendibilità dell'una con l'altra, ove non sia stato accertato che ogni chiamata ha autonoma origine, distinta e diversa da quella delle altre e che debba escludersi che le accuse possano essere frutto di reciproca influenza tra i vari chiamanti in correità (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 22.10.1990).

G) La chiamata in correità “de relato”

La giurisprudenza ha, altresì, riconosciuto valenza probatoria alle chiamate in correità “de relato”, vale a dire a quelle chiamate costituite da notizie ricevute da terzi e non personalmente conosciute dal chiamante; anche tali chiamate possono costituire valida fonte di prova, purché sottoposte a rigoroso vaglio critico.

In tali casi, infatti, sussiste una particolare esigenza di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in quanto va

considerata anche l'affidabilità della fonte extraprocessuale che, pur se espressamente indicata, non è con certezza garantita dal chiamante (in tal senso, Sez. II, 18.1.1990, Stigliano).

L'esigenza di un controllo particolarmente rigoroso, volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante quanto l'affidabilità *ab estrinsecodelle* accuse formulate, è stata ribadita da Cass. Pen. Sez. I, 15.4.1992, n. 4689, in relazione alle dichiarazioni accusatorie "de relato".

Per mera esigenza di completezza espositiva e, in relazione a quella parte del patrimonio informativo dei collaboratori costituito da notizie apprese da altri affiliati, protagonisti degli episodi oggetto delle informazioni fornite nel contesto di resoconti o comunque nel quadro di rapporti confidenziali riconducibili alla cosiddetta *affectio societatis sceleris*, è appena il caso di rilevare che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, anche "la testimonianza *de relato* su fatti riferiti al teste dagli stessi autori o da altri può ben costituire fonte probatoria idonea a formare il convincimento del giudice, purché venga sottoposta a prudente ed attento vaglio critico" (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 18.2.1991, n. 2153, Fontanarosa; Sez. I, 17.4.1992, n. 4153, Barbieri ed altro).

La Suprema Corte ha, anche, affermato il principio secondo cui la "chiamata de relato", che esige un rigoroso controllo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di avere ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (Cass. Pen. Sez. V, 4.9.1993, n. 2542, Tornese).

A maggior ragione, possono essere assunte, come validi elementi di riscontro, ulteriori chiamate "de relato" che consistano in confidenze ricevute da ciascuno dei chiamanti dagli stessi autori del fatto - reato, ove risulti che ciascuna confidenza sia stata recepita dal destinatario in un diverso contesto spazio - temporale, così da garantire l'autonomia delle fonti di conoscenza.

A fortiori, le singole chiamate dovranno essere considerate attendibili anche *ab extrinseco*, ove le confidenze ricevute da ciascun collaboratore siano antecedenti di un tempo apprezzabile, alla chiamata "de relato" in modo da escludere l'ipotizzabilità di collusioni.

Va, peraltro, rilevato che la Suprema Corte ha affermato il principio, che merita

di essere condiviso, secondo cui **“in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune”** (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 11.12.1993, n. 11344, Algranati ed altri).

Non può essere condiviso il rilievo secondo cui l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore ed aventi per oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese dallo stesso autore del fatto, coimputato o imputato di reato connesso o collegato, si risolverebbe in una elusione del **“divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato”** previsto dall'art. 62 c.p.p.

Questa norma testualmente dispone: **“Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza”**.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 12.11.1990, n. 3084) e dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 237 del 13.5.1993).

Il Supremo Collegio, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 c.p.p. - sollevata **“nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini anche prima del formale inizio dell'indagine”** - sul rilievo che la disposizione non viola il principio di uguaglianza, non comporta eccesso di delega e non incide sull'obbligo della motivazione, ha chiarito che il divieto in esso contenuto non è affatto assoluto e illimitato, dovendosi, per contro, ritenere che esso operi nei circoscritti limiti correttamente già individuati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che il divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non genericamente in pendenza del procedimento.

Il divieto, cioè, opera esclusivamente in ordine a dichiarazioni rese nella sede processuale e in un atto del procedimento.

E', dunque, soltanto in relazione a questa categoria di dichiarazioni che si pone l'esigenza di garanzia, consistente nel far sì che di loro faccia fede la sola documentazione scritta, con conseguente divieto di fonti testimoniali surrogatorie (cfr. Corte Costituzionale sentenza citata).

Alla stregua delle interpretazioni, appena citate, deve ritenersi che nessun divieto di utilizzabilità sussista in relazione alle dichiarazioni accusatorie "de relato", aventi per oggetto circostanze note al dichiarante ed apprese confidenzialmente dallo stesso autore del fatto (che assumerà poi la veste dell'imputato) o che siano state anche percepite "de auditu", in una fase "pre-procedimentale", in cui - sia per la qualità del soggetto che le recepisce, sia per l'assenza di un obbligo di documentazione e di rispetto delle garanzie difensive - non è ipotizzabile l'operatività di un divieto la cui "ratio" va correlata esclusivamente a dichiarazioni rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che, comunque, deve essere qualificato come un qualsiasi atto del procedimento.

Tra gli elementi di possibile riscontro di queste dichiarazioni la Suprema Corte ha individuato anche le altre di contenuto accusatorio, provenienti da altri soggetti, purché sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico, riconoscendo così valore di riscontro anche alle altre chiamate "de relato" (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 6.2.1992, Guglielmi).

Le dichiarazioni accusatorie, aventi per oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta ma per averle apprese da altri (testimone, coimputato o imputato di reato connesso), hanno valore di indizio, se rese da soggetto intrinsecamente attendibile.

A queste dichiarazioni va attribuito carattere di gravità quando trovino un necessario riscontro, in relazione alla persona incolpata e al fatto, oggetto dell'accusa.

Il riscontro non deve, tuttavia, costituire, necessariamente, prova della

responsabilità, ma deve essere di valenza tale da indurre, sotto il profilo logico, a far ritenere accertata la colpevolezza dell'accusato, in ordine alla commissione dello specifico fatto, non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 7.4.1992, n. 4153, Barbieri ed altro).

H) Riscontri - casistica giurisprudenziale

In relazione, poi, agli altri elementi di riscontro estrinseci che, si ribadisce, non sono predeterminati nella specie e qualità e possono essere di qualsiasi tipo e natura (cfr. Cass. 1.4.1992, Bruno; Cass. 24.2.1992, Barbieri; Cass. 13.4.1992, Tomaselli; Cass. 14.5.1992, Santori; Cass. 1.3.1994, Lai), si deve osservare che i suddetti elementi sono stati ravvisati dalla Corte di Cassazione, di volta in volta: “nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di P.G., nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante” (Cass. Sez. III, 21.3.1990, Aglieri); ovvero “nei legami esistenti tra il prevenuto ed altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso” (Cass. Sez. IV, 7.5.1990, Pilo); ed, ancora, “nell'accertata disponibilità da parte dell'indagato degli immobili dettagliatamente descritti dal dichiarante come luogo adibito alla raffinazione dell'eroina” (Cass. Sez. VI, 9.5.1990, Villafranca).

Inoltre la dichiarazione assunta a riscontro di altra non deve avere necessariamente portata esplicitamente accusatoria, giacché anche un elemento a contenuto difensivo può fornire argomenti e nuclei di fatto in grado di conferire conferma all'accusa.

Questa considerazione, che si basa sul rilievo che anche le dichiarazioni a contenuto e funzione difensiva non si sottraggono al comune regime valutativo di qualsiasi elemento dotato di valenza probatoria, trova autorevole conforto nelle pronunce della Suprema Corte in cui, ad esempio, è stata valorizzata come elemento estrinseco di riscontro “la condotta dell'indagato che, interrogato dal G.I.P., ha prima negato e poi ammesso di conoscere un noto esponente mafioso” (cfr. Cass. Sez. VI, 7.5.1990, Pilo).

Si deve, poi, osservare che i riscontri alla chiamata in correità “non sono limitati a quelli che si pongono in un diretto rapporto probatorio con il fatto da verificare,

ma comprendono, anche, le circostanze che servono a confermare la mera attendibilità del chiamante” (cfr. Cass. 31.8.1993, Vilelli).

D) Considerazioni conclusive

Alla stregua dei principi di diritto fin qui ampiamente riassunti, si può, in conclusione, affermare che dall’art. 192 terzo comma c.p.p., il quale stabilisce che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, si ricavano i seguenti principi:

a) Il nuovo codice di procedura penale ha assunto una concezione unitaria della prova che può articolarsi in più elementi.

b) Non è stata sancita l’esigenza che l’ulteriore elemento di prova debba essere di natura diversa dall’elemento che deve essere confermato e, pertanto, la conferma può essere ricercata nelle dichiarazioni di altri coimputati o di persona imputata in reato connesso.

c) Gli elementi di conferma, di qualsiasi tipo e natura, devono essere idonei a costituire verifica dell’attendibilità del dichiarante più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati.

d) L’esigenza di riscontri cosiddetti individualizzanti non esclude che la ricerca degli stessi possa, in determinati casi, essere prospettata in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo, quando l’attendibilità del dichiarante sia stata positivamente riscontrata sia intrinsecamente che sulla base di elementi esterni, ancorché generici.

e) E’ legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correatà e l’attendibilità di costui, anche se denegata per una parte del suo racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre parti del discorso narrativo che reggano alla verifica del riscontro esterno (cfr. Cass. Sez. VI, 25.8.1995, n. 9090; Cass. Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108).

f) Quando si tratti di affidabilità limitata soltanto a parti del discorso propositivo “l’effetto probatorio, discendente dall’integrazione di dichiarazioni autonome, è innegabile, specie se cadente su quelle medesime parti” (cfr. Cass. Sez. I,

30.1.1992, n.80).

g) Va riconosciuta piena valenza probatoria alle chiamate plurime o convergenti (cosiddette dichiarazioni incrociate), allorché determinino quella “convergenza del molteplice” che assurge a dignità di prova piena, idonea anche a sorreggere una pronuncia di condanna (cfr., anche, Cass. 4.3.1992, La Vaccara, secondo cui “allorché più chiamate in correità siano ritenute intrinsecamente attendibili, esse si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria conducente a un giudizio di certezza”).

h) In presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie, rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell’art.192 c.p.p., l’eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all’interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto tra le stesse, non implica, di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza delle dichiarazioni nei rispettivi nuclei fondamentali (cfr., nei termini, Cass. 30.1.1992, Altadonna e, in senso conforme, Cass. 18.2.1994, Goddi).

CAPITOLO VIII**DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI HEIKO KSCHINNA**

1. Il teste ha dichiarato che, dopo essere stato scarcerato nell'Aprile del 1990, trovò un lavoro alle dipendenze di Cataldo Grifasi che, insieme con il fratello, gestiva una pizzeria in Germania, a Melsungen.

Egli aveva compiti di autista per il trasporto e la consegna di droga ed armi; nella prima quindicina del mese di Maggio del 1990 (la prima o la seconda settimana) arrivarono nella pizzeria dei Grifasi tale Iokino di Mannheim (identificato in Gioacchino Schembri) ed Enzo di Ludwigshafen, i quali ebbero della cocaina (Schembri ne ricevette 60 grammi ed Enzo ne ebbe 45 grammi).

I rapporti si intensificarono sino al principio di Agosto per traffico di armi, di oggetti d'oro e di altro (BTM).

A Mannheim andavano il più delle volte da Giovanni Butticé.

Il teste ha inoltre riferito che nel Giugno del 1990 fu consegnata della cocaina allo Schembri (20 o 25 grammi). Questi, a sua volta, in un piccolo locale attiguo alla pizzeria, offrì delle armi (un fucile a pallini a ripetizione con la canna segata "Pump-Gun", una 38 special e una piccola pistola tipo Beretta) che furono tuttavia rifiutate.

Il teste ha proseguito la sua deposizione, raccontando che il 30.10.1990 si recò a Mannheim-Kaefertal dalla pizzeria di Giovanni Butticé per prendere in consegna dallo Schembri delle armi (due pistole cal. 9 mm.); salì al primo piano dove si trovava Iokino (e cioè lo Schembri), che trovò assieme ad un altro italiano, il quale gli fu presentato come Fabio, che egli non aveva mai visto in precedenza.

Lo Kschinna riconoscerà il Fabio di cui ha parlato, attraverso una fotografia, nel Puzangaro (cfr. verbale interrogatorio del 24.9.1992, pag. 11).

Quella sera consumarono insieme della cocaina, decidendo di rivedersi l'indomani perché lo Schembri non aveva ancora le armi.

In questa occasione lo Schembri gli disse che si sarebbe recato a Koeln-Porz per prelevare delle armi e per parlare, con suoi amici, anche per Fabio, senza tuttavia precisargli di che cosa.

FC

Effettivamente si rividero l'indomani sera e, questa volta, si intrattenne a parlare con il Fabio che gli fu presentato meglio. ("Abbiamo sniffato assieme, e si parlava di chi era Fabio e chi ero io. Ci siamo praticamente presentati l'uno all'altro": cfr. verbale interrogatorio del 7.5.1992, pag. 5).

Fu allora che Schembri gli chiese se sapesse che in Germania, in una città di cui non ricordava più il nome (forse Colonia), avevano arrestato italiani che avevano ucciso alcune persone in Italia.

Fabio gli spiegò quindi che si trovava dallo Schembri perché in Italia aveva ucciso "un giudice o un procuratore della Repubblica" (cfr. verbale citato pag. 6).

In particolare il teste, nell'interrogatorio già reso a Stoccarda il 22.4.1992, aveva riferito: "Nel secondo incontro era così che Gioacchino mi chiese se avessi sentito che lassù, dalle parti di Colonia, la Polizia aveva arrestato due italiani, i quali in Italia avrebbero ucciso un giudice. Lui disse che originariamente gli assassini erano in tre, ma che erano stati tratti in arresto solo due perché il terzo era fuggito. In seguito io gli dissi di non sapere nulla in merito. Quindi, Gioacchino mi diede un giornale tedesco. Non era pertanto un solo articolo, ma un giornale intero nel quale c'era un articolo che riportava questa faccenda. Io lessi l'articolo, ma non mi era utile, poiché sino a quel momento non avevo sentito nulla in merito. Finito l'articolo Gioacchino indicava Fabio e diceva che questi era il terzo assassino ancora in libertà e che era stato lui quello che aveva ucciso il giudice. Fabio mi diede conferma di questo, affermando che non poteva mostrarsi in pubblico perché ricercato e doveva essere molto prudente" (cfr., anche, verbale interrogatorio 7.5.1992, pag. 6 in cui conferma le dichiarazioni precedentemente rese. "Se ho fatto una dichiarazione in questo senso in occasione del mio interrogatorio del 22.4.1992 alla polizia allora sarà stato così" e verbale interrogatorio 24.9.1992, pag. 8 in cui descrive nell'identico modo la conversazione con Schembri e Puzangaro e pag. 12 in cui conferma integralmente le dichiarazioni rese il 7.5.1992).

E, nell'interrogatorio del 24.9.1992, confermerà ancora questa dichiarazione e affermerà che Fabio, riferendosi al giudice ebbe a dire: "Ho ammazzato questo cornuto. Dicendo ciò, egli da prima indicava con la mano destra se stesso, poi imitava con la mano la posizione di tiro, indicando il movimento" (cfr. verbale,

pag. 11).

Era dunque questo il motivo per il quale Fabio (successivamente identificato nell'odierno imputato Puzzangaro, attraverso l'individuazione fotografica dello Kschinna: cfr. verb. interrogatorio 24.9.1992, pag. 11) era costretto a nascondersi ed era stato ospitato dallo Schembri.

Il teste ha infine riferito che, quando iniziò la collaborazione con la polizia tedesca, prese degli appunti sulle notizie che avrebbe potuto riferire e che, nel foglio in cui era segnata la città di Mannheim, aveva scritto i nomi di Gioacchino e Fabio, seguiti da cocaina, armi e omicidio (cfr., anche, verbale interrogatorio del 24.9.1992, pag. 12).

2. Vanno richiamate, a questo punto, le considerazioni svolte in precedenza in ordine alla valenza probatoria e all'utilizzabilità della testimonianza 'de relato' su fatti riferiti al teste dagli stessi autori del reato.

Va poi sottolineato, sulla base delle considerazioni svolte nel capitolo VII, che l'art. 195 c.p.p. non ha, né espulso dal processo penale le dichiarazioni indirette, 'de relato' o 'de auditu', vale a dire quelle che riferiscono fatti appresi da altri, né ha vietato la loro utilizzabilità, ponendo la sola condizione dell'audizione dei soggetti, fonte dell'informazione, quando vi sia richiesta delle parti.

Ne consegue che le dichiarazioni sono pienamente utilizzabili e restano elementi valorizzabili nel complesso ed unitario quadro probatorio offerto dal processo.

Anche quando il soggetto si avvale della facoltà, riconosciutagli dalla legge, di non rispondere (come ha fatto l'imputato Puzzangaro Gaetano), la dichiarazione 'de relato' è utilizzabile, trovando, in questo caso, applicazione le regole e i principi stabiliti dall'art. 192 comma terzo c.p.p.

3. In ordine all'attendibilità intrinseca, si osserva che lo Kschinna, che collaborava con la polizia tedesca, non aveva nessun interesse a vicende e fatti riguardanti la Sicilia ed era estraneo e indifferente alle organizzazioni criminali siciliane.

Le sue dichiarazioni sono state coerenti, precise, costanti e dotate di logicità; non possono essere in alcun modo sospettate di compiacenza nei confronti dello

Schembri (secondo l'assunto difensivo di Puzzangaro), ove si consideri anche che lo Kschinna incontrò il Puzzangaro soltanto nelle occasioni indicate dal teste e che, dunque, né poteva avere, né aveva alcun motivo di accusarlo.

Non può sorprendere che il Puzzangaro abbia parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino davanti allo Kschinna, tenuto conto che il primo era ospitato dallo Schembri perché temeva di essere arrestato per l'omicidio del magistrato e che dunque il contenuto della conversazione era quasi obbligato e facilitato anche dalla vita ritirata che faceva..

Si osserva, poi, che il riferimento a un giudice, nel corso dei colloqui tra lo Kschinna, il Puzzangaro (e lo Schembri), non poteva essere se non al dott. R. Livatino sia per il riferimento al territorio di origine (l'agrigentino) sia per il riferimento all'arresto di due degli autori dell'omicidio.

Si deve, ancora, sottolineare, come è stato osservato nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994, più volte citata (cfr. pag. 265 - 266), che Heiko Kschinna è un testimone e che il fatto che egli sia un collaboratore della polizia tedesca spiega soltanto il modo in cui è entrato nel processo.

Lo Kschinna non ha avuto rapporti diretti ed esclusivi con la polizia e la magistratura italiana, neppure per l'omicidio del dott. R. Livatino, essendo stata la sua deposizione assunta in Germania da magistrati tedeschi, con la sola presenza di magistrati italiani di Palermo, di un ufficio giudiziario, dunque, diverso da quello di Caltanissetta, competente per l'omicidio del magistrato.

Non è emerso, inoltre, che il teste abbia avuto rapporti di cointeressenza con gli imputati di questo processo o, per altro verso, che abbia avuto motivi di rancore o di astio nei loro confronti.

I contatti con lo Schembri (non coinvolto nel delitto, oggetto di questo procedimento) erano dovuti alla comune frequentazione del ristorante del Butticé.

Il contatto con Puzzangaro è stato del tutto occasionale.

Il disinteresse nei confronti degli altri imputati (e in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino) è dimostrato dall'ignoranza dell'arresto di Amico e Pace e dello stesso episodio delittuoso e dal disinteresse inizialmente mostrato sull'intera vicenda.

FL

L'estraneità all'omicidio del dott. R. Livatino da parte dello Kschinna e l'estraneità della polizia e della magistratura tedesche alle indagini sull'episodio delittuoso in esame dimostrano l'assenza di qualsiasi influenza nei suoi confronti. Sottolineata la qualità di teste dello Kschinna e rilevato che la sua dichiarazione ben potrebbe essere valutata sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di prova testimoniale, senza, cioè, la necessità di riscontri esterni, essendo sufficiente accertare la sola attendibilità del teste (cfr. Cass. 23.5.1991, Fontana), non appare tuttavia superfluo mettere in evidenza anche i riscontri esterni che ha la sua deposizione.

4. Le dichiarazioni del teste hanno trovato, infine, riscontri estrinseci che possono così essere riassunti:

- 1) le intercettazioni telefoniche tra Di Maira Carmelina, fidanzata di Amico Paolo, e il Puzangaro dimostrano che costui si nascondeva effettivamente in Germania in una stanza di un locale pubblico gestito da italiani;
- 2) l'acquisizione da parte della polizia tedesca di diversi giornali nei quali è riferito l'omicidio del dott. R. Livatino e viene data notizia dell'arresto di Amico e Pace;
- 3) l'acquisizione del foglio di appunti in cui vi è l'indicazione "armi-cocaina-oro 27 Kg-omicida-siciliano";
- 4) le dichiarazioni di Schembri Gioacchino il quale conferma la conversazione e la circostanza di avere fatto vedere allo Kschinna un giornale in cui si dava notizia dell'arresto di Amico e Paolo, aggiungendo anche che il giornale era sul tavolo (cfr. f. 189 e 197).

Per completezza si osserva che la parziale diversa indicazione fatta dal teste (l'aver annotato nel biglietto i nomi Gioacchino e Fabio mentre in realtà l'appunto contiene il riferimento a "omicidio-siciliano") non esclude il valore probatorio del riscontro, dimostrando invece la spontaneità del teste e la mancanza di preordinazione da parte dello stesso.

Le dichiarazioni del teste costituiscono, già in sé, una prova decisiva nei confronti del Puzangaro, in ordine alla sua responsabilità per l'omicidio del dott. Livatino.

CAPITOLO IX**DICHIARAZIONI RESE DA SCHEMBRI GIOACCHINO****EX ART. 210 C.P.P.**

Si ritiene opportuno, per completezza d'informazione e, anche al fine di valutare la coerenza e la costanza delle dichiarazioni rese dal collaboratore, riportare quanto riferito nel corso del procedimento celebrato nei confronti di Amico e Pace e nella prima fase di questo giudizio.

A) Dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado nel procedimento celebrato nei confronti di Amico e Pace (ud. 23.10.1992).

Schembri Gioacchino riferì che alla fine del mese di Ottobre del 1990 in una località (che allora non indicò) di Mannheim aveva incontrato, insieme con Heiko Kschinna, Gaetano Puzangaro che allo Kschinna si era presentato come latitante. Lo Schembri si rifiutò di rivelare il contenuto della conversazione, limitandosi a dire che sul tavolo vi era un giornale.

Aggiunse che Puzangaro gli aveva detto di essere latitante perché “si sentiva imputato dell'uccisione del giudice Livatino” e che si era rivolto a lui per trovare un posto dove nascondersi.

Lo Schembri precisò che il Puzangaro, altre volte, gli aveva parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino, confessandogli di essere stato proprio lui l'autore e riferendo: “è stato proprio lui a sparare al giudice Livatino quando dopo avere accostato l'autovettura si è fermato ed è sceso per la campagna; lui lo raggiunse ed il giudice disse: ‘cosa vi ho fatto picciotti?’. Puzangaro gli ha sparato, dicendo: ‘Tieni, pezzo di merda!’. Puzangaro era armato di mitra e di una pistola cal. 9... Prima usò il mitra, quando poi si accorse che lo stesso non sparava a raffica, rimase deluso e quando lo raggiunse gli sparò in bocca con la pistola”.

Lo Schembri riferì inoltre che “altre persone che si trovavano con il Puzangaro dicevano che la colpa era del medesimo che non aveva ucciso il Nava, essendoselo il Puzangaro trovato davanti al momento del delitto” e che lo stesso

Puzzangaro gli aveva confidato di essersi ferito all'alluce del piede destro in un episodio diverso da quello dell'uccisione del dott. R. Livatino, mentre si preparava ad eseguire un precedente omicidio.

A causa della strada dissestata, gli era allora partito dal fucile il colpo che lo aveva ferito al piede.

Ammise inoltre che il Puzzangaro gli aveva confidato di avere preparato un alibi per il giorno 21.9.1990: una famiglia avrebbe dovuto testimoniare di averlo ospitato quel giorno in cui si festeggiava il compleanno di uno della famiglia.

In occasione di questa dichiarazione, lo Schembri dichiarò di non conoscere Amico e Pace e, pur affermando che il Puzzangaro gli aveva fatto i nomi dei complici, rifiutò di indicarli, asserendo che taceva per motivi di sicurezza.

Lo Schembri ribadì che il Puzzangaro gli confidò "che era stato lui l'autore del fatto, ma non specificò come si trovò o vide il Nava".

Nel corso di questa deposizione lo Schembri confermò gli incontri con Heiko Kschinna, i fratelli Grifasi e il Butticé; su contestazione della parte civile, infine, ammise che Benvenuto Giuseppe Croce, arrivato in Germania nel Marzo - Aprile 1991, sentendo parlare lui e il Puzzangaro dell'omicidio del dott. R. Livatino e, resosi conto che quest'ultimo aveva narrato molti particolari, aveva reagito molto male nei suoi confronti, "adirandosi" contro il Puzzangaro.

B) Dichiarazioni rese nel giudizio di secondo grado nel procedimento celebrato nei confronti di Amico e Pace (ud. 26 e 27.1.1994)

Lo Schembri riferì che il gruppo dei "palmesi" e cioè di Palma di Montechiaro aveva dovuto fare un favore al gruppo di Canicattì e, precisamente, a quello facente capo a Parla Salvatore, Avarello Giovanni Marco, detto Gianmarco, ed allo zio dell'Avarello, Gallea, che continuava a dare direttive dal carcere.

Il gruppo dei "palmesi" aveva riferito che il dott. R. Livatino avrebbe favorito, soprattutto in materia di misure di prevenzione, l'organizzazione criminale a loro opposta facente capo ai Di Caro (cfr. f. 128).

Lo Schembri, dopo avere escluso di avere procurato le armi per l'omicidio del dott. R. Livatino, ha riferito che, due o tre mesi prima del delitto, erano andati a

trovarlo in Germania, nella sua casa di Mannheim, Amico, Pace, Puzangaro e Salvatore Calafato, a bordo di una Golf che l'Amico aveva ricevuto in prestito da Manganello Calogero.

Assieme agli altri era andato a trovarlo anche Croce Alletto, che in quel periodo abitava a Mannheim e che era l'unico con il quale egli aveva, allora, rapporti.

Essi si fecero indicare l'abitazione del Parla in Germania; così si recarono a Lahr, dove dimorava il Parla, con la sua autovettura, sulla quale presero posto Alletto e Puzangaro, e con la Golf, sulla quale presero posto gli altri tre e cioè Pace, Amico e Calafato (cfr. f. 129).

Tra gli altri argomenti, quella sera la conversazione cadde anche su armi che intendevano comprare.

Egli ritornò a casa del Parla l'indomani e, insieme con quest'ultimo e con Calafato, andò in Francia per acquistare armi che non furono consegnate quel giorno stesso, ma che furono prelevate l'indomani; in particolare - ha riferito - che fu lui, su incarico del Parla, ad andare a prendere le armi, con un'auto presa a noleggio dallo stesso Parla e in compagnia di un napoletano, certo Nicola.

Le armi furono così trasportate a Lahr, dove furono consegnate al Parla che poi le fece arrivare a Canicattì ad Avarello che, a sua volta, le fece avere a Calafato.

Relativamente al Puzangaro riferì che, dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, gli aveva telefonato da Moeld un certo Lo Greco per chiedergli ospitalità per qualche giorno per una persona ricercata.

Il 5.10.1990 si presentò a casa sua il Puzangaro, proveniente da Moeld, il quale gli disse che aveva viaggiato con Amico e con Pace in vagoni o scompartimenti diversi.

Il Puzangaro gli disse, inoltre, che sarebbe rimasto soltanto alcuni giorni perché dopo l'avrebbe ospitato il Parla, al quale aveva reso un favore.

Questi, tuttavia, dovette recarsi a Canicattì per esigenze personali, secondo quanto comunicatogli telefonicamente da Avarello; fu per questa ragione che il Puzangaro rimase suo ospite sino al Luglio del 1991, stando nascosto e non uscendo quasi mai da casa.

Lo Schembri riferì, inoltre, che il Puzangaro aveva parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino con lui, con Kschinna e con Benvenuto, nel periodo in cui

quest'ultimo si era recato in Germania.

Aggiunse, lo Schembri, che tutti sapevano che il Puzangaro aveva preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino ed era ricercato per questo motivo; più, in particolare, ne parlarono, anche in maniera circostanziata, Puzangaro e Benvenuto.

Quest'ultimo - secondo quanto riferito dallo Schembri - rimproverò al primo di non avere eliminato il Nava; il Puzangaro si giustificò, affermando: "chi si poteva immaginare che si trattasse di una persona del nord che poi avrebbe parlato!" (cfr. f. 127).

Il Puzangaro, inoltre, faceva notare al Benvenuto che "l'altro" era rimasto in macchina: l'altro doveva essere Manazza, soprannominato il "biondo" ("Quest'ultimo doveva essere Manazza perché così, per quanto io capii veniva indicato nella conversazione": cfr. f. 127).

Il Benvenuto, infine, - secondo il racconto dello Schembri - rimproverò al Puzangaro di avere parlato troppo dell'omicidio del dott. R. Livatino, sin dal suo arrivo in Germania.

Lo Schembri riferì, inoltre, delle conversazioni tra Puzangaro e Kschinna sull'omicidio, affermando che ne avevano parlato anche davanti a lui e che lo Kschinna ben conosceva la situazione del Puzangaro, peraltro nota anche agli altri.

Riferì, in particolare, che un giorno davanti a lui, fra lo Kschinna e il Puzangaro, si parlò della situazione di ricercato di quest'ultimo, dell'arresto in Germania di Amico e Pace e del fatto che questa notizia era stata riportata dalla stampa tedesca; sul tavolo si trovava un giornale che era del Puzangaro.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri riferì di averne avuto notizia sia in occasione di queste conversazioni sia per notizia diretta da parte del Puzangaro.

Questi, in particolare, gli aveva detto che si era recato, insieme con Amico e Pace, a Canicattì dalla Germania con il treno e che alla stazione ferroviaria di Canicattì avevano visto un carabiniere di Palma di Montechiaro che avrebbe potuto riconoscerli.

Alla stazione erano andati a prenderli delle persone, che non erano loro familiari,

e su cui non sapeva dare alcuna indicazione, poiché il Puzangaro non gli aveva indicato né chi fossero né a quale gruppo appartenessero.

Per l'esecuzione dell'omicidio - secondo il racconto del Puzangaro - erano stati usati due mezzi: una moto sulla quale avevano preso posto Amico e Pace e una Fiat Uno sulla quale erano saliti Puzangaro, Benvenuto e Manazza (cfr. f. 136).

Lo Schembri aggiunse che Puzangaro gli aveva riferito che a raggiungere l'autovettura del dott. R. Livatino erano stati i due della moto, seguiti immediatamente dalla Fiat Uno, che aveva fiancheggiato l'autovettura del dott. Livatino, contro cui avevano sparato.

Il magistrato era riuscito a scendere dalla sua auto e a iniziare la fuga verso la campagna, per sfuggire all'agguato; il Puzangaro, armato di un mitra e di una pistola, l'aveva inseguito e aveva raggiunto il dott. R. Livatino, quando questi era già stato ferito.

Il magistrato, ancora in piedi, gli aveva detto: "picciotti, che cosa vi ho fatto?" Egli aveva risposto: "tieni, pezzo di merda" e quindi gli aveva sparato, anche dopo che il giudice era stramazzato a terra.

Quindi avevano bruciato i due mezzi utilizzati per l'omicidio.

Lo Schembri precisò che il Puzangaro non aveva fatto cenno ad armi che si erano inceppate.

Aggiunse che era passato davanti al Nava quando gli altri erano più distanti ed espresse il suo rammarico per il complice che si era tolto il casco.

In ordine al foglietto sul quale era riportato l'indirizzo del Nava, disse che era stato dato al Puzangaro dal fratello che era venuto a trovarlo da Palma di Montechiaro.

Riferì, inoltre, che Puzangaro gli aveva confidato che Pace era solito impugnare le armi con la sinistra e che si era meravigliato che di ciò fossero a conoscenza gli inquirenti.

Non aveva alcuna notizia della partecipazione di Avarello all'omicidio del dott. R. Livatino ma, su contestazione del P.M., aggiunse che "se lo afferma Benvenuto, va creduto perché egli è bene informato dei fatti" (cfr. f. 138).

Lo Schembri riferì, infine, di intimidazioni ricevute sia da parte di Benvenuto (prima che questi iniziasse a collaborare) sia da parte del padre di Puzangaro e

di Alletto; di attentati e tentativi di aggressione subiti in Germania, sino a quello del rapimento del figlio.

Precisò, infine, che nei mesi di Marzo - Aprile del 1991, quando fece rientro in Italia, incontrò il padre e il fratello del Puzzangaro che gli manifestarono l'intenzione di eliminare e fare sparire il Nava, se costui non avesse acconsentito a ritrattare.

C) Dichiarazioni rese da Schembri Gioacchino ex art. 210 c.p.p. (ud. 9.3.1995)

Lo Schembri ha dichiarato di avere avuto "conoscenze" (cfr. pag. 51) con soggetti inseriti in organizzazioni criminali e di avere, in particolare, conosciuto Puzzangaro Gaetano, Giuseppe Croce Benvenuto, Avarello ed altri di cui al momento non si ricordava.

Ha affermato di avere conosciuto anche Amico Paolo e di avere incontrato, una sola volta, Pace Domenico, precisando che le persone di cui aveva fatto i nomi facevano parte di un solo gruppo ("era tutto un gruppo unito": cfr. pag. 52) e che Pace, Amico e Puzzangaro avevano stabilito la sede in Germania, a Dormagen.

Il gruppo della Germania era collegato con i gruppi di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Gela e "vari paesi" e di Avarello sapeva che era collegato a Canicattì e Gela ("io so solo questo qua Canicattì, Gela": cfr. pag. 53).

Su domanda del P.M., ha precisato che si trattava di un gruppo contrapposto a "Cosa Nostra" (erano in contrasto con persone che poi ho saputo che appartenevano a Cosa Nostra") e che tra tutti i gruppi che contrastavano "Cosa Nostra" vi erano "alleanze".

L'alleanza consisteva nello scambio di assistenza in occasione dell'esecuzioni di omicidi ("...sono venuto a conoscenza che, a volte facevano dei favori a Gela, che i gelesi, oppure facevano favori controparti, ambo le parti si facevano i favori anche alla...a fare degli omicidi": cfr. pag. 55).

In relazione al gruppo di Canicattì, ha riferito che ne facevano parte o, più precisamente, il gruppo era rappresentato da Avarello Giovanni e dagli zii Bruno Gallea e un altro Gallea di cui non ricordava il nome e che sapeva essere detenuto in carcere.

FC

Anche questo gruppo di Canicattì si contrapponeva a “Cosa Nostra” che, secondo quanto gli fu riferito successivamente, era, a sua volta, rappresentata da “un certo Di Caro”.

Su domanda del P.M., lo Schembri ha poi riferito di essere venuto a conoscenza di tali fatti e dei rapporti tra i gruppi nell'Ottobre del 1990 in Germania, dove egli era residente, quando gli fu “portato” il Puzangaro, perché gli procurasse un alloggio dove nascondarlo, essendo quest'ultimo latitante.

Egli procurò al Puzangaro l'alloggio e, dopo alcune settimane, nacque “un rapporto di amicizia”, tanto che il Puzangaro iniziò a confidarsi con lui (“...e così mano mano, mi raccontava tutte queste insomma, cose”: cfr. pag. 56).

Successivamente gliene parlò anche Benvenuto che si era recato in Germania a trovare il Puzangaro che era colà latitante da alcuni mesi.

Lo Schembri ha, poi, precisato che aveva conosciuto il Puzangaro prima dell'Ottobre del 1990 e cioè nell'estate dello stesso anno (“Verso Maggio, Giugno, Luglio, non mi ricordo con esattezza il mese”: cfr. pag. 60), quando andarono a trovarlo in Germania, a Mannheim, Calafato Salvatore e Alletto Croce che avevano preso un appuntamento con Puzangaro, Pace ed Amico.

Questi ultimi tre provenivano da Colonia e fu lui stesso ad accompagnarli in un'altra località della Germania dove si trovava un'altra persona di Canicattì, Parla Salvatore che egli conosceva e sapeva dove trovare.

Lo Schembri ha, inoltre, indicato anche il Parla come collegato agli stessi ambienti di Canicattì, di cui aveva parlato in precedenza e, cioè, al gruppo degli “emergenti”.

Lo Schembri, nel proseguire il racconto sull'incontro con il Parla, ha riferito che l'indomani si recò di nuovo dal Parla per andare a riprendere Calafato Salvatore e Alletto Croce e fu allora che il Parla gli chiese di accompagnarli in Francia (la frontiera con la Germania era vicina) perché dovevano acquistare delle armi.

In effetti egli si recò in Francia con Parla Salvatore e Calafato Salvatore dove furono acquistati due mitra (le armi furono in realtà prelevate in Svizzera, tanto che il Parla e il Calafato dovettero cambiare il danaro in franchi svizzeri: cfr. pag. 65).

I mitra furono, poi, fatti giungere dal Parla a Canicattì ad Avarello che, a sua

volta, li fece avere a Calafato.

Puzzangaro gli confidò successivamente che il mitra fu utilizzato per l'omicidio del dott. R. Livatino e che si inceppò o non sparò a raffica ("però io ricordo benissimo che mi fu stato detto sempre da Puzzangaro che quel mitra, li ci inciampò, non lo so cosa...o era singolo, non mi ricordo bene insomma": cfr. pag. 66).

In relazione ai rapporti con il Puzzangaro dall'Ottobre del 1990, lo Schembri ha riferito che gli avevano telefonato dalla Sicilia un suo amico e il fratello di Puzzangaro per ospitare quest'ultimo che aveva "problemi con la giustizia" (cfr. pag. 67) e che la stessa sera della telefonata si presentò a casa sua il Puzzangaro, accompagnato da Greco Antonio o Giuseppe.

Il Puzzangaro fu accompagnato a Mannheim ed egli gli fece trovare un alloggio "sopra il ristorante di Giovanni Butticé", dove lo stesso Puzzangaro rimase dal 5 Ottobre del 1990 all'Agosto o Settembre del 1991.

Poiché il Puzzangaro "stava sempre a casa" (cfr. pag. 68), egli gli faceva compagnia e, durante questi incontri, si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Il Puzzangaro era preoccupato sia per Pace e Amico, che erano stati già arrestati, sia per se stesso ("non è che dobbiamo fare due e una tre, chi hanno a pigghiare a mia, dobbiamo stare attenti, qua e là, insomma perché era pure ricercato pure mi ha detto": cfr. pag. 68 - 69).

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri ha riferito che il Puzzangaro gli aveva confidato che era stato lui a sparare al giudice ("che fu proprio lui a sparargli in bocca al giudice": cfr. pag. 69) e che avevano partecipato all'omicidio Pace, Amico, Venuto (da intendersi Benvenuto) e "u tignusu" (il calvo) che aveva una parrucca bionda.

In relazione alle modalità dell'omicidio, lo Schembri ha riferito di avere sentito parlare spesso il Puzzangaro e il Benvenuto, "che si colpevolizzavano tra di loro" (cfr. pag. 70).

In particolare, il Benvenuto accusava l'altro di non avere ucciso il Nava ("perché non gli aveva dato una scaricata di mitra") e il Puzzangaro, a sua volta, rimproverava al Benvenuto di non avere fatto nulla ("<<ma tu che facevi dentro la macchina?>> e Benvenuto mi ricordo che rispose: <<madre quante cose avia a

stare attento>>”: cfr. pag. 70).

Ha, inoltre, riferito che il dott. Livatino riuscì a scendere dalla sua autovettura, correndo in aperta campagna e che fu raggiunto dal Puzangaro.

Vistosì raggiunto, il magistrato chiese: “Picciotti, cosa vi ho fatto?”, stramazando subito dopo al suolo.

“Il Puzangaro ci andò lì e ci sparò in bocca, era per terra già” (cfr. pag. 71).

Lo Schembri ha, ancora, riferito che il Puzangaro e l’Avarello avevano usato lo stesso nome “falso” (Diego: cfr. pag. 75) e che, solo successivamente, il Puzangaro si fece chiamare “Fabio”.

Su domanda del P. M., ha affermato di avere viaggiato insieme con Avarello, che aveva un documento falso ed il capo coperto da un passamontagna con una garza, perché era ferito alla testa.

Preciserà, poi, nel corso della deposizione, su domanda del difensore dell’imputato, che il viaggio con Avarello avvenne nel Febbraio - Marzo (inizio) del 1991 (cfr. pag. 101) e che egli aveva in precedenza incontrato l’imputato, il quale aveva avuto il suo numero di telefono dal Puzangaro, nel bivio di Licata presso un passaggio a livello.

In quest’occasione l’Avarello gli diede due grammi di cocaina e, per questo motivo, egli non ne aveva parlato in precedenti interrogatori (cfr. pag. 106); due giorni dopo quest’incontro, come aveva già dichiarato in un precedente interrogatorio, rivide nuovamente a Canicatti, nel negozio “Marcantonio”, l’Avarello.

Qui fu decisa la partenza per la Germania (cfr. pag. 110).

Ha, infine, chiarito, su domanda del difensore, di non avere più rivisto l’Avarello dopo il viaggio in comune per la Germania (cfr. pag. 110).

A Mannheim il Puzangaro gli confidò che l’Avarello si era procurata la ferita in un conflitto a fuoco con Lillo Di Caro (cfr. pag. 78).

In relazione ai motivi per i quali era stato ucciso il dott. Livatino, lo Schembri ha riferito che il Puzangaro e il Benvenuto gli avevano detto che il magistrato era “morbido” con “la famiglia” Di Caro e con i Ribisi, mentre nei confronti del loro gruppo adottava “provvedimenti pesanti”.

In relazione ai gruppi coinvolti nell’omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri

ha riferito di avere appreso dal Puzzangaro che si trattava “del gruppo di Canicattì e di Palma di Montechiaro”, intendendo per gruppo di Canicattì quello facente capo ai Gallea e a Parla Salvatore; quest’ultimo, in particolare, era stato l’organizzatore dell’omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 80).

Ha, inoltre, aggiunto che tutto fu deciso in Germania quando egli accompagnò Puzzangaro, Pace ed Amico dal Parla. Quest’ultimo, peraltro, già in precedenza si era recato a Dormagen perché “c’era una cosa importante da fare” (cfr. pag. 82).

Per quanto riguarda le armi utilizzate nell’omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri ha riferito che era stata utilizzata “una calibro 9” che “proveniva” dall’omicidio compiuto dallo stesso Puzzangaro e da altri ai danni di Rosario Allegro e Anzalone e che era stata sottratta alle forze dell’ordine.

Lo Schembri ha confermato, inoltre, che il Puzzangaro gli aveva riferito che, alla stazione ferroviaria di Canicattì, dove erano arrivati provenendo dalla Germania, avevano incontrato un poliziotto o un carabiniere, che faceva servizio a Canicattì e che li aveva notati (“e che questa persona li abbia notati e loro si sono sentiti insomma...” cfr. pag. 85 - 86).

Nel corso della deposizione, lo Schembri chiarirà, su domanda del difensore di Avarello, di non avere mai saputo da chi fossero stati prelevati alla stazione ferroviaria di Canicattì i giovani provenienti dalla Germania né dove avessero trovato rifugio (cfr. pag. 98 - 99).

Chiarirà, ancora, su contestazione mossa dallo stesso difensore, che il Puzzangaro gli riferì di avere incontrato un brigadiere dei carabinieri, originario di Palma di Montechiaro e in servizio a Canicattì, che aveva il suocero titolare di una tabaccheria a Palma di Montechiaro.

Il Puzzangaro gli riferì allora che aveva temuto di potere essere riconosciuto dal sottoufficiale, che così avrebbe potuto confermare la sua presenza in Sicilia e identificare anche le altre persone che avevano viaggiato ed erano scese assieme a lui dal treno (cfr. pag. 112 - 113).

Su domanda del P. M., lo Schembri ha poi riferito di avere saputo dal Puzzangaro che intendevano eliminare il Nava (“Lo volevano insomma togliere di mezzo”: cfr. pag. 86), del quale avevano conosciuto l’indirizzo, tramite il fratello di

Puzzangaro.

Ha, inoltre, confermato che Puzzangaro Gaetano gli aveva parlato di una ferita al piede che si era procurata con un fucile a pompa, quando, a bordo di un'autovettura, si stava recando a commettere un omicidio.

A causa di una buca sulla strada, partì accidentalmente dal fucile un colpo che lo ferì al dito del piede.

In relazione ai motivi che lo avevano indotto alla collaborazione, su domanda del difensore di Avarello, ha dichiarato di avere iniziato a collaborare verso la fine di Luglio del 1992 e che aveva deciso tale collaborazione, sia perché aveva subito degli attentati e avevano cercato di rapirgli il figlio, sia perché aveva conosciuto il dott. Borsellino e non aveva sopportato la fine che questi aveva fatto.

Ha, inoltre, riferito dei pessimi rapporti con il Benvenuto che ha accusato di avergli, insieme con Puzzangaro, preparato un attentato al quale era sfuggito in modo fortunoso.

Secondo lo Schembri, egli era odiato dal Benvenuto perché non condivideva le loro scelte (“io non condividevo il loro insomma...all'ultimo sapendo insomma in quale rischio e quello che loro avevano fatto praticamente, io non condividevo le loro cose che facevano e non ne volevo sapere per cui li aveva pregato a tutti e due di andarsene e non venire più insomma”: cfr. pag. 91) e a causa di un debito per armi che egli aveva acquistato dal Benvenuto (cfr. pag. 92).

Ha, inoltre, confermato che nei primi interrogatori era stato deliberatamente reticente e, per questa scelta, aveva detto di non avere saputo il motivo per il quale il dott. Livatino era stato ucciso e chi fosse il mandante (cfr. pag. 95). Aveva accusato soltanto Puzzangaro e Benvenuto perché gli era stato fatto del male solo da costoro e voleva che essi fossero puniti per il delitto commesso (“sì, è vero io ho fatto questa dichiarazione, però all'inizio, come voglio ancora una volta insomma, praticamente ero accanito perché il male mi era stato fatto da Puzzangaro e Benvenuto”: cfr. pag. 96 e pag. 115 - 116 dove ribadisce di avere accusato all'inizio solo Benvenuto e Puzzangaro “perché ritenevo...io ho avuto dei contrasti con loro, perché ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti”).

Ha poi precisato che, dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, gli autori si erano

rifugiati in contrada Burraenito di Palma di Montechiaro, in una casa di campagna del padre di Puzzangaro e che anche prima dell'omicidio avevano alloggiato nella stessa casa, secondo quanto aveva riferito in precedenti interrogatori, anche se non era più in grado di ricordare con esattezza tale ultima circostanza (cfr. pag. 100 - 101).

In relazione agli esecutori materiali dell'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato, su domanda del difensore di Avarello, di avere saputo che essi erano: Puzzangaro, Benvenuto, Pace, Amico e un'altra persona soprannominata "u tignusu" che egli, in un primo momento, aveva identificato in "Manazza" perché facevano il nome del "biondo" e così era soprannominato il Manazza, anche se successivamente capì che poteva essere qualche altro soggetto "biondo con una parrucca" (cfr. pag. 125).

Su domanda del Presidente, lo Schembri ha riferito che il nome "Manazza" non gli era mai stato fatto da nessuno ("no, penso che non l'hanno fatto precisamente il nome di Manazza: cfr. pag. 126) e che egli aveva, pochi giorni prima del suo arresto conosciuto il Manazza che, in realtà non era biondo ma castano.

Ha, inoltre, confermato che il Puzzangaro gli aveva riferito di avere partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino e di avere sentito parlare il Puzzangaro e il Benvenuto di uno "tignuso ca parrucca biunna" (una persona calva con la parrucca bionda) che era insieme con loro nella Fiat Uno, in occasione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Su domanda del P.M., lo Schembri ha riferito di non avere mai avuto fatto il nome di Avarello Giovanni ma di avere successivamente collegato "u tignusu ca parrucca biunna" all'Avarello che era calvo.

D) Attendibilità intrinseca

Va rilevato, innanzitutto, che Schembri ha riferito ciò che aveva appreso da Puzzangaro e da Benvenuto e che egli ha precisato che il racconto del Puzzangaro non era stato unitario ma frammentario ("Puzzangaro non riferì in unico contesto quel che io ho appreso, ma a spezzoni ed in diverse occasioni, per cui, quando io ho riferito, certe volte ho collegato le varie sue espressioni").

Egli ha evidenziato queste lacune nel racconto del Puzzangaro, ma ha evitato di riempirle di sua iniziativa, dimostrando così la spontaneità delle dichiarazioni rese e il disinteresse che lo animava.

Al riguardo, va precisato che i contrasti avuti con il Benvenuto e il Puzzangaro furono determinati dalla convinzione dello Schembri che i due fossero stati gli autori di un agguato commesso ai suoi danni in Germania, ma ciò lo indusse soltanto a parlarne già in primo grado, quando era stato deliberatamente reticente, perché, come ha riferito testualmente: “ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti” (cfr. verb. interrogatorio pag. 115 - 116).

Questi contrasti, dunque, non infirmano l'attendibilità del collaboratore che ha costantemente indicato nel Puzzangaro uno degli esecutori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Ciò premesso, si osserva che la collaborazione dello Schembri appare il frutto di un'autonoma e spontanea autodeterminazione, le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato, vanno ricondotte a un processo di revisione critica e all'abbandono dei fini perseguiti dall'organizzazione criminosa alla quale era vicino (cfr. il riferimento all'assassinio del dott. Borsellino come spinta decisiva alla maturazione di collaborare).

Egli, dunque, dopo la dichiarata reticenza nel primo grado del giudizio celebrato nei confronti di Amico e Pace, ha dato una ricostruzione degli episodi criminali che erano sia a sua conoscenza diretta (reperimento e acquisto delle armi in Francia) sia a sua conoscenza indiretta, riferendo, in modo costante, quanto narratogli dal Puzzangaro e dallo stesso Benvenuto.

L'assunto difensivo, dedotto anche in questo processo dai difensori di Avarello Giovanni, al fine di sostenere l'inattendibilità del collaboratore, secondo cui lo Schembri, nel primo grado dell'altro procedimento, avrebbe escluso la responsabilità di Amico e Pace, in ordine all'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino, è privo di fondamento.

Già nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994 è stato affermato che lo Schembri non aveva mai escluso la partecipazione di Amico e Pace all'omicidio ma si era rifiutato di parlarne (cfr. pag. 310) e che, al contrario di quanto sostenuto dai difensori di Avarello, la loro responsabilità era stata

implicitamente affermata dal riferimento al giornale e dall'urgente accoglimento del Puzzangaro nella sua casa (cfr. pag. 311- 313).

Anche la reticenza nel primo grado di quel giudizio trova una plausibile giustificazione nelle minacce ricevute e nei pericoli per la sua sicurezza (cfr., sul punto, sentenza citata pag. 304 - 306 e pag. 310); nella fase di appello di quel giudizio farà anche riferimento agli inviti a ritrattare rivolti ai suoi familiari dopo le dichiarazioni di primo grado.

Anche nel primo grado di questo giudizio, egli ha chiarito i motivi per i quali era stato reticente nei primi interrogatori, ribadendo che aveva ritenuto suo dovere indicare Puzzangaro e Benvenuto come autori dell'omicidio del magistrato, perché era "giusto che essi pagassero per i loro delitti" e che, anche per motivi di sicurezza, all'inizio della collaborazione aveva riferito soltanto una parte dell'intera verità da lui conosciuta (cfr. verb. ud. citata, pag. 95 - 96 e 115 - 116).

Non può dunque sostenersi, ad avviso della Corte, che vi sia stata incoerenza tra le dichiarazioni rese dallo Schembri nei diversi giudizi, avendo lo stesso espressamente dichiarato di non avere voluto rispondere, nella fase di primo grado nel procedimento penale contro Amico e Pace, a molte domande, per i motivi dianzi indicati.

Peraltro non può che essere ribadito come il collaboratore abbia costantemente indicato il Puzzangaro come esecutore materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino e, come esattamente ha rilevato la sentenza del 13.4.1994, lo stesso comportamento del Puzzangaro dimostra del resto la sua responsabilità.

Il suo preannunciato arrivo da Schembri per essere nascosto è coevo all'arresto di Amico e di Pace e fu proprio questo arresto che determinò nel Puzzangaro l'esigenza di nascondersi.

La stessa condotta tenuta, prima in Sicilia e poi in Germania (stava nascosto e usciva molto raramente), era tipica di chi teme di essere arrestato.

In realtà allora la polizia non ricercava il Puzzangaro ma le notizie di stampa sulla cosiddetta pista tedesca, l'arresto di Pace e Amico convinsero il Puzzangaro di essere ricercato per la posizione identica di compartecipe che egli aveva.

Sotto diverso profilo, si deve osservare che lo Schembri non ha partecipato all'omicidio del dott. Livatino e non ha alcun interesse al fatto.

L'ampia collaborazione data alla polizia e alla magistratura di Palermo deve far ritenere che nessun interesse egli poteva avere per mentire sul delitto, oggetto di questo procedimento e perdere così i benefici premiali ottenuti per la collaborazione precedente.

Ancora con riferimento all'attendibilità intrinseca, si deve sottolineare che egli è un collaboratore dell'ufficio giudiziario di Palermo e che solo occasionalmente ha collaborato in questo processo, davanti alla magistratura di Caltanissetta, competente a conoscere dell'omicidio del dott. R. Livatino, per effetto della deroga sulla competenza territoriale, stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Non sono, peraltro, emersi elementi che possano far dubitare della correttezza della gestione del collaboratore, condotta, comunque, dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessati a questo processo.

E) Attendibilità estrinseca

Numerosi sono i riscontri alle dichiarazioni dello Schembri che possono così essere riassunti:

- 1) riscontro plurimo si ha nelle dichiarazioni di Heiko Kschinna che, come si è visto in precedenza, ha riferito quanto narratogli da Puzangaro sia in presenza (e ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni dello Schembri) sia in assenza dello Schembri (e ciò ha trovato coincidenza con quanto riferito da Schembri che, a sua volta, lo aveva appreso da Puzangaro);
- 2) ulteriore riscontro è dato dalle dichiarazioni di Benvenuto in ordine alla partecipazione del Puzangaro e a particolari del racconto;
- 3) il "colpo di grazia" contro il dott. R. Livatino da parte del Puzangaro trova riscontro nell'autopsia da cui emerge che il magistrato fu finito con due colpi al viso e al capo;
- 4) effettivamente Alletto Croce e Calafato Salvatore si erano recati in Germania nel periodo indicato da Schembri, partendo dall'aeroporto di Catania, come è stato ammesso dagli stessi Alletto e Calafato;
- 5) è stata confermata l'esistenza di una ferita nel piede di Puzangaro e la

compatibilità del racconto fatto dal collaboratore.

Il prof. Maurri Mario, sentito all'udienza del 6.6.1995, ha infatti dichiarato di aver visitato il 20.11.1992 nel carcere di Livorno Puzangaro Gaetano, per accertare una ferita d'arma da fuoco al piede.

Il teste ha riferito che esisteva la ferita e che questa era "compatibile con un colpo d'arma da fuoco".

Ha precisato che il colpo aveva interessato l'estremo dell'alluce, asportandone unghia e falange (cfr. verb. ud. citata, pag. 98).

Il teste ha riferito, inoltre, che non era in grado di dire se il colpo era stato sparato a bruciapelo ma ha affermato che "il proiettile deve avere avuto una notevole violenza lesiva, perché ha perforato la scarpa e soprattutto ... ha perforato la scarpa sul dorso e sulla suola, ingresso e uscita, e soprattutto ha asportato una falange di un dito con l'unghia, quindi forza viva notevole, e quindi direi distanza molto limitata" (cfr. verb. ud. cit., pag. 99).

In relazione all'epoca in cui fu provocata la ferita, ha dichiarato che variava da due a tre anni prima della relazione che egli aveva steso il 20.11.1992; non poteva, infine, precisare se la ferita fosse stata trattata chirurgicamente o se fosse guarita senza intervento medico, anche se la sua impressione era stata quella dell'esistenza di un intervento medico "di non elevata capacità";

6) questa medesima circostanza ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni di Calafato Giovanni che ha riferito della ferita procuratasi dal Puzangaro, in occasione della quale anch'egli rimase ferito (cfr. verb. ud. 8.3.1995);

7) ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto la circostanza della partenza per la Germania di Calafato Salvatore e Alletto Croce che dovevano raggiungere Schembri per l'acquisto di armi;

8) ha, ancora, trovato riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto la circostanza indicata dallo Schembri della presenza alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove erano giunti dalla Germania Pace, Amico e Puzangaro, di un poliziotto che, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro, avrebbe potuto riconoscere il Pace;

9) la circostanza relativa all'alibi del Puzangaro trova riscontro nell'improvvisa e inaspettata visita dell'Amico e del Puzangaro al Manganello in occasione del suo

compleanno (cfr., sul punto, le dichiarazioni del Manganello, della Tegtmeyer e dell'Anas) e reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto;

10) ha trovato riscontro reciproco nelle dichiarazioni del Benvenuto e riscontro oggettivo nella perizia balistica, la circostanza della sottrazione di un'arma a un carabiniere di Palma di Montechiaro.

La perizia ha, infatti, accertato che nell'omicidio del dott. R. Livatino furono usate pistole cal. 9, tipo 92 SB, in dotazione alle sole forze di polizia.

Si tratta di un riscontro di natura oggettiva, che dà un'ulteriore conferma alla dichiarazione dello Schembri, il quale ha così dimostrato di essere realmente a conoscenza dei fatti, per averli avuto riferiti dal Puzangaro e dal Benvenuto.

Va sottolineato che si tratta della pistola abbandonata da Avarello sulla Fiat Uno, bruciata in contrada "Gasena";

11) ha trovato riscontro, negli accertamenti compiuti dal brigadiere Lo Sardo Benedetto (cfr. verb. ud. 3.5.1995), il controllo di Schembri e Avarello (che aveva un documento sotto il nome di Attardo Diego, usato anche in precedenza dal Puzangaro) avvenuto alla frontiera il 17.3.1991;

12) quanto riferito dallo Schembri, in relazione alla ferita alla testa di Avarello, trova riscontro nelle dichiarazioni del tenente dei carabinieri Ierfone Felice, il quale ha affermato che la perizia effettuata per accertare la suddetta ferita aveva avuto esito positivo e che si trattava di ferita da arma da fuoco (cfr. verb. ud. 3.5.1995);

13) lo Schembri ha dichiarato di avere saputo dal Puzangaro che l'Avarello si era procurata la ferita in occasione del conflitto a fuoco con Di Caro Calogero.

Tale circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del tenente Ierfone Felice, il quale ha riferito che gli esecutori del tentato omicidio del Di Caro (tra cui è stato indicato l'Avarello) erano stati due e che la vittima aveva risposto al fuoco.

Il teste ha precisato che sul posto era stata trovata una parrucca insanguinata, sicuramente utilizzata da uno dei due killers.

Va sottolineata l'analoga situazione verificatasi in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, del quale l'Avarello è stato indicato anche da Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce come uno degli esecutori materiali;

14) l'attendibilità di Schembri Gioacchino è già stata valutata positivamente anche dalla Suprema Corte nella sentenza del 27.1.1995, con la quale è stato definito il procedimento penale nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico, ritenuti responsabili dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr., sull'attendibilità di Schembri Gioacchino, Cass. 27.1.1995 citata, pag. 46 - 47 e 62 - 63).

In ordine ai rilievi sull'attendibilità dello Schembri mossi dai difensori di Avarello Giovanni, nell'atto di appello e, in particolare, all'assunto secondo cui il collaboratore in tutte le sue dichiarazioni avrebbe escluso la partecipazione dell'Avarello all'omicidio del dott. R. Livatino, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, lo Schembri non ha indicato l'Avarello tra gli esecutori materiali, spiegando la non indicazione non già come esclusione della partecipazione dell'Avarello al delitto, bensì come sua mancanza di notizie ("io non ho notizie della partecipazione dell'Avarello all'omicidio") ed aggiungendo che se era stato indicato da Benvenuto gli si poteva credere perché questi era bene informato dei fatti (cfr. ver. ud. 26.1.1994, f. 138).

Deve, inoltre, essere sottolineato che, parlando del movente e riferendo che i palmesi avevano dovuto fare un favore al gruppo di Canicatti tra i cui componenti ha espressamente fatto menzione dell'Avarello (cfr. verb. ud. 26.1.1994), egli ha indicato implicitamente l'interesse di questo gruppo, che ne fu l'organizzatore, all'omicidio del dott. Livatino.

La circostanza che lo Schembri non abbia fatto il nome di Avarello (perché tale nome non gli era stato mai fatto, avendo Puzangaro e Benvenuto parlato soltanto di una persona calva con la parrucca bionda) e abbia indicato il calvo con la parrucca come compartecipe dell'omicidio del dott. R. Livatino, dimostra la spontaneità delle sue dichiarazioni e che egli ha riferito soltanto il contenuto delle notizie effettivamente apprese.

In relazione all'indicazione del Manazza, lo Schembri ha chiarito che questo nome non gli era stato mai fatto da nessuno ("no, penso che non l'hanno fatto precisamente il nome di Manazza": cfr. trascrizione verb. ud. 9.3.1995, pag. 126), ma di avere sentito fare il nome di un "biondo" che egli identificò nel Manazza perché così era soprannominato e di avere sentito parlare il Puzangaro e il

Benvenuto di una persona calva con la parrucca bionda che egli, in un primo momento, pensò essere il Manazza, ma che successivamente collegò all'Avarello, nome anche questo che, come quello del Manazza, non gli fu mai fatto.

La persona calva di cui ha parlato lo Schembri deve essere identificata in Avarello Giovanni.

Ed infatti, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, consumato a Palma di Montechiaro il giorno 1.11.1989, ed eseguito da componenti del gruppo di Canicattì (tra cui Avarello Giovanni e lo zio Gallea Antonio) per conto di quello di Palma di Montechiaro, fu rinvenuta una parrucca.

Significativa è l'indicazione dell'Avarello tra gli esecutori materiali di questo delitto sia per il rinvenimento della parrucca sia per la sottrazione di pistole d'ordinanza ai carabinieri dello stesso tipo (cal. 9, modello 92 SB) di quella rinvenuta nella Fiat Uno, abbandonata dagli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Il rinvenimento della parrucca, inoltre, giustifica l'indicazione data dallo Schembri di una persona calva con parrucca, tra gli esecutori dell'omicidio del magistrato, e ne consente l'identificazione nell'Avarello, attesa la partecipazione di quest'ultimo - secondo quanto riferito anche dai collaboratori Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce - al duplice omicidio Allegro - Anzalone. Questa conclusione è rafforzata dalla indicazione, fatta da Schembri Gioacchino, di Avarello come esecutore materiale, in concorso con lo zio Gallea Bruno, del tentato omicidio di Di Caro Calogero, commesso a Canicattì il giorno 11.3.1991.

Anche in questo episodio fu rinvenuta una parrucca insanguinata.

L'Avarello, peraltro, fu ferito alla testa, come è stato dichiarato dal tenente Ierfone, esaminato il 3.5.1995 (cfr., in particolare, verb. ud. citata, pag. 10) e, come ha riferito lo Schembri, che con l'Avarello viaggiò insieme, partendo dalla Sicilia per raggiungere la Germania.

In quell'occasione Avarello portava un berretto e aveva una vistosa fasciatura al capo.

L'Avarello giustificò allora la ferita con una caduta dalle scale ma lo Schembri seppe successivamente dal Puzangaro che quegli si era procurata la ferita nel conflitto a fuoco seguito all'all'agguato ai danni di Calogero ("Lillo") Di Caro

(cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 78 e verb. interrogatorio di Schembri Gioacchino in data 9.9.1992 e 22.3.1993, acquisiti in primo grado con ordinanza del 4.5.1995).

Ciò consente di identificare, con certezza, nell'Avarello la persona che usava portare la parrucca per evitare un possibile riconoscimento, essendo calvo.

Le dichiarazioni di Schembri, intrinsecamente attendibili e riscontrate, costituiscono un'ulteriore prova nei confronti del Puzangaro e autonomo elemento probatorio, nei limiti esposti in precedenza, anche nei confronti dell'Avarello che, per le considerazioni appena svolte, deve essere identificato nella persona calva con la parrucca bionda di cui lo Schembri ha sentito parlare il Puzangaro e il Benvenuto.

Significativo è che quest'ultimo abbia riferito che Avarello veniva chiamato "u pelatu" (il calvo), a ulteriore dimostrazione che, quando il Puzangaro e il Benvenuto parlavano tra loro e indicavano la persona calva, che si trovava assieme ai due nella Fiat Uno, essi facevano esplicito riferimento, pur non facendone il nome, ad Avarello Giovanni.

L'indicazione della pistola sottratta ai carabinieri, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, costituisce un ulteriore elemento a carico dell'Avarello, posto che fu lui ad abbandonare la pistola nella Fiat Uno, utilizzata per l'omicidio del magistrato.

FG

CAPITOLO X**DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIUSEPPE CROCE****EX ART. 210 C.P.P.**

A) Dichiarazioni rese nel dibattimento della fase del giudizio di appello relativo al procedimento celebrato nei confronti di Amico e Pace (definito con la sentenza n. 7/94 del 13 Aprile 1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta)

Il Benvenuto riferì che sin dal 1990 vi era un'alleanza tra le "famiglie" dei nuovi emergenti di Palma di Montechiaro e quella di Canicattì; quest'ultima faceva capo allo zio di Gianmarco Avarello, Gallea Antonio; quella di Palma di Montechiaro a Calafato Giovanni.

Poiché nel 1990 costui era detenuto in carcere ed il vice, Calafato Salvatore, cognato del Benvenuto, si trovava agli arresti domiciliari, i contatti con l'esterno erano tenuti dal Benvenuto stesso.

Secondo il racconto del Benvenuto, nel Luglio del 1990 l'Avarello contattò lui e Calafato Salvatore per ottenerne la collaborazione nell'omicidio del dott. R. Livatino, sostenendo, per convincerli, che il giudice perseguiva gli emergenti sia di Palma di Montechiaro sia di Canicattì.

Il Benvenuto riferì che il gruppo di Palma di Montechiaro non poté tirarsi indietro per i precedenti reciproci scambi di favore con il gruppo di Canicattì, in relazione a vari omicidi e che gli incontri tra i due gruppi avvenivano o a Palma di Montechiaro o a Canicattì, in contrada "Rinazzi", nella campagna di Gallea Antonio.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, il Benvenuto riferì che inizialmente era stata prevista l'esecuzione in modo semplice con la partecipazione sua, dell'Avarello e di qualche altro come Calafato, Pace o Puzangaro (cfr., anche, f. 182).

Successivamente si pensò a un'azione eclatante anche per una dimostrazione di forza nei confronti della "famiglia" Di Caro, appartenente a "Cosa Nostra" e contrapposta agli emergenti.

FG

In quel periodo il “braccio armato” era formato dallo stesso Benvenuto, Amico, Pace, Puzangaro, Calafato, Croce Alletto, Lombardo Giovanni e Allegro Carmelo e, per compiere le azioni delittuose, venivano richiamate le persone che dimoravano all'estero, le quali, una volta commesso il reato, potevano ritornarvi.

Nell'occasione dell'omicidio del dott. R. Livatino fu Avarello a telefonare in Germania e a far scendere in Italia Pace, Amico e Puzangaro; di ciò l'Avarello aveva già parlato con lui, anche se non era stato fissato il giorno dell'omicidio.

Il Benvenuto ha proseguito la deposizione, riferendo che, verso la metà del mese di Settembre del 1990, si era recato al commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell' “avviso” del Questore e, successivamente, era andato a prendere alla stazione di Canicattì una zia e la suocera che arrivavano dalla Germania.

Vide allora scendere dallo stesso treno Amico, Pace e Puzangaro i quali si sorpresero del fatto che egli ignorasse il loro arrivo e che Avarello non lo avesse avvertito.

In quell'occasione Pace vide un appartenente alla polizia che aveva prestato servizio a Palma di Montechiaro ed ebbe il timore di potere essere riconosciuto.

Egli, allora, prima accompagnò Amico, Pace e Puzangaro nella casa della nonna dell'Avarello, che si trovava vicino alla stazione (circa m. 400), e poi accompagnò i propri familiari, che aspettavano in stazione, a Palma di Montechiaro.

La stessa sera ritornò a casa della nonna di Avarello, dove trovò i tre, arrivati dalla Germania, l'Avarello stesso e Gallea Bruno, zio di quest'ultimo; si parlò anche dell'omicidio del dott. Livatino, ma non fu deciso nulla.

In relazione ai mezzi e alle armi, riferì che in quel periodo avevano la disponibilità di una Fiat Uno turbo - diesel chiara, rubata ad Agrigento e custodita anche a Palma di Montechiaro e di una moto Honda, che aveva usato per commettere un altro omicidio; inoltre, una settimana prima dell'omicidio del dott. Livatino aveva portato a Canicattì, in contrada Rinazzi, nella campagna dello zio di Avarello, dove si trovava un garage a circa 300 metri dalla casa, una Golf 16 valvole, nera, e un mitra Skorpion che era stato portato, insieme con altre armi, tra cui una mitraglietta, una micro Uzi e un fucile a pompa, nell'estate del 1990

dalla Germania da Calafato Salvatore.

Le armi erano state acquistate in Germania da Schembri, cui si erano rivolti Alletto e Calafato che si erano recati in Germania.

In Germania lo Schembri li aveva accompagnati quindi dal Parla che, a sua volta, consegnò le armi allo Schembri.

Nell'omicidio del dott. Livatino, secondo il Benvenuto, fu impiegato solo il mitra Skorpion.

In quei giorni era stata loro segnalata la possibilità di compiere una rapina ai danni di un portavalori; nello stesso tempo egli fu chiamato da un certo Del Sonno a Prato per una partita di droga e, poiché ai proventi della rapina avrebbe ugualmente partecipato anche se non vi concorrevva personalmente, preferì curare l'affare concernente la droga e partire per il Nord dell'Italia.

Fece rientro in Sicilia la mattina del 21.9.1990 alle ore 7 e si recò in casa della suocera; da qui vide lo zio, Vella, lavare il suo veicolo dopo avere preso l'acqua in casa della suocera.

Rimase lì tutta la mattina e, verso mezzogiorno, apprese dalla radio o dalla televisione dell'uccisione del dott. Livatino.

Si recò quindi dal cognato, Calafato Salvatore, che si trovava agli arresti domiciliari, per conoscere il motivo per il quale era stata anticipata l'azione nei confronti del dott. Livatino, ma il cognato non seppe dargli spiegazioni di sorta.

La stessa sera andò, quindi, in contrada "Rinazzi" di Canicattì, ma non trovò nessuno; si recò allora nella villetta nella disponibilità dell'Avarello, in zona "Playa" di Licata, e vi trovò l'Avarello, l'Amico, il Pace e il Puzangaro.

Gli fu allora detto che era stato l'Avarello ad insistere perché l'omicidio fosse eseguito subito e che era stato l'Avarello, il quale aveva fatto uso di sostanza stupefacente, a complicare le cose ("aveva cumminatu un casinu") (cfr. f. 171).

In particolare gli fu riferito che, secondo quanto avevano stabilito in precedenza, Amico era alla guida della motocicletta sulla quale si trovava anche Pace; il Puzangaro era alla guida della Fiat Uno sulla quale si trovava l'Avarello.

Il Puzangaro, secondo il programma stabilito, affiancò l'autovettura del dott. R. Livatino sin quasi a strisciarla; l'Avarello sparò ma, invece di colpire il giudice, colpì lateralmente la Ford Fiesta.

La moto sopraggiunse ma non si fermò subito (si fermò più avanti) a causa di un difetto ai freni, cosicché il dott. R. Livatino poté scendere dalla sua autovettura e scappare oltre il guard-rail.

Secondo il Benvenuto, Pace allora scese dalla moto e sparò tre o quattro colpi con una mitraglietta che s'inceppò; anche Avarello sparò alcuni colpi con la pistola che portava alla cintola, ma anche quest'arma si inceppò perché era stata caricata con cartucce diverse (cal. 9 e cal. 9x21).

Il dott. R. Livatino fu colpito dopo avere scavalcato il guard-rail e fu Pace a inseguirlo e a sparare i colpi di grazia.

Il Benvenuto riferì, inoltre, che essi conoscevano le abitudini del dott. Livatino, che avevano atteso lungo la strada, sullo svincolo di Castrofilippo e che seguirono, non appena lo videro passare.

Era stato scelto quel luogo perché si trovava in territorio di Agrigento e si pensava che le indagini sarebbero state indirizzate verso Agrigento e non già verso gli ambienti di Canicatti o di Palma di Montechiaro; inoltre il fatto era reso più eclatante perché commesso in un capoluogo di provincia.

Dopo l'omicidio i quattro si erano portati in contrada "Gasena" dove avevano lasciato la stessa mattina la Golf nera; in contrada "Gasena" bruciarono i due veicoli; senonché Avarello commise l'errore di abbandonare sulla Fiat Uno le armi e, in particolare, la pistola che era stata sottratta ai carabinieri in un precedente episodio delittuoso, dando così alla polizia elementi utili per avviare le indagini.

Quindi, con la Golf, i quattro si recarono in contrada "Rinazzi" di Canicatti; Avarello aveva preparato un alibi e quindi si portò a Canicatti, andò a prendere lo zio Gallea Bruno ed altri parenti, e si recarono tutti assieme nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Antonio Gallea (cfr. f. 175).

Gli altri tre rimasero in contrada "Rinazzi", attendendo il rientro di Avarello; tutti e quattro si trasferirono quindi in una villetta della zona "Playa" di Licata dove egli stesso li raggiunse.

In seguito alla notizia diffusa dalla radio e dalla televisione di "una pista tedesca" nell'omicidio Livatino, nel senso che autori erano persone venute dalla Germania, egli, con la sua autovettura Y10, e Avarello, con la sua Golf, li accompagnarono

alla stazione di Catania perché prendessero il treno per ritornare in Germania (cfr. f. 176).

Pace rimase a Licata e, qualche giorno dopo, accompagnò Avarello a Milano per un affare in materia di droga; al rientro da Milano Avarello ebbe la sensazione di essere seguito dalla polizia, per cui il Pace scese dall'autovettura.

In seguito Avarello gli disse che due giorni dopo il Pace aveva fatto rientro in Germania.

Il Benvenuto esclude che all'omicidio avesse partecipato Manazza che non apparteneva alla "famiglia" e che era solo un "avvicinato".

Riferì che Avarello era preoccupato, avendo appreso che un organo di informazione aveva diramato la notizia che uno degli autori dell'omicidio aveva un neo sulla guancia; anche Puzangaro temeva di essere stato visto perché era rimasto sulla strada (cfr. f. 178).

Secondo il Benvenuto, le armi impiegate nell'omicidio furono un mitra skorpion, un fucile a due canne e quattro pistole di cui una 9x21, che aveva l'Avarello, e le altre tre cal. 9 SB che erano state sottratte ai Carabinieri.

In relazione alla Fiat Uno, il Benvenuto riferì di non ricordare se presentasse ammaccature, non avendola esaminata con particolare attenzione.

Riferì che l'omicidio, nel suo accadimento e nello svolgimento, gli era stato raccontato da Amico, Pace, Puzangaro e Avarello, ma esclude di averne parlato con il Puzangaro in presenza di Schembri, così come esclude di avere rimproverato il Puzangaro di avere parlato con altri dell'omicidio; egli si era soltanto limitato ad invitare il Puzangaro a non parlare davanti agli altri delle loro cose.

Aggiunse di essere a conoscenza che il 21.9.1990 erano in trattazione davanti al Tribunale di Agrigento le misure di prevenzione nei confronti degli Allegro e dei Calafato di Palma di Montechiaro ma disse di ignorare che l'udienza sarebbe stata presieduta dal dott. Livatino e che il magistrato l'indomani sarebbe andato in ferie.

In relazione al Nava, riferì che Avarello aveva appreso l'indirizzo, tramite un cliente di Agrigento dello stesso Nava e che aveva dato incarico a referenti per appoggi in un eventuale agguato; per quanto gli risultava il Puzangaro aveva

chiamato al “telefonino” e aveva minacciato il Nava.

B) Dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce ex art. 210 c.p.p. (ud. 7.3.1995)

Il Benvenuto, dopo avere dichiarato di avere iniziato a collaborare con la giustizia da due anni e di avere, nell’ambito di tale collaborazione, confessato numerosi e gravi delitti (tra i quali venti omicidi e diverse rapine) per i quali non era stato sottoposto a indagini, ha affermato di avere fatto parte dell’organizzazione di Palma di Montechiaro, contrapposta a “Cosa Nostra” a partire dal 1989, quando vi fu una spaccatura all’interno di quest’ultima organizzazione.

Della “famiglia” di Palma di Montechiaro facevano parte: Calafato Giovanni, che era il “capofamiglia”, Calafato Salvatore, lui stesso, Alletto Croce, Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano, Russello e Accardo.

La “famiglia” nacque come associazione dedita alle rapine nel 1982-1983 e si sviluppò come “famiglia” vera e propria nel Giugno del 1989; essa aveva rapporti con quelle dei Paoello - Ianni di Gela; dei Grassonelli di Porto Empedocle, degli Avarello e Gallea di Canicattì.

In relazione alla “famiglia” di Canicattì, il Benvenuto ha dichiarato che essa era composta da Gallea Bruno (che poi è morto), Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, Montante Giuseppe e Angelo, Parla Salvatore e i fratelli di costui.

Ha aggiunto che i rapporti tra i due gruppi erano iniziati negli anni 1982-1983, nell’ambito delle commissioni delle rapine e prima della formazione delle famiglie vere e proprie.

In relazione alla contrapposizione con l’organizzazione “Cosa Nostra”, ha dichiarato che a Palma di Montechiaro la “famiglia” opposta agli emergenti era quella dei Ribisi e a Canicattì quella di Di Caro Giuseppe.

Ha, inoltre, confermato l’esistenza di alleanze tra i gruppi di Palma di Montechiaro e di Canicattì, con scambi di “favori”, estesi poi anche ad altre province e paesi, tra cui Gela ed ha citato il duplice omicidio Allegro-Anzalone nella piazza di Palma di Montechiaro, commesso in data 1.11.1989 da Avarello Gianmarco, Gallea Antonio e da altre due persone.

In occasione di quest'omicidio furono sottratte ai carabinieri alcune pistole di ordinanza 92 SB.

Il Benvenuto ha, poi, citato un diverso episodio in cui era stata la "famiglia" di Palma di Montechiaro a venire in aiuto a quella di Canicatti, indicando l'omicidio di Corrao Amedeo e di Coniglio, avvenuto nel Luglio del 1990 ed al quale partecipò lo stesso Benvenuto insieme con l'Avarello.

In quest'occasione egli fornì una motocicletta Honda 650 o 600 che prelevò dal garage di contrada Salaparuta e consegnò a Canicatti: si tratta della stessa motocicletta che sarà poi impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino.

Il Benvenuto ha inoltre citato l'omicidio di Ribisi Rosario, avvenuto nell'ospedale di Caltanissetta e al quale - secondo il Benvenuto - parteciparono, nell'ambito dello scambio di favori, Avarello e Calafato Giovanni.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che era stato l'Avarello a parlargliene per la prima volta; ciò avvenne a Palma di Montechiaro nel Giugno del 1990 e, comunque, nell'estate di quell'anno, subito dopo o immediatamente prima l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Favara.

Il colloquio avvenne nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore.

Fu l'Avarello a sostenere la necessità di eliminare il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione e, citando, le misure di prevenzione emesse e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio, zio di Avarello e Rinaldo Santo per tentata rapina e violazione delle leggi sulle armi, in seguito al fermo di polizia giudiziaria, avvenuto all'inizio di Gennaio del 1990; nel contempo l'Avarello adduceva che il dott. R. Livatino non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Di Caro Giuseppe.

Il Benvenuto ha precisato che, pur avendo delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, trattandosi di una "cortesia", egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro ("eravamo un po' perplessi, ma purtroppo non c'era altra, non è che c'era una decisione che c'era...era un omicidio che si doveva fare a Palma che potevamo dare il sì o il no, approvazione, era una cortesia che dovevamo fare a loro e basta").

Il Benvenuto ha aggiunto che il "capofamiglia", Calafato Giovanni, si trovava

allora detenuto in carcere e che dell'omicidio del dott. R. Livatino era stato informato, dando il proprio benestare ("Calafato Salvatore mi aveva detto che era stato informato, già ne avevano parlato in carcere con lo zio, con Gallea Antonio di questa cosa, erano stati loro dal carcere a parlare di questa situazione").

Su domanda del P.M., il Benvenuto ha riferito che dell'omicidio del dott. R. Livatino si ritornò a parlare quella stessa estate, "fine Luglio - Agosto", quando giunsero dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, i quali si rifugiarono a Licata, in una villetta presa in affitto e messa loro a disposizione da Avarello Gianmarco nella zona "Playa".

La villetta, composta da un pianoterra e un primo piano, era stata data in locazione da "zio Sariddu", al quale era stato detto che si trattava di ragazzi, provenienti dal Nord o dalla Germania, in vacanza al mare.

Anche in quest'occasione si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino e l'Avarello disse che ne aveva parlato "ai ragazzi" (e cioè a Pace, Amico e Puzangaro), i quali si erano dichiarati disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio.

L'Avarello ne parlò anche con Calafato Salvatore (cognato di Benvenuto), con lo stesso Benvenuto e con lo zio, Gallea Bruno.

Pace, Amico e Puzangaro facevano parte dello stesso gruppo ed erano impiegati come killers ("li usavamo a livello, come killer, quando c'era bisogno scendevano dalla Germania e si compivano gli omicidi").

Verso la fine di Luglio vennero dalla Germania perché dovevano compiere una rapina ai danni di un furgone portavalori, avendo essi necessità di una consistente somma di danaro (450.000 marchi tedeschi) per acquistare una gelateria in Germania.

Ancora prima aveva parlato dell'omicidio del dott. Livatino, all'inizio di Luglio 1990, in casa di Avarello, quando insieme accompagnarono Calafato Salvatore e Alletto Croce all'aeroporto di Catania perché i due dovevano raggiungere in Germania Schembri Gioacchino per l'acquisto di armi.

Fu in quest'occasione che vi fu un controllo dei Carabinieri e che il Benvenuto giustificò la presenza in casa dell'Avarello con il ritiro dei vestiti che aveva portato per farli cucire.

FL

Dell'omicidio del dott. Livatino l'Avarello parlava come di "una cosa facile" perché il magistrato viaggiava, con la sua autovettura, da Canicattì ad Agrigento, senza scorta e "da solo" ("era...in poche parole un gioco, perché era una persona indifesa, da sola, non è che c'era altro...non c'era nessun problema").

L'Avarello sosteneva che era sufficiente la motocicletta e che per eseguire l'omicidio bastavano loro due; dopo si doveva pensare ad eliminare il maresciallo Bruno di Canicattì.

Successivamente, "verso Luglio, Agosto là, quel periodo lì", l'Avarello cambiò opinione sulle modalità dell'omicidio, sostenendo la necessità di eseguirlo "in modo eclatante" per dare "un senso di forza" sia nei confronti dei gruppi avversari sia nei confronti della "Giustizia", e pretendendo l'impiego di "un gruppo di fuoco" più numeroso.

Nel mese di Settembre del 1990 il Benvenuto ebbe occasione di rivedere Amico, Pace e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicattì, dove si era recato a prendere la suocera e la zia che arrivavano dalla Germania.

Il Benvenuto era prima passato dal commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell' "avviso orale" del Questore.

Dallo stesso treno dal quale erano scese la suocera e la zia, il Benvenuto vide scendere Puzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che l'Avarello non l'avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?"). Poiché alla stazione ferroviaria Pace Domenico vide un poliziotto che avrebbe potuto riconoscerlo, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro e, nel timore di essere effettivamente riconosciuto, perché "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", si fece accompagnare, insieme con gli altri due, in casa della nonna di Avarello dallo stesso Benvenuto che aveva con sé la Y10.

La medesima sera egli ritornò nella casa della nonna dell'Avarello e vi trovò Pace, Puzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi della rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo pressoché impossibile l'esecuzione successiva della rapina.

Flaminio

Pace, Amico e Puzangaro furono chiamati per telefono da Avarello presso il ristorante “Portofino”; l’Avarello disse loro: “scendete” senza specificare il motivo; del resto, ha aggiunto il Benvenuto, non era necessaria alcuna spiegazione, poiché “si sapeva che quando si diceva scendete c’era bisogno di commettere, diciamo, gli omicidi” e anche perché “già c’era in ideazione pure la rapina”.

In ordine alle armi e ai mezzi per commettere l’omicidio del dott. R. Livatino, il Benvenuto ha dichiarato che egli, due giorni dopo, si recò a Palma di Montechiaro da Alletto Croce e, insieme, andarono in un garage (che serviva come base per la “famiglia” di Palma di Montechiaro) di contrada Salaparuta dove presero una Golf 16 valvole, un mitra skorpion e un fucile da caccia Beretta a canne lunghe (cfr. pag. 68) che trasportarono a Canicattì.

In relazione alla Golf, ha precisato che apparteneva alla “famiglia” di Canicattì, cui era stata data da “catanesi”: si trattava di una Golf nera, con due sportelli, cerchi in lega, con il motore a 16 valvole che era stata già utilizzata per la rapina al Monte dei Paschi di Siena di Sommatino, per l’omicidio Allegro - Anzalone a Palma di Montechiaro e per l’omicidio Corrao Amedeo.

Il Benvenuto ha precisato che, per un imprevisto, Calafato Salvatore non aveva potuto fornire le altre armi (mitraglietta UZI e fucile a pompa Smith Wesson), che aveva in precedenza acquistato in Germania attraverso lo Schembri.

La Golf e le armi sono state trasferite in contrada “Rinazzi” di Canicattì, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell’Avarello.

In questa casa il Benvenuto trovò l’Avarello, il Pace, il Puzangaro e l’Amico che fecero delle rimostranze nei confronti del Calafato a causa della mancata consegna delle armi acquistate in Germania, sostenendo: “le armi sono di tutti” (cfr. pag. 72).

I giorni seguenti il Benvenuto si recò a Prato, chiamato da Del Sonno Michele, “uno che trafficava in droga” (cfr. pag. 72) e che lo aveva chiamato sul cellulare, pregandolo di raggiungerlo.

Il Benvenuto ha chiarito che aveva preferito seguire l’affare concernente lo stupefacente, anche perché i proventi delle rapine venivano ugualmente suddivisi anche a favore di coloro che non vi partecipavano materialmente.

Ha quindi riferito che era partito con la sua autovettura e si era recato a Prato; con il Del Sonno andò poi a Milano, nella zona di Trezzano sul Naviglio, dove pernottarono in un hotel.

L'indomani si incontrarono con gli altri trafficanti e fecero quindi ritorno a Prato. La stessa sera egli ripartì per la Sicilia, arrivando a Palma di Montechiaro l'indomani mattina alle sette e recandosi dalla fidanzata, Di Caro Concetta, presso la quale incontrò lo zio, Vella Giuseppe, che stava lavando il motorino.

Recatosi a casa, dopo aver fatto colazione dalla fidanzata, il Benvenuto apprese dell'omicidio del dott. Livatino la mattina verso le dieci o le undici, quando incominciarono a parlarne "i gazzettini e i telegiornali" (cfr. pag. 75) e meravigliandosi del fatto che l'omicidio era stato anticipato ("mi è sembrato strano per cui questa fretta subito"), poiché avrebbe dovuto parteciparvi anche lui. La stessa sera si recò quindi a Canicattì, nella casa di campagna di Gallea Antonio in contrada "Rinazzi", pensando di trovarvi gli autori dell'omicidio del dott. Livatino; non trovando nessuno si recò a Licata, in contrada "Playa", nella casa di Avarello, dove trovò, l'Avarello, il Puzangaro, l'Amico ed il Pace.

Costoro gli riferirono la dinamica dell'omicidio nel modo seguente:

il Puzangaro, che guidava la Fiat Uno, si affiancò all'autovettura del dott. Livatino per consentire all'Avarello di sparare contro il magistrato.

L'Avarello, tuttavia, invece di colpire il dott. Livatino colpì "il fascione della macchina" e ciò perché era agitato in quanto "faceva uso di cocaina" (cfr. pag. 79).

A questo punto, il dott. Livatino incominciò ad uscire dalla sua autovettura e l'Avarello gli esplose contro diversi colpi con la pistola che tuttavia s'inceppò, essendo stata caricata con proiettili di diverso calibro (cal. 9x21 e cal. 9).

Nel frattempo erano sopraggiunti con la motocicletta Amico e Pace che, a causa dell'alta velocità, riuscirono a fermarsi solo un po' più avanti dell'autovettura del dott. Livatino.

I due incominciarono a sparare ma il mitra skorpion utilizzato da Amico, dopo aver "sparato un paio di colpi", s'inceppò.

Fra tanto il dott. Livatino era riuscito a raggiungere la scarpata e fu inseguito da Amico e Pace che gli spararono con le pistole cal. 9, non accogliendo l'invito di

Avarello di andare via perché passavano delle autovetture, essendo stati visti “in faccia” e potendo dunque essere riconosciuti.

Secondo il Benvenuto, fu Pace Domenico a dare il colpo di grazia al dott. R. Livatino.

I quattro, quindi, abbandonarono la Fiat Uno e la moto, dopo averle bruciate e successivamente andarono verso Canicatti, utilizzando la Golf nera.

L'Avarello raccontò di essersi creato subito l'alibi, recandosi nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio che vi si trovava ristretto (“a me me lassarono dice meno male subito mi feci l'alibi”, “di lì subito se n'è andato a ... o se ne è andato a casa o già lo zio era per strada sono presi e sono diretti verso il carcere di Canicatti, di Agrigento a San Vito”: cfr. pag. 81).

Il Benvenuto ha inoltre riferito che nei giorni successivi si parlò della pistola cal. 9, tipo 92 SB che era stata abbandonata dall'Avarello sulla Fiat Uno e che era stata in precedenza sottratta ad un carabiniere di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone (cfr. pag. 90).

Gli organi di stampa, inoltre, avevano avanzato dei sospetti sui killers, come originari di Palma di Montechiaro, tanto che Pace, Amico e Puzangaro decisero di tornare in Germania per crearsi un alibi (“ce ne andiamo in Germania, ci andiamo a fare un alibi lì sopra”: cfr. pag. 83).

In relazione al percorso, utilizzato dopo l'incendio dei mezzi, il Benvenuto avanzò l'ipotesi che fosse quello consueto che seguivano per le rapine e cioè la strada che andava, dopo una vallata, a Castrofilippo e da qui, tramite una strada parallela a quella principale, usciva a Canicatti.

Il Benvenuto ha anche chiarito che si trattava di una strada asfaltata “un po' stretta”, utilizzata altre volte per l'esecuzione di rapine.

In relazione al percorso seguito da Avarello, il Benvenuto, su contestazione del P.M., ha dichiarato che, dopo avervi “riflettuto bene”, l'Avarello andò da Canicatti al carcere di Agrigento (cfr. pag. 86).

Il Benvenuto ha, ancora, riferito che, tramite Puzangaro Salvatore, fratello di Puzangaro Gaetano, avevano ottenuto il numero del telefonino del testimone Pietro Ivano Nava nei cui confronti suo fratello e il fratello di Puzangaro avevano rivolto minacce di morte per indurlo a ritrattare; ha inoltre aggiunto che,

attraverso alleati di Riesi e di Mazzarino, si cercò di individuare il posto dove abitava il Nava per ucciderlo, poiché allora non si sapeva che il teste era sotto protezione.

A trasferirsi in Germania furono per primi Puzangaro Gaetano e Amico Paolo, che furono accompagnati alla stazione ferroviaria di Catania dallo stesso Benvenuto e dall'Avarello, mentre il Pace partì successivamente, in quanto si recò con quest'ultimo a Milano per una partita di droga.

Ha specificato che l'Avarello faceva uso di cocaina e che aveva rapporti con i Paolello di Gela, Ianni (il padre) e Ianni Marco.

C) Attendibilità intrinseca

Le dichiarazioni del Benvenuto devono ritenersi intrinsecamente attendibili per le seguenti considerazioni:

- 1) egli si è spontaneamente costituito davanti all'autorità di polizia, raggiungendo Roma dal Canada, dove si era rifugiato con il suo nucleo familiare, dimostrando così che la collaborazione è stata il frutto di autonoma e spontanea autodeterminazione, conseguente a un processo interiore di revisione critica, determinato anche dalla nascita di una sua bambina;
- 2) egli ha reso ampia collaborazione in ordine a numerosi e gravi delitti (tra i quali molti omicidi) per i quali non erano state iniziate indagini nei suoi confronti. Estremamente significativo è che egli abbia anche confessato di avere partecipato alla fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, ammettendo, dunque, un suo personale coinvolgimento nell'infamante delitto;
- 3) tutto il racconto è qualificato da una puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, dell'episodio criminoso; il che conferisce alla sua dichiarazione, anche alla stregua dei criteri di razionalità e plausibilità, carattere di complessiva attendibilità;
- 4) non è emerso che le sue dichiarazioni siano state il frutto di sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in correità e dunque, sotto questo profilo, devono ritenersi disinteressate.

Egli, inoltre, ha chiamato in correità persone a lui legate sia da rapporti di

amicizia che di parentela o affinità (Calafato Salvatore è suo cognato, Alletto Croce è suo cugino);

5) il Benvenuto, con le sue dichiarazioni, ha, infine, aggravato la propria posizione processuale, confessando reati per i quali non era stato mai indagato e, dunque, non può ritenersi che egli abbia collaborato in questo processo con la sola prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali;

6) egli è stato un collaboratore degli uffici di Palermo (ha confessato numerosi omicidi) e solo occasionalmente ha reso dichiarazioni davanti ai magistrati di Caltanissetta, competenti a conoscere dell'omicidio del dott. R. Livatino per effetto della deroga alla competenza territoriale, contenuta nell'art.11 c.p.p., per i procedimenti riguardanti magistrati.

Ciò deve portare a concludere, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, che nessuna influenza possa essere stata esercitata su di lui, essendo stato gestito dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino;

7) l'ampia collaborazione resa dal Benvenuto (che ha riferito su settanta omicidi, confessando di averne eseguito venti) deve far ritenere che egli sia stato complessivamente sincero e nessun motivo abbia potuto avere di dire il falso e di perdere così i benefici premiali ottenuti per la sua precedente e ampia collaborazione con polizia e magistrati di uffici diversi da quelli di Caltanissetta.

D) Attendibilità estrinseca

Le dichiarazioni del Benvenuto danno notizie precise, per conoscenza diretta, della fase preparatoria dell'omicidio e per conoscenza indiretta, avendole apprese dagli stessi imputati, dell'esecuzione materiale del delitto ed hanno trovato numerosi riscontri obiettivi anche in fatti estranei ai reati oggetto di questo procedimento; riscontri analiticamente indicati nella sentenza di primo grado, cui si fa esplicito richiamo (cfr. pag. 59 - 62 e 65 - 75).

Di tali riscontri si indicano i seguenti:

1) il Benvenuto ha dichiarato che fu l'Avarello a sostenere la necessità di

eliminare il dott. Livatino e a citare, a sostegno del suo argomento, la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo per fatti avvenuti ai primi di Gennaio del 1990.

Tale dichiarazione ha trovato un preciso riscontro nell'acquisizione della sentenza del tribunale di Agrigento del 17.4.1990 con la quale Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo erano stati dichiarati responsabili, in concorso tra loro, dei reati di porto e detenzione illegali di una pistola con matricola abrasa e di materiale esplodente (gr. 200 circa di gelatina) e condannati, il Gallea e il Calafato alla pena di anni quattro di reclusione e lire due milioni di multa ed il Rinallo alla pena di anni tre di reclusione e lire unmilione cinquecentomila di multa.

Componente del collegio giudicante ed estensore della motivazione della sentenza era stato il dott. R. Livatino;

2) ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Schembri Gioacchino la circostanza che Calafato Salvatore e Alletto Croce si sono recati in Germania per acquistare armi.

Gli stessi Calafato e Alletto hanno ammesso di essersi recati insieme in Germania nel periodo indicato dal Benvenuto e partendo dall'aeroporto di Catania (cfr. interrogatorio Calafato Salvatore verb. ud. 13.6.1995 e interrogatorio Alletto Croce verb. ud. 14.6.1995);

3) il Benvenuto ha dichiarato che, nell'occasione in cui Calafato e Alletto furono accompagnati all'aeroporto di Catania, vi fu nella casa dell'Avarello un controllo dei carabinieri e che egli, per giustificare la sua presenza, aveva detto che stava per ritirare dei vestiti che aveva portato a cucire.

Tale dichiarazione trova un preciso riscontro nel verbale di perquisizione dei Carabinieri di Canicatti dell'1.7.1990;

4) ha trovato riscontro sia nelle dichiarazioni del maresciallo Tamburrino Paolo sia in quelle, seppure reticenti, del teste Napoli Rosario chiamato "zio Sariddu" (proprietario dell'immobile), la circostanza relativa alla locazione di una villetta nella zona "Playa" di Licata (cfr. verb. ud. 23.11.1996, dichiarazioni Tamburrino e Napoli);

5) il Benvenuto ha dichiarato di avere incontrato gli imputati lo stesso giorno

dell'omicidio in una villetta della località "Playa" di Licata nella disponibilità di Avarello.

La disponibilità della villetta da parte dell'Avarello nel luogo e con le caratteristiche indicate dal Benvenuto ha trovato riscontro nell'acquisizione dei rilievi fotografici della villetta e degli altri documenti indicati nel capitolo I nella pagina 9, ai numeri 8 e 9 di questa sentenza;

6) Benvenuto ha indicato che del gruppo di fuoco facevano parte Pace, Amico e Puzangaro che stavano in Germania da dove venivano chiamati per commettere delitti.

Il "parcheggio" (cfr., per questa espressione, sentenza 13.4.1994, pag. 322) in Germania trova riscontro nello stile e nel tenore di vita dei tre che, pur lavorando poco o nulla, in Germania vivevano bene, come è stato dichiarato dai testi Filippo Manganello, Marion Tegtmeyer e Cristiane Anas;

7) ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Schembri, che ha riferito di averla appresa dal Puzangaro, la circostanza narrata dal Benvenuto e relativa alla presenza, nella stazione ferroviaria di Canicattì, di un poliziotto che aveva prestato servizio a Palma di Montechiaro e dal quale il Pace, che "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", temeva di essere riconosciuto.

Anche la circostanza relativa alla misura ha trovato conferma nell'acquisizione del documento, prodotto dal P.G. all'udienza del 27.12.1996, da cui risulta che il Pace era stato sottoposto, il 5.6.1990, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento, al divieto provvisorio di soggiorno in Sicilia sino alla definizione del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

8) il Benvenuto ha dichiarato di avere incontrato Amico, Pace e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicattì pochi giorni prima dell'omicidio del dott. Livatino, quando li accompagnò dalla nonna di Avarello.

Tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi Filippo Manganello, Marion Tegtmeyer e Cristiane Anas i quali hanno riferito di non avere visto Amico, Pace e Puzangaro in Germania dopo la prima metà di Settembre, quando i tre scomparvero.

Tutto ciò dimostra che, effettivamente, in quel periodo, Amico, Pace e Puzangaro partirono dalla Germania;

FG

9) ha trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche tra il Puzangaro e Di Maira Carmela, fidanzata di Amico, quanto riferito dal Benvenuto in ordine all'intenzione di Amico, Pace e Puzangaro di acquistare una gelateria in Germania;

10) il Benvenuto ha dichiarato che, prima di recarsi alla stazione ferroviaria di Canicattì nel Settembre del 1990, passò dal Commissariato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell'avviso orale del questore.

Tale circostanza ha trovato conferma nell'acquisizione del "processo verbale di avviso orale", notificato al Benvenuto il 13.9.1990 (cfr., supra, pag. 9, lett. G>, n. 1);

11) il Benvenuto ha riferito di essersi recato da Alletto Croce a Palma di Montechiaro e di essere andati insieme in un garage in contrada "Salaparuta" da dove furono prelevate e trasportate a Canicattì la Golf 16 valvole e le armi.

Tale circostanza ha trovato conferma nella perquisizione eseguita il 17.3.1993 dal Commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro, il quale ha accertato che in via Reni (strada parallela a via Salaparuta) vi era un garage nella disponibilità di Calafato Salvatore.

Questi non ha escluso di avere potuto versare al proprietario del garage la somma di lire duecentomila al mese, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere sulle modalità della locazione e sulla destinazione del garage (cfr. verb. ud. 13.6.1995, interrogatorio Calafato Salvatore; cfr., anche, schizzo planimetrico e rilievi del garage indicati supra pag. 9 - 10, n. 4 e 5).

E' significativo, inoltre, che in questo garage la polizia trovò 92 cartucce cal. 9 parabellum (stesso calibro di quelle usate nell'omicidio del dott. Livatino), un calcio e canne tagliate di un fucile cal. 12, a dimostrazione della destinazione del garage come luogo dove custodire anche le armi;

12) il Benvenuto ha riferito che la Golf nera a due sportelli, cerchi in lega e motore a sedici valvole apparteneva alla famiglia di Canicattì cui era stata data da "catanesi"; ha precisato inoltre che l'autovettura era stata utilizzata per la rapina al Monte dei Paschi di Siena di Sommatino e per gli omicidi Allegro - Anzalone e Corrao Amedeo.

La circostanza della provenienza dell'autovettura "dagli amici di Catania" e

dell'impiego in omicidi e rapine ha trovato riscontro nella dichiarazione di Calafato Giovanni il quale ha riferito che un'autovettura, con le stesse caratteristiche e con targa tedesca, cambiata successivamente con targhe di Agrigento, era stata impiegata anche per la commissione di rapine (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 56 - 58).

Dalla deposizione testimoniale del maresciallo dei carabinieri Tamburrino Paolo (cfr. verb. ud. 23.11.1996) e dall'acquisizione, sull'accordo delle parti, della denuncia di rapina del proprietario Di Bella Salvatore, è risultato, effettivamente, che un'autovettura con targa tedesca e con analoghe caratteristiche era stata sottratta nella zona di Catania.

Il maresciallo Tamburrino ha, inoltre, dichiarato che sull'autovettura egli sentì il collaboratore Samperi Alfio.

Quest'ultimo ha confermato che il mezzo apparteneva al suo gruppo e dunque ai catanesi (il Samperi era affiliato al gruppo Pulvirenti di Catania) e fu lasciato a quello di Canicatti;

13) il Benvenuto ha riferito che tra le armi impiegate nell'omicidio del dott. Livatino vi era una pistola (quella abbandonata da Avarello sulla Fiat Uno), sottratta a un carabiniere di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro -Anzalone.

La perizia balistica, depositata dopo la dichiarazione di Benvenuto, ha accertato che nell'omicidio del dott. R. Livatino furono usate pistole cal. 9, tipo 92 SB, in dotazione alle sole forze di polizia.

Si tratta di un riscontro di natura oggettiva e sopravvenuto alle dichiarazioni di Benvenuto che così ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza dei fatti, dovendosi escludere che egli abbia mai potuto uniformare quanto dichiarato a prove oggettive, giunte a posteriori.

Il dato riferito da Benvenuto trova ulteriore riscontro nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta pronunciata il 3.7.1992 nei confronti di Avarello.

Anche in questo caso, egli minacciò con una pistola in pugno due agenti della Polizia di Stato che l'avevano fermato, invitandoli ad allontanarsi e a mettersi con le spalle al muro e "in questo frangente tentò di impossessarsi della pistola che il

Gagliolo teneva nella fondina, non riuscendovi perché questi, approfittando di un momento di distrazione dell'Avarello gli diede uno spintone allontanandolo da sé".

Si tratta dello stesso "modus operandi" usato, nel duplice omicidio Allegro - Anzalone, dall'Avarello e dai suoi complici e dunque dai gruppi di Canicatti e Palma di Montechiaro che operavano insieme.

Ulteriore riscontro, sul punto, alle dichiarazioni del Benvenuto, è dato dalla relazione dei carabinieri dell'1.11.1989 da cui risulta che gli autori del duplice omicidio Allegro -Anzalone si allontanarono a bordo di un'autovettura Golf e che uno di loro abbandonò una parrucca;

14) le indicazioni della Fiat Uno, rubata ad Agrigento e conservata a Palma di Montechiaro e, poi, in contrada Rinazzi di Canicatti e della moto Honda, trovano riscontro oggettivo nel ritrovamento dei due mezzi in contrada "Petruša" dove vennero bruciati dopo l'omicidio del dott. Livatino.

Ulteriore riscontro è costituito dalle dichiarazioni di Calamita Antonino che, nell'udienza del 13.6.1995, ha dichiarato che gli era stata sottratta cinque o sei anni prima a Mollarella (località a quattro chilometri da Licata) una moto Honda XL Enduro, di colore bianco, con la scritta rossa e con sellino sul verde

15) la circostanza del pernottamento del Benvenuto al Motel 2000 di Trezzano, tra il 19 e 20 Settembre 1990 ha trovato conferma nell'acquisizione di prova documentale.

E' stato, inoltre, accertato (cfr. dichiarazioni brigadiere Lo Sardo) che Del Sonno Michele era in contatto con persone di Palma di Montechiaro già dal 1985 e che dopo la commissione di una rapina a Prato era stato ospitato da Alletto Croce;

16) il comportamento tenuto dall'Avarello nell'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino, quando sotto l'effetto della sostanza stupefacente, anziché sparare sull'uomo, colpì l'autovettura, trova riscontro nella sentenza del 3.7.1992.

Anche allora l'Avarello tentò di sparare contro due agenti ma non vi riuscì.

Si legge nella sentenza: "Si pose dietro un'auto in sosta e premette diverse volte il grilletto della pistola senza riuscire ad esplodere colpi; fece scorrere più volte la culatta dell'arma, tanto che ne fuoriuscirono quattro cartucce poi trovate a terra".

L'arma risultò funzionante e, tra le ipotesi del mancato funzionamento indicate

dal perito, la Corte individuò quella della sindrome psicomotoria, causata dalla tossicodipendenza dell'Avarello;

17) il comportamento di Avarello, in difficoltà a portare a compimento l'azione delittuosa, in seguito all'effetto della sostanza stupefacente, trova riscontro nella possibilità che ebbe il dott. R. Livatino di tentare la fuga, cambiando più volte direzione;

18) il consumo di stupefacenti da parte dell'Avarello trova riscontro sia nella segnalazione di tossicodipendenza del comandante la compagnia di Canicatti del 16.5.1981 (cfr., supra, pag. 10, n. 11), sia nella sentenza, già citata, della Corte di Assise di Appello del 3.7.1992, che individuò nella sindrome psicomotoria, dovuta al consumo di sostanza stupefacente da parte dell'Avarello, la causa del mancato funzionamento dell'arma.

Ulteriore riscontro è dato dalle dichiarazioni di Canino Leonardo che ha riferito di avere saputo da Grassonelli Giuseppe che l'Avarello "si drogava" (cfr. verb. ud. 9.3.1995).

Anche Vella Orazio ha riferito che era noto che l'Avarello facesse uso di sostanze stupefacenti anche se ha aggiunto che davanti a lui non ne aveva mai assunto (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 18 - 19); Ianni Gaetano ha confermato tale circostanza, riferendo di avere appreso che l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti e "sniffava" eroina, dal figlio Simon, da Vella Orazio, dai fratelli Paoello e da Cavallo Aurelio.

Ianni Marco, a sua volta, ha confermato tale circostanza, riferendo di avere consumato, insieme con Avarello e con altri detenuti, nel periodo in cui era ristretto nella casa circondariale di Caltagirone, hashish fornitogli dai fratelli Marcello e Andrea Sanfilippo di Mazzarino;

19) lo sparo dei colpi di grazia trova riscontro nell'esame autoptico;

20) la circostanza relativa alla distruzione dei mezzi, di un fucile e di una pistola, impiegati nell'omicidio del dott. R. Livatino e il rilievo mosso all'Avarello di avere lasciato le armi, consentendo così alla polizia giudiziaria di acquisire elementi probatori, trova riscontro nel rinvenimento e dei veicoli e delle armi.

L'uso di un fucile a canne lunghe trova ulteriore riscontro nel rinvenimento di una borra e di frammenti di sughero, nell'esame dell'autovettura Ford Fiesta (cfr.

verbali della polizia scientifica e rilievi fotografici, in particolare dal n. 15 al n. 17) e nelle dichiarazioni di Calafato Giovanni sull'impiego di tale arma.

Anche l'uso di armi corte cal. 9 e cal. 9x21 trova riscontro nella perizia balistica, nell'esame autoptico, nei rilievi della polizia scientifica e nelle dichiarazioni di Calafato Giovanni.

Va, sul punto, sottolineato che i rilievi all'Avarello precedono la conoscenza dei risultati della perizia balistica; ciò dimostra, ancora una volta, l'aderenza del racconto del Benvenuto allo svolgersi dell'intera vicenda;

21) l'indicazione dei rifugi degli autori degli omicidi trova riscontro nelle prove documentali acquisite al processo.

E' stata infatti accertata la disponibilità dell'Avarello di una villetta in contrada "Rinazzi" (cfr., supra, pag. 10, lett. G> n.6 - 7).

Anche la disponibilità dell'Avarello di un'altra villetta in località Playa a Licata ha trovato riscontro nei documenti acquisiti (cfr., supra, pag. 10, lett. G> n. 8 - 10).

Né va sottovalutata, come è stato osservato (cfr. sentenza 13.4.1994 pag. 326 - 327), la necessità (idonea anche a spiegarne le modalità) del comportamento degli autori del reato come descritto dal Benvenuto;

22) la circostanza relativa all'alibi predisposto dall'Avarello (l'essersi recato ad un colloquio con lo zio al carcere di Agrigento) ha trovato riscontro nell'acquisizione dei documenti indicati, supra, a pagina 10, dal numero 13 al numero 16;

23) la circostanza relativa alla partenza contemporanea di Amico e Puzangaro per la Germania trova riscontro nelle dichiarazioni di Manganello Filippo che il giorno 27.9.1990 (data del suo compleanno) rivede Amico e Puzangaro ma non Pace che, invece, rivedrà solo successivamente;

24) la circostanza relativa al fatto che il Puzangaro, dopo l'arresto di Pace e Amico, si era nascosto in Germania trova riscontro nelle dichiarazioni di Kschinna, di Schembri e nel contenuto delle intercettazioni tra lo stesso Puzangaro e Di Maira Carmela (cfr. telefonata ore 22,28 del 15.1.1991, del Dicembre 1990 e del 29.1.1991);

25) la circostanza relativa alla notizia di un'emittente televisiva privata di

Agrigento che aveva riferito che i sospetti si erano indirizzati su giovani di Palma di Montechiaro e che un teste oculare aveva notato una persona con un neo sulla guancia ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal brigadiere dei carabinieri di Agrigento Soccio Natalino (cfr. verb. ud. 13.6.1995).

La Corte di Assise ha peraltro accertato che l'Avarello aveva dei nei sulla guancia destra e vicino alla mandibola sinistra;

26) la circostanza indicata dal Benvenuto di avere rappresentato la "famiglia" di Palma di Montechiaro a livello interprovinciale, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Ianni Gaetano, il quale ha dichiarato che la "famiglia" di Palma di Montechiaro "a livello interprovinciale" era rappresentata dal Benvenuto (cfr. verb. ud. 7.3.1995) ed ulteriore riscontro nella dichiarazione del "capofamiglia" Calafato Giovanni che ha confermato la partecipazione del Benvenuto a Ragusa a riunioni interprovinciali (cfr. verb. ud. 8.3.1995 pag. 81);

27) il Benvenuto (come lo Schembri) è stato, infine, riconosciuto attendibile con la sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994, divenuta irrevocabile.

L'attendibilità è stata valutata positivamente dalla Suprema Corte con la sentenza del 27.1.1995 che ha definito il procedimento penale nei confronti di Amico e Pace, imputati dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. Cass. 27.1.1995 citata, pag. 63 - 64).

I difensori di Avarello hanno sostenuto l'inattendibilità del Benvenuto, in quanto avrebbe taciuto la sua partecipazione come esecutore materiale all'omicidio del dott. R. Livatino di cui, invece, aveva parlato lo Schembri.

Ma, come ha osservato la Suprema Corte nella sentenza n. 118 del 27.1.1995, che ha definito il procedimento nei confronti di Amico e Pace, la discrepanza "neppure offre argomento di valutazione negativa riguardo alle dichiarazioni dello Schembri e del Benvenuto, intese nella loro interezza e complessità, ove si consideri che il primo ha riferito quanto saputo da altri circa le modalità esecutive dell'infame omicidio e che il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel crimine, può avere taciuto o modificato particolari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità..." (cfr. sent. citata, pag. 46 - 47).

Va, del resto, sottolineato come lo Schembri non abbia mai escluso l'Avarello,

essendosi limitato a sostenere che il suo nome (così come quello del Manazza) non gli era stato mai fatto e che egli aveva solo sentito parlare di una persona calva con la parrucca bionda.

Si deve, ancora, osservare che l'eventuale partecipazione del Benvenuto all'esecuzione materiale del delitto non esclude affatto la compartecipazione dell'Avarello e del Puzangaro.

I difensori dell'Avarello hanno, inoltre, sostenuto l'inattendibilità del Benvenuto, allorché questi ha affermato che Amico, Pace e Puzangaro erano venuti dalla Germania in Sicilia alla fine di Luglio - inizio di Agosto 1990.

L'assunto difensivo, che fa riferimento alle deposizioni dei testi Manganello, Tegmeyer e Anas è, ad avviso della Corte, privo di fondamento.

Ed infatti, i primi due testi hanno riferito di essere andati in ferie in Sicilia entro la prima metà del mese di Luglio e di aver fatto rientro in Germania alla fine di Agosto, incontrando solo da allora e, fino alla prima metà di Settembre, il Pace, l'Amico ed il Puzangaro (cfr. verb. ud. 25.3.1992 procedimento nei confronti di Amico e Pace).

L'Anas ha riferito che incontrava l'Amico una o due volte la settimana ma che vi erano periodi in cui non l'incontrava affatto (cfr. f. 292 - 293).

Nessuna incompatibilità vi è, dunque, tra le dichiarazioni del Benvenuto e quelle dei testi, poiché non vi è prova che l'Amico, il Pace e il Puzangaro si fossero trovati in Germania nel periodo indicato dal collaboratore, così come nessuna prova è stata data che nel periodo, indicato dal Benvenuto, l'Anas si sia effettivamente incontrata con il Pace.

Anche, in relazione alla presenza del neo, l'assunto difensivo, secondo cui Avarello non ha nei sul viso, è smentito dall'esame visivo della Corte di Assise che ha accertato: "... sulla guancia destra per chi guarda l'Avarello presenta cinque macchie scure o nei in prossimità dell'orecchio" e "sulla guancia sinistra per chi guarda sono due in prossimità della mandibola e altre tre o quattro macchie nerastre sono all'altezza dell'orecchio" (cfr. verb. ud. 7.3.1995 trascrizioni pag.162-163).

Il precedente esame era stato negativo, poiché l'Avarello era a distanza e dietro il paravento ed è comunque inequivocabilmente superato dal successivo

accertamento compiuto, come si è visto, nella stessa udienza (cfr. verb. ud. citata pag. 148 e 162 - 163).

Anche l'affermazione, contenuta nell'atto di appello, secondo cui "sulla guancia destra il Benvenuto presenta un vistoso neo", è in palese contrasto con quanto risulta nel verbale d'udienza del 7.3.1995 a pag. 168.

In quella udienza, infatti, il Presidente della Corte di Assise dà atto che il Benvenuto "presenta un neo non di grande evidenza sulla guancia sinistra per chi guarda sotto lo zigomo" e ribadisce che non si era mai parlato di neo in evidenza.

La presenza di numerosi nei e macchie sul viso di Avarello e la presenza di un solo neo, non evidente, sulla guancia destra del Benvenuto smentisce l'assunto difensivo, secondo cui il Benvenuto avrebbe sostituito a se stesso l'Avarello e avrebbe indicato un riscontro inesistente (e cioè l'assenza di nei sul viso di Avarello), posto che è stato accertato che l'Avarello aveva numerosi nei e macchie che erano più appariscenti e, dunque, ben più visibili del neo di Benvenuto, da parte di un eventuale testimone oculare che si fosse trovato a passare sul luogo dell'omicidio del dott. Livatino.

La discrasia, tra la circostanza indicata dal Benvenuto (l'aver l'Avarello contattato telefonicamente l'Amico, il Pace e il Puzangaro al ristorante "Portofino") e il fatto, accertato attraverso le dichiarazioni dello stesso Manganello, che questi non gestiva più il locale nel periodo in cui fu effettuata la telefonata, non esclude che l'Avarello abbia rintracciato i tre presso altra utenza telefonica, ove si consideri che il numero telefonico dell'abitazione del Manganello era in possesso di Puzangaro Salvatore, fratello di Gaetano, di Di Maira Carmela, fidanzata di Amico, e di Calafato Salvatore, nell'abitazione del quale i carabinieri, nel corso della perquisizione eseguita il 27.9.1990, trovarono un appunto con l'annotazione del numero telefonico del Manganello, nonché di altre persone.

Non si può escludere, dunque, che l'Avarello si sia messo in contatto con il Manganello, formando il numero telefonico dell'abitazione di quest'ultimo.

Sotto diverso profilo, si deve poi osservare che il passaggio di gestione del ristorante "Portofino" non comporta, necessariamente, la disattivazione dell'utenza telefonica e il cambiamento del numero di telefono e non esclude,

dunque, che l'Avarello abbia chiamato i tre presso il ristorante "Portofino", anche quando il locale non era più gestito dal Manganello.

Nessuna plausibile ragione, infine, può essere rinvenuta in una deliberata menzogna del Benvenuto, in relazione a un particolare così insignificante, ove si consideri che se egli avesse voluto mentire avrebbe dato indicazioni molto generiche sul punto, mentre la precisa notizia che il Benvenuto ha fornito, dimostra che fu effettivamente l'Avarello a dirgli che aveva telefonato al ristorante "Portofino".

Nell'udienza del 13.6.1995 è stato sentito, a norma degli art. 195 e 210 c.p.p., Calafato Salvatore, cui aveva fatto riferimento il Benvenuto, in relazione alle riunioni tenutesi anche con l'Avarello, per progettare l'omicidio del dott. Livatino e alla disponibilità di un garage a Palma di Montechiaro dove erano custodite le armi e la Golf 16 valvole che furono poi prelevate dallo stesso Benvenuto e da Alletto Croce.

Il Calafato ha negato di avere mai partecipato a riunioni con Benvenuto e con Avarello, dichiarando di non conoscere quest'ultimo.

Deve escludersi ogni attendibilità a Calafato Salvatore, interrogato come imputato di reato connesso, che aveva dunque la facoltà di non rispondere e di non dire la verità.

Ed infatti egli aveva ogni interesse ad escludere di avere partecipato a riunioni preparatorie dell'omicidio del magistrato per non essere coinvolto in questo delitto.

La reticenza del Calafato è esplicita allorché, dopo avere escluso di avere preso in locazione un garage a Palma di Montechiaro in via Guido Reni ma non di avere pagato il canone mensile di lire duecentomila, si è rifiutato d'indicare il proprietario dell'immobile e la destinazione d'uso del garage e si è avvalso dopo della facoltà di non rispondere.

Anche in relazione al rinvenimento del numero di telefono di Manganello Filippo, egli non ha fornito alcun elemento utile, affermando di averlo ricevuto da un suo parente, di cui ricordava soltanto il nome e che era peraltro deceduto.

Calafato Salvatore non ha negato di essersi recato in Germania insieme con Alletto Croce nel Luglio del 1990, partendo dall'aeroporto di Catania, ma ha

affermato che in Germania si separò da Alletto perché ognuno dei due era partito per far visita ai rispettivi parenti.

Significativo è, tuttavia, che egli non ha voluto indicare il nome dei parenti dai quali si sarebbe recato a Francoforte e a Monaco e che Alletto Croce abbia riferito, in contrasto con quanto dichiarato da Calafato Salvatore, che egli non sapeva per quale motivo quest'ultimo era andato in Germania.

Va, infine, rilevato che il Calafato ha riportato una condanna non definitiva per associazione di stampo mafioso con il fratello Giovanni ed altri e che è sottoposto a misura cautelare per la strage di Palma di Montechiaro.

L'inserimento nell'organizzazione mafiosa e la gravità del delitto di cui è accusato escludono, anche sotto questo profilo, che egli possa essere ritenuto attendibile, ove si consideri che ha persino negato di sapere che il fratello Giovanni, promotore della "Stidda" di Palma di Montechiaro (divenuto collaboratore di giustizia), abbia mai fatto parte di associazioni mafiose.

Le stesse considerazioni valgono per Alletto Croce che, sentito nell'udienza del 14.6.1995 come imputato di reato connesso, ha dichiarato di non avere mai avuto rapporti con il cugino Benvenuto Giuseppe Croce ed ha escluso di conoscere Parla Salvatore, Manganello Filippo, Savaia Carlo e Zarbo Rosario, anche se vi erano relazioni di servizio che avevano accertato che egli si era trovato in compagnia degli ultimi due.

L'inattendibilità di Alletto è dimostrata anche dal silenzio sul viaggio in Germania che egli ha dichiarato di aver fatto per visitare un cognato e per comprare qualche macchina.

L'inserimento nella "Stidda" di Palma di Montechiaro, di cui parlano i collaboratori Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce (Alletto Croce risulta imputato in un procedimento penale per associazione mafiosa, definito in primo grado e prodotto dal Procuratore Generale), esclude che egli abbia potuto dire la verità, perché sarebbe andato contro gli interessi del gruppo di cui fa parte.

Si deve, dunque, concludere sul punto, anche per la palese reticenza di Calafato Salvatore ed Alletto Croce, che le loro dichiarazioni non possono essere in alcun modo valorizzate per negare l'attendibilità di Benvenuto Giuseppe Croce.

FC

La descrizione particolareggiata di quest'ultimo sulla fase preparatoria e organizzativa e sulla fase esecutiva dell'omicidio del dott. Livatino, nonché dei comportamenti successivamente tenuti dagli esecutori del reato, i numerosi riscontri evidenziati in precedenza (ed altri riscontri su fatti - reato estranei a questo procedimento e che non sono stati evidenziati, come, ad esempio il travisamento con una parrucca di uno degli autori del duplice omicidio Allegro - Anzalone e l'indicazione di Avarello come uno dei coautori reciprocamente riscontrata dalla dichiarazione di Calafato Giovanni), la piena ammissione di responsabilità, limitatamente alla fase preparatoria, dimostrano l'attendibilità del Benvenuto e costituiscono, dunque, elementi decisivi di prova a carico dell'Avarello e del Puzangaro.

FG

CAPITOLO XI**DICHIARAZIONI DI IANNI' GAETANO EX ART. 210 C.P.P.****(UD. 7.3.1995)**

Lo Ianni, dopo avere dichiarato di avere iniziato a collaborare nel 1992 e di avere confessato gravi delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, ha affermato di aver fatto parte della famiglia di Gela, denominata Ianni-Cavallo e contrapposta a "Cosa Nostra".

Ha, quindi, dichiarato di avere avuto rapporti con altre "famiglie", sia della provincia di Caltanissetta (Mazzarino, Riesi e Niscemi), sia della provincia di Agrigento (Canicatti, Racalmuto, Favara, Porto Empedocle e altri paesi) e di avere conosciuto: a Canicatti Avarello; a Porto Empedocle la "famiglia" Grassonelli; a Palma di Montechiaro Benvenuto ed altri; a Racalmuto i Sole; a Favara i Barba.

In ordine ai rapporti tra le predette "famiglie", ha dichiarato che consistevano in alleanze e in scambi di favore (" loro erano alleati nostri, e spesso ci facevano dei favori") per omicidi da compiere nella lotta che li contrapponeva a "Cosa Nostra"; più, in particolare, venivano scambiati i killers.

Egli ha, quindi, indicato il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, commesso dal figlio Simon e da Vella Orazio a Sommatino e, dunque, nella provincia di Caltanissetta ed ha altresì indicato la "strage" di Racalmuto alla quale, secondo lo Ianni, presero parte Paoello Orazio, Avarello, Sole e un altro ragazzo di Gela, Gueli.

Su domanda del P.M., lo Ianni ha, poi, affermato di avere conosciuto personalmente Avarello Gianmarco, quale appartenente alla famiglia di Canicatti che era collegata con quella degli "emergenti" di Palma di Montechiaro.

Ha, inoltre, precisato che quest'ultima famiglia, "a livello interprovinciale" era rappresentata da Benvenuto.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che il fratello del proprio cognato, Morteo Francesco, aveva saputo, in un periodo di codetenzione con Spina Vincenzo, Trainito ed altri presso la casa circondariale di Trapani,

dallo stesso Pace e dall'Amico (indicato dallo Ianni come D'Amico) che costoro erano gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Lo Ianni ha precisato che la notizia gli fu data nell'estate del 1992 quando, insieme con Paolello Orazio, si trovava, latitante, in un covo della provincia di Ragusa.

Su domanda del P.M., lo Ianni ha precisato che "i ragazzi del gruppo" sapevano che l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti e che 'sniffava' eroina e ciò gli era stato riferito dal figlio Simone, da Vella Orazio, dai fratelli Paolello e da Cavallo Aurelio.

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che lo Ianni ha deciso spontaneamente di collaborare, confessando il proprio personale coinvolgimento in numerosi reati.

Va altresì sottolineato che egli ha anche indicato il figlio Simon come coautore del tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, in concorso con Avarello Giovanni.

Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, si osserva che le dichiarazioni dello Ianni relative all'alleanza tra i diversi gruppi emergenti (tra cui ha indicato Avarello di Canicattì) e allo scambio dei killers ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto, del Calafato, dello Schembri, del proprio figlio Marco, di Vella Orazio, di Canino Leonardo, di Ianni Simon e di Riggio Salvatore.

Sull'omicidio del dott. R. Livatino, egli ha fornito scarse notizie, riferendo di avere saputo che autori erano stati l'Amico e il Pace.

Relativamente all'Avarello, ha dichiarato di averlo conosciuto e di sapere che faceva uso di sostanze stupefacenti e 'sniffava' eroina per averlo avuto riferito dal figlio Simon, da Vella Orazio, dai fratelli Paolello e da Cavallo Aurelio.

FC

CAPITOLO XII**DICHIARAZIONI DI IANNI' MARCO EX ART. 210 C.P.P.****(UD. 7.3.1995)**

Ianni Marco ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con la giustizia dal 1992 e di avere confessato, nell'ambito di tale collaborazione, gravi reati, compresi omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

Lo Ianni ha affermato di avere fatto parte dell'organizzazione criminale di Gela, denominata "clan Ianni - Cavallo" e di avere conosciuto, in tale sua qualità, Avarello di Canicatti, come facente parte della "Stidda", nonché di avere saputo che rappresentanti della "Stidda" erano i Sole di Racalmuto e i Russo di Niscemi, che tuttavia egli non conosceva personalmente.

Lo Ianni ha inoltre confermato quanto riferito dal padre, Ianni Gaetano, in ordine ai rapporti tra i componenti le varie "famiglie", facenti capo alla "Stidda", allo scambio di killers e di armi e alla messa a disposizione di covi.

Ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto personalmente Avarello Giovanni, in un periodo di codetenzione (dal Novembre del 1991 alla fine del 1992), anche nella stessa cella (n.18), presso la casa circondariale di Caltagirone, dove era detenuto pure Sole.

Ha riferito che l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti e, in particolare, aveva consumato insieme con lui e con altri detenuti dello hascish che all'interno della sua cella veniva fornito, attraverso i colloqui, dai fratelli Marcello e Andrea Sanfilippo di Mazzarino.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che, mentre si trovava a Caltagirone nella cella con Avarello, Sole e, forse, altri che non riusciva a ricordare, sentì l'Avarello rivolgersi al telecronista, che stava trasmettendo notizie in televisione sull'omicidio Livatino, nel modo seguente: "mi sono stufato, mi avete stufato" e "ormai la festa te l'ho fatta o te l'abbiamo fatto".

Lo Ianni ha, poi, precisato di non avere più chiesto nulla all'Avarello che, subito dopo, si allontanò e si sedette sulla branda, davanti a quella del Sole con il quale continuò a parlare dell'omicidio del dott. R. Livatino; ha riferito che, pur non

avendo prestato attenzione alla discussione, ebbe precisa percezione del ruolo dell'Avarello nell'episodio delittuoso ("...per principio non mi sono messo ad ascoltare oppure ad intromettermi nella discussione, ma ho capito che l'Avarello ha avuto sicuramente un ruolo nell'uccisione del dott. Livatino").

Lo Ianni ha, sul punto, precisato che tale convinzione gli derivava anche dalla conoscenza che egli aveva dell'Avarello, dal fatto che sapeva trattarsi di un "killer spietato", dal coinvolgimento dell'Avarello nel tentato omicidio di Pulci Calogero, al quale aveva partecipato anche il fratello Ianni Simon.

Egli ha, inoltre, escluso di avere avuto dei contrasti con l'Avarello e ha dichiarato di non conoscere Puzangaro Gaetano.

In relazione a confessioni rese su fatti per i quali non era stato sottoposto a indagini, ha dichiarato, su domanda del Presidente, di avere confessato l'omicidio ai danni di Antonino Razza, consumato in Gela, e il duplice tentato omicidio, commesso a Vittoria, ai danni di "Titta 35" e "Giovanni u lupu", per conto del clan Carbonaro - Dominante, nell'ambito dello scambio di favori tra gruppi alleati di centri diversi.

Lo Ianni, infine, pur ammettendo di aver fatto uso saltuario di hascish, ha escluso, su domanda del difensore di Avarello Giovanni, di essere stato o di essere tossicodipendente e di essere stato conosciuto o segnalato come tale dalle forze dell'ordine.

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che le ragioni che hanno indotto lo Ianni a collaborare appaiono meritevoli di apprezzamento e sono riconducibili a un processo interiore di vita e al ripudio della linea decisa dall'organizzazione di cui il padre era esponente di rilievo.

Va, inoltre, sottolineato che egli ha confessato gravi reati per i quali non era stato sottoposto ad indagini ed ha coinvolto persone legate a lui da stretti legami di parentela (ha indicato il fratello Simon, compartecipe con l'Avarello del tentato omicidio di Pulci Calogero).

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che egli non ha mai avuto nessun motivo di contrasto né con l'Avarello né con il Puzangaro.

FC—

Confermano, infine, l'attendibilità estrinseca dello Ianni le seguenti circostanze:

- 1) ha trovato riscontro, attraverso l'esame del teste Casabona e dello stesso imputato Avarello, la circostanza relativa alla comune detenzione nello stesso carcere di Caltagirone (e nella stessa cella n. 18) con l'Avarello;
- 2) il consumo di sostanze stupefacenti da parte dell'Avarello, trova conferma nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 3.7.1992, pronunciata nei confronti di Avarello, nella segnalazione di tossicodipendenza del comandante della compagnia dei carabinieri di Canicatti del 16.5.1981 e reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto, del Vella e del Canino;
- 3) effettivamente, l'Avarello, nel corso della sua detenzione, ha seguito immagini televisive del procedimento a carico di Amico e Pace per l'omicidio del dott. R. Livatino, come ammesso dallo stesso Avarello (cfr. f. 89);
- 4) la circostanza relativa al coinvolgimento dell'Avarello nel tentato omicidio Pulci Calogero ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Ianni Simon (cfr. verb. ud. 30.6.1993 nel procedimento penale a carico di Palmieri Nunzio, acquisito con ordinanza del 26.1.1995) e in quelle di Vella Orazio rese davanti al Tribunale per i Minorenni (cfr. verb. ud. 3.10.1994, acquisito al processo con l'ordinanza sopraindicata) e al giudice di primo grado di questo giudizio il 4.4.1995 (cfr. infra, Cap. XV).

L'attendibilità di Ianni Marco, reciprocamente riscontrata, anche in ordine ai rapporti tra i gruppi emergenti di diversi centri e allo scambio di killers e covi, costituisce un ulteriore elemento di prova a carico dell'Avarello che, in un momento d'ira, ebbe a confessargli la partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino, così esprimendosi: "ormai la festa te l'ho fatta o te l'abbiamo fatta".

FC. —

CAPITOLO XIII**DICHIARAZIONI DI CALAFATO GIOVANNI EX ART. 210 C.P.P.****(UD. 8.3.95)**

1. Il Calafato, dopo avere affermato di avere iniziato a collaborare dal 4.10.1994 con magistrati della Procura di Palermo (cfr. verb. ud. 8.3.1995 anche alla pagina 55), senza avere avuto contatti con nessuno (cfr., per questa puntualizzazione, su domanda del difensore di Avarello, pag. 50) e di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, tra cui sette omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, ha dichiarato di aver fatto parte sin dal 1989 della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, di cui era stato il "promotore" e della quale facevano parte il fratello Salvatore, Amico, Pace, Puzzangaro, Luciano Sallia, Calogero Morgano, Benvenuto Giuseppe, Alletto Croce ed altri.

Ha dichiarato che, a Palma di Montechiaro, "Cosa Nostra" era rappresentata da Andrea Palermo, i fratelli Gioacchino, Saro, Pietro, Ignazio Ribisi e da altri.

Ha riferito, inoltre, che sin dal 1984, nelle zone di Agrigento e Caltanissetta, aveva avuto rapporti, per commettere rapine ai danni di banche, uffici postali e gioiellerie, con persone di Canicattì e, precisamente, con Avarello Giovanni, Gallea Antonio, Sferrazza Gioacchino e Santo Rinallo, aggiungendo che con queste persone aveva commesso "una cinquantina" di rapine.

Ha spiegato che il gruppo emergente di Canicattì, rappresentato da Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello, Rinallo Santo e Montante, era in contrapposizione con le famiglie di "Cosa Nostra" di Canicattì e cioè i Di Caro, i Ferro, i Guarneri.

Tra questo gruppo "emergente" ed il suo gruppo c'erano rapporti "amichevoli", di reciproco aiuto, consistenti nello scambio di favori, anche per l'esecuzione di omicidi.

Ha, quindi, indicato il duplice omicidio Allegro - Anzalone eseguito, per conto del suo gruppo a Palma di Montechiaro, da Avarello, Montante e Gallea Antonio e quello di Coniglio Rosario, eseguito dal suo gruppo per quello di Canicattì che ne

aveva fatto richiesta tramite Benvenuto e Avarello Gianmarco (Giovanni). Quest'ultimo, unitamente a Gallea, era capofamiglia degli "emergenti" di Canicattì.

Su domanda del P.M., ha riferito che nel 1990 era detenuto nel carcere di Agrigento, unitamente a Gallea Antonio e Rinallo Santo, in seguito alla condanna a quattro anni, per tentata rapina e porto abusivo di armi, loro inflitta dal "collegio giudicante" composto dalla dott. Agnello, dal dott. Turco e dal dott. Rosario Livatino del Tribunale di Agrigento.

Ha, quindi, precisato che le istanze di rimessione in libertà, presentate nell'ambito di questo procedimento, avevano avuto esito negativo (cfr. pag. 11).

Ha, inoltre, riferito che, durante il periodo di detenzione nel carcere di Agrigento, i rapporti con i componenti del gruppo venivano tenuti dal fratello Salvatore e da Gallea Antonio.

Fu, infatti, quest'ultimo che, nell'estate del 1990 (Luglio - Agosto: cfr. pag. 42), quando erano ristretti nel carcere di Agrigento, lo informò che si doveva uccidere il dott. Livatino ("...e parlavamo di questo fatto Livatino ha detto Antonio, dicendo di fare, Antonio Gallea questo fatto Livatino di farlo a questo qua, di ammazzare pure il giudice Livatino").

Successivamente ne fu informato, sempre nello stesso carcere, da Gallea Bruno e Avarello Giovanni (cfr. pag. 16 e pag. 42).

Ciò avveniva durante i colloqui con i familiari dei detenuti che si tenevano nell'unica sala di cui disponeva il carcere di Agrigento ("bene, c'è una sala soltanto ad Agrigento di colloqui": cfr. pag. 17 e pag. 43 - 44 dove è descritta la sala dei colloqui).

L'omicidio del dott. Livatino era reso necessario - secondo quanto gli fu riferito da Antonio Gallea - dal fatto che, secondo quanto si diceva, il dott. Livatino era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava ("era vicino": cfr. pag. 12) la famiglia di Di Caro Giuseppe.

Quest'ultimo aveva peraltro rapporti pessimi con i Gallea, in quanto il Di Caro non voleva che si consumassero rapine a Canicattì e temeva, inoltre, una ritorsione da parte dei Gallea e di Avarello, in relazione all'omicidio - avvenuto molto tempo prima - di uno zio dei Gallea (Migliore) che la famiglia Gallea

attribuiva al Di Caro (cfr. pag. 15).

Su domanda del P.M., il Calafato ha poi precisato che sul dott. R. Livatino, anche se faceva parte di un collegio giudicante e non era più pubblico ministero, vi erano delle “lamentele” perché “comandava troppo” e “influenzava troppo anche gli altri giudici e gli altri pubblici ministeri”, aggiungendo che si trattava di “voci” in carcere e che a lamentarsi erano anche gli avvocati (“...certe voci in carcere avvocati che si lamentavano di questo fatto, i detenuti tutti”: cfr. pag. 30; “voci che giravano in carcere...che c’era Livatino ed allora era difficile avere anche qualche libertà provvisoria, arresti domiciliari, tutte queste cose qua”: cfr. pag. 31).

Lo stesso gruppo degli “emergenti” intendeva, inoltre, uccidere il dott. R. Livatino perché era convinto che il giudice si faceva influenzare dal maresciallo dei carabinieri Bruno, il quale si era occupato delle indagini sulla tentata rapina per la quale erano stati condannati Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinaldo Santo (“perché il maresciallo Bruno diciamo quando è stato questo fatto noi, è venuto a testimoniare lui diciamo, tramite Gallea Bruno, sapeva che faceva molte pressioni per non farci fare uscire, diciamo, perché volendo non c’erano molti elementi per condannarci a noi diciamo. Si faceva influenzare molto per dire, misure di prevenzione che ne so, a Canicattì la davano sempre alle stesse persone, ai soliti pregiudicati, normale diciamo. Qualche esponente di “Cosa Nostra”, quasi, non ce l’aveva nessuno la misura di prevenzione”: cfr. pag. 47).

Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all’interno dei gruppi, mentre, all’esterno, avrebbe dovuto danneggiare “Cosa Nostra”, perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli “emergenti” e non alle famiglie di “Cosa Nostra”, verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini.

In relazione alle modalità di esecuzione dell’omicidio, il Calafato ha riferito che si stabilì di impiegare un “gruppo di fuoco importante” per rendere eclatante il fatto e si pensò, inoltre, in un primo momento (ma poi l’idea fu abbandonata) di deviare le indagini, facendo trovare sull’autovettura del dott. R. Livatino dei “giornaletti pornografici” (cfr. pag. 18) per suggerire un collegamento tra l’omicidio e una relazione che - secondo Gallea Antonio - legava il dott. R.

Livatino a una donna “notaressa” (cfr. pag. 18) di Naro.

Il Calafato ha, poi, riferito che, nell'estate del 1990, tra Luglio e Agosto, erano scesi in Sicilia, provenienti dalla Germania, Amico e Pace per fare una rapina e per intimidire i testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero, in modo che il fratello Calafato Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa all'ufficio postale di Milena, non venisse condannato. In effetti il compito fu portato a termine (“se ne sono andati a parlare con un direttore di posta”: cfr. pag. 19) e il fratello Salvatore, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto.

Ha riferito che aveva appreso, con stupore, dell'omicidio del dott. Livatino, la stessa mattina, nel carcere di Agrigento, da Antonio Gallea, il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con Avarello.

Lo stupore del Calafato era dovuto al fatto che non si era mai stabilita la data dell'omicidio del dott. Livatino, in quanto omicidi più urgenti e che interessavano di più il gruppo (cfr., per questa espressione, pag.40) erano quelli dei fratelli Ribisi e del maresciallo Bruno di Canicattì; stupore che manifestò a Gallea Antonio, il quale gli riferì che si era deciso di farlo subito perché il dott. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta (cfr., anche, pag. 40).

Il Calafato ha riferito, inoltre, che il Gallea gli disse che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzangaro e che non tutto era andato bene.

Successivamente, egli ebbe modo di parlare dell'omicidio del dott. Livatino anche con Gallea Bruno e Avarello, i quali gli riferirono che c'erano stati dei problemi perché l'Avarello, che era seduto sul sedile posteriore della macchina, aveva sbagliato a sparare il primo colpo, in quanto non aveva un fucile a canne mozze, ma a canne lunghe.

I due gli riferirono, inoltre, che alla guida della macchina c'era Puzangaro e che Avarello, il quale aveva diverse pistole cal. 9, tra cui quelle rubate ai carabinieri a Palma di Montechiaro in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, aveva dimenticato il fucile e la pistola di ordinanza dei carabinieri nella Fiat Uno che avevano abbandonato dopo l'omicidio del magistrato.

In relazione alle modalità di fuga, gli fu riferito che venne usata la stessa Golf

GTI nera, a due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, che era stata impiegata da lui stesso, Avarello, Rinallo e Montante, per compiere l'omicidio dei fratelli Ribisi nell'ospedale di Caltanissetta (cfr., anche, pag. 56); autovettura che era stata data ad Antonio Gallea "dagli amici di Catania" (cfr. pag. 26 e pag. 57) ed era custodita in un garage, condotto in locazione a Canicatti da Santo Rinallo (cfr. pag. 57).

Il veicolo aveva una targa tedesca ed era stata "rapinata a dei turisti tedeschi" (cfr. pag. 92); questa targa era stata, poi, cambiata con targhe di Agrigento (cfr. pag. 58).

La stessa autovettura era stata utilizzata anche per due rapine commesse a Ravanusa e a Sommatino (cfr. pag. 56).

Ha riferito ancora il Calafato che, successivamente, tramite gli organi di stampa, seppe della presenza all'omicidio di un testimone il quale aveva riconosciuto Pace Domenico. Ciò l'aveva sorpreso poiché, secondo il Calafato, a sparare avrebbe dovuto essere Amico Paolo perché, "più in gamba, più veloce"; da Gallea Bruno ebbe invece la conferma che era stato proprio Pace - il quale si era anche tolto il casco - a sparare al magistrato.

Su domanda del difensore di Avarello Giovanni, il Calafato ha dichiarato che, per quanto era a sua conoscenza, il Benvenuto non aveva avuto nessun ruolo nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 73); ha confermato che il Benvenuto faceva parte dell'organizzazione di cui egli era a capo (cfr. pag. 76), aveva commesso un omicidio a Marsala, aveva partecipato a una riunione a Ragusa ed era lui a tenere i contatti, anche autonomamente, con "gente di fuori" (cfr. pag. 81).

Il Calafato ha, quindi, precisato di avere saputo soltanto attraverso gli organi di stampa che il Benvenuto era implicato nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 86).

Su domanda del P.M., egli ha riferito di essere a conoscenza dell'incidente subito da Puzangaro, precisando che avvenne a Marina di Palma, nell'estate del 1989, quando, a bordo dell'Alfa 75, guidata da Paolo Amico, si trovavano lo stesso Calafato e il Puzangaro. I tre erano in cerca dei fratelli Ribisi per ucciderli; lungo il percorso presero una "scaffa" e dal fucile, che teneva Puzangaro, partì un

colpo che provocò al Puzangaro lo spappolamento del dito del piede ed a lui una ferita alla “natica sinistra”, con ritenzione del proiettile.

Ha precisato inoltre il Calafato di conoscere Vincenzo Collura, con cui aveva parlato dell’omicidio del dott. Livatino.

Il Collura gli aveva riferito che aveva profanato la tomba del giudice e che si era potuto dare latitante, come il Di Caro, perché quest’ultimo era stato avvisato dal dott. Livatino e il Di Caro gli aveva, pertanto, preannunciato il blitz scattato in seguito alle rivelazioni di Calderone.

In ordine ai motivi per i quali il Collura ha profanato la tomba del dott. R. Livatino, il Calafato, su domanda del difensore di Avarello, ha riferito che la ragione probabilmente era da attribuire a provvedimenti in materia di misure di prevenzione (“diciamo, i motivi, forse perché magari lui una volta voleva che ci aggiustava, che ne so, il processo per il fatto della sorveglianza, che ne so, gli aveva parlato forse con Livatino, Livatino gli ha detto di no”: cfr. pag. 68).

Il Calafato ha, infine, dichiarato di essere stato detenuto insieme con Avarello, il quale gli aveva confidato di avere preso parte all’omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 33).

Su domanda del Presidente, ha dichiarato di non avere avuto mai contrasti con Avarello, Puzangaro, Amico e Pace e di avere maturato la decisione di collaborare perché era stanco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso avvenire al figlio (cfr. pag. 91 - 92).

Ha, infine, riferito di conoscere Vella Orazio, con il quale aveva commesso delle rapine; ha quindi precisato di avere saputo dallo stesso Avarello e da altri che l’Avarello aveva commesso degli omicidi nella zona di Agrigento con il Vella.

2. Sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca, si osserva che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, la collaborazione del Calafato appare il frutto di spontanea autodeterminazione e va ricondotta, secondo quanto dallo stesso in modo convincente motivato, ad un processo interiore di revisione critica e di recupero progressivo di valori umani e sociali.

Egli, infatti, ha precisato di avere maturato la decisione di collaborare perché era stanco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso

avvenire al figlio (cfr. verbale udienza 8.3.1995, pag. 91-92).

Nell'ambito della collaborazione egli ha poi confessato gravi delitti, tra cui sette omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, dimostrando così la spontaneità della sua collaborazione.

Deve, ancora, essere rilevato che, nella sostanza, egli ha ammesso la sua compartecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio del dott. R. Livatino, allorché ha affermato di essersi stupito dell'esecuzione dell'omicidio del magistrato prima di portare a termine altri omicidi "che interessavano di più il gruppo" (cfr. verbale udienza 8.3.1995, pag. 40).

Va, inoltre, sottolineato che egli era stato arrestato solo "per avere rotto il soggiorno" e che doloroso deve essere stato per lui coinvolgere il proprio fratello Salvatore, oltre al cognato di quest'ultimo Benvenuto Giuseppe Croce.

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che egli non nutriva (non sussistendone ragioni) astio o rancore nei confronti di Avarello, Puzangaro, Amico e Pace con i quali non aveva mai avuto alcun contrasto.

Si deve ancora osservare che il campo operativo era in provincia di Agrigento e non nel territorio della magistratura di Caltanissetta.

La dichiarazione resa davanti ai magistrati di Caltanissetta è, dunque, del tutto occasionale, avendo egli collaborato con la polizia e con uffici giudiziari diversi.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di polizia e magistratura che non si sono mai interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

3. Le dichiarazioni del Calafato hanno, inoltre, trovato numerosi riscontri estrinseci e, in particolare:

1) il Calafato ha dichiarato di avere ricevuto informazioni sull'omicidio del dott. R. Livatino da Gallea Bruno e Avarello Giovanni, durante i colloqui che costoro avevano con Gallea Antonio, allora detenuto insieme con lui nella casa circondariale di Agrigento.

L'esistenza di tali colloqui è stata riscontrata documentalmente anche attraverso l'acquisizione del documento indicato in precedenza (cfr., supra, Cap. II, pag. 11,

n. 18), così come ha trovato riscontro la contestuale presenza dello stesso Calafato che, a sua volta, era a colloquio con i familiari nella stessa e unica sala esistente nella casa circondariale di Agrigento;

2) il Calafato ha riferito che l'omicidio del dott. Livatino fu anticipato perché il magistrato l'indomani sarebbe andato in ferie ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta.

E' stato accertato, attraverso l'esame della dott. Agnello Maria, che il magistrato, effettivamente, sarebbe andato in ferie il 21.9.1990;

3) la circostanza relativa all'uso di un fucile a canne lunghe e di pistola ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto e nel rinvenimento nella Fiat Uno di un fucile e di una pistola;

4) il Calafato ha riferito che Gallea Bruno ed Avarello gli avevano detto che quest'ultimo aveva impiegato anche delle pistole rubate ai carabinieri di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, e che una pistola fu dimenticata dall'Avarello nella Fiat Uno.

La sottrazione delle pistole d'ordinanza ai carabinieri trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto e ulteriore conferma nella relazione di servizio dei carabinieri di Agrigento dell'1.11.1989; altro riscontro oggettivo dell'impiego di tale tipo di arma si ha nel rinvenimento di una pistola 92 SB, in dotazione alle sole forze di polizia, nella Fiat Uno abbandonata dagli autori dell'omicidio del dott. Livatino.

Si deve, inoltre, sottolineare che il Calafato ha confessato di avere partecipato, come mandante, al duplice omicidio Allegro - Anzalone, materialmente eseguito da Avarello Giovanni, Gallea Antonio ed altri, riscontrando così positivamente, peraltro, anche su questo punto le dichiarazioni del Benvenuto che ha indicato come autori materiali l'Avarello e il Gallea;

5) l'utilizzazione di una Golf GT nera, con targa tedesca, data ad Antonio Gallea dagli "amici" di Catania trova riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto e nella testimonianza del maresciallo Paolo Tamburrino, il quale ha riferito di avere avuto notizie su questa autovettura dal Samperi e dal Grancagnolo.

La rapina, nella zona di Catania, di un'autovettura Volkswagen Golf 16 valvole, con targa tedesca e di colore nero, trova definitiva conferma nella denuncia fatta

da Di Bella Antonio ai carabinieri di Paternò in data 8.1.1989 ed acquisita al fascicolo del dibattimento, con il consenso di tutte le parti, con ordinanza del 23.11.1996 (cfr. verb. udienza citata, f. 3 ed atti allegati);

6) ha trovato conferma nella testimonianza del Nava, che il Pace si era tolto il casco;

7) riscontro reciproco, anche nella dichiarazione di Canino Leonardo, ha avuto la circostanza, riferita dal Calafato, in ordine a un omicidio commesso dal Benvenuto a Marsala.

Si tratta dell'omicidio di Titone Antonino, commesso dal Canino, dal Benvenuto e da Paolello Orazio, secondo quanto riferito dal Canino stesso nell'udienza del 9.3.1995;

8) la ferita al piede del Puzangaro ha trovato riscontro reciproco nelle dichiarazioni di Schembri Gioacchino e riscontro oggettivo nella testimonianza del prof. Maurri che ha accertato la compatibilità della ferita con un colpo d'arma da fuoco, esplosivo a distanza limitata ed ha constatato nel Puzangaro l'asportazione della falange e dell'unghia del dito del piede;

9) la ritenzione del proiettile da parte dello stesso Calafato, nella stessa occasione in cui il Puzangaro si procurò la ferita, ha trovato riscontro nell'acquisizione della cartella clinica della casa circondariale di Agrigento, dalla quale emerge l'effettiva ritenzione di frammenti metallici nella coscia sinistra;

10) il Calafato ha dichiarato che, tra Luglio e Agosto del 1990, Amico e Pace rientrarono dalla Germania per fare una rapina e per intimidire i testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero in modo che il fratello Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Milena, non venisse condannato.

Ha aggiunto che il fratello, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto.

In effetti, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 25.10.1991, ebbe ad assolvere Calafato Salvatore dalla rapina consumata ai danni dell'ufficio postale di Milena, per non avere commesso il fatto.

Risulta, inoltre, che Calafato Salvatore era stato tratto in arresto il 7.8.1990 e che il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta aveva disposto una ricognizione personale, in sede di incidente probatorio, per il 22.8.1990.

Prima del compimento dell'attività istruttoria (nei giorni precedenti), il direttore dell'ufficio postale fu avvicinato da un giovane che si presentò come amico dell'indagato e gli raccomandò "di dire la verità" e di non farsi influenzare dall'avvenuto arresto;

11) l'arrivo di Amico e Pace in Sicilia nel Luglio - Agosto del 1990 trova conferma nelle dichiarazioni del Benvenuto e non è smentita dalle testimonianze del Manganello e degli altri testi per le considerazioni già illustrate allorché si è, in precedenza, esaminata l'attendibilità di Benvenuto Giuseppe Croce (cfr., supra, Cap. X, pag. 119 e, infra, Cap. XIX);

12) la partecipazione in Ragusa ad una riunione interprovinciale da parte del Benvenuto trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Ianni Gaetano;

13) le dichiarazioni del Calafato, in ordine ai rapporti tra gruppi di centri diversi, appartenenti tutti alla "stidda" e al reciproco scambio di killers, hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori.

4. Gallea Antonio, cui ha fatto riferimento il Calafato, è stato interrogato, come imputato di reato connesso, nell'udienza dell'8.6.1995 ed ha negato di avere parlato con il Calafato - di cui non ha escluso la presenza nella sala dei colloqui del carcere di Agrigento dove erano insieme detenuti nella stessa cella - dell'omicidio del magistrato.

Nessuna attendibilità può, tuttavia, essere riconosciuta al Gallea che certamente non poteva né ammettere di essere stato uno dei mandanti né accusare il nipote, l'odierno imputato Avarello Giovanni, del delitto.

L'inattendibilità del Gallea emerge anche dal fatto di aver negato di avere conosciuto il Calafato prima della detenzione in carcere, pur essendo stato arrestato insieme con lui e condannato con la sentenza del tribunale di Agrigento, più volte citata, di cui era stato estensore il dott. Livatino, accusato di particolare severità per la condanna inflitta.

5. Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, costituiscono ulteriore prova della responsabilità penale di Avarello e Puzangaro in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino.

CAPITOLO XIV**DICHIARAZIONI DI CANINO LEONARDO EX ART. 210 C.P.P.****(UD. 9.3.1995)**

1. Il Canino ha affermato di avere iniziato a collaborare nel Dicembre del 1992 (cfr. pag. 20) e di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, come omicidi, rapine, estorsioni, spaccio di droga, per i quali non era stato sottoposto ad indagini (cfr. pag. 48).

Egli ha, quindi, dichiarato di aver fatto parte, nel corso degli anni 1991 e 1992, dell'organizzazione criminale "Stidda" di Marsala; organizzazione che era in contrapposizione a "Cosa Nostra".

Ha, quindi, precisato che la "famiglia" della "Stidda" di Marsala era rappresentata da Carlo Zichittella; quella di Palma di Montechiaro da Calafato Salvatore e Benvenuto Croce; quella di Canicattì da Avarello Giovanni; quella di Gela da Orazio Paoello, Ianni, Cavallo ed altri e quella di Porto Empedocle da Grassonelli.

Tra i rappresentanti della "Stidda" ha anche indicato i Sole, anche se non ha saputo precisare la città ("di Canicattì no, poi ci sono i Sole. I Sole erano di un paese vicino, non mi ricordo": cfr. pag. 3 - 4).

Ha riferito, inoltre, che ogni paese aveva il suo "referente" e che tra i vari gruppi o "famiglie" della "Stidda" c'era collaborazione, anche per commettere omicidi. Tale collaborazione consisteva nello scambio di killers ("sì, c'erano i contatti per fare gli omicidi, per dire, servivano della gente a Marsala, allora venivano gente di Gela, di Agrigento": cfr. pag. 4).

Ha, quindi, citato l'omicidio di Titone Antonino che venne eseguito a Marsala dallo stesso Canino, da Croce Benvenuto, da Orazio Paoello e da altri.

Su domanda del P.M., ha dichiarato di aver conosciuto Puzangaro Gaetano, nel 1992, quando si era recato a Palma di Montechiaro per prendere delle armi che erano nella disponibilità del gruppo dei "palmesi" (cioè di Palma di Montechiaro), facenti parte della "Stidda".

Le armi erano custodite in una casa di campagna, situata tra Palma di Montechiaro e Camastra.

FG

La casa era di proprietà di un parente di Puzangaro, che egli non aveva conosciuto.

Essa era recintata, aveva un cancello in ferro ed era circondata da alberi di ulivo. Non si trattava di una casa di recente costruzione ma di “una casa antica”, costituita da un pianoterra e un primo piano e nelle cui adiacenze vi era un'altra piccola costruzione utilizzata come bagno (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 7).

Fu in questa abitazione che vide le armi, una macchina ed una moto e incontrò il Puzangaro, il quale era armato di una pistola cal. 38 (cfr., anche, pag. 9).

Con il Puzangaro egli aveva parlato della guerra di mafia che s'era aperta a Marsala tra il gruppo di cui egli faceva parte e l'organizzazione “Cosa Nostra”.

Appartenenti a quest'ultima organizzazione di Marsala non condividevano, infatti, la commissione di rapine ad opera della “Stidda” e, anche per costringere gli emergenti a porvi fine, gli avevano ucciso uno zio.

Anche il Puzangaro - ha riferito il Canino - gli aveva detto che a Palma di Montechiaro la guerra tra il gruppo di cui egli faceva parte e “Cosa Nostra” si era aperta per gli stessi motivi.

Gli aveva, infatti, raccontato che la guerra con “Cosa Nostra” aveva avuto inizio in seguito a una rapina commessa ai danni di una gioielleria, forse di Palma di Montechiaro, che era “sotto protezione” di “Cosa Nostra” e, più precisamente, dei Ribisi.

Secondo il racconto del Puzangaro, riferito dal Canino, due degli autori della rapina furono poi eliminati da “Cosa Nostra”, all'interno di un ristorante.

Il Canino ha dichiarato, inoltre, che Puzangaro gli aveva detto che era appena arrivato dalla Germania e che si nascondeva perché, insieme con Pace Domenico e Amico Paolo, aveva partecipato personalmente all'omicidio del dott. Livatino.

Il Puzangaro gli aveva, inoltre, confidato che l'omicidio era stato eseguito perché “questo Giudice era legato a Cosa Nostra”, “indagava solo su di loro” e che “questo Magistrato era stato ucciso perché combatteva solo la <stidda>”(cfr. pag. 10).

Il Canino ha, quindi, riferito che Grassonelli gli aveva raccontato che aveva partecipato all'omicidio del dott. Livatino anche il Benvenuto.

In relazione al gruppo che aveva preso l'iniziativa di uccidere il magistrato, il

Canino ha precisato di avere avuto delle notizie da Grassonelli Giuseppe e Benvenuto Croce, con i quali aveva avuto occasione di parlare diverse volte.

In particolare, Grassonelli Giuseppe (“Pippo, detto Antonio”: cfr. pag.12) gli aveva riferito nel 1992, periodo in cui si trovavano assieme, in un appartamento (“una mansarda”: cfr. pag. 20), a Torino, per eseguire delle estorsioni e portare a termine un traffico d’armi (cfr. pag. 20), che a commettere l’omicidio del dott. Livatino erano stati effettivamente Amico e Pace, dei quali allora si parlava spesso nei telegiornali.

Più precisamente il Grassonelli gli aveva riferito: “Siamo stati noi della Stidda a commettere quest’omicidio” (cfr. pag.13), precisandogli che all’omicidio aveva anche partecipato l’Avarello (“perché poi si è parlato di questo Avarello e Grassonelli mi ha detto che c’era pure lui”: cfr. pag.14) e facendogli intendere che all’omicidio aveva preso parte anche lui (“sì, me l’ha fatto capire che c’era pure lui...buttava battute tipo che lui era pure implicato su quell’omicidio”: cfr. pag. 28).

Tra le “battute” fatte dal Grassonelli, il Canino ha riportato le seguenti: “noi siamo forti, con quest’omicidio abbiamo fatto spaventare <Cosa Nostra>” e “I Messina si spaventano di più adesso” (cfr. pag. 29).

I Messina, di Porto Empedocle, appartenevano a “Cosa Nostra” e, dopo l’omicidio del dott. Livatino, spaventati dalla forza degli “stiddari”, conclusero una tregua con i Grassonelli (“abbiamo fatto pace con il clan dei Messina perché si spaventarono che so, che noi va, abbiamo commesso quest’omicidio del giudice”: cfr. pag. 50).

Dell’Avarello il Grassonelli non aveva molta stima (“lo parlava un pochettino”) perché “si drogava”.

Il Canino ha, inoltre, riferito di avere parlato dell’omicidio del dott. Livatino con Benvenuto Croce in un rifugio a Marsala nel 1992, dove si erano recati dieci o quindici giorni prima di commettere, insieme con Paoello Orazio, l’omicidio di Titone Antonino.

Essi si trovavano in una casa di campagna dello zio di Canino, Zichittella Gaspare e, ascoltando la televisione che riportava notizie sull’omicidio del dott. Livatino, il Benvenuto, riferendosi a Pace ed Amico, disse che uno dei due sarebbe stato

certamente condannato mentre l'altro forse se la sarebbe cavata, aggiungendo tuttavia : "ma però è difficile perché loro quando hanno commesso l'omicidio uno ha lasciato delle impronte, non lo so chi dei due" e che vi era un testimone oculare che li aveva visti e che ne aveva riconosciuto uno (cfr., per tali precisazioni, pag. 48 - 49).

Il Benvenuto - secondo il racconto del Canino - aggiunse che il magistrato era stato ucciso perché pensavano che favorisse "Cosa Nostra", in quanto abitava sopra o sotto i Di Caro e che la decisione era stata presa da "tutti insieme".

Su domanda del Presidente, il Canino ha precisato che non aveva avuto nessuna ragione di contrasto né con Avarello (che neppure conosceva) né con Puzangaro, Amico e Pace.

In relazione alla decisione di collaborare, ha chiarito che egli maturò tale decisione in Piemonte dove si era sottratto alla richiesta di Iocolano, componente della "famiglia" di Gela, di eseguire omicidi e altri reati contro persone che neppure conosceva.

Fu allora che decise di costituirsi spontaneamente a Trapani anche perché gli era stato ucciso da "Cosa Nostra" un parente (lo zio Canino Diego), estraneo a fatti di mafia.

Ha, infine, precisato di avere confessato numerosi e gravi reati, tra cui un omicidio commesso a Milano, per i quali non era stato mai sottoposto a indagini.

2. Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che il Canino ha maturato spontaneamente la decisione di collaborare, costituendosi a Trapani e iniziando la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria di Palermo.

Meritevole di apprezzamento è quanto riferito in ordine alla motivazione che ha posto a base della sua collaborazione: l'avversione nutrita nei confronti di un sistema di vita che richiedeva l'esecuzione di omicidi nei confronti di persone da lui completamente sconosciute.

Significativo al riguardo è il riferimento a Iocolano, componente della "famiglia" di Gela e alla richiesta da costui avanzatagli di uccidere persone che egli non conosceva neppure e che non aveva motivo di eliminare ("Siccome questa gente non mi aveva fatto nessun male, nemmeno li conoscevo, ho deciso di

costituirmi”).

Alla sua decisione di collaborare contribuì, inoltre, l’uccisione di uno zio (Canino Diego), completamente estraneo a fatti di mafia, secondo quanto riferito dal collaboratore.

La spontaneità della sua dichiarazione è dimostrata dalla confessione di numerosi e gravi reati, tra cui un omicidio commesso a Milano, per i quali non era stato mai sottoposto a indagine.

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che egli non aveva mai avuto ragioni di contrasto con nessuno degli imputati e non conosceva neppure l’Avarello.

Anche per il Canino va sottolineato che il campo operativo era in provincia di Trapani e non nel territorio della magistratura di Caltanissetta.

La dichiarazione resa ai magistrati di Caltanissetta è, dunque, del tutto occasionale, avendo egli collaborato con la polizia e con uffici giudiziari diversi.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di forze di polizia e magistratura che non si sono mai interessati dei procedimenti relativi all’omicidio del dott. R. Livatino.

3. Riguardo all’attendibilità estrinseca si osserva:

a) effettivamente i Puzzangaro avevano la disponibilità nella campagna di Palma di Montechiaro di una casa dalle stesse caratteristiche di quelle descritte dal Canino, con cancello in ferro e alberi di ulivo.

La circostanza ha trovato riscontro nelle indagini eseguite dal brigadiere dei carabinieri Lo Sardo Benedetto che, nell’udienza del 3.5.1995, ha riferito di avere localizzato l’immobile di contrada Borreniti (o Urrainiti), di cui aveva parlato il collaboratore.

Il teste ha precisato che si trattava di un’abitazione rurale in possesso della famiglia Puzzangaro e che nell’immobile si accedeva attraverso un cancello in ferro.

Il fabbricato consisteva in un pianoterra e in un primo piano;

b) la circostanza, riferitagli dal Grassonelli, del consumo di sostanza stupefacente da parte dell’Avarello, ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni di altri

collaboratori (Ianni Gaetano, Ianni Marco, Vella Orazio, Benvenuto Giuseppe Croce), nella segnalazione di tossicodipendenza dell'Avarello da parte del comandante la compagnia dei carabinieri di Canicattì del 16.5.1981 e nella sentenza del 3.7.1992 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta;

c) la necessità del Puzzangaro di nascondersi, perché ricercato per l'omicidio del dott. R. Livatino, trova riscontro nella necessità di tale comportamento, del resto tenuto dal Puzzangaro anche in Germania, quando si era nascosto in una stanza di un locale pubblico (cfr., sul punto, le dichiarazioni di Schembri e di Kschinna).

4. Il Grassonelli, cui aveva fatto riferimento il Canino, ha ammesso di averlo conosciuto sia a Torino sia a Trapani ma, avvalendosi in parte della facoltà di non rispondere, ha negato di avere riferito le circostanze narrate dal Canino.

Nessuna attendibilità, tuttavia, può essere riconosciuta al Grassonelli, stabilmente inserito in un'associazione di stampo mafioso e coimputato, per il reato associativo, con Avarello, Amico, Pace e Puzzangaro e, per la strage di Racalmuto, con Avarello, Paolello e Gueli.

Il Grassonelli, quindi, aveva tutto l'interesse a negare le circostanze per non ammettere il suo coinvolgimento nel reato associativo (il Canino ha indicato come rappresentanti della "famiglia" della "Stidda" di Porto Empedocle i Grassonelli e tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori).

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, si osserva che, secondo quanto riferito dal Canino, il delitto era stato in qualche misura rivendicato dal Grassonelli ("sì, me l'ha fatto capire che c'era pure lui...buttava battute tipo che lui era pure implicato su quell'omicidio": cfr. verbale udienza 9.3.1995, pag. 28).

Il Grassonelli, sotto questo profilo, aveva dunque tutto l'interesse a negare di avere parlato con il Canino dell'omicidio del magistrato, anche per evitare il pericolo di un suo possibile coinvolgimento nell'episodio delittuoso.

Va, infine, rilevato che il Canino ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del Grassonelli in procedimenti conclusi con pesanti condanne di quest'ultimo (ciò risulta dall'esame del Grassonelli).

Nessun motivo poteva, dunque, avere il Grassonelli per confermare il colloquio

con il Canino, essendo contrario al suo interesse dare attendibilità a un collaboratore che, con le sue dichiarazioni, aveva contribuito all'affermazione della sua responsabilità penale in ordine a gravi delitti per i quali il Grassonelli ha riportato una condanna all'ergastolo.

5. Le dichiarazioni del Canino, intrinsecamente attendibili e con riscontri esterni su parti del discorso narrativo, costituiscono un ulteriore elemento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'Avarello e del Puzangaro, già raggiunti da consistenti prove, costituite da plurime chiamate in correità.

CAPITOLO XV**DICHIARAZIONI DI VELLA ORAZIO EX ART. 210 C.P.P.****(UD. 4.4.1995)**

1. Il Vella ha dichiarato di aver iniziato a collaborare nel Luglio del 1994, dopo essere stato arrestato per duplice omicidio a Gela.

Nell'ambito della sua collaborazione, ha confessato di aver commesso altri otto omicidi e rapine, delitti per i quali, in parte, non era stata iniziata azione penale nei suoi confronti.

Ha, inoltre, dichiarato di aver fatto parte, sin dal 1990, all'età di soli quindici anni, dell'organizzazione criminale "Ianni - Cavallo" di Gela, all'interno della quale rivestiva il ruolo di killer ed ha, inoltre, confessato di avere compiuto il primo omicidio all'età di quindici anni (cfr. verb. ud., pag. 9).

L'organizzazione criminale, di cui egli aveva fatto parte, aveva rapporti con "famiglie emergenti" di altri paesi come Porto Empedocle, Canicatti, Vittoria e Niscemi.


I rapporti consistevano nello scambio di killers per la commissione di omicidi e nel mettere a disposizione i "covi" quando gli autori dei delitti si nascondevano o si rendevano latitanti.

Ha indicato, quali rappresentanti delle varie "famiglie", Grassonelli di Porto Empedocle, Avarello di Canicatti, Russo di Niscemi, Carbonaro di Vittoria, Riggio di Riesi (cfr. pag. 9 - 10).

Su domanda del P.M., il Vella ha riferito di aver conosciuto, per la prima volta, Avarello Giovanni in un "covo", di proprietà di un certo "don Pinuzzo", situato nelle campagne di Ragusa, vicino Vittoria, dove era nascosto Paoletto Orazio.

Fu allora che il Grassonelli presentò Avarello al Vella ed al Paoletto come uno di loro e una persona che aveva bisogno del loro aiuto: "...ce l'aveva presentato Grassonelli come uno che era dalla nostra parte, che aveva bisogno di aiuto nel suo paese, a Canicatti" (cfr. pag. 10).

L'aiuto di cui l'Avarello aveva bisogno era "per commettere omicidi" (cfr. pag. 11).



Nel corso della deposizione, il Vella chiarirà, su domanda del difensore di Avarello, che questo incontro avvenne prima dell'estate del 1991 (cfr. pag. 16).

Ha riferito, ancora, il Vella di avere rivisto, dopo una ventina di giorni, l'Avarello quando, su disposizione di Paoello Orazio e Paoello Antonio, egli era andato a Canicattì per aiutarlo a commettere alcuni omicidi.

Egli sapeva che Avarello a Canicattì aveva "una sua organizzazione" ed ha indicato, tra le persone che ne facevano parte, Migliore Massimo, aggiungendo di non ricordare il nome degli altri componenti.

Il Vella rimase a disposizione dell'Avarello, con il quale alloggiò in una casa vicino Porto Empedocle nella zona di San Leone, per circa tre mesi, ritornando a Gela ogni quindici o venti giorni.

In relazione agli omicidi, il Vella ha dichiarato di avere partecipato all'omicidio ai danni di una persona di Campobello di Licata e ad altri due omicidi a Porto Empedocle, tra cui quello ai danni di Albanese.

Ha, inoltre, dichiarato di avere partecipato a Canicattì all'omicidio di Montagna Maurizio e al tentato omicidio di Pulci Calogero e di avere preso parte ad altri progetti di omicidi che non era stato possibile realizzare (cfr. pag.13).

Su domanda del difensore di Avarello, il Vella indicherà nell'estate del 1991 il periodo in cui fu consumato l'omicidio di Montagna Maurizio (cfr. pag.17) e preciserà che Avarello decideva autonomamente l'esecuzione dei reati (cfr. pag. 18).

Su domanda del P.M., il Vella ha indicato, quali "nemici" del gruppo di Avarello, i Ferro e Di Caro.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, il Vella ha dichiarato che, dopo aver commesso l'omicidio di Montagna Maurizio e, a bordo dell'Audi 80 di cui disponeva l'Avarello, si stavano spostando insieme verso un "covo", situato tra Chiaromonte Gulfi e Roccazzo e nel quale era nascosto Paoello Orazio, aveva chiesto ad Avarello: "ma c'eri anche tu per il fatto del giudice Livatino?", ricevendo da costui conferma della sua partecipazione.

L'Avarello aveva aggiunto, in ordine ai motivi, che il dott. Livatino "ce l'aveva con loro" ("...gli ho detto: <Ma c'eri anche tu per il fatto del giudice Livatino?>, lui m'ha risposto: 'Sì'. Poi gli ho detto: 'Ma perché?', dice: 'Perché - mi fa - era

un bastardo e ce l'aveva con noi'. Poi non mi sono fatto...cioè non mi sono fatto dare più spiegazioni sennò poi sembrava una cosa indiscreta perché...": cfr. pag. 13).

Il Vella ha chiarito di avere chiesto all'Avarello della sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino perché sapeva dei legami che l'Avarello aveva con Amico e Pace, che erano stati già accusati dell'omicidio del magistrato e dei quali l'Avarello gli parlava come dei solo amici di cui si poteva fidare ("Che anche lui mi parlava di questi amici che aveva": cfr. pag.15).

Spesso, infatti, l'Avarello, quando lo portava con sé e gli dava ospitalità, gli diceva: "Qua sono stato con Amico, con Pace, erano amici miei; gli unici che io mi fidavo" (cfr. pag. 15).

Ha poi aggiunto, su domanda del P.M., di non avere appreso nessun'altra notizia sull'omicidio del dott. R. Livatino e di non sapere se l'Avarello facesse uso di sostanze stupefacenti.

In relazione a quest'ultima circostanza, nel corso della deposizione, preciserà che circolava la voce secondo cui l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti, pur ribadendo che davanti a lui non ne aveva mai assunto (cfr. pag. 18-19).

In relazione ai "covi", il Vella ha dichiarato di essere stato condotto dall'Avarello "in una villa vicina a Sommatino" (cfr.pag.19-20), in occasione della preparazione dell'omicidio di Pulci Calogero.

In questo covo si era, allora, recato con Avarello, Palmieri e Ianni, partendo da Canicatti, dove era stato ospite di parenti dell'Avarello e, più precisamente, come chiarirà nel corso della deposizione, della nonna di Avarello.

Era anche stato in un'altra abitazione, situata nella periferia di Canicatti e nel magazzino del negozio di cui era proprietario lo stesso Avarello o suoi parenti (cfr. pag. 36).

Il Vella ha, inoltre, indicato "un covo", a Palma di Montechiaro ("un garage": cfr. pag. 22), nel quale si recò in compagnia del solo Avarello nell'estate del 1991 per andare a prendere un'autovettura ("una Croma") per la commissione di omicidi che, poi, non furono realizzati (cfr. pag. 23).

Ha, inoltre, indicato un altro covo a Canicatti ("in centro": cfr. pag.23), utilizzato per nascondervi delle armi e nel quale si recò in compagnia del solo Avarello.

In relazione allo “scambio di favori” il Vella ha precisato, su domanda del difensore dell'imputato, che l'Avarello aveva partecipato al tentato omicidio di Pulci Calogero che era di Sommatino e dunque “apparteneva alla provincia di Caltanissetta” (cfr. pag. 24).

Ha dichiarato, inoltre, di non conoscere “di presenza” e, cioè, personalmente Amico e Pace, ma di conoscerli soltanto per sentito dire.

Conosceva, invece, personalmente, Benvenuto Giuseppe Croce che aveva avuto modo di andare a trovare a casa, a Palma di Montechiaro, diverse volte.

Vi si era recato insieme con l'Avarello che si era rivolto al Benvenuto per la fornitura di armi, sapendo che costui trafficava in armi (“E si parlava di armi, che lui portava delle armi...” cfr. pag. 25; e, ancora: “Perché lui trafficava in armi pure, aveva delle possibilità di acquistare armi all'estero”: cfr. pag. 26).

Ha, poi, specificato che, in una delle occasioni in cui aveva accompagnato l'Avarello, che era interessato all'acquisto delle armi, il Benvenuto gli aveva mostrato un mitra, delle pistole, proiettili e munizioni, dicendogli che sarebbero arrivate altre armi (“Ne debbono arrivare ancora, queste erano le sue parole”: cfr. pag. 27).

Il Vella ha, inoltre, dichiarato di avere incontrato il Benvenuto anche in una riunione tenutasi vicino a Vittoria.

Su domanda del Presidente, ha, infine, riferito di non avere avuto mai liti con Avarello, né di avere avuto contrasti con Puzangaro e di avere conosciuto Calafato Giovanni nell'estate del 1994 quando egli si era rifugiato in una villetta a San Leone.

Ancora prima aveva invece conosciuto Calafato Salvatore che era andato a trovare, insieme con l'Avarello, nel periodo in cui il Calafato si trovava agli arresti domiciliari.

2. Anche per il Vella, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, va sottolineata la spontaneità della sua collaborazione, determinata dalla decisione di porre fine a una vita dedicata al delitto e intrapresa sin da giovanissima età.

L'attendibilità del Vella è ulteriormente rafforzata dalla confessione di numerosi e gravi delitti per i quali non era stato mai sottoposto a indagini.

Va poi sottolineata la coerenza e la precisione del racconto del Vella e, sotto il profilo del disinteresse, l'assenza di qualsiasi motivo di astio o di rancore nei confronti di Avarello con il quale non aveva avuto mai ragioni di contrasto così come nessun contrasto aveva avuto con il Puzangaro.

3. Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca si osserva che le dichiarazioni del Vella hanno avuto positivi riscontri che possono essere così riassunti:

1) lo scambio di killers e la messa a disposizione dei "covi" tra i diversi gruppi degli emergenti o "Stidda" hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, così come ha avuto molteplice e reciproco riscontro l'indicazione dei rappresentanti delle varie "famiglie" tra i quali ha menzionato Avarello di Canicatti e i Grassonelli di Porto Empedocle;

2) il Vella ha dichiarato che l'Avarello gli aveva riferito di avere partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino mentre si spostavano, a bordo di una Audi 80 della quale disponeva l'Avarello, in un "covo" tra Chiaramonte Gulfi e Roccazzo, dopo avere commesso l'omicidio di Montagna Maurizio.

Il possesso di questa autovettura ha avuto riscontro positivo ed è, comunque, stato ammesso dallo stesso Avarello;

3) analogamente le circostanze indicate dal collaboratore (l'aver l'Avarello gestito un negozio di abbigliamento e l'aver avuto a Canicatti la disponibilità di due case, di cui una in periferia) hanno trovato riscontro positivo (cfr., per la casa della nonna di Avarello, lo schizzo planimetrico indicato nel Cap. II, pag. 9, n. 3 e per la disponibilità dell'altro immobile, pag. 10, n. 6 e 7);

4) di particolare rilievo è il riscontro giudiziale della partecipazione del Vella al tentato omicidio di Pulci Calogero (per l'esecuzione del reato e di altri omicidi il Vella era stato messo a disposizione dell'Avarello da Paoletto Orazio).

Il Vella, infatti, è stato condannato definitivamente dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con la sentenza del 3.10.1994, acquisita in questo processo;

5) la circostanza indicata dal Vella di essere stato "messo a disposizione" dell'Avarello per la commissione di reati ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni rese da Ianni Simon che, nell'ambito del procedimento nei confronti di Palmieri Nunzio per il tentato omicidio di Pulci Calogero, il 30.6.1993 ha

dichiarato che, in esecuzione della prassi consolidata dello “scambio di favori” tra i diversi gruppi, egli, per conto del gruppo di Gela, era stato inviato, insieme con il Vella e il Palmeri, dall’Avarello per rimanere a sua disposizione;

6) la circostanza di avere incontrato Avarello Giovanni in un covo nelle campagne del ragusano e in un covo vicino a Sommatino ha trovato reciproco riscontro nella dichiarazione di Ianni Simon, il quale ha riferito di avere incontrato l’Avarello in un covo di Chiaramonte Gulfi dove egli si trovava con Vella Orazio, Paoello Orazio ed altri.

Lo Ianni ha anche confermato di essere stato con Vella, Avarello e Palmeri in un covo, nelle campagne di Delia e Sommatino, per eseguire l’agguato contro il Pulci (cfr. verb. ud. 23.11.1996, pag. 23 - 24);

7) la circostanza relativa alla partecipazione del Vella stesso, di Ianni Simon (e dell’Avarello) al tentato omicidio di Pulci Calogero ha trovato riscontro reciproco nella dichiarazione dello Ianni e riscontro obiettivo nella sentenza del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta del 3.10.1994, con la quale Vella Orazio e Ianni Simon sono stati ritenuti responsabili del tentato omicidio di Pulci Calogero (cfr. sentenza citata, acquisita con ordinanza del 26.1.1995);

8) la disponibilità da parte dell’Avarello di un’autovettura Fiat Croma ha, ancora, trovato reciproco riscontro nella dichiarazione di Ianni Simon;

9) la circostanza relativa alle ragioni che gli aveva addotto l’Avarello per sostenere l’interesse del suo gruppo all’omicidio del dott. R. Livatino ha trovato riscontro nelle dichiarazioni, tra le altre, di Schembri, Benvenuto e Calafato.

4. Le dichiarazioni di Vella Orazio, intrinsecamente attendibili e con riscontri esterni, costituiscono un’ulteriore prova nei confronti di Avarello Giovanni.

FC

CAPITOLO XVI**DICHIARAZIONI DI IANNI' SIMON EX ART. 210 C.P.P.****(UD. 23.11.1996)**

1. Lo Ianni ha dichiarato di aver fatto parte dell'organizzazione "Stidda" di Gela (clan Ianni - Cavallo) dal 1991 e di avere deciso di collaborare con la giustizia perché non condivideva più la strategia dell'organizzazione di reclutare ragazzi giovanissimi.

Ha dichiarato di avere confessato, nel corso di tale collaborazione, numerosi e gravi reati, tra cui l'omicidio di Ficarra Alberto, l'omicidio Palmieri e i tentati omicidi Alessi e Pulci per i quali non era mai stato sottoposto ad indagini.

In relazione ai rapporti con organizzazioni di altri centri, lo Ianni ha dichiarato che la "Stidda" di Gela (il clan Ianni-Cavallo) aveva "un'affiliazione interprovinciale con vari gruppi mafiosi" (cfr. pag. 19) e, in particolare, era in contatto con il clan "Carbonaro-Dominante" di Vittoria, i Russo di Niscemi, gli Avarello di Canicatti, Benvenuto di Palma di Montechiaro, Barba di Favara, Zichittella di Marsala, Sole di Racalmuto e Grassonelli di Porto Empedocle.

I rapporti consistevano nello scambio di killers, nel senso che quelli di un centro "andavano in trasferta" (cfr. pag. 19) in un centro diverso, in modo da potere agire a viso scoperto e agevolare le attività delittuose.

Come esempi lo Ianni ha citato: la strage di Palma di Montechiaro, commessa dai gelesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore; la strage di Racalmuto, commessa anche questa da gelesi; due omicidi a Porto Empedocle, confessati dallo Ianni; l'omicidio Cirignotta a Gela commesso da Mallia Giuseppe di Porto Empedocle.

In relazione ai rapporti con l'Avarello, lo Ianni ha dichiarato di averlo conosciuto nel Giugno del 1991 a Porto Empedocle, dove si era recato per rubare delle moto per conto del clan Grassonelli.

Mentre si recava a Realmonte con Pippo Grassonelli, a bordo di un'autovettura che aveva rubato pochi giorni prima, per commettere un omicidio, un fuoristrada di appartenenti alle forze dell'ordine li incrociò; il Grassonelli, allora, imboccò una strada di campagna dove lo lasciò.

Dopo un po' di tempo arrivò una persona che lo riportò nell'abitazione del Grassonelli; qui quella persona gli fu presentata come Avarello Gianmarco.

Egli rivide l'Avarello dopo una o due settimane in un "covo" di Charamonte Gulfi dove si trovava insieme con Vella Orazio, Paoello Orazio, Paoello Antonio e Palmieri Nunzio per compiere un omicidio, commissionato dall'Avarello ai fratelli Paoello che avevano designato, come esecutori, lo stesso Ianni, il Vella e il Palmieri.

In quell'occasione fu compiuto il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, eseguito dall'Avarello, che si era recato sul luogo, a bordo di una moto e armato di un fucile a pompa, insieme con Palmieri Nunzio, nonché dal Vella e dallo stesso Ianni che erano andati a Canicattì, dove rimasero per un giorno (dall'arrivo alla sera) nella casa di Avarello o comunque nella sua disponibilità (dirà a pag. 34: "quella della nonna mi sembra"), con un'autovettura messa a loro disposizione da Nicastro Vincenzo.

Da Canicattì essi si spostarono la sera in un covo di Delia o Sommatino dove rimasero per circa due settimane, in seguito alle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'agguato ai danni del Pulci (cfr. pag. 23 - 24).

Su domanda del difensore di Avarello, lo Ianni ha precisato di non essere in grado di localizzare il covo (che era sicuramente nelle campagne di Delia o di Sommatino), perché vi si recò quella sola volta e di sera né di sapere indicare il percorso al covo dalla casa di Canicattì della nonna di Avarello, (cfr. pag. 32 e 35); ha riferito soltanto che con l'autovettura, per spostarsi al covo, impiegarono circa quindici minuti e che l'Avarello andava ad elevata velocità (cfr. pag. 36).

Inoltre, l'autovettura - una Croma che era stata rubata - era piena di armi e l'Avarello scelse di imboccare strade secondarie, quelle meno "trafficate e vistose" (cfr. pag. 32).

Nell'autovettura vi erano lui, l'Avarello, il Palmieri, il Vella e il "Peppe".

Nel covo pernottavano lo stesso Ianni, l'Avarello e Palmieri Nunzio; periodicamente vi si recava anche un certo "Peppe" che portava i viveri e che aveva l'incarico di segnalare il momento adatto all'esecuzione dell'agguato.

Nel corso dell'esame ha chiarito che nel "covo" sono rimasti per circa due settimane, e sempre insieme, lo stesso Ianni, l'Avarello, il Palmieri e il Vella (cfr.

pag. 37).

L'Avarello aveva messo a disposizione "mitra, calibro 9, calibro 38 e giubbotti antiproiettile" (cfr. pag. 24) che erano stati prelevati dall'Avarello e dallo stesso Ianni da un garage.

Il rapporto dell'Avarello con il Vella e il Palmieri era "di grandissima amicizia perché si conoscevano già da vecchia data" (cfr. pag. 25), mentre con lui (è lo Ianni che parla) si intensificò durante la permanenza nel covo ("diciamo che c'era un rapporto quasi di fratellanza perché tra l'altro eravamo nella stessa barca, lui cioè faceva gli omicidi a Canicattì, cioè rappresentava la Stidda in quel centro e io, noi affiliati alla Stidda lo rappresentavamo a Gela, quindi eravamo affiliati, quindi il rapporto c'era" (cfr. pag. 25).

Fu proprio in quel periodo, quando si passavano interi giorni dentro il covo, che egli chiese all'Avarello chi fossero gli autori dell'omicidio del dott. Livatino.

L'Avarello gli rispose che era stato lui, insieme con altri di cui lo Ianni non ricordava più i nomi perché si trattava di persone che non conosceva ("io avevo chiesto a Gianmarco: <Cu fu a fari l'omicidiu di Livatino?> - chi è stato a fare l'omicidio di Livatino? - Lui mi rispose con queste parole: <U fici iu> - l'ho fatto io" - : cfr. pag. 26).

Lo Ianni aggiunse che in quell'occasione gli fu fatto anche il nome del Benvenuto come partecipante all'omicidio del dott. R. Livatino e di altre tre o quattro persone (cfr. pag. 31), ma non gli fu specificato il ruolo del Benvenuto, anche perché l'Avarello stava male, facendo uso di stupefacenti ("davanti a noi fumava solo spinelli, però sia io che gli affiliati, cioè la cosca da cui mi sono dissociato pensava che l'Avarello assumesse oltre agli spinelli droghe molto più forti": cfr. pag. 27).

Lo Ianni ha precisato che l'Avarello gli disse anche che il dott. R. Livatino era stato ucciso perché si pensava che favorisse i Di Caro che rappresentavano "Cosa Nostra" a Canicattì e che era in contrapposizione alla "cosca Avarello".

Su domanda del difensore di Avarello, lo Ianni ha dichiarato che, durante i colloqui con l'Avarello, erano presenti sia il Vella che il Palmieri, i quali, tuttavia, si spostavano; egli, quindi, non poteva dire se avevano assistito ai colloqui, in tutto o in parte (cfr. pag. 33); non ricordava, infine, se avesse parlato di omicidi

con il "Peppe" (cfr. pag. 34).

Su domanda del P.M., lo Ianni ha precisato che era consueto tra loro parlare degli omicidi commessi, trattandosi di ragazzi (quindici - sedici anni), dediti a delitti.

Egli aveva chiesto all'Avarello dell'omicidio del dott. R. Livatino perché era stato commesso vicino a Canicattì e dunque l'Avarello doveva sapere se era opera dei Di Caro o fosse stato invece commesso dal suo clan.

Ha, inoltre, dichiarato che l'Avarello gli aveva confidato di essere andato al carcere a trovare un parente (lo zio Gallea) per prepararsi l'alibi.

Lo Ianni ha, infine, dichiarato di avere conosciuto il Benvenuto nell'estate del 1991 in un covo di Chiaramonte Gulfi, ma che non aveva parlato con lui dell'omicidio del dott. R. Livatino perché l'incontro, al quale era presente anche un'altra persona, fu di brevissima durata.

2. Anche per Ianni Simon, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, va sottolineata la spontaneità della sua collaborazione, maturata, secondo quanto da lui stesso dichiarato, dal rifiuto della strategia dell'organizzazione di cui egli faceva parte, di reclutare, per l'esecuzione di gravi delitti e avviare al crimine, ragazzi giovanissimi.

L'attendibilità di Ianni Simon è rafforzata dalla confessione di numerosi e gravi delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

L'ampia collaborazione offerta in altri procedimenti esclude che egli abbia potuto mentire in questo processo e correre così il rischio di vedersi revocati i benefici premiali che gli sono stati concessi per la precedente collaborazione.

Va, ancora, sottolineato che l'attendibilità dello Ianni ha trovato riscontro giudiziale nella sentenza del 3.10.1994 del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, divenuta irrevocabile, con la quale è stato dichiarato responsabile, in concorso con Vella Orazio, del tentato omicidio di Pulci Calogero.

Dello stesso reato sono imputati Palmieri Nunzio e Avarello Giovanni, indicati dallo Ianni e dal Vella come coautori.

In ordine alla correttezza della gestione del collaboratore non sono emersi elementi di dubbio, così come è da escludere che sullo stesso possa essere stata esercitata influenza di qualsiasi sorta.

FC

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che non è emerso nessun motivo di astio, di rancore o di contrasto con l'Avarello, con il quale, invece, condivideva progetti delittuosi.

3. le dichiarazioni di Ianni Simon hanno, inoltre, avuto riscontri positivi, tra i quali si indicano:

1) lo scambio di killers e la messa a disposizione di covi tra i diversi gruppi degli emergenti ("Stidda") hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Benvenuto, Calafato, Canino, Vella e degli altri collaboratori, così come ha avuto molteplice e reciproco riscontro l'indicazione dei rappresentanti delle varie famiglie, tra cui Avarello di Canicatti, Benvenuto di Palma di Montechiaro e Grassonelli di Porto Empedocle;

2) l'indicazione della casa della nonna di Avarello in Canicatti trova riscontro nell'acquisizione dello schizzo planimetrico;

3) la circostanza di avere incontrato Avarello Giovanni in un covo nelle campagne del ragusano (anche lo Ianni ha indicato Chiaramonte Gulfi) trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Vella Orazio.

Anche l'indicazione del covo tra Delia e Sommatino, dove erano rimasti per più di una settimana in seguito alle difficoltà incontrate nella preparazione dell'agguato contro Pulci Calogero, trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Vella Orazio;

4) la partecipazione di Ianni Simon (e di Vella Orazio) al tentato omicidio del Pulci trova riscontro giudiziale nella sentenza del 3.10.1994 del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, in precedenza citata;

5) l'indicazione di essere stato messo a disposizione dell'Avarello per la consumazione di omicidi e, in particolare di quello tentato ai danni del Pulci, trova ancora riscontro nelle dichiarazioni del Vella che ha indicato come esecutore materiale anche lo Ianni (e l'Avarello);

6) la disponibilità da parte di Avarello di una Fiat Croma trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Vella;

7) la circostanza relativa alle ragioni che aveva addotto l'Avarello per sostenere l'interesse del suo gruppo all'omicidio del dott. R. Livatino ha, ancora, trovato

riscontro nelle dichiarazioni del Vella, dello Schembri, del Benvenuto e del Calafato;

8) la circostanza relativa al consumo di sostanza stupefacente da parte dell'Avarello è stata più volte reciprocamente riscontrata e ha trovato conferma anche in provvedimenti giudiziari (si rinvia, sul punto, al Cap. X, pag. 115 - 116, n.16 -18);

9) l'indicazione dell'alibi confidatogli dall'Avarello (l'essersi recato al carcere di Agrigento a visitare uno zio) trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto.

Le dichiarazioni di Ianni Simon, intrinsecamente attendibili e con riscontri esterni, contribuiscono a confermare le già consistenti e decisive prove di responsabilità a carico dell'Avarello costituite dalle plurime chiamate in correità di Benvenuto, Calafato, Schembri, Ianni Marco, Canino e Vella Orazio.

FG

CAPITOLO XVII**DICHIARAZIONI DI RIGGIO SALVATORE EX ART. 210 C.P.P.****(UD. 23.11.1996)**

1. Il Riggio ha dichiarato di avere fatto parte dal 1971 al 1992 prima di “Cosa Nostra” e, dopo la spaccatura, avvenuta nel 1988-1989, del gruppo contrapposto a “Cosa Nostra”.

Ha iniziato a collaborare nel 1995, confessando delitti, tra cui omicidi, per i quali non era stato indagato (cfr. pag. 56 - 57).

Il Riggio ha, quindi, riferito che, dopo “la spaccatura” con “Cosa Nostra” egli ebbe rapporti con le organizzazioni di Canicatti e di Porto Empedocle e di avere conosciuto, nell’ambito di questi rapporti, Avarello Gianmarco di Canicatti, Grassonelli e Pullarà di Porto Empedocle.

Ha aggiunto che il gruppo di Canicatti era rappresentato dagli zii di Avarello, i Gallea, tra cui aveva conosciuto personalmente Bruno (cfr. pag. 60 - 61).

In relazione ai rapporti con Avarello, il Riggio ha dichiarato di averlo conosciuto tramite un altro alleato, Margiotta Maurizio di Mazzarino, che era legato da “amicizia” (cfr. pag. 59) all’Avarello e ai suoi zii.

Su domanda del difensore dell’imputato, il Riggio preciserà di avere conosciuto il Margiotta a Riesi e che a lui era legato sia da rapporti di alleanza, sia da rapporti di amicizia (cfr. pag. 66).

Ha, quindi, precisato di avere incontrato “tante volte” l’Avarello, anche per questioni concernenti le due organizzazioni, in relazione al “piano di collaborazione” (cfr. pag. 60) nell’ambito della commissione di omicidi e della contrapposizione a “Cosa Nostra”, rappresentata a Canicatti dai Di Caro, i Ferro ed altri.

Ha, poi, riferito che l’omicidio di Di Caro Giuseppe fu commesso da Margiotta, Grassonelli e Avarello.

In relazione all’omicidio del dott. R. Livatino, ha riferito che fu il Margiotta a dirgli che avevano partecipato Avarello, Pace, Puzangaro e “Peppe”, che era stato alla guida dell’autovettura dove si trovava Avarello.

Quest'ultimo sparò con un fucile, senza tuttavia colpire il dott. R. Livatino, che successivamente fu "finito" dagli altri, sopraggiunti con la moto (cfr. pag. 62).

In relazione alle armi impiegate, il Riggio ha parlato di un fucile, usato dall'Avarello e di pistole con le quali era stato "finito" il dott. R. Livatino.

Su domanda del difensore di Avarello, il Riggio ha precisato che "Peppe" era originario di Palma di Montechiaro e lavorava e abitava in Belgio e che gli esecutori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano in quattro (cfr. pag. 66); preciserà, infine, che il Margiotta non gli aveva mai fatto il nome di Amico Paolo, come uno degli autori dell'omicidio del magistrato (cfr. pag. 67).

Dei fatti narratigli dal Margiotta, il Riggio aveva ricevuto conferma dal Grassonelli (cfr. pag. 63).

2. In ordine all'attendibilità intrinseca possono valere le considerazioni già svolte per i precedenti collaboratori.

Anche il Riggio, infatti, secondo quanto da lui stesso riferito, ha confessato gravi delitti per i quali non era mai stato sottoposto a indagini.

Nessun motivo egli, dunque, poteva avere per mentire in questo processo, in cui ha riferito quanto narratogli dal Margiotta, e correre il rischio di perdere benefici premiali conseguiti per la sua precedente collaborazione.

Scarse, infine, sono le notizie sull'omicidio del dott. R. Livatino, sulla cui dinamica dà una sommaria descrizione, confermando, tuttavia, la partecipazione di Avarello e Puzangaro.

3. I riscontri reciproci in ordine ai rapporti tra i diversi gruppi degli emergenti e ai rappresentanti delle "famiglie" costituiscono elementi che confermano anche l'attendibilità estrinseca del collaboratore.

Il Margiotta, cui ha fatto riferimento il Riggio, è stato interrogato come imputato di reato connesso nell'udienza del 6.12.1996.

Egli ha negato di avere mai parlato con Riggio dell'omicidio del magistrato.

E' di tutta evidenza che nessuna attendibilità può essere riconosciuta al Margiotta, organicamente inserito nella "Stidda" (per il reato associativo ha dichiarato di essere sottoposto a procedimento penale), anche per la palese reticenza sui

rapporti con l'Avarello (con il quale era legato da vincoli di "amicizia", secondo il Riggio) che ha cercato di svilire, affermando di averlo invece conosciuto solo in carcere.

La circostanza che il Margiotta non gli abbia fatto il nome di Amico Paolo non comporta la non partecipazione dell'Amico come esecutore materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino, poiché l'omessa indicazione non equivale ad esclusione.

Peraltro l'Amico è stato già condannato, con sentenza definitiva, per l'uccisione del magistrato.

La circostanza che il Riggio abbia dichiarato di non avere avuto fatto il nome dell'Amico dimostra la genuinità della sua dichiarazione, anche in ordine all'indicazione di Avarello e Puzangaro come autori dell'omicidio del dott. R. Livatino; dimostra altresì l'autonomia della fonte informativa.

Anche l'indicazione del numero degli esecutori materiali non esclude la partecipazione di altri soggetti di cui non gli è stato fatto il nome.

Egli, dunque, fornisce un altro elemento che serve a confermare il già consistente e definitivo (ai fini di affermare la loro responsabilità penale) quadro probatorio nei confronti di Avarello e Puzangaro, formatosi con le prove raccolte in primo grado.

CAPITOLO XVIII**DICHIARAZIONI DI SAMPERI ALFIO EX ART. 210 C.P.P.****(UD. 23.11.1996)**

Il Samperi ha dichiarato di avere fatto parte dell'organizzazione di Pulvirenti "Malpassotu" e Santapaola dal 1983 al 1993, anno in cui iniziò a collaborare, confessando fatti a suo carico.

Ha, quindi, riferito di avere avuto rapporti, alla fine del 1986 ("se non vado errato", ha aggiunto), tramite i fratelli Matteo e Michele Manganaro, soprannominati "i pueta" (i poeti), con Gallea Antonio e Rinaldo Santo per la commissione di rapine a Naro e a Canicatti.

Il Samperi ha precisato di avere conosciuto il Gallea, Rinaldo Santo, un nipote del Gallea, che egli successivamente identificò attraverso fotografie nell'Avarello, e un'altra persona (era addetta a portare le vivande nel covo dove egli e gli altri "catanesi" si rifugiavano), mai identificata.

L'accordo con i Gallea era nel senso che costoro dovevano fornire le armi e "le basi logistiche" e indicare gli istituti dove commettere le rapine.

Nella rapina, commessa all'ufficio postale di Naro, fu impiegata una Golf GT 16 valvole, nera, rubata a Catania "a una coppia di stranieri" (cfr. pag. 44).

Su domanda del difensore di Avarello, preciserà che l'autovettura era stata rubata da un componente del clan Santapaola, Crisafulli Francesco, soprannominato "Cacazza" e cugino di Salvatore Di Paola, del clan Santapaola (cfr. pag. 49 - 50) e che fu loro consegnata un mese prima della rapina consumata a Naro nel Febbraio del 1986 o 1987.

Ha indicato che l'autovettura aveva il tettuccio apribile, il quadro digitale, la targa, se ben ricordava, tedesca e che fu portata a Canicatti da lui stesso.

Prima della rapina la targa tedesca fu sostituita con la targa di Agrigento dal Gallea o dal Rinaldo o, comunque, dal gruppo di Canicatti (cfr. pag. 51).

Dopo l'esecuzione della rapina l'autovettura fu custodita in un capannone di Rinaldo Santo e lasciata nella disponibilità del Gallea e dello stesso Rinaldo ("Dopo questa rapina io me ne andai, gli dissi questa macchina se ci pensavano

loro per farla sparire. Loro mi dissero che la macchina era buona e non so cosa gli hanno fatto dopo in questa macchina: cfr. pag. 44; "...soprattutto il Rinallo era contentissimo di questa macchina perché lui l'aveva portata sulla via di fuga da Naro a Canicattì ed era molto contento che la macchina aveva un motore eccezionale": cfr. pag.46).

Ha, poi, riferito di avere parlato del Gallea con Leonardo Messina, con il quale egli era in contatto anche perché gli forniva stupefacenti, e che il Messina gli disse, riferendosi ai Gallea, "Non sono amici nostri" (cfr. pag. 48) e, cioè, non erano alleati, a livello di clan, ma che tuttavia il Gallea "a Canicattì aveva dei buoni appoggi".

Su domanda del difensore di Avarello, il Samperi ha precisato che, nell'ambito della sua organizzazione, egli aveva pieni poteri per le rapine e che teneva informato il "caposquadra", Grancagnolo Carmelo.

Le dichiarazioni di Samperi, su una circostanza marginale, costituiscono un riscontro specifico a quanto riferito da Calafato Giovanni e da Benvenuto Giuseppe Croce sulla provenienza da Catania di un'autovettura Golf 16 valvole, nera, con targa tedesca, rubata nel catanese.

L'ampia collaborazione offerta dal Samperi alla polizia e alla magistratura di Catania esclude che egli abbia potuto mentire su una circostanza marginale e correre il rischio di perdere i benefici premiali ottenuti con la precedente collaborazione.

Quanto narrato dal Samperi trova, del resto, una plausibile ragione nei rapporti che egli intratteneva con Gallea, Rinallo Santo e Avarello per la commissione di rapine.

La discrasia, in ordine all'indicazione dell'anno in cui è avvenuta la rapina, è giustificata dal lungo periodo di tempo trascorso e dalla modestia dell'episodio stesso (rapina di un'autovettura affidata a soggetti del suo gruppo, a lui sottoposti), certamente poco rilevante, data la posizione rivestita dal Samperi nell'ambito della sua organizzazione.

FL

CAPITOLO XIX**DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI CHRISTIANE ANAS, FILIPPO
MANGANELLO E MARION TEGTMEYER
RILEVANZA PROCESSUALE****A) ANAS CHRISTIANE**

La teste ha riferito di avere conosciuto Amico Paolo a Dormagen, in un bistrot dove lavorava, nel Maggio del 1990.

Il proprietario del bistrot era Gabriele Baron e il bistrot era denominato "Baron". Si incontrava con l'Amico uno o, al massimo, due volte la settimana e, in alcuni periodi, non lo incontrava affatto (cfr. f. 292 - 293).

Tra il 10 e il 23.9.1990 non si incontrò con Amico; di ciò era sicura, perché in quel periodo era in ferie ed era rimasta a casa; Amico le aveva detto che doveva recarsi a Monaco.

Gli aveva chiesto il numero di telefono di Monaco, ma Amico le aveva risposto che non era rintracciabile.

Lo rivide, in compagnia di un'altra persona (Pace o altri), in occasione del compleanno di Maganello; Amico era "stanco e stressato" ed aveva le occhiaie.

Ha detto di non avere incontrato durante le ferie Pace Domenico e di non sapere se costui svolgesse un lavoro.

B) MANGANELLO FILIPPO

Il teste ha dichiarato di avere conosciuto Amico e Puzangaro nel Novembre del 1989; i due erano andati in Italia dopo il Capodanno del 1990 e, al loro rientro in Germania, erano accompagnati dal Pace.

Tutti e tre andavano quasi tutti i giorni al ristorante "Portofino", di cui egli era il gestore; nel ristorante il Puzangaro aveva lavorato continuativamente dalla metà di Novembre al Dicembre del 1989; successivamente vi lavorò saltuariamente.

Secondo il Manganello, i tre (Amico, Pace e Puzangaro) vivevano bene ("io non

potevo permettermi il loro tenore di vita”: cfr. f. 323); essi gli avevano detto che si occupavano dell’acquisto di autovetture che trasportavano in Italia.

Ricordò di avere visto i tre a Leverkusen tra il 10 e il 15 Settembre del 1990; allora gli dissero che sarebbero partiti alla volta di Monaco per acquistare autovetture (“ne parlavano tutti e tre poiché erano sempre insieme come fratelli siamesi. Infatti sono poi spariti tutti e tre” cfr. f. 324).

Rivide l’Amico e il Puzangaro il giorno del suo compleanno, il 27.9.1990, quando si recarono a casa sua e gli dissero che avevano spedito in Sicilia autovetture, acquistate a Monaco (“Erano soltanto in due. Il Pace non era con loro” e, ancora: “Sono partiti insieme in tre. Solo il Puzangaro e Amico sono ritornati”: cfr. f. 326).

Quel giorno sia l’Amico che il Puzangaro gli confermarono di essere partiti insieme e di essere ritornati insieme da Monaco (cfr. f. 328).

C) TEGTMEYER MARION

La teste ha dichiarato di avere conosciuto Amico e Pace poco tempo prima del Natale del 1989 nel locale “Portofino” di Manganello Filippo.

I due dovevano incontrarsi con il Puzangaro, che lavorava alla cucina e del quale erano amici, e le furono presentati dal Manganello.

Il 27.9.1990 l’Amico e il Puzangaro si recarono a casa sua, in occasione del compleanno del Manganello, senza che tuttavia fossero stati invitati (“Ero molto sorpresa di vederli così all’improvviso perché non li avevo visti per tanto tempo”: cfr. f. 313); prima di quel giorno, ha ribadito la teste, non li aveva visto “per un certo periodo di tempo” (cfr. f. 313).

Aveva visto Gaetano Puzangaro per l’ultima volta, prima del 27.9.1990, alla fine di Agosto o nella prima settimana di Settembre.

Ciò era accaduto complessivamente tre o quattro volte (cfr. f. 317).

Ricordava che il 27.9.1990 Puzangaro e Amico erano insieme; anche l’ultima volta che li aveva visto prima del 27.9.1990 erano insieme.

Era inoltre certa di non avere visto l’Amico, il Pace e il Puzangaro dal 10 al 23.9.1990.

Nel Luglio del 1990 era andata in ferie.

In genere vedeva Pace e Amico una o due volte la settimana; succedeva anche che non li vedesse per due settimane (cfr. f. 318).

1. E' sembrato opportuno riportare, in sintesi, le dichiarazioni dei testi per la loro rilevanza processuale sotto diversi profili.

Come si è in precedenza accennato, i difensori dell'Avarello hanno sostenuto che le dichiarazioni di Anas, Manganello e Tegtmeyer dimostrerebbero l'inattendibilità del Benvenuto, quando afferma che Amico, Pace e Puzangaro giunsero dalla Germania in Sicilia alla fine di Luglio - inizio di Agosto del 1990.

In particolare Christiane Anas - secondo i difensori - avrebbe affermato di avere incontrato Amico due volte la settimana, nel periodo indicato dal collaboratore.

E', tuttavia, agevole osservare che il Manganello e la Tegtmeyer hanno dichiarato di essere partiti per la Sicilia a Luglio (e, in particolare, nella prima metà del mese: cfr., supra, Cap. X, pag. 119) e di aver fatto ritorno in Germania alla fine di Agosto.

Essi dunque, in quel periodo, non videro né potevano vedere Amico, Pace e Puzangaro.

Christiane Anas ha riferito che incontrava l'Amico una o, al massimo, due volte la settimana, ma che vi erano anche periodi in cui non l'incontrava affatto.

In nessun luogo della sua dichiarazione la teste ha affermato di avere incontrato l'Amico nel periodo indicato dal Benvenuto: nessuna contraddizione vi è dunque tra quanto da costui (e dall'altro collaboratore Calafato Giovanni) dichiarato e la testimonianza di Christiane Anas.

E', poi, da sottolineare che gli incontri con Amico non erano quotidiani (succedeva che si incontrassero anche una sola volta durante la settimana e che in alcuni periodi non si vedessero affatto).

Ben poteva dunque egli allontanarsi dalla città tedesca in cui viveva e venire in Sicilia per fare ritorno in Germania dopo alcuni giorni, poiché la sua assenza passava inosservata.

2. Le dichiarazioni dei testi (sulla cui attendibilità, peraltro già ritenuta con

sentenza irrevocabile, non possono sorgere dubbi) sono rilevanti anche sotto altri aspetti.

Mettono, infatti, in evidenza l'elevato tenore di vita, non giustificato dalla modesta e saltuaria attività lavorativa, di Amico, Pace e Puzangaro.

Testimoniano la comunanza di vita fra i tre ("erano sempre insieme come fratelli siamesi" ha detto il Manganello che ha osservato: "io non potevo permettermi il loro tenore di vita").

Per i testi la partenza dopo il quindici Settembre fu improvvisa.

Allora Amico, Pace e Puzangaro dissero che dovevano recarsi a Monaco per acquistare autovetture.

Dietro la copertura di un'attività commerciale, mai svolta, essi nascondevano la loro condotta illecita e la realizzazione di gravi delitti, da cui traevano i loro guadagni che gli permettevano di vivere più agiatamente del Manganello che pure gestiva un ristorante in Germania.

In realtà i tre non si recarono a Monaco e non acquistarono nessuna autovettura; essi scesero invece in Sicilia per compiere l'omicidio del dott. R. Livatino.

Per Pace e Amico queste circostanze sono state accertate, definitivamente, nel procedimento a loro carico concluso con sentenza irrevocabile.

Ma a Monaco non si recò neppure il Puzangaro che partì insieme con i suoi due amici e con loro venne in Sicilia per partecipare all'omicidio del magistrato.

La ricomparsa in Germania di Amico e Puzangaro, il giorno del compleanno di Filippo Manganello, dimostra che effettivamente il Puzangaro, come hanno riferito Schembri e Benvenuto, intendeva costruirsi un'alibi, sostenendo di essere stato in Germania, al compleanno di un amico, il giorno dell'omicidio del magistrato.

Dimostra, inoltre, che effettivamente, come ha dichiarato Benvenuto, Amico e Puzangaro partirono contemporaneamente dalla Sicilia per la Germania dopo avere commesso il delitto.

3. Le deposizioni dei testi danno, infine, la certezza che Puzangaro è stato sempre insieme con Pace ed Amico.

Significativo, al riguardo, è quanto riferito da Filippo Manganello quando

l'Amico e il Puzangaro, il 27.9.1990 (il giorno del suo compleanno), si presentarono a casa sua.

I due gli confermarono di essere partiti insieme e di essere ritornati insieme da Monaco.

Si può, dunque, in conclusione, affermare che le dichiarazioni dei testi, oltre a costituire un definitivo riscontro dell'attendibilità dei collaboratori Schembri, Benvenuto e lo stesso Calafato Giovanni, dimostrano che il Puzangaro era con Amico e Pace, partì con loro, ritornò in Germania e si ripresentò al Manganello con il solo Amico, ma ribadendo, anche in questa occasione, che erano tutti e tre partiti insieme.

4. Sulla base delle prove sin qui esaminate, può già ritenersi raggiunta la certezza che Puzangaro Gaetano era venuto con Amico e Pace in Sicilia e che egli era assieme ai due nell'agguato mortale teso al dott. R. Livatino.

FL —

CAPITOLO XX**DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI GAETANO MARCHICA,
GAETANO IACOLINO, ANTONIO VINTI E GIACOMO PRINCIPE
RILEVANZA PROCESSUALE****A) MARCHICA GAETANO**

Nell'udienza del 5.11.1992 il teste ha dichiarato che la mattina del 21.9.1990 aveva condotto il gregge in contrada San Benedetto, vicino alla S.S. 640.

Verso le ore 9,00 sentì tre colpi di pistola e si avvicinò verso la zona da cui provenivano gli spari, preoccupato per il suo gregge; avvertì quindi altri due colpi d'arma da fuoco e, in prossimità del luogo da cui provenivano gli spari, notò una Fiat Uno bianca e una moto tipo Enduro con una sola persona che aveva il casco bianco ed era vestita di scuro.

Il teste non vide quante persone viaggiassero sull'autovettura (la Fiat Uno), notò che la moto si allontanava a forte velocità in direzione di Agrigento.

Riferì, infine, che dal luogo in cui si trovava non poteva vedere il punto in cui era stato ucciso il dott. R. Livatino e che, quando giunse sul posto, oltre quindici minuti dopo avere udito gli spari, era già arrivata la polizia.

Il teste è stato riesaminato nel dibattimento di primo grado di questo giudizio, nell'udienza del 7.6.1995, confermando le dichiarazioni già rese e dianzi riportate (cfr. verb. udienza 7.6.1995, pag. 27 - 30).

B) IACOLINO GAETANO

Nella fase del giudizio di appello del procedimento a carico di Amico e Pace, nell'udienza del 10.2.1994, il teste, maresciallo dei carabinieri, ha riferito che, mentre si trovava sul luogo dell'omicidio del dott. R. Livatino per eseguire i rilievi, fu avvicinato da una guardia giurata della "Saetta Trasporti", successivamente identificata in Antonio Vinti, che gli raccontò di avere visto 15-

20 minuti prima, sulla strada Agrigento-Favara, all'altezza del nuovo carcere di Agrigento, ancora in costruzione, una Fiat Uno procedere ad elevata velocità con "più individui a bordo".

Il teste precisò che la guardia giurata non gli aveva indicato il numero delle persone che viaggiavano sulla Fiat Uno e che la stessa guardia giurata era stata colpita dal fatto che il passeggero del posto accanto al guidatore con una mano tratteneva lo sportello che era ammaccato.

Dichiarazioni sostanzialmente identiche ha rilasciato il maresciallo Iacolino, che è stato riesaminato nel dibattimento di primo grado di questo giudizio, nell'udienza del 7.6.1995, ribadendo che la guardia giurata Vinti gli aveva parlato di Una fiat Uno con due persone a bordo, una delle quali (quella accanto al guidatore) teneva lo sportello che era ammaccato, e che gli aveva detto di essere stata sorpassata dalla Fiat Uno intorno alle 8,50 (cfr. verbale ud. 7.6.1995, pag. 2 - 4).

C) VINTI ANTONIO

Il teste, guardia giurata, ha riferito che la mattina del 21.9.1990, mentre si trovava alla guida del furgone portavalori sulla strada Agrigento - Favara, dopo avere superato lo svincolo per Agrigento della S.S. 640, era stato sorpassato, in una curva da una Fiat Uno che viaggiava ad elevata velocità.

Notò, allora, che la persona seduta davanti, accanto al conducente della Fiat Uno, teneva il braccio fuori dall'autovettura per trattenerne lo sportello che era ammaccato.

Precisò, inoltre, che aveva scorto dentro la Fiat Uno due persone che non aveva visto in viso perché il suo furgone era alto.

Il teste, inoltre, riferì di non essere in grado di precisare l'ora in cui aveva visto la Fiat Uno, a causa del tempo trascorso e di iniziare il lavoro presso la sede del Banco di Sicilia di Agrigento alle ore 8,30; ebbe a precisare, infine, che prima di partire occorreva prelevare i plichi, sottoscrivere gli atti e compiere altri adempimenti.

Escluse di essere stato sorpassato da una motocicletta.

Vinti Antonio, riesaminato nel dibattimento di primo grado di questo giudizio, ha

confermato le dichiarazioni che aveva reso in precedenza e che sono state dianzi riportate, ribadendo di essere stato sorpassato da una Fiat Uno bianca, in curva e a velocità elevata e di avere visto, all'interno dell'autovettura almeno due persone ("due mi sono sembrate dentro. Uno diciamo che teneva lo sportello, e questo diciamo è quello che ho notato di più, con una mano teneva lo sportello": cfr. verb. ud. 7.6.1995, pag. 6).

Ha, inoltre, riferito di essere partito dalla sede del Banco di Sicilia, dove iniziava a lavorare alle 8,30, dopo avere ricevuto il materiale da consegnare, avere preso i sacchetti e averli caricati ("L'orario non lo so. Insomma noi alle otto e mezzo montiamo lì": cfr. verbale citato, pag. 7), di avere percorso la via Imera, il ponte sulla strada Agrigento - Caltanissetta che conduce al carcere di Agrigento (la strada provinciale Agrigento - Favara) e di essere stato sorpassato dalla Fiat Uno all'altezza del nuovo carcere.

Ha quindi riferito di essersi recato al Banco di Sicilia di Favara, dove ha effettuato lo scarico del materiale, di essere uscito dalla parte opposta di Favara e di avere raggiunto la sede del Banco di Sicilia di Canicattì, facendo ritorno attraverso la S.S. 640.

Su domanda del difensore di Avarello, ha dichiarato di non ricordare se era stato sorpassato anche da una motocicletta e ha ribadito che le persone a bordo della Fiat Uno gli erano sembrate due (cfr. verbale citato, pag. 10) e che, comunque, egli non aveva visto in viso gli occupanti l'autovettura.

Ha aggiunto che le portiere della Fiat Uno erano quattro perché il passeggero dell'autovettura tratteneva la portiera posteriore, quella, cioè, che era ammaccata (cfr. pag. 11).

D) PRINCIPE GIACOMO

Il teste, ispettore della Polizia di Stato, esaminato nell'udienza del 7.6.1995, ha dichiarato di essersi recato, la mattina del 21.9.1990, sul luogo dove erano stati bruciati la Fiat Uno e la motocicletta, impiegate nell'omicidio del dott. R. Livatino e di avere notato che l'autovettura "aveva delle ammaccature sul lato destro, sul lato posto alla guida praticamente" (cfr. pag. 19) ed aveva gli sportelli

chiusi.

Su domanda del P. M., il teste ha precisato che, per quanto gli era dato ricordare, l'ammaccatura era nello sportello anteriore (cfr. pag. 24).

Ha, quindi, riferito che, per raggiungere lo spiazzo dove erano stati abbandonati e bruciati gli automezzi, si poteva passare da Favara e svoltare per via degli Angeli o imboccare una "trazzera" che dallo spiazzo (e dall'abbeveratoio che colà si trovava) conduceva sullo scorrimento veloce Agrigento - Caltanissetta.

La "trazzera", rispetto al luogo in cui fu consumato l'omicidio del dott. R. Livatino, era a circa un chilometro di distanza ed era raggiungibile prima del bivio per Favara: in sostanza si trovava tra il luogo dell'omicidio e il bivio di Favara (cfr. pag. 21).

In relazione alla posizione degli automezzi, il teste ha riferito che essi si trovavano in posizione obliqua "come di chi avesse fatto una manovra verso sinistra" (cfr. pag. 22) e, cioè, avesse sterzato a sinistra.

In particolare, erano sterzate a sinistra le ruote anteriori della Fiat Uno e tale manovra doveva necessariamente essere stata effettuata da chi proveniva dalla "trazzera".

1. I difensori degli imputati hanno sostenuto che le dichiarazioni dei testi sopraindicati dimostrerebbero che gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano in tre.

Tale prova emergerebbe:

- dall'essere stati visti dal teste Marchica un solo uomo nella motocicletta Enduro e dal metronotte Vinti altre due persone a bordo della Fiat Uno bianca;
- dal rinvenimento nell'abbeveratoio "Petruša" dell'autovettura utilizzata dagli esecutori dell'omicidio, in seguito all'indicazione data dal Vinti;
- dalla corrispondenza delle ammaccature tra le due auto (quella vista dal Vinti e quella rinvenuta bruciata presso l'abbeveratoio);
- dalla compatibilità dell'orario riferito dal Vinti con l'ora del delitto e i tempi di fuga.

2. Prima di esaminare la tesi dei difensori è necessario indicare i tragitti possibili

per raggiungere l'abbeveratoio "Petruša", vicino al quale furono bruciati la Fiat Uno la motocicletta e le armi poiché, secondo l'assunto dei difensori, il tratto di strada in cui avvenne il sorpasso del furgone portavalori da parte della Fiat Uno bianca fa parte del percorso che avrebbero seguito gli omicidi del dott. R. Livatino per recarsi dal luogo del delitto all'abbeveratoio.

L'aggressione e l'omicidio del magistrato furono compiuti sulla S.S. 640 e nella zona di destra in direzione Canicatti - Agrigento.

L'autovettura del dott. R. Livatino è stata trovata al Km 12,750.

Da questo punto l'abbeveratoio "Petruša" in contrada "Gasena" è raggiungibile in due modi.

Vi si può arrivare, percorrendo la S.S. 640 verso Agrigento per Km 1,600 fino allo svincolo con la S.S. 122, attraversare questa strada verso Favara per Km 2,800 fino all'innesto di una strada secondaria a fondo bitumato, percorrere, infine, questa strada per circa Km 1,00 fino a raggiungere una zona pianeggiante tra due costoni pietrosi dove si trova l'abbeveratoio (cfr. cartografia acquisita e relazione geom. Tumminelli Salvatore, f. 218).

L'altro modo di raggiungere l'abbeveratoio è quello di percorrere la S.S. 640 per circa mt. 500 dal luogo dell'omicidio ed immettersi in una stradella interpoderale a fondo in pietra nella prima parte ed in terra battuta nella seconda, proseguire quindi per Km 1,700 fino a raggiungere l'abbeveratoio.

Con il primo collegamento è necessario, dunque, coprire la distanza di Km 5,400, bisogna, inoltre, raggiungere lo svincolo e scendere per risalire.

Con il secondo collegamento, che giunge all'abbeveratoio dal lato opposto a quello precedente, sono sufficienti Km 2,200 e cioè meno della metà del primo.

Inoltre, come è stato accertato dal perito, questo "percorso attraversa contrade solitarie" (cfr. relazione citata, f. 219).

3. Fatta questa premessa, dalle dichiarazioni dei testimoni emerge:

a) Marchica, verso le ore 9,00 sentì tre colpi di pistola, subito dopo sentì ancora altri due colpi, si avvicinò verso il luogo degli spari e vide la Fiat Uno bianca e la moto tipo "Enduro" muoversi ed allontanarsi dal luogo dell'omicidio.

Sicuramente egli vide gli stessi veicoli dei quali si erano serviti gli uccisori del

dott. Livatino e che erano stati visti in precedenza dal teste Pietro Ivano Nava;

b) il Vinti vide, invece, una sola Fiat Uno, avendo egli riferito di non ricordare di essere stato sorpassato da una motocicletta.

Egli era di scorta, ma non guidava il furgone portavalori; era quindi seduto sul lato destro del veicolo e dal lato opposto a quello della manovra di sorpasso della Fiat Uno.

Il furgone era blindato e aveva i vetri ridotti rispetto a quelli dei veicoli normali con conseguente riduzione della visuale.

Egli, infatti, sia per questo motivo sia perché il furgone era più alto della Fiat Uno, non poté vedere in viso le due persone della cui presenza era certo.

Parlò di due persone, dimostrandosi sicuro della presenza di due perché vide che quella accanto al guidatore teneva con il braccio la portiera posteriore che era ammaccata (cfr. verb. ud. 7.6.1995, pag. 11).

4. Dalle dichiarazioni del Vinti non emerge alcuna prova che la Fiat Uno, da lui vista, fosse quella (vista dal Nava) degli autori dell'omicidio.

Il Vinti, infatti, ha riferito che il passeggero dell'autovettura tratteneva la portiera posteriore che era ammaccata.

La Fiat Uno abbandonata e bruciata dagli autori dell'omicidio presentava invece una "lieve rientranza della carrozzeria lungo tutto lo sportello anteriore destro" e alcune ammaccature nella parte posteriore destra verso l'angolo (cfr. verb. di sopralluogo dei carabinieri).

Non vi è, dunque, identità tra le ammaccature dell'autovettura vista dal Vinti e quelle dell'autovettura utilizzata dagli autori dell'omicidio.

In ogni caso, l'ammaccatura che presentava quest'ultimo veicolo non era tale da determinare guasti alla chiusura della portiera.

Il mezzo, infatti, fu trovato con gli sportelli chiusi, come ha riferito l'ispettore Principe, precisando che, in caso contrario, se ne sarebbe dato atto nel verbale di sopralluogo.

E' da escludere, inoltre, che la moto Honda utilizzata dagli autori dell'omicidio non abbia potuto percorrere la stessa strada per raggiungere l'abbeveratoio "Petruša", vicino al quale è stata bruciata insieme con la Fiat Uno.

Il Vinti, infatti, ha detto di non ricordarsi assolutamente che il furgone fosse stato sorpassato da una moto.

Il maresciallo Iacolino Gaetano, nell'udienza del 7.6.1995, ha dichiarato che il Vinti gli aveva riferito che il sorpasso della Fiat Uno era avvenuto intorno alle ore 8,50.

5. Tale indicazione dimostra che l'autovettura vista dal Vinti non era quella degli autori dell'omicidio.

Il teste Nava passò sul luogo dell'omicidio, alle ore 8,45 circa, quando il delitto era ancora in corso di esecuzione e uno degli autori stava scavalcando il guard-rail per inseguire il dott. R. Livatino, che stava fuggendo lungo la scarpata.

Nel volgere di cinque minuti gli autori dell'omicidio avrebbero dovuto percorrere la vallata per oltre mt. 80 (il cadavere del dott. Livatino giaceva a mt. 81,50 dal guard-rail), dare il colpo di grazia al magistrato, risalire la vallata e raggiungere la S.S. 640, prendere posto sugli automezzi e percorrere circa Km 3,00 di strada con curve, tra cui quelle strette dello svincolo.

Non è, dunque, possibile che l'autovettura vista dal Vinti alle ore 8,50 sia quella degli autori del delitto, in fase di esecuzione alle ore 8,45.

Non è neppure possibile che il Vinti abbia visto la stessa autovettura che il Marchica vide verso le ore 9,00 vicino al luogo dell'omicidio, sia per l'incompatibilità degli orari, sia perché quest'ultimo non ebbe a notare nessuna ammaccatura del mezzo o persone che erano costrette a sporgere il braccio in fuori per tenere con la mano la portiera; particolare che, per la sua inusualità, non avrebbe potuto sfuggirgli.

Si può dunque concludere, sul punto, che l'autovettura vista dal Marchica è l'autovettura degli autori dell'omicidio, quella stessa vista in precedenza anche dal Nava.

Si tratta di mezzo sicuramente diverso da quello notato dal Vinti.

E' da escludere, infine, che gli esecutori dell'omicidio si siano serviti, per eseguire il reato, di un veicolo con lo sportello che non si chiudeva e che bisognava tenere con le mani, poiché ciò rendeva più difficoltosa l'azione, impedendo i necessari movimenti e attirava l'attenzione di altri automobilisti.

La manovra di affiancamento della Fiat Uno alla Ford Fiesta non comportò un urto tale da provocare la rottura della serratura, com'è dimostrato dal fatto che il mezzo fu trovato chiuso.

Non può, dunque, ipotizzarsi che la chiusura dello sportello dell'autovettura sia rimasto danneggiato dopo l'urto con la Ford Fiesta.

6. La tesi difensiva, secondo cui gli autori dell'omicidio del magistrato avrebbero raggiunto l'abbeveratoio "Petruša", immettendosi nello svincolo della S.S. 122 e non già attraverso la stradella interpodereale, non può, dunque, essere condivisa.

Il fatto che Marchica abbia visto la moto e la Fiat Uno allontanarsi - contemporaneamente - a velocità elevata verso Agrigento non prova che gli esecutori del delitto abbiano scelto il percorso indicato dai difensori.

E' invece da ritenere, sulla base anche di riscontri oggettivi, che essi abbiano scelto la strada interpodereale per le seguenti considerazioni:

a) si tratta del percorso più breve (Km 2,200 rispetto a Km 5,400 dell'altro percorso) che consentiva loro di allontanarsi subito dal luogo dell'omicidio e di distruggere al più presto i mezzi usati;

b) evitava il pericolo di essere visti dagli automobilisti in transito sulla S.S. 640 e sulla S.S. 122 e di poter essere fermati dalle forze di polizia, trattandosi di una strada di campagna, difficilmente controllata dalle forze dell'ordine, a differenza delle strade statali dove si svolge un normale traffico veicolare e dunque il controllo delle forze di polizia è abituale;

c) colui il quale, per raggiungere l'abbeveratoio "Petruša" proviene dalla S.S. 122, deve sterzare a destra, mentre colui il quale proviene dalla stradella interpodereale deve sterzare a sinistra.

Risulta dalla relazione di servizio dell'ispettore Principe che "dal sopralluogo e dal modo come l'autovettura risultava sostata presentava le ruote anteriori rivolte a sinistra, manovra propria di chi sterza bruscamente sulla sua sinistra non curandosi di rimettere dritte le ruote, si accertava che gli ignoti dal punto esatto del luogo dell'omicidio, percorsi all'incirca m. 500 verso Agrigento, uscivano dallo scorrimento veloce guadagnandosi la fuga e la strada per il posto dove davano alle fiamme i veicoli" (cfr. annotazione del 21.9.1990, f. 332 - 334,

acquisita con ordinanza del 26.1.1995, vol. I).

Anche il perito ha osservato che la posizione della Fiat Uno, con le ruote anteriori sterzate a sinistra, “fa pensare che i due veicoli siano arrivati in questo sito percorrendo la stradella interpoderale” (cfr. relazione geom. Tumminelli del 5.2.1994, f. 218).

Deve, dunque, ritenersi che gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino percorsero questa strada, fermando la Fiat Uno appena giunti all'abbeveratoio e lasciandola con le ruote sterzate a sinistra, poiché non avevano alcun motivo di cambiare la direzione delle ruote di un'auto che dovevano bruciare.

Essi, inoltre, non dovevano scegliere il posto più adatto per incendiare i veicoli, poiché l'avevano già scelto ed era il più vicino al luogo dell'omicidio, il più appartato e non visibile, tanto che vi avevano lasciato la Golf nera per proseguire la fuga.

Compiuto l'incendio, essi avevano la massima urgenza di allontanarsi e ciò non consentiva alcuna perdita di tempo.

La fretta di allontanarsi giustifica, dunque, che la Fiat Uno fu lasciata, con le ruote girate a sinistra, dal conducente che, per entrare con l'auto nel punto in cui fu bruciata, dovette sterzare a sinistra.

Tale manovra, infatti, è necessaria, come si è detto, per chi raggiunge l'abbeveratoio dalla stradella interpoderale ed esclude, dunque, che la Fiat Uno provenisse dalla S.S. 122.

Anche per questo motivo, deve concludersi che l'autovettura vista dal Vinti non poteva essere quella degli autori del delitto, perché costoro non hanno percorso la S.S. 122 per raggiungere l'abbeveratoio.

I difensori di Avarello Giovanni hanno sostenuto, nell'atto di appello, che l'autovettura utilizzata dagli esecutori dell'omicidio fu rinvenuta in seguito all'indicazione data dal Vinti.

L'assunto difensivo contrasta tuttavia con i dati acquisiti al processo.

Ed infatti, a dare la notizia è stato Rosario Milioti il quale telefonò alle ore 9,30 del 21.9.1990 alla stazione dei carabinieri di Favara per comunicare che in contrada “Gasena”, in una strada di campagna vicina a un fondo di sua proprietà, vi era un'automobile in fiamme.

In seguito alla segnalazione del Milioti i carabinieri si recarono sul luogo, rinvenendo, ad alcuni metri di distanza dall'abbeveratoio, la Fiat Uno e la moto Honda.

Ma, anche ad ammettere - circostanza che non trova riscontro negli atti processuali - che i carabinieri si siano recati in contrada "Gasena", dopo la segnalazione del Vinti, ciò non dimostrerebbe affatto che l'autovettura vista da quest'ultimo fosse quella degli esecutori dell'omicidio, ove si consideri che l'abbeveratoio si trova vicino sia alla strada percorsa dal Vinti sia al luogo dell'omicidio e che le ricerche della polizia giudiziaria non potevano che portare al ritrovamento del mezzo, già abbandonato dagli autori del delitto.

Le dichiarazioni del Marchica, infine, non dimostrano affatto - come sostengono i difensori di Avarello nell'atto di appello - che gli autori dell'omicidio erano in tre, non avendo il Marchica visto quante persone viaggiassero sull'autovettura.

7. La tesi difensiva sul numero degli autori dell'omicidio è contraddetta, anche, dal numero dei veicoli usati e dal tipo delle armi impiegate nell'esecuzione del delitto.

a) E', infatti, certo che furono utilizzati una motocicletta e una Fiat Uno.

Ciò risulta dalle dichiarazioni del Nava che vide la moto con due persone a bordo prima superarlo ad alta velocità e successivamente ferma sulla S.S. 640, e a 30 metri circa di distanza dalla moto vide la Fiat Uno bianca, anche questa ferma.

I due mezzi furono bruciati vicino all'abbeveratoio "Petruša" dagli autori del delitto che avevano la necessità, anche per cancellare eventuali tracce lasciate sui mezzi, di liberarsene.

L'utilizzazione di una moto e di un'auto esige la necessità di un minimo di cinque persone per portare a compimento l'azione delittuosa, per le seguenti considerazioni.

Dagli accertamenti compiuti, anche in sede di sopralluogo, sui danni subiti dalla Ford Fiesta, è risultato che la Fiat Uno affiancò, fino a strisciarla, l'autovettura del dott. Livatino per costringerlo a fermarsi.

Dall'autovettura furono esplosi due colpi di fucile, che attinsero quella del magistrato, com'è dimostrato dalle due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna,

nella parte superiore dello sportello anteriore sinistro della Ford Fiesta, dalla borra di cartuccia di fucile sul sedile anteriore sinistro e dai frammenti di sughero e di piombo deformati trovati sotto il sedile anteriore destro e in altre parti della macchina (cfr. Cap. I, pag. 3).

Fu accertato che “nella tappezzeria interna del tetto si osservano due fori di uscita, a margini estroversi, disposti longitudinalmente al prefato foro di cm. 3,5, siti uno subito dopo il foro in argomento e l’altro nella parte terminale destra dello stesso tetto” (cfr. verb. Polizia scientifica di Agrigento del 21.9.1990, pag. 3, f. 379).

I fori di entrata e i corrispondenti fori di uscita dei colpi di fucile indicano che furono sparati lateralmente all’autovettura del magistrato, in senso obliquo e dal basso in alto.

Gli accertamenti della polizia scientifica forniscono, dunque, un riscontro alle dichiarazioni di Benvenuto e Calafato, i quali hanno riferito che i colpi di fucile furono esplosi dalla Fiat Uno che aveva affiancato l’autovettura del magistrato.

Fatta questa precisazione, si deve escludere che nella Fiat Uno potesse trovarsi una sola persona che abbia contemporaneamente guidato, effettuato la manovra di affiancamento e sparato con il fucile, perché contraria a ogni massima di esperienza e alle regole di prudenza.

Colui il quale, infatti, era alla guida della Fiat Uno non ha potuto sicuramente effettuare con una mano la manovra di affiancamento della Ford Fiesta e contemporaneamente con l’altra imbracciare il fucile.

Inoltre per sparare dal finestrino avrebbe dovuto necessariamente spostarsi verso destra, trovandosi sul lato opposto (lato sinistro) rispetto a quello del bersaglio (la vittima si sarebbe trovata alla sua destra).

Avrebbe, dunque, dovuto compiere una manovra particolarmente difficoltosa, se non impossibile, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.

Le regole della prudenza impongono manovre di guida tali per il conducente dell’autovettura da richiedere un’attenzione particolare nel controllo del mezzo; manovre che escludono, finché egli si trova alla guida, il compimento di ogni altra azione, aggressiva o di copertura.

Inoltre, il teste Nava vide prima una moto con due persone e successivamente una delle due scavalcare il guard-rail, impugnando una pistola con la mano sinistra, e

l'altra ferma vicino alla moto.

E', dunque, da escludere che queste due persone avessero un fucile, poiché tale circostanza non sarebbe sfuggita al Nava che, infatti, ha notato una delle due persone impugnare la pistola con la mano sinistra (si tratta, in particolare, di Pace Domenico).

La tesi difensiva che nell'autovettura si trovasse una sola persona non può, pertanto, essere condivisa.

L'impiego di un fucile a canne lunghe (questo, sulla base della testimonianza del Nava, doveva trovarsi necessariamente nell'autovettura) e la difficoltà di manovrarlo all'interno dell'autovettura stessa rende credibile invece la dichiarazione di Calafato Giovanni, secondo cui Avarello occupava il sedile posteriore; collocazione che poteva consentirgli un uso più agevole dell'arma senza preoccuparsi di disturbare la persona che era alla guida del mezzo e di provocare un'errata manovra nella delicata fase di affiancamento e di sorpasso della Ford Fiesta.

Le considerazioni sin qui svolte conducono, necessariamente, a ritenere che allo omicidio del dott. R. Livatino hanno partecipato non meno di cinque persone (Amico e Pace che erano sulla moto, Puzangaro che era alla guida della Fiat Uno, Avarello che occupava il sedile posteriore e sicuramente un'altra persona, seduta accanto al conducente, sia con funzione di copertura, sia con funzione concorrente con quella dell'Avarello).

b) Il numero dei partecipanti al delitto trova ulteriore riscontro negli accertamenti balistici.

Dalla perizia del prof. Compagnini risulta, infatti:

- 1) dall'interno della Fiat Uno sono stati sparati con due armi diverse sei colpi cal. 9 parabellum e un altro colpo cal. 9x21;
- 2) sono stati sparati all'esterno altri otto colpi: tre cal. 9x21 con la stessa arma che ha esplosi il colpo cal. 9x21 indicato al punto 1); cinque colpi, sempre cal. 9x21, esplosi da arma diversa da quelle indicate sub 1);
- 3) due colpi sono stati sparati con il fucile a canne lunghe cal. 12.

Il perito, nelle sue conclusioni, ha affermato che, per compiere l'omicidio del dott. Livatino, sono state utilizzate non meno di tre armi corte e una lunga, ma

non ha escluso l'utilizzazione di altre armi.

Ciò premesso, si osserva che il fucile era certamente in possesso di una delle persone occupanti la Fiat Uno (si è già evidenziato che non era stato trasportato dalle persone che erano sulla moto, anche sulla base della precisa testimonianza del Nava).

Dall'interno dell'autovettura furono esplosi anche dei colpi con due pistole diverse.

Ciò dimostra, la presenza di almeno un'altra persona, oltre all'Avarello e al Puzangaro, dovendosi escludere che quest'ultimo che era alla guida del mezzo e che effettuò la difficile manovra di affiancamento e sorpasso, abbia potuto impugnare un'arma e che l'Avarello, armato di fucile, abbia potuto impugnare le altre due pistole.

Si è, infatti, accertato che le pistole che spararono dall'interno della Fiat Uno erano due armi diverse; ne consegue necessariamente che tutte e due o almeno una di esse era impugnata da altra persona che non può identificarsi né nel conducente del mezzo (e cioè Puzangaro), né in quella che imbracciava il fucile (e cioè Avarello), poiché quest'ultimo non poteva contemporaneamente impugnare altre due armi.

Va, inoltre, sottolineato che in sede di sopralluogo in contrada "Gasena" (cfr. supra, Cap. I, pag. 4 - 5) sulla Fiat Uno vennero trovati sul sedile anteriore destro, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum" e sotto lo stesso sedile altre parti della stessa arma; sul sedile anteriore sinistro un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; bossoli cal. 9 erano sparsi sul basamento dell'autovettura; il fucile infine fu trovato sul sedile posteriore.

La quantità delle armi e la dispersione dei bossoli all'interno di tutta l'autovettura, dimostrano, ulteriormente, la necessità che a sparare con le pistole furono diverse persone (almeno due) e, conseguentemente, la presenza di non meno di tre persone all'interno della Fiat Uno.

Ciò conferma che i partecipanti all'omicidio del dott. R. Livatino furono almeno cinque, dovendosi aggiungere agli occupanti la Fiat Uno i due che il Nava vide sulla moto.

CAPITOLO XXI**DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI IERFONE FELICE**

1. Il teste, tenente dei carabinieri, nell'udienza del 3.5.1995, ha dichiarato di prestare servizio al R.O.S. di Palermo da quattro anni e di avere svolto, per ragioni d'ufficio, indagini sia in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata nella provincia di Agrigento sia in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino.

Ha, quindi, riferito di essersi occupato per la prima volta della provincia di Agrigento nel Dicembre del 1991, in seguito alla strage consumata il 31.12.1991 a Palma di Montechiaro nel bar "2000".

Fu, allora, iniziata un'indagine sulle organizzazioni di criminalità organizzata legate a "Cosa Nostra" o ad altri gruppi, partendo da Palma di Montechiaro.

La strage del 31.12.1991 fu inserita in un contesto criminale che, a far data dal 1989, aveva registrato numerosi delitti ai danni di esponenti di spicco di "Cosa Nostra".

Ed infatti, per quanto riguarda Palma di Montechiaro, nell'Agosto del 1989, in una pizzeria di Marina di Palma, furono uccisi Gioacchino Ribisi e Castronovo Girolamo.

Qualche mese dopo, nell'Ottobre del 1989, furono uccisi Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo che erano ricoverati all'ospedale di Caltanissetta.

L'1.11.1989 furono uccisi, a Palma di Montechiaro, Anzalone Traspadano e Allegro Rosario.

Ciò che legava tutti gli omicidi era la qualità delle vittime: "i soggetti passivi di questa azione criminale erano soggetti fra di loro collegati e riconducibili, comunque, ad una fazione di Cosa Nostra che era quella rappresentata, comunque di cui il più eminente rappresentante era Giuseppe Di Caro di Canicattì" (cfr. pag.4).

Quest'ultimo sarà, a sua volta, ucciso nel Febbraio del 1991 e un suo parente, Calogero Di Caro, sarà vittima di un tentato omicidio nel Marzo del 1991.

Ha, quindi, riferito che le "organizzazioni emergenti" erano "collegate da un patto confederativo" (cfr. pag. 10) e usavano scambiarsi i killers.

A questa conclusione erano arrivati - in fase d'ipotesi investigative - analizzando gli elementi che erano emersi nella strage di Capodanno a Palma di Montechiaro del 31.12.1991 e dall'arresto di Avarello ed altri soggetti in contrada "Birringiolo" di Butera l'1.9.1991.

Dalla strage di Palma di Montechiaro era emerso che una delle vittime, Camiolo Salvatore, era di Gela ed era stato accertato che, benché fosse stato portato alla Guardia Medica di Camastra, dove poi morì, era stato ferito mortalmente al bar 2000 di Palma di Montechiaro.

Avarello Giovanni nel Settembre del 1991 fu arrestato insieme con Paoello Antonio di Gela, Sole Alfredo di Racalmuto, Marazzotta Gaspare e Riggio Calogero di Riesi.

Costoro erano stati sorpresi in un casolare, intenti a pulire delle armi e nel quale erano custoditi fucili mitragliatori kalashnikov, mitragliette Uzi, pistole automatiche, revolvers di vario tipo e calibro con relativo munizionamento.

L'Avarello, in particolare, fu trovato in possesso della pistola con la quale il 28.8.1991 era stato ucciso Gioia Salvatore.

Oltre alle armi, furono trovati radio ricetrasmittenti in grado di intercettare le frequenze delle Forze di Polizia, giubbotti antiproiettile e parrucche.

Secondo il teste il dato investigativo "consenti di dimostrare che queste organizzazioni criminali confederate tra di loro potevano contare su covi comuni e su arsenali, su basi logistiche comuni" (cfr. pag. 12).

A queste "basi comuni" facevano riferimento esponenti delle diverse organizzazioni che custodivano, nell'interesse dell'intera struttura, armi, munizioni e materiale di travisamento, impiegati in azioni delittuose non ricollegabili agli interessi immediati dell'organizzazione nel cui territorio venivano compiute.

Ha, infatti, riferito il teste: "cioè voglio dire si è verificato come per la strage di Palma di Montechiaro che persone di Gela, provincia di Caltanissetta, venissero a sparare in provincia di Agrigento nell'immediato interesse di un'altra organizzazione criminale colà stanziata" (cfr. pag. 13 e 14).

2. L'esistenza di un'organizzazione criminale contrapposta a quella di "Cosa

Nostra” e l'alleanza fra i gruppi di diverse città della Sicilia hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Nel richiamare, a questo punto, le loro deposizioni, riportate nei capitoli precedenti, si osserva che Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, esponenti di rilievo del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, oltre a indicare coloro che facevano parte della loro organizzazione (Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gatano, Alletto Croce ed altri), hanno individuato in Avarello (odierno imputato) e i suoi zii Gallea Antonio e Bruno, Montante Giuseppe, Montante Angelo, Parla Salvatore ed altri, gli esponenti di rilievo del gruppo degli emergenti di Canicattì.

Essi, inoltre, hanno confermato l'alleanza tra i gruppi, consistita nello scambio di killers e di armi e nella reciproca messa a disposizione dei covi.

Nell'ambito di tale alleanza fu eseguito da componenti del gruppo di Canicattì (tra cui Avarello Giovanni e Gallea Antonio), per conto di quello di Palma di Montechiaro, il duplice omicidio Allegro - Anzalone, in occasione del quale furono sottratte ai carabinieri le pistole d'ordinanza: armi dello stesso tipo (cal. 9, mod. 92 SB) di quella rinvenuta nella Fiat Uno, abbandonata dagli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Ancora l'omicidio di Coniglio Rosario fu commesso a Canicattì da Benvenuto Giuseppe Croce (esponente del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro) che ha indicato in Avarello (esponente del gruppo di Canicattì) uno degli esecutori materiali.

Secondo il Benvenuto, inoltre, l'omicidio di Corrao Amedeo fu eseguito dal gruppo di Palma di Montechiaro per conto dell'organizzazione di Canicattì.

Significativa espressione dell'alleanza tra le due “famiglie” è l'agguato teso, nell'interesse dell'organizzazione di Palma di Montechiaro, ai fratelli Ribisi presso l'ospedale di Caltanissetta da Calafato Giovanni (esponente del gruppo di Palma di Montechiaro), che ha indicato altri esecutori materiali in Avarello Giovanni, Montante e Rinallo (appartenenti al gruppo di Canicattì).

L'alleanza si estendeva ad altre “famiglie”, come risulta dalle dichiarazioni, riportate nei capitoli precedenti, di Canino Leonardo, Vella Orazio, Ianni Gaetano e degli altri collaboratori.

Il Canino, facente parte del gruppo degli emergenti di Marsala, nel confermare l'esistenza di alleanze tra le "famiglie", contrapposte a "Cosa Nostra", ha indicato l'omicidio di Titone Antonino eseguito a Marsala, per conto del suo gruppo, da Benvenuto Giuseppe Croce, che ha ammesso la propria partecipazione al fatto delittuoso (Benvenuto era esponente di rilievo del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro), Paolello Orazio (Gela) e dallo stesso Canino.

Lo Ianni, esponente di rilievo della "Stidda" di Gela, denominata Ianni - Cavallo, e il Vella, nell'ambito delle alleanze tra i diversi gruppi, hanno indicato l'agguato teso a Pulci Calogero a Sommatino ed eseguito da Ianni Simon (figlio di Ianni Gaetano) e dallo stesso Vella Orazio che si erano messi a disposizione di Avarello.

Ianni Gaetano ha, inoltre, indicato la strage di Racalmuto, eseguita da appartenenti a gruppi di diversi centri.

Secondo il collaboratore, infatti, il delitto fu commesso da Paolello Orazio (Gela), l'odierno imputato Avarello (Canicattì), Sole (Racalmuto) e Gueli, un altro ragazzo di Gela.

Il Vella ha confessato diversi omicidi da lui commessi nel periodo in cui era stato messo a disposizione dell'Avarello da esponenti del gruppo gelese (Paolello Antonio e Paolello Orazio) indicando, oltre all'agguato teso a Pulci Calogero, anche l'omicidio di Montagna Maurizio eseguito a Canicattì.

L'alleanza tra i diversi gruppi è ulteriormente confermata dalla confessione del Vella di omicidi compiuti a Porto Empedocle e a Campobello di Licata.

Anche Ianni Marco e Ianni Simon hanno confessato omicidi compiuti nell'interesse di altre famiglie (Ianni Marco ha confessato un duplice tentato omicidio commesso a Vittoria per conto del clan Carbonaro - Dominante; Ianni Simon due omicidi compiuti a Porto Empedocle).

Ianni Simon, infine, ha riferito che la strage di Palma di Montechiaro era stata commessa dai gelesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore e, nell'ambito dello scambio di favori tra i diversi gruppi, ha indicato l'omicidio Cirignotta eseguito a Gela da Mallia Giuseppe, facente parte dell'organizzazione di Porto Empedocle.

Le dichiarazioni dei collaboratori dimostrano, dunque, l'esistenza di organizzazioni criminali (cosiddette degli emergenti o "Stidda") contrapposte, nei

vari centri della Sicilia, a “Cosa Nostra” e unite tra loro da un vincolo di alleanza per l’esecuzione di fatti delittuosi.

Non possono sorgere dubbi sull’attendibilità dei collaboratori, sia per le considerazioni svolte nei capitoli in cui sono state esaminate le loro dichiarazioni, sia per i riscontri oggettivi che queste hanno avuto.

Ai riscontri evidenziati in questa sentenza si devono aggiungere anche gli altri indicati in quella di primo grado alle pagine 28 e 29.

Le dichiarazioni dei collaboratori danno una prova certa dell’esistenza della “Stidda” e dell’appartenenza a questa organizzazione di Avarello e Puzangaro, la cui posizione sarà approfondita nei capitoli successivi.

3. Appare, in questa sede, opportuno esaminare il rilievo mosso dai difensori di Avarello, secondo cui non può essere accertata, neppure incidentalmente, l’appartenenza degli imputati Avarello e Puzangaro all’associazione di tipo mafioso, denominata “Stidda”, per essere pendente nei loro confronti altro procedimento penale per il reato associativo (per Pace e Amico vi è già una sentenza definitiva).

In senso contrario all’assunto difensivo, si osserva che l’art. 2 comma primo c.p.p. estende la cognizione del giudice penale ad “ogni questione da cui dipende la decisione”, salvi i limiti - non sussistenti nel caso di specie - espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, in materia di questioni pregiudiziali (art. 3 e 479 c.p.p.).

Ne consegue che ben può essere esaminata, incidentalmente, l’appartenenza di Avarello e Puzangaro all’associazione di tipo mafioso, essendo ciò necessario per accertare la loro responsabilità in ordine ai reati contestati e stabilire anche il movente dell’omicidio del dott. Livatino.

Non si pone, peraltro, nessuna questione in ordine a conflitti di competenza e a eventuale contrasto tra giudicati, poiché sull’esistenza dell’associazione di tipo mafioso, denominata “Stidda” e sull’appartenenza degli imputati alla predetta associazione, nell’ambito di questo processo, non può formarsi nessun giudicato, non essendo gli imputati chiamati a rispondere del reato associativo.

L’appartenenza alla “Stidda” viene verificata, incidentalmente, solo per accertare

la responsabilità in ordine ai reati contestati e verificare il movente dell'omicidio del magistrato e non già per stabilire la loro responsabilità in ordine al reato associativo, non contestato in questo procedimento e oggetto di altro giudizio.

Per le considerazioni svolte nel Capitolo IV non può neppure porsi una questione di pregiudizialità, non essendo prevista dal codice di rito la pregiudiziale penale e non rientrando, comunque, tra le pregiudiziali che possono dar luogo alla sospensione del procedimento penale.

FL

CAPITOLO XXII**POSIZIONE PROCESSUALE DI PUZZANGARO GAETANO
E MOTIVI DI APPELLO**

1. Puzzangaro si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, prima come imputato di reato connesso nel procedimento nei confronti di Amico e Pace e, successivamente, nelle due fasi di questo procedimento, come imputato dell'omicidio del dott. R. Livatino e dei reati connessi.

2. L'appartenenza del Puzzangaro al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, capeggiato da Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, è dimostrata da un complesso di elementi che non danno luogo ad alcun dubbio.

Con Amico e Pace egli faceva parte del gruppo di fuoco che aveva stabilito la sede in Germania, a Dormagen.

Da lì scendeva in Sicilia per compiere i delitti ordinati dal gruppo di Palma di Montechiaro.

Univoche sul punto sono le dichiarazioni di Schembri Gioacchino (cfr., supra, Cap. IX, pag. 82 - 83), di Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. supra, Cap. X, pag. 97, 98, 102 e 103) e di Calafato Giovanni (cfr., supra, Cap. XIII, pag. 129 - 130).

In particolare lo Schembri ha dichiarato che Pace, Amico e Puzzangaro "era tutto un gruppo unito" che aveva stabilito la sede in Germania, a Dormagen.

Il Benvenuto, che aveva un ruolo di vertice nell'ambito del suo gruppo, ha dichiarato che Amico, Pace, Puzzangaro ed altri costituivano "il braccio armato" dell'organizzazione di Palma di Montechiaro.

Ha aggiunto, inoltre, che per compiere le azioni delittuose venivano richiamate in Sicilia le persone che dimoravano all'estero, le quali, una volta commesso il reato, facevano rientro nel luogo di abituale dimora.

Il Calafato, che era il personaggio principale ("il promotore") della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, contrapposta a "Cosa Nostra", ha dichiarato che della sua famiglia facevano parte, tra gli altri, Benvenuto Giuseppe Croce, Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano.

Nel richiamare i principi illustrati nel Capitolo VII sui criteri di valutazione delle prove e, in particolare, sulle chiamate plurime, si osserva che le dichiarazioni di Benvenuto e Calafato costituiscono prova sicura dell'appartenenza del Puzzangaro al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro.

I due, infatti, aderivano a questa organizzazione in posizione di vertice e le loro dichiarazioni su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso sono il frutto del patrimonio conoscitivo derivante dal flusso circolare di informazioni che si produce in ogni organismo associativo relativamente ai fatti d'interesse comune (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993, n. 11344, Aggranati ed altri).

Le dichiarazioni di Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata nei capitoli relativi all'esame della loro deposizione, trovano significativi riscontri nelle dichiarazioni di Schembri Gioacchino, in precedenza riportate.

Trovano, altresì, ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di Canino Leonardo che conobbe Puzzangaro Gaetano nel 1992, allorchè si recò nella casa di campagna di un parente dell'imputato per prendere le armi che erano nella disponibilità della "Stidda" di Palma di Montechiaro (cfr. supra, Cap. XIV, pag. 139 - 140).

Le dichiarazioni dei collaboratori trovano, infine, riscontro documentale nelle sentenze acquisite, a norma dell'art. 234 c.p.p., nell'udienza del 20.11.1996.

Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 28.3.1996 con la quale Puzzangaro Gaetano, nell'ambito del procedimento Alletto Croce + 77, è stato riconosciuto responsabile del reato p.p. dall'art. 416 bis c.p. per avere fatto parte della "Stidda" ed alla sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 30.3.1996 con la quale il Puzzangaro, in concorso con altri, è stato riconosciuto responsabile dell'omicidio del maresciallo Guazzelli.

Dal certificato del casellario giudiziale del 4.1.1997 risulta, inoltre, che l'imputato, con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 9.3.1996, divenuta irrevocabile il 23.7.1996, è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, di associazione di tipo mafioso, commessa sino all'Aprile del 1992 in Palma di Montechiaro e Germania.

Può, dunque, ritenersi certo, sulla base della sentenza definitiva annotata nel

certificato acquisito dalla Corte, l'inserimento del Puzangaro nel gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro.

3. E' stato ritenuto necessario accertare l'appartenenza dell'imputato alla "Stidda" di Palma di Montechiaro, anche per verificare il movente dell'omicidio del dott. R. Livatino, seppure - è il caso di sottolineare - il reato associativo non costituisca oggetto di questo procedimento (cfr., sul punto, cap. XXI, pag. 185 e 186).

L'assunto del difensore del Puzangaro, secondo cui l'omicidio del magistrato può essere considerato opera di alcuni esponenti della "Stidda" e non del sodalizio criminoso nel suo complesso, non può essere condiviso, poiché, come si vedrà nel capitolo relativo al movente dell'omicidio del giudice, sono stati i gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro a organizzare e realizzare il delitto, strategicamente inquadrato negli scopi e nell'interesse dei due sodalizi criminali, che vedevano nel dott. R. Livatino, per la sua severità e incisività e per la sua onestà intellettuale e morale, un pericolo per l'organizzazione complessiva della "Stidda".

L'adesione del Puzangaro all'organizzazione criminale "Stidda" e l'appartenenza al gruppo di fuoco di Palma di Montechiaro giustificano, dunque, la sua partecipazione all'esecuzione dell'omicidio del magistrato.

4. Le prove acquisite nel processo non lasciano dubbi di sorta sulla sua responsabilità penale in ordine al gravissimo fatto delittuoso.

Egli, infatti, è indicato come coautore del delitto dalla testimonianza di Heiko Kschinna.

Sull'attendibilità intrinseca del teste Kschinna si richiamano le considerazioni svolte nel capitolo VIII, dove sono stati, inoltre, evidenziati anche i riscontri esterni che confermano e rafforzano l'attendibilità del teste.

Qui appare opportuno sottolineare che lo stesso Puzangaro riferì allo Kschinna di avere ucciso il dott. R. Livatino, narrandogli: "Ho ammazzato questo cornuto. Dicendo ciò, egli da prima indicava con la mano destra se stesso, poi imitava con la mano la posizione di tiro, indicando il movimento" (cfr., supra, Cap. VIII, pag.

73 e verb. interrogatorio del 24.9.1992, pag. 11).

Le dichiarazioni del teste, ad avviso della Corte, sono già per se stesse sufficienti a fondare un sicuro giudizio di responsabilità penale nei confronti dell'imputato.

Né, come si è accennato, può essere condiviso l'assunto del difensore di un allineamento del teste alle dichiarazioni dello Schembri.

Si deve, infatti, osservare che il teste conobbe occasionalmente il Puzangaro e non poteva, dunque, né avere alcun motivo di accusarlo ingiustamente, né avere ragioni di compiacere lo Schembri, conosciuto esclusivamente per la comune frequentazione del ristorante del Butticé.

La circostanza relativa alla comune partecipazione di Heiko Kschinna e dello Schembri a "diversi delitti" - dedotta dal difensore - anche se fosse dimostrata, giustificerebbe ancor di più le confidenze del Puzangaro non soltanto allo Schembri, di cui egli certamente si fidava per l'ospitalità che ne riceveva, ma anche a Heiko Kschinna che, secondo lo stesso difensore, era amico e compagno dell'altro.

E' da rilevare, comunque, che non vi è prova che Heiko Kschinna abbia collaborato dopo Schembri Gioacchino.

Risulta, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, che Kschinna iniziò a collaborare con la polizia tedesca sin dal Settembre del 1991 e che già il 22.4.1992 aveva reso un interrogatorio a Stoccarda (cfr. sentenza 13.4.1994 pag. 59 e 62).

Schembri Gioacchino ha invece deciso di collaborare, nel Luglio 1992 e dunque in epoca successiva alla data delle dichiarazioni del teste (la sua decisione maturò anche in seguito alla strage perpetrata contro il dott. Paolo Borsellino) (cfr. verb. interrogatorio del 28.7.1992, f. 313 rosso, acquisito con ordinanza del 26.1.1995 Vol. I e con ordinanza del 4.5.1995 Vol. VI).

Non può neppure sorprendere che il Puzangaro abbia parlato con Kschinna e Schembri dell'omicidio del dott. R. Livatino, ove si consideri che egli era ospitato in Germania dallo Schembri perché temeva di essere arrestato per l'uccisione del magistrato e che nessun timore poteva nutrire nel raccontare a una persona, completamente estranea alle vicende della Sicilia, la sua partecipazione al delitto. La vita ritirata, che per necessità era costretto a condurre, facilitava e giustificava

le confidenze a persone delle quali non aveva nessun motivo di non fidarsi, anche per l'ospitalità che ne aveva ricevuto.

5. La responsabilità penale del Puzangaro è, inoltre, dimostrata dalla chiamata in correità di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni.

Va, innanzitutto, richiamata la posizione di vertice da loro rivestita all'interno dell'organizzazione alla quale aderivano e la necessità, dunque, delle loro conoscenze, frutto di un comune patrimonio cognitivo, attinente la vita e l'attività del sodalizio criminoso.

Va, altresì, rilevata la loro partecipazione alla fase preparatoria e decisionale del delitto, a ulteriore dimostrazione delle conoscenze che gli stessi dovevano necessariamente avere del fatto delittuoso.

Orbene, il Benvenuto indica nel Puzangaro uno degli esecutori dell'omicidio del magistrato, precisando che era colui il quale, alla guida della Fiat Uno, affiancò e sorpassò la Ford Fiesta del dott. R. Livatino (cfr., supra, cap. X, pag. 99 e 107).

Sull'attendibilità intrinseca e sui numerosi riscontri, anche in particolari marginali, che ha avuto la dichiarazione del Benvenuto si è già trattato nel capitolo X e alle considerazioni ivi svolte si fa esplicito richiamo.

Qui occorre sottolineare che l'aver il Benvenuto indicato nel Puzangaro il conducente della Fiat Uno non esclude che costui abbia effettivamente potuto sparare uno dei colpi di grazia, come riferito dallo stesso Puzangaro a Heiko Kschinna e a Schembri.

E', infatti, significativo che il Nava non ebbe a notare nessuno all'interno della Fiat Uno, quando si trovò a passare sul luogo dell'omicidio.

Questa circostanza dimostra che gli occupanti l'autovettura, non visti dal teste, erano già scesi nella scarpata per darsi all'inseguimento del dott. R. Livatino.

Risulta, inoltre, dall'esame autoptico che due colpi (il quarto e il quinto) furono sparati, a distanza ravvicinata, a vittima per terra. (cfr., supra, Cap. I pag. 1 e 2):

Deve ritenersi, dunque, che due furono i colpi di grazia, anche perché sono stati esplosi, come si evince dalla perizia balistica del prof. Compagnini, da due armi diverse (cfr. relazione pag. 19 - 20 punto 4 e dichiarazioni del perito a f. 239 rosso e a pag. 6-7 del verbale d'udienza del 13.6.1995 sul proiettile V2).

La stessa invocazione del magistrato “Picciotti, cosa vi ho fatto?” indica che egli non si trovava davanti a una sola persona; l’uso del plurale significa che egli aveva davanti a sé almeno due persone.

Più in generale, si osserva che l’eventuale discrepanza tra le dichiarazioni del Benvenuto e dello Schembri, come ha notato la Suprema Corte, “neppure offre argomento di valutazione negativa riguardo alle dichiarazioni dello Schembri e del Benvenuto, intese nella loro interezza e complessità, ove si consideri che il primo ha riferito quanto saputo da altri circa le modalità esecutive dell’infame omicidio e che, il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel crimine, può avere taciuto o modificato particolari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità...” (cfr. Cass. 26.1.1995, pag. 46 - 47).

Sotto questo profilo non può essere condiviso il rilievo del difensore di Puzzangaro sull’inattendibilità del Benvenuto, perché questi avrebbe taciuto la sua partecipazione materiale al delitto, sia per le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella citata sentenza, che ha definito il procedimento nei confronti di Amico e Pace relativo allo stesso episodio delittuoso, sia perché l’eventuale partecipazione del Benvenuto non esclude quella di Puzzangaro (e di Avarello), considerata la necessità della presenza di almeno cinque persone nell’esecuzione del delitto per il numero dei veicoli impiegati, la quantità delle armi utilizzate e il clamore che si intendeva suscitare all’esterno (cfr., supra, cap. XX, pag. 177 - 180).

Anche Calafato Giovanni indica nel Puzzangaro uno degli esecutori del delitto e, in particolare, colui il quale era alla guida della Fiat Uno, utilizzata per commettere l’omicidio del magistrato.

Sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Calafato Giovanni vanno richiamate le considerazioni svolte nel capitolo XIII (cfr., in particolare, pag. 134 - 138).

Qui appare opportuno sottolineare il ruolo di vertice della “Stidda” di Palma di Montechiaro, rivestito dal collaboratore, per rilevare come le confidenze fattegli sull’omicidio, prima, da Gallea Antonio e, poi, da Gallea Bruno e Avarello Giovanni (i tre erano i rappresentanti della “Stidda” di Canicatti) non erano occasionali ma obbedivano a una strategia comune dei due gruppi e al ruolo rivestito da Calafato Giovanni.

Egli veniva, infatti, informato come esponente del gruppo di Palma di Montechiaro, anche per decisioni su altri omicidi.

Significativo, al riguardo, è lo stupore del Calafato perché, pur non essendo stato ancora fissato il giorno dell'uccisione del giudice, già deliberata, l'omicidio era stato realizzato ancor prima di portare a termine altre azioni delittuose, considerate più urgenti e di maggiore interesse per il gruppo (cfr., supra, pag. 132 e verb. inter. 8.3.1995 pag. 40).

Il ruolo di vertice di Calafato giustifica, dunque, le informazioni ricevute all'interno della casa circondariale di Agrigento, dove egli era detenuto nella stessa cella, insieme con Gallea Antonio, in seguito alla condanna loro inflitta dal collegio giudicante di cui aveva fatto parte il dott. R. Livatino, che era stato anche l'estensore della motivazione della sentenza.

Non può, dunque, essere condiviso il rilievo del difensore sull'inattendibilità del collaboratore, peraltro, privo di specificità.

6. Alle chiamate in correità di Benvenuto e Calafato vanno aggiunte le dichiarazioni di Schembri Gioacchino e Canino Leonardo.

Il primo ha indicato in Puzzangaro, per averlo saputo dallo stesso nel periodo in cui aveva trovato rifugio in Germania, colui il quale sparò uno dei colpi di grazia contro il dott. R. Livatino (cfr., supra, cap. IX, pag. 77, 81 e 84 - 85).

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore è già stata valutata nel capitolo IX e alle considerazioni ivi svolte si fa esplicito richiamo.

Qui occorre sottolineare che il patrimonio conoscitivo dello Schembri deriva dalle confidenze fattegli dal Puzzangaro e che, sotto questo profilo, le divergenze in particolari del racconto non infirmano l'attendibilità della complessiva dichiarazione da lui resa.

Non vi è, poi, incompatibilità tra quanto riferito dal Benvenuto (il Puzzangaro era alla guida della Fiat Uno) e quanto riferito dallo Schembri (il Puzzangaro sparò il colpo di grazia).

Si è già notato che il teste Nava vide la Fiat Uno vuota: ciò dimostra che gli occupanti erano scesi e si erano già dati all'inseguimento del magistrato.

Non vi è, neppure, incompatibilità con la circostanza narrata dal Benvenuto,

secondo cui fu il Pace a sparare il colpo di grazia, ove si consideri che il dott. R. Livatino fu colpito, quando già era a terra, da due colpi “esplosi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall’alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente” (cfr., supra, cap. I. pag. 1 - 2).

Nulla dunque esclude che a sparare da vicino al magistrato siano stati in due e che il Puzzangaro sia stato uno dei due.

Nessuna incompatibilità vi è, infine, tra la fase pronunciata dal dott. R. Livatino (“Picciotti, cosa vi ho fatto?”), la crudele e volgare risposta data e le lesioni pleuro-polmonari, ad effetto mortale, provocate dal terzo colpo d’arma da fuoco esploso dagli autori dell’omicidio.

Ed infatti l’effetto mortale non significa che l’effetto stesso sia stato fulmineo; il contrario è, invece, dimostrato dalla circostanza che il magistrato riuscì ad andare ancora avanti lungo la scarpata, sino a percorrere oltre 81 metri (cfr., supra, cap. I, pag. 2).

I rilievi difensivi sull’attendibilità dello Schembri per il ruolo di referente, in Germania, di tutti i gruppi criminali italiani e per l’attività di trafficante di armi appaiono del tutto generiche e non in grado di sminuire la complessiva credibilità del collaboratore che emerge dai positivi riscontri verificati.

Al riguardo va sottolineato che i suddetti riscontri, contrariamente a quanto sembra sostenere il difensore nell’atto di appello e nell’arringa conclusiva, non debbono cadere sul fatto reato e sul “*thema probandum*”, poiché il riscontro non serve a dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, bensì a confermare l’attendibilità della chiamata in correità (cfr., supra, cap. VII pag. 59 - 62 e, ivi, giurisprudenza richiamata).

Come già si è illustrato in precedenza, i riscontri possono essere di qualsiasi specie e natura e, dunque, possono essere costituiti dalle chiamate plurime (cfr., supra, pag. 60 e, ivi, richiami giurisprudenziali).

Va, infine, sottolineato, che la personalità del chiamante in correità non vale a escluderne l’attendibilità intrinseca, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte, trattasi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, connotazione tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull’attendibilità intrinseca della

chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 19.4.1996 n. 4108).

A tale complesso probatorio va aggiunta l'ulteriore chiamata in correità di Canino Leonardo, che ha indicato nel Puzangaro e nell'Avarello, due degli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore è stata già valutata in precedenza e alle considerazioni ivi svolte si fa esplicito richiamo (cfr., supra, Cap. XIV, pag. 142 - 144).

7. Le plurime chiamate in correità (Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Schembri Gioacchino e Canino Leonardo) e la testimonianza dello Kschinna, valutate sia singolarmente che nella loro globalità, costituiscono una prova sicura della responsabilità penale di Puzangaro Gaetano.

L'attendibilità dei collaboratori è già stata ampiamente valutata nei rispettivi capitoli attinenti le loro dichiarazioni.

La circostanza che le singole collaborazioni si siano succedute nel tempo non incrina affatto l'attendibilità di ciascuno dei collaboratori, poiché l'autonomia del loro patrimonio conoscitivo deriva dal loro radicamento nella realtà criminale mafiosa.

Il ruolo di rilievo rivestito, in particolare, da Benvenuto e da Calafato dimostra l'autonoma origine delle loro dichiarazioni.

La provenienza geografica di Canino Leonardo (componente della "Stidda" di Marsala) è prova dell'originalità e dell'autonomia delle sue dichiarazioni e non legittima, in alcun modo, il sospetto di un'improbabile "contaminatio".

Uguali considerazioni valgono per Schembri, radicato in Germania e primo tra i collaboratori in questo procedimento.

8. La responsabilità penale di Puzangaro Gaetano, dimostrata dalle plurime chiamate in correità, è ulteriormente provata dai seguenti elementi oggettivi:

a) La comunanza di vita con Amico Paolo e Pace Domenico.

Questa circostanza risulta dalle dichiarazioni dei testi Christiane Anas, Filippo Manganello e Marion Tegtmeyer (cfr., supra, Cap. XIX, pag. 165 - 167).

In particolare il Manganello ha riferito che Amico, Pace e Puzangaro erano sempre insieme “come fratelli siamesi” e che insieme “sparirono” tra il dieci e il quindici Settembre del 1990.

La comunanza di vita fra i tre imputati è ulteriormente dimostrata dalle relazioni di servizio della polizia giudiziaria acquisite in primo grado (cfr., supra, Cap. II pag. 11 n. 19 - 24), dalle quali risulta che Amico, Pace e Puzangaro si trovavano assieme ad Agrigento il 9 e il 12.1.1990 e sono stati, inoltre, notati, sempre insieme tra di loro, anche a Palma di Montechiaro.

Ulteriore dimostrazione della loro amicizia e comunanza di vita è data dalla fotografia, sequestrata nell’abitazione di Zarbo Rosario, che ritrae Amico e Zarbo che fumano e, con loro, Puzangaro (cfr., anche, Cap. II pag. 12 n. 29) e dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra l’imputato e Di Maira Carmelina, fidanzata di Amico Paolo

b) Il tenore di vita di Puzangaro, Pace ed Amico in Germania.

Dalle dichiarazioni dei testi, in precedenza indicati, emerge che i tre imputati conducevano un tenore di vita che non trovava giustificazione nel reddito da lavoro percepito in Germania.

Dalle deposizioni di Filippo Manganello e di Marion Tegtmeyer risulta, infatti, che Puzangaro aveva lavorato nella cucina del loro ristorante continuativamente soltanto per un mese e mezzo, da Novembre a Dicembre del 1989; nel periodo successivo aveva invece lavorato solo saltuariamente.

Amico e Pace vi avevano lavorato solo saltuariamente nei giorni e nelle ore di maggiore affluenza dei clienti.

Tutti e tre venivano retribuiti per le ore di lavoro effettivamente svolte.

Il basso reddito percepito era in contrasto con il tenore di vita condotto, tanto che il Manganello se ne stupì ed osservò: “Vivevano bene; io non potevo permettermi il loro tenore di vita” (cfr., supra, Cap. XIX pag. 166 e 167).

Dietro la copertura di un’attività commerciale mai svolta (acquisto di autovetture in Germania), essi nascondevano l’origine illecita dei loro guadagni, frutto dei delitti commessi in Sicilia, dove accorrevano non appena erano richiamati dagli esponenti del gruppo di cui facevano parte.

Si deve, infatti, sottolineare quanto riferito dal Benvenuto in ordine alla

distribuzione dei proventi dei delitti in favore dei componenti della “famiglia”, che prescindeva dall’effettiva partecipazione al reato.

La fonte reddituale dei tre imputati deriva, dunque, dallo loro comune appartenenza alla “Stidda” di Palma di Montechiaro, dal loro far parte del “gruppo di fuoco” pronto a scendere in Sicilia, ogni qualvolta ne era richiesto, dai proventi ricevuti dalla loro organizzazione per l’attività delittuosa prestata.

Nessun’altra spiegazione può avere la loro disponibilità economica, superiore a quella dello stesso Manganello che era il datore di lavoro e il gestore di un ristorante, e non giustificata, come si è già osservato, né dalla retribuzione percepita per la saltuaria attività lavorativa (peraltro di basso livello) né da un’inesistente attività commerciale.

Significativo è che il Manganello e la Tegtmeier, non riuscendo a spiegarsi le possibilità economiche dei tre imputati, abbiano pensato che il Pace vivesse del ricavato della vendita del gregge, sapendo che egli in Sicilia aveva fatto il pastore.

c) La comune discesa in Sicilia di Puzangaro, Amico e Pace per uccidere il dott. R. Livatino.

Dalle dichiarazioni di Filippo Manganello risulta che Puzangaro, Amico e Pace gli dissero, in un giorno compreso tra il 10 e il 15.9.1990, che il giorno seguente sarebbero partiti per Monaco.

I tre effettivamente scomparvero (questa è l’efficace espressione usata dal teste per descrivere l’improvvisa e inaspettata partenza degli imputati).

Riapparirono in Germania, il giorno del compleanno di Filippo Manganello (27.9.1990), soltanto Puzangaro ed Amico i quali, anche in questa circostanza, ribadirono di essere partiti insieme e di essere ritornati insieme da Monaco.

Pace e Amico, come è stato definitivamente accertato con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994, divenuta irrevocabile, in realtà non si recarono a Monaco ma scesero in Sicilia ed eseguirono l’omicidio del dott. R. Livatino.

Puzangaro era con loro in Sicilia: egli infatti non andò mai a Monaco con i suoi due compagni (come disse ai suoi amici tedeschi), ma arrivò alla stazione ferroviaria di Canicattì, insieme con Pace ed Amico.

Qui furono accompagnati dal Benvenuto, con la sua Y10, nell’abitazione della

nonna di Avarello (cfr., supra, Cap.X, pag. 105).

Significativo, per dimostrare che Puzangaro non si recò mai a Monaco, è il silenzio di Pace ed Amico sul loro compagno Puzangaro nel procedimento a loro carico (cfr., sul punto, sent.13.4.1994 pag.341 -342).

Significativo è, inoltre, che Puzangaro non abbia mai né provato né chiesto di provare di essere stato a Monaco, come aveva riferito agli amici tedeschi.

Sicura dimostrazione della venuta in Sicilia e della sua partecipazione al delitto è data dalla ricomparsa in Germania, in compagnia di Amico, nonché dalla ribadita affermazione davanti al Manganello e alla Tegtmeier di essere partiti insieme per Monaco e di essere ritornati ancora insieme da quella città.

Questa circostanza dimostra che i due (e il Pace) erano insieme in Sicilia e che insieme parteciparono all'accisione del magistrato (cfr., anche supra, Cap.XIX, pag.167).

d) La condotta di Puzangaro Gaetano dopo l'omicidio del dott. R. Livatino.

Le dichiarazioni di Heiko Kschinna, di Schembri Gioacchino e di Benvenuto Giuseppe Croce in ordine al rifugio in Germania di Puzangaro Gaetano, oltre a riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato una conferma definitiva nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra l'imputato e Di Maira Carmelina, fidanzata di Amico Paolo (cfr., supra, Cap.VIII, pag. 76; Cap.IX, pag. 77, 79 - 80 e 84; Cap. X, pag. 117).

Dalle conversazioni emerge che l'imputato si nascondeva in Germania in una stanza di un locale pubblico gestito da italiani.

Di Maira Carmelina ha, infine, confermato che l'uomo, il quale per telefono le aveva detto che si nascondeva, era Puzangaro.

La teste ha aggiunto che l'imputato le precisò che stava nascosto perché era sospettato di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr.verb. ud. 11.3.1992).

Anche la condotta tenuta in Sicilia da Puzangaro Gaetano che si nascose, prima e dopo l'omicidio, come hanno dichiarato Schembri Gioacchino e Canino Leonardo, nonché Benvenuto Giuseppe Croce, che indica nella località Playa il rifugio del Puzangaro, dimostra la sua partecipazione al delitto.

La prudenza e la cautela di Puzangaro, che stava nascosto, spiegano come mai

egli non sia stato mai notato.

E' evidente, poi, che egli non poteva farsi vedere in paese nei giorni precedenti il delitto.

Il suo nascondersi non dimostra affatto che egli non c'era, come sembra ritenere il difensore nell'atto di appello, bensì la sua compartecipazione al reato.

Il fatto che egli non sia stato visto dal Nava, sopraggiunto quando gli occupanti della Fiat Uno avevano abbandonato l'autovettura per darsi all'inseguimento del giudice in fuga, non dimostra affatto che egli non era presente sul luogo dell'omicidio né esclude che l'imputato - non visto - abbia potuto vedere il teste, atteso che egli si trovava giù nella scarpata e che dunque era difficilmente visibile dall'automobilista (il Nava) che casualmente si trovò a passare (cfr. verb. interrogatorio Schembri 22.3.1993, f. 11 retro, acquisito in primo grado al fascicolo del dibattimento).

Gli elementi obiettivi, sopraevidenziati, e le plurime chiamate in correità costituiscono prova sicura della responsabilità dell'imputato.

9. Il quadro probatorio già acquisito, in sé sufficiente per formulare un sicuro giudizio di responsabilità a carico dell'imputato in ordine alla sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino, trova, infine, conferma nelle dichiarazioni di Riggio Salvatore che ha indicato in Puzangaro e in Avarello due degli autori del delitto.

10. Non può, infine, essere invocato a favore dell'imputato il fatto che Vella Orazio e gli Ianni non abbiano fatto il nome di Puzangaro.

Infatti il Vella, Ianni Marco e Ianni Simon hanno ricevuto dal solo Avarello la confidenza della sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino senza l'indicazione degli altri complici di cui l'Avarello non parlò.

Il non averne parlato non esclude certamente l'esistenza dei complici.

Analogamente, l'aver Ianni Gaetano indicato solo Amico e Pace, poiché soltanto questi due nomi gli erano stati fatti, non esclude la partecipazione degli altri complici al feroce delitto.

CAPITOLO XXIII**POSIZIONE PROCESSUALE DI AVARELLO GIOVANNI
E MOTIVI DI APPELLO**

1. L'imputato Avarello Giovanni (Gianmarco), interrogato il 6.6.1995, ha negato di avere fatto parte dell'associazione mafiosa, denominata "Stidda" o di altre associazioni di tipo mafioso.

L'appartenenza dell'imputato al gruppo degli emergenti di Canicattì è, tuttavia, dimostrata inequivocabilmente dalle plurime chiamate in correità e da un complesso di elementi obiettivi che non consentono di sollevare alcun dubbio in proposito.

Univoche sono le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce (cfr., supra, Cap. X, pag. 97 e 102), di Calafato Giovanni (cfr., supra, Cap. XIII, pag. 129), di Schembri Gioacchino (cfr., supra, Cap. IX, pag. 78 e 82), di Ianni Gaetano (cfr., supra, Cap. XI, pag. 124), di Ianni Marco (cfr., supra, Cap. XII, pag. 126), di Canino Leonardo (cfr., supra, Cap. XIV, pag. 123), di Vella Orazio (cfr., supra, Cap. XV, pag. 146) e degli altri collaboratori, le cui dichiarazioni sono state riportate nei capitoli precedenti.

Il Benvenuto, che aveva un ruolo di vertice nell'ambito del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, ha individuato nell'odierno imputato e negli zii di quest'ultimo gli esponenti del gruppo di Canicattì.

Egli, infatti, nell'interrogatorio del 27.1.1994 ha affermato: "Già nel 1990 vi era un'alleanza tra la famiglia dei nuovi emergenti di Palma di Montechiaro e la "famiglia" di Canicattì, che faceva capo allo zio di Avarello Gianmarco e cioè Gallea Antonio. Nel Luglio 1990 l'Avarello contattò me e mio cognato Calafato Salvatore per collaborare con i canicattinesi per uccidere il giudice Livatino" (cfr. verb. ud. cit., pag. 16 - 17, f. 164 - 165, acquisiti con ordinanza del 26.1.1995, Vol. I).

Nell'interrogatorio del 7.3.1995 il Benvenuto, su specifica domanda del P.M., ha dichiarato che la "famiglia" emergente di Canicattì era composta da "Gallea Bruno che è morto, Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, Montante Giuseppe,

Angelo, Parla Salvatore e i fratelli” (cfr. verb. ud. cit., pag. 35).

Calafato Giovanni, interrogato il giorno 8.3.1995, ha dichiarato che il gruppo degli emergenti di Canicattì era formato, tra gli altri, da Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello, Rinaldo Santo e Montante (cfr. verb. ud. cit., pag. 6).

Già dalle dichiarazioni di Benvenuto e Calafato può ritenersi raggiunta la prova dell'appartenenza di Avarello alla “Stidda” di Canicattì.

Ed infatti la posizione di vertice rivestita dai due (il Calafato era il capo del suo gruppo e il Benvenuto ne era un esponente di rilievo), come si è già illustrato nel capitolo precedente, dimostra che le loro conoscenze erano frutto di un comune patrimonio cognitivo, attinente la vita e l'attività del sodalizio criminoso.

La duplice chiamata in correità di Avarello Giovanni da parte di Benvenuto e Calafato trova ulteriore conferma e riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori.

In particolare Ianni Gaetano, esponente di rilievo della “Stidda” di Gela denominata “Ianni - Cavallo”, ha indicato l'Avarello come esponente degli emergenti di Canicattì (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 5).

I figli di Ianni Gaetano, Marco e Simon (di Ianni Simon sono state acquisite e sono dunque utilizzabili anche le dichiarazioni rese nel procedimento contro Palmieri Nunzio per il tentato omicidio di Pulci Calogero), indicano in Avarello un componente della “Stidda” di Canicattì (cfr., rispettivamente, verb. ud. primo grado di questo giudizio, 7.3.1995, pag. 14 e verb. ud. 30.6.1993, pag. 24, proc. Palmieri Nunzio, acquisito con ordinanza 26.1.1995, vol. VI).

In particolare Ianni Simon riferisce che l'Avarello era il capo della famiglia di Canicattì (cfr. verb. ud. 30.6.1993 citata pag. 24).

Dell'appartenenza di Avarello al gruppo degli emergenti di Canicattì hanno inoltre riferito Canino Leonardo, Vella Orazio e Schembri Gioacchino.

Il Canino, interrogato il 9.3.1995, ha riferito che tra i componenti della “Stidda” di Canicattì vi era Avarello Giovanni (cfr. verb. ud. cit., pag. 3).

Anche lo Schembri, interrogato in quella stessa udienza, indica l'Avarello come componente del gruppo degli emergenti di Canicattì (cfr. verb. ud. cit., pag. 52 - 53 e 55).

Tale indicazione era stata fatta dallo Schembri anche nell'interrogatorio reso il

26.1.1994, davanti la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento nei confronti di Amico e Pace, quando aveva riferito: "Puzzangaro e Benvenuto parlavano spesso di favori che avevano dovuto fare a quelli di Canicattì e precisamente sia a un certo Parla Salvatore sia a un certo Avarello, quest'ultimo è nipote di tale Gallea. Sono tutti di Canicattì... Di Caro Giuseppe, quello ucciso, era di gruppo diverso di Parla, apparteneva a un gruppo contrapposto a quello di Avarello - Gallea e di Parla" (cfr. verb. ud. cit., pag. 2, f. 128, acquisito con ordinanza 26.1.1995, Vol. I).

La circostanza che lo Schembri abbia riferito delle alleanze dei gruppi della "Stidda" solo nel primo grado di questo processo e non in precedenza, non può essere invocata, come sembra ritenere il difensore di Avarello (cfr. verb. ud. 3.1.1997, pag. 64), per sostenere l'inattendibilità dello Schembri.

E' sufficiente, al riguardo, osservare che, nell'ambito dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino, domande specifiche sulle alleanze tra i vari gruppi degli emergenti sono state poste soltanto nell'udienza del 9.3.1995 e non nelle precedenti udienze.

Anche il Vella, infine, indica in Avarello il referente del gruppo degli emergenti di Canicattì, specificando che l'imputato in quella città aveva "una sua organizzazione" (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 9 - 11).

2. Le molteplici chiamate in correità dell'Avarello, come esponente di spicco della "Stidda" di Canicattì, trovano riscontro anche nei seguenti ed ulteriori elementi che si passa ad esporre:

a) l'imputato Avarello è stato indicato da Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 37 - 39) e da Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 9) come esecutore materiale, assieme allo zio Gallea Antonio e ad altri, del duplice tentato omicidio Allegro - Anzalone.

Nel corso di questo delitto erano state sottratte ai carabinieri pistole dello stesso tipo di quella rinvenuta nella Fiat Uno abbandonata dagli autori dell'omicidio del dott. Livatino.

E' stata, altresì, rinvenuta una parrucca utilizzata per il duplice tentato omicidio (cfr., sul punto, anche Cap. IX, pag. 95 - 96);

b) Avarello Giovanni è stato, inoltre, indicato come autore dell'omicidio consumato nell'ospedale di Caltanissetta ai danni dei fratelli Ribisi da Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. cit., pag. 39) e da Calafato Giovanni, che ha confessato di avere partecipato, come esecutore materiale, insieme con l'Avarello, a questo delitto (cfr. verb. ud. cit., pag. 26).

In questa occasione gli autori del delitto si servirono della stessa autovettura Golf GT nera, 16 valvole, utilizzata anche dagli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino;

c) Avarello Giovanni è stato ancora indicato come autore del tentato omicidio in danno di Di Caro Calogero da Schembri Gioacchino per notizia ricevutane da Puzangaro Gaetano.

Anche in questa occasione fu rinvenuta una parrucca insanguinata (cfr., sul punto, anche per gli elementi che fanno risalire ad Avarello, Cap. IX, pag. 95);

Significativo riscontro è costituito dalla condanna riportata da Avarello Giovanni, anche in ordine a questo delitto, in concorso con Grassonelli, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Alletto Croce + 77, definito con sentenza del Tribunale di Agrigento, acquisita dalla Corte con ordinanza del 20.11.1996.

d) Benvenuto Giuseppe Croce ha dichiarato che Avarello aveva partecipato all'omicidio di Coniglio Rosario, commesso dallo stesso Benvenuto che l'ha confessato (cfr. verb. ud. cit., pag. 40 - 41).

Calafato Giovanni, a sua volta, ha indicato in Benvenuto e in Avarello gli autori del delitto (cfr. verb. ud. cit., pag. 9 - 10).

In questo episodio delittuoso fu utilizzata la stessa moto impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino;

e) Vella Orazio e Ianni Simon, che hanno confessato di avere partecipato al tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero per il quale sono già stati condannati con la sentenza irrevocabile prodotta dal P.M. (cfr. Cap. II, pag. 9, lett. D), hanno indicato in Avarello Giovanni uno degli esecutori materiali e, precisamente, colui il quale guidava la macchina (cfr. verb. ud. 3.10.1994 dichiarazioni di Vella Orazio davanti al Tribunale per i Minorenni e verb. ud. 30.6.1993 di Ianni Simon davanti al Tribunale di Caltanissetta, f. 5 - 6 e 17 - 46, Vol. VI degli atti acquisiti con ordinanza del 26.1.1995);

f) Avarello Giovanni è stato arrestato in contrada Birringiolo di Butera con esponenti di spicco dei gruppi emergenti di altri centri e, in particolare di Paoello Antonio (Gela), Sole Alfredo (Racalmuto), Marazzotta Gaspare e Riggio Calogero (Riesi), Schembri Salvatore.

Nel covo Birringiolo sono stati trovati fucili mitragliatori, Kalashnicov, mitragliette Uzi, pistole automatiche, revolver di vario tipo e calibro con relative munizioni, giubbotti antiproiettile, parrucche e radio ricetrasmittenti in grado d'intercettare le frequenze delle forze di polizia (cfr., supra, Cap. II, pag. 12, n. 31, verb. di perquisizione dei carabinieri di Riesi in data 1.9.1991 e Cap. XXI, pag. 182).

L'Avarello aveva, inoltre, alla cintola la stessa pistola utilizzata per l'omicidio Gioia, fatto per il quale egli è stato condannato all'ergastolo con sentenza definitiva (cfr. certificato casellario giudiziale 4.1.1997 per la condanna definitiva all'ergastolo e sentenza del Tribunale di Caltanissetta per i reati concernenti le armi, acquisita in primo grado).

Gli elementi sopra evidenziati, oltre a costituire una conferma decisiva delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, dimostrano, per un verso, l'adesione e l'appartenenza dell'Avarello al gruppo degli emergenti di Canicatti e, soprattutto, mettono in evidenza il ruolo di rilievo rivestito all'interno dell'organizzazione dall'imputato e la funzione di killer espletata.

3. Queste circostanze giustificano, inoltre, la sua partecipazione non soltanto alla fase esecutiva ma anche a quella organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino. Le prove acquisite nel processo non lasciano, infatti, dubbi di alcun genere sulla sua responsabilità penale in ordine al barbaro delitto.

4. Sulla fase organizzativa hanno riferito i collaboratori Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino.

a) Il Benvenuto, in particolare, ha indicato alcune riunioni preparatorie con Avarello Giovanni.

La prima riunione si è tenuta nel Giugno o comunque nell'estate del 1990 in casa di Calafato Salvatore.

In quest' occasione l'Avarello sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione.

Citava come esempi le misure di prevenzione emesse nei confronti di componenti del loro gruppo e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo, in seguito al fermo di polizia giudiziaria avvenuto nel Gennaio del 1990.

L'Avarello sottolineava che nei confronti del Calafato e del Gallea non c'erano prove ("... e Rinallo Santo è stato trovato con una pistola, mentre lo zio con Giovanni Calafato senza niente, li gli hanno dato il favoreggiamento, tentata rapina, che non era stata successa nessuna rapina, niente, hanno subito una condanna a quattro anni e mezzo": cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 43 - 44).

Il Benvenuto ha precisato che Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento, in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benestare; ha anzi precisato che erano stati Calafato Giovanni e Gallea Antonio "dal carcere a parlare di questa situazione".

Con Avarello il Benvenuto si incontrò di nuovo all'inizio di Luglio 1990, quando insieme accompagnarono Alletto Croce e Calafato Salvatore all'aeroporto di Catania, perché i due dovevano raggiungere la Germania per acquistare le armi da Schembri Gioacchino.

In quest'incontro l'Avarello gli disse che l'omicidio poteva essere compiuto da loro due (Avarello e Benvenuto), non avendo il magistrato alcuna scorta ed essendo sufficiente una sola motocicletta, poiché il giudice da Canicatti si recava ad Agrigento con la sua autovettura.

Un successivo incontro avvenne alla fine di Luglio, primi di Agosto.

A quest'incontro parteciparono Amico, Pace e Puzangaro che avevano trovato rifugio a Licata, nella zona "Playa", in una casa presa in locazione dall'Avarello.

In quest'occasione l'Avarello comunicò ai tre, venuti dalla Germania, che assieme allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore era stato deciso l'omicidio del dott. Livatino.

L'Avarello pretese, per rendere "eclatante" il fatto e per dare "un senso di forza" alle organizzazioni criminali contrapposte e alla "giustizia", un gruppo di fuoco più numeroso.

Flaminio

Il Benvenuto, prima dell'omicidio del dott. Livatino, incontrò Avarello, Pace, Amico e Puzangaro il giorno stesso in cui accompagnò gli ultimi tre dalla stazione di Canicattì alla casa della nonna di Avarello.

In quest'occasione fu deciso di commettere prima una rapina e dopo l'omicidio del magistrato.

Questo fu l'ultimo incontro preparatorio del delitto tra Avarello e Benvenuto, sul quale ha riferito il collaboratore.

Successivamente, infatti, il Benvenuto, prima di recarsi a Prato, portò le armi e la Golf in contrada "Rinazzi" di Canicattì, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello, dove si trovavano anche Amico, Pace e Puzangaro.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Benvenuto è stata già valutata in precedenza e alle considerazioni svolte nel capitolo X si fa esplicito richiamo.

b) Qui occorre sottolineare che lo stesso Calafato Giovanni ha dichiarato di avere parlato dell'omicidio del magistrato con Antonio Gallea, il quale lo aveva informato che si doveva "ammazzare pure il giudice Livatino", adducendo gli stessi motivi che l'Avarello aveva, a sua volta, indicato al Benvenuto e sostenendo la necessità dell'impiego di un "gruppo di fuoco importante" per dimostrare che la potenza degli emergenti era rimasta intatta, nonostante i numerosi arresti.

Lo stesso Avarello e Bruno Gallea (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 16) informarono Calafato Giovanni della decisione di uccidere il magistrato, durante i colloqui che costoro avevano con il parente Gallea Antonio, detenuto insieme con lo stesso Calafato.

L'indicazione di quest'ultimo del progetto di depistare le indagini, facendo trovare nell'autovettura del magistrato giornalotti pornografici, dimostra che effettivamente vi fu una discussione all'interno del carcere sul modo in cui uccidere il magistrato (cfr. verb. ud. cit., pag. 18).

L'esistenza di riunioni e di preparativi per l'omicidio è dimostrata anche dalla partenza per la Germania di Calafato Salvatore e Aletto Croce che ebbero incarico, non soltanto di fare avere le armi ad Avarello tramite il Parla (Avarello, a sua volta, le fece avere a Calafato Salvatore), ma di discutere con il Parla del progetto di uccidere il magistrato (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 81 - 83,

dichiarazioni Schembri).

Le dichiarazioni, dunque, di Benvenuto e Calafato, valutate nella loro interezza, dimostrano che Avarello Giovanni ebbe un ruolo anche nella fase di organizzazione del delitto, poiché fu l'imputato a chiedere al Benvenuto l'appoggio del gruppo di Palma di Montechiaro e fu sempre l'Avarello, insieme con lo zio Bruno, a prendere parte alla decisione e a tenere i contatti tra Gallea Antonio che era detenuto e gli esponenti del gruppo che erano liberi, comunicando di volta in volta le decisioni concordemente prese.

c) Il viaggio di Calafato Salvatore e Alletto Croce in Germania e gli incontri tra i due con Parla Salvatore, Amico, Pace e Puzangaro, sui quali ha riferito Schembri, trovano la sola plausibile giustificazione nella necessità di reperire le armi per compiere anche questo delitto (le armi non furono poi interamente utilizzate solo per l'indisponibilità di Calafato Salvatore: cfr., supra, Cap.X, pag. 106) e di concordare con il gruppo che dimorava in Germania la decisione sull'omicidio del magistrato, considerata l'estrema gravità del fatto che non poteva non essere deliberato se non sull'accordo di tutti gli esponenti dei gruppi coinvolti.

5. La responsabilità di Avarello non è, tuttavia, limitata alla partecipazione alla fase organizzativa (sufficiente da sola a formulare un giudizio di responsabilità penale) ma comprende anche la fase esecutiva del delitto.

Le plurime chiamate in correità non consentono di sollevare dubbi di sorta.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori è stata positivamente valutata nei capitoli concernenti l'esame delle loro dichiarazioni e alle considerazioni allora svolte si fa esplicito richiamo.

Qui occorre sottolineare che le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni sono da sole sufficienti a integrare una prova sicura della partecipazione di Avarello all'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Deve, infatti, essere sottolineata la posizione di vertice rivestita dai due collaboratori all'interno della loro organizzazione.

Le loro conoscenze sono, dunque, il frutto di un comune patrimonio cognitivo, attinente la vita e l'attività del sodalizio criminoso, come già si è osservato nel

capitolo precedente.

Il Calafato è, infatti, il “capofamiglia” del gruppo di Palma di Montechiaro; il Benvenuto ne è esponente di rilievo, tanto da partecipare a riunioni interprovinciali e da tenere i contatti con gli altri gruppi, nel periodo di detenzione di Calafato Giovanni.

Il loro gruppo è direttamente coinvolto nel delitto sin dalla fase della sua progettazione e, al gruppo di Canicatti, fornì almeno tre degli esecutori dell’omicidio (Pace, Amico e Puzangaro).

Tuttò ciò non soltanto spiega ma rende necessaria la conoscenza di Calafato Giovanni, che ha indicato in Avarello, odierno imputato, colui il quale, seduto sul sedile posteriore della Fiat Uno, sparò, sbagliando, il primo colpo di fucile, che poi abbandonò, insieme con la pistola rubata ai carabinieri in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, nell’autovettura bruciata.

6. I difensori sia nell’atto di appello sia nelle conclusioni orali hanno sostenuto l’inattendibilità di Calafato Giovanni, deducendo che in carcere egli non poteva né essere informato né progettare l’omicidio del magistrato e che la sua collaborazione, iniziata nell’Ottobre del 1994, non aveva portato nessun elemento di novità.

In particolare, è stato affermato da uno dei difensori che non è credibile il Calafato che “non sa quando si deve svolgere il delitto, come si deve svolgere, chi lo deve eseguire, quando deve essere eseguito, come deve essere eseguito” (cfr. verb. ud. 3.1.1997, pag. 89).

L’assunto non può essere condiviso.

Ed infatti il Calafato era a conoscenza degli autori dell’omicidio, come risulta inequivocabilmente da quanto dallo stesso affermato nel corso della sua dichiarazione: “anche che me lo immaginavo già chi c’era” (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag.21); indica le armi che sono state utilizzate nel delitto (cfr. verb. citato, pag.24) e l’autovettura impiegata dagli autori dell’omicidio per la fuga, già usata dallo stesso Calafato nell’agguato contro i fratelli Ribisi, precisando che era stata lasciata ad Antonio Gallea dai “catanesi” (cfr. verb. citato, pag. 26 e 56 - 57); parla del movente dell’omicidio, introducendo, anche in questo caso,

elementi originali.

Egli porta, inoltre, elementi di novità e racconta il progetto iniziale, successivamente abbandonato, di depistare le indagini, facendo trovare nell'autovettura del magistrato giornali pornografici.

Giustifica il motivo per il quale non conosce il giorno dell'esecuzione del delitto con l'anticipazione determinata dalla circostanza che il dott. R. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani e dalla probabilità che al suo rientro avrebbe potuto avere la scorta, rendendo così molto più difficile l'esecuzione dell'agguato.

Il fatto che il collaboratore non conosca nei particolari le modalità esecutive del delitto non può sorprendere, considerati il suo stato di detenzione e la sua non partecipazione materiale al fatto.

Il ruolo di "capo" del gruppo di Palma di Montechiaro giustifica, infine, le notizie ricevute da parte di Gallea Antonio che con lui era detenuto nello stesso carcere e nella stessa cella, come è stato confermato dallo stesso Gallea (cfr. verb. ud. 8.6.1995, pag. 4).

Nessuna difficoltà poteva, dunque, avere il Gallea a comunicare a Calafato Giovanni i progetti e gli sviluppi, anche nella fase esecutiva, del delitto di cui aveva conoscenza tramite il nipote Avarello Giovanni e il fratello Bruno.

La circostanza, infine, che egli abbia iniziato la sua collaborazione nell'Ottobre del 1994 non ne sminuisce l'attendibilità, tenuto conto dell'ammissione di avere partecipato alla fase progettuale del delitto e degli elementi di novità introdotti.

Va, infine, considerata l'assenza di elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio delle dichiarazioni rese anteriormente da altri.

7. La chiamata in correità di Avarello Giovanni da parte di Calafato trova un preciso riscontro nella dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce il quale, come si è visto, ha riferito del ruolo dell'imputato sin dalla fase organizzativa del delitto.

I numerosi riscontri alla dichiarazione del Benvenuto sia sul fatto, oggetto di questo procedimento (impiego di un fucile a canne lunghe, di una pistola in dotazione alle forze di polizia, traiettoria dell'esplosione dei colpi dal fucile lateralmente alla Ford Fiesta ed altri) sia su fatti diversi (cfr., per i riscontri, Cap.

X, pag. 110 - 118) e l'attendibilità intrinseca, già valutata positivamente, conferiscono alla sua dichiarazione il valore di una prova sicura nei confronti dell'imputato.

I rilievi dei difensori sull'attendibilità del collaboratore sono già stati esaminati in precedenza (cfr., Cap. X, pag. 118 - 121) e alle considerazioni allora svolte si fa esplicito richiamo.

Né può essere condiviso l'assunto di uno dei difensori (cfr., verb. ud. 3.1.1997), secondo cui i riscontri dati dal Benvenuto si riferiscono a dati che egli conosceva come componente del gruppo ma non sono relativi all'omicidio, non soltanto perché, come ripetutamente si è osservato, i riscontri non devono necessariamente cadere sul fatto da dimostrare ma anche per l'indicazione specifica di dati sul delitto.

Tra questi deve ancora essere sottolineato quello relativo all'impiego di un'arma in dotazione alle forze dell'ordine per la natura obiettiva del riscontro e perché l'indicazione è stata data dal Benvenuto quando ancora tale elemento non era emerso per non essere stata depositata la perizia balistica del prof. D. Compagnini.

Il motivo di appello relativo al numero degli esecutori dell'omicidio (nell'atto di appello si sostiene che siano non più di tre; in sede di conclusioni orali uno dei difensori ha abbandonato questa tesi: cfr. verb. ud. 3.1.1997, pag. 51) è stato esaminato nel capitolo XX, al quale si rimanda (cfr., in particolare, pag. 171 - 180).

L'imputato Avarello Giovanni ha sostenuto, durante l'interrogatorio reso in primo grado, che Benvenuto poteva nutrire nei suoi confronti ragioni di astio poiché era stato da lui e da suo zio pestato a sangue per debiti accumulati e non pagati.

Sul punto è sufficiente osservare che l'imputato non ha fornito alcuna prova né del pestaggio né dell'esistenza di crediti vantati nei confronti del Benvenuto.

L'affermazione che i libri contabili siano rimasti bruciati nell'incendio che avrebbe subito il negozio è sfornita del benché minimo elemento di prova.

8. Le chiamate in correità di Benvenuto e di Calafato, oltre a costituire reciproco riscontro, sono confermate dalle dichiarazioni accusatorie di Ianni Marco, Vella

Orazio e Canino Leonardo.

Ianni ha riferito dello scatto d'ira dell'imputato che seguiva una cronaca televisiva sull'omicidio del dott. R. Livatino (cfr., Cap. XII, pag. 126 - 128, anche per le considerazioni sull'attendibilità intrinseca del chiamante e per i riscontri esterni accertati).

In quell'occasione Avarello fece una spontanea confessione del delitto, affermando: "mi sono stufato, ormai la festa te l'ho fatta o te l'abbiamo fatta" (con riferimento al dott. R. Livatino).

Si deve, al riguardo, osservare, in senso contrario a quanto dedotto dal difensore (cfr. verb. ud. 3.1.1997, pag. 94 - 95) secondo cui lo Ianni ha soltanto intuito ed ha avuto la sensazione della partecipazione di Avarello al delitto, che il collaboratore ha, invece, riferito una circostanza precisa, raccogliendo la spontanea confessione dell'imputato in uno scatto d'ira.

Vella Orazio ha riferito che fu lo stesso Avarello a confidargli, nel periodo in cui era stato messo a sua disposizione dai fratelli Paoello per l'esecuzione di delitti, di avere partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. Cap. XV, pag. 146 - 151, anche per la valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore).

Canino Leonardo ha riferito di avere saputo da Grassonelli Giuseppe della partecipazione di Avarello al delitto (cfr. Cap. XIV, anche per la non rilevanza delle dichiarazioni di Grassonelli).

Le dichiarazioni accusatorie dello Ianni, del Vella e del Canino, valutate globalmente e messe in relazione alle altre prove acquisite, costituiscono ulteriori elementi probatori e hanno un indubbio valore per raggiungere la certezza della responsabilità penale dell'imputato, dando una definitiva conferma delle chiamate in correità di Benvenuto e Calafato.

9. Alle prove sopraindicate vanno aggiunte le dichiarazioni di Schembri Gioacchino.

L'indicazione di una persona calva con una parrucca bionda, tra gli esecutori dell'omicidio del dott. R. Livatino e l'identificazione in Avarello della persona calva, costituiscono un ulteriore elemento di prova a carico dell'imputato che,

valutato in correlazione alle prove già acquisite, forniscono un quadro probatorio di decisiva consistenza nei confronti dell'imputato.

La circostanza che lo Schembri abbia fatto cenno alla persona calva con parrucca soltanto nell'udienza del primo grado di questo giudizio non può avere nessuna rilevanza per sminuire l'attendibilità del collaboratore, già valutata in precedenza, ove si consideri anche che nell'udienza nessuna contestazione specifica è stata mossa in ordine alla dedotta novità dell'introduzione di tale dato da parte del collaboratore.

Sulla certa identificazione dell'Avarello nella persona calva si richiamano le considerazioni svolte nel capitolo IX e, in particolare, alle pag. 95 - 96.

Non può, inoltre, essere sottovalutato il riferimento dello Schembri all'interesse del gruppo Gallea - Avarello all'eliminazione del magistrato, costituendo ciò un ulteriore elemento nei confronti dell'imputato.

10. In sede di conclusioni orali sono stati mossi dal difensore di Avarello numerosi rilievi in ordine all'attendibilità di Schembri Gioacchino: alcuni attengono a dedotte novità introdotte dal collaboratore nell'interrogatorio reso nel primo grado di questo giudizio, altri si riferiscono a contraddizioni nelle quali egli sarebbe incorso, altri ancora a contrasti con dichiarazioni rese dal Benvenuto.

Sono stati così indicati come nuovi la circostanza della persona calva con parrucca (pag. 58), l'inceppamento di armi (pag.66), le alleanze tra i gruppi della "Stidda" (pag.64), l'utilizzazione della pistola del duplice omicidio Allegro - Anzalone (pag.66), l'indicazione della Fiat Uno (pag.68) e del rifugio di contrada Burrainito (pag. 67).

In ordine ad alcuni rilievi si è già osservato che soltanto nell'interrogatorio reso in primo grado sono state poste all'imputato domande specifiche (cf., supra, pag. 212 sulle alleanze tra i gruppi emergenti).

In relazione all'uso di una pistola già utilizzata nel duplice omicidio Allegro - Anzalone, va rilevato che già nell'interrogatorio del 22.3.1993 davanti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta lo Schembri aveva parlato di un'arma sottratta ai carabinieri il 2.11.1989 (cfr. verb. 22.3.1993, pag.10, acquisito con ordinanza del 4.5.1995).

FG

Lo Schembri ha, infatti, precisato, nell'udienza del 9.3.1995, di averne parlato anche prima ed anche in questo caso va sottolineato che nessuna contestazione gli è stata mossa (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag.85).

Più in generale si osserva che dall'indicazione di nuovi elementi, sollecitati alla memoria del teste con domande specifiche, non può trarsi la conseguenza, in mancanza di elementi concreti, di un uso manipolatorio da parte del collaboratore delle dichiarazioni da altri rese.

Anche altri rilievi si sono dimostrati infondati.

Della Fiat Uno Schembri aveva, infatti, riferito già nell'udienza del 26.1.1994 (cfr. verb ud. citata, pag. 9, f.142) e, ancora prima, il 22.3.1993 davanti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta (cfr. verb. 22.3.1993, f. 10 retro, acquisito in primo grado); contrasta, dunque, con gli atti processuali l'assunto del difensore secondo cui lo Schembri parlò della Fiat Uno la prima volta nell'udienza del 9.3.1995.

Anche in ordine all'inceppamento delle armi, si deve osservare che nell'interrogatorio reso nel primo grado di questo giudizio lo Schembri parlò di inceppamento in modo dubitativo, riferendosi al fatto che l'arma non sparava a raffica, bensì a colpo singolo (cfr. verb. ud. citata, pag. 66).

Non vi è, dunque, contrasto rilevante con quanto dichiarato nella precedente udienza.

E' contraddetto dagli atti processuali l'assunto del difensore (cfr. verb. ud. citata, pag. 67) secondo cui lo Schembri soltanto il 9.3.1995 parlò del rifugio di contrada Burraynito.

E' sufficiente, al riguardo, rileggere il verbale d'udienza a pag. 100, in cui viene riportata una precedente dichiarazione del collaboratore, per accertarsi che lo Schembri del rifugio aveva già parlato il 22.3.1993 davanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta (verbale acquisito dal giudice di primo grado).

La divergenza con quanto riferito dal Benvenuto (costui ha dichiarato che la moto sopraggiunse mentre secondo lo Schembri arrivò per prima), ad avviso della Corte, non sminuisce la complessiva attendibilità delle due dichiarazioni, valutate nella loro interezza, tenuto conto dell'autonomia delle diverse fonti cognitive e

considerato che lo Schembri ha riferito ciò che ha saputo da altri in ordine alle modalità esecutive del delitto (cfr., sul punto, Cass. 27.1.1995 citata, pag. 46 - 47).

In ordine al dedotto contrasto tra i due collaboratori sul rimprovero che Benvenuto avrebbe mosso al Puzzangaro, si osserva, innanzitutto, che il Benvenuto ha ammesso di avere detto al suo interlocutore di non parlare delle loro "cose".

Ma si deve, soprattutto, considerare - come ha sottolineato la Suprema Corte nella sentenza citata - che il Benvenuto "in quanto a sua volta coinvolto nel crimine può avere taciuto o modificato taluni particolari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità".

Ciò spiega il motivo per il quale il Benvenuto abbia mitigato la durezza del rimprovero di cui ha parlato lo Schembri.

Nessuna divergenza si nota, invece, tra quanto dichiarato dal Benvenuto in ordine all'intervento di Avarello per avere il numero di telefono del Nava e quanto dichiarato dallo Schembri, secondo cui al Puzzangaro il numero di telefono del teste fu dato dal fratello, ove si consideri che lo Schembri non sapeva e non ha quindi indicato come il fratello del Puzzangaro sia venuto in possesso del numero di telefono (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 86).

Un riscontro alle dichiarazioni dello Schembri è dato dallo stesso Benvenuto allorché riferisce che a telefonare al Nava furono suo fratello e il fratello di Puzzangaro che aveva ottenuto il numero del telefonino del testimone (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 92 - 93).

Il riferimento ad Avarello è stato fatto dal Benvenuto in relazione all'indirizzo e non già al numero di telefono del teste; indirizzo che l'Avarello ottenne da un cliente del Nava e che gli servì per dare incarico a suoi "referenti" a Milano (Riggio e Margiotta, il primo della "famiglia" di Riesi e l'altro di quella di Mazzarino) per un agguato da tendere al testimone (cfr. verb. ud. 27.1.1994, pag. 39, f. 187, acquisito con ordinanza del 26.1.1995, Vol. I).

Ed infatti, nell'interrogatorio del 7.3.1995 il Benvenuto spiega che fu il fratello di Puzzangaro a individuare la persona di Favara, alla quale il Nava si era rivolto per telefonare dopo l'omicidio del magistrato e ad avere ottenuto il numero del

telefonino del Nava.

11. Alle chiamate in correità di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni e alle dichiarazioni accusatorie di Schembri Gioacchino, Ianni Marco, Canino Leonardo e Vella Orazio, va aggiunto come ulteriore elemento di prova nei confronti dell'imputato l'interesse dell'organizzazione criminale, di cui egli era esponente di rilievo, e del suo stesso gruppo familiare alla uccisione del dott. R. Livatino.

Di questo interesse parla Schembri Gioacchino già nell'udienza del 26.1.1994, allorché fa riferimento al gruppo Avarello - Gallea e Parla, contrapposto a Di Caro Giuseppe, e al favore che il gruppo di Palma di Montechiaro aveva dovuto fare a quello di Canicatti (cfr. verb. ud. cit., f. 128 - 129).

Nell'interrogatorio reso il 9.3.1995 ribadisce che Puzangaro e Benvenuto, parlando tra di loro, dicevano che il magistrato aveva adottato "provvedimenti pesanti" in materia di misure di prevenzione contro componenti del gruppo e, in particolare, "della famiglia di Gallea e di Parla Salvatore" (cfr. verb. ud. cit., pag. 78 - 82).

Calafato Giovanni ha, a sua volta, indicato che l'interesse del gruppo di Canicatti all'eliminazione del giudice derivava dall'incisività dell'azione del magistrato nei confronti della criminalità organizzata degli "emergenti" di Canicatti.

Il Calafato, inoltre, ha individuato un interesse specifico del gruppo familiare di Gallea in relazione alla condanna per i reati concernenti le armi, ritenuta ingiusta per mancanza di elementi di prova.

Ha, infatti, affermato il Calafato che non si spiegava né lui né il Gallea il motivo per il quale i due erano stati condannati, pur essendo in possesso della pistola il solo Rinallo ("Perché in quel momento...per me mi sembrava dura in quel momento, perché la pistola non ce l'avevamo noi ce l'aveva Rinallo diciamo": cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 46).

Il Calafato ha riferito, infine, che la condanna era stata determinata dalle pressioni del maresciallo Bruno, ed ha ribadito che mancavano le prove ("...perché volendo non c'erano molti elementi per condannarci a noi diciamo": cfr. verb. ud. citata, pag. 47).

FG-

Anche il Benvenuto ha riferito che Avarello, per sostenere la necessità di eliminare il dott. Livatino, gli aveva detto che il magistrato era molto duro con la loro organizzazione e aveva citato le misure di prevenzione emesse nei confronti di elementi del gruppo e la condanna - ritenuta ingiusta - pronunciata contro Gallea Antonio e Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 43 - 44).

Canino Leonardo ha, a sua volta, riferito che Puzangaro e il Benvenuto gli avevano detto che il magistrato era stato ucciso perché combatteva la "Stidda" (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 10 e 18 - 19).

Ed infine Vella Orazio ha riferito che l'Avarello gli aveva detto che il magistrato "ce l'aveva con noi" (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 13).

L'azione incisiva del magistrato contro il gruppo degli "emergenti" di Canicatti, di cui l'Avarello era esponente di rilievo, spiega e rende necessaria la partecipazione di quest'ultimo al feroce delitto, anche come componente del gruppo di fuoco, prevalentemente composto dagli uomini della "famiglia" di Palma di Montechiaro.

Anche l'esistenza di motivi più strettamente familiari, legati alla condanna dello zio Gallea Antonio, dimostra la necessità della partecipazione dell'Avarello all'omicidio del magistrato.

Tali elementi, dunque, costituiscono una definitiva conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e, valutati in relazione alle plurime chiamate in correità e alla sicura adesione di Avarello al gruppo degli emergenti di Canicatti, contribuiscono a formare un quadro probatorio di indubbia consistenza nei confronti dell'imputato e a formulare con assoluta certezza il giudizio di responsabilità penale in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino.

12. Al complesso di tali prove, già decisive, vanno infine aggiunte le ulteriori chiamate in correità di Ianni Simon e Riggio Salvatore che indicano in Avarello uno degli esecutori del delitto commesso ai danni del magistrato.

Tali chiamate in correità confermano il quadro probatorio già acquisito nei confronti dell'imputato.

13. In relazione al prospettato alibi di Avarello, che ha affermato di essersi recato

con lo zio Gallea Bruno al commissariato di Canicattì, vanno richiamate le considerazioni svolte nel Capitolo V e va ribadito come egli nessuna prova abbia mai fornito sulla sua effettiva presenza alle ore 9,45 presso il suddetto commissariato.

Si deve, poi, sottolineare che il Benvenuto non ha mai riferito che l'Avarello si recò al commissariato di Canicattì.

Il collaboratore, nel raccontare che l'Avarello gli aveva detto di essersi creato l'alibi, ha sempre riferito che costui gli aveva narrato di avere accompagnato lo zio al carcere di Agrigento e non già al commissariato (cfr. verb. ud. 27.1.1994, pag. 27, f. 175 e verb. ud. 7.3.1995, pag. 81 e Cap. V, pag. 25 - 26, dove sono riportate le dichiarazioni rese dal Benvenuto).

La discrepanza, peraltro chiarita dal collaboratore nell'interrogatorio del 7.3.1995 (cfr. verb. ud. cit., pag. 86), relativa al fatto che nel primo dei due interrogatori il Benvenuto aveva detto che l'Avarello aveva prima accompagnato i suoi complici nel garage di contrada "Rinazzi" ed era poi andato a prendere lo zio, mentre nell'ultimo interrogatorio ha detto che l'Avarello si era recato direttamente a Canicattì, è di scarso rilievo e ininfluenza ai fini dell'alibi dell'Avarello, posto che il Benvenuto in ogni caso non ha mai detto che l'Avarello aveva accompagnato lo zio al commissariato.

Ne consegue che l'imputato ha avuto tutto il tempo necessario per andare a prendere lo zio e portarlo ad Agrigento alle ore 11,15, tenuto conto che la distanza tra Canicattì e Agrigento (circa 40 Km) è certamente percorribile in trenta minuti circa (cfr., anche, Cap. V, pag. 27).

L'alibi addotto dall'Avarello deve, dunque, ritenersi assolutamente non provato.

I difensori di Avarello hanno dedotto nell'atto di appello il seguente motivo: "se Avarello avesse predisposto l'alibi avrebbe fatto di tutto per farsi vedere alle ore 9,30 dagli agenti del commissariato di Canicattì ed alle ore 11,15 dagli agenti della questura di Agrigento".

E', tuttavia, agevole osservare come il fatto che Avarello non sia stato visto, né al commissariato di Canicattì, né alla questura di Agrigento, non possa assolutamente dimostrare che egli era presente e non aveva necessità di procurarsi l'alibi.

FC

Il non essere stato visto dimostra, semmai, che egli non c'era (la sua presenza, data la personalità dell'Avarello, non sarebbe certo sfuggita agli agenti del commissariato di Canicattì e della questura di Agrigento) e, comunque, che egli non ha saputo dare alcuna prova della sua effettiva presenza; il che, sotto il profilo processuale, equivale a ritenerlo non presente.

Ne consegue che nessuna efficacia liberatoria in favore dell'imputato può produrre il dedotto alibi.

E' stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte che "l'alibi in tanto può produrre efficacia liberatoria in favore di chi lo allega in quanto risulti sicuramente accertato nella sua storicità" (cfr. Cass. 27.1.1995 citata, pag. 48).

Si deve, infine, osservare che Avarello Giovanni, nel corso del suo esame, ha dichiarato di essersi recato direttamente alla Questura di Agrigento dal Commissariato di Canicattì (cfr. verb. ud. 6.12.1996, pag. 15 - 16).

Egli ha precisato di essere passato sul luogo dell'omicidio del dott. Livatino e che a causa del rallentamento del traffico ebbe un ritardo non superiore ad un quarto d'ora (cfr. verb. ud. citata, pag. 28).

Ma se ciò fosse vero non troverebbe giustificazione l'intervallo di tempo tra l'orario del visto del commissariato di Canicattì (ore 9,45) e quello della questura di Agrigento (ore 11,15), tenuto conto della distanza tra Canicattì e Agrigento percorribile in una mezz'oretta.

Le contraddizioni in cui è caduto l'imputato nel corso dell'interrogatorio (non ha saputo indicare quante macchine delle forze dell'ordine vi fossero, affermando di non averle contate e che potevano essere venti o trenta; ha detto di non avere visto nulla nella scarpata; non ha saputo indicare quante autovetture erano rimaste in coda; ha affermato di non avere saputo che era stato ucciso un magistrato) escludono ogni attendibilità alle dichiarazioni rese dall'imputato e dimostrano che egli non poté passare sul tratto di strada dove era avvenuto il delitto, per recarsi con lo zio al carcere di Agrigento.

Si deve, dunque, ritenere che l'Avarello andò a prendere lo zio sicuramente dopo che costui, da solo, si recò al Commissariato di Canicattì per fare apporre il visto. Questi aspettò, in un luogo prestabilito, il nipote il quale, dopo avere preso parte all'omicidio del magistrato, lo accompagnò al carcere di Agrigento, dove

poterono riferire a Gallea Antonio le notizie riguardanti l'esecuzione del delitto.

14. In relazione agli altri motivi di appello e ai rilievi dei difensori, si osserva:

- a) il motivo relativo alla non menzione di Avarello, di Pace e di Amico da parte di Schembri Gioacchino è stato esaminato nel capitolo IX (cfr., in particolare, su Amico e Pace pag. 89 - 90 e su Avarello pag. 94 - 96);
- b) il motivo relativo all'impugnazione dell'ordinanza del giudice di primo grado, che ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento e di riunione con quello pendente nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce, è stato esaminato nel capitolo IV;
- c) il motivo relativo alle dichiarazioni del Benvenuto sulla discesa in Sicilia di Amico, Pace e Puzangaro alla fine di Luglio o ad Agosto del 1990 è stato esaminato nel capitolo X in cui sono state riportate le dichiarazioni del Benvenuto (cfr., in particolare, pag.119) e nel capitolo XIX in cui sono state valutate le dichiarazioni dei testi Anas, Manganello e Tegtmeyer e riscontrate positivamente le dichiarazioni di Benvenuto, Schembri e Calafato (cfr., in particolare, pag.165);
- d) il motivo relativo al numero degli esecutori dell'omicidio del dott. R. Livatino e alle dichiarazioni dei testi Marchica, Vinti, Principe e Iacolino è stato esaminato nel capitolo XX (cfr., in particolare, pag. 171 - 180);
- e) il motivo relativo alla descrizione di un neo sul viso di uno degli esecutori del delitto è stato esaminato nel capitolo X in cui si è riferito della presenza di nei sul viso di Avarello e di un neo non evidente sulla guancia di Benvenuto (cfr. pag. 119 - 120);
- f) il motivo relativo alla telefonata al ristorante Portofino è stato esaminato nel capitolo X (cfr. pag.120 - 121);
- g) il motivo relativo all'alibi prospettato dall'imputato Avarello e alla richiesta di esperimento giudiziale e di ispezione dei luoghi è stato esaminato nelle pagine precedenti e nel capitolo V;
- h) i motivi concernenti l'attendibilità dei collaboratori sono stati esaminati nei rispettivi capitoli concernenti la valutazione delle dichiarazioni da loro rese;
- i) il motivo relativo all'accertamento, *incidenter tantum*, dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso denominata "Stidda" e dell'appartenenza a

questo sodalizio degli imputati Avarello e Puzzangaro è stato esaminato nel capitolo XXI (cfr. pag. 185 - 186).

Nelle pagine precedenti è stato esaminato l'interesse di Avarello, anche per ragioni familiari, alla uccisione del dott. R. Livatino.

Le questioni sollevate dai difensori in ordine al movente e alla ricostruzione dell'omicidio saranno esaminate nei capitoli XXIV e XXV.

15. Va, infine, rilevato che non vi è alcuna prova che l'omicidio fosse stato progettato per il giorno 21.9.1990 per fare incolpare gli Allegro del reato, come dedotto nell'atto di appello.

Da nessun atto processuale è emerso tale elemento, avendo il Benvenuto riferito che egli era a conoscenza soltanto del fatto che il 21.9.1990 si sarebbero dovute trattare le misure di prevenzione sia a carico degli Allegro sia a carico dei Calafato, ma che egli non sapeva né che il dott. Livatino avrebbe dovuto presiedere il collegio né che il magistrato sarebbe andato in ferie l'indomani (cfr. verb. ud. 27.1.1994, pag. 33, f. 181).

La circostanza che il 21.9.1990 dovevano essere trattate le misure di prevenzione anche a carico dei Calafato (e, in particolare, di Calafato Giuseppe: cfr., sul punto, verb. ud. 25.2.1992, dichiarazioni della dott. M. Agnello) contraddice l'assunto difensivo secondo cui l'omicidio era stato progettato per fare incolpare gli Allegro poiché, per le stesse ragioni, si dovrebbe sostenere - il che evidentemente non è possibile - che si voleva far ricadere la colpa sui Calafato.

Ma è contrario ad ogni logica ritenere che coloro che organizzano un omicidio (come i Calafato) facciano in modo che la colpa possa subito ricadere su di loro.

16. Va, dunque, affermata la responsabilità di Avarello Giovanni in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino, essendo state acquisite nei confronti dell'imputato prove consistenti e certe sulla partecipazione alla fase organizzativa ed esecutiva del delitto, attraverso le plurime chiamate in correità sopraevidenziate e l'esistenza di un interesse concreto dell'organizzazione criminale, cui egli apparteneva, nonché di un interesse specifico del suo stesso gruppo familiare all'omicidio del magistrato.

CAPITOLO XXIV**MOVENTE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO**

1. L'alta figura morale e intellettuale del dott. R. Livatino è stata delineata nella sentenza del 18.11.1992 della Corte di Assise di Caltanissetta e in quella del 13.4.1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con le quali è stato definito il procedimento nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico.

Sono stati così messi in rilievo "le eccelse capacità professionali" e "l'estremo rigore morale ed intellettuale" del magistrato, il coraggio di "un giudice semplice che teneva in grandissimo conto il valore della altrui vita umana viaggiando senza scorta e affermando esser preferibile la uccisione di un solo uomo a quella di due o tre carabinieri" (cfr. sentenza 18.11.1992 citata, pag. 100 - 101).

L'attività e la condotta del dott. R. Livatino sono state illustrate anche nella sentenza del 13.4.1994, nella quale si dà atto che egli "era persona e magistrato di assoluta correttezza e irreprensibilità, di ottima preparazione professionale e laborioso" (cfr. sentenza citata, pag. 350).

Anche i presidenti di sezione del tribunale di Agrigento Maria Agnello e Luigi D'Angelo hanno attestato la professionalità e il rigore morale del dott. R. Livatino (cfr. sent. 13.4.1994, pag. 41 - 44 e pag. 351).

Alle pagine delle due sentenze citate e a quelle della sentenza del 13.7.1995, relativa alla fase di primo grado di questo giudizio (cfr. pag. 156 - 157), deve farsi esplicito richiamo, in considerazione anche del fatto che la figura del magistrato, la sua imparzialità e il suo rigore morale sono pienamente riconosciuti dai difensori degli imputati.

2. Il contrasto tra la personalità, come sopra delineata, del magistrato e le dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui il dott. R. Livatino sarebbe stato particolarmente severo con la "Stidda" e più "morbido" con "Cosa Nostra", costituisce uno specifico motivo d'impugnazione dei difensori di Avarello, i quali hanno sostenuto, sia nell'atto di appello sia nelle conclusioni orali, che anche in ciò i collaboratori avrebbero dimostrato la loro inattendibilità, indicando un falso

movente.

3. Prima di esaminare il motivo d'appello, appare necessario richiamare le pagine del capitolo precedente, nella parte in cui si è messo in rilievo l'interesse attuale e specifico dell'imputato Avarello e del suo gruppo all'eliminazione del giudice, accusato di severità nei confronti del sodalizio criminoso di cui facevano parte anche l'imputato stesso ed alcuni suoi parenti (cfr. Cap. XXIII, pag. 215 - 216).

L'Avarello e lo zio Gallea Antonio, oltre ad accusare il magistrato di severità nei loro confronti, avanzarono il sospetto di una sua parzialità a favore di "Cosa Nostra".

Il Benvenuto, infatti, ha riferito che, quando Avarello gli partecipò l'intenzione di eliminare il magistrato, gli parlò delle misure di prevenzione e della condanna - ritenuta ingiusta - nei confronti dello zio Gallea Antonio e di Calafato Giovanni, i quali erano stati dichiarati responsabili dei delitti concernenti le armi, pur essendo stato trovato in possesso di una pistola soltanto il coimputato Rinallo.

In quella stessa conversazione l'Avarello gli riferì, inoltre, che il giudice aveva un atteggiamento diverso nei confronti di "Cosa Nostra".

Ha, infatti, narrato il Benvenuto: "Si ci portava questi paragoni che nel mentre, nei confronti di "Cosa Nostra", specifica la corrente di Di Caro Giuseppe non c'erano questi attacchi diciamo" (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 44).

Calafato Giovanni, a sua volta, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle del Benvenuto, sia in relazione alla severità del dott. R. Livatino nei confronti del gruppo degli "emergenti" sia con riferimento ad un atteggiamento meno duro nei confronti della "famiglia" di Peppe Di Caro; fatti di cui gli aveva parlato Gallea Antonio, che con lui era detenuto nella stessa cella presso il carcere di Agrigento (cfr., in particolare, ud. 8.3.1995, pag. 11 - 13).

Anche Vella Orazio ha riferito le confidenze ricevute da Avarello Giovanni sul movente dell'omicidio del magistrato.

L'Avarello, infatti, gli disse che il dott. R. Livatino "ce l'aveva con noi" (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 13).

Il Canino, a sua volta, ha raccontato che fu il Benvenuto a dirgli che il magistrato era stato ucciso, su decisione presa da "tutti insieme", perché i gruppi emergenti

pensavano che il giudice favorisse “Cosa Nostra”, in quanto abitava sopra o sotto i Di Caro (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 18 - 19).

Ed infine, anche Schembri ha riferito che Puzangaro e Benvenuto nelle loro conversazioni facevano riferimento al fatto che, soprattutto in materia di misure di prevenzione, il magistrato avrebbe favorito il gruppo - contrapposto a quello di Avarello, Gallea e Parla - facente capo al Di Caro (cfr. verb. ud. 26.1.1994, pag. 2, f. 128 e verb. ud. 9.3.1995, pag. 78).

4. Dalle dichiarazioni dei collaboratori emerge, con evidenza, che il dott. R. Livatino fu ucciso per l'azione severa condotta nei confronti del gruppo emergente di Canicattì, rappresentato dai Gallea e dall'odierno imputato Avarello. L'astio nei confronti del magistrato è ulteriormente dimostrato dalla potenza di fuoco impiegata e dalla terribile frase, rivoltagli dal Puzangaro, prima che sparasse uno dei due “colpi di grazia”.

Emerge, altresì, chiaramente che è stato il gruppo dell'Avarello e l'Avarello stesso, anche per convincere gli alleati, a seminare - nell'ambiente criminale di cui faceva parte - il sospetto sulla parzialità del dott. R. Livatino.

5. Devono, dunque, essere ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni dei collaboratori, anche nella parte in cui vengono riferiti i motivi dell'omicidio del magistrato.

Tali motivi, infatti, sono stati loro raccontati dai protagonisti del delitto e, in particolare, tra gli altri, dagli odierni imputati Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano.

Si tratta, inoltre, di motivi interni al gruppo degli “emergenti” di Canicattì e riferibili, dunque, direttamente all'Avarello che voleva eliminare il giudice perché lo riteneva un ostacolo all'affermazione del sodalizio criminoso del quale egli era un esponente di rilievo, insieme con i suoi zii.

Il fatto che le ragioni indicate dall'Avarello, a giustificazione del feroce delitto, fossero oggettivamente false non implica necessariamente una loro falsità soggettiva, riferibile, comunque e soltanto, a coloro che organizzarono e deliberarono il delitto e ad altri (e cioè ai collaboratori) raccontarono il movente

di tale delitto.

Tra gli organizzatori vi è stato, certamente, l'Avarello che fu anche colui il quale, con deliberata menzogna, ebbe a spargere la voce di una parzialità del magistrato.

6. Il movente del delitto, com'è stato sopra delineato, rappresenta, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, un ulteriore elemento di prova nei confronti degli imputati, poiché dimostra e spiega l'interesse del gruppo di Avarello e dell'Avarello stesso all'eliminazione del magistrato.

La falsa accusa di parzialità rivolta al giudice giustifica, inoltre, l'efferatezza del delitto.

L'impiego di un gruppo di fuoco agguerrito e numeroso prova, infine, che i gruppi emergenti, oltre a voler dare un segnale allo Stato, intendevano lanciare un messaggio alla contrapposta organizzazione di "Cosa Nostra", che essi presumevano favorita, di una "potenza di fuoco" (cfr., per questa espressione, interrogatorio Calafato Giovanni 8.3.1995, pag. 13) rimasta immutata, nonostante molti componenti del gruppo fossero stati arrestati o sottoposti a misure di prevenzione.

FC

CAPITOLO XXV**RICOSTRUZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OMICIDIO**

1. La mattina del 21.9.1990 il dott. R. Livatino partì da Canicattì per raggiungere la sede del Tribunale di Agrigento, dovendo comporre il collegio per l'udienza di quel giorno.

Mentre percorreva la S.S. 640, in contrada "San Benedetto", lungo il tratto rettilineo della strada, fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

La sua autovettura fu prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno turbo diesel (bruciata successivamente in contrada "Gasena" nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petruša").

La Fiat Uno era guidata da Gaetano Puzangaro e, all'interno del mezzo, sul sedile posteriore vi era Avarello Giovanni.

Il Puzangaro, allo svincolo di Castrofilippo, attese il passaggio della Ford Fiesta del magistrato; quindi la raggiunse e l'affiancò, come viene dimostrato dalle tracce di rientranza sulla fiancata anteriore destra (ammaccatura dello sportello) della Fiat Uno.

Da questa autovettura furono esplosi due colpi di fucile che, tuttavia, non colpirono l'uomo ma la Ford Fiesta, com'è provato dai segni lasciati sullo sportello del lato guida e sul fascione della lamiera del tetto.

Questi dati obiettivi costituiscono una conferma della dichiarazione di Benvenuto, il quale ha riferito: "proprio il Puzangaro si è avvicinato accanto alla macchina, proprio glielo ha messo di proprio a striscio, l'Avarello invece di colpire il magistrato ha colpito il fascione della macchina" (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 78).

La direzione dei colpi di fucile, laterale e obliqua, prova che furono necessariamente sparati dalla Fiat Uno, come ha riferito il Benvenuto.

La circostanza che in questa autovettura non siano state trovate tracce di colpi di fucile non dimostra - come sembra sostenere il difensore di Avarello - che con il fucile si sia sparato all'esterno, ben potendo quest'arma essere utilizzata dall'interno del mezzo e con le canne, l'otturatore e il caricatore fuori dal

finestrino.

Ai colpi di fucile seguirono colpi di pistola, com'è dimostrato dai segni lasciati sulla guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro (foro di entrata) e sul parabrezza (foro di uscita) e dalla direzione obliqua dei colpi d'arma da fuoco.

Anche questi dati obiettivi confermano la dichiarazione del Benvenuto, secondo cui Avarello, mentre il magistrato stava per uscire dall'autovettura, esplose "un pò di colpi con la pistola", che poi si inceppò (cfr. verb. ud. citata, pag. 79).

L'inceppamento dell'arma trova riscontro nel rinvenimento, sul sedile anteriore sinistro della Fiat Uno, "di un serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum" (cfr. verb. sopralluogo del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Agrigento del 21.9.1990, pag. 2).

Inoltre nella campagna, a m. 6,80 dal guard-rail, è stato trovato dalla polizia scientifica della Questura di Agrigento un caricatore bifilare cal. 9 parabellum "con all'interno quattro cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L." (cfr. verb. sopralluogo 21.9.1990, pag. 4).

Anche questa circostanza conferma la dichiarazione del Benvenuto relativa all'inceppamento di una pistola.

E' stato, inoltre, accertato che tutti e due i caricatori "sono in dotazione alla pistola Beretta, assegnata alle forze dell'ordine, sono intercambiabili con la versione civile della Beretta camerata per cartucce cal. 9x21" e che i due caricatori, "camerati per cartucce cal. 9 parabellum (9x19) sono intercambiabili con quelle della pistola Beretta, di derivazione dal modello 92 camerata per cartucce cal. 9x21 e destinate queste ultime per il mercato civile" (cfr. dichiarazioni prof. D. Compagnini, f. 244 rosso).

Il perito ha, inoltre, accertato che il caricatore rinvenuto sui luoghi aveva cartucce di due calibri (9x19 e 9x21: cfr. f. 243 rosso).

Gli esami del prof. Compagnini confermano quanto riferito dal Benvenuto in ordine ai motivi per i quali la pistola si era inceppata e, cioè, perché era stata caricata con cartucce "cal. 9x21, e cal. 9" (cfr. verb. ud. citata, pag. 79 - 80).

Alla manovra di affiancamento seguì, da parte del Puzangaro, quella di sorpasso della Ford Fiesta davanti alla quale egli si fermò per spingerla indietro.

Questa manovra è dimostrata dall'ammaccatura della parte anteriore sinistra della

Ford Fiesta, dai frammenti di vetro del faro, dall'introflessione del paraurti nella parte sinistra e dall'ammaccatura del cofano nella parte anteriore sinistra.

I danni della Ford Fiesta trovano corrispondenza nella rientranza dello sportello anteriore destro e nell'ammaccatura della parte posteriore destra della Fiat Uno.

La manovra in precedenza descritta trova ulteriore riscontro nella posizione in cui fu trovata la Ford Fiesta, con la parte posteriore destra addossata al guard-rail e la parte anteriore alla distanza di cm. 50 dallo stesso guard-rail.

E' da escludere che il dott. R. Livatino abbia potuto tentare la retromarcia o l'inversione del senso di marcia poiché le ruote della sua autovettura erano diritte e non sterzate, come, invece, avrebbero dovuto essere in caso d'inversione del senso di marcia.

Il cambio in "folle" dimostra che il magistrato, per non rimanere intrappolato nella sua auto bloccata - posto che la Fiat Uno vi stava davanti e la spingeva - disinserì la marcia che aveva in precedenza, facendo così indietreggiare la sua autovettura per tentare, come in effetti fece, la fuga verso la campagna.

Egli, infatti, uscì dal mezzo e si diresse verso la scarpata.

Nell'atto di scavalcare il guard-rail, assumendo necessariamente una posizione di flessione del busto in avanti, fu colpito da un colpo di pistola sparato a breve distanza, da sinistra a destra e dal basso in alto (cfr. consulenza necroscopica del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990, pag. 20).

Nel frattempo sopraggiunsero con la moto Amico e Pace.

La moto si fermò più avanti della Ford Fiesta del magistrato perché, come ha riferito il Benvenuto, non era riuscita a bloccarsi in tempo, data l'elevata velocità (cfr. verb. ud. citata, pag. 79).

La dichiarazione del Benvenuto trova riscontro nella testimonianza del Nava, il quale vide la moto ferma davanti alla Ford Fiesta e una delle due persone, notate in precedenza sulla moto (successivamente riconosciuto in Pace Domenico), scavalcare il guard-rail, impugnando una pistola con la mano sinistra, mentre l'altra era rimasta ferma sulla strada con il casco da motociclista.

Il teste inoltre vide la Fiat Uno vuota, senza persone a bordo.

Le dichiarazioni del Nava dimostrano che coloro i quali viaggiavano sull'autovettura erano già scesi lungo la scarpata per inseguire il magistrato in

fuga e che i due sulla moto giunsero più tardi, com'è provato dal fatto che il Pace stava ancora scavalcando il guard-rail.

Il magistrato, nel proseguire la fuga per la campagna, fu costretto a cambiare direzione, come dimostrano il caricatore rinvenuto nella scarpata, i bossoli e gli oggetti rinvenuti in punti diversi della vallata, lungo il percorso di oltre 81 metri fatto dal dott. R. Livatino (cfr. rilievi fotografici, acquisiti con ordinanza del 4.5.1995, n. 2 e n. 21).

Durante la fuga fu colpito da un secondo e da un terzo colpo, esplosi da dietro in avanti e da destra a sinistra (cfr. consulenza citata, pag. 20).

Il terzo colpo provocò le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale.

Il dott. Livatino fu, quindi, raggiunto da altri due colpi che gli furono sparati quando era disteso a terra.

Gli autori dell'omicidio risalirono, quindi, sulla strada e portarono la Fiat Uno e la moto Honda in contrada "Gasena", dove le incendiarono.

2. In ordine ai rilievi mossi dal difensore di Avarello nelle conclusioni del 3.1.1997, si osserva che eventuali colpi sparati verso l'autovettura del magistrato da dietro (prima o dopo i colpi di fucile), come sarebbe dimostrato dal lunotto posteriore in frantumi, non escludono la manovra di affiancamento e di sorpasso dell'autovettura del magistrato da parte della Fiat Uno e non contrastano, dunque, con la dinamica dell'agguato narrata dal Benvenuto.

La rientranza nella fiancata anteriore sinistra e gli altri segni rilevati dalla polizia giudiziaria sulla Ford Fiesta, in precedenza illustrati, nonché i danni riportati dalla Fiat Uno nello sportello anteriore destro e nello spigolo posteriore destro del (cfr. anche rilievi fotografici n. 44 - 48 per la Fiat Uno e n. 9 - 11 per la Ford Fiesta, acquisiti con ordinanza del 4.5.1995), confermano le dichiarazioni di Benvenuto sulle manovre eseguite dalla Fiat Uno (affiancamento e sorpasso della Ford Fiesta) e dimostrano che l'autovettura del magistrato fu spinta all'indietro.

La circostanza indicata dal difensore, relativa alla maggiore altezza della Fiat Uno rispetto all'altra autovettura, non esclude la spinta all'indietro, ulteriormente dimostrata dalla rientranza del cofano, nella parte sinistra, della Ford Fiesta, a causa ed in seguito all'urto subito (cfr. rilievi fotografici n. 9 - 11).

3. Anche i dati oggettivi scaturenti dalla perizia balistica, dai verbali di sopralluogo e dai rilievi fotografici confermano, come si è rilevato in precedenza, l'attendibilità delle dichiarazioni del Benvenuto sulla dinamica dell'esecuzione dell'omicidio, sull'impiego delle pistole e del fucile e sull'inceppamento di una di queste armi (la pistola caricata con cartucce di diverso calibro).

Le dichiarazioni del Benvenuto trovano, infine, come già si è rilevato, ulteriore conferma nella testimonianza di Pietro Ivano Nava.

FL

CAPITOLO XXVI**APPELLO DEL P.M.**

1. L'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo all'assoluzione di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano dai reati di detenzione e porto illegali di un mitra (capi b> ed e>), di ricettazione della stessa arma (capo h>) e dai reati di detenzione e porto di arma clandestina, relativamente al mitra (capi d> e g>).

A sostegno dell'appello, il P.M. ha dedotto che le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, Schembri Gioacchino e Calafato Giovanni sull'effettivo impiego del mitra nell'omicidio del dott. R. Livatino costituivano prova certa a carico degli imputati, a nulla rilevando, anche per le ragioni illustrate nella sentenza impugnata, il mancato rinvenimento di bossoli.

2. L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato.

Ed infatti le dichiarazioni dei tre collaboratori sull'impiego del mitra nell'esecuzione del delitto non possono essere ritenute convergenti, considerato che gli stessi parlano di un'arma diversa.

Schembri Gioacchino ha infatti riferito, per averlo saputo da Puzzangaro, che fu utilizzato il mitra skorpion acquistato da lui in Francia (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 66).

Benvenuto Giuseppe Croce, pur confermando l'uso di un mitra skorpion, esclude che siano stati impiegati il mitra UZI e i fucili a pompa, acquistati tramite lo Schembri, per il rifiuto opposto da Calafato Salvatore che aveva in consegna le armi (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 68 - 70).

Calafato Giovanni, a sua volta, parla di un mitra di tipo diverso da quello indicato dai precedenti collaboratori, affermando che si trattava di M 12 o di mitra 45 (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 24).

La diversità dell'arma indicata dai collaboratori non consente, ad avviso della Corte, di ritenere ogni singola dichiarazione riscontrata esternamente dalle altre dichiarazioni, pur dovendosi ritenere le loro deposizioni, sotto il profilo

dell'attendibilità intrinseca, pienamente credibili.

Ma la sola attendibilità intrinseca, non suffragata da riscontri, non può portare all'affermazione di responsabilità penale, anche se l'attendibilità sia stata (come in effetti è avvenuto) ampiamente verificata per tutte le altre parti del discorso narrativo del dichiarante.

La mancanza, quindi, di un riscontro esterno comporta l'impossibilità di potere affermare la responsabilità degli imputati in ordine ai reati concernenti il mitra.

Il perito, interrogato nell'udienza del 13.6.1995, ha infatti riferito che, limitatamente ai reperti esaminati, doveva essere escluso l'impiego di un'arma tipo skorpion (cfr. verb. ud. 13.6.1995, pag. 8) e di armi che sparano a massa battente, come M 12, UZI, Machine Pistole (cfr. verb. ud. citato, pag. 10).

3. Non può, inoltre, essere condiviso il motivo di appello secondo cui la responsabilità degli imputati in ordine ai reati concernenti il mitra costituiva una conseguenza necessaria della statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994, divenuta irrevocabile, ove si consideri che nella sentenza impugnata non è stato mai contestato agli imputati l'impiego di un mitra (cfr. capi di imputazione nella sentenza del 13.4.1994, pag. 3 - 6) e che Amico e Pace non sono stati mai condannati per delitti concernenti quest'arma.

Peraltro, tali reati ad Amico e Pace non sono stati neppure contestati in questo giudizio.

4. Non può, ancora, una pistola mitragliatrice essere equiparata a un mitra e, dunque, l'eventuale impiego di tale pistola, anche ai fini della correlazione tra contestazione e decisione, non può configurare il reato relativo alla detenzione e al porto illegali di un mitra.

5. Va, infine, rilevato, in relazione al motivo di appello attinente la detenzione e il porto del mitra, considerata arma clandestina, che l'art. 23 della legge 18.4.1975 n. 110 si applica alle sole armi comuni da sparo.

E', infatti, consolidato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "la detenzione ed il porto di armi da guerra con matricola abrasa non sono previste

dalla legge come reato e pertanto non sono riconducibili alle ipotesi delittuose di cui all'art. 23, L. n. 110/75. Tale norma, invero, limita la clandestinità alle sole armi comuni da sparo" (cfr., nei termini, Cass. Pen. Sez. I, 15.6.1988, n. 6947 - ud. 15.4.1988, tra le altre).

Va, quindi, esclusa la sussistenza dei delitti contestati agli imputati ai capi d) e g) di rubrica, non essendo, comunque, previsti dalla legge come reati.

6. Si deve, infine, osservare che, in ogni caso - anche a volere considerare riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori sull'impiego di un mitra (ipotesi non ritenuta da questa Corte) - nessuna prova esiste negli atti processuali della clandestinità dell'arma, non essendo stato il mitra mai ritrovato e non essendo stati acquisiti, dunque, elementi idonei a dimostrare l'avvenuta cancellazione del numero di matricola.

FL-

CAPITOLO XXVII**POSIZIONE PROCESSUALE DI AMICO PAOLO E PACE DOMENICO
E MOTIVI DI APPELLO**

1. Si deve, innanzitutto, precisare che Amico Paolo e Pace Domenico, in questa fase del processo, sono chiamati a rispondere del solo delitto loro ascritto al capo b) (porto illegale in luogo pubblico del fucile cal. 12 Breda con matricola cancellata).

Gli imputati sono stati, infatti, assolti dal delitto loro contestato al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Su questo capo della sentenza non vi è stata impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, che ha proposto appello, nei soli confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, limitatamente al capo della sentenza con la quale questi due imputati sono stati assolti in ordine ai reati concernenti il mitra.

Si deve, altresì, precisare che Amico e Pace, con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.4.1994, divenuta irrevocabile il 27.1.1995 (cfr. sent. citata, pag. 379 bis), sono stati già ritenuti responsabili dell'omicidio del dott. Livatino e degli altri reati loro contestati (cfr. sent. citata, pag. 3 - 7 e 379).

Tutte le questioni, dunque, sollevate dal difensore, in ordine alla loro responsabilità penale sull'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. 27.12.1996, pag. 43 - 56), non possono essere prese in alcuna considerazione, essendosi sul punto già formato il giudicato.

Anche gli apprezzamenti sulla personalità e sull'attendibilità del teste Pietro Ivano Nava, che ha riconosciuto Pace ed Amico, sono estranei al processo portato alla cognizione di questa Corte.

Sulla personalità del Nava e, in senso contrario ai rilievi profondamente e ingiustificabilmente negativi del difensore, deve, invece, essere richiamata la valutazione della Suprema Corte, contenuta nella sentenza del 27.1.1995, laddove vengono adeguatamente apprezzati "il consapevole senso di civismo" e "l'encomiabile coraggio del Nava", che consentirono un proficuo avvio delle

indagini (cfr. sent. citata, pag. 55).

2. Fatte queste premesse, si osserva che la responsabilità penale di Amico e Pace, in ordine al reato loro contestato, è dimostrata dalla loro partecipazione, accertata con sentenza definitiva, all'omicidio del dott. R. Livatino.

La clandestinità del fucile è provata dalla cancellazione del numero di matricola. Soltanto attraverso una perizia è stato, infatti, possibile risalire al numero originario (777.446) e, quindi, al proprietario del fucile, Bruccoleri Antonio, cui era stato rubato a Favara il 2.12.1989 (cfr. sent. 13.4.1994, pag. 27 e 151 - 152 e consulenza del dott. C. Fatuzzo e dell'isp. G. Gentile del 4.5.1991, pag. 5, 7 e 18, f. 67, 69 e 100 degli atti acquisiti in primo grado).

3. In ordine ai motivi di appello, si osserva che è palesemente infondata la richiesta di assoluzione dal capo a), essendo già stati gli imputati assolti da tale reato dal giudice di primo grado "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" e non sussistendo le condizioni per l'assoluzione con la formula "per non avere commesso il fatto".

E', infatti, riferibile a loro, in quanto esecutori del delitto, la detenzione della pistola cal. 9 Beretta, mod. 92 SB, che fu lasciata dagli autori dell'omicidio del magistrato nella Fiat Uno, successivamente abbandonata e bruciata nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petrusa".

Del tutto generica è, poi, la richiesta di assoluzione, per non avere commesso il fatto, dal delitto di cui al capo b).

La responsabilità di Amico e Pace è dimostrata, infatti, dalla loro partecipazione all'omicidio del magistrato e dal loro indiscutibile concorso, data la formazione del giudicato, nel reato concernente il porto illegale del fucile clandestino, essendo stata quest'arma impiegata nell'esecuzione del delitto.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere integralmente confermata.

FC

CAPITOLO XXVIII**STATUZIONI PENALI E CIVILI E MOTIVI DI APPELLO
RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA**

1. La responsabilità di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino (reato descritto al capo a) di rubrica), è stata dimostrata nei precedenti capitoli, quando è stata esaminata la loro posizione processuale.

Qui occorre rilevare che non può esservi dubbio sulla sussistenza dell'elemento psicologico.

a) Il dolo diretto (e l'intensità stessa del dolo) è dimostrato dall'accurata preparazione dell'omicidio, attraverso apposite riunioni, dalle modalità stesse dell'agguato e dal fatto che, per attuare il piano criminoso, Puzangaro, Pace e Amico furono fatti venire dalla Germania.

b) L'attività di deliberazione dell'omicidio e quella successiva di organizzazione e realizzazione delle modalità esecutive dimostrano anche la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 573 n. 3) c.p. (premeditazione).

Si osserva, infatti, che gli imputati agirono *frigido pacatoque animo*, come è provato dalle modalità del delitto, attraverso un agguato, dalla stessa macchinazione dell'omicidio, deliberato e organizzato in precedenza, dal luogo, dall'ora e dalla manovra svolta per eseguirlo e per bloccare la vittima, che aveva tentato la fuga, dalle modalità della sparatoria, anche con colpi di grazia, dal movente che ha determinato il delitto e che - com'è stato in precedenza osservato - era dovuto al premeditato proposito, freddamente deliberato ed eseguito, di uccidere un magistrato che costituiva un ostacolo all'affermazione dell'organizzazione criminale di cui gli imputati facevano parte.

c) Sussistono le aggravanti previste dall'art. 61 n. 5) e 10) c.p.

In relazione alla minorata difesa, si osserva che il dott. Livatino viaggiava solo ed inerme a bordo della sua autovettura e fu costretto a tentare, invano, la fuga, scendendo per la scarpata, dove fu raggiunto e ucciso, anche con "colpi di grazia", dagli imputati che gli avevano teso l'agguato, utilizzando due veicoli e numerose

armi.

L'aggravante dell'art. 61 n. 10) c.p. è dimostrata dalla qualità della vittima (giudice del Tribunale di Agrigento) e dal movente del delitto.

d) Il numero degli autori del delitto (sicuramente non inferiore a cinque) configura l'aggravante dell'art. 112 n. 1) c.p.

2. In relazione ai delitti sulle armi si osserva:

a) detenzione e porto illegali della pistola Beretta, cal. 9 (reati descritti ai capi b> ed e> di rubrica).

La natura di arma da guerra della pistola è dimostrata dal fatto che si tratta di pistola (Beretta cal. 9, tipo 92 SB) in dotazione delle sole forze dell'ordine e dunque destinata all'armamento delle truppe nazionali, dalla spiccata potenzialità dell'arma stessa e dal suo non inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo.

Il rinvenimento della pistola nella Fiat Uno (si tratta, in particolare, di una delle armi sottratte da Avarello Giovanni ai Carabinieri, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone) è prova della responsabilità degli imputati che si servirono anche di quest'arma per tendere l'agguato al dott. Livatino;

b) detenzione e porto illegali del fucile marca Breda, cal. 12 (reati descritti ai capi c> e f> di rubrica).

Anche questo fucile è stato rinvenuto nella Fiat Uno abbandonata dagli autori dell'omicidio del magistrato.

Per le considerazioni svolte sub a), va, dunque, affermata la responsabilità degli imputati, in ordine a questi reati;

c) detenzione e porto del fucile, da qualificarsi arma clandestina perché con matricola abrasa (reati descritti ai capi d> e g> di rubrica).

La perizia eseguita dal dott. Fatuzzo e dall'ispettore Gentile dimostra che la matricola del fucile era stata cancellata e che, soltanto attraverso specifici accertamenti, si è potuto risalire al numero della matricola originaria.

La responsabilità degli imputati deriva dalla riferibilità a loro della detenzione e del porto dell'arma clandestina;

d) ricettazione della pistola e del fucile (reato descritto al capo h> di rubrica).

La responsabilità degli imputati in ordine al reato è dimostrata dall'abrasione del numero di matricola, idonea, per se stessa, a dimostrarne la provenienza illecita.

In relazione al fucile si osserva poi che, attraverso la consulenza con la quale è stato possibile ricostruire il numero della matricola originaria (777446), si è risaliti al proprietario, Bruccoleri Antonino, ed è stato, così, possibile accertare che il fucile gli era stato rubato a Favara il 2.12.1989.

Vi è, dunque, la dimostrazione della provenienza illecita dell'arma e della consapevolezza degli imputati che l'avevano ricevuta con la matricola cancellata.

3. In relazione ai reati concernenti i veicoli si osserva:

a) ricettazione dell'autovettura Fiat Uno (targata AG 266280) e della moto Honda 600 (targata AG 41952) (reato descritto al capo i > di rubrica).

I due veicoli sono furono sottratti ai proprietari a Villasetta (l'autovettura è stata rubata a Vaiana Salvatore il 13.5.1990) e a Licata (la moto è stata rubata a Calamita Antonio il 9.6.1990).

La consapevolezza da parte degli imputati della provenienza illecita dei mezzi è dimostrata dall'impiego che ne hanno fatto e, più in generale, dalla messa a disposizione degli autoveicoli da parte dell'organizzazione criminale, di cui gli imputati facevano parte e della quale i mezzi costituivano una dotazione, in favore di quei componenti che erano chiamati a commettere delitti (cfr., sul punto, verb. ud. 7.3.1995, pag. 41, anche le dichiarazioni di Benvenuto sulla disponibilità della moto Honda, già utilizzata anche per l'omicidio di Coniglio Rosario).

E' agevole, infine, osservare che la gravità del delitto compiuto rende necessario l'uso di veicoli rubati e dimostra la consapevolezza degli imputati della provenienza illecita.

La successiva condotta da loro tenuta (cfr., infra, lettera b>) ne è ulteriore prova;

b) danneggiamento seguito dall'incendio dei veicoli e di alcune armi (reato descritto al capo l> di rubrica).

La responsabilità degli imputati in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino e ai reati a questo teleologicamente connessi, descritti in precedenza, dimostra che a loro è necessariamente riferibile il reato contestato.

L'impiego di materiale incendiario, il fuoco appiccato sui mezzi in aperta campagna e la diffusività delle fiamme, notate da Milioti Rosario che avvertì subito i carabinieri di Favara, integrano l'elemento materiale del reato contestato. L'elemento soggettivo è dimostrato dalla consapevolezza di appiccare il fuoco sugli autoveicoli e sulle armi e di volere danneggiare, per mezzo dell'incendio, cose altrui.

4. Gli imputati devono, quindi, essere dichiarati responsabili di tutti i reati per i quali sono stati condannati in primo grado.

5. Non sussistono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche, espressamente richieste da Puzzangaro Gaetano, attraverso il suo difensore.

La sola giovane età dell'imputato non può giustificare l'accoglimento della richiesta, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 133 c.p.

L'estrema gravità del fatto e le modalità dell'esecuzione del feroce agguato, consumato ai danni di un uomo inerme e solo, e la condotta particolare del Puzzangaro, che ha dimostrato un profondo disprezzo per la vita umana, non curandosi neppure di arrecare un'inutile e volgare offesa a un uomo che stava per morire, dimostrano la profonda intensità del dolo omicidiario e sono manifestazioni della personalità dell'imputato che, seppure giovane, alla vita altrui non ha mai dato alcun valore e che, solo per fini economici, vi ha posto fine, tutte le volte che veniva chiamato dalla Germania, dove viveva con i proventi ricavati dai delitti consumati.

La personalità dell'imputato, organicamente inserito nell'associazione mafiosa, emerge, inoltre, dal certificato penale, dal quale risulta una condanna definitiva per il reato p.p. dall'art. 416 bis c.p., nonché dalla pendenza del procedimento a suo carico per l'omicidio del maresciallo Guazzelli, reato per il quale ha riportato, in primo grado, una condanna all'ergastolo.

Ed infine, per i gravissimi reati da lui compiuti, non ha mostrato mai il benché minimo segno di ravvedimento.

E, dunque, da escludere l'applicazione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, che non troverebbero alcuna giustificazione.

Considerazioni analoghe valgono per Avarello Giovanni, coinvolto nel gravissimo delitto sin dalla fase organizzativa e già condannato all'ergastolo per un precedente omicidio.

6. La sentenza appellata deve, pertanto, essere confermata anche in ordine alla determinazione della pena nei confronti di tutti gli imputati.

7. Gli imputati Avarello e Puzzangaro vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle parti civili che si sono costituite, delle spese di rappresentanza di questa fase del giudizio, da liquidarsi, in considerazione del numero delle udienze e dell'attività svolta, nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

visti gli art. 592 e 605, 544 comma terzo e 304 primo comma lett. c) c.p.p., conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, da Avarello Giovanni, Puzzangaro Gaetano, Amico Gaetano e Pace Domenico e condanna l'Avarello, il Puzzangaro, l'Amico e il Pace, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali d'appello, nonché i soli Avarello e Puzzangaro alla rifusione delle spese d'appello in favore delle parti civili Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, che liquida in complessive lire 4.094.000, di cui lire 94.000 per spese e delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno che liquida in complessive lire 2.000.000;

indica il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza e, conseguentemente, sospende i termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano fino alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni a decorrere da oggi.

Caltanissetta, 5 Gennaio 1997.

Il Cons. est.

Francesco Carini

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Aida Falzone

Aida Falzone

Il Presidente

[Firma]

depositato in Cancelleria

ATTI PRIVATI O GIUDIZIARI

De Rosa

All. 1051

Den. 0/1

Reg. *104* *250000*

P.P.

7411

S.P.

Tr. 6491

Car. 7571

Bollo 4501 *1220 000*

Cens. 9011

Avv.

Int.

Totale L. *1470000*

INVM 9001

Tot. Gen. L.

REGISTRATO A CALTANISSETTA
14 GIU. 1997

N. *199* (492) Mod. *71* Vol. *70*
esatte lire *1470000* all'art. *1062* mod. *9*

Il Direttore
IL DIRETTORE REGGENTE
(Maria Grazia Raimondi)



segua annotazioni a pag. 245.

238 b5

I N D I C E**CAPITOLO I**

FATTO PAG. 1

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PAG. 8

CAPITOLO III

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO PAG. 16

CAPITOLO IV

RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO E DI
RIUNIONE CON ALTRO A CARICO DI BENVENUTO
GIUSEPPE CROCE PAG. 22

CAPITOLO V

RICHIESTE DI ESPERIMENTO GIUDIZIALE E DI
ISPEZIONE DEI LUOGHI PAG. 24

CAPITOLO VI

RICHIESTE ISTRUTTORIE PAG. 28

CAPITOLO VII

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA IN GENERE PAG. 35

CAPITOLO VIII

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI HEIKO KSCHINNA PAG. 72

CAPITOLO IX

DICHIARAZIONI RESE DA SCHEMBRI GIOACCHINO
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 77

CAPITOLO X

DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIUSEPPE
CROCE EX ART. 210 C.P.P. PAG. 97

CAPITOLO XI

DICHIARAZIONI DI IANNI' GAETANO
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 124

CAPITOLO XII

DICHIARAZIONI DI IANNI' MARCO
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 126

CAPITOLO XIII

DICHIARAZIONI DI CALAFATO GIOVANNI
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 129

CAPITOLO XIV

DICHIARAZIONI DI CANINO LEONARDO
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 139

CAPITOLO XV

DICHIARAZIONI DI VELLA ORAZIO

EX ART. 210 C.P.P.

PAG.146

CAPITOLO XVI

DICHIARAZIONI DI IANNE SIMON

EX ART. 210 C.P.P.

PAG. 152

CAPITOLO XVII

DICHIARAZIONI DI RIGGIO SALVATORE

EX ART. 210 C.P.P.

PAG. 158

CAPITOLO XVIII

DICHIARAZIONI DI SAMPERI ALFIO

EX ART. 210 C.P.P.

PAG. 161

CAPITOLO XIX

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI CHRISTIANE ANAS,

FILIPPO MANGANELLO E MARION TEGTMEYER

RILEVANZA PROCESSUALE

PAG. 163

CAPITOLO XX

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI GAETANO MARCHICA,

GAETANO IACOLINO, ANTONIO VINTI E GIACOMO PRINCIPE

RILEVANZA PROCESSUALE

PAG. 168

CAPITOLO XXI

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI IERFONE FELICE PAG. 181

CAPITOLO XXII

POSIZIONE PROCESSUALE DI PUZZANGARO GAETANO
E MOTIVI DI APPELLO PAG. 187

CAPITOLO XXIII

POSIZIONE PROCESSUALE DI AVARELLO GIOVANNI
E MOTIVI DI APPELLO PAG. 200

CAPITOLO XXIV

MOVENTE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO PAG. 221

CAPITOLO XXV

RICOSTRUZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OMICIDIO PAG. 225

CAPITOLO XXVI

APPELLO DEL P.M. PAG. 230

CAPITOLO XXVII

POSIZIONE PROCESSUALE DI AMICO PAOLO E PACE
DOMENICO E MOTIVI DI APPELLO PAG. 233

CAPITOLO XXVIII

STATUIZIONI PENALI E CIVILI E MOTIVI DI APPELLO

RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA

PAG. 235

AVVISI DEPOSITI SENTENZA commesso al P.G.

- d. 22/5/87 - è modificato con segue
- d. 21/5/87 al Averello -
- d. 22/5/87 all'Avvocatura dello Stato per la p.p. cc. Ministero G.G., Ministero Interno e Pubblica Istruzione dei Ministri.
- d. 22/5/87 all'avv. Itamura, Rif. allo p.p. cc. Livorno e Corbo; all'avv. F. S. Celisano, Rif. N. Amico; all'avv. M. Uzzini, Rif. N. Puzzeogara -
- d. 23/5/87 agli imputati Puzzeogara - Pece e Amico -
- d. 24/5/87 all'avv. L. Fiume, Rif. N. Averello
- d. 26/5/87 alla p.p. cc. Livorno e Corbo e all'avv. Ruffello, Rif. N. Diavillo - Amico e Pece -

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

28/6/87 l'avv. Ruffello propone ricorso per Cassazione nell'interesse di AVAROLA GIOVANNI

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

7/7/87 l'avv. Michele Vizzini propone ricorso per Cassazione nell'interesse di PUZZANGARA GAETANO -

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Spagnolo

Sentenza divenuta irrevocabile per ANICO PAOLO E PACE DOMENICO,
 il 11-7-97

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

ione
mi

18 LUG. 1997 estratto esecutivo delle Proc. Rep. del Tribunale
 di Caltanissetta e delle Questioni A.G. per ANICO PAOLO
 e PACE DOMENICO -

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

18 LUG. comunicazioni ex art. 27 Disp. Rep. Rep.
 C.P.P. alle Procure Repubbliche cp. il Tribunale di
 Caltanissetta per ANICO PAOLO e PACE DOMENICO.

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

La Corte di Cassazione con sentenza del 10/11/97,
 dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
 i ricorrenti, in solido al pagamento delle
 spese processuali e ciascuno della somma di
 £. 2.000.000 alla cassa delle ammende, nonché in
 solido al rimborso delle spese sostenute dalle
 parti civili costituite che liquida in complessive
 £. 4.621.000, di cui £. 4.120.000 per competenza
 ed onorari in favore di Livatino Vincenzo e
 Corbo Rosalia ed in £. 2.000.000 complessive
 in favore della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, del Ministero di G.B. e del Ministero
 dell'Interno.

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

Sentenza divenuta irrevocabile
il 10-11-97

in Averill e Puzos

ne di pena
i risultanti

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Estretto esecutivo trasmesso dalla Corte di
Cassazione in data 13/11/97 alla Procura della
Repubblica e/o il Tribunale di Catanzaro

II COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(maria Spagnolo)

23/12/97 con ricorso ex art. 27 Resp. Reg. -
C.P.P. alla Proc. Rep. di Catanzaro

Con provvedimento di esecuzione di pena concernenti multa della
Procura Generale di Palermo in data 10/6/98 nei confronti di PUZZO
GAETANO, visto il provvedimento di annullamento del 25/5/98 e successiva interpone-
zione del 18/11/98 della Procura della Repubblica di Catanzaro con
il quale è stata determinata la pena unica dell'espulsione con risarcimento
giorniero per anno uno e mesi 2, € 5.681,03 di multa, interruzione propria
dei 11,00, depole durante la pena, decurtato dalle pene penali,
sospeso ed una esec. speciale per anni due, libertà provvisoria per
anni 3, pubblicazione ed affissione all'albo di ogni sentenza di condanna,
Ravenna, Palermo di Montebello per effetto per una sola volta nel
Tribunale di Catanzaro di Palermo. Provvedimento di esecuzione di pena
del 26/12/97; dal 7/1/98 al 7/3/98 e dal 30/1/99 al 13/1/00.

Resistendo che il Puzos risulta allora condannato con le
seguenti sentenze:

- E) 15/10/97 Corte di Appello di Palermo, sez. II del 21/7/98;
 - F) 21/4/98 Corte di Appello di Palermo, sez. II del 26/2/99;
 - G) 16/7/99 Corte di Appello Palermo, sez. II del 10/7/00;
- Con ordinanza del 6/3/00 la Corte di Appello di Palermo condanna
euro 2.065,83 di multa ex L. n. 241/06;
- H) 12/7/01 Corte di Appello di Palermo, sez. II del 5/2/03.
- RIETERMINA la pena unica che il recluso deve espiare in

con isolamento diverso per anno 1 e m. 2, £ 9.812,68 di multa,
 dalla quale vanno dettati pp. 1.395 di liberazione anticipata ai
 soli fini della liberazione condizionale, interruzione perpetua dei re di p
 pp. vu. le quali durante la pena, deceduto dalla potestà punitiva, i risult
 pubblicazione sul giornale di Sicilia, officine dell' albo di comuni
 di Agrigento, Caltanissetta, Licata, Nubia e Palma di Montechiaro,
 ed ogni officina per anni due, libertà sospesa per anni 3 -
 FISA la decenza pena al 29/3/1992 e per sua stessa pena
 a mai, dalla quale vanno dettati, ai soli fini della
 liberazione condizionale, pp. 1.395 di liberazione anticipata

IL CAPO UFFICE 93
 Lolo Maria Cristina

La Procura Generale della Repubblica di Palermo con provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 13/10/2009, ritenuto che nei confronti di **AVARELLO Giovanni** risultano eseguibili i seguenti provvedimenti di condanna:

- A) 03/07/92 Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 01/03/93
- B) 27/05/92 Tribunale di Gela riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza 06/05/93, divenuta irrevocabile il 09/02/94
- C) 21/07/94 Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile 25/11/95
- D) 06/05/95 Corte di Assise Appello di Palermo, irrevocabile 15/01/96
- E) 05/12/95 Corte di Assise d'Appello Palermo irrevocabile il 29/11/96
- F) 05/01/97 Corte di Assise d'Appello di Caltanissetta a conferma della sentenza 13/07/95 Corte di Assise di Caltanissetta, irrevocabile 10/11/97
- G) 24/06/97 Pretura di Caltagirone irrevocabile il 22/09/97
- H) 15/10/97 Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile 21/07/98
- I) 09/12/97 Corte di Assise di Appello di Palermo
- J) 22/12/97 Corte di Assise Appello Palermo, irrevocabile 13/10/98
- K) 08/04/98 Corte di Assise di Appello di Palermo, a conferma sentenza 21/12/96 Corte di Assise di Agrigento, dichiara inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione in data 26/01/99
- L) 12/01/99 Corte Appello di Caltanissetta, a conferma della sentenza emessa in data 02/04/1997 del Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile il 07/03/2000
- M) 16/07/99 Corte Appello di Palermo, irrevocabile il 14/01/2000
- N) 03/11/99 Corte di Appello di Caltanissetta a conferma della sentenza emessa in data 14/10/98 dal Tribunale di Enna, irrevocabile il 05/07/2000
- O) 18/01/2000 Corte Assise di Appello di Caltanissetta a conferma della sentenza emessa in data 26/06/98 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, irrevocabile il 22/02/01
- P) 17/07/2000 Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma sentenza del 22/05/99 Corte di Assise di Agrigento, irrevocabile 07/06/01
- Q) 19/10/2000 Corte di Assise di Appello di Palermo, a conferma della sentenza emessa in data 15/07/99 dalla Corte di Assise di Agrigento, irrevocabile il 23/11/01
- R) 12/07/01 Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in data 08/07/2000 dalla Corte di Assise di Agrigento, irrevocabile il 05/02/03
- S) 13/12/01 Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a conferma della sentenza del 24/02/2000 della Corte di Assise di Caltanissetta, irrevocabile 14/01/2003
- T) 14/02/02 Corte di Appello di Caltanissetta, a conferma della sentenza emessa in data 31/01/2001 dal Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile il 23/10/03
- U) 19/02/04 Corte di Appello di Caltanissetta a conferma sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile 04/07/2004
- V) 20/04/05 Corte di Assise di Appello di Palermo a conferma della sentenza emessa in data 01/10/2003 dal GIP Tribunale di Palermo, irrevocabile 08/02/06

DETERMINA

La pena unica che il predetto condannato deve espiare in dipendenza delle sentenze e dei provvedimenti su descritti in quella dell'ergastolo con isolamento diurno, allo stato di anni 3, in essa assorbite le restanti condanne detentive, € 30.672,24 di multa, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale, decadenza dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione dell'estratto sentenza (quest'ultime già eseguite), libertà vigilata per anni 3, dalla quale vanno detratti € 10.000,00 di multa, tra pena condonata e condonabile e ai soli fini della liberazione condizionale e altri benefici dell'ordinamento penitenziario, gg. 315 di liberazione anticipata

CON DECORRENZA PENA 1/9/91 con SCADENZA HA1

fm

La Corte di Assise d'Appello di Palermo con ordinanza del 14/12/2009, adotta l'indulto di cui al D.P.R. 22/12/1990 n. 394 applicato in favore di AVARELLO Giustino, nella misura di anni due di reclusione e euro 258,23 di multa della maggiore pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 258,23 di multa erogata con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 3/7/1992, in l. 11/3/1993; dichiara condonata ai fini della legge 31/7/2006 n. 241 la pena della multa limitatamente alla misura di euro 9.225,31 della maggiore somma complessiva determinata a carico di Avarello Giustino, con il provvedimento di unificazione di pena conosciuta con il titolo della Procura Generale di Palermo in data 13/10/2009; determina in anni tre la durata complessiva dell'isolamento diurno che deve essere espiato da Avarello Giustino, in esecuzione delle sentenze citate sub de +) a f); determina, conseguentemente, il tutto con il preeffetto.



Procura Generale della Repubblica

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

UFFICIO ESECUZIONE

N. 233/2003 S.I.E.P.

PROVVEDIMENTO DI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI (Art. 663 C.P.P.)

IL P. G.

Esaminati gli atti di esecuzione a carico di Amico Paolo nato a Palma di Montechiaro il 22/04/1967, in atto detenuto presso la Casa di Reclusione I.C.R. Opera di Milano, con decorrenza pena 06/10/1990, difeso dall'avv. Salvatore Re del Foro di Agrigento, nominato d'ufficio col presente provvedimento ;

visto il provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 16/12/99 rettificato il 16/02/2000 emesso nei suoi confronti, con il quale in relazione alle seguenti condanne:

- A) 22/02/91 Corte di Appello di Palermo, irrevocabile il 20/03/91;
- B) 17/02/93 Tribunale di Agrigento, irrevocabile il 10/05/93;
- X C) 13/04/94 Corte di Assise Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 27/01/95;
- (X) D) 05/01/97 Corte di Assise Appello Caltanissetta, irrevocabile il 11/07/97;
- E) 15/12/98 Corte di Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 17/01/99;

è stata determinata la pena unica da espriare dell'Ergastolo con isolamento diurno per anno 1 e mese 1, € 8.469,89 di multa , interdizione perpetua dai pp.uu. e legale, decadenza dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione dell'estratto sentenza , colonia agricola per anni 2, con decorrenza della pena fissata al 06/10/1990 e scadenza mai.

Con successivo provvedimento del 16/02/2000 della stessa Procura la pena della multa veniva determinata nella misura di € 3.305,32 essendo stata convertita la multa di € 5.164,57 in cc. 134 di libertà ...

Considerato che l'Amico Paolo risulta altresì condannato con le seguenti sentenze:

- F) 15/10/97 Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile 20/07/98 alla pena di anni 5 di reclusione , interdizione perpetua e legale durante la pena per i reati di associazione di tipo mafioso in concorso: art. 110 , 416 bis c.p.. R.C. Febbraio '93. (N. 446/98);
- G) 16/07/99 Corte di Appello di Palermo, irrevocabile 12/07/2000 alla pena di anni 8, mesi 6, € 2.065,83 di multa, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale durante la pena, per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110, 628 co. 1 c.p., art. 628 co. 3 c.p.; per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110 c.p., art. 10 L. 497/74, art. 12 L. 497/74, art. 61 n. 23 c.p.; per il reato di cui agli artt: 81, 110, 624 c.p., 625 n. 5 e 7 c.p., art. 61 n. 2 c.p.; per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110, 614 co. 1 c.p., 614 co. 4 c.p., 61 n. 2 c.p.. R.C. dal 10/07/89 al 18/08/89. (N. 392/2000);
- H) 12/07/01 Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile il 05/02/2003 alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anno 1, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale, decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110, 575 c.p, art. 577 n. 3 c.p., art. 112 n. 1 c.p.; per il reato di cui agli artt: 81, 110, 582 c.p., art. 585 c.p., art. 112 n. 1 c.p.; per N° 4 reati di cui agli artt: 81, 110 c.p., art. 10 e 14 L. 497/74, art. 112 n. 1 c.p., art. 61 n. 2 c.p.; per N° 4 reati di cui agli artt: 81, 110 c.p., art. 12 e 14 L. 497/74, 61 n. 2 c.p., art. 112 n. 1 c.p.; per il reato di cui agli artt: 56, 81, 110, 575 c.p., art. 112 n. 1 c.p., art. 116 c.p.; per N° 2 reati di cui agli artt: 81, 110, 648 c.p., art. 3 L. 110/75; per il reato di cui agli artt: 81, 110, 624 c.p., art. 625 n. 2 e 7 c.p., art. 61 n. 2 c.p., art. 112 c.p. R.C. dal 05/08//89 al 16/12/89. (N. 233/03).
- 1) Con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila N. 947/98 del 12/10/99 ridotta la pena di gg. 585 in relazione al periodo dal 06/10/1990 al 06/04/1998.
- 2) Con ordinanza del 29/08/2000 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 135 in relazione al periodo dal 06/04/1998 al 06/10/1999.
- 3) Con ordinanza del 09/01/2001 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 06/10/1999 al 06/10/2000.
- 4) Con ordinanza del 21/05/2002 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 06/10/2000 al 05/10/2001.

- 5) Con ordinanza del 13/02/2003 del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 05/10/2001 al 05/10/2002.
 - 6) Con ordinanza del 30/10/2003 del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 05/10/2002 al 05/10/2003.
 - 7) Con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Pavia del 03/02/2005 ridotta la pena di gg. 90 in relazione al periodo dal 05/10/2003 al 05/10/2004;
- per un totale di gg. 1.170.

Ritenuto che si deve procedere all'emissione di un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti previo scioglimento del cumulo precedente al fine di rideterminare la pena che Amico Paolo deve in concreto espiare;

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 663 comma 2 c.p.p., poiché l'ultimo provvedimento di condanna passato in giudicato risulta essere Sentenza del 12/07/01 di Corte di Assise di Appello di Palermo, per cui il Giudice dell'Esecuzione è da individuarsi, ai sensi dell'art. 665 comma 4 c.p.p., in Corte d'Appello di Palermo;

letta la posizione giuridica ed il certificato penale;

visti gli artt. 72 e ss. C.p., 663 c.p.p. e la L.N. 241/06;

D E T E R M I N A

la pena unica che il predetto condannato deve espiare in dipendenza delle sentenze e dei provvedimenti su descritti in quella dell'ergastolo, con isolamento diurno, allo stato di anno 1 e mese 1, in essa assorbite le restanti condanne detentive, € 5.371,15 di multa, interdizione perpetua dai pp.uu. e legale, decadenza dalla potestà di genitore, pubblicazione ed affissione dell'estratto sentenza (quest'ultime già eseguite), colonia agricola per anni 2, dalla quale dovrà essere detratta ai soli fini della liberazione condizionale ed altri benefici dell'ordinamento penitenziario, la liberazione anticipata per complessivi gg. 1.170 ;

C H I E D E

Che la Corte di Assise di Appello di Palermo, voglia applicare l'indulto cui alla L. N. 241/06, limitatamente alla pena della multa di € 5.371,15 infine determinare la durata complessiva dell'isolamento diurno;

EMETTE

Ordine di Esecuzione per la pena di Ergastolo con isolamento diurno per anno 1 e mese 1;

FISSA

la decorrenza pena al 06/10/1990 con scadenza MAI, dalla quale dovrà essere detratta ai soli fini della liberazione condizionale ed altri benefici dell'ordinamento penitenziario, la liberazione anticipata per complessivi giorni 1.170. Il presente costituisce nuova posizione giuridica;

DISPONE

che copia del presente venga notificata all'interessato e al suo difensore, annotato in matricola, nel Casellario Competente, nonché comunicato a tutte le autorità le cui sentenze sono state comprese nell'odierno provvedimento ed all'Ufficio Riscossione Corte di Appello di Palermo.

Palermo, 16-3-2010



Il Sostituto Procuratore Generale



COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE
PALERMO 16 MAR 2010
CANCELLERIA



PAGINA BIANCA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 10.11.1997

SENTENZA

N. 1568

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. BELFIORE SANTO	Presidente	
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO	Consigliere	REGISTRO GENERALE
2. Dott. CHIEFFI SEVERO	"	N. 31958/1997
3. Dott. CANZIO GIOVANNI	"	
4. Dott. DELEHAYE ENRICO	"	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) AVARELLO GIOVANNI | n. il 14.09.1965 |
| 2) PUZZANGARO GAETANO | n. il 08.09.1968 |

avverso sentenza del 05.01.1997

C. ASS. APP. di CALTANISSETTA

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

DELEHAYE ENRICO

IL SOLE 24 ORE
6.000
3.010.1997
IL CONSIGLIERE

Udito il Pubblico Ministero in persona del

che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

Svolgimento del processo.

In data 21-9-1990, intorno alle ore 8,45. il dott. Rosario Livatino subiva un agguato mortale mentre a bordo della sua autovettura, la Ford Fiesta targata AG I74248, si recava da Canicattì al Tribunale di Agrigento dove svolgeva le funzioni di giudice.

Testimone di alcune fasi dell'aggressione era Pietro Ivano Nava, che casualmente percorreva la stessa strada e che informava subito dopo la questura di Agrigento; giunta sul posto, la polizia trovava l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra ed al lunotto posteriore.

Nel greto del torrente San Benedetto giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino e dall'esame esterno del cadavere (poi confermato dall'autopsia) emergeva che era stato raggiunto da cinque colpi, uno dei quali esploso a breve distanza, sparati almeno da due diverse armi da fuoco corte cal. 9.

A seguito del sopralluogo effettuato nella contrada Gasena dalla polizia scientifica e dai Carabinieri, venivano rinvenute nei pressi di un abbeveratoio denominato "Petruša" una Fiat Uno bianca ed una moto Honda completamente bruciate, che dalle successive indagini risultavano entrambi rubati; all'interno dell'autovettura venivano trovati dei pezzi di una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum ed un fucile a canne sovrapposte marca "Breda".

Il teste Pietro Ivano Nava riferiva alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della sua Lancia Thema, poco dopo lo svincolo di Canicattì era stato superato da una motocicletta, che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione: a bordo aveva notato due persone, delle quali quella seduta dietro indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti aveva visto ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura uno dei



due uomini sulla moto e mentre procedeva oltre aveva visto un altro giovane scavalcare il guard-rail, impugnando una pistola con la canna più lunga del normale.

Gli era parso, inoltre, che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, che fuggiva, e trenta metri più avanti aveva notato una Fiat Uno ferma con i fari anteriori rotti e nessuno a bordo.

Il fatto veniva ricostruito nel modo seguente: il dott. Livatino, mentre si recava con la sua autovettura verso Agrigento, era stato costretto a fermarsi essendo stati esplosi colpi di fucile e di pistola contro il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Ford Fiesta.

Era stato, quindi, sorpassato dalla Fiat Uno, che già l'aveva affiancato, e dalla motocicletta ed essendo probabilmente ancora illeso aveva tentato una manovra di inversione di marcia, ma si era fermato dopo avere urtato con la parte posteriore destra della sua autovettura contro il guard-rail ed aveva tentato la fuga a piedi, scendendo per la scarpata di destra dove era stato raggiunto ed ucciso con più colpi provenienti da due pistole cal. 9.

Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava dopo le individuazioni fotografiche, eseguite la stessa sera del 21-9-1990, le indagini si indirizzavano nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro, tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Le ricognizioni effettuate dal Nava, le contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico e il fallimento dei loro alibi convincevano il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a chiedere l'arresto provvisorio dei due, che si trovavano in Germania e venivano successivamente estradati in Italia e rinviati a giudizio, mentre per altri soggetti indagati, tra cui Puzangaro Gaetano, il procedimento era archiviato per mancanza di sufficienti indizi.



Con sentenza del 18-11-1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarava Pace e Amico colpevoli dell'omicidio del dott. Livatino e li condannava all'ergastolo con sentenza ormai passata in giudicato.

Nel corso del dibattimento di primo grado erano stati sentiti il teste Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri e le loro dichiarazioni inducevano il Pubblico Ministero a chiedere la riapertura delle indagini nei confronti di Puzzangaro Gaetano, come coautore materiale dell'omicidio del dott. Livatino; in questa fase veniva sentito, tra gli altri, il collaboratore Benvenuto Giuseppe Croce, che ammetteva la sua partecipazione al delitto e chiamava in correità anche Avarello Giovanni.

In data 8-9-1993 il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Puzzangaro Gaetano, Avarello Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce e l'11-7-1994 i primi due venivano rinviati a giudizio, mentre veniva separato il procedimento nei confronti del terzo, il quale aveva chiesto il giudizio abbreviato, essendo stata sollevata eccezione di incostituzionalità delle norme che escludono per i reati puniti con la pena dell'ergastolo l'ammissibilità di tale rito anche quando sia configurabile l'attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 203/91.

La Corte di Assise di Caltanissetta, dopo aver acquisito copia della sentenza pronunciata nei confronti di Pace ed Amico, condannava anche l'Avarello ed il Puzzangaro alla pena dell'ergastolo, quali esecutori materiali dell'omicidio del dott. Livatino.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Avarello, sollecitando la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per ordinare l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi per accertare le distanze ed i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio "Petruša" ed il commissariato della Polizia di Stato di Canicattì (dove sosteneva di essersi recato alle ore 9,30 per accompagnarvi uno zio) allo



scopo di dimostrare l'impossibilità di andare dall'uno all'altro in cinque o sette minuti.

Chiedeva, inoltre, che venisse disposta la riaudizione di tutti i collaboratori di giustizia esaminati in primo grado e degli altri che avessero rilasciato dichiarazioni sull'omicidio, al fine di stabilirne le contraddizioni; nel merito, si sosteneva l'estraneità dell'Avarello a tutti i reati ascrittigli.

Anche Puzzangaro Gaetano impugnava la suddetta sentenza, chiedendo l'assoluzione dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto e, in subordine, l'applicazione delle attenuanti generiche da dichiarare prevalenti sulle aggravanti contestate, contenendo la pena nel minimo.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con ordinanza del 23-11-1996, rigettava la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ed in data 5-1-1997 confermava la condanna irrogata in primo grado.

Avverso questa sentenza è ricorso in Cassazione il difensore di Avarello Giovanni, riproponendo innanzitutto sotto il profilo dell'illegittima omissione di una prova indispensabile le richieste istruttorie già esposte.

Ha, poi, eccepito la carenza della motivazione, in quanto non sarebbe stato considerato che il teste tedesco Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri non hanno indicato tra gli assassini del dott. Livatino l'Avarello, che arbitrariamente sarebbe stato identificato nel "tignusu con parrucca bionda" di cui parlano i collaboratori.

Ha, infine, contestato il credito dato dalla Corte territoriale a Benvenuto Giuseppe Croce, il quale avrebbe attribuito all'Avarello il suo ruolo nel commando omicida e le sue stesse caratteristiche fisiche (come la presenza di un vistoso neo sulla guancia) cadendo in errori di fatto, quale il cenno ad una telefonata fatta dal ristorante "Portofino" già chiuso all'epoca dei fatti.

Anche il difensore del Puzzangaro ha proposto analogo ricorso, rilevando che al suo assistito sarebbe stato ascritto l'omicidio sulla base della semplice



partecipazione alla “stidda” di Palma di Montechiaro e che non vi sarebbe alcuna prova della causale personale nei confronti del giudice, dato che il suddetto imputato viveva in Germania e non aveva in alcun modo sofferto per il rigore del dott. Livatino.

Si contesta, poi, l'illogicità della ricostruzione del comportamento del Puzangaro, il quale avrebbe da un lato temuto di essere arrestato dopo l'extradizione di Pace ed Amico e dall'altra avrebbe confidato la sua partecipazione all'omicidio ad una persona conosciuta da poco quale era il tedesco Heiko Kschinna, e si afferma l'inconsistenza degli elementi probatori, su cui si è fondata l'affermazione della sua responsabilità.

Motivi della decisione.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Il difensore di Avarello Giovanni, infatti, ha riproposto come primo motivo di doglianza, sotto il profilo dell'illegittima omissione di una prova indispensabile, la richiesta di esperimento giudiziale o ispezione dei luoghi per accertare le distanze ed i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio “Petruša” ed il commissariato della Polizia di Stato di Canicatti.

Tale istanza è stata già rivolta alla Corte territoriale e da questa rigettata con una motivazione esauriente ed esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, in quanto è stato rilevato come tali mezzi istruttori fossero totalmente inutili perché volti a verificare un assunto sfornito di qualsiasi prova.

La difesa dell'Avarello, infatti, aveva posto a fondamento della richiesta il fatto di avere accompagnato uno zio libero vigilato, tale Gallea Bruno, al Commissariato di Canicatti per il visto di partenza alle ore 9,30, perché tale circostanza avrebbe reso impossibile la sua partecipazione all'omicidio del



dott. Livatino, avvenuto alle 8,45 in una località posta a notevole distanza e raggiungibile solamente con strade interne e disagiate.

La presenza dell'imputato al Commissariato di Canicattì non risulta però documentata dal visto di partenza dello zio, né egli ha fornito sul punto alcun altro elemento di prova; l'unico fatto accertato è invece l'orario del colloquio effettuato quel giorno alle ore 12,55 dall'Avarello e dallo zio con un altro parente, Gallea Antonio, che si trovava ristretto nel carcere di Agrigento.

Questo non costituisce, comunque, un alibi, come ha giustamente considerato la Corte territoriale perché sommando la distanza tra il luogo dell'omicidio del dott. Livatino e l'abbeveratoio "Petruša", dove sarebbero stati bruciati i mezzi usati, quella fino a Canicattì e l'altra per Agrigento si ha un percorso complessivo di non più di 72 chilometri, certamente percorribili nelle quattro ore, che intercorrono tra il delitto ed il colloquio.

Nella sentenza impugnata si sottolinea, poi, come la compatibilità sussista anche con l'orario del visto di arrivo al Commissariato di Polizia di Agrigento (ore 11,15), anche se l'Avarello nessuna prova ha fornito di essere stato là con lo zio, in quanto sono più che sufficienti anche due ore per coprire la suddetta distanza.

La Corte d'Appello rileva, inoltre, come la tesi difensiva sia contrastata anche dall'affermazione del Benvenuto che l'Avarello non gli avrebbe mai riferito di voler indicare come elemento a suo favore di essere stato al Commissariato di Canicattì alle ore 9,30 ma di essersi creato subito un alibi, recandosi a far visita ad un altro zio ristretto nel carcere di Agrigento.

Nel ricorso del suddetto imputato è stata, inoltre, richiesta di riascoltare tutti i collaboratori di giustizia esaminati in primo grado e gli altri che avessero rilasciato dichiarazioni sull'omicidio, al fine di stabilirne le contraddizioni.

Anche questa è la riproposizione di una richiesta già avanzata con l'atto di appello e rigettata con esauriente motivazione, in quanto è stato ritenuto che



essa fosse superflua e genericamente formulata non essendovi alcuna indicazione di punti specifici sui quali dei testi, che già avevano reso le dichiarazioni in primo grado e alle quali le parti avevano posto numerose domande, avrebbero dovuto nuovamente deporre.

Giustamente poi si è rilevato come l'assunto difensivo che essi sarebbero incorsi in contraddizione e non avrebbero detto il vero attenga alla valutazione complessiva delle prove già acquisite e non alla necessità di riassumerle, sicché nessuna novità può derivare dalla loro riaudizione e non sussiste la condizione prevista dal terzo comma dell'art. 603 c.p.p dell'assoluta necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale, potendo il processo essere deciso allo stato degli atti.

Gli altri rilievi effettuati dalla difesa dell'Avarello e tutti quelli contenuti nel ricorso del Puzzangaro vertono esclusivamente sul merito, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali, con una sovrapposizione della versione della difesa alla ricostruzione dei fatti, effettuata nel provvedimento impugnato, sicché devono essere disattesi.

Per il primo, infatti, è stata eccepita la carenza della motivazione, in quanto non sarebbe stato considerato che il teste tedesco Heiko Kschinna e il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri non l'hanno indicato tra gli assassini del dott. Livatino, sicché arbitrariamente lo si sarebbe identificato nel "tignusu con parrucca bionda" di cui parlano i collaboratori.

Tale doglianza, però, appare del tutto priva di fondamento, alla luce dell'accurata analisi, effettuata nella sentenza impugnata, dalla quale si desume come il teste Kschinna abbia depresso su quanto aveva appreso dai siciliani, che si trovavano in Germania, sicché la mancata identificazione di uno dei Killers non può certo essere considerata indicativa della sua inaffidabilità o porre in dubbio la responsabilità di quello non indicato.



Per quanto attiene, poi, il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri nella motivazione è chiarito come egli abbia dichiarato, in relazione agli esecutori materiali, di avere appreso che tra essi vi era una persona definita “u tignusu”, da lui in un primo momento identificato in certo “Manazza”, non perché fosse stato espressamente nominato ma come sua illazione dato che si parlava di uno “biondo” e costui era così soprannominato.

Solo in un secondo momento egli aveva capito che il riferimento poteva essere a qualche altro soggetto “biondo con una parrucca bionda” e la Corte territoriale chiarisce ampiamente come questi debba essere identificato nell’Avarello, in quanto calvo e solito usare parrucche di tale colore.

Su tale punto viene anzi precisato come in occasione del duplice omicidio Allegro–Anzalone, “eseguito da componenti del gruppo di Canicatti (tra cui Avarello Giovanni e lo zio Gallea Antonio) per conto di quello di Palma di Montechiaro, fu rinvenuta una parrucca.”

Del pari deve essere disattesa la doglianza sul credito dato dalla Corte territoriale a Benvenuto Giuseppe Croce, il quale avrebbe attribuito al suddetto ricorrente il suo ruolo nel commando omicida e le sue stesse caratteristiche fisiche (come la presenza di un vistoso neo sulla guancia), in quanto l’attendibilità del suddetto collaboratore di giustizia è valutata in maniera tanto minuziosa da elencare anche i nei riscontrati nell’Avarello, che costituiscono quindi un ulteriore riscontro alla chiamata in correità.

Anche i pretesi errori di fatto del Benvenuto, quale il cenno ad una telefonata fatta dal ristorante “Portofino” già chiuso all’epoca dei fatti, sono chiariti nella sentenza impugnata con una motivazione esente da vizi logici.

Esaminando il ricorso del difensore del Puzangaro, si rileva come anche le sue censure siano di mero fatto e per di più decisamente generiche, in quanto i motivi si limitano a sostenere che a tale imputato sarebbe stato ascritto l’omicidio sulla base della semplice partecipazione alla “stidda” di



Palma di Montechiaro e che non vi sarebbe alcuna prova della causale personale nei confronti del giudice, dato che il ricorrente imputato viveva in Germania e non aveva in alcun modo sofferto per il rigore del dott. Livatino.

Si contesta, poi, l'illogicità della ricostruzione del comportamento del Puzangaro, il quale avrebbe da un lato temuto di essere arrestato dopo l'estradizione di Pace ed Amico e dall'altra avrebbe confidato la sua partecipazione all'omicidio ad una persona conosciuta da poco quale era il tedesco Heiko Kschinna, nonché si afferma l'inconsistenza degli elementi probatori, su cui si fonda l'affermazione della sua responsabilità.

Tali doglianze devono essere disattese in quanto la Corte territoriale esamina anche la posizione del Puzangaro con estremo rigore, facendo riferimento soprattutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, i quali hanno attestato come egli con Amico e Pace facesse parte del gruppo di fuoco, che aveva stabilito la sede in Germania e di lì si portava in Sicilia per compiere i delitti ordinati dalla "stidda" di Palma di Montechiaro.

L'omicidio, quindi, non viene collegato alla semplice appartenenza a tale organizzazione criminale ma al preciso ruolo di Killer, che nel suo ambito rivestiva il suddetto imputato come confermano altre sentenze già passate in giudicato.

Del tutto irrilevante, poi, appare la censura attinente la mancata giustificazione dell'odio particolare da questi dimostrato nei confronti del magistrato, in quanto la Corte territoriale si è limitata a riportare quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia in proposito senza che possa essere ritenuta una sua carenza la mancata indicazione delle motivazioni personali dell'esecutore materiale.

Sull'unica doglianza specifica prospettata osserva la sentenza impugnata che "non può neppure sorprendere che il Puzangaro abbia parlato con



Kschinna e Schembri dell'omicidio del dott. R. Livatino, ove si consideri che egli era ospitato in Germania dallo Schembri perché temeva di essere arrestato per l'uccisione del magistrato e che nessun timore poteva nutrire nel raccontare a una persona completamente estranea alle vicende della Sicilia, la sua partecipazione al delitto. La vita ritirata, che per necessità era costretto a condurre, facilitava e giustificava le confidenze a persone delle quali non aveva nessun motivo di non fidarsi, anche per l'ospitalità che ne aveva ricevuto.”

Tali considerazioni spiegano ampiamente anche le preoccupazioni dimostrate dal Puzzangaro all'arresto dei compagni e complici Pace ed Amico, mentre sul teste tedesco Heiko Kschinna appare pienamente esauriente l'analisi fatta nella sentenza impugnata sulla sua attendibilità e sui riscontri esterni, che confermano le sue dichiarazioni.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 2.000.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessive L. 4.621.000, di cui L. 4.140.000 per competenze ed onorario, in favore di Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia e in L. 2.000.000 complessive in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 2.000.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessive L. 4.621.000, di cui L. 4.140.000 per competenze ed onorario, in favore di Livatino



12

Vincenzo e Corbo Rosalia e in L. 2.000.000 complessive in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno.

Così deciso in Roma, il 10-11-1997.


IL PRESIDENTE

Santo Pecorella

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Franco Miele

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Osvaldo Ascanio





170230017630